2026/1562

14.7.2026

Accordo su Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

Indice

PREAMBOLO . . . 3

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI E ISTITUZIONALI . . . 5

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI . . . 5

TITOLO II – BASE DELLA COOPERAZIONE . . . 7

TITOLO III – COOPERAZIONE NUCLEARE CIVILE . . . 11

TITOLO IV – PRINCIPI INTERPRETATIVI E DEFINIZIONI . . . 12

TITOLO V – QUADRO ISTITUZIONALE . . . 14

PARTE SECONDA – CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE . . . 16

TITOLO I – PRINCIPI E OBIETTIVI GENERALI . . . 16

TITOLO II – ATTRAVERSAMENTO DI FRONTIERA . . . 21

TITOLO III – MISURE DI SALVAGUARDIA . . . 27

CAPO 1 – RESIDENZA A GIBILTERRA, NORME PARTICOLARI, RILASCIO DI PERMESSI DI SOGGIORNO E VISTI . . . 27

CAPO 2 – DOMANDE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E RIMPATRIO . . . 37

CAPO 3 – COOPERAZIONE DI POLIZIA . . . 39

TITOLO IV – ATTUAZIONE, APPLICAZIONE, VALUTAZIONE ED ESECUZIONE . . . 43

TITOLO V – COOPERAZIONE DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO E GIUDIZIARIE . . . 46

CAPO 1 – OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE . . . 46

CAPO 2 - COOPERAZIONE CON EUROPOL . . . 47

CAPO 3 – COOPERAZIONE CON EUROJUST . . . 53

CAPO 4 – SCAMBIO DI INFORMAZIONI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE . . . 58

CAPO 5 – CONSEGNA . . . 61

CAPO 6 – ASSISTENZA GIUDIZIARIA . . . 81

CAPO 7 – CONGELAMENTO E CONFISCA . . . 85

TITOLO VI – ANTIRICICLAGGIO E LOTTA AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO . . . 102

PARTE TERZA – ECONOMIA E COMMERCIO . . . 104

TITOLO I – PARITÀ DI CONDIZIONI PER UNA CONCORRENZA APERTA E LEALE E PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE . . . 104

CAPO 1 – PRINCIPI GENERALI . . . 104

CAPO 2 – CONTROLLO DEGLI AIUTI DI STATO . . . 105

CAPO 3 – FISCALITÀ . . . 111

CAPO 4 – STANDARD SOCIALI E DEL LAVORO . . . 112

CAPO 5 – AMBIENTE E CLIMA . . . 113

CAPO 6 – ALTRI STRUMENTI PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 116
CAPO 7 – DISPOSIZIONI ORIZZONTALI E ISTITUZIONALI 120
TITOLO II – REGIME DOGANALE, FISCALITÀ INDIRETTA E QUESTIONI COMMERCIALI 123
CAPO 1 – PRINCIPI E OBIETTIVI GENERALI 123
CAPO 2 – UNIONE DOGANALE 124
CAPO 3 – MERCI PRODOTTE O IMMESSE SUL MERCATO A GIBILTERRA 131
CAPO 4 – TABACCO 135
CAPO 5 – DISPOSIZIONI APPLICABILI A TALUNE CATEGORIE DI MERCI 136
CAPO 6 – ATTUAZIONE, APPLICAZIONE, SORVEGLIANZA ED ESECUZIONE 139
CAPO 7 – REGIME TRANSITORIO 141
TITOLO III – TRASPORTI 142
CAPO 1 – AVIAZIONE 142
CAPO 2 – TRASPORTO SU STRADA 144
CAPO 3 – TRASPORTO MARITTIMO 148
TITOLO IV – ECCEZIONI 149
PARTE QUARTA – LAVORATORI FRONTALIERI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SOCIALE 152
TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE PERSONALE 152
TITOLO II – DIRITTI E DIRITTI ACCESSORI DEI LAVORATORI FRONTALIERI 153
TITOLO III – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SOCIALE 156
PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI FINANZIARIE 156
PARTE SESTA – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 157
CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI 157
CAPO 2 – PROCEDURA 158
CAPO 3 – ESECUZIONE 162
CAPO 4 – NORME DI PROCEDURA COMUNI 165
PARTE SETTIMA – DISPOSIZIONI FINALI 168

PREAMBOLO

L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

E

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD ,

1. RIAFFERMANDO il loro impegno a favore dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti umani, della lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e della lotta ai cambiamenti climatici, che costituiscono elementi essenziali del presente accordo o degli eventuali accordi integrativi,

2. RICONOSCENDO l'importanza della cooperazione mondiale per affrontare questioni di interesse condiviso,

3. CONSTATANDO che il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea e che Gibilterra non è inclusa nell'ambito di applicazione territoriale degli accordi sugli scambi commerciali e la cooperazione conclusi tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, fatti a Londra e a Bruxelles il 30 dicembre 2020 ([1]) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»),

4. INTENZIONATI a stabilire una nuova relazione di cooperazione reciproca tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nei confronti di Gibilterra, che promuova altresì una prosperità condivisa e relazioni strette e costruttive nei confronti di Gibilterra e della zona adiacente del Regno di Spagna, in particolare del territorio dei comuni che compongono la Mancomunidad de Municipios del Campo di Gibilterra,

5. CONSIDERANDO che, ai fini dell'efficiente attuazione e della corretta interpretazione e applicazione del presente accordo e degli eventuali accordi integrativi e dell'osservanza degli obblighi che ne derivano, è essenziale stabilire norme di governance, in particolare norme in materia di risoluzione delle controversie e di esecuzione,

6. CONSIDERANDO che è necessario eliminare tutte le attuali barriere fisiche che ostacolano la circolazione delle persone tra Gibilterra e lo spazio Schengen, salvaguardando nel contempo l'integrità dello spazio Schengen attraverso adeguati controlli, misure e forme di salvaguardia e tenendo conto del fatto che Gibilterra non partecipa e non è associata all'*acquis* di Schengen,

7. CONSIDERANDO che, per rafforzare la sicurezza delle parti, l'eliminazione delle barriere fisiche che ostacolano la circolazione delle persone come pure l'istituzione di controlli, misure e forme di salvaguardia dovrebbero essere integrate dalla cooperazione tra le parti in materia di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati ed esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica,

([1]) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj

8. RIAFFERMANDO, data la vicinanza geografica tra le parti, l'impegno a cooperare per prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, come pure l'evasione e l'elusione fiscali, e ad assicurare l'attuazione delle norme internazionali di buona governance in campo fiscale,

9. RICONOSCENDO la necessità di un partenariato economico equilibrato basato sulla parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile, tramite quadri efficaci di controllo degli aiuti di Stato e l'impegno a mantenere gli elevati livelli rispettivi di protezione delle parti nei settori del lavoro e degli standard sociali, dell'ambiente, della lotta ai cambiamenti climatici e della fiscalità,

10. CONSIDERANDO che è necessario eliminare tutte le barriere fisiche che ostacolano la circolazione delle merci via terra tra Gibilterra e l'Unione, tutelando nel contempo l'integrità del mercato interno dell'Unione e gli interessi finanziari delle parti, anche:

— assicurando la lotta alle frodi in ambito doganale mediante adeguati controlli e procedure doganali come pure altre misure;

— prevedendo meccanismi di cooperazione tra le parti e forme di salvaguardia, sia al fine di prevenire che al fine di combattere la frode, l'evasione e l'elusione fiscali;

— applicando le pertinenti norme dell'Unione che disciplinano la circolazione, la fabbricazione e l'immissione sul mercato delle merci, comprese le norme in materia di divieti e restrizioni e di accesso al mercato,

11. INTENZIONATI, data la vicinanza geografica tra le parti, a cooperare in materia di sicurezza e protezione nucleare civili,

12. CONSIDERATA l'importanza di assicurare il trasporto su strada di merci e la circolazione delle ambulanze tra Gibilterra e una zona di frontiera adiacente di entità limitata nel territorio dell'Unione come anche il trasporto su strada di merci tra Gibilterra e il Regno Unito attraverso il territorio dell'Unione , oltre a un certo accesso ai porti delle parti,

13. INTENZIONATI a stabilire norme applicabili all'aeroporto di Gibilterra e al suo esercizio,

14. INTENZIONATI a stabilire norme chiare e una stretta ed efficace cooperazione tra le istituzioni competenti del Regno di Spagna e di Gibilterra al fine di proteggere e garantire i diritti dei lavoratori frontalieri che si spostano tra il Regno di Spagna e Gibilterra per lavorare e il corrispondente coordinamento dei diritti di sicurezza sociale, e al fine di garantire i diritti dei familiari dei lavoratori frontalieri,

15. RICONOSCENDO l'importanza di un meccanismo finanziario teso a promuovere la coesione tra Gibilterra e la Mancomunidad de Municipios del Campo di Gibilterra, tutelando nel contempo gli interessi finanziari delle parti,

16. DESIDERANDO concludere un accordo tra l'Unione e il Regno Unito che costituisca la base giuridica di tale cooperazione,

17. CONSAPEVOLI che le parti possono integrare il presente accordo con altri accordi costituenti parte integrante delle loro relazioni bilaterali generali da quello disciplinate,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI COMUNI E ISTITUZIONALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

L'obiettivo del presente accordo è stabilire una relazione di cooperazione reciproca tra le parti, che promuova altresì una prosperità condivisa e relazioni strette e costruttive nei confronti di Gibilterra e della zona adiacente del Regno di Spagna, in particolare del territorio dei comuni che compongono la Mancomunidad de Municipios del Campo di Gibilterra.

Articolo 2

Sovranità

Il presente accordo, eventuali accordi integrativi di cui all'articolo 4, eventuali intese amministrative o di altro tipo connesse al presente accordo ed eventuali misure, strumenti o comportamenti adottati in applicazione o per effetto o a norma degli stessi non pregiudicano né minano in altro modo le rispettive posizioni giuridiche del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord o del Regno di Spagna rispetto alla sovranità e alla giurisdizione e non costituiscono la base per alcuna affermazione o diniego di sovranità, anche in procedimenti giudiziari o in altro modo.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente accordo e di un eventuale accordo integrativo, salvo se diversamente indicato, si applicano le definizioni seguenti:

a) «parte» o «parti»: l'Unione europea e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra;

b) «diritto della parte» o «diritto delle parti»: con riferimento al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, le disposizioni normative applicabili a Gibilterra, salvo se altrimenti disposto in modo specifico;

c) «interessato»: una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione o un identificativo online, o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

d) «giorno»: un giorno di calendario;

e) «Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea;

f) «dati personali»: qualsiasi informazione riguardante un interessato;

g) «zona di frontiera adiacente»: il territorio dei comuni che compongono la Mancomunidad de Municipios del Campo di Gibilterra nel Regno di Spagna.

2. I riferimenti a «Unione» nel presente accordo o eventuale accordo integrativo si intendono fatti anche alla Comunità europea dell'energia atomica, salvo se diversamente disposto o che il contesto non richieda altrimenti.

3. I riferimenti a «Regno Unito» nel presente accordo o eventuale accordo integrativo si intendono fatti al Regno Unito in quanto Stato che assume la rappresentanza di Gibilterra nei rapporti con l'estero.

Articolo 4

Accordi integrativi

1. Qualora l'Unione e il Regno Unito concludano tra loro altri accordi bilaterali su Gibilterra, tali accordi costituiscono accordi integrativi del presente accordo, salvo se detti accordi dispongono altrimenti. Detti accordi integrativi sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali tra l'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra disciplinate dal presente accordo e rientrano nel quadro globale.

2. Il paragrafo 1 si applica anche:

a) agli accordi tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, dall'altra; e

b) agli accordi tra la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, dall'altra.

Articolo 5

Buona fede

1. Le parti, nel pieno rispetto reciproco e in totale buona fede, si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dal presente accordo e da un eventuale accordo integrativo.

2. Esse adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e da un eventuale accordo integrativo e si astengono da qualsiasi misura che possa mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi del presente accordo o eventuale accordo integrativo.

Articolo 6

Comunicazioni e notifiche

1. Le comunicazioni e le decisioni formali da notificare, emesse dalle autorità competenti di Gibilterra o a queste destinate sono trasmesse tramite il ministero degli Affari esteri, del Commonwealth e dello sviluppo del governo del Regno Unito (FCDO) o altro organismo del Regno Unito, in entrambi i casi con sede nel Regno Unito, che il governo del Regno Unito decida di designare.

2. L'FCDO certifica l'autenticità dei documenti rilasciati dalle autorità competenti di Gibilterra in caso di decisioni da eseguire direttamente dinanzi a un organo giurisdizionale o ad altra autorità preposta all'applicazione della legge di uno Stato membro senza la necessità di previa notifica formale.

3. La notifica delle autorità competenti di Gibilterra trasmessa dal Regno Unito a norma del presente accordo o eventuale accordo integrativo comadotta un riferimento all'FCDO o all'altro organismo del Regno Unito di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

Eliminazione di barriere fisiche

Tutte le barriere fisiche sono eliminate conformemente al piano attuativo contenuto nella pertinente intesa amministrativa tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e il Regno di Spagna.

TITOLO II

BASE DELLA COOPERAZIONE

Articolo 8

Democrazia, Stato di diritto e diritti umani

1. Le parti continuano a difendere i valori e i principi condivisi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani che ne sottendono le politiche interne e internazionali. Esse ribadiscono il rispetto della Dichiarazione universale dei diritti umani e dei trattati internazionali in materia di diritti umani di cui sono parte.

2. Le parti promuovono detti valori e principi condivisi nei consessi internazionali. Esse cooperano per promuovere tali valori e principi, anche con o nei paesi terzi.

Articolo 9

Lotta ai cambiamenti climatici

1. Le parti ritengono che i cambiamenti climatici costituiscano una minaccia esistenziale per l'umanità e ribadiscono il loro impegno a rafforzare la risposta globale a questa minaccia. La lotta ai cambiamenti climatici causati dall'uomo delineata nel processo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, firmata a New York il 9 maggio 1992 («UNFCCC»), in particolare l'accordo di Parigi adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 dalla Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici nella sua 21ª sessione («accordo di Parigi»), è alla base delle politiche interne ed estere dell'Unione e del Regno Unito. Ciascuna parte rispetta pertanto l'accordo di Parigi e il processo istituito dall'UNFCCC e si astiene da atti o omissioni che possano vanificare nella sostanza l'oggetto e la finalità dell'accordo di Parigi.

2. Le parti perorano la causa della lotta ai cambiamenti climatici nei consessi internazionali, anche schierandosi a fianco di altri paesi e regioni per innalzarne le ambizioni di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Articolo 10

Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale dei rispettivi obblighi assunti nell'ambito dei trattati internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione.

2. Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori:

a) adottando misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, e per la loro piena attuazione, nella misura in cui tali strumenti sono aperti alla firma, alla ratifica o all'adesione delle parti; e

b) istituendo un sistema efficace di controlli nazionali delle esportazioni esteso tanto all'esportazione quanto al transito dei beni legati alle ADM, che verifichi anche l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM e preveda sanzioni effettive in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

3. Le parti convengono di istituire un dialogo regolare in questi settori.

Articolo 11

Armi leggere e di piccolo calibro e altre armi convenzionali

1. Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni, il loro eccessivo accumulo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti dei depositi e la loro diffusione incontrollata costituiscono tuttora una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.

2. Le parti convengono di osservare e assolvere in pieno gli obblighi rispettivi estesi a Gibilterra nel caso del Regno Unito, in materia di lotta al traffico illegale di SALW e relative munizioni derivanti dagli accordi internazionali vigenti e dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU e di rispettare i rispettivi impegni assunti in forza di altri strumenti internazionali applicabili in tale settore, quali il Programma d'azione dell'ONU per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti.

3. Le parti riconoscono l'importanza dei sistemi di controllo interni per il trasferimento di armi convenzionali in linea con le attuali norme internazionali. Le parti riconoscono l'importanza di applicare detti controlli in maniera responsabile al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità sul piano internazionale e regionale, ridurre le sofferenze umane e prevenire la diversione delle armi convenzionali.

4. Le parti si impegnano in tal senso a cooperare reciprocamente nell'ambito del trattato sul commercio delle armi, adottato a New York il 2 aprile 2013, promuovendone altresì l'universalizzazione e la piena attuazione da parte di tutti gli Stati membri dell'ONU.

5. Le parti si impegnano pertanto a cooperare negli sforzi per regolamentare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali e per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi. Le parti adottano misure per la firma o la ratifica degli strumenti internazionali elencati nell'allegato 1 o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, e per la loro piena attuazione, nella misura in cui tali strumenti sono aperti alla firma, alla ratifica o all'adesione delle parti.

6. Le parti convengono di istituire un dialogo regolare in questi settori.

Articolo 12

Crimini più gravi motivo di allarme per l'intera comunità internazionale

1. Le parti ribadiscono che i crimini più gravi, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale, non possono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale e attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale, anche nell'ambito della Corte penale internazionale. Le parti convengono di sostenere pienamente l'universalità e l'integrità dello statuto di Roma della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, e dei relativi strumenti.

2. Le parti convengono di istituire un dialogo regolare in questi settori.

Articolo 13

Lotta al terrorismo

1. Le parti cooperano a livello bilaterale, regionale e internazionale per prevenire e combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni in conformità del diritto internazionale, compresi, se applicabili, gli accordi internazionali connessi alla lotta al terrorismo, il diritto umanitario internazionale e il diritto internazionale in materia di diritti umani, nonché in conformità dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Le parti adottano misure per la firma o la ratifica degli strumenti internazionali elencati nell'allegato 2 o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, e per la loro piena attuazione, nella misura in cui tali strumenti sono aperti alla firma, alla ratifica o all'adesione delle parti.

2. Le parti intensificano la cooperazione in materia di lotta al terrorismo, compresa la prevenzione e il contrasto dell'estremismo violento e del finanziamento del terrorismo, al fine di promuovere gli interessi comuni di sicurezza, tenendo conto della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo e delle risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, fatta salva la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale e gli scambi di intelligence.

3. Le parti convengono di istituire un dialogo regolare in questi settori. Scopo di questo dialogo sarà anche promuovere e agevolare:

a) la condivisione di valutazioni della minaccia terroristica;

b) lo scambio di migliori prassi e conoscenze in materia di lotta al terrorismo;

c) la cooperazione operativa e lo scambio di informazioni; e

d) scambi sulla cooperazione nel quadro delle organizzazioni multilaterali.

Articolo 14

Protezione dei dati personali

1. Il presente articolo si applica alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali in caso di trattamento interamente o parzialmente automatizzato oppure non automatizzato se tali dati sono contenuti in un archivio o sono destinati a figurarvi («protezione dei dati»).

2. L'allegato 3 costituisce parte integrante del presente articolo. Tale allegato non comadotta le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) che disciplinano le competenze e i ruoli dell'autorità di controllo capofila e dell'autorità di controllo interessata.

3. L'articolo 19 si applica all'allegato 3.

4. Fatto salvo l'articolo 20 del presente accordo, le disposizioni del diritto interno del Regno Unito nei confronti di Gibilterra di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del presente accordo, nel settore contemplato dall'allegato 3 sono interpretate conformemente ai pertinenti atti del comitato europeo per la protezione dei dati («comitato») allo stesso modo e alle stesse condizioni in cui si applicano agli Stati membri. Rientrano in quest'ambito i pareri richiesti o ricevuti dall'autorità di controllo della protezione dei dati del Regno Unito nei confronti di Gibilterra a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2016/679, in relazione alle norme applicabili al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, che sono le stesse di quelle degli atti dell'Unione contenute nell'allegato 3.

([2]) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

5. L'autorità di controllo della protezione dei dati del Regno Unito nei confronti di Gibilterra tiene massimamente conto delle decisioni adottate dall'autorità di controllo competente a norma dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/679 e delle decisioni adottate dal comitato a norma dell'articolo 65 dello stesso regolamento quando decide su casi che sollevano questioni analoghe di interpretazione e applicazione delle stesse norme contenute nel medesimo regolamento.

6. Il riferimento agli Stati membri nell'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 non si intende fatto al Regno Unito nei confronti di Gibilterra. L'autorità di controllo della protezione dei dati del Regno Unito nei confronti di Gibilterra può essere invitata alle riunioni del comitato solo nei casi in cui siano discusse decisioni ad essa destinate o la sua presenza sia necessaria, e nell'interesse dell'Unione, per garantire l'effettiva applicazione a Gibilterra delle stesse norme degli atti dell'Unione nel settore della protezione dei dati di cui all'articolo 19, paragrafo 1. In tali casi, l'autorità di controllo della protezione dei dati del Regno Unito nei confronti di Gibilterra partecipa in qualità di esperto o ospite conformemente al regolamento interno del comitato. Essa partecipa in modo rigorosamente limitato ai pertinenti punti all'ordine del giorno ed è menzionata nei documenti rilevanti, quali il verbale della riunione, come autorità di controllo del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

7. Ai fini del presente accordo, tutti i riferimenti ai paesi terzi e alle rispettive autorità competenti contenuti nelle disposizioni del diritto dell'Unione elencate all'allegato 3 non si intendono fatti al Regno Unito nei confronti di Gibilterra né alle relative autorità competenti, fermo restando il rispetto del paragrafo 2 del presente articolo in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1.

8. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è tenuto debitamente informato di ogni intenzione dell'Unione di adottare una decisione di adeguatezza a norma dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]).

Articolo 15

Cooperazione mondiale su questioni di interesse economico, ambientale e sociale condiviso

1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione mondiale per affrontare questioni di interesse economico, ambientale e sociale condiviso. Se nell'interesse reciproco, promuovono soluzioni multilaterali a problemi comuni.

2. Pur mantenendo autonomia decisionale e fatte salve altre disposizioni del presente accordo o eventuale accordo integrativo, le parti si adoperano per cooperare su questioni mondiali attuali ed emergenti di interesse comune come pace e sicurezza, cambiamenti climatici, sviluppo sostenibile, inquinamento transfrontaliero, tutela dell'ambiente, digitalizzazione, salute pubblica e tutela dei consumatori, fiscalità, stabilità finanziaria, commercio libero ed equo e investimenti. A tal fine le parti si adoperano per mantenere un dialogo costante ed efficace e coordinano le rispettive posizioni nelle organizzazioni e nei consessi multilaterali cui partecipano, segnatamente le Nazioni Unite, il Gruppo dei Sette (G-7) e il Gruppo dei Venti (G-20), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici («OCSE»), il Fondo monetario internazionale, la Banca mondiale e l'Organizzazione mondiale del commercio.

([3]) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj).

Articolo 16

Elementi essenziali

1. L'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 10, paragrafo 1, costituiscono elementi essenziali della cooperazione istituita dal presente accordo e da un eventuale accordo integrativo.

2. La parte che ritenga l'altra parte responsabile di un inadempimento grave e sostanziale degli obblighi descritti come elementi essenziali al paragrafo 1 può decidere di denunciare o sospendere, in tutto o in parte, il funzionamento del presente accordo o eventuale accordo integrativo.

3. Prima di procedere, la parte che si appella alle disposizioni del presente articolo chiede che il consiglio di cooperazione si riunisca immediatamente per trovare una soluzione tempestiva e accettabile per entrambe. In mancanza di soluzione accettabile per le parti entro 30 giorni dalla data richiesta al consiglio di cooperazione, detta parte può adottare le misure di cui al paragrafo 2.

4. Le misure di cui al paragrafo 2 sono adottate nel pieno rispetto del diritto internazionale e sono proporzionate. Sono prioritarie le misure che provocano il minor turbamento possibile nel funzionamento del presente accordo e da un eventuale accordo integrativo.

5. Le parti ritengono che, perché una situazione configuri inadempimento grave e sostanziale degli obblighi descritti come elementi essenziali al paragrafo 1, la sua natura e gravità dovrebbero essere di eccezionalità tale da minacciare la pace e la sicurezza o da avere ripercussioni internazionali. A fini di chiarezza, si considera sempre atto o omissione che possa vanificare nella sostanza l'oggetto e la finalità dell'accordo di Parigi un inadempimento grave e sostanziale ai fini del presente articolo.

TITOLO III

COOPERAZIONE NUCLEARE CIVILE

Articolo 17

Cooperazione nucleare civile

1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione internazionale ai fini dell'efficacia delle misure in materia di sicurezza nucleare e collaborano al continuo miglioramento degli standard e delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza nucleare e della loro attuazione. L'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, nella misura in cui ciò non confligge con l'evoluzione degli standard internazionali di sicurezza nucleare giuridicamente vincolanti, non indeboliscono né riducono i livelli di protezione al di sotto di quelli previsti dagli standard di protezione, e dalla relativa applicazione, condivisi dalle parti e applicati nei confronti di Gibilterra fino al 31 dicembre 2020 in relazione alla sicurezza nucleare, alla radioprotezione, alla gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, alla disattivazione, alla sicurezza dei trasporti del materiale nucleare, alla preparazione e alla risposta alle emergenze e al controllo efficace dei materiali radioattivi e delle sorgenti radioattive.

2. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra applica un sistema solido ed efficace di contabilità e controllo del materiale nucleare, al fine di garantire che il materiale nucleare, quale definito all'articolo XII dello Statuto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica («AIEA»), adottato a New York il 23 ottobre 1956, sia utilizzato esclusivamente per scopi pacifici nel momento in cui le disposizioni in questione si rendono necessarie.

3. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra attua disposizioni in materia di sicurezza (*safety and security*), conformemente ai pertinenti accordi internazionali, in relazione agli impianti nucleari civili e alle sorgenti radioattive rilevanti a Gibilterra, nel momento in cui le disposizioni in questione si rendono necessarie.

4. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra attua, nel momento in cui le disposizioni in questione si rendono necessarie, un accordo negoziato con l'AIEA per l'applicazione dei controlli di sicurezza a Gibilterra e adotta le misure necessarie per la firma o la ratifica degli strumenti internazionali elencati nell'allegato 4, parte 1, o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, e per la loro piena attuazione, come pure, se del caso, delle loro future modifiche a condizione che siano ratificati dal Regno Unito. Inoltre il Regno Unito nei confronti di Gibilterra adotta misure per seguire, se del caso, i documenti di orientamento elencati nell'allegato 2, parte 4, come pure le loro future modifiche a condizione che siano utilizzati dal Regno Unito.

5. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione internazionale ai fini dell'efficacia delle disposizioni in materia di protezione nucleare e collaborano al continuo miglioramento degli standard e delle convenzioni internazionali in materia di protezione nucleare. L'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra non indeboliscono né riducono i livelli di protezione al di sotto di quelli previsti dagli standard di protezione, e dalla relativa applicazione, attuati dall'Unione e dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra fino al 31 dicembre 2020 in relazione alla protezione fisica.

6. Il Regno Unito ha esteso a Gibilterra l'applicazione della convenzione sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare conclusa a Parigi il 29 luglio 1960, come emendata dal protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal protocollo del 6 novembre 1982. Le parti rilevano che il Regno Unito continuerà ad adottare misure per estendere il protocollo del 12 febbraio 2004, entrato in vigore il 1º gennaio 2022 nel Regno Unito, e ogni ulteriore modifica, a meno che una parte non abbia notificato per iscritto all'altra parte che non accetta la modifica.

7. Per far fronte all'eventualità che un siffatto evento si verifichi, il Regno Unito per conto di Gibilterra continua a mantenere e a riesaminare periodicamente le disposizioni operative per eventi che si verifichino a Gibilterra o che abbiano ripercussioni sulla stessa, la convenzione sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare adottata dalla conferenza generale dell'AIEA, riunita in sessione straordinaria a Vienna il 26 settembre 1986, e la convenzione sull'assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica adottata dalla conferenza generale dell'AIEA, riunita in sessione straordinaria a Vienna il 26 settembre 1986. Tali disposizioni operative sono specificate nell'allegato 5 e i relativi aggiornamenti sono notificati all'altra parte quanto prima, e comunque entro tre mesi dal momento in cui hanno effetto; l'allegato 5 è modificato di conseguenza.

8. In ordine al controllo efficace dei materiali radioattivi e delle sorgenti radioattive, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra garantisce un'efficacia e una copertura che siano almeno equivalenti all'efficacia e alla copertura previste dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]) e dalla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, anche come successivamente modificate o sostituite ([5]).

TITOLO IV

PRINCIPI INTERPRETATIVI

Articolo 18

Diritto internazionale pubblico

1. Le disposizioni del presente accordo e di un eventuale accordo integrativo sono interpretate in buona fede sulla base della loro accezione abituale nel loro contesto e alla luce dell'oggetto e della finalità del presente accordo secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, adottata a Vienna il 23 maggio 1969.

([4]) Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/68/oj)

([5]) Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/59/oj).

2. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 19, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 20, né il presente accordo né un eventuale accordo integrativo istituiscono l'obbligo di interpretare le disposizioni ivi contenute secondo il diritto interno dell'una o dell'altra parte.

3. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 20, l'interpretazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo resa dall'organo giurisdizionale di una parte non è vincolante per gli organi giurisdizionali dell'altra parte.

Articolo 19

Diritto dell'Unione applicabile dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra dispone nel proprio diritto interno e applica effettivamente le stesse disposizioni previste:

a) negli atti dell'Unione elencati nelle disposizioni del presente accordo e negli allegati del presente accordo cui si applica il presente articolo; oppure

b) alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 4, in un atto successivo dell'Unione, vale a dire:

i) in un atto dell'Unione recante modifica o sostituzione di un atto dell'Unione di cui alla lettera a);

ii) in un atto dell'Unione recante integrazione o esecuzione di un atto dell'Unione di cui alla lettera a); o

iii) in un altro atto dell'Unione avente ad oggetto la materia di un atto dell'Unione di cui alla lettera a).

2. L'Unione, quando adotta un atto successivo dell'Unione, ne dà immediata notifica al Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

3. Entro 30 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 2, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra notifica all'Unione la decisione sull'accettazione o no del contenuto dell'atto successivo dell'Unione e del relativo recepimento o no nel proprio diritto interno. L'accettazione, da parte del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, del contenuto di un atto successivo dell'Unione instaura diritti e obblighi tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e l'Unione.

4. Se il recepimento dell'atto successivo dell'Unione nel diritto interno richiede l'adempimento di obblighi costituzionali, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ne informa l'Unione al momento della notifica di cui al paragrafo 3. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra informa prontamente l'Unione, per iscritto, dell'adempimento di tutti gli obblighi costituzionali. A decorrere dall'entrata in vigore dell'atto successivo dell'Unione e fino alla comunicazione dell'adempimento degli obblighi costituzionali, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra applica in via provvisoria, nella misura massima possibile, le stesse norme contenute nell'atto successivo dell'Unione.

5. Se il Regno Unito nei confronti di Gibilterra:

a) notifica la decisione di non accettare il contenuto di un atto successivo dell'Unione;

b) non effettua la notifica entro il termine di cui al paragrafo 3; o

c) al più tardi sei settimane dopo l'entrata in vigore di un atto successivo dell'Unione, non informa l'Unione del recepimento di tale atto nel proprio diritto interno,

il presente accordo è considerato risolto a meno che il consiglio di cooperazione, previo attento esame delle modalità con cui continuarlo, decida altrimenti entro 90 giorni dalla notifica di cui alla lettera a) o dalla scadenza del termine di cui alla lettera b) o c). La risoluzione del presente accordo ha effetto tre mesi dopo la scadenza del termine di 90 giorni.

Articolo 20

Coerenza d'interpretazione

Le disposizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, sono interpretate e applicate secondo i metodi e i principi generali del diritto dell'Unione e sono interpretate, ai fini della loro attuazione e applicazione, secondo la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 21

Diritti dei privati

1. Fatti salvi l'articolo 19, paragrafi 1 e 2, e la parte quarta, titoli I e II, del presente accordo, e l'articolo SSC.70 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale, e ad eccezione, per quanto riguarda l'Unione, della parte seconda, titolo V, nessuna disposizione del presente accordo o eventuale accordo integrativo può essere interpretata nel senso di conferire diritti o imporre obblighi a persone diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in forza del diritto internazionale pubblico, né da consentire che il presente accordo o eventuale accordo integrativo sia direttamente invocato negli ordinamenti giuridici interni delle parti.

2. Le parti non prevedono nel rispettivo ordinamento il diritto di agire in giudizio contro l'altra parte per il fatto che questa abbia agito in violazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo.

TITOLO V

QUADRO ISTITUZIONALE

Articolo 22

Consiglio di cooperazione

1. È istituito un consiglio di cooperazione. Esso comadotta rappresentanti dell'Unione e rappresentanti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra. Il consiglio di cooperazione può riunirsi in varie formazioni a seconda delle materie discusse.

2. Il consiglio di cooperazione è copresieduto da un membro della Commissione europea e da un rappresentante del governo del Regno Unito a livello ministeriale. Esso si riunisce su richiesta dell'Unione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e, in ogni caso, almeno una volta l'anno e stabilisce il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni di comune accordo.

3. Il consiglio di cooperazione sovrintende al conseguimento degli obiettivi del presente accordo e di un eventuale accordo integrativo. Esso sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione del presente accordo e di un eventuale accordo integrativo. Ciascuna parte può sottoporre al consiglio di cooperazione tutte le questioni relative all'attuazione, all'applicazione e all'interpretazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo.

4. Il consiglio di cooperazione ha i poteri seguenti:

a) adotta decisioni su qualunque materia nei casi previsti dal presente accordo o eventuale accordo integrativo;

b) rivolge alle parti raccomandazioni sull'attuazione e applicazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo;

c) adotta, mediante decisione, le modifiche del presente accordo o eventuale accordo integrativo nei casi ivi previsti;

d) salvo in relazione al titolo IV della parte prima e sino alla fine del quarto anno dopo la sua entrata in vigore, adotta decisioni che modificano il presente accordo o eventuale accordo integrativo, purché tali modifiche siano necessarie per rettificare errori, omissioni o altre carenze;

e) discute ogni questione riguardante un settore oggetto del presente accordo o eventuale accordo integrativo;

f) delega alcuni poteri a un comitato specializzato, tranne i poteri e le responsabilità di cui alla lettera g); e

g) istituisce, mediante decisione, comitati specializzati e assegna loro compiti, scioglie i comitati specializzati o ne modifica i compiti.

5. I lavori del consiglio di cooperazione sono disciplinati dal regolamento interno di cui all'allegato 6. Il consiglio di cooperazione può modificare detto allegato.

Articolo 23

Comitati specializzati

1. Sono istituiti i comitati specializzati seguenti:

a) comitato specializzato per la circolazione delle persone,

b) comitato specializzato per l'economia e il commercio, e

c) comitato specializzato per l'aviazione.

2. Per le materie attinenti ai rispettivi ambiti di competenza, i comitati specializzati hanno i poteri seguenti:

a) monitorano ed esaminano l'attuazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo, e ne garantiscono il corretto funzionamento;

b) assistono il consiglio di cooperazione nell'assolvimento dei propri compiti, in particolare riferiscono a detto consiglio di cooperazione e svolgono i compiti da quello assegnati;

c) adottano decisioni e raccomandazioni su qualunque materia per cui il consiglio di cooperazione ha delegato i poteri a un comitato specializzato in conformità dell'articolo 22, paragrafo 4, lettera f), o su qualunque materia prevista dal presente accordo;

d) discutono gli aspetti tecnici derivanti dall'attuazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo;

e) offrono alle parti una sede di scambio di informazioni, discussione di migliori prassi e condivisione di esperienze di attuazione.

3. I comitati specializzati sono informati, secondo necessità, dell'attuazione delle intese amministrative concluse dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra e dal Regno di Spagna su questioni relative all'attuazione del presente accordo.

4. I comitati specializzati comprendono rappresentanti di ciascuna parte. Ciascuna parte fa sì che i suoi rappresentanti presso i comitati specializzati possiedano competenze adeguate nelle questioni oggetto dei lavori.

5. I comitati specializzati sono copresieduti da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

6. Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, o salvo decisione contraria dei copresidenti, detti comitati si riuniscono una volta l'anno.

7. I comitati specializzati stabiliscono il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni di comune accordo.

8. I lavori dei comitati specializzati sono disciplinati dal regolamento interno di cui all'allegato 6.

9. In deroga al paragrafo 8, un comitato specializzato può adottare e successivamente modificare le regole che ne governano i lavori.

Articolo 24

Decisioni e raccomandazioni

1. Le decisioni adottate dal consiglio di cooperazione o, a seconda dei casi, da un comitato specializzato sono vincolanti per le parti e per tutti gli organi istituiti a norma del presente accordo e di un eventuale accordo integrativo, compreso il collegio arbitrale di cui alla parte sesta. Le raccomandazioni non sono vincolanti.

2. Il consiglio di cooperazione o, a seconda dei casi, un comitato specializzato adotta le proprie decisioni e raccomandazioni di comune accordo.

PARTE SECONDA

CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

TITOLO I

PRINCIPI E OBIETTIVI GENERALI

Articolo 25

Tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali

1. La cooperazione di cui alla presente parte si basa sul rispetto che le parti e gli Stati membri nutrono da lunga data per la democrazia, lo Stato di diritto e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, come enunciati anche nella Dichiarazione universale dei diritti umani e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e sull'importanza che attribuiscono all'attuazione sul piano interno dei diritti e delle libertà previste da detta convenzione.

2. Nulla della presente parte modifica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici quali sanciti in particolare nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e, per l'Unione e i suoi Stati membri, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Articolo 26

Definizioni

Ai fini della presente parte si applicano le definizioni seguenti:

a) «verifiche di frontiera»: le verifiche effettuate ai valichi di frontiera al fine di accertare che le persone, compresi i loro mezzi di trasporto e gli oggetti in loro possesso, possano essere autorizzati ad entrare nel territorio degli Stati membri e di Gibilterra o autorizzati a lasciarlo;

b) «controllo di frontiera»: l'attività svolta alla frontiera, in conformità e per gli effetti del presente accordo, in risposta esclusivamente all'intenzione di attraversare la frontiera o al suo effettivo attraversamento e indipendentemente da qualunque altra considerazione, e consistente in verifiche di frontiera e sorveglianza di frontiera;

c) «sorveglianza di frontiera»: la sorveglianza delle frontiere tra valichi di frontiera e la sorveglianza dei valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura stabiliti, per impedire o individuare l'attraversamento non autorizzato della frontiera o che siano eluse le verifiche di frontiera, contribuire ad accrescere la conoscenza situazionale, contrastare la criminalità transfrontaliera e adottare misure contro le persone entrate illegalmente;

d) «membro civile»: ciascuno dei civili che lavorano alle dipendenze del governo del Regno Unito o hanno concluso con esso un contratto di fornitura di servizi e che non sono residenti a Gibilterra o nell'Unione, ad eccezione delle persone che hanno diritto di soggiornare nel Regno Unito o nella zona di libero spostamento;

e) «azione coercitiva»: misure da adottare nei confronti di una persona o un oggetto nello svolgimento di funzioni relative al controllo di frontiera, anche a seguito di segnalazioni nelle banche dati e nei sistemi di informazione usati nel contesto del controllo di frontiera, tra cui la limitazione temporanea della circolazione, il trattenimento, l'arresto, la messa sotto protezione, le indagini, la ricerca e il sequestro di oggetti e ogni altra forma di azione intrapresa in risposta a segnalazioni allo scopo di indagare e acquisire elementi di prova della commissione o pianificazione di un reato, e i respingimenti;

f) «familiari componenti del nucleo familiare»: coniuge o partner di un membro delle forze armate del Regno Unito non residenti o di un membro civile, o figlio di tale membro a suo carico, che non sia residente nell'Unione o a Gibilterra;

g) «protezione internazionale»: status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e status di protezione sussidiaria riconosciuto a un cittadino di paese terzo o un apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese;

h) «Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen»: gli Stati membri che hanno eliminato i controlli sulle persone alle rispettive frontiere comuni;

i) «forze armate del Regno Unito non residenti»: persone in servizio nelle forze armate del Regno Unito, da regolari o da riservisti, che sono cittadini del Regno Unito, cittadini del Commonwealth o cittadini dell'Irlanda ovvero che hanno diritto di risiedere nel Regno Unito o nella zona di libero spostamento e che non sono residenti a Gibilterra;

j) «persone residenti a Gibilterra»: persone che hanno il diritto di soggiornare legalmente a Gibilterra a prescindere dalla cittadinanza, ad eccezione dei cittadini dell'Unione, dei cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera, e dei cittadini del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino dopo l'entrata in vigore di accordi che conferiscono loro diritti di libera circolazione;

k) «verifica in seconda linea»: una verifica supplementare che può essere effettuata in un luogo specifico, diverso da quello in cui sono effettuate le verifiche su tutte le persone (prima linea);

l) «zona delle verifiche in seconda linea»: luogo specifico, delimitato sulla base di disposizioni adottate dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra e dal Regno di Spagna conformemente all'articolo 33, in cui si svolgono attività comadottanti le verifiche in seconda linea e la cooperazione operativa tra le autorità competenti;

m) «cittadino di paese terzo»: chi non è:

i) cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o familiare di un cittadino dell'Unione, a prescindere dalla cittadinanza, ai sensi degli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]);

ii) cittadino dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, del Principato di Andorra o della Repubblica di San Marino o un familiare di tale persona, a prescindere dalla cittadinanza, che gode di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli di cui alla lettera a) in virtù di un accordo fra l'Unione e tale paese;

n) «forze armate di paesi terzi ospiti»: le persone che sono in servizio o alle dipendenze di servizi armati di un membro dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico («NATO») o di determinati partner, o che hanno concluso con essi un contratto di fornitura di servizi, che non sono residenti nell'Unione o a Gibilterra e che sono attesi a Gibilterra su invito del Regno Unito.

Articolo 27

Riferimento a taluni atti dell'Unione

Ai fini della presente parte, i riferimenti agli atti dell'Unione nell'articolo 26, nell'articolo 29 e nell'allegato ivi citato, negli articoli 32, 33, 35, 36, 37, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 61, 64, 74, 76, 86, 90, 96, 104 e 151 si intendono fatti anche a tali atti dell'Unione quali modificati o sostituiti in futuro e agli atti dell'Unione che vi danno esecuzione o li integrano.

Articolo 28

Eliminazione di barriere fisiche

Tutte le barriere fisiche alla circolazione delle persone tra l'Unione e Gibilterra sono eliminate.

Articolo 29

Valichi di frontiera

1. Ai fini del presente accordo, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e il Regno di Spagna istituiscono valichi di frontiera al porto e all'aeroporto di Gibilterra, presso i quali sono svolte le verifiche di frontiera di cui al paragrafo 2.

2. Tutti i passeggeri che entrano a Gibilterra attraverso il porto o l'aeroporto di Gibilterra sono soggetti alle verifiche di frontiera presso i valichi di frontiera di cui al paragrafo 1.

([6]) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/38/oj).

3. In deroga al paragrafo 1, le verifiche di frontiera possono essere svolte al valico di frontiera dell'aeroporto, se il volume dei flussi di traffico attraverso il porto permette un livello di controllo efficiente, elevato e uniforme presso il valico di frontiera dell'aeroporto. In tal caso, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e il Regno di Spagna si adoperano affinché i passeggeri e i membri dell'equipaggio che arrivano nel porto siano scortati dal porto al valico di frontiera dell'aeroporto per essere soggetti alle verifiche di cui all'articolo 33, paragrafi 1 e 2. Le modalità di applicazione di tale deroga sono stabilite in un'intesa amministrativa tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e il Regno di Spagna.

4. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e il Regno di Spagna autorizzano l'uso di sistemi di controllo di frontiera automatizzati presso tali valichi di frontiera di cui al paragrafo 1 per le rispettive verifiche di frontiera nei confronti delle persone residenti a Gibilterra e dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari che sono cittadini di paesi terzi, e dei beneficiari di diritti di libera circolazione in virtù di accordi conclusi dall'Unione, conformemente al diritto interno e al diritto dell'Unione.

5. Le verifiche di frontiera all'ingresso sono condotte dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e successivamente dalle autorità competenti del Regno di Spagna. Le verifiche di frontiera all'uscita sono condotte dalle autorità competenti del Regno di Spagna e successivamente dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

6. Eventuali verifiche di frontiera in seconda linea devono essere condotte nella zona delle verifiche in seconda linea.

7. Fatti salvi l'articolo 32, paragrafo 3, e l'articolo 43, le condizioni d'ingresso imposte dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e dalle autorità competenti del Regno di Spagna sono cumulative. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra si impegna ad allineare le condizioni d'ingresso a norma della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra a quelle applicabili a norma del diritto dell'Unione.

8. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e il Regno di Spagna provvedono affinché l'ingresso a Gibilterra da paesi non appartenenti allo spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne possa avvenire soltanto attraverso i valichi di frontiera di cui al paragrafo 1.

9. In deroga ai paragrafi 2, 5 e 8 del presente articolo, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e quelle del Regno di Spagna possono autorizzare l'ingresso a Gibilterra al di fuori dei valichi di frontiera nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio [7] (codice frontiere Schengen) o all'articolo 38 del presente accordo.

10. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e il Regno di Spagna provvedono alla predisposizione e alla manutenzione delle infrastrutture necessarie a consentire che i valichi di frontiera di cui al paragrafo 1 del presente articolo funzionino in modo adeguato al volume dei flussi di traffico, così da garantire un livello efficace, elevato e uniforme di controllo conformemente al codice frontiere Schengen. Dette infrastrutture sono conformi ai requisiti di cui all'allegato 7 del presente accordo e sono stabilite dalle intese amministrative tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e il Regno di Spagna di cui all'articolo 33, paragrafo 6.

11. Per quanto riguarda l'allegato VI del codice frontiere Schengen, i punti 2.3.1., 3.1.2, 3.1.4, 3.1.5, 3.2.1, 3.2.5 e 3.2.6 di detto allegato si applicano relativamente alle verifiche di frontiera effettuate dalle autorità competenti del Regno di Spagna ai valichi di frontiera di cui al paragrafo 1. Le informazioni da trasmettere conformemente a detti punti devono essere fornite contemporaneamente e senza ritardo sia alle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, sia alle autorità competenti del Regno di Spagna.

[7] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/399/oj).

Articolo 30

Circolazione delle persone tra Gibilterra e gli Stati membri

1. Le parti provvedono affinché le persone possano circolare tra Gibilterra e gli Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen senza essere soggette a verifiche di frontiera, a prescindere dalla cittadinanza, fatte salve le disposizioni sulle frontiere marittime di cui all'allegato VI del codice frontiere Schengen.

2. In deroga al paragrafo 1, in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico, la salute pubblica o la sicurezza interna, gli Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda dei casi, possono in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera tra Gibilterra e il territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen per un periodo di tempo limitato non superiore a 10 giorni. Detto periodo può essere prorogato per un periodo di 20 giorni e per successivi periodi di un mese, fino a un massimo di sei mesi. Il controllo di frontiera tra Gibilterra e il territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen è ripristinato solamente come misura di extrema ratio e l'estensione e la durata del ripristino non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave.

3. Qualora uno Stato membro che applica integralmente l'*acquis* di Schengen o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra decida di ripristinare o prorogare il controllo di frontiera tra Gibilterra e il territorio di detto Stato membro conformemente al paragrafo 2, l'Unione, se il controllo di frontiera è ripristinato da uno Stato membro, o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se il controllo di frontiera è ripristinato da quest'ultimo, ne informano l'altra parte:

a) entro quattro settimane prima del ripristino previsto o della proroga prevista, o il prima possibile se le circostanze che rendono necessario il ripristino o la proroga del controllo di frontiera sono note meno di quattro settimane prima del ripristino previsto o della proroga prevista; e

b) immediatamente e non oltre 48 ore dopo la decisione di ripristino o di proroga del controllo di frontiera in risposta a una minaccia grave che richiede un'azione immediata.

4. Nell'informare l'altra parte di una decisione di ripristino o di proroga del controllo di frontiera tra Gibilterra e il territorio di uno Stato membro che applica integralmente l'*acquis* di Schengen conformemente al paragrafo 3, l'Unione, se il controllo di frontiera è ripristinato da uno Stato membro, o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se il controllo di frontiera è ripristinato da quest'ultimo, trasmette all'altra parte le informazioni seguenti:

a) se il ripristino o la proroga avviene sulla base di una minaccia grave per il suo ordine pubblico o la sua pubblica sicurezza, sanità pubblica o sicurezza interna;

b) precisazioni pertinenti sui motivi, salvo che lo impediscano imprescindibili motivi di sicurezza o riservatezza;

c) la denominazione dei valichi di frontiera autorizzati;

d) la data di inizio e la durata del ripristino o della proroga; e

e) eventualmente, le misure che potrebbero essere adottate dall'altra parte.

5. Le parti provvedono affinché il pubblico sia informato in maniera coordinata di qualunque decisione di ripristinare o prorogare il controllo di frontiera tra Gibilterra e il territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen, in particolare delle date di inizio e fine e dell'estensione del ripristino, salvo che lo impediscano imprescindibili motivi di sicurezza.

Articolo 31

Banche dati dell'Unione

In virtù del presente accordo, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra non hanno accesso ai sistemi di informazione e alle banche dati istituiti in base al diritto dell'Unione.

TITOLO II

ATTRAVERSAMENTO DI FRONTIERA

Articolo 32

Controllo di frontiera da parte delle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra

1. Ai fini del presente accordo, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra esercitano il controllo di frontiera, comprese le verifiche di frontiera e la sorveglianza di frontiera, conformemente all'Immigration, Asylum and Refugee Act (legge sull'immigrazione, l'asilo e i rifugiati) di Gibilterra, quale modificata o sostituita.

2. Qualora, in seguito alle verifiche di frontiera effettuate dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra e dal Regno di Spagna di cui all'articolo 29, paragrafo 2, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra intendano rifiutare l'ingresso a una persona e non siano richieste altre azioni coercitive conformemente all'articolo 34, paragrafo 3, esse informano immediatamente le autorità competenti del Regno di Spagna al valico di frontiera e scortano la persona nella zona delle verifiche in seconda linea, dove le autorità competenti del Regno di Spagna riesaminano il soddisfacimento delle condizioni d'ingresso previste dal diritto dell'Unione, conformemente all'articolo 33 e fatta salva la possibilità che il Regno di Spagna autorizzi l'ingresso in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, del codice frontiere Schengen.

3. Qualora, sulla base del riesame di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti del Regno di Spagna constatino che la persona interessata è beneficiaria del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione, anche in virtù di accordi conclusi dall'Unione, o un cittadino di paese terzo titolare di un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro che applica integralmente l'*acquis* di Schengen, e soddisfa le condizioni di ingresso e soggiorno previste dal diritto dell'Unione, esse autorizzano la persona a entrare negli Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen, fatta salva la possibilità di adottare le misure di cui all'articolo 33, paragrafo 4, lettera c), punto ii). Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra autorizzano tale persona a entrare nel Regno di Spagna o in uno Stato membro che applica integralmente l'*acquis* di Schengen.

Articolo 33

Controllo di frontiera da parte delle autorità competenti del Regno di Spagna

1. Ai fini del presente accordo, le autorità competenti del Regno di Spagna svolgono tutte le funzioni richieste per esercitare il controllo di frontiera, comprese le verifiche di frontiera e la sorveglianza di frontiera, quali previste dal codice frontiere Schengen, e i compiti connessi a norma del diritto dell'Unione.

2. Le verifiche di frontiera sono effettuate ai valichi di frontiera di cui all'articolo 29, paragrafo 1, al fine di accertare che le persone, compresi i loro mezzi di trasporto e gli oggetti in loro possesso, possano essere autorizzati ad entrare nel territorio del Regno di Spagna o a lasciarlo.

3. È effettuata la sorveglianza di frontiera tra i valichi di frontiera di Gibilterra, compresa la sorveglianza dei valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura stabiliti, allo scopo di evitare che le persone eludano le verifiche di frontiera e impedire o individuare l'attraversamento non autorizzato della frontiera.

4. Le funzioni di cui al paragrafo 1 comprendono:

a) funzioni di verifica di frontiera, comadottanti, fra l'altro, il diritto di:

i) effettuare verifiche di frontiera sulle persone, comprese verifiche in seconda linea, conformemente al codice frontiere Schengen;

ii) respingere i cittadini di paesi terzi che non soddisfano le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen, ad eccezione delle persone residenti a Gibilterra e delle persone appartenenti alle categorie di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del codice frontiere Schengen. Se il cittadino di paese terzo colpito da un provvedimento di respingimento è stato condotto alla frontiera da un vettore e fino al momento della riconduzione secondo gli obblighi dei vettori di cui all'articolo 36 del presente accordo, adottare le misure necessarie allo scopo di impedire l'ingresso illecito del cittadino di paese terzo respinto;

b) funzioni di sorveglianza di frontiera, comadottanti, fra l'altro, il diritto di:

i) impedire l'attraversamento non autorizzato della frontiera e adottare misure contro le persone entrate illegalmente, anche fermando tali persone e provvedendo al loro rimpatrio conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]);

ii) effettuare la sorveglianza di frontiera in modo da impedire alle persone di eludere le verifiche ai valichi di frontiera e da dissuaderle dal farlo, servendosi di unità fisse o mobili; e

c) funzioni finalizzate sia alle verifiche di frontiera sia alla sorveglianza di frontiera, comadottanti, fra l'altro, il diritto di:

i) servirsi di sistemi informatici e sistemi di informazione che trattano i dati personali conformemente al diritto nazionale, dell'Unione e internazionale, adottare tutte le azioni conseguenti o altre azioni conformemente al diritto nazionale, dell'Unione e internazionale e mettere a punto le misure di sicurezza tecniche e organizzative richieste dal diritto nazionale, dell'Unione e internazionale per tutelare i dati personali da una distruzione accidentale o illecita ovvero da perdita accidentale, alterazione, diffusione o accesso non autorizzati, compreso l'acceso da parte delle autorità di un paese terzo;

ii) arrestare, ricercare, mantenere in custodia, interrogare o mettere sotto protezione una persona, o confiscare o perquisire beni, ove giustificato nel corso del controllo di frontiera effettuato dalle autorità competenti del Regno di Spagna e conformemente al diritto spagnolo, dell'Unione e internazionale; e

iii) accettare le domande di protezione internazionale presentate da qualunque cittadino di paese terzo o apolide che si presenti alle autorità competenti del Regno di Spagna.

5. Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra assistono, ove necessario, le autorità competenti del Regno di Spagna nell'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo e agevolano tale esercizio.

6. Le modalità pratiche dell'esercizio delle funzioni delle autorità competenti del Regno di Spagna, gli aspetti della cooperazione operativa riguardanti il controllo di frontiera e lo schema di svolgimento delle verifiche di frontiera ai valichi di frontiera sono definiti da intese amministrative tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e il Regno di Spagna.

([8]) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj).

Articolo 34

Azioni conseguenti alle verifiche di frontiera – segnalazioni nei sistemi di informazione

1. Nello svolgimento dei compiti di cui agli articoli 32 e 33, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e le autorità competenti del Regno di Spagna danno seguito alle segnalazioni nelle rispettive banche dati e nei rispettivi sistemi di informazione, conformemente al diritto interno e al diritto dell'Unione applicabile.

2. Qualora le segnalazioni nelle rispettive banche dati e nei rispettivi sistemi di informazione richiedano azioni coercitive, la persona interessata è scortata nella zona delle verifiche in seconda linea, tranne nella situazione di cui al secondo comma.

Qualora sia richiesta una raccolta di informazioni discreta sulla base di una segnalazione in una banca dati o in un sistema di informazioni gestito dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e dalle autorità competenti del Regno di Spagna, e il fatto di scortare la persona nella zona delle verifiche in seconda linea comprometterebbe la natura discreta delle eventuali misure da adottare, l'autorità che ha individuato la segnalazione è autorizzata a raccogliere il maggior numero di informazioni possibile durante le normali verifiche di frontiera.

3. Qualora sia richiesta un'azione coercitiva sulla base di segnalazioni esistenti soltanto nelle banche dati e nei sistemi di informazione gestiti dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra intraprendono le azioni conseguenti appropriate conformemente al diritto interno del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

4. Qualora sia richiesta un'azione coercitiva sulla base di segnalazioni esistenti soltanto nelle banche dati e nei sistemi di informazione gestiti dal Regno di Spagna, le autorità competenti del Regno di Spagna intraprendono le azioni conseguenti appropriate conformemente al diritto nazionale e dell'Unione.

5. Qualora sia richiesta un'azione coercitiva per l'arresto o il trattenimento di una persona sulla base dei paragrafi 3 e 4, si applica, a seconda dei casi, la procedura seguente:

a) nel corso delle verifiche di frontiera all'ingresso, la persona non può opporsi all'arresto o al trattenimento; oppure, in alternativa, alla persona è offerta la scelta di vedersi rifiutato l'ingresso;

b) nel corso delle verifiche di frontiera all'uscita, la persona non può opporsi all'arresto o al trattenimento; oppure, in alternativa, alla persona è offerta la scelta di vedersi imposta l'uscita.

6. Qualora sia richiesta un'azione coercitiva sulla base di segnalazioni esistenti sia nelle banche dati e nei sistemi di informazione gestiti dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, sia in quelli gestiti dal Regno di Spagna, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e quelle del Regno di Spagna si accordano su quale autorità svolgerà l'azione in questione o la svolgerà per prima e, se del caso, su un eventuale seguito da dare, tranne nelle situazioni di cui ai paragrafi 7 e 9.

7. Qualora sia richiesta un'azione coercitiva per l'arresto e il trattenimento di persone o il sequestro di oggetti sulla base di segnalazioni esistenti sia nelle banche dati e nei sistemi di informazione gestiti dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, sia in quelli gestiti dalle autorità competenti del Regno di Spagna, e tale azione coercitiva possa essere svolta soltanto da una di dette autorità, l'azione è svolta dalle autorità competenti della Spagna, conformemente al diritto nazionale e dell'Unione applicabile. Tuttavia, in casi eccezionali in cui emergano preoccupazioni in materia di diritti umani o esistano obblighi internazionali contrastanti riguardo all'estradizione, l'autorità competente pertinente può richiedere un soggiorno a fini di arresto e trattenimento. In tal caso, i problemi sono risolti dalle autorità pertinenti prima di un eventuale allontanamento.

8. Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o quelle del Regno di Spagna notificano alle altre autorità competenti la cessazione dell'azione coercitiva svolta conformemente ai paragrafi 6 e 7 al fine di consentire alle altre autorità competenti, se del caso, e tranne nelle situazioni di cui al paragrafo 9, di procedere all'azione conseguente da svolgere sulla base delle segnalazioni esistenti nelle banche dati e nei sistemi di informazione gestiti dalle autorità competenti.

9. Qualora le autorità competenti del Regno di Spagna richiedano un'azione coercitiva a fini di arresto o trattenimento nei confronti di una persona residente a Gibilterra, l'azione può essere svolta soltanto dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra. Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, su richiesta delle autorità competenti del Regno di Spagna e dopo avere ricevuto le informazioni necessarie a permettere la legittima esecuzione dell'azione coercitiva, intraprendono l'azione richiesta per consentire al Regno di Spagna di procedere a un'azione conseguente da svolgere sulla base delle segnalazioni esistenti nelle banche dati e nei sistemi di informazione gestiti dalle sue autorità competenti. Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra notificano alle autorità competenti del Regno di Spagna l'azione coercitiva svolta ai fini di una rapida estradizione.

10. In tutti i casi di arresto di cui al presente articolo, la persona beneficia di adeguate garanzie procedurali prima di ogni decisione o scelta.

11. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e gli obblighi del Regno di Spagna che derivano dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale.

Articolo 35

Seguito del controllo di frontiera – respingimento

1. Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra eseguono il respingimento soltanto nei confronti dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano le condizioni d'ingresso previste dalle disposizioni normative del Regno Unito nei confronti di Gibilterra conformemente all'articolo 32.

2. Le autorità competenti del Regno di Spagna eseguono il respingimento soltanto nei confronti dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano le condizioni d'ingresso previste dal diritto dell'Unione, conformemente all'articolo 33, paragrafo 4, lettera a), punto ii), e il cui ingresso non è stato autorizzato in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, del codice frontiere Schengen.

3. Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e quelle del Regno di Spagna eseguono congiuntamente il respingimento nei confronti dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano le condizioni d'ingresso previste sia dalle disposizioni normative del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, sia dal diritto dell'Unione, conformemente all'articolo 32 e all'articolo 33, paragrafo 4, lettera a), punto ii).

4. I respingimenti di cui al presente articolo sono eseguiti dopo qualsiasi eventuale azione intrapresa a seguito di una segnalazione esistente nelle banche dati e nei sistemi di informazione delle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e in quelle del Regno di Spagna conformemente all'articolo 34.

Articolo 36

Responsabilità dei vettori

L'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni ([9]) e la direttiva 2001/51/CE del Consiglio ([10]) si applicano al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e a Gibilterra, per il trasporto a Gibilterra in provenienza da un paese terzo, per via marittima o aerea, di persone che non sono cittadini dell'Unione, o cittadini dell'Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, del Principato del Liechtenstein, o cittadini del Principato di Andorra o della Repubblica di San Marino dopo l'entrata in vigore di accordi che conferiscono loro diritti di libera circolazione, che non possiedono i documenti di viaggio necessari per l'ingresso negli Stati membri, tranne in Irlanda.

Si applica l'articolo 19.

Articolo 37

Informazioni anticipate sui passeggeri

Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra provvede affinché i vettori trasferiscano alle autorità del Regno di Spagna informazioni anticipate sui passeggeri (API) relative ai voli che atterrano all'aeroporto in provenienza da paesi non appartenenti allo spazio Schengen. I dati API e il loro trasferimento devono soddisfare i requisiti della direttiva 2004/82/CE del Consiglio ([11]).

Si applica l'articolo 19.

Articolo 38

Ingresso e uscita di forze armate del Regno Unito non residenti, dei relativi membri civili e familiari componenti del nucleo familiare e delle forze armate di un paese terzo in visita

1. Fatte salve le condizioni del paragrafo 2 del presente articolo e a patto di conformarsi alle formalità stabilite dal presente accordo per l'ingresso e l'uscita dei membri delle forze armate del Regno Unito non residenti o delle forze armate di un paese terzo in visita, tali persone sono dispensate dalle formalità attinenti a passaporti e visti e dalle verifiche di frontiera Schengen di cui all'articolo 33 ai valichi di frontiera Schengen di cui all'articolo 29, paragrafo 1, ma non si considera che acquisiscano alcun diritto di soggiorno permanente o domicilio nello spazio Schengen.

2. Per la registrazione dei membri delle forze armate del Regno Unito non residenti o delle forze armate di un paese terzo in visita sono richiesti soltanto i documenti seguenti, da esibire presso i valichi di frontiera Schengen:

a) carta d'identità personale rilasciata dal ministro della Difesa del Regno Unito o dal ministero della Difesa del paese terzo in visita, indicante cognome e nome, data di nascita, grado e numero (eventuale) e servizio, e munita di fotografia;

([9]) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.
([10]) Direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/51/oj).
([11]) Direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/82/oj).

b) ordine di missione individuale o collettivo, in lingua spagnola e inglese, rilasciato dal ministero della Difesa del Regno Unito e attestante lo statuto della persona o del gruppo in quanto membro o membri di forze armate del Regno Unito non residenti o di forze armate di un paese terzo in visita, nonché la missione ordinata.

Gli eventuali dati raccolti ai fini del presente paragrafo sono usati esclusivamente ai fini della sicurezza delle frontiere ai valichi di frontiera di cui all'articolo 29, paragrafo 1.

3. Per quanto riguarda l'ingresso e l'uscita delle forze armate del Regno Unito non residenti, di persone a cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno di cui all'articolo 50, paragrafo 13, e all'articolo 51, paragrafo 12, delle forze armate di un paese terzo in visita e dei membri civili in arrivo e in partenza a bordo di aeromobili o natanti di Stato, il Regno Unito mette a disposizione del Regno di Spagna le informazioni necessarie per identificare tali persone. L'identificazione di tali persone all'arrivo o alla partenza è effettuata dagli ufficiali di collegamento designati in virtù di un'intesa amministrativa tra il Regno Unito e il Regno di Spagna. I familiari componenti del nucleo familiare sono indirizzati ai valichi di frontiera.

4. Fatte salve le condizioni del paragrafo 5 del presente articolo e a patto di conformarsi alle formalità stabilite dal presente accordo per l'ingresso e l'uscita dei membri civili delle forze armate del Regno Unito non residenti e dei familiari componenti del nucleo familiare, tali persone sono dispensate dalle formalità attinenti a passaporti e visti e dall'ispezione dei servizi per l'immigrazione in occasione delle verifiche di frontiera Schengen di cui all'articolo 33 ai valichi di frontiera Schengen di cui all'articolo 29, paragrafo 1, ma non si considera che acquisiscano alcun diritto di soggiorno permanente o domicilio nello spazio Schengen.

5. Per la registrazione dei membri civili delle forze armate del Regno Unito non residenti e dei familiari componenti del nucleo familiare che sono cittadini del Regno Unito o hanno diritto di soggiornare nel Regno Unito o nella zona di libero spostamento, sono richiesti solo i documenti elencati in appresso. Tali documenti devono essere esibiti ai valichi di frontiera Schengen di cui all'articolo 29, paragrafo 1:

a) passaporto valido del Regno Unito o documento di viaggio del Regno Unito o documento di soggiorno valido del Regno Unito; e

b) ordine di missione individuale o collettivo, in lingua spagnola e inglese, rilasciato dal ministero della Difesa del Regno Unito e attestante lo statuto della persona o del gruppo in quanto membro o membri civili delle forze armate del Regno Unito non residenti o familiari componenti del nucleo familiare, nonché la missione ordinata.

Gli eventuali dati raccolti ai fini del presente paragrafo sono usati esclusivamente ai fini della sicurezza delle frontiere ai valichi di frontiera di cui all'articolo 29, paragrafo 1.

6. I membri civili o i familiari componenti del nucleo familiare che non sono cittadini del Regno Unito o non hanno diritto di soggiorno nel Regno Unito o nella zona di libero spostamento sono soggetti alle verifiche di frontiera Schengen di cui all'articolo 33. Tali persone non sono soggette a verifiche di frontiera Schengen aggiuntive per uscire da uno Stato membro che applica l'*acquis* di Schengen conformemente al paragrafo 7 del presente articolo, o per entrarvi, purché l'ingresso o l'uscita siano stati autorizzati conformemente al presente paragrafo.

7. I membri di forze armate del Regno Unito non residenti, o di forze armate di un paese terzo in visita, i membri civili e i familiari componenti del nucleo familiare, che intendono uscire da uno Stato membro che applica integralmente l'*acquis* di Schengen o entrarvi, sono soggetti alle verifiche di frontiera Schengen conformemente all'articolo 33 ai valichi di frontiera di cui all'articolo 29, paragrafo 1. Il Regno Unito e il Regno di Spagna informano tali persone dell'obbligo di essere sottoposte a tali verifiche e delle possibili azioni disciplinari cui sarebbero soggette in caso di inosservanza, fatta salva l'applicazione degli atti dell'Unione che disciplinano il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è illegale. Le unità o formazioni regolarmente costituite non sono autorizzate a entrare nello spazio Schengen o a uscirne attraverso i valichi di frontiera di cui all'articolo 29, paragrafo 1.

TITOLO III

MISURE DI SALVAGUARDIA

CAPO 1

RESIDENZA A GIBILTERRA, NORME PARTICOLARI, RILASCIO DI PERMESSI DI SOGGIORNO E VISTI

Articolo 39

Campo di applicazione

Ai fini del presente capo i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti a tutti gli Stati membri tranne l'Irlanda.

Articolo 40

Relazioni con il diritto dell'Unione

Il presente accordo non pregiudica eventuali diritti o obblighi delle persone residenti a Gibilterra derivanti dal diritto dell'Unione.

Articolo 41

Esenzione dal visto

1. I cittadini dell'Unione, i loro familiari titolari di una carta di soggiorno a norma della direttiva 2004/38/CE, e i cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente negli Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen possono entrare e soggiornare a Gibilterra senza visto per un periodo non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Le persone residenti a Gibilterra possono entrare e soggiornare senza visto, per un periodo non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen.

Ai fini dell'ingresso e del soggiorno senza visto per un periodo non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel territorio degli Stati membri che non applicano integralmente l'*acquis* di Schengen, il periodo di soggiorno autorizzato è calcolato separatamente per ciascuno di detti Stati membri.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, secondo comma, ciascuno Stato membro può decidere di imporre l'obbligo del visto alle persone residenti a Gibilterra il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.

Fatto salvo il paragrafo 1, primo comma, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra può decidere di imporre l'obbligo del visto alle persone di cui a detto comma il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.

Articolo 42

Agevolazioni alle frontiere esterne

1. All'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne di uno Stato membro, anche ai valichi di frontiera di cui all'articolo 29, paragrafo 1, non è apposto il timbro d'ingresso o di uscita sui documenti di viaggio delle persone residenti a Gibilterra.

Le persone residenti a Gibilterra sono esenti dagli obblighi del sistema di ingressi/uscite.

2. All'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne di uno Stato membro, anche ai valichi di frontiera di cui all'articolo 29, paragrafo 1, le persone residenti a Gibilterra sono esenti dall'obbligo di possedere un'autorizzazione ai viaggi valida conformemente al regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio ([12]).

Articolo 43

Ingresso a Gibilterra

1. Le persone residenti a Gibilterra non sono soggette a verifiche riguardo al soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del codice frontiere Schengen ai valichi di frontiera di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del presente accordo, ai fini dell'ingresso a Gibilterra.

2. Alle persone residenti a Gibilterra che non soddisfano le altre condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen, non è in ogni caso impedito l'attraversamento dei valichi di frontiera di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del presente accordo, ai fini dell'ingresso a Gibilterra.

Articolo 44

Ingresso negli Stati membri a fini di transito

Le persone residenti a Gibilterra che non soddisfano tutte le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen sono ammesse a entrare nel territorio degli Stati membri ai fini di transito, affinché possano raggiungere Gibilterra, a meno che non figurino nell'elenco nazionale delle persone segnalate dallo Stato membro alle cui frontiere esterne essi si presentano e che tale segnalazione sia accompagnata da istruzioni di respingere o rifiutare il transito.

Articolo 45

Diritto di soggiorno a Gibilterra

1. Il diritto di soggiornare legalmente a Gibilterra è dimostrato dal possesso di una carta d'identità o un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciati a Gibilterra dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, fatte salve le condizioni stabilite dal presente articolo.

2. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra provvede affinché qualsiasi carta d'identità o permesso di soggiorno rilasciati a Gibilterra sia rilasciati soltanto a una persona che soddisfa le condizioni richieste per avere diritto a tale carta d'identità o permesso di soggiorno dalle disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore del presente accordo.

3. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra provvede affinché le condizioni per avere diritto a una carta d'identità emessa a Gibilterra previste dalle disposizioni legislative di cui al paragrafo 2 siano coerenti con il diritto internazionale.

([12]) Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1240/oj).

4. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra informa il consiglio di cooperazione ogniqualvolta siano proposte modifiche delle condizioni previste dalle disposizioni legislative di cui al paragrafo 2 dopo la data di entrata in vigore del presente accordo. Il consiglio di cooperazione, entro un mese da tale comunicazione, esprime un parere sulla compatibilità di tali modifiche con il presente accordo. Tali modifiche non consentono in ogni caso a una persona di ottenere:

a) una carta d'identità rilasciata a Gibilterra sulla base di una precedente residenza a Gibilterra, a meno che non abbia risieduto a Gibilterra per un periodo continuativo di almeno dieci anni immediatamente prima della data di richiesta della carta; o

b) un permesso di soggiorno rilasciato a Gibilterra, a meno che non sia in grado di dimostrare un effettivo collegamento con Gibilterra.

5. Le condizioni di cui al paragrafo 4, lettera b), sono determinate sulla base della capacità di una persona di dimostrare la presenza fisica effettiva e regolare a Gibilterra nell'arco di un periodo di tempo adeguato, o di altri criteri oggettivi e verificabili.

6. Le condizioni per avere diritto a una carta d'identità rilasciata dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra su una base diversa dalla precedente residenza e la condizione per avere diritto a un diritto di soggiorno di cui al paragrafo 4, lettera b), non sono soddisfatte:

a) sulla base di pagamenti o investimenti prestabiliti nell'economia o nel settore immobiliare di Gibilterra; o

b) a seguito del pagamento di somme prestabilite alle autorità di Gibilterra.

7. Fatto salvo l'articolo 52, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra provvede affinché i permessi di soggiorno emessi a Gibilterra siano rilasciati o rinnovati soltanto conformemente alla procedura di cui agli articoli 50 e 51.

8. I permessi di soggiorno rilasciati a persone che non soddisfano più le condizioni di cui al paragrafo 4, lettera b), sono revocati.

Articolo 46

Notifica rafforzata per le persone residenti a Gibilterra

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra riesamina periodicamente i rischi potenziali derivanti dalla possibilità che persone residenti a Gibilterra si rechino nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen e trasmette regolarmente, come minimo entro tre mesi, tale valutazione dei rischi al Regno di Spagna. Nello svolgere tale valutazione dei rischi, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra adotta in considerazione tutte le informazioni pertinenti di cui dispone, anche in collegamento con azioni di contrasto e indagini e operazioni antiterrorismo.

Qualora il Regno Unito nei confronti di Gibilterra abbia motivi di ritenere che una persona residente a Gibilterra possa costituire una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno Stato membro, esso informa senza ritardo il Regno di Spagna esponendo i motivi su cui si basa la sua valutazione.

L'articolo 6, paragrafo 1, non si applica agli scambi di informazioni di cui al secondo comma.

2. Qualora, sulla base delle informazioni ricevute conformemente al paragrafo 1 o di altre informazioni, il Regno di Spagna ritenga che una persona residente a Gibilterra costituisca una minaccia sufficientemente grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, la salute pubblica o le sue relazioni internazionali, e per tali motivi decida che alla persona è vietato lasciare Gibilterra per recarsi nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen, esso notifica tale divieto alle autorità del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

La notifica di cui al primo comma indica i motivi del divieto e i mezzi con cui l'interessato può impugnare il divieto dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale del Regno di Spagna. L'avvio del procedimento di impugnazione non deve avere necessariamente effetto sospensivo sul provvedimento di respingimento.

L'articolo 6, paragrafo 1, non si applica agli scambi di informazioni di cui al secondo comma.

3. Qualora abbia ricevuto una notifica di cui al paragrafo 2, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra:

a) informa l'interessato della notifica e del suo contenuto; e

b) adotta tutte le misure necessarie per impedire i viaggi vietati nello spazio Schengen, anche attraverso la cooperazione di polizia e giudiziaria con il Regno di Spagna.

4. Il presente articolo non si applica:

a) ai familiari di cittadini dell'Unione, a prescindere dalla cittadinanza, di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE;

b) ai familiari, a prescindere dalla cittadinanza, di cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino, che godono di diritti di libera circolazione equivalenti alle persone di cui alla lettera a) in virtù di accordi conclusi dall'Unione.

Articolo 47

Visti per soggiorni di breve durata per Gibilterra

1. I cittadini di paesi terzi che devono essere in possesso di un visto per soggiorno di breve durata per entrare e soggiornare negli Stati membri a norma del diritto dell'Unione sono tenuti anche a essere in possesso di un visto per entrare e soggiornare a Gibilterra.

2. I cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di essere in possesso di un visto per soggiorno di breve durata per entrare e soggiornare negli Stati membri a norma del diritto dell'Unione non sono tenuti a essere in possesso di un visto per entrare e soggiornare a Gibilterra.

3. I visti per soggiorni di breve durata rilasciati a norma del diritto dell'Unione, in particolare dei regolamenti (CE) n. 810/2009 ([13]) e (UE) 2018/1806 ([14]), sono validi anche per l'ingresso e il soggiorno a Gibilterra per un periodo non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Se la finalità principale è soggiornare a Gibilterra, il visto è rilasciato dal Regno di Spagna, lo Stato membro confinante.

([13]) Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/810/oj).

([14]) Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1806/oj).

4. Il Regno di Spagna notifica al Regno Unito nei confronti di Gibilterra quando intende rilasciare un visto conformemente al paragrafo 3, seconda frase, del presente articolo. Qualora il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ritenga che un visto non debba essere rilasciato conformemente al paragrafo 3, seconda frase, del presente articolo, per ragioni sufficientemente gravi attinenti all'ordine pubblico, alla sicurezza interna o alla salute pubblica, anche sulla base di una segnalazione emessa a Gibilterra, esso ne informa il Regno di Spagna. In tal caso, un visto rilasciato dal Regno di Spagna, in deroga al paragrafo 3 del presente articolo, non è valido per l'ingresso e il soggiorno a Gibilterra, il che è indicato nella zona «annotazioni» del visto. L'articolo 6, paragrafo 1, non si applica alle notifiche di cui al presente paragrafo.

5. I visti diversi da quelli rilasciati conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e all'articolo 48 non sono validi per l'ingresso e il soggiorno a Gibilterra.

Articolo 48

Visti eccezionali alle frontiere esterne per Gibilterra

1. Il presente articolo si applica qualora, una volta completate le verifiche di frontiera, una persona che non è in possesso di un visto valido richiesto per entrare a Gibilterra o negli Stati membri esprima il desiderio di entrare e soggiornare soltanto a Gibilterra.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra possono eccezionalmente rilasciare un visto per soggiorno di breve durata ai valichi di frontiera di cui all'articolo 29, paragrafo 1, per cogenti motivi umanitari, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) il richiedente presenta documenti giustificativi o altri elementi comprovanti l'esistenza di motivi imprevedibili e imperativi d'ingresso per ragioni umanitarie;

b) il richiedente soddisfa le condizioni d'ingresso, tranne una o più delle condizioni seguenti:

   i) essere in possesso di un visto, richiesto dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e dalle autorità competenti del Regno di Spagna;

   ii) avere soggiornato nel territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;

   iii) essere in possesso di un documento di viaggio valido che autorizzi il titolare ad attraversare la frontiera e che soddisfi i seguenti criteri:

      A) la validità è di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza;

      B) è stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti; e

c) il ritorno del richiedente nel paese di origine o di residenza ovvero il suo transito attraverso Stati diversi dagli Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen è considerato sicuro.

3. Un visto rilasciato eccezionalmente alle frontiere esterne a norma del paragrafo 2 è valido soltanto per il territorio di Gibilterra e autorizza il titolare a soggiornarvi per un periodo di una durata massima di 15 giorni, a seconda dello scopo e delle condizioni del soggiorno previsto. La durata del soggiorno può essere successivamente prorogata per un massimo di 15 giorni qualora le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra ritengano che il titolare del visto abbia dimostrato l'esistenza di motivi di forza maggiore o di ragioni umanitarie che gli impediscono di partire. Esso non conferisce al titolare il diritto di entrare nel territorio degli Stati membri.

4. Qualora il Regno di Spagna ritenga che un visto non debba essere rilasciato o prorogato conformemente ai paragrafi 2 e 3 poiché sussistono ragioni sufficientemente gravi attinenti all'ordine pubblico, alla sicurezza interna o alla salute pubblica, anche sulla base di una segnalazione emessa nel sistema d'informazione Schengen, esso informa il Regno Unito nei confronti di Gibilterra della sua obiezione al rilascio di tale visto. In tal caso il Regno Unito nei confronti di Gibilterra si astiene dal rilasciare il visto alle frontiere esterne conformemente al paragrafo 2.

L'articolo 6 non si applica al presente paragrafo.

5. Qualora decida di rilasciare o prorogare un visto conformemente al paragrafo 2 o 3 del presente articolo, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra permette alle autorità competenti del Regno di Spagna di registrare i dati del richiedente, compresi gli identificatori biometrici, richiesti per il rilascio o la proroga del visto a norma del diritto dell'Unione, in particolare dei regolamenti (UE) 2018/1806, (CE) n. 810/2009 e (CE) n. 767/2008 ([15]) del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Regno di Spagna inserisce tali dati nel sistema di informazione visti («VIS»), aggiungendo informazioni secondo cui il visto è stato rilasciato con validità territoriale limitata al territorio di Gibilterra conformemente al presente articolo.

L'articolo 6 non si applica al presente paragrafo.

6. Il numero di visti rilasciati di cui al paragrafo 2 non è superiore a 15 per anno civile. Il numero di visti che possono essere rilasciati per anno civile può essere modificato su decisione del consiglio di cooperazione.

7. I visti rilasciati conformemente al paragrafo 2 sono emessi in un formato determinato dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra fornisce al Regno di Spagna i facsimile di tali visti ed eventuali successive modifiche degli stessi a fini di informazione.

Articolo 49

Visti per soggiorni di lunga durata validi per Gibilterra

Non sono rilasciati visti per soggiorni di lunga durata validi per Gibilterra.

Articolo 50

Permessi di soggiorno per Gibilterra

1. Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra sono responsabili del rilascio e del rinnovo dei permessi di soggiorno per Gibilterra. Tali permessi di soggiorno possono essere rilasciati o rinnovati soltanto se sono soddisfatte le condizioni pertinenti di cui all'articolo 45.

2. Prima di rilasciare o rinnovare un permesso di soggiorno, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra ne danno notifica alle autorità competenti del Regno di Spagna.

([15]) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/767/oj).

3. Entro 28 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 2, le autorità competenti del Regno di Spagna possono informare le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra della loro obiezione al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno qualora il richiedente sia considerato, conformemente all'*acquis* di Schengen, una minaccia per l'ordine pubblico ([16]), la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno Stato membro, anche sulla base di una segnalazione emessa nel sistema d'informazione Schengen. In tal caso le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra non rilasciano o non rinnovano il permesso di soggiorno, informano il richiedente dell'esito e gli forniscono i recapiti delle autorità competenti del Regno di Spagna. Le autorità competenti del Regno di Spagna informano il richiedente, su sua richiesta e nel debito rispetto dei loro obblighi a norma del diritto nazionale e del diritto dell'Unione, di quanto segue:

a) la loro decisione di opporsi al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno;

b) i motivi per opporsi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ritenendo che il richiedente rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali, corredati, se del caso, del contenuto essenziale di detti motivi; e

c) le misure correttive adeguate a norma del diritto nazionale e dell'Unione.

L'articolo 6, paragrafo 1, non si applica al presente paragrafo.

4. Le autorità competenti del Regno di Spagna possono notificare alle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra che il periodo di 28 giorni di cui al paragrafo 3 è prorogato per un massimo di 14 giorni. La mancanza di risposta alla scadenza del periodo di 28 giorni di cui al paragrafo 3 è considerata una risposta positiva. In ogni caso, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra si astengono dal rilasciare o rinnovare un permesso di soggiorno prima del termine del periodo di 28 giorni di cui al paragrafo 3, prorogato a norma del presente paragrafo.

L'articolo 6, paragrafo 1, non si applica al presente paragrafo.

5. Qualora vi siano motivi per opporsi al fatto che una persona possieda un permesso di soggiorno, in particolare se il titolare è considerato una minaccia all'ordine pubblico, alla sicurezza interna, alla salute pubblica o alle relazioni internazionali di uno Stato membro, anche sulla base di una segnalazione emessa nel sistema d'informazione Schengen, le autorità competenti del Regno di Spagna chiedono alle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra di revocare tale permesso di soggiorno. In tal caso, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra revocano il permesso di soggiorno senza ritardo e forniscono al titolare i recapiti delle autorità competenti del Regno di Spagna. Le autorità competenti del Regno di Spagna informano il titolare, su sua richiesta e nel debito rispetto dei loro obblighi a norma del diritto nazionale e del diritto dell'Unione, di quanto segue:

a) la loro decisione di chiedere la revoca di un permesso di soggiorno;

b) i motivi per cui ritengono che il richiedente rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali, corredati, se del caso, del contenuto essenziale di detti motivi; e

c) le misure correttive adeguate a norma del diritto nazionale e dell'Unione.

L'articolo 6, paragrafo 1, non si applica al presente paragrafo.

([16]) I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico sono proporzionati e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati, che deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della società.

6. Qualora un permesso di soggiorno sia rilasciato, o non sia revocato, perché le autorità competenti del Regno di Spagna non si sono opposte in virtù del paragrafo 3 o 5 e malgrado la presenza di una segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso o di una segnalazione di rimpatrio nel sistema d'informazione Schengen, tale permesso di soggiorno non conferisce al titolare il diritto di entrare nel territorio degli Stati membri.

7. Il permesso di soggiorno per Gibilterra è conforme al modello uniforme stabilito dal diritto dell'Unione e reca chiare indicazioni della sua validità a Gibilterra.

8. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra trasmette al Regno di Spagna i facsimile dei permessi per Gibilterra e le eventuali modifiche degli stessi affinché il Regno di Spagna li comunichi alla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del codice frontiere Schengen.

9. Il Regno di Spagna designa, conformemente all'articolo 68, l'autorità competente a ricevere le informazioni a norma del presente articolo. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra comunica, conformemente all'articolo 68, l'autorità competente a ricevere le domande di permesso di soggiorno, rilasciare o rinnovare i permessi di soggiorno per Gibilterra e presentare informazioni al Regno di Spagna a norma del presente articolo.

10. Il presente articolo si applica fino alla data di entrata in funzione del VIS ai sensi del regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio ([17]). A partire da tale data si applica l'articolo 51.

11. L'Unione comunica al Regno Unito nei confronti di Gibilterra la data di entrata in funzione di cui al paragrafo 10 in anticipo rispetto a tale data.

12. I paragrafi da 2 a 6 non si applicano:

a) ai cittadini dell'Unione e ai familiari di cittadini dell'Unione, a prescindere dalla cittadinanza, di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE;

b) ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino e ai loro familiari, a prescindere dalla cittadinanza, che godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli delle persone di cui alla lettera a) in virtù di accordi conclusi dall'Unione.

13. Alle persone distaccate in servizio presso le forze armate del Regno Unito o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra e ai familiari componenti del nucleo familiare, qualora le autorità competenti del Regno di Spagna si siano opposte al rilascio del permesso di soggiorno conformemente al paragrafo 3, è rilasciato un permesso di soggiorno con validità territoriale limitata a Gibilterra.

([17]) Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1134/oj).

Articolo 51

Permessi di soggiorno per Gibilterra

1. Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra sono responsabili del rilascio e del rinnovo dei permessi di soggiorno per Gibilterra. Tali permessi di soggiorno possono essere rilasciati o rinnovati soltanto se sono soddisfatte le condizioni pertinenti di cui all'articolo 45.

2. Prima di rilasciare o rinnovare un permesso di soggiorno, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra ne danno notifica alle autorità competenti del Regno di Spagna.

3. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra provvedono affinché i dati necessari per permettere al Regno di Spagna di adempiere agli obblighi che gli incombono in virtù del capo III del regolamento (CE) n. 767/2008 per quanto riguarda le domande di permesso di soggiorno presentate a Gibilterra siano raccolti e trasferiti alle autorità competenti del Regno di Spagna entro due giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.

A tale scopo le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra garantiscono che:

a) i dati raccolti siano esatti e attuali e abbiano un livello adeguato di qualità e completezza;

b) i dati siano stati raccolti in modo lecito, nel rispetto delle garanzie previste in detto capo;

c) il richiedente abbia ricevuto le informazioni di cui all'articolo 37, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 767/2008; e

d) al momento della domanda il richiedente abbia dato il proprio consenso al trattamento dei suoi dati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 767/2008.

4. Entro 28 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 2, le autorità competenti del Regno di Spagna possono informare le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra della loro obiezione al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno qualora il richiedente sia considerato, conformemente all'*acquis* di Schengen, una minaccia per l'ordine pubblico ([18]), la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno Stato membro, anche sulla base di una segnalazione emessa nel sistema d'informazione Schengen. In tal caso le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra non rilasciano o non rinnovano il permesso di soggiorno, informano il richiedente dell'esito e gli forniscono i recapiti delle autorità competenti del Regno di Spagna. Le autorità competenti del Regno di Spagna informano il richiedente, su sua richiesta e nel debito rispetto dei loro obblighi a norma del diritto nazionale e del diritto dell'Unione, di quanto segue:

a) la loro decisione di opporsi al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno;

b) i motivi per opporsi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ritenendo che il richiedente rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali, corredati, se del caso, del contenuto essenziale di detti motivi; e

c) le misure correttive adeguate a norma del diritto nazionale e dell'Unione.

L'articolo 6, paragrafo 1, non si applica al presente paragrafo.

([18]) I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico sono proporzionati e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati, che deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della società.

5. Le autorità competenti del Regno di Spagna possono notificare alle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra che il periodo di 28 giorni di cui al paragrafo 3 è prorogato per un massimo di 14 giorni. La mancanza di risposta alla scadenza del periodo di 28 giorni di cui al paragrafo 3 è considerata una risposta positiva. In ogni caso, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra si astengono dal rilasciare o rinnovare un permesso di soggiorno prima del termine del periodo di 28 giorni di cui al paragrafo 3, prorogato a norma del presente paragrafo.

L'articolo 6, paragrafo 1, non si applica al presente paragrafo.

6. Qualora vi siano motivi per opporsi al fatto che una persona possieda un permesso di soggiorno, in particolare se il titolare è considerato una minaccia all'ordine pubblico, alla sicurezza interna, alla salute pubblica o alle relazioni internazionali di uno Stato membro, anche sulla base di una segnalazione emessa nel sistema d'informazione Schengen, le autorità competenti del Regno di Spagna chiedono alle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra di revocare tale permesso di soggiorno. In tal caso, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra revocano il permesso di soggiorno senza ritardo e forniscono al titolare i recapiti delle autorità competenti del Regno di Spagna. Le autorità competenti del Regno di Spagna informano il titolare, su sua richiesta e nel debito rispetto dei loro obblighi in virtù del diritto nazionale e del diritto dell'Unione, di quanto segue:

a) la loro decisione di chiedere la revoca di un permesso di soggiorno;

b) i motivi per cui ritengono che il richiedente rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali, corredati, se del caso, del contenuto essenziale di detti motivi; e

c) le misure correttive adeguate a norma del diritto nazionale e dell'Unione.

L'articolo 6, paragrafo 1, non si applica al presente paragrafo.

7. Qualora un permesso di soggiorno sia rilasciato, o non sia revocato, perché le autorità competenti del Regno di Spagna non si sono opposte in virtù del paragrafo 4 o 6 e malgrado la presenza di una segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso o di una segnalazione di rimpatrio nel sistema d'informazione Schengen, tale permesso di soggiorno non conferisce al titolare il diritto di entrare nel territorio degli Stati membri.

8. Il permesso di soggiorno per Gibilterra è conforme al modello uniforme stabilito dal diritto dell'Unione e reca chiare indicazioni della sua validità a Gibilterra.

9. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra trasmette al Regno di Spagna i facsimile dei permessi per Gibilterra e le eventuali modifiche degli stessi affinché il Regno di Spagna li comunichi alla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del codice frontiere Schengen.

10. Il Regno di Spagna designa, conformemente all'articolo 68, l'autorità competente a ricevere le informazioni a norma del presente articolo. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra comunica, conformemente all'articolo 68, l'autorità competente a ricevere le domande di permesso di soggiorno, rilasciare o rinnovare i permessi di soggiorno per Gibilterra e presentare le informazioni al Regno di Spagna a norma del presente articolo.

11. I paragrafi da 2 a 7 non si applicano:

a) ai cittadini dell'Unione e ai familiari di cittadini dell'Unione, a prescindere dalla cittadinanza, di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE;

b) ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino e ai loro familiari, a prescindere dalla cittadinanza, che godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli delle persone di cui alla lettera a) in virtù di accordi conclusi dall'Unione.

12. Alle persone distaccate in servizio presso le forze armate del Regno Unito o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra e ai familiari componenti del loro nucleo familiare, qualora le autorità competenti del Regno di Spagna si siano opposte al rilascio del permesso di soggiorno conformemente al paragrafo 4, è rilasciato un permesso di soggiorno con validità territoriale limitata a Gibilterra.

Articolo 52

Disposizione transitoria per i permessi di soggiorno

1. I permessi di soggiorno rilasciati dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra prima della data di entrata in vigore del presente accordo rimangono validi per un periodo di due anni civili dopo tale data o fino alla data di scadenza, se precedente.

2. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra trasmette al Regno di Spagna i facsimile di tali permessi e le eventuali modifiche degli stessi affinché il Regno di Spagna li comunichi alla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del codice frontiere Schengen.

3. Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra comunicano alle autorità competenti del Regno di Spagna i titolari dei permessi di soggiorno in vigore al momento dell'entrata in vigore del presente accordo. Le autorità competenti del Regno di Spagna, sulla base delle verifiche di tali persone nelle banche dati pertinenti dell'Unione, nazionali e internazionali, compreso il sistema d'informazione Schengen, possono chiedere alle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra di revocare un permesso di soggiorno qualora il titolare sia considerato, conformemente all'*acquis* di Schengen, una minaccia per l'ordine pubblico ([19]), la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno Stato membro. Una volta ricevuta tale richiesta, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra revocano il permesso di soggiorno in questione, fatto salvo il diritto di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale.

L'articolo 6, paragrafo 1, non si applica al presente paragrafo.

4. Il paragrafo 3 non si applica:

a) ai cittadini dell'Unione e ai familiari di cittadini dell'Unione, a prescindere dalla cittadinanza, di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE;

b) ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino e ai loro familiari, a prescindere dalla cittadinanza, che godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli di cui alla lettera a) in virtù di accordi conclusi dall'Unione.

CAPO 2

DOMANDE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E RIMPATRIO

Articolo 53

Domande di protezione internazionale

1. Fatti salvi i paragrafi da 6 a 10, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra sono competenti per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate a Gibilterra.

2. Il richiedente che presenta una domanda di protezione internazionale conformemente al paragrafo 1 è scortato dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra nella zona delle verifiche in seconda linea allo scopo di registrare la domanda, fatto salvo il paragrafo 5. Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra informano immediatamente le autorità competenti del Regno di Spagna, fatto salvo il paragrafo 5.

([19]) I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico sono proporzionati e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati, che deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della società.

3. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente accordo, le persone soggette alle verifiche di frontiera di cui all'articolo 29, paragrafo 2, possono presentare una domanda di protezione internazionale alle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o a quelle del Regno di Spagna.

4. Quando una persona presenta una domanda di protezione internazionale prima o durante lo svolgimento delle verifiche di frontiera di cui all'articolo 29, paragrafo 2, le verifiche devono essere completate.

Qualora dalle verifiche di frontiera emerga l'esigenza di un'azione conseguente di cui all'articolo 34, tale azione è intrapresa nella misura in cui rispetta e non compromette il diritto alla protezione internazionale e il principio di non respingimento (non-refoulement).

Il richiedente che presenta una domanda di protezione internazionale conformemente al paragrafo 3 è scortato dalle autorità competenti a cui ha presentato la domanda nella zona delle verifiche in seconda linea allo scopo di registrare la domanda, fatto salvo il paragrafo 5.

Quando una persona presenta domanda di protezione internazionale alle autorità competenti del Regno di Spagna, il Regno di Spagna è competente per l'esame della domanda a norma del diritto dell'Unione e nazionale.

Quando una persona presenta domanda di protezione internazionale alle autorità competenti del Regno di Unito nei confronti di Gibilterra, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è competente per l'esame della domanda a norma del diritto nazionale, fatti salvi i paragrafi da 6 a 10.

5. Al fine di esaminare le singole domande e dopo l'adozione di una decisione definitiva in merito alla domanda, le autorità competenti:

a) non rivelano ai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave le informazioni relative alle singole domande di protezione internazionale o il fatto che sia stata presentata una domanda;

b) non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a talo o tali responsabili che il richiedente ha presentato una domanda, e che potrebbero nuocere all'incolumità fisica del richiedente o delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei suoi familiari che ancora risiedono nel paese d'origine.

6. Quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, la domanda è trattata secondo norme che siano almeno equivalenti a quelle applicabili nell'Unione per quanto riguarda i criteri di ammissibilità alla protezione internazionale e il contenuto della stessa, nonché per quanto riguarda le procedure applicabili all'esame delle domande di protezione internazionale e le condizioni di accoglienza riservate ai richiedenti.

7. Quando sono informate di una domanda di protezione internazionale conformemente al paragrafo 2, le autorità competenti del Regno di Spagna possono comunicare alle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, entro 14 giorni, che si oppongono alla concessione della protezione internazionale da parte del Regno Unito nei confronti di Gibilterra. In tal caso le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra si astengono dal concedere la protezione internazionale prima di avere preso in piena considerazione ogni informazione trasmessa dalle autorità competenti del Regno di Spagna. Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra comunicano alle autorità competenti del Regno di Spagna la decisione definitiva e le ragioni su cui si basa, fatto salvo il paragrafo 5.

Le autorità competenti del Regno di Spagna comunicano alle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra se il periodo di 14 giorni di cui al primo comma deve essere prorogato per un massimo di 14 giorni. La mancanza di risposta alla scadenza del periodo di 14 giorni di cui al primo comma o alla scadenza di qualsiasi proroga di tale periodo iniziale di 14 giorni ai sensi del presente comma è considerata una risposta positiva. In ogni caso, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra si astengono dal concedere protezione internazionale prima del termine del periodo di 14 giorni di cui al primo comma, prorogato a norma del presente paragrafo.

8. Quando è competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra adotta tutte le misure necessarie per vietare e impedire l'ingresso di un richiedente che non sia un cittadino dell'Unione nel territorio degli Stati membri per la durata della procedura di protezione internazionale e fino all'adozione di una decisione definitiva sulla domanda.

Quanto prima possibile e comunque non oltre 72 ore dopo che la persona è stata scortata nella zona delle verifiche in seconda linea, le autorità competenti del Regno di Spagna raccolgono i dati delle persone, che non sono cittadini dell'Unione, che hanno presentato domanda di protezione internazionale conformemente al paragrafo 1 e trasmettono tali dati alla banca dati dattiloscopica europea per l'asilo («Eurodac»).

9. Alla persona che ottiene protezione internazionale dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra è rilasciato un permesso di soggiorno con validità territoriale limitata a Gibilterra.

Quando è adottata una decisione definitiva di rigetto di una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra adottano tutte le misure necessarie per garantire che la persona in questione sia allontanata da Gibilterra, conformemente a regole e garanzie che garantiscano norme equivalenti a quelli di cui alla direttiva 2008/115/CE.

10. Quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è competente per una domanda di protezione internazionale e il richiedente si è recato in modo irregolare in uno Stato membro o in uno Stato che ha concluso con l'Unione un accordo sui criteri e sui meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo, il richiedente è rinviato a Gibilterra.

CAPO 3

COOPERAZIONE DI POLIZIA

Articolo 54

Scambio di informazioni

1. L'obiettivo del presente articolo è consentire alle autorità competenti degli Stati membri e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, alle condizioni previste dal loro diritto interno e nei limiti delle loro competenze nonché nella misura in cui ciò non sia disposto nel presente capo e nel capo 2 del titolo V della presente parte, di prestarsi reciproca assistenza fornendo le informazioni pertinenti a fini di:

a) prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati, compresa la lotta contro la criminalità organizzata e il traffico illegale;

b) esecuzione di sanzioni penali;

c) salvaguardia dalle minacce alla sicurezza pubblica e prevenzione delle stesse; e

d) prevenzione e lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

2. Ai fini del presente articolo, per «autorità competente» si intende la polizia, i servizi doganali o altra autorità interna che, in forza del diritto interno, è competente a intraadottare attività ai fini di cui al paragrafo 1.

3. Le informazioni, comprese quelle sulle persone ricercate e scomparse e sugli oggetti, possono essere richieste da un'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o di uno Stato membro o essere fornite spontaneamente a un'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o di uno Stato membro. Le informazioni possono essere fornite in risposta a una richiesta o spontaneamente, alle condizioni previste dal diritto interno applicabile all'autorità competente che le fornisce e nei limiti delle competenze di quest'ultima.

4. Le informazioni possono essere richieste e fornite nella misura in cui le condizioni previste dal diritto interno applicabile all'autorità competente che le richiede o le fornisce non dispongano che la richiesta o la fornitura di informazioni debba essere effettuata o inoltrata dalle autorità giudiziarie.

5. In caso di urgenza l'autorità competente che fornisce le informazioni risponde a una richiesta, o fornisce informazioni spontaneamente, quanto prima.

6. L'autorità richiedente di una delle parti può, conformemente al diritto interno applicabile, all'atto della presentazione della richiesta o successivamente, chiedere il consenso dell'autorità di una delle parti che fornisce le informazioni affinché le informazioni possano essere utilizzate a fini probatori in procedimenti dinanzi a un'autorità giudiziaria. L'autorità che fornisce le informazioni può, alle condizioni stabilite dalle disposizioni del titolo V, capo 6, della presente parte e dal suo diritto interno, acconsentire a che le informazioni siano utilizzate a fini probatori dinanzi a un'autorità giudiziaria di uno Stato membro, se l'autorità richiedente è di tale Stato membro, o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se l'autorità richiedente è del Regno Unitonei confronti di Gibilterra. Analogamente, qualora le informazioni siano fornite spontaneamente, l'autorità che le fornisce può acconsentire a che le stesse siano utilizzate a fini probatori in procedimenti dinanzi a un'autorità giudiziaria di uno Stato membro, se sono fornite a un'autorità competente di quest'ultimo, o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se sono fornite a un'autorità competente di quest'ultimo. Se il consenso non è prestato ai sensi del presente paragrafo, le informazioni ricevute non possono essere utilizzate a fini probatori in procedimenti dinanzi a un'autorità giudiziaria.

7. L'autorità che fornisce le informazioni può, ai sensi del diritto interno applicabile, imporre condizioni per l'uso delle informazioni fornite.

8. L'autorità competente può fornire, ai sensi del presente articolo, qualsiasi tipo di informazione in suo possesso, alle condizioni previste dal diritto interno applicabile e nei limiti delle sue competenze. Le informazioni provenienti da altre fonti possono essere fornite solo se il trasferimento successivo di tali informazioni è consentito nel quadro in cui sono state ottenute dall'autorità competente che le fornisce.

9. Le informazioni possono essere fornite ai sensi del presente articolo attraverso qualsiasi canale di comunicazione appropriato, compresa la linea di comunicazione sicura ai fini della fornitura di informazioni tramite Europol, fatto salvo l'articolo 73.

10. Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, tutte le comunicazioni e le notifiche formali di cui al presente articolo sono effettuate conformemente all'articolo 6, paragrafo 1. Detta disposizione non si applica alle comunicazioni e alle decisioni che riguardano questioni operative o logistiche urgenti.

Articolo 55

Osservazione continua

1. Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, che, nell'ambito di un'indagine penale, tengono sotto osservazione nel Regno di Spagna o a Gibilterra, a seconda dei casi, una persona che si presume abbia partecipato a un reato di cui all'allegato 8, o una persona che possa assistere nell'identificazione o nel rintracciamento di tale persona, sono autorizzate a continuare questa osservazione, rispettivamente, a Gibilterra o nel Regno di Spagna, in linea con l'*acquis* di Schengen applicabile.

2. Le modalità pratiche dell'esercizio delle funzioni delle autorità competenti e gli aspetti della cooperazione operativa riguardanti l'osservazione continua di cui al paragrafo 1 sono definiti da intese amministrative tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e il Regno di Spagna.

Articolo 56

Inseguimento ininterrotto

1. I funzionari del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, che inseguono una persona colta in flagranza di commissione di uno dei reati di cui all'allegato 8 o di partecipazione alla commissione di uno di tali reati, sono autorizzati a continuare l'inseguimento, rispettivamente in Spagna o a Gibilterra, in linea con l'*acquis* di Schengen applicabile.

Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la persona inseguita, che si trovi in stato di arresto provvisorio o stia scontando una pena privativa della libertà, sia evasa.

2. Le modalità pratiche dell'esercizio delle funzioni delle autorità competenti e gli aspetti della cooperazione operativa riguardanti l'inseguimento di cui al paragrafo 1 sono definiti da intese amministrative tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e il Regno di Spagna.

Articolo 57

Comunicazione

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e il Regno di Spagna installano e mantengono linee di comunicazione e altri collegamenti diretti per agevolare la cooperazione di polizia e doganale tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e il Regno di Spagna, in particolare ai fini della trasmissione tempestiva di informazioni per l'osservazione continua e l'inseguimento ininterrotto.

2. Inoltre il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e il Regno di Spagna esaminano ulteriori possibilità per rafforzare la comunicazione diretta tra i rispettivi servizi di polizia e doganali. I dettagli di tali intese sono stabiliti a livello bilaterale.

Articolo 58

Operazioni congiunte

1. Al fine di intensificare la cooperazione di polizia, le autorità competenti dell'Unione e degli Stati membri, da un lato, e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, dall'altro, possono introdurre, nel mantenimento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza e nella prevenzione dei reati, pattugliamenti congiunti e altre operazioni congiunte nel corso dei quali funzionari designati o altri funzionari di una parte partecipano a operazioni negli Stati membri o a Gibilterra, a seconda dei casi.

2. L'Unione nei confronti dei suoi Stati membri e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra rilasciano dichiarazioni che riguardano le autorità competenti ai fini del presente articolo e che stabiliscono le condizioni e gli aspetti pratici della cooperazione a norma del diritto dell'Unione. Tali condizioni specificano fra l'altro se i funzionari designati o altri funzionari di cui al paragrafo 1 possano esercitare poteri esecutivi, la responsabilità delle azioni commesse dagli ufficiali della parte di origine e il diritto applicabile.

3. Tutte le operazioni congiunte, anche se assumono la forma di un pattugliamento congiunto, che si svolgono nel territorio di uno Stato membro o nel territorio di Gibilterra devono essere esplicitamente autorizzate, prima del pattugliamento congiunto, rispettivamente dallo Stato membro in questione o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, che vi deve partecipare.

Articolo 59

Banche dati pertinenti

1. L'Unione provvede affinché i funzionari designati o altri funzionari del Regno Unito nei confronti di Gibilterra partecipanti alle operazioni congiunte di cui all'articolo 58 possano consultare le rispettive banche dati nazionali e internazionali, nella misura in cui lo permette il diritto del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, durante un'operazione congiunta in uno Stato membro.

2. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra provvede affinché i funzionari degli Stati membri partecipanti alle operazioni congiunte di cui all'articolo 58 possano consultare le rispettive banche dati nazionali, dell'Unione e internazionali, nella misura in cui lo permette il rispettivo diritto interno, durante un'operazione congiunta a Gibilterra.

Articolo 60

Protezione e assistenza durante un'operazione congiunta

Gli Stati membri che partecipano a un'operazione congiunta e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra sono tenuti a prestare ai funzionari dell'altra parte che partecipano a tale operazione congiunta nel loro territorio conformemente all'articolo 58, nell'esercizio delle loro funzioni, la stessa protezione e assistenza riservata ai propri funzionari.

Articolo 61

Dati del codice di prenotazione

Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra provvede affinché i vettori trasferiscano alle autorità competenti del Regno di Spagna i dati del codice di prenotazione («PNR») relativi ai voli in arrivo a Gibilterra. Tali trasferimenti sono conformi ai requisiti della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio ([20]).

Si applica l'articolo 19.

Articolo 62

Verifiche di polizia rafforzate

1. Laddove necessario, sulla base di una valutazione dei rischi, per prevenire reati e migrazione irregolare, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e quelle del Regno di Spagna svolgono verifiche di polizia rafforzate, rispettivamente, a Gibilterra e nella zona di frontiera adiacente.

([20]) Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/681/oj).

2. Le verifiche di polizia rafforzate di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono assumere la forma di operazioni congiunte conformemente all'articolo 58.

Articolo 63

Disposizioni applicabili del diritto dell'Unione

Le disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 9 si applicano al Regno Unito nei confronti di Gibilterra e a Gibilterra.

Si applica l'articolo 19.

TITOLO IV

ATTUAZIONE, APPLICAZIONE, VALUTAZIONE ED ESECUZIONE

Articolo 64

Valutazioni Schengen

Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ammette i rappresentanti dell'Unione e degli Stati membri e gli esperti designati dalle agenzie dell'Unione che svolgono valutazioni dell'applicazione dell'*acquis* di Schengen da parte del Regno di Spagna, conformemente alla presente parte. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra assiste e agevola tali rappresentanti nell'esercizio delle loro funzioni come previsto dal regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio ([21]), anche, ma non soltanto, nelle visite e ispezioni presso le infrastrutture situate a Gibilterra.

Il Regno di Spagna, non appena è informato di tali visite conformemente all'articolo 19, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2022/922, ne informa il Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

Articolo 65

Valutazione dell'attuazione

Il comitato specializzato per la circolazione delle persone completa una valutazione dell'attuazione della presente parte, comprese le intese amministrative di cui all'articolo 33, paragrafo 6, almeno quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente parte. Entro tale termine, il comitato specializzato per la circolazione delle persone, in seguito a consultazioni, trasmette al consiglio di cooperazione una relazione di valutazione. Tale relazione comadotta una valutazione delle intese amministrative di cui all'articolo 33, paragrafo 6 e contiene la valutazione comune redatta dai rappresentanti delle parti oppure, in alternativa, le valutazioni redatte dai rappresentanti di ciascuna parte.

Articolo 66

Denuncia del presente accordo dopo la valutazione dell'attuazione della presente parte

1. Dopo il completamento della valutazione di cui all'articolo 65 e fatto salvo l'articolo 334, l'Unione, anche su richiesta del Regno di Spagna, e il Regno Unito possono denunciare il presente accordo mediante notifica scritta per via diplomatica. Il presente accordo o eventuale accordo integrativo cessa di essere in vigore il primo giorno del dodicesimo mese successivo alla data della notifica.

([21]) Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio del 9 giugno 2022 sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/922/oj).

2. Qualora il Regno di Spagna abbia chiesto all'Unione di denunciare il presente accordo conformemente al paragrafo 1, l'Unione adotta le misure necessarie conformemente alle sue procedure interne, al fine di denunciare il presente accordo.

Articolo 67

Sospensione degli obblighi

1. Fatto salvo l'articolo 334 e nel pieno rispetto dell'esercizio delle responsabilità delle parti per il mantenimento dell'ordine pubblico, la tutela della sicurezza interna e la gestione della loro sezione di frontiera esterna, in caso di grave violazione degli impegni di cui alla presente parte, o se una parte ritiene di essere esposta a una minaccia grave e persistente per la sicurezza interna a causa dell'assenza di controlli tra l'Unione e Gibilterra, ciascuna parte, previa consultazione dell'altra, può sospendere temporaneamente l'osservanza dei suoi obblighi di cui ai titoli da I a V della presente parte. L'Unione tiene debitamente conto del parere del Regno di Spagna.

2. La parte che intende sospendere i propri obblighi conformemente al paragrafo 1 lo comunica senza ritardo all'altra tramite il consiglio di cooperazione. Tale notifica indica il periodo per cui la parte intende applicare la sospensione temporanea dei suoi obblighi. Gli effetti della sospensione temporanea degli obblighi della parte decorrono dall'ottavo giorno successivo alla notifica o da una data successiva ivi specificata. Su tale base gli Stati membri e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ripristinano il controllo di frontiera tra l'Unione e Gibilterra.

Articolo 68

Notifiche, dichiarazioni, riserve e designazioni

1. Entro la data di entrata in vigore del presente accordo il Regno di Spagna e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra effettuano le notifiche e le designazioni di cui all'articolo 50, paragrafo 9, e all'articolo 51, paragrafo 10.

2. Entro la stessa data, l'Unione nei confronti degli Stati membri e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra presentano le dichiarazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

3. Entro la data di entrata in vigore del presente accordo, l'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra effettuano le eventuali notifiche di cui all'articolo 121, paragrafo 2, all'articolo 122, paragrafo 2, e all'articolo 130, paragrafo 4.

4. Nella misura in cui non sia stata effettuata al momento indicato al paragrafo 1, una notifica può essere effettuata non appena possibile e al più tardi due mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

Durante tale periodo transitorio qualsiasi Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, in relazione al quale non è stata effettuata alcuna notifica di cui all'articolo 121, paragrafo 2, all'articolo 122, paragrafo 2, e all'articolo 130, paragrafo 4, e che non è stato oggetto di un'indicazione che tale notifica non debba essere effettuata, può avvalersi delle possibilità di cui a tale articolo come se tale notifica fosse stata effettuata in relazione a tale Stato membro o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra. Nel caso dell'articolo 122, paragrafo 2, uno Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra può avvalersi delle possibilità di cui a tale articolo solo nella misura in cui ciò sia compatibile con i criteri per effettuare una notifica.

5. Entro la data della firma del presente accordo, l'Unione, a nome di un qualsiasi suo Stato membro, può notificare al Regno Unito che gli obblighi derivanti da talune disposizioni del capo 4 del titolo V della parte seconda, quali specificate nella notificazione, non si applicheranno all'Unione in relazione a tale Stato membro fino a quando l'Unione non notifichi al Regno Unito nel comitato specializzato per la circolazione delle persone che le pertinenti prescrizioni costituzionali per l'applicazione di tali disposizioni siano state soddisfatte in tale Stato membro.

6. Possono essere effettuate in qualsiasi momento le notifiche di cui alle disposizioni seguenti:

a) articolo 118, paragrafo 4;

b) articolo 124, paragrafo 1;

c) articolo 125, paragrafo 3;

d) articolo 144, paragrafo 1;

e) articolo 145, paragrafo 1;

f) articolo 165, paragrafo 4;

g) articolo 166, paragrafo 5;

h) articolo 167, paragrafo 5;

i) articolo 176, paragrafo 2; e

j) articolo 184, paragrafi 3 e 8.

7. Possono essere modificate in qualsiasi momento le notifiche e le dichiarazioni di cui alle disposizioni seguenti:

a) articolo 58, paragrafo 2;

b) articolo 124, paragrafo 1;

c) articolo 125, paragrafo 3; e

d) articolo 184, paragrafi 3 e 8.

8. Possono essere ritirate in qualsiasi momento le notifiche di cui alle disposizioni seguenti:

a) articolo 121, paragrafo 2;

b) articolo 122, paragrafo 2;

c) articolo 124, paragrafo 1;

d) articolo 130, paragrafo 4;

e) articolo 165, paragrafo 4;

f) articolo 166, paragrafo 5; e

g) articolo 167, paragrafo 5.

9. Entro la data di entrata in vigore del presente accordo, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra comunica all'Unione l'identità delle seguenti autorità:

a) l'autorità considerata autorità competente ai fini del titolo V, capo 2, della presente parte, di cui all'articolo 74, lettera a), e una breve descrizione delle sue competenze;

b) l'autorità considerata autorità competente ai fini del titolo V, capo 3, della presente parte, di cui all'articolo 90, lettera d), e una breve descrizione delle sue competenze;

c) l'autorità competente, in base al diritto interno del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a eseguire un mandato d'arresto di cui all'articolo 117, lettera b);

d) l'autorità competente, in base al diritto interno del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a emettere un mandato d'arresto di cui all'articolo 117, lettera c);

e) l'autorità di cui all'articolo 142; e

f) l'autorità di cui all'articolo 182, paragrafo 1.

10. Entro la data di entrata in vigore del presente accordo l'Unione, a proprio nome o a nome dei suoi Stati membri a seconda del caso, comunica al Regno Unito l'identità delle seguenti autorità:

a) l'autorità competente, in base al diritto interno di ciascuno Stato membro, a eseguire un mandato d'arresto di cui all'articolo 117, lettera b);

b) l'autorità competente, in base al diritto interno di ciascuno Stato membro, a emettere un mandato d'arresto di cui all'articolo 117, lettera c);

c) l'autorità notificata da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 142;

d) l'organismo dell'Unione di cui all'articolo 153;

e) l'autorità centrale notificata da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 182, paragrafo 1; e

f) l'eventuale organo dell'Unione designato a norma dell'articolo 182, paragrafo 2, prima frase, indicando se esso è altresì designato quale autorità centrale ai sensi dell'ultima frase del medesimo paragrafo.

11. Nell'effettuare le notifiche o le dichiarazioni di cui al presente articolo, l'Unione indica a quale dei suoi Stati membri si applica la notifica o la dichiarazione o se effettua la notifica o la dichiarazione a proprio nome.

12. L'Unione, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna possono notificare più di un'autorità in relazione ai paragrafi 2, 9 e 10, a seconda dei casi, e limitare tali notifiche unicamente a fini particolari.

13. Le notifiche di cui ai paragrafi 9 e 10 possono essere modificate in qualsiasi momento.

14. Tutte le notifiche, dichiarazioni, riserve e designazioni di cui al presente articolo sono effettuate mediante il meccanismo istituito conformemente all'articolo 6.

Articolo 69

Eccezioni relative alla sicurezza

Nessuna disposizione dei titoli da I a IV della presente parte osta a che una parte o gli Stati membri adottino misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza nazionale.

TITOLO V

COOPERAZIONE DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO E GIUDIZIARIE

CAPO 1

OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 70

Obiettivo

1. Il presente titolo disciplina la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie tra gli Stati membri e le istituzioni, organi e organismi dell'Unione, da un lato, e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, dall'altro, in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati e di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

2. Il presente titolo si applica soltanto alla cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale che intercorre esclusivamente tra l'Unione e gli Stati membri, da un lato, e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, dall'altro. Non si applica a situazioni verificatesi tra gli Stati membri o tra gli Stati membri e istituzioni, organi o organismi dell'Unione, né alle attività di autorità responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale quando agiscono in questo ambito.

Articolo 71

Ambito di applicazione della cooperazione quando uno Stato membro non partecipa più a misure analoghe del diritto dell'Unione

1. Il presente articolo si applica se uno Stato membro cessa di partecipare a disposizioni del diritto dell'Unione sulla cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale analoghe alle pertinenti disposizioni del presente titolo, ovvero cessa di godere di diritti in forza di quelle disposizioni.

2. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra può notificare per iscritto all'Unione che intende cessare di applicare le pertinenti disposizioni del presente titolo nei confronti di detto Stato membro.

3. La notifica di cui al paragrafo 2 ha effetto alla data ivi specificata, che non può essere anteriore alla data in cui lo Stato membro cessa di partecipare alle disposizioni del diritto dell'Unione, ovvero di godere dei diritti in forza delle medesime di cui al paragrafo 1.

4. Se il Regno Unito nei confronti di Gibilterra notifica a norma del presente articolo che intende cessare di applicare le pertinenti disposizioni del presente titolo, il comitato specializzato per la circolazione delle persone si riunisce per decidere quali siano le misure necessarie per assicurare che la cooperazione avviata a norma del presente titolo e interessata dalla cessazione sia conclusa in modo appropriato. In ogni caso, per quanto riguarda tutti i dati personali ottenuti nell'ambito della cooperazione a norma delle pertinenti disposizioni del presente titolo prima che cessino di applicarsi, le parti provvedono affinché sia mantenuto, dopo che adotta effetto la cessazione, lo stesso livello di protezione con cui sono stati trasferiti i dati personali.

5. L'Unione notifica per iscritto al Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, per via diplomatica, la data alla quale lo Stato membro riadotta a partecipare alle disposizioni del diritto dell'Unione di cui trattasi, ovvero a godere di diritti in forza di quelle disposizioni. L'applicazione delle pertinenti disposizioni del presente titolo è ripristinata a quella data o, se la notifica è successiva, il primo giorno del mese successivo alla data della notifica.

6. Per agevolare l'applicazione del presente articolo, l'Unione comunica al Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, quando uno Stato membro cessa di partecipare a disposizioni del diritto dell'Unione sulla cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale analoghe alle pertinenti disposizioni del presente titolo, ovvero cessa di godere di diritti in forza di quelle disposizioni.

CAPO 2

COOPERAZIONE CON EUROPOL

Articolo 72

Obiettivo

L'obiettivo del presente capo è stabilire relazioni di cooperazione tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra al fine di sostenere e potenziare l'azione degli Stati membri e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e la loro reciproca cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità grave, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione indicate all'articolo 75.

Articolo 73

Comunicazione

Tutte le comunicazioni e le notifiche di cui al presente capo sono effettuate attraverso il punto di contatto nazionale del Regno Unito presso Europol, di cui all'articolo 77, paragrafo 1, o gli ufficiali di collegamento distaccati dal Regno Unito presso Europol, di cui all'articolo 77, paragrafo 4, tranne quando si applica l'articolo 77, paragrafo 2.

Articolo 74

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a) «autorità competente»: per l'Unione, Europol e, per il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, un'autorità di contrasto interna preposta alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità in forza del diritto interno a Gibilterra;

b) «Europol»: l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto, istituita a norma del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio ([22]) («regolamento Europol»).

Articolo 75

Forme di criminalità

1. La cooperazione istituita a norma del presente capo riguarda le forme di criminalità di competenza di Europol, elencate nell'allegato 10, compresi i reati connessi.

2. I reati connessi sono i reati commessi per procurarsi i mezzi per compiere le forme di criminalità di cui al paragrafo 1, i reati commessi per agevolare o compiere tali forme di criminalità e i reati commessi per assicurare l'impunità per tali forme di criminalità.

3. In caso di modifica dell'elenco delle forme di criminalità per le quali Europol è competente ai sensi del diritto dell'Unione, il comitato specializzato per la circolazione delle persone può, su proposta dell'Unione, modificare di conseguenza l'allegato 10 a decorrere dalla data in cui adotta effetto la modifica della competenza di Europol.

Articolo 76

Ambito di applicazione della cooperazione

Oltre allo scambio di dati personali alle condizioni stabilite nel presente capo e conformemente ai compiti di Europol definiti nel regolamento Europol, la cooperazione può comadottare in particolare:

a) lo scambio di informazioni quali conoscenze specialistiche;

b) rapporti generali sulla situazione;

c) risultati di analisi strategiche;

([22]) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/794/oj).

d) informazioni sulle procedure di indagine penale;

e) informazioni sui metodi di prevenzione della criminalità;

f) la partecipazione ad attività di formazione; e

g) la prestazione di consulenza e sostegno in singole indagini penali nonché la cooperazione operativa.

Articolo 77

Punto di contatto nazionale e ufficiali di collegamento

1. Il punto di contatto nazionale del Regno Unito presso Europol, designato conformemente all'articolo 568, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, funge da punto di contatto centrale tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

2. Lo scambio di informazioni e notifiche tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra ha luogo tra Europol e il punto di contatto nazionale di cui al paragrafo 1, tranne qualora lo scambio diretto di informazioni sia necessario in casi urgenti e sia ritenuto opportuno tanto da Europol, quanto dall'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

3. Il punto di contatto nazionale di cui al paragrafo 1 è anche il punto di contatto centrale per quanto riguarda l'esame, la rettifica e la cancellazione di dati personali.

4. Gli ufficiali di collegamento distaccati dal Regno Unito presso Europol, conformemente all'articolo 568, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, possono anche agevolare la cooperazione stabilita a norma del presente capo in relazione al Regno Unito nei confronti di Gibilterra. Gli ufficiali di collegamento distaccati da Europol presso il Regno Unito possono anche agevolare la cooperazione in relazione al Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

5. Il Regno Unito provvede affinché i suoi ufficiali di collegamento di cui al paragrafo 4 abbiano un accesso rapido alle pertinenti banche dati interne del Regno Unito nei confronti di Gibilterra necessarie per svolgere i loro compiti.

6. I dettagli dei compiti degli ufficiali di collegamento responsabili per Gibilterra di cui al paragrafo 4 del presente articolo, i loro diritti e obblighi e i relativi costi sono disciplinati da accordi di lavoro di cui all'articolo 86 conclusi tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

7. Gli ufficiali di collegamento responsabili per Gibilterra di cui al paragrafo 4, e i rappresentanti delle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra possono essere invitati alle riunioni operative. Gli ufficiali di collegamento degli Stati membri e quelli di paesi terzi, i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri e di paesi terzi, il personale Europol e altre parti interessate possono partecipare alle riunioni organizzate dagli ufficiali di collegamento responsabili per Gibilterra di cui al paragrafo 4, o dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

Articolo 78

Scambi di informazioni

1. Gli scambi di informazioni tra le autorità competenti sono conformi agli obiettivi e alle disposizioni del presente capo. I dati personali sono trattati unicamente per le finalità specifiche di cui al paragrafo 2.

2. Al più tardi all'atto di trasferire dati personali le autorità competenti indicano chiaramente la o le finalità specifiche per le quali i dati personali sono trasferiti. Per i trasferimenti a Europol, la o le finalità di tale trasferimento sono specificate in linea con le finalità specifiche del trattamento stabilite nel regolamento Europol. Se l'autorità competente che ha operato il trasferimento non lo ha fatto, l'autorità competente ricevente, d'intesa con la predetta autorità, tratta i dati personali al fine di determinare la loro pertinenza e la o le finalità del loro ulteriore trattamento. Le autorità competenti possono trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per la quale i dati sono stati forniti solo previa autorizzazione dell'autorità competente che ha operato il trasferimento.

3. Le autorità competenti che ricevono i dati personali garantiscono che i dati saranno trattati ai soli fini per cui sono stati trasferiti. I dati sono cancellati non appena non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati trasferiti.

4. Europol e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra stabiliscono senza indebito ritardo, e comunque entro sei mesi dal ricevimento dei dati personali, se e in quale misura tali dati personali siano necessari per la finalità per la quale sono stati trasferiti e ne informano l'autorità che ha operato il trasferimento.

Articolo 79

Limitazioni di accesso e di ulteriore uso dei dati personali trasferiti

1. All'atto di trasferire dati personali l'autorità competente che opera il trasferimento può indicare eventuali limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il trasferimento successivo, la cancellazione o la distruzione trascorso un dato periodo di tempo, ovvero l'ulteriore trattamento. Qualora la necessità di tali limitazioni si manifesti dopo che i dati personali sono stati trasferiti, l'autorità competente che ha operato il trasferimento ne informa l'autorità competente ricevente.

2. L'autorità competente ricevente si conforma alle eventuali limitazioni di accesso o di ulteriore uso dei dati personali indicate dall'autorità competente che ha operato il trasferimento a norma del paragrafo 1.

3. Ciascuna parte garantisce che le informazioni trasferite a norma del presente capo sono state raccolte, conservate e trasferite conformemente al rispettivo quadro giuridico. Ciascuna parte garantisce, per quanto possibile, che tali informazioni non sono state ottenute in violazione dei diritti umani. Tali informazioni non possono essere trasferite se, per quanto ragionevolmente prevedibile, potrebbero essere utilizzate per richiedere, emettere o eseguire la pena di morte o qualsiasi forma di trattamento crudele o disumano.

Articolo 80

Diverse categorie di interessati

1. È vietato il trasferimento di dati personali relativi a vittime di reato, testimoni o altre persone che possono fornire informazioni riguardanti reati e a persone di età inferiore agli anni diciotto salvo se strettamente necessario e proporzionato in casi specifici per prevenire o combattere un reato.

2. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ed Europol provvedono ciascuno affinché il trattamento di dati personali di cui al paragrafo 1 sia soggetto a garanzie supplementari, tra cui limitazioni di accesso, misure di sicurezza supplementari e limitazioni ai trasferimenti successivi.

Articolo 81

Agevolazione del flusso di dati personali tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ed Europol

Al fine di conseguire reciproci vantaggi operativi, le parti si adoperano per cooperare in futuro affinché gli scambi di dati tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra possano avvenire il più rapidamente possibile, e per considerare di integrare eventuali nuovi processi e sviluppi tecnici che potrebbero contribuire a tale obiettivo, tenendo conto nel contempo del fatto che il Regno Unito non è uno Stato membro e nel pieno rispetto del regime in materia di notifiche e comunicazioni istituito dall'articolo 73.

Articolo 82

Valutazione dell'affidabilità della fonte e dell'esattezza delle informazioni

1. Le autorità competenti indicano per quanto possibile, al più tardi al momento del trasferimento delle informazioni, l'affidabilità della fonte dell'informazione sulla base dei criteri seguenti:

a) non sussistono dubbi circa l'autenticità, l'affidabilità o la competenza della fonte, oppure l'informazione è fornita da una fonte che ha dimostrato di essere affidabile in tutti i casi;

b) l'informazione è pervenuta da una fonte che si è dimostrata affidabile nella maggior parte dei casi;

c) l'informazione è pervenuta da una fonte che non si è dimostrata affidabile nella maggior parte dei casi; o

d) l'affidabilità delle informazioni non può essere valutata.

2. Le autorità competenti indicano per quanto possibile, al più tardi al momento del trasferimento delle informazioni, l'esattezza dell'informazione sulla base dei seguenti criteri:

a) l'informazione è ritenuta sicura senza alcuna riserva;

b) l'informazione è conosciuta personalmente dalla fonte, ma non conosciuta personalmente dall'agente che l'ha fornita;

c) l'informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte, ma è avvalorata da altre informazioni già registrate; o

d) l'informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte e non può essere avvalorata.

3. Se, sulla base delle informazioni già in suo possesso, l'autorità competente ricevente giunge alla conclusione che la valutazione delle informazioni o della fonte fornita dall'autorità competente trasferente a norma dei paragrafi 1 e 2 deve essere rettificata, ne informa tale autorità competente e cerca di concordare una modifica da apportare alla valutazione. Senza tale accordo l'autorità ricevente competente non può modificare la valutazione delle informazioni ricevute o della loro fonte.

4. Se riceve informazioni non corredate di una valutazione, l'autorità competente cerca, per quanto possibile e se possibile di concerto con l'autorità competente che ha operato il trasferimento, di stabilire l'affidabilità della fonte o l'esattezza dell'informazione sulla base delle informazioni già in suo possesso.

5. Se non è possibile effettuare una valutazione attendibile, le informazioni sono valutate conformemente al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 2, lettera d).

Articolo 83

Sicurezza dello scambio di informazioni

1. Le misure tecniche e organizzative messe in atto per garantire la sicurezza dello scambio di informazioni a norma del presente capo sono stabilite in intese amministrative di cui all'articolo 86.

2. Le parti convengono di istituire, attuare e gestire linee di comunicazione sicure per lo scambio di informazioni di cui al presente capo.

3. I termini e le condizioni d'uso delle linee di comunicazione sicure sono disciplinati da intese amministrative di cui all'articolo 85.

Articolo 84

Responsabilità in caso di trattamento di dati personali non autorizzato o scorretto

1. Le autorità competenti sono responsabili, conformemente al rispettivo quadro giuridico, del danno causato a una persona in ragione di errori di diritto o di fatto contenuti nelle informazioni scambiate. Né Europol né le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra possono invocare il fatto che l'altra autorità competente abbia trasferito informazioni inesatte al fine di sottrarsi alla responsabilità nei confronti di una parte lesa conformemente al rispettivo quadro giuridico.

2. Se Europol o le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra sono tenute a corrispondere un risarcimento danni in ragione dell'uso di informazioni che sono state comunicate erroneamente dall'altra autorità competente o che sono state comunicate a causa del mancato adempimento dei propri obblighi da parte dell'altra autorità competente, l'importo versato a titolo di risarcimento ai sensi del paragrafo 1 da Europol o dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra è rimborsato dall'altra autorità competente, a meno che tali informazioni non siano state usate in violazione del presente capo.

3. Europol e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra non esigono reciprocamente alcuna riparazione a titolo punitivo o non risarcitorio ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 85

Scambio di informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate

Lo scambio e la protezione di informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate, se necessari a norma del presente capo, sono disciplinati da accordi di lavoro e intese amministrative di cui all'articolo 86.

Articolo 86

Accordi di lavoro e intese amministrative

1. I dettagli della cooperazione tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ed Europol, ove appropriato per integrare e attuare le disposizioni del presente capo, sono oggetto di accordi di lavoro di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento Europol e di intese amministrative di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Europol conclusi tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito.

2. Anziché concludere accordi di lavoro e intese amministrative a norma del paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti del Regno Unito ed Europol possono concordare che eventuali accordi di lavoro o intese amministrative già conclusi tra le autorità competenti del Regno Unito ed Europol conformemente all'articolo 577 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione si applicano anche nei confronti di Gibilterra.

3. Il contenuto degli accordi di lavoro e delle intese amministrative può essere stabilito insieme in un unico documento.

Articolo 87

Notificazione dell'attuazione

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ed Europol rendono ciascuno accessibile al pubblico un documento che delinea in modo comprensibile le disposizioni relative al trattamento dei dati personali trasferiti a norma del presente capo, compresi i mezzi a disposizione degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, e provvedono ciascuno affinché una copia di tale documento sia fornita all'altra parte.

2. Qualora non esistano già, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ed Europol adottano modalità pratiche che specificano il modo in cui sarà garantito nella pratica il rispetto delle disposizioni relative al trattamento dei dati personali. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ed Europol inviano ciascuno una copia di tali modalità pratiche all'altra parte e alle rispettive autorità di controllo.

Articolo 88

Poteri di Europol

Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di creare l'obbligo in capo a Europol di cooperare con le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra al di là delle competenze di Europol fissate dal pertinente diritto dell'Unione.

CAPO 3

COOPERAZIONE CON EUROJUST

Articolo 89

Obiettivo

L'obiettivo del presente capo è stabilire una cooperazione tra Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra nella lotta contro le forme gravi criminalità di cui all'allegato 11.

Articolo 90

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a) «Eurojust»: l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, istituita a norma del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio ([23]) («regolamento Eurojust»);

b) «assistente»: una persona che può assistere un membro nazionale e l'aggiunto del membro nazionale, o il pubblico ministero di collegamento, di cui al regolamento Eurojust e all'articolo 95, paragrafo 3, rispettivamente;

c) «collegio»: il collegio di Eurojust, di cui al regolamento Eurojust;

([23]) Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1727/oj).

d) «autorità competente»: per l'Unione, Eurojust, rappresentata dal collegio o da un membro nazionale, e, per il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, un'autorità interna competente ai sensi del diritto interno in materia di indagine e azione penale a Gibilterra;

e) «corrispondente interno in materia di terrorismo»: il punto di contatto designato dal Regno Unito a norma dell'articolo 94, responsabile del trattamento della corrispondenza in materia di terrorismo;

f) «magistrato di collegamento»: il magistrato distaccato da Eurojust nel Regno Unito conformemente all'articolo 96;

g) «pubblico ministero di collegamento»: il pubblico ministero distaccato dal Regno Unito presso Eurojust e soggetto al diritto interno del Regno Unito per quanto riguarda lo status di pubblico ministero conformemente all'articolo 95, paragrafo 3; e

h) «membro nazionale»: il membro nazionale distaccato presso Eurojust da ciascuno Stato membro, di cui al regolamento Eurojust.

Articolo 91

Comunicazione

Tutte le comunicazioni e le notifiche di cui al presente capo sono effettuate attraverso i punti di contatto nazionali di cui all'articolo 94 e i pubblici ministeri di collegamento di cui all'articolo 95.

Articolo 92

Forme di criminalità

1. La cooperazione istituita a norma del presente capo riguarda le forme gravi di criminalità di competenza di Eurojust, elencate nell'allegato 11, compresi i reati connessi.

2. I reati connessi sono i reati commessi per procurarsi i mezzi per compiere le forme gravi di criminalità di cui al paragrafo 1, i reati commessi per agevolare o compiere tali forme gravi di criminalità e i reati commessi per assicurare l'impunità per tali forme gravi di criminalità.

3. In caso di modifica dell'elenco delle forme gravi di criminalità per le quali Eurojust è competente ai sensi del diritto dell'Unione, il comitato specializzato per la circolazione delle persone può, su proposta dell'Unione, modificare di conseguenza l'allegato 11 a decorrere dalla data in cui adotta effetto la modifica della competenza di Eurojust.

Articolo 93

Ambito di applicazione della cooperazione

Le parti provvedono affinché Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra cooperino nei settori di attività di cui agli articoli 2 e 54 del regolamento Eurojust e al presente capo.

Articolo 94

Punti di contatto per Eurojust

I punti di contatto per Eurojust, nominati o stabiliti dal Regno Unito conformemente all'articolo 584 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, compresi i punti di contatto designati come corrispondenti interni del Regno Unito in materia di terrorismo, fungono anche da punti di contatto per Eurojust per il Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

Articolo 95

Pubblico ministero di collegamento

1. Il pubblico ministero di collegamento e gli assistenti del pubblico ministero di collegamento del Regno Unito presso Eurojust, distaccati conformemente all'articolo 585, paragrafi 1 e 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, agevolano la cooperazione stabilita a norma del presente capo, in relazione a Gibilterra, nei limiti delle loro competenze. Se necessario, gli assistenti possono sostituire il pubblico ministero di collegamento o agire a nome del pubblico ministero di collegamento.

2. I dettagli dei compiti del pubblico ministero di collegamento e degli assistenti del pubblico ministero di collegamento di cui al paragrafo 1, i loro diritti e obblighi e i relativi costi sono disciplinati da un accordo di lavoro di cui all'articolo 104.

3. Il Regno Unito informa Eurojust della natura e della portata del ruolo attribuito al pubblico ministero di collegamento e agli assistenti del pubblico ministero di collegamento di cui al paragrafo 1 per svolgere i loro compiti di agevolazione della cooperazione conformemente al presente capo.

4. Il pubblico ministero di collegamento e gli assistenti del pubblico ministero di collegamento di cui al paragrafo 1 hanno accesso alle informazioni contenute nel casellario giudiziale interno o in qualsiasi altro registro delle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra conformemente a quanto previsto dal diritto interno nel caso di un pubblico ministero o di una persona con pari prerogative.

5. Il pubblico ministero di collegamento e gli assistenti del pubblico ministero di collegamento di cui al paragrafo 1 possono contattare direttamente le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

6. I documenti di lavoro del pubblico ministero di collegamento e degli assistenti del pubblico ministero di collegamento di cui al paragrafo 1 sono custoditi in modo inviolabile da Eurojust.

Articolo 96

Magistrato di collegamento

1. Il magistrato di collegamento di Eurojust distaccato presso il Regno Unito conformemente all'articolo 586, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione può agevolare la cooperazione giudiziaria nei confronti di Gibilterra nei casi in cui Eurojust dà il suo sostegno a norma dell'articolo 53 del regolamento Eurojust.

2. I dettagli dei compiti del magistrato di collegamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i diritti e obblighi del magistrato di collegamento e i relativi costi sono disciplinati da un accordo di lavoro di cui all'articolo 104.

Articolo 97

Riunioni operative e strategiche

1. Il pubblico ministero di collegamento e gli assistenti del pubblico ministero di collegamento di cui all'articolo 95, paragrafo 1, e il punto di contatto per Eurojust di cui all'articolo 94 possono partecipare alle riunioni per quanto riguarda le questioni strategiche, su invito del presidente di Eurojust, e alle riunioni per quanto riguarda le questioni operative con l'approvazione dei membri nazionali interessati.

2. I membri nazionali, i loro aggiunti e assistenti, il direttore amministrativo di Eurojust e il personale di Eurojust possono partecipare alle riunioni organizzate dal pubblico ministero di collegamento e dagli assistenti del pubblico ministero di collegamento di cui all'articolo 95, paragrafo 1, e dal punto di contatto per Eurojust di cui all'articolo 94.

Articolo 98

Scambio di dati non personali

Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra possono scambiare dati non personali nella misura in cui tali dati sono pertinenti per la cooperazione nel quadro del presente capo e fatta salva qualsiasi limitazione a norma dell'articolo 103.

Articolo 99

Scambio di dati personali

1. I dati personali richiesti e ricevuti dalle autorità competenti a norma del presente capo sono da esse trattati unicamente per gli obiettivi di cui all'articolo 89, per le finalità specifiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo e fatte salve le limitazioni di accesso o di ulteriore uso di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

2. Al più tardi all'atto di trasferire dati personali l'autorità competente che opera il trasferimento indica chiaramente la o le finalità specifiche per le quali i dati sono trasferiti.

3. All'atto di trasferire dati personali l'autorità competente che opera il trasferimento può indicare eventuali limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il trasferimento successivo, la cancellazione o la distruzione trascorso un dato periodo di tempo, ovvero l'ulteriore trattamento. Qualora la necessità di tali limitazioni si manifesti dopo che i dati personali sono stati forniti, l'autorità che ha operato il trasferimento ne informa l'autorità ricevente.

4. L'autorità competente ricevente si conforma alle eventuali limitazioni di accesso o di ulteriore uso dei dati personali indicate dall'autorità competente che ha operato il trasferimento a norma del paragrafo 3.

Articolo 100

Canali di trasmissione

1. Le informazioni sono scambiate, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, tra il pubblico ministero di collegamento o gli assistenti del pubblico ministero di collegamento di cui all'articolo 95, paragrafo 1, o, in mancanza di nomina o di disponibilità, il punto di contatto del Regno Unito per Eurojust di cui all'articolo 94 e i membri nazionali interessati o il collegio.

2. Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra provvedono ciascuno affinché i rispettivi rappresentanti siano autorizzati a scambiare informazioni al livello appropriato in conformità dei rispettivi quadri giuridici, e siano adeguatamente controllati.

3. Laddove necessario in casi urgenti, se Eurojust ha distaccato un magistrato di collegamento nel Regno Unito, e se considerato appropriato sia dal magistrato di collegamento sia dall'autorità competente pertinente, le informazioni possono essere scambiate tra il magistrato di collegamento e qualsiasi autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra. In tal caso, il pubblico ministero di collegamento o gli assistenti del pubblico ministero di collegamento di cui all'articolo 95, paragrafo 1, sono informati di tale scambio di informazioni.

Articolo 101

Trasferimenti successivi

Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra ed Eurojust si astengono dal comunicare le informazioni ricevute dall'altra parte a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale senza il consenso di Eurojust o dell'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra che le ha fornite e senza garanzie adeguate per quanto riguarda la protezione dei dati personali.

Articolo 102

Responsabilità in caso di trattamento di dati personali non autorizzato o scorretto

1. Le autorità competenti sono responsabili, conformemente al rispettivo quadro giuridico, del danno causato a una persona in ragione di errori di diritto o di fatto contenuti nelle informazioni scambiate. Né Eurojust né le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra possono invocare il fatto che l'altra autorità competente abbia trasferito informazioni inesatte al fine di sottrarsi alla responsabilità nei confronti di una parte lesa conformemente al rispettivo quadro giuridico.

2. Se una delle autorità competenti è tenuta a corrispondere un risarcimento danni in ragione dell'uso di informazioni che sono state comunicate erroneamente dall'altra autorità o che sono state comunicate a causa del mancato adempimento dei propri obblighi da parte dell'altra autorità, l'importo versato a titolo di risarcimento ai sensi del paragrafo 1 dall'autorità competente è rimborsato dall'altra autorità, a meno che tali informazioni non siano state usate in violazione del presente capo.

3. Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra non esigono reciprocamente alcuna riparazione a titolo punitivo o non risarcitorio ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 103

Scambio di informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate

Lo scambio e la protezione di informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate, se necessari a norma del presente capo, sono disciplinati da un accordo di lavoro di cui all'articolo 104.

Articolo 104

Accordo di lavoro

1. Le modalità di cooperazione tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ed Eurojust per l'attuazione del presente capo sono oggetto di un accordo di lavoro concluso tra Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito conformemente all'articolo 47, paragrafo 3, e all'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento Eurojust.

2. Anziché concludere un accordo di lavoro a norma del paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti del Regno Unito ed Eurojust possono concordare che eventuali accordi di lavoro già conclusi tra le autorità competenti del Regno Unito ed Eurojust conformemente all'articolo 594 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione si applicano anche nei confronti di Gibilterra.

Articolo 105

Poteri di Eurojust

Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di creare un obbligo in capo a Eurojust di cooperare con le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra al di là delle competenze di Eurojust fissate dal pertinente diritto dell'Unione.

CAPO 4

SCAMBIO DI INFORMAZIONI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

Articolo 106

Obiettivo

1. L'obiettivo del presente capo è consentire lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale tra gli Stati membri, da un lato, e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, dall'altro.

2. Nelle relazioni tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e gli Stati membri le disposizioni del presente capo integrano le disposizioni del capo 6 del presente titolo per quanto riguarda lo scambio di informazioni del casellario giudiziale.

Articolo 107

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a) «condanna»: la decisione definitiva di una giurisdizione penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato, nella misura in cui tale decisione sia riportata nel casellario giudiziale dello Stato membro di condanna o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra;

b) «procedimento penale»: la fase precedente al processo penale, la fase del processo penale e l'esecuzione della condanna;

c) «casellario giudiziale»: il registro nazionale o i registri nazionali in cui le condanne sono registrate conformemente al diritto nazionale.

Articolo 108

Autorità centrali

Le autorità centrali del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e quelle degli Stati membri competenti per lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale a norma del presente capo e per gli scambi di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 («convenzione europea di assistenza giudiziaria») per quanto riguarda il Regno Unito nei confronti di Gibilterra sono quelle designate e notificate dal Regno Unito e dagli Stati membri, conformemente all'articolo 645 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, per lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale tra il Regno Unito e gli Stati membri.

Articolo 109

Notifiche

1. Ciascuno Stato membro e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra adottano le misure necessarie per garantire che tutte le condanne comminate dai propri organi giurisdizionali penali siano corredate di informazioni, ove fornite dal casellario giudiziale, sulla cittadinanza o sulle cittadinanze della persona condannata.

2. L'autorità centrale di ciascuno Stato membro provvede a comunicare all'autorità centrale del Regno Unito nei confronti di Gibilterra tutte le condanne penali pronunciate dai propri organi giurisdizionali penali contro cittadini del Regno Unito titolari di una carta d'identità o un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciati a Gibilterra dall'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, nonché eventuali successive modifiche o soppressioni di informazioni contenute nel casellario giudiziale, quali iscritte nel casellario giudiziale. L'autorità centrale del Regno Unito nei confronti di Gibilterra provvede a comunicare alle autorità centrali di uno Stato membro tutte le condanne penali pronunciate dai propri organi giurisdizionali penali contro cittadini di tale Stato membro, nonché eventuali successive modifiche o soppressioni di informazioni contenute nel casellario giudiziale, quali iscritte nel casellario giudiziale. Le autorità centrali degli Stati membri e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra si comunicano tali informazioni almeno una volta al mese.

3. Se l'autorità centrale di uno Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra viene a conoscenza del fatto che la persona condannata ha la cittadinanza di due o più Stati membri o ha la cittadinanza di uno o più Stati membri e del Regno Unito ed è titolare di una carta d'identità o un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciati a Gibilterra, trasmette tale informazione a ciascuno di essi, anche quando la persona condannata ha la cittadinanza dello Stato membro nel cui territorio è stata condannata o ha la cittadinanza del Regno Unito ed è titolare di una carta d'identità o un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciati a Gibilterra ed è stata condannata a Gibilterra.

Articolo 110

Conservazione delle condanne

1. L'autorità centrale di ciascuno Stato membro, e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, conserva tutte le informazioni notificate a norma dell'articolo 109.

2. L'autorità centrale di ciascuno Stato membro, e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, provvede affinché, in caso di notifica di una successiva modifica o soppressione ai sensi dell'articolo 109, sia apportata un'identica modifica o soppressione alle informazioni conservate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

3. L'autorità centrale di ciascuno Stato membro, e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, provvede affinché nella risposta alla richiesta effettuata a norma dell'articolo 111 siano riportate soltanto informazioni aggiornate a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 111

Richieste di informazioni

1. Se a livello nazionale si richiedono informazioni al casellario giudiziale di uno Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra ai fini di un procedimento penale contro una persona o per fini diversi da un procedimento penale, l'autorità centrale di tale Stato membro o quella del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda dei casi, può, in conformità del proprio diritto interno, rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda dei casi, una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale.

2. Se una persona rivolge una richiesta di informazioni sul proprio casellario giudiziale all'autorità centrale di uno Stato membro o a quella del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, senza averne la cittadinanza, detta autorità centrale rivolge all'autorità centrale dello Stato membro di cui la persona ha la cittadinanza, o a quella del Regno Unito nei confronti di Gibilterra qualora la persona abbia la cittadinanza del Regno Unito, una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale per poter includere tali informazioni e dati a esse attinenti nell'estratto da fornire all'interessato.

Articolo 112

Risposte alle richieste

1. Le risposte alle richieste di informazioni sono trasmesse dall'autorità centrale richiesta di uno Stato membro, e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, all'autorità centrale richiedente di uno Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quanto prima e comunque entro venti giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

2. L'autorità centrale di ciascuno Stato membro e quella del Regno Unito nei confronti di Gibilterra rispondono alle richieste presentate per fini diversi da un procedimento penale conformemente al proprio diritto interno.

3. In deroga al paragrafo 2, quando rispondono a richieste presentate a fini di assunzione per attività professionali o attività volontarie organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, gli Stati membri e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra includono informazioni sull'esistenza di condanne penali per reati relativi all'abuso o allo sfruttamento sessuale di minori, alla pedopornografia o all'adescamento di minori per scopi sessuali, compresi l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso alla commissione di tali reati o il tentativo di commetterli, nonché informazioni sull'esistenza di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali.

Articolo 113

Canale di comunicazione

Lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale tra gli Stati membri e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra avviene per via elettronica conformemente alle specifiche tecniche e procedurali di cui all'allegato 12.

Articolo 114

Condizioni per l'uso dei dati personali

1. Ciascuno Stato membro e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra possono utilizzare i dati personali ricevuti in risposta a una propria richiesta a norma dell'articolo 112 ai soli fini per cui sono stati richiesti.

2. Se le informazioni sono state richieste per fini diversi da un procedimento penale, i dati personali ricevuti ai sensi dell'articolo 112 possono essere utilizzati da uno Stato membro o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra conformemente al proprio diritto interno solo entro i limiti specificati dall'autorità centrale richiesta, nel modulo di cui all'allegato 12, capo 2.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i dati personali forniti da un'autorità centrale richiesta in risposta a una richiesta ai sensi dell'articolo 112 dall'autorità centrale di uno Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, possono essere utilizzati da tale Stato membro o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra per prevenire un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica.

4. Ciascuno Stato membro e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra provvedono affinché le proprie autorità centrali non comunichino i dati personali notificati a norma dell'articolo 109 alle autorità di paesi terzi, a meno che non siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i dati personali sono comunicati solo caso per caso;

b) i dati personali sono comunicati alle autorità le cui funzioni sono direttamente connesse ai fini per i quali i dati personali sono comunicati a norma della lettera c);

c) i dati personali sono comunicati solo se necessario:

i) ai fini di un procedimento penale;

ii) per fini diversi da un procedimento penale; o

iii) per la prevenzione di un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica;

d) i dati personali possono essere usati dal paese terzo richiedente ai soli fini per cui le informazioni sono state richieste ed entro i limiti specificati dallo Stato membro o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda dei casi, che ha notificato i dati personali a norma dell'articolo 109; e

e) i dati personali sono comunicati solo se l'autorità centrale, dopo aver valutato tutte le circostanze relative al trasferimento dei dati personali al paese terzo, conclude che esistono garanzie adeguate della loro protezione.

5. Il presente articolo non si applica ai dati personali ottenuti da uno Stato membro o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda dei casi, ai sensi del presente capo e originari di tale Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda dei casi.

CAPO 5

CONSEGNA

Articolo 115

Obiettivo

L'obiettivo del presente capo è garantire che il sistema di estradizione tra gli Stati membri, da un lato, e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, dall'altro, sia basato su un meccanismo di consegna in forza di un mandato d'arresto conformemente ai termini del presente capo.

Articolo 116

Principio di proporzionalità

La cooperazione mediante il mandato d'arresto è necessaria e proporzionata tenuto conto dei diritti della persona ricercata e degli interessi della vittima, e considerate la gravità del fatto, la pena che sarebbe probabilmente inflitta e la possibilità che lo Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra adotti misure meno coercitive della consegna del ricercato, in particolare al fine di evitare periodi inutilmente lunghi di custodia cautelare.

Articolo 117

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a) «mandato d'arresto»: una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra in vista dell'arresto e della consegna da parte del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o di uno Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà;

b) «autorità giudiziaria dell'esecuzione»: l'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, che, in base al diritto interno di detto Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, è competente dell'esecuzione del mandato d'arresto;

c) «autorità giudiziaria emittente»: l'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra che, in base al diritto interno di detto Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, è competente a emettere un mandato d'arresto;

d) «autorità giudiziaria»: un'autorità che, ai sensi del diritto interno di uno Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, è un organo giurisdizionale o un pubblico ministero; un pubblico ministero è considerato un'autorità giudiziaria solo nella misura in cui lo prevede il diritto interno;

e) «paese terzo»: un paese diverso da uno Stato membro o dal Regno Unito o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

Articolo 118

Ambito di applicazione

1. Il mandato d'arresto può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne o misure di sicurezza privative della libertà di durata non inferiore a quattro mesi.

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, la consegna è subordinata alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il mandato d'arresto costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso.

3. Fatti salvi l'articolo 119, l'articolo 120, paragrafo 1, lettere da b) a h), e gli articoli 121, 122 e 123, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, o dello Stato membro di esecuzione non possono rifiutarsi di eseguire un mandato d'arresto emesso per il seguente comportamento laddove tale comportamento sia punibile con la privazione della libertà o una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi:

a) il comportamento di chiunque contribuisca alla commissione, da parte di un gruppo di persone che agiscono con uno scopo comune, di uno o più reati in materia di terrorismo, di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1977, o di traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, o omicidio volontario, lesioni personali gravi, rapimento, sequestro, presa di ostaggi o stupro, anche se l'interessato non partecipa all'esecuzione effettiva del o dei reati in questione; tale contributo deve essere intenzionale e realizzato con la consapevolezza che la partecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività criminali del gruppo; o

b) terrorismo quale definito nell'allegato 13.

4. L'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone che, su base di reciprocità, la condizione della doppia incriminazione di cui al paragrafo 2 non si applicherà, purché il reato su cui si basa il mandato sia:

a) uno dei reati elencati al paragrafo 5, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente; e

b) punibile nello Stato membro emittente o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a tre anni.

5. I reati di cui al paragrafo 4 sono:

a) partecipazione a un'organizzazione criminale;

b) terrorismo quale definito nell'allegato 13;

c) tratta di esseri umani;

d) sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia;

e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;

g) corruzione, comprese le tangenti;

h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o di uno Stato membro;

i) riciclaggio di proventi da reato;

j) falsificazione e contraffazione di monete;

k) criminalità informatica;

l) criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;

m) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali;

n) omicidio volontario;

o) lesioni personali gravi;

p) traffico illecito di organi e tessuti umani;

q) rapimento, sequestro e presa di ostaggi;

r) razzismo e xenofobia;

s) rapina organizzata o a mano armata;

t) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;

u) truffa;

v) racket ed estorsioni;

w) contraffazione e pirateria di prodotti;

x) falsificazione di atti amministrativi e traffico di atti amministrativi falsificati;

y) falsificazione di mezzi di pagamento;

z) traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita;

aa) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

bb) traffico di veicoli rubati;

cc) stupro;

dd) incendio doloso;

ee) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

ff) dirottamento di aereo, nave o veicolo spaziale; e

gg) sabotaggio.

Articolo 119

Motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato d'arresto

L'esecuzione del mandato d'arresto è rifiutata:

a) se il reato alla base del mandato d'arresto è coperto da amnistia nello Stato membro di esecuzione o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, se le autorità competenti di tale Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra erano competenti a perseguire il reato secondo la legge penale dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione;

b) se in base a informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro o dal Regno Unito o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a condizione che, in caso di inflizione di una pena, questa sia stata eseguita o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita secondo la legge dello Stato membro che ha condannato la persona ricercata o del Regno Unito o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra se la persona ricercata è stata condannata da uno di questi; o

c) se la persona oggetto del mandato d'arresto non può ancora essere considerata, a causa dell'età, penalmente responsabile dei fatti all'origine del mandato d'arresto in base alla legge dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione.

Articolo 120

Altri motivi di non esecuzione del mandato d'arresto

1. L'esecuzione del mandato d'arresto può essere rifiutata:

a) se, in uno dei casi di cui all'articolo 118, paragrafo 2, il fatto che è alla base del mandato d'arresto non costituisce un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione; tuttavia in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione del mandato d'arresto non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di cambio della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, o dello Stato membro emittente;

b) se contro la persona oggetto del mandato d'arresto è in corso un'azione nello Stato membro di esecuzione o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, per il medesimo fatto che è alla base del mandato d'arresto;

c) se le autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, hanno deciso di non esercitare l'azione penale per il reato oggetto del mandato d'arresto oppure di porvi fine, o se la persona ricercata ha formato oggetto in uno Stato membro o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra di una sentenza definitiva per gli stessi fatti che osta all'esercizio di ulteriori azioni;

d) se l'azione penale o la pena è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra in virtù del rispettivo diritto penale;

e) se in base a informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da un paese terzo o dal Regno Unito, a condizione che, in caso di inflizione di una pena, questa sia stata eseguita o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita secondo la legge del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto di condanna o lo Stato membro di condanna;

f) se il mandato d'arresto è stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà e:

i) se il soggetto dell'esecuzione è uno Stato membro, la persona ricercata dimora in tale Stato membro, ne è cittadino o vi risiede; o

ii) se il soggetto dell'esecuzione è il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, la persona ricercata è un cittadino del Regno Unito titolare di una carta di identità o un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciati a Gibilterra dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o una persona che dimora o risiede a Gibilterra,

e un'autorità competente di tale Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra si impegna a eseguire essa stessa tale pena o misura di sicurezza conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione; se è richiesto il consenso della persona ricercata al trasferimento della pena o della misura di sicurezza nello Stato membro di esecuzione o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, possono rifiutare l'esecuzione del mandato d'arresto solo dopo che la persona ricercata ha acconsentito al trasferimento della pena o della misura di sicurezza;

g) se il mandato d'arresto riguarda reati:

i) che dalla legge dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, sono considerati commessi in tutto o in parte nello Stato membro di esecuzione o a Gibilterra quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto dell'esecuzione, o in un luogo ad essi assimilato; o

ii) che sono stati commessi al di fuori dello Stato membro emittente o di Gibilterra quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto emittente, se la legge del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, o dello Stato membro di esecuzione non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;

h) se sussistono elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

i) se il mandato d'arresto è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà e la persona ricercata non è comparsa personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d'arresto indichi che l'interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente:

i) a tempo debito:

A) è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente della data e del luogo del processo fissato;

e

B) è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

o

ii) essendo al corrente della data e del luogo del processo fissato, aveva conferito un mandato a un difensore, nominato dall'interessato o da un'autorità competente dello Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

o

iii) dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:

A) ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;

o

B) non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;

o

iv) non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma:

A) riceverà personalmente e senza ritardo la notifica dopo la consegna e sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria;

e

B) sarà informato del termine entro cui l'interessato deve richiedere un nuovo processo o presentare ricorso in appello, come stabilito nel mandato d'arresto pertinente.

2. Qualora il mandato d'arresto sia emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera i), punto iv), e l'interessato non sia stato precedentemente informato ufficialmente dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico, questi può, una volta informato del contenuto del mandato d'arresto, chiedere che gli sia trasmessa copia della sentenza prima della consegna. Non appena ricevuta informazione della richiesta, l'autorità emittente fornisce all'interessato copia della sentenza per il tramite dell'autorità di esecuzione. La richiesta dell'interessato non ritarda la procedura di consegna né la decisione di eseguire il mandato d'arresto. La sentenza è trasmessa all'interessato a soli fini informativi; la trasmissione non costituisce notificazione ufficiale della sentenza né fa decorrere i termini applicabili per la richiesta di un nuovo processo o per la presentazione di un ricorso in appello.

3. Qualora la persona sia consegnata alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera i), punto iv), e abbia chiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello, la detenzione della persona in attesa di tale processo o appello è riesaminata, fino alla conclusione del procedimento, conformemente al diritto interno dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, a intervalli regolari o su richiesta dell'interessato. Il riesame verte in particolare sulla possibilità di sospensione o interruzione della detenzione. Il nuovo processo o l'appello hanno inizio in tempo utile dalla consegna.

Articolo 121

Eccezione relativa ai reati politici

1. L'esecuzione di un mandato d'arresto non può essere rifiutata in base al fatto che il reato può essere considerato dalle autorità competenti dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, come un reato politico o fatto connesso con un reato politico o ancora un reato determinato da motivi politici.

2. Tuttavia il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone che il paragrafo 1 si applicherà solo in relazione:

a) ai reati di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo;

b) ai reati di cospirazione o associazione per delinquere per commettere uno o più reati di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo, se tali reati di cospirazione o associazione per delinquere corrispondono alla descrizione del comportamento di cui all'articolo 118, paragrafo 3, del presente accordo; e

c) al terrorismo quale definito nell'allegato 13.

3. Qualora un mandato d'arresto sia stato emesso da uno Stato membro a nome del quale è stata effettuata la notifica di cui al paragrafo 2 o qualora un mandato d'arresto sia stato emesso dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e qualora quest'ultimo abbia effettuato tale notifica, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, o lo Stato membro di esecuzione può applicare la reciprocità.

Articolo 122

Eccezione relativa alla cittadinanza

1. L'esecuzione di un mandato d'arresto non può essere rifiutata in base al fatto che la persona ricercata è cittadino dello Stato membro di esecuzione o, se il soggetto dell'esecuzione è il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, cittadino del Regno Unito.

2. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone che i cittadini del Regno Unito o i cittadini dello Stato membro in questione, a seconda dei casi, non saranno consegnati o che la loro consegna sarà autorizzata solo a determinate condizioni specifiche. La notifica si basa su motivi connessi ai principi fondamentali o alle prassi dell'ordinamento giuridico interno del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o dello Stato membro a nome del quale è stata effettuata la notifica. In tal caso l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda del caso, può notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone, entro un termine ragionevole dalla ricezione della notifica dell'altra parte, che le autorità giudiziarie dell'esecuzione dello Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda del caso, possono rifiutare di consegnare i propri cittadini di cui al paragrafo 1 a tale Stato membro o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra o che tale consegna è autorizzata solo a determinate condizioni specifiche.

3. Nel caso in cui uno Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra abbia rifiutato di eseguire un mandato d'arresto sulla base del fatto che, nel caso del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, il Regno Unito ha effettuato una notifica o, nel caso di uno Stato membro, l'Unione ha effettuato una notifica a suo nome, conformemente al paragrafo 2, le autorità competenti di tale Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra valutano la possibilità di avviare un procedimento nei confronti del cittadino del Regno Unito o dello Stato membro, a seconda dei casi, che sia commisurato all'oggetto del mandato d'arresto, tenuto conto del parere delle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, o dello Stato membro emittente. Nel caso in cui un'autorità giudiziaria decida di non avviare tale procedimento, la vittima del reato su cui si basa il mandato d'arresto deve poter ricevere informazioni sulla decisione conformemente al diritto interno applicabile.

4. Qualora, conformemente al paragrafo 3, le autorità competenti di uno Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra avviino un procedimento nei confronti di propri cittadini di cui al paragrafo 1, le autorità competenti di tale Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra devono poter adottare le misure appropriate per assistere le vittime e i testimoni, in particolare per quanto riguarda le modalità di svolgimento del procedimento, nei casi seguenti:

a) il procedimento è stato avviato in uno Stato membro, nel caso in cui si tratti di persone residenti nel Regno Unito o a Gibilterra o in un altro Stato membro;

b) il procedimento è stato avviato nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, nel caso in cui si tratti di persone residenti in uno Stato membro.

Articolo 123

Garanzie che le autorità competenti dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, devono fornire in casi particolari

1. L'esecuzione del mandato d'arresto da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione può essere subordinata a una delle seguenti garanzie:

a) se il reato in base al quale il mandato d'arresto è stato emesso è punibile nello Stato membro emittente o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita, le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, possono subordinare l'esecuzione del mandato alla condizione che le autorità competenti dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, diano una garanzia, considerata sufficiente dalle autorità competenti dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, del fatto che le autorità competenti dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, procederanno a una revisione della pena o della misura inflitta – su richiesta o al più tardi dopo 20 anni – oppure incoraggeranno l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, affinché la pena o la misura in questione non sia eseguita;

b) se la persona oggetto del mandato d'arresto ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione o, quando il soggetto dell'esecuzione è il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, cittadino del Regno Unito o residente a Gibilterra, la sua consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione o a Gibilterra, quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto dell'esecuzione, per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente o a Gibilterra, quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto emittente; se è richiesto il consenso della persona ricercata al trasferimento della pena o della misura di sicurezza nello Stato membro di esecuzione o a Gibilterra, quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto dell'esecuzione, la garanzia che la persona sia rinviata nello Stato membro di esecuzione o a Gibilterra, quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto dell'esecuzione, per scontarvi la pena è subordinata alla condizione che la persona ricercata, dopo essere stata ascoltata, acconsenta a essere rinviata nello Stato membro di esecuzione o a Gibilterra, quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto dell'esecuzione;

c) se sussistono fondati motivi per ritenere che vi sia un rischio effettivo per la protezione dei diritti fondamentali della persona ricercata, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può richiedere, se del caso, garanzie supplementari quanto al trattamento della persona ricercata dopo la sua consegna prima di decidere se eseguire il mandato d'arresto.

2. Il comitato specializzato per la circolazione delle persone ha il potere di adottare le eventuali modifiche del presente articolo necessarie per rispecchiare le modifiche apportate all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

Articolo 124

Ricorso all'autorità centrale

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra comunica al comitato specializzato per la circolazione delle persone l'autorità centrale del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, può comunicare al comitato specializzato per la circolazione delle persone l'autorità centrale di ciascuno Stato membro che ha designato tale autorità o, se l'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra lo prevede, più di un'autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti.

2. All'atto della notifica al comitato specializzato per la circolazione delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno indicare che, per effetto dell'organizzazione del sistema giudiziario interno dello Stato membro interessato o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, l'autorità centrale o le autorità centrali sono responsabili della trasmissione e della ricezione amministrativa dei mandati d'arresto, nonché di tutta la corrispondenza ufficiale relativa alla trasmissione e alla ricezione amministrativa dei mandati d'arresto. Tale trasmissione dei mandati d'arresto è effettuata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1e dell'articolo 126. Tale indicazione è vincolante per tutte le autorità dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente.

Articolo 125

Contenuto e forma del mandato d'arresto

1. Il mandato d'arresto contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dall'allegato 14:

a) identità e cittadinanza del ricercato;

b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;

c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d'arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d'applicazione dell'articolo 118;

d) natura e qualificazione giuridica del reato, in particolare tenendo conto dell'articolo 118;

e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;

f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato membro di emissione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'emissione; e

g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

2. Il comitato specializzato per la circolazione delle persone può, se necessario, modificare il modulo dell'allegato 14.

Il comitato specializzato per la circolazione delle persone adotta le eventuali modifiche del modulo di cui all'allegato 14 necessarie per rispecchiare le modifiche apportate all'allegato 43 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

3. Il mandato d'arresto è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione o in inglese quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto dell'esecuzione. L'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, può notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone che sarà accettata una traduzione in una o più lingue ufficiali di uno Stato membro.

Articolo 126

Trasmissione di un mandato d'arresto

1. L'articolo 6, paragrafo 1, si applica solo in relazione alla trasmissione iniziale del mandato d'arresto, che è trasmesso in conformità di tale articolo e delle disposizioni del presente capo.

2. Se il luogo in cui si trova il ricercato è conosciuto, l'autorità giudiziaria emittente può comunicare, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, il mandato d'arresto all'autorità competente dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, affinché tale autorità possa verificare l'autenticità del mandato d'arresto.

Articolo 127

Modalità di trasmissione di un mandato d'arresto

1. Se l'autorità giudiziaria emittente ignora quale sia l'autorità giudiziaria dell'esecuzione competente, effettua le ricerche necessarie per ottenere tale informazione dalle autorità competenti dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione.

2. In alternativa all'articolo 126, l'autorità giudiziaria emittente può chiedere all'Organizzazione internazionale della polizia criminale («Interpol») di trasmettere il mandato d'arresto.

3. Qualsiasi difficoltà relativa alla trasmissione o all'autenticità di un documento necessario per l'esecuzione del mandato d'arresto è risolta attraverso contatti diretti tra le autorità giudiziarie interessate o, se del caso, con l'intervento delle autorità centrali degli Stati membri e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

4. Se l'autorità che riceve un mandato d'arresto non ha la competenza per dargli seguito, lo trasmette d'ufficio all'autorità competente dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, e ne informa l'autorità giudiziaria emittente.

Articolo 128

Diritti del ricercato

1. Se il ricercato è arrestato in esecuzione di un mandato d'arresto, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione competente lo informa, in conformità del diritto interno dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, del mandato d'arresto e del suo contenuto, nonché della possibilità di acconsentire alla propria consegna al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, o allo Stato membro emittente.

2. Il ricercato arrestato in esecuzione di un mandato d'arresto che non parla o non comadotta la lingua del procedimento di esecuzione del mandato d'arresto ha il diritto di essere assistito da un interprete e di ricevere una traduzione scritta nella propria lingua materna o in qualsiasi altra lingua che tale persona parla o comadotta, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione.

3. Il ricercato ha il diritto di essere assistito da un difensore al momento dell'arresto, in conformità del diritto interno dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione.

4. Il ricercato è informato del suo diritto di nominare un difensore nello Stato membro di emissione o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'emissione, allo scopo di assistere il ricercato nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, o nello Stato membro di esecuzione durante il procedimento di esecuzione del mandato d'arresto. Il presente paragrafo lascia impregiudicati i termini di cui all'articolo 140.

5. Il ricercato arrestato ha il diritto di informare dell'arresto le autorità consolari del suo Stato di cittadinanza o, se è apolide, le autorità consolari del suo Stato di residenza abituale senza indebito ritardo e di comunicare con tali autorità, se lo desidera.

Articolo 129

Mantenimento in custodia

Quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d'arresto, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione. In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, a condizione che tale Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra adotti le misure ritenute necessarie a evitare che il ricercato si dia alla fuga.

Articolo 130

Consenso alla consegna

1. Se l'arrestato indica di acconsentire alla propria consegna, il consenso ed eventualmente la rinuncia espressa al beneficio della regola della specialità, definita all'articolo 144, paragrafo 3, devono essere raccolti dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione in conformità del diritto interno dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione.

2. Ciascuno Stato membro e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra adottano le misure necessarie affinché il consenso ed eventualmente la rinuncia di cui al paragrafo 1 siano raccolti in condizioni dalle quali risulti che l'interessato li ha espressi volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto a essere assistita da un difensore.

3. Il consenso ed eventualmente la rinuncia di cui al paragrafo 1 sono verbalizzati secondo la procedura prevista dal diritto interno dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione.

4. Il consenso è in linea di massima irrevocabile. Uno Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra può prevedere la revocabilità del consenso ed eventualmente della rinuncia di cui al paragrafo 1 del presente articolo in conformità delle norme applicabili di diritto interno. In tal caso per fissare i termini di cui all'articolo 140 non si tiene conto del periodo che intercorre tra la data del consenso e quella della revoca. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone che desiderano avvalersi di tale possibilità, indicando le modalità in base alle quali è possibile revocare il consenso e qualsiasi loro successiva modifica.

Articolo 131

Audizione del ricercato

Se non dà il consenso alla propria consegna secondo le modalità di cui all'articolo 130, l'arrestato ha diritto all'audizione a cura dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione in conformità del diritto interno dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione.

Articolo 132

Decisione sulla consegna

1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dal presente capo, in particolare il principio di proporzionalità di cui all'articolo 116.

2. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dalle autorità competenti dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, sufficienti per permetterle di adottare una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione all'articolo 116, agli articoli da 119 a 121, e agli articoli 123 e 125 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell'esigenza di rispettare i termini fissati all'articolo 134.

3. L'autorità giudiziaria emittente può in qualsiasi momento trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all'autorità giudiziaria dell'esecuzione.

Articolo 133

Decisione in caso di concorso di richieste

1. Se le autorità giudiziarie di due o più Stati membri o di uno o più Stati membri e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra hanno emesso un mandato d'arresto europeo o un mandato d'arresto nei confronti della stessa persona, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide quale dei mandati d'arresto debba essere eseguito, tenuto debito conto di tutte le circostanze, soprattutto della gravità relativa del reato e del luogo in cui questo è avvenuto, delle date rispettive di emissione dei mandati d'arresto o dei mandati d'arresto europei e del fatto che i mandati sono stati emessi ai fini dell'azione penale o per l'esecuzione di una pena o misura privative della libertà, nonché degli obblighi giuridici degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione per quanto riguarda, in particolare, i principi di libera circolazione e di non discriminazione in base alla nazionalità.

2. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione di uno Stato membro può richiedere una consulenza all'Eurojust per adottare la decisione di cui al paragrafo 1.

3. In caso di conflitto tra un mandato d'arresto e una richiesta di estradizione presentata da un paese terzo o un mandato d'arresto presentato dal Regno Unito a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione («mandato d'arresto a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), la competente autorità dello Stato membro dell'esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, decide se dare la precedenza al mandato d'arresto o alla richiesta di estradizione o al mandato d'arresto a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, tenuto debito conto di tutte le circostanze, in particolare di quelle di cui al paragrafo 1 e di quelle indicate nella convenzione o nell'accordo applicabile.

4. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra che derivano dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale.

Articolo 134

Termini e modalità della decisione di esecuzione del mandato d'arresto

1. Un mandato d'arresto deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza.

2. Nei casi in cui il ricercato acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto è presa entro dieci giorni dalla comunicazione del consenso.

3. Negli altri casi, la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto è presa entro 60 giorni dall'arresto del ricercato.

4. In casi particolari, se il mandato d'arresto non può essere eseguito entro i termini di cui al paragrafo 2 o 3, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente e ne indica i motivi. In questi casi i termini possono essere prorogati di 30 giorni.

5. Fintanto che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non adotta una decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto, essa si accerterà che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva.

6. Qualsiasi rifiuto di eseguire un mandato d'arresto deve essere motivato.

Articolo 135

Situazione in attesa della decisione

1. Se il mandato d'arresto è stato emesso per esercitare un'azione penale l'autorità giudiziaria dell'esecuzione:

a) accetta che si proceda all'audizione del ricercato, ai sensi dell'articolo 136; o

b) accetta il trasferimento temporaneo del ricercato.

2. Le condizioni e la durata del trasferimento temporaneo sono definite di comune accordo tra l'autorità giudiziaria emittente e l'autorità giudiziaria dell'esecuzione.

3. In caso di trasferimento temporaneo la persona deve poter tornare nello Stato membro di esecuzione o a Gibilterra, se il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto dell'esecuzione, per assistere alle udienze che la riguardano nel quadro della procedura di consegna.

Articolo 136

Audizione della persona in attesa della decisione

1. L'audizione della persona ricercata è effettuata da un'autorità giudiziaria. A tal fine, la persona ricercata è assistita da un difensore nominato conformemente alla legge dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente.

2. L'audizione del ricercato è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto dell'esecuzione, e alle condizioni determinate di comune accordo dall'autorità giudiziaria emittente e l'autorità giudiziaria dell'esecuzione.

3. La competente autorità giudiziaria dell'esecuzione può incaricare un'altra autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto dell'esecuzione, di partecipare all'audizione del ricercato al fine di garantire una corretta applicazione del presente articolo.

Articolo 137

Privilegi e immunità

1. Se il ricercato beneficia di un privilegio o di un'immunità di giurisdizione o di esecuzione nello Stato membro di esecuzione o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, i termini di cui all'articolo 134 cominciano a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è stata informata del fatto che tale privilegio o immunità è revocato.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, assicurano che saranno soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva, nel momento in cui la persona non beneficerà più di tale privilegio o immunità.

3. Se la revoca del privilegio o dell'immunità compete a un'autorità dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito, o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione le inoltra prontamente la richiesta. Se è invece competente un'autorità di un altro Stato membro, del Regno Unito, del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, di un paese terzo o di un'organizzazione internazionale, spetta all'autorità giudiziaria emittente farne richiesta.

Articolo 138

Conflitto di obblighi internazionali

1. Il presente accordo non pregiudica gli obblighi dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, qualora il ricercato sia stato estradato verso tale Stato membro o verso il Regno Unito nei confronti di Gibilterra da un paese terzo o dal Regno Unito e sia tutelato dalle norme in materia di specialità contenute nell'accordo in virtù del quale ha avuto luogo l'estradizione. Lo Stato membro di esecuzione o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, adotta tutte le misure necessarie per chiedere immediatamente l'assenso del paese terzo o del Regno Unito dal quale il ricercato è stato estradato in modo che questi possa essere consegnato allo Stato membro emittente o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente. I termini di cui all'articolo 134 cominciano a decorrere solo dal giorno in cui le norme in materia di specialità cessano di essere applicate.

2. In attesa della decisione del paese terzo o del Regno Unito da cui il ricercato è stato estradato, lo Stato membro di esecuzione o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, si accerta che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva.

Articolo 139

Notifica della decisione

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione notifica immediatamente all'autorità giudiziaria emittente la decisione riguardante il seguito dato al mandato d'arresto.

Articolo 140

Termini per la consegna

1. Il ricercato è consegnato al più presto, a una data concordata tra le autorità interessate.

2. Il ricercato è consegnato al più tardi entro dieci giorni a partire dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d'arresto.

3. Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al paragrafo 2 sia impedita da circostanze che sfuggono al controllo delle autorità competenti di uno degli Stati membri o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

4. La consegna può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per gravi motivi umanitari, per esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato. Il mandato d'arresto viene eseguito non appena tali motivi cessano di sussistere. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

5. Se allo scadere dei termini previsti ai paragrafi da 2 a 4 continua a trovarsi in stato di custodia, il ricercato è rilasciato. Non appena risulta che una persona debba essere rilasciata a norma del presente paragrafo, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente si contattano e concordano le modalità di consegna della persona.

Articolo 141

Consegna rinviata o condizionale

1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, dopo aver deciso l'esecuzione del mandato d'arresto, rinviare la consegna del ricercato affinché questi possa essere sottoposto a procedimento penale nello Stato membro di esecuzione o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, o, se è già stato condannato, affinché possa scontare una pena prevista per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto nello Stato membro di esecuzione o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione.

2. Invece di rinviare la consegna, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, a titolo temporaneo, consegnare allo Stato membro emittente o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, il ricercato, secondo condizioni da determinare di comune accordo tra l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente. Tale intesa avviene per iscritto e le condizioni sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente.

Articolo 142

Transito

1. Ciascuno Stato membro, il Regno Unito e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra consentono il transito attraverso il loro territorio di un ricercato che deve essere consegnato, purché abbiano ricevuto informazioni circa:

a) l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto;

b) l'esistenza di un mandato d'arresto;

c) la natura e la qualificazione giuridica del reato; e

d) la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo.

2. Qualora il Regno Unito nei confronti di Gibilterra abbia effettuato una notifica a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, secondo cui i cittadini del Regno Unito non saranno consegnati o la consegna sarà autorizzata solo a determinate condizioni specifiche, il Regno Unito o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda dei casi, può rifiutare il transito dei cittadini del Regno Unito alle stesse condizioni o sottoporlo alle stesse condizioni.

3. Lo Stato membro a nome del quale è stata effettuata una notifica a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, secondo cui i suoi cittadini non saranno consegnati o la consegna sarà autorizzata solo a determinate condizioni specifiche, può rifiutare il transito dei suoi cittadini attraverso il suo territorio alle stesse condizioni o sottoporlo alle stesse condizioni.

4. Gli Stati membri, il Regno Unito e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra notificano al comitato specializzato per la circolazione delle persone le autorità competenti per la ricezione delle richieste di transito, dei documenti necessari e di qualsiasi altra corrispondenza ufficiale a esse relativa.

5. La richiesta di transito e le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere trasmesse all'autorità notificata ai sensi del paragrafo 4 con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta. La decisione dell'autorità notificata dello Stato membro richiesto o del Regno Unito o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, è resa nota con la medesima procedura.

6. Il presente articolo non si applica se sono utilizzate le vie aeree senza previsione di scalo. Tuttavia, in caso di atterraggio non programmato, lo Stato membro emittente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, fornisce all'autorità notificata ai sensi del paragrafo 4 le informazioni di cui al paragrafo 1.

7. Se un transito riguarda una persona che deve essere estradata o consegnata da un paese terzo o dal Regno Unito verso uno Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o tra Stati membri, il presente articolo si applica mutatis mutandis. In particolare, i riferimenti a un «mandato d'arresto» sono intesi come riferimenti a una «richiesta di estradizione», un «mandato d'arresto europeo» o un «mandato d'arresto a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione», a seconda dei casi.

Articolo 143

Deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato membro di esecuzione o a Gibilterra

1. Lo Stato membro emittente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, deduce il periodo complessivo di custodia che risulta dall'esecuzione di un mandato d'arresto dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato membro emittente o a Gibilterra, quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto emittente, in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà.

2. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione o l'autorità centrale notificata ai sensi dell'articolo 124 trasmette all'autorità giudiziaria emittente, all'atto della consegna, tutte le informazioni relative alla durata del periodo di custodia del ricercato in base al mandato d'arresto.

Articolo 144

Eventuali azioni penali per altri reati

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra può notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone che, nei rapporti con gli Stati membri a nome dei quali l'Unione ha effettuato la notifica di cui al paragrafo 2, si presume che sia stato accordato il suo assenso all'azione penale, alla condanna o alla detenzione di una persona ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui la persona è stata consegnata salvo che in un caso specifico l'autorità giudiziaria dell'esecuzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.

2. L'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, può notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone che, qualora il Regno Unito nei confronti di Gibilterra abbia effettuato la notifica di cui al paragrafo 1, si presume che sia stato accordato l'assenso dello Stato membro in questione all'azione penale, alla condanna o alla detenzione di una persona ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui la persona è stata consegnata salvo che in un caso specifico l'autorità giudiziaria dell'esecuzione dello Stato membro faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.

3. Salvi i casi previsti ai paragrafi 1, 2 e 4, la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata.

4. Il paragrafo 3 non si applica nei casi seguenti:

a) pur avendo avuto l'opportunità di farlo, la persona non ha lasciato lo Stato membro al quale è stata consegnata o Gibilterra, se è stata consegnata al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure ha fatto ritorno in tale Stato membro o a Gibilterra, a seconda dei casi, dopo esserne uscita;

b) il reato non è punibile con una pena o una misura privative della libertà;

c) il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

d) la persona potrebbe essere soggetta a una pena o misura che non implichi la privazione della libertà, in particolare una pena pecuniaria o una misura sostitutiva della pena pecuniaria, anche se la pena o misura può restringere la sua libertà personale;

e) la persona ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare, se del caso, alla regola della specialità, in conformità dell'articolo 130;

f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare della regola della specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia deve essere raccolta dalla competente autorità giudiziaria dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, e verbalizzata in conformità del diritto interno di tale Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda dei casi. Essa deve essere redatta in modo che risulti che l'interessato l'ha espressa volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto a essere assistita da un difensore; e

g) l'autorità giudiziaria dell'esecuzione che ha consegnato la persona dà il suo assenso in conformità del paragrafo 4.

5. La richiesta di assenso è presentata all'autorità giudiziaria dell'esecuzione, corredata delle informazioni di cui all'articolo 125, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all'articolo 125, paragrafo 3. L'assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto del presente capo. L'assenso è rifiutato per i motivi di cui all'articolo 119 e, altrimenti, può essere rifiutato soltanto per i motivi di cui all'articolo 120, o all'articolo 121, paragrafo 2, e all'articolo 122, paragrafo 2. La decisione interviene entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Per le situazioni di cui all'articolo 123, le autorità competenti dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, devono fornire le garanzie ivi previste.

Articolo 145

Consegna o estradizione successiva

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra può notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone che, nei rapporti con gli Stati membri a nome dei quali l'Unione ha effettuato la notifica di cui al paragrafo 2, si presume che sia stato accordato il suo assenso alla consegna successiva, da parte di uno di tali Stati membri, della persona inizialmente consegnata a tale Stato membro dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra a seguito di un mandato d'arresto, a un altro di tali Stati membri a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna, salvo che in un caso specifico l'autorità giudiziaria dell'esecuzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna allo Stato membro che decide sulla consegna successiva.

2. L'Unione, a nome di uno qualsiasi dei suoi Stati membri, può notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone che, qualora il Regno Unito nei confronti di Gibilterra abbia effettuato la notifica di cui al paragrafo 1, si presume che sia stato accordato l'assenso di tali Stati membri alla consegna successiva, da parte del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, della persona inizialmente consegnata al Regno Unito nei confronti di Gibilterra da uno di tali Stati membri a seguito di un mandato d'arresto, a un altro di tali Stati membri a seguito di un mandato d'arresto emesso per un reato anteriore alla sua consegna, salvo che in un caso specifico l'autorità giudiziaria dell'esecuzione dello Stato membro che inizialmente aveva consegnato la persona al Regno Unito nei confronti di Gibilterra faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa a tale consegna.

3. Una persona consegnata allo Stato membro emittente o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, a seguito di un mandato d'arresto o di un mandato d'arresto europeo può comunque essere successivamente consegnata senza l'assenso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra a seguito di un mandato d'arresto o di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna nei casi seguenti:

a) pur avendo avuto l'opportunità di farlo, la persona ricercata non ha lasciato lo Stato membro al quale è stata consegnata o Gibilterra, se tale persona è stata consegnata al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure ha fatto ritorno in tale Stato membro o a Gibilterra dopo esserne uscita;

b) il ricercato consente a essere consegnato a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra a seguito di un mandato d'arresto o di un mandato d'arresto europeo. Il consenso deve essere raccolto dalle autorità giudiziarie competenti dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, e verbalizzato in conformità del diritto interno di tale Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra. Esso deve essere redatto in modo che risulti che l'interessato l'ha espresso volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto a essere assistita da un difensore; e

c) il ricercato non è soggetto alla regola della specialità, conformemente all'articolo 144, paragrafo 4, lettera a), e), f) o g).

4. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione dà il suo assenso alla consegna a un altro Stato membro o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra secondo le seguenti regole:

a) la richiesta di assenso è presentata all'autorità giudiziaria dell'esecuzione conformemente all'articolo 126, corredata delle informazioni di cui all'articolo 125, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all'articolo 125, paragrafo 3;

b) l'assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto del presente accordo;

c) la decisione interviene entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta; e

d) L'assenso è rifiutato per i motivi di cui all'articolo 119 e, altrimenti, può essere rifiutato soltanto per i motivi di cui all'articolo 120, all'articolo 121, paragrafo 2, e all'articolo 122, paragrafo 2.

5. Per le situazioni di cui all'articolo 123, le autorità competenti dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, devono fornire le garanzie ivi previste.

6. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la persona che è stata consegnata a seguito di un mandato d'arresto non è estradata verso un paese terzo o consegnata al Regno Unito senza l'assenso delle autorità competenti dello Stato membro che ha provveduto alla consegna o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se questo ha provveduto alla consegna. L'assenso è accordato in conformità delle convenzioni che vincolano lo Stato membro che ha provveduto alla consegna del ricercato o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda dei casi, nonché del diritto interno di tale Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

Articolo 146

Consegna di beni

1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione, in conformità del diritto interno dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, e a richiesta dell'autorità giudiziaria emittente o di sua iniziativa, confisca e consegna beni che:

a) possono essere necessari come prova; o

b) sono stati acquisiti dal ricercato a seguito del reato.

2. I beni di cui al paragrafo 1 sono consegnati anche se il mandato d'arresto non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.

3. Se i beni di cui al paragrafo 1 sono passibili di sequestro o confisca nello Stato membro di esecuzione o a Gibilterra, quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto dell'esecuzione, le autorità di tale Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra possono, qualora i beni siano necessari in relazione a un procedimento penale in corso, disporre che siano temporaneamente bloccati o consegnarli al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, o allo Stato membro emittente a condizione che siano successivamente restituiti.

4. Sono fatti salvi gli eventuali diritti sui beni di cui al paragrafo 1 acquisiti dallo Stato membro di esecuzione o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, o da terzi. Ove tali diritti sussistano, l'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, o dello Stato membro emittente restituisce i beni in questione, senza alcun onere, allo Stato membro di esecuzione o a Gibilterra, quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto dell'esecuzione, quanto prima possibile dopo la fine del procedimento penale

Articolo 147

Spese

1. Le spese sostenute nello Stato membro di esecuzione o a Gibilterra, se il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto dell'esecuzione, per l'esecuzione del mandato d'arresto sono a carico delle autorità dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione.

2. Tutte le altre spese sono a carico delle autorità dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente.

Articolo 148

Relazioni con gli altri strumenti giuridici

1. Fatta salva la loro applicazione nelle relazioni tra gli Stati membri o tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, da un lato, e paesi terzi, dall'altro, le disposizioni contenute nel presente capo sostituiscono, a partire dalla data della entrata in vigore del presente accordo, le corrispondenti disposizioni delle convenzioni seguenti applicabili in materia di estradizione nelle relazioni tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, da un lato, e gli Stati membri, dall'altro:

a) la convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, e i relativi protocolli addizionali; e

b) la convenzione europea per la repressione del terrorismo, per quanto riguarda l'estradizione.

2. Nei casi di cui all'articolo 68, paragrafo 5, le convenzioni di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi tra uno Stato membro in relazione al quale una notifica conformemente all'articolo 68, paragrafo 5, sia stata effettuata e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, fino a quando l'Unione, a nome di tale Stato membro, non notifichi al comitato specializzato per la circolazione delle persone che le pertinenti prescizioni costituzionali per l'applicaizone del presente capo in tale Stato membro siano state soddisfatte.

3. Laddove le convenzioni di cui al paragrafo 1 si applichino a territori degli Stati membri ovvero a territori per i quali uno Stato membro si assume la competenza per le relazioni esterne, ai quali non si applica il presente capo, tali convenzioni continuano a disciplinare le relazioni esistenti tra tali territori e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

Articolo 149

Riesame delle notifiche

Nell'effettuare un riesame congiunto del presente accordo conformemente all'articolo 330, le parti valutano altresì la necessità di mantenere le notifiche effettuate a norma dell'articolo 118, paragrafo 4, dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 122, paragrafo 2. Le notifiche di cui all'articolo 122, paragrafo 2, non rinnovate scadono quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo o al completamento del riesame congiunto del presente accordo conformemente all'articolo 330, se posteriore. Le notifiche di cui all'articolo 122, paragrafo 2, possono essere rinnovate o nuovamente effettuate solo nei tre mesi precedenti il quarto anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo e successivamente ogni cinque anni, purché in quel momento siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 122, paragrafo 2.

Articolo 150

Mandati d'arresto in corso in caso di disapplicazione

In deroga agli articoli 66, 67 e 334, le disposizioni del presente capo si applicano ai mandati d'arresto qualora la persona ricercata sia stata arrestata prima della disapplicazione del presente capo ai fini dell'esecuzione di un mandato d'arresto, indipendentemente dalla decisione dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia o essere rimessa in libertà provvisoria.

Articolo 151

Applicazione ai mandati d'arresto europei esistenti

Il presente capo si applica ai mandati d'arresto europei emessi, conformemente alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio ([24]), dalle autorità competenti di uno Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra prima del 31 dicembre 2020 qualora la persona ricercata non sia stata arrestata in esecuzione del mandato entro la data di entrata in vigore del presente accordo.

CAPO 6

ASSISTENZA GIUDIZIARIA

Articolo 152

Obiettivo

1. L'obiettivo del presente capo è integrare le disposizioni e facilitare l'applicazione tra gli Stati membri, da un lato, e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, dall'altro:

a) la convenzione europea di assistenza giudiziaria;

b) del protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria, firmato a Strasburgo il 17 marzo 1978;

c) del secondo protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria, firmato a Strasburgo l'8 novembre 2001; e

d) del terzo protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria, firmato alla Valletta il 19 settembre 2025.

2. Il presente capo lascia impregiudicate le disposizioni del capo 4 del presente titolo, che prevalgono sul presente capo.

Articolo 153

Definizione di autorità competente

Ai fini del presente capo, per «autorità competente» si intende qualsiasi autorità di uno Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra competente a inviare o ricevere richieste di assistenza giudiziaria conformemente alle disposizioni della convenzione europea di assistenza giudiziaria e dei relativi protocolli, e, se del caso, quale definita dagli Stati membri o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra nelle rispettive dichiarazioni indirizzate al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Rientrano nella nozione di «autorità competente» anche gli organismi dell'Unione notificati a norma dell'articolo 68; per quanto riguarda tali organismi dell'Unione, le disposizioni del presente capo si applicano di conseguenza.

Articolo 154

Modulo per le richieste di assistenza giudiziaria

1. Le richieste di assistenza giudiziaria sono presentate utilizzando il modulo di cui all'allegato 15.

2. Il comitato specializzato per la circolazione delle persone può, se necessario, modificare il modulo di cui all'allegato 15.

([24]) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2002/584/oj).

3. Il comitato specializzato per la circolazione delle persone adotta le eventuali modifiche del modulo di cui all'allegato 15 necessarie per rispecchiare le modifiche apportate al modulo per le richieste di assistenza giudiziaria tra il Regno Unito e gli Stati membri ai sensi dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

4. Il comitato specializzato per la circolazione delle persone può inoltre impegnarsi a elaborare un modulo standard per notifiche quali quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del terzo protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria. Il comitato specializzato per la circolazione delle persone può, se necessario, modificare tale modulo standard per le notifiche.

Articolo 155

Condizioni per presentare una richiesta di assistenza giudiziaria

1. L'autorità competente dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, può presentare una richiesta di assistenza giudiziaria solo dopo aver accertato che sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la richiesta è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata; e

b) l'atto o gli atti di indagine indicati nella richiesta avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo.

2. Se l'autorità competente dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 1 non siano soddisfatte, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, può consultare lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente. Dopo la consultazione, l'autorità competente dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, può decidere di ritirare la richiesta di assistenza giudiziaria.

Articolo 156

Ricorso a un diverso tipo di atto d'indagine

1. Laddove possibile, l'autorità competente dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, valuta il ricorso a un atto d'indagine diverso da quello indicato nella richiesta di assistenza giudiziaria qualora:

a) l'atto d'indagine indicato nella richiesta non sia previsto dal diritto dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto; o

b) l'atto di indagine indicato nella richiesta non sia disponibile in un caso interno analogo.

2. Fatti salvi i motivi di rifiuto previsti dalla convenzione europea di assistenza giudiziaria e dai relativi protocolli nonché dall'articolo 158, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai seguenti atti d'indagine, che sono sempre disponibili in base al diritto dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto:

a) l'acquisizione di informazioni contenute in banche dati della polizia o delle autorità giudiziarie cui l'autorità competente dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, può accedere nel quadro di un procedimento penale;

b) l'audizione di un testimone, di un esperto, di una vittima, di una persona sottoposta a indagini o di un imputato o di terzi nello Stato membro richiesto o a Gibilterra, se il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto richiesto;

c) atti d'indagine non coercitivi definiti dal diritto dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto; e

d) l'individuazione di persone titolari di un abbonamento a uno specifico numero telefonico o indirizzo IP.

3. L'autorità competente dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, può inoltre ricorrere a un atto d'indagine diverso da quello indicato nella richiesta di assistenza giudiziaria qualora l'atto d'indagine scelto dall'autorità competente dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, assicuri lo stesso risultato dell'atto indicato nella richiesta con mezzi meno intrusivi.

4. Qualora decida di ricorrere a un atto d'indagine diverso da quello indicato nella richiesta di assistenza giudiziaria conformemente al paragrafo 1 o 3, l'autorità competente dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, ne informa preventivamente l'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o dello Stato membro richiedente, la quale può decidere di ritirare o integrare la richiesta.

5. Qualora l'atto di indagine indicato nella richiesta non sia previsto dal diritto dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o non sia disponibile in un caso interno analogo e non vi siano altri atti di indagine che consentano di ottenere lo stesso risultato dell'atto di indagine richiesto, l'autorità competente dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, informa l'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o dello Stato membro richiedente che non è stato possibile fornire l'assistenza richiesta.

Articolo 157

Obbligo d'informazione

L'autorità competente dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, informa l'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o dello Stato membro richiedente, con qualsiasi mezzo disponibile e senza indebito ritardo, se:

a) è impossibile dare esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria a motivo del fatto che la richiesta è incompleta o manifestamente inesatta; o

b) durante l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorità competente dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, ritiene opportuno, senza ulteriori accertamenti, compiere atti di indagine non previsti inizialmente o che non hanno potuto essere specificati all'atto dell'emissione della richiesta, per consentire all'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o dello Stato membro richiedente di adottare ulteriori provvedimenti nel caso specifico.

Articolo 158

Ne bis in idem

L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata, oltre che per i motivi di rifiuto previsti nella convenzione europea di assistenza giudiziaria e nei relativi protocolli, in base al fatto che la persona in relazione alla quale è richiesta l'assistenza e che è oggetto di indagini o azioni penali o altri procedimenti, compresi procedimenti giudiziari, nello Stato membro richiedente o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da un'autorità del Regno Unito, del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o di uno Stato membro, a seconda dei casi, a condizione che, in caso di inflizione di una pena, questa sia stata eseguita o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita, a seconda dei casi, secondo la legge del Regno Unito, del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o dello Stato membro di condanna.

Articolo 159

Termini

1. Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, decide sull'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria quanto prima e comunque entro 45 giorni dal suo ricevimento e ne informa l'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o dello Stato membro richiedente.

2. La richiesta di assistenza giudiziaria è eseguita quanto prima e comunque entro 90 giorni dalla decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo o dalla consultazione di cui all'articolo 155, paragrafo 2.

3. Qualora nella richiesta di assistenza giudiziaria sia indicato che, a motivo dei termini procedurali, della gravità del reato o di altre circostanze particolarmente urgenti, sono necessari termini più brevi di quelli di cui al paragrafo 1 o 2, o che un atto di assistenza giudiziaria deve essere compiuto in una data specifica, l'autorità competente dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, tiene in massima considerazione tale esigenza.

4. Se del caso, qualora la richiesta di assistenza giudiziaria sia presentata per l'adozione di un provvedimento provvisorio a norma dell'articolo 24 del secondo protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria, l'autorità competente dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, decide sul provvedimento provvisorio e comunica la propria decisione all'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o dello Stato membro richiedente non appena possibile dopo il ricevimento della richiesta. Prima di revocare qualsiasi provvedimento provvisorio adottato a norma del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, dà, per quanto possibile, all'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o dello Stato membro richiedente la possibilità di esporre i propri motivi per la prosecuzione del provvedimento.

5. Qualora, in un caso specifico, il termine di cui al paragrafo 1 o 2 o il termine o la data specifica di cui al paragrafo 3 non possa essere rispettato o la decisione di adottare provvedimenti provvisori a norma del paragrafo 4 sia ritardata, l'autorità competente dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, ne informa senza ritardo l'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o dello Stato membro richiedente con qualsiasi mezzo, indicando i motivi del ritardo, e consulta l'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o dello Stato membro richiedente sul momento appropriato per dare esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria.

6. A fini di chiarezza, le disposizioni del presente articolo prevalgono su quelle dell'articolo 6 del terzo protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria.

Articolo 160

Trasmissione di richieste di assistenza giudiziaria

1. L'articolo 6, paragrafo 1, del presente accordo, si applica solo in relazione alla trasmissione iniziale di richieste di assistenza giudiziaria e alla trasmissione iniziale di comunicazioni relative alle informazioni spontanee e alle notifiche di cui agli articoli 3 e 4 del terzo protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria, che sono trasmesse conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del presente accordo, e alle rispettive disposizioni della convenzione europea di assistenza giudiziaria e dei relativi protocolli.

2. Oltre ai canali di comunicazione previsti dalla convenzione europea di assistenza giudiziaria e dai relativi protocolli, se la trasmissione diretta è prevista dalle rispettive disposizioni, le richieste di assistenza giudiziaria e le comunicazioni relative alle informazioni spontanee e alle notifiche di cui agli articoli 3 e 4 del terzo protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria possono anche essere trasmesse direttamente dai pubblici ministeri del Regno Unito nei confronti di Gibilterra alle autorità competenti degli Stati membri. L'articolo 6, paragrafo 1, del presente accordo, si applica alla trasmissione iniziale di tali richieste di assistenza giudiziaria e alla trasmissione iniziale di tali comunicazioni relative alle informazioni spontanee e alle notifiche di cui agli articoli 3 e 4 del terzo protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria da parte dei pubblici ministeri del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

3. Oltre ai canali di comunicazione previsti dalla convenzione europea di assistenza giudiziaria e dai relativi protocolli, nei casi di urgenza, o qualora le autorità competenti di due o più Stati membri e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra abbiano la necessità di coordinare procedure di cooperazione giudiziaria, le richieste di assistenza giudiziaria e le informazioni spontanee o le notifiche di cui agli articoli 3 e 4 del terzo protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria possono, in deroga al paragrafo 1 del presente articolo, essere trasmesse tramite Europol o Eurojust, conformemente alle disposizioni dei rispettivi capi del presente accordo.

Articolo 161

Squadre investigative comuni

Se le autorità competenti degli Stati membri e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra istituiscono una squadra investigativa comune, i rapporti tra gli Stati membri all'interno della squadra investigativa comune sono disciplinati dal diritto dell'Unione, nonostante la base giuridica indicata nell'accordo volto alla costituzione della squadra investigativa comune.

CAPO 7

CONGELAMENTO E CONFISCA

Articolo 162

Obiettivo e principi della cooperazione

1. L'obiettivo del presente capo è consentire che il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, da un lato, e gli Stati membri, dall'altro, cooperino nella misura più ampia possibile ai fini delle indagini e dei procedimenti volti al congelamento di beni in vista della loro successiva confisca, nonché ai fini delle indagini e dei procedimenti volti alla confisca di beni nel quadro di un procedimento in materia penale. Ciò non preclude la cooperazione a norma dell'articolo 171, paragrafi 5 e 6. Il presente capo prevede inoltre la cooperazione con gli organi dell'Unione da essa designati ai fini del presente capo.

2. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e gli Stati membri ottemperano, alle condizioni previste dal presente capo, alle richieste provenienti da uno Stato membro o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra:

a) di confisca di beni specifici, nonché di confisca di proventi consistente nell'imposizione dell'obbligo di pagare una somma di denaro corrispondente al valore dei proventi;

b) di assistenza nelle indagini e di provvedimenti provvisori ai fini dell'una o dell'altra forma di confisca di cui alla lettera a).

3. L'assistenza nelle indagini e i provvedimenti provvisori di cui al paragrafo 2, lettera b), sono eseguiti come consentito dal diritto interno dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, e in conformità dello stesso. Qualora la richiesta relativa a una di tali misure specifichi le formalità o le procedure necessarie ai sensi del diritto interno dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, anche se estranee allo Stato membro richiesto o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, l'autorità richiesta ottempera alla richiesta nella misura in cui l'azione richiesta non sia contraria ai principi fondamentali del suo diritto interno.

4. Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, provvede affinché le richieste provenienti da un altro Stato membro o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra dirette a identificare, rintracciare, congelare o sequestrare i proventi e i beni strumentali ricevano la stessa priorità di quelle presentate nel quadro delle procedure nazionali.

5. Quando chiede la confisca, l'assistenza nelle indagini o provvedimenti provvisori ai fini della confisca, lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, garantisce il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.

6. Le disposizioni del presente capo si applicano in luogo dei capi «cooperazione internazionale» della convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, firmata a Varsavia il 16 maggio 2005 («convenzione del 2005»), e della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990 («convenzione del 1990»). L'articolo 163 del presente accordo sostituisce le corrispondenti definizioni di cui all'articolo 1 della convenzione del 2005 e all'articolo 1 della convenzione del 1990. Le disposizioni del presente capo non incidono sugli obblighi del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o degli Stati membri derivanti dalle altre disposizioni della convenzione del 2005 e della convenzione del 1990.

Articolo 163

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a) «confisca»: sanzione o misura imposta da un organo giurisdizionale a seguito di un procedimento connesso a uno o più reati, che provoca la privazione definitiva di un bene;

b) «congelamento» o «sequestro»: il divieto temporaneo di trasferire, distruggere, convertire, disporre o far circolare un bene, o l'assunzione temporanea della custodia o del controllo di un bene sulla base di un provvedimento emesso da un organo giurisdizionale o da un'altra autorità competente;

c) «beni strumentali»: qualsiasi bene utilizzato o destinato a essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati;

d) «autorità giudiziaria»: un'autorità che, ai sensi del diritto interno, è un organo giurisdizionale o un pubblico ministero; un pubblico ministero è considerato un'autorità giudiziaria solo nella misura in cui lo prevede il diritto interno;

e) «provento»: qualsiasi vantaggio economico derivante o ottenuto, direttamente o indirettamente, da un reato, o un importo di denaro equivalente a tale vantaggio economico; può consistere in qualsiasi bene definito nel presente articolo;

f) «bene»: un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene, che secondo lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, è:

i) il provento di un reato, o l'equivalente, in tutto o in parte, del valore di tale provento;

ii) un bene strumentale rispetto a tale reato, o il valore di tale bene strumentale;

iii) passibile di confisca ai sensi di altre disposizioni relative ai poteri di confisca previste dal diritto dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, in seguito a un procedimento per un reato, comprese la confisca nei confronti di terzi, la confisca estesa e la confisca in assenza di una condanna definitiva.

Articolo 164

Obbligo di prestare assistenza

Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e gli Stati membri, a richiesta, si prestano la più ampia assistenza possibile per identificare e rintracciare beni strumentali, proventi e qualsiasi altro bene passibile di confisca. Rientrano nell'assistenza tutte le misure per acquisire e assicurare la prova dell'esistenza, dell'ubicazione o del movimento, della natura, dello status giuridico o del valore dei suddetti beni strumentali, proventi o altri beni.

Articolo 165

Richiesta di informazioni su conti bancari e cassette di sicurezza

1. Secondo le condizioni di cui al presente articolo, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, adotta i provvedimenti necessari a determinare, in risposta a una richiesta trasmessa dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra o da uno Stato membro, se una persona fisica o giuridica oggetto di un'indagine penale detenga o controlli uno o più conti, di qualsivoglia natura, in una banca situata nel territorio di tale Stato membro o a Gibilterra e, in caso affermativo, a fornire i particolari dei conti identificati. Tali particolari comprendono segnatamente il nome del titolare del conto cliente e il numero IBAN e, nel caso delle cassette di sicurezza, il nome del locatario o un numero di identificazione unico.

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica unicamente nella misura in cui i particolari sono noti all'organismo finanziario presso il quale è depositato il conto.

3. Oltre ai requisiti di cui all'articolo 186, lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, nella richiesta:

a) indica perché ritiene che sia verosimile che le informazioni richieste siano di valore fondamentale ai fini dell'indagine penale sul reato;

b) indica per quali motivi presume che i conti siano detenuti presso banche dello Stato membro richiesto o di Gibilterra, se il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto richiesto, e precisa, nella più ampia misura possibile, quali banche e conti possano essere implicati; e

c) inserisce qualsiasi informazione aggiuntiva disponibile che possa facilitare l'esecuzione della richiesta.

4. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone che il presente articolo si applicherà anche ai conti detenuti in istituti finanziari diversi dalle banche. Tale notifica può essere subordinata al principio di reciprocità.

Articolo 166

Richiesta di informazioni sulle operazioni bancarie

1. Su domanda di un altro Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, fornisce i particolari dei conti bancari specificati e delle operazioni bancarie che sono state effettuate in un dato periodo su uno o più conti indicati nella richiesta, compresi i particolari relativi a eventuali conti emittenti o beneficiari.

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica unicamente nella misura in cui i particolari sono noti all'organismo finanziario presso il quale è depositato il conto.

3. Oltre ai requisiti di cui all'articolo 186, lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, indica nella richiesta perché ritiene che le informazioni richieste siano pertinenti ai fini dell'indagine penale sul reato.

4. Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, può subordinare l'esecuzione della richiesta alle stesse condizioni che applica per le richieste di perquisizione e sequestro.

5. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone che il presente articolo si applicherà anche ai conti detenuti in istituti finanziari diversi dalle banche. Tale notifica può essere subordinata al principio di reciprocità.

Articolo 167

Richiesta di controllo sulle operazioni bancarie

1. Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, provvede affinché, su richiesta del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o di uno Stato membro, sia in grado di esercitare un controllo, durante un dato periodo, sulle operazioni bancarie che sono state effettuate su uno o più conti indicati nella richiesta e di comunicare i risultati del controllo allo Stato membro richiedente o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente.

2. Oltre ai requisiti di cui all'articolo 186, lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, indica nella richiesta perché ritiene che le informazioni richieste siano pertinenti ai fini dell'indagine penale sul reato.

3. La decisione di esercitare un controllo è adottata in ciascun singolo caso dalle autorità competenti dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, conformemente al proprio diritto interno.

4. Le modalità pratiche del controllo sono convenute dallo Stato membro richiedente o da quello richiesto e dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, in quanto soggetto richiesto o richiedente, a seconda dei casi.

5. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone che il presente articolo si applicherà anche ai conti detenuti in istituti finanziari diversi dalle banche. Tale notifica può essere subordinata al principio di reciprocità.

Articolo 168

Trasmissione spontanea di informazioni

Fatte salve le proprie indagini o i propri procedimenti, uno Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra può, senza previa richiesta, trasmettere al Regno Unito nei confronti di Gibilterra o a uno Stato membro informazioni su beni strumentali, proventi e qualsiasi altro bene passibile di confisca, qualora ritenga che la comunicazione di tali informazioni possa aiutare lo Stato membro ricevente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto ricevente, ad avviare o svolgere indagini o procedimenti o possa condurre a una richiesta da parte di tale Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra ai sensi del presente capo.

Articolo 169

Obbligo di adottare provvedimenti provvisori

1. Su richiesta del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o di uno Stato membro che ha avviato un'indagine o un procedimento penale o un'indagine o un procedimento a fini di confisca, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, adotta i provvedimenti provvisori necessari, quali il congelamento o il sequestro, per impedire qualsiasi commercio, trasferimento o alienazione di beni che, in un momento successivo, potrebbero formare oggetto di richiesta di confisca o potrebbero soddisfare tale richiesta.

2. Lo Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra che ha ricevuto una richiesta di confisca a norma dell'articolo 171 adotta, su richiesta, i provvedimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei confronti di qualsiasi bene che forma oggetto della richiesta o che potrebbe soddisfare la richiesta.

3. Qualora sia pervenuta una richiesta a norma del presente articolo, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, adotta tutti i provvedimenti necessari per darvi seguito senza ritardo e con la stessa velocità e la stessa priorità usate in casi interni analoghi, e trasmette conferma al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o allo Stato membro richiedente senza ritardo e con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

4. Qualora lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, abbia indicato che è necessario il congelamento immediato in quanto sussistono motivi legittimi per ritenere che i beni in questione saranno a breve rimossi o distrutti, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o lo Stato membro richiesto adotta tutti i provvedimenti necessari per dare seguito alla richiesta entro 96 ore dal suo ricevimento, e trasmette conferma allo Stato membro richiedente o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, senza ritardo e con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

5. Se non è in grado di rispettare i termini di cui al paragrafo 4, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, ne informa immediatamente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o lo Stato membro richiedente e lo consulta su come procedere opportunamente.

6. La scadenza dei termini di cui al paragrafo 4 non estingue gli obblighi imposti allo Stato membro richiesto o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, dal presente articolo.

Articolo 170

Esecuzione dei provvedimenti provvisori

1. Dopo l'esecuzione dei provvedimenti provvisori richiesti a norma dell'articolo 169, paragrafo 1, lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, fornisce spontaneamente e quanto prima al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o allo Stato membro richiesto tutte le informazioni che possono mettere in discussione o modificare la portata di tali provvedimenti. Lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, fornisce inoltre senza ritardo tutte le informazioni complementari richieste dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o dallo Stato membro richiesto necessarie per dare attuazione e seguito ai provvedimenti provvisori.

2. Prima di revocare qualsiasi provvedimento provvisorio adottato a norma dell'articolo 169, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, dà, per quanto possibile, al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o allo Stato membro richiedente la possibilità di esporre i propri motivi per la prosecuzione del provvedimento.

Articolo 171

Obbligo di confisca

1. Lo Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra che ha ricevuto una richiesta di confisca di beni situati in tale Stato membro o a Gibilterra, quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto richiesto:

a) esegue il provvedimento di confisca emesso da un organo giurisdizionale dello Stato membro richiedente o di Gibilterra, quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, è il soggetto richiedente, in relazione a tali beni; o

b) presenta la richiesta alle proprie autorità competenti al fine di ottenere un provvedimento di confisca e, se questo è concesso, lo esegue.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra sono competenti, ogniqualvolta necessario, ad avviare un procedimento di confisca a norma del loro diritto interno.

3. Il paragrafo 1 si applica anche alla confisca consistente nell'imposizione dell'obbligo di pagare una somma di denaro corrispondente al valore dei proventi, se i beni nei cui confronti può essere eseguita la confisca si trovano nel territorio dello Stato membro richiesto o a Gibilterra, quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto richiesto. In tal caso, nell'eseguire la confisca a norma del paragrafo 1, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, se il pagamento non è versato, realizza il credito su qualsiasi bene disponibile a tal fine.

4. Se la richiesta di confisca riguarda un bene specifico, lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o lo Stato membro richiesto possono convenire che il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o lo Stato membro richiesto possa eseguire la confisca sotto forma di obbligo di pagare una somma di denaro corrispondente al valore del bene.

5. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e gli Stati membri cooperano nella misura più ampia possibile ai sensi del proprio diritto interno con uno Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra che chiede l'esecuzione di provvedimenti equivalenti alla confisca di beni, qualora la richiesta non sia stata emessa nell'ambito di un procedimento penale, nella misura in cui tali provvedimenti siano stati disposti da un'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, in relazione a un reato, purché sia stato accertato che i beni costituiscono proventi o:

a) altri beni in cui i proventi sono stati trasformati o convertiti;

b) beni acquisiti da fonte legittima, se i proventi sono stati confusi, in tutto o in parte, con tali beni, fino al valore stimato dei proventi confusi; o

c) introiti o altri vantaggi derivanti dai proventi, da beni nei quali i proventi da reato sono stati trasformati o convertiti o da beni con i quali i proventi da reato sono stati confusi, fino al valore stimato dei proventi confusi, nello stesso modo e nella stessa misura dei proventi.

6. I provvedimenti di cui al paragrafo 5 comprendono misure che consentono il sequestro, il trattenimento e la privazione della proprietà di beni e averi mediante ricorso agli organi giurisdizionali civili.

7. Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, adotta la decisione sull'esecuzione del provvedimento di confisca senza ritardo e, fatto salvo il paragrafo 8 del presente articolo, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, trasmette conferma al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o allo Stato membro richiedente senza ritardo e con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta. Salvo qualora sussistano motivi di rinvio ai sensi dell'articolo 178, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, adotta le misure concrete necessarie per eseguire il provvedimento di confisca senza ritardo e almeno con la stessa velocità e la stessa priorità usate per un caso interno analogo.

8. Se non è in grado di rispettare il termine di cui al paragrafo 7, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, ne informa immediatamente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o lo Stato membro richiedente e lo consulta su come procedere opportunamente.

9. La scadenza del termine di cui al paragrafo 7 non estingue gli obblighi imposti allo Stato membro richiesto o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, dal presente articolo.

Articolo 172

Esecuzione della confisca

1. Le procedure per ottenere ed eseguire la confisca a norma dell'articolo 171 sono disciplinate dal diritto interno dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto.

2. Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, è vincolato all'accertamento dei fatti nella misura in cui questi siano esposti in una condanna o in una decisione giudiziaria emessa da un organo giurisdizionale del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o dello Stato membro richiedente o nella misura in cui tale condanna o decisione giudiziaria sia basata implicitamente su di essi.

3. Se la confisca consiste nell'obbligo di pagare una somma di denaro, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, converte l'importo nella propria valuta al tasso di cambio applicabile al momento in cui è adottata la decisione di eseguire la confisca.

Articolo 173

Beni confiscati

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, procede alla disposizione dei beni confiscati a norma degli articoli 171 e 172 conformemente al suo diritto interno e alle sue procedure amministrative.

2. Quando agisce su richiesta del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o di uno Stato membro a norma dell'articolo 171, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, accorda priorità, nella misura consentita dal suo diritto interno e se ne viene fatta richiesta, alla restituzione dei beni confiscati al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o allo Stato membro richiedente affinché questo possa risarcire le vittime di reato o restituire i beni ai loro legittimi proprietari.

3. Quando agisce su richiesta del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o di uno Stato membro a norma dell'articolo 171, e tenuto conto del diritto della vittima alla restituzione o al risarcimento dei beni a norma del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, procede alla disposizione delle somme ottenute a seguito dell'esecuzione di un provvedimento di confisca nel modo seguente:

a) se l'importo è pari o inferiore a 10 000 EUR esso spetta allo Stato membro richiesto o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto; o

b) se l'importo è superiore a 10 000 EUR lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, trasferisce il 50 % dell'importo recuperato al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o allo Stato membro richiedente.

4. In deroga al paragrafo 3, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e gli Stati membri possono, caso per caso, prestare particolare attenzione alla conclusione di altri accordi o intese in materia di disposizione dei beni che ritengano opportuni.

Articolo 174

Diritto all'esecuzione e importo massimo della confisca

1. Una richiesta di confisca presentata a norma dell'articolo 171 non pregiudica il diritto dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, di eseguire esso stesso il provvedimento di confisca.

2. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di consentire che il valore totale della confisca superi l'importo della somma di denaro indicato nel provvedimento di confisca. Se uno Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ritiene che ciò possa verificarsi, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e gli Stati membri interessati avviano consultazioni per evitare tale effetto.

Articolo 175

Pene detentive in caso di inadempienza

Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, non impone pene detentive in caso di inadempienza né altre misure restrittive della libertà personale a seguito di una richiesta presentata a norma dell'articolo 171 senza il consenso del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o dello Stato membro richiedente.

Articolo 176

Motivi di rifiuto

1. La cooperazione a norma del presente capo può essere rifiutata se:

a) lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, ritiene che l'esecuzione della richiesta sia contraria al principio del «ne bis in idem»; o

b) il reato cui si riferisce la richiesta non costituisce reato ai sensi del diritto interno dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, se commesso all'interno della sua giurisdizione; tuttavia, tale motivo di rifiuto si applica alla cooperazione a norma degli articoli da 164 a 168 solo nella misura in cui l'assistenza richiesta comporti un'azione coercitiva.

2. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone che, su base di reciprocità, la condizione della doppia incriminazione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo non si applicherà, purché il reato all'origine della richiesta sia:

a) uno dei reati elencati all'articolo 118, paragrafo 5, quali definiti dalla legge dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente; e

b) punibile dallo Stato membro richiedente o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a tre anni.

3. La cooperazione a norma degli articoli da 164 a 168, nella misura in cui l'assistenza richiesta comporti un'azione coercitiva, e degli articoli 169 e 170 può essere rifiutata anche qualora i provvedimenti richiesti non possano essere adottati a norma del diritto interno dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, a fini di indagini o procedimenti in un caso interno analogo.

4. Qualora il diritto interno dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, lo richieda, la cooperazione a norma degli articoli da 164 a 168, nella misura in cui l'assistenza richiesta comporti un'azione coercitiva, e degli articoli 169 e 170 può essere rifiutata anche qualora i provvedimenti richiesti o qualsiasi altro provvedimento avente effetti analoghi non siano consentiti dal diritto interno dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o qualora la richiesta non sia autorizzata da un'autorità giudiziaria che agisca in relazione ai reati.

5. La cooperazione a norma degli articoli da 171 a 175 può essere rifiutata anche qualora:

a) il diritto interno dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, non preveda la confisca per il tipo di reato cui si riferisce la richiesta;

b) fatto salvo l'obbligo a norma dell'articolo 171, paragrafo 3, sia contraria ai principi del diritto interno dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, relativi ai limiti della confisca in relazione al rapporto tra un reato e:

i) un vantaggio economico qualificabile come provento; o

ii) beni qualificabili come beni strumentali;

c) a norma del diritto interno dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, la confisca non possa più essere imposta o eseguita a causa del decorso del tempo;

d) fatto salvo l'articolo 171, paragrafi 5 e 6, la richiesta non riguardi una precedente condanna, o una decisione di natura giudiziaria o una dichiarazione in tale decisione che un reato o più reati sono stati commessi, sulla cui base è stata disposta o chiesta la confisca;

e) la confisca non sia esecutiva nello Stato membro richiedente o a Gibilterra, se il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto richiedente, o sia ancora soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari; o

f) la richiesta riguardi un provvedimento di confisca derivante da una decisione pronunciata in contumacia della persona contro la quale il provvedimento è stato emesso e, secondo lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, il procedimento condotto dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o dallo Stato membro richiedente che ha portato a tale decisione non abbia rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti come dovuti a chiunque sia accusato di un reato.

6. Ai fini del paragrafo 5, lettera f), una decisione non si considera pronunciata in contumacia se:

a) è stata confermata o pronunciata dopo l'opposizione dell'interessato; o

b) è stata pronunciata in appello, a condizione che il ricorso sia stato presentato dall'interessato.

7. Nel valutare, ai fini del paragrafo 5, lettera f), se siano stati rispettati i diritti minimi della difesa, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, tiene conto del fatto che l'interessato abbia deliberatamente tentato di sottrarsi alla giustizia o, pur avendo avuto la possibilità di impugnare la decisione resa in contumacia, abbia scelto di non farlo. Lo stesso vale nel caso in cui l'interessato, debitamente citato a comparire, abbia scelto di non farlo e di non chiedere un rinvio dell'udienza.

8. Gli Stati membri o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra non possono invocare il segreto bancario come motivo per rifiutarsi di cooperare a norma del presente capo. Se il suo diritto interno lo prevede, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, può richiedere che le richieste di cooperazione che comportano la rivelazione di segreti bancari siano autorizzate da un'autorità giudiziaria che agisce in relazione a un reato.

9. Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, non può invocare:

a) il fatto che la persona oggetto di indagini o di un provvedimento di confisca da parte dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, sia una persona giuridica, come impedimento a prestare qualsiasi cooperazione a norma del presente capo;

b) il fatto che la persona fisica contro la quale è stato emesso un provvedimento di confisca dei proventi sia deceduta o il fatto che la persona giuridica contro la quale è stato emesso un provvedimento di confisca dei proventi sia stata successivamente sciolta, come impedimento a prestare assistenza a norma dell'articolo 171, paragrafo 1, lettera a); o

c) il fatto che la persona oggetto di indagini o di un provvedimento di confisca da parte dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, sia indicata nella richiesta come autore sia del reato base sia del reato di riciclaggio, come impedimento a prestare qualsiasi cooperazione a norma del presente capo.

Articolo 177

Consultazione e informazione

Se sussistono seri motivi per ritenere che l'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di confisca comporti un rischio effettivo per la protezione e dei diritti fondamentali, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, prima di decidere sull'esecuzione del provvedimento di congelamento o di confisca, consulta il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o lo Stato membro richiedente e può chiedere che sia fornita qualsiasi informazione necessaria.

Articolo 178

Rinvio

Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, può rinviare l'esecuzione della richiesta qualora i relativi atti pregiudichino indagini o procedimenti in corso di tale Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

Articolo 179

Accoglimento parziale o condizionato della richiesta

Prima di rifiutare o rinviare la cooperazione di cui al presente capo, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiesto, valuta, se del caso dopo aver consultato il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o lo Stato membro richiedente, se la richiesta possa essere accolta parzialmente o a determinate condizioni da esso ritenute necessarie.

Articolo 180

Notifica di atti

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e gli Stati membri si prestano assistenza nella misura più ampia possibile per quanto riguarda la notifica o comunicazione di atti giudiziari alle persone colpite da provvedimenti provvisori e di confisca.

2. Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso di ostacolare:

a) la possibilità di trasmettere atti giudiziari per posta direttamente alle persone all'estero; e

b) la possibilità per gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre autorità competenti dello Stato membro d'origine o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'invio, di procedere alla notifica o comunicazione di atti giudiziari direttamente tramite le autorità consolari di tale Stato membro o del Regno Unito, a seconda dei casi, o tramite le autorità giudiziarie, compresi gli ufficiali giudiziari e i funzionari, o altre autorità competenti dello Stato membro di destinazione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto ricevente.

3. In caso di notifica o comunicazione di atti giudiziari a persone all'estero colpite da provvedimenti provvisori o di confisca emessi nello Stato membro d'invio o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto che li ha inviati, tale Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra indica i mezzi di impugnazione di cui, secondo il proprio diritto interno, le persone interessate possono avvalersi. L'autorità centrale del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se la persona a cui gli atti giudiziari sono inviati risiede a Gibilterra, o dello Stato membro in cui risiede la persona a cui gli atti giudiziari sono inviati, a seconda dei casi, riceve parallelamente una copia di tali atti giudiziari.

Articolo 181

Riconoscimento di decisioni straniere

1. Nel trattare una richiesta di cooperazione a norma degli articoli da 169 a 175, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, riconosce qualsiasi decisione presa da un'autorità giudiziaria nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o nello Stato membro richiedente per quanto riguarda i diritti rivendicati da terzi.

2. Il riconoscimento può essere rifiutato se:

a) i terzi non hanno avuto un'adeguata possibilità di far valere i propri diritti;

b) la decisione è incompatibile con un'altra decisione già presa nello Stato membro richiesto o a Gibilterra, quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto richiesto, sulla stessa materia;

c) è incompatibile con l'ordine pubblico del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o dello Stato membro richiesto, a seconda dei casi; o

d) la decisione è stata presa in violazione delle disposizioni sulla competenza esclusiva previste dal diritto interno dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto.

Articolo 182

Autorità

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e gli Stati membri notificano ciascuno al comitato specializzato per la circolazione delle persone un'autorità centrale competente a trasmettere le richieste formulate ai sensi del presente capo, a rispondervi e a eseguirle o a trasmetterle alle autorità competenti per l'esecuzione.

2. L'Unione può designare un proprio organo che, in aggiunta alle autorità competenti degli Stati membri, può formulare e, se del caso, eseguire le richieste a norma del presente capo. Qualsiasi siffatta richiesta deve essere trattata, ai fini del presente capo, come una richiesta di uno Stato membro. L'Unione può inoltre designare tale proprio organo quale autorità centrale competente al fine di trasmettere le richieste da esso formulate ai sensi del presente capo o a rispondere a quelle a esso rivolte ai sensi del presente capo.

Articolo 183

Comunicazione

1. L'articolo 6, paragrafo 1, si applica solo in relazione alle richieste iniziali formulate in conformità del presente capo, che sono trasmesse in conformità di tale articolo.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le autorità centrali comunicano direttamente tra loro.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, in caso di urgenza, le richieste o le comunicazioni di cui al presente capo possono essere trasmesse direttamente dalle autorità giudiziarie dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, alle autorità giudiziarie del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o dello Stato membro richiesto. In tal caso, una copia dell'atto è trasmessa contemporaneamente all'autorità centrale dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, tramite l'autorità centrale del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiedente, o dello Stato membro richiedente.

4. Qualora una richiesta sia presentata a norma del paragrafo 3 e l'autorità non sia competente a darvi seguito, essa la rinvia all'autorità interna competente e ne informa direttamente lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente.

5. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, le richieste o le comunicazioni di cui agli articoli da 164 a 168, che non comportano un'azione coercitiva, possono essere trasmesse direttamente dalle autorità competenti dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o allo Stato membro richiesto.

6. I progetti di richieste o di comunicazioni di cui al presente capo possono essere trasmessi direttamente dalle autorità giudiziarie dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, alle autorità giudiziarie del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o dello Stato membro richiesto prima della richiesta formale, al fine di garantire che la richiesta formale possa essere trattata in modo efficiente al momento del ricevimento e contenga informazioni e documenti giustificativi sufficienti a soddisfare i requisiti della legge del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o dello Stato membro richiesto.

Articolo 184

Forma della richiesta e lingue

1. Tutte le richieste formulate a norma del presente capo sono presentate per iscritto. Possono essere trasmesse per via elettronica o con qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione, a condizione che lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, sia pronto, su richiesta, a produrre in qualsiasi momento una registrazione scritta di tale comunicazione e l'originale.

2. Le richieste di cui al paragrafo 1 sono presentate in una lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o in qualsiasi altra lingua indicata dallo Stato membro richiesto o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o per suo conto conformemente al paragrafo 3.

3. Sia il Regno Unito nei confronti di Gibilterra che l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono comunicare al comitato specializzato per la circolazione delle persone le lingue che, oltre alle lingue ufficiali dello Stato membro in questione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, possono essere usate per la presentazione delle richieste di cui al presente capo.

4. Le richieste di provvedimenti provvisori a norma dell'articolo 169 sono presentate utilizzando il modulo di cui all'allegato 16.

5. Le richieste di confisca a norma dell'articolo 171 sono presentate utilizzando il modulo di cui all'allegato 16.

6. Il comitato specializzato per la circolazione delle persone può, se necessario, modificare i moduli figuranti nell'allegato 16.

7. Il comitato specializzato per la circolazione delle persone adotta le eventuali modifiche dei moduli figuranti nell'allegato 16 necessarie per rispecchiare le modifiche apportate all'allegato 46 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

8. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone che richiedono la traduzione di qualsiasi documento giustificativo in una delle lingue ufficiali dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o in qualsiasi altra lingua indicata conformemente al paragrafo 3 del presente articolo. In caso di richieste a norma dell'articolo 169, paragrafo 4, la traduzione dei documenti giustificativi può essere fornita allo Stato membro richiesto o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiesto, entro 48 ore dalla trasmissione della richiesta, fatti salvi i termini di cui all'articolo 169, paragrafo 4.

Articolo 185

Legalizzazione

I documenti trasmessi in applicazione del presente capo sono esenti da ogni formalità di legalizzazione.

Articolo 186

Contenuto della richiesta

1. Qualsiasi richiesta di cooperazione a norma del presente capo specifica:

a) l'autorità che presenta la richiesta e l'autorità che conduce le indagini o il procedimento;

b) l'oggetto e i motivi della richiesta;

c) la pratica, compresi i fatti rilevanti (come data, luogo e circostanze del reato) delle indagini o del procedimento, fatta eccezione per il caso di richiesta di notifica;

d) nella misura in cui la cooperazione comporta un'azione coercitiva:

   i) il testo delle disposizioni di legge o, qualora ciò non sia possibile, il testo di una dichiarazione in merito alle disposizioni di legge applicabili; e

   ii) l'indicazione che il provvedimento richiesto o qualsiasi altro provvedimento avente effetti analoghi potrebbe essere adottato nella giurisdizione dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, in base al suo diritto interno;

e) ove necessario e per quanto possibile:

   i) informazioni sulla persona o sulle persone interessate, compresi nome, data e luogo di nascita, cittadinanza e luogo in cui si trovano e, nel caso di una persona giuridica, sede; e

   ii) i beni in relazione ai quali si chiede la cooperazione, la loro ubicazione, il loro legame con la persona o le persone interessate, qualsiasi collegamento con il reato, nonché tutte le informazioni disponibili su altre persone e diritti sui beni; e

f) qualsiasi procedura particolare che lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, desideri sia seguita.

2. La richiesta di provvedimenti provvisori a norma dell'articolo 169 in relazione al sequestro di beni che potrebbero formare oggetto di un provvedimento di confisca consistente nell'obbligo di pagare una somma di denaro, indica anche l'importo massimo che si intende realizzare attraverso i beni in questione.

3. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualsiasi richiesta presentata a norma dell'articolo 171 contiene:

a) nel caso dell'articolo 171, paragrafo 1, lettera a):

i) una copia autentica del provvedimento di confisca emesso dall'organo giurisdizionale dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, e una dichiarazione dei motivi sulla base dei quali il provvedimento è stato emesso, se non sono indicati nel provvedimento stesso;

ii) una dichiarazione dell'autorità competente dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, attestante che il provvedimento di confisca è esecutivo e non soggetto a mezzi di impugnazione ordinari;

iii) l'indicazione della misura in cui è richiesta l'esecuzione del provvedimento; e

iv) informazioni sulla necessità di adottare eventuali provvedimenti provvisori;

b) nel caso dell'articolo 171, paragrafo 1, lettera b), un'esposizione dei fatti sui quali si basa lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, tale da consentire al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o allo Stato membro richiesto di domandare il provvedimento secondo il suo diritto interno;

c) se i terzi hanno avuto la possibilità di rivendicare i propri diritti, documenti che comprovino tale circostanza.

Articolo 187

Richieste insufficienti

1. Se una richiesta non è conforme alle disposizioni del presente capo o se le informazioni fornite non sono sufficienti a consentire allo Stato membro richiesto o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, di dare seguito alla richiesta, tale Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra può chiedere al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o allo Stato membro richiedente di modificare la richiesta o di integrarla con ulteriori informazioni.

2. Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, può fissare un termine per la ricezione di tali modifiche o informazioni.

3. In attesa del ricevimento delle modifiche o informazioni richieste in relazione a una richiesta presentata a norma dell'articolo 171, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, può adottare una delle misure di cui agli articoli da 164 a 170.

Articolo 188

Pluralità di richieste

1. Qualora lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, riceva più di una richiesta a norma dell'articolo 169 o 171 con riferimento alla stessa persona o agli stessi beni, la pluralità di richieste non impedisce a tale Stato membro o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra di dare seguito alle richieste che comportano l'adozione di provvedimenti provvisori.

2. In caso di pluralità di richieste a norma dell'articolo 171, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, considera l'opportunità di consultare il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o lo Stato membro richiedente.

Articolo 189

Obbligo di motivazione

Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, motiva ogni decisione di rifiutare, rinviare o subordinare a condizioni qualsiasi cooperazione a norma del presente capo.

Articolo 190

Informazioni

1. Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, informa immediatamente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o lo Stato membro richiedente:

a) dell'azione avviata sulla base di una richiesta presentata a norma del presente capo;

b) del risultato finale dell'azione compiuta sulla base di una richiesta a norma del presente capo;

c) della decisione di rifiutare, rinviare o subordinare, in tutto o in parte, qualsiasi cooperazione a norma del presente capo;

d) di qualsiasi circostanza che renda impossibile il compimento dell'azione richiesta o che verosimilmente lo ritardi in modo sostanziale; e

e) nel caso di provvedimenti provvisori adottati a seguito di una richiesta a norma degli articoli da 164 a 169, delle disposizioni del suo diritto interno che porterebbero automaticamente alla revoca del provvedimento provvisorio.

2. Lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, informa immediatamente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o lo Stato membro richiesto:

a) di qualsiasi riesame, decisione o qualsiasi altro fatto in base al quale il provvedimento di confisca cessa di essere in tutto o in parte esecutivo; e

b) di qualsiasi sviluppo, di fatto o di diritto, a seguito del quale un'azione a norma del presente capo non sia più giustificata.

3. Qualora il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, sulla base dello stesso provvedimento di confisca, richieda la confisca in più di uno Stato membro, esso ne informa tutti gli Stati membri interessati dall'esecuzione del provvedimento.

4. Qualora uno Stato membro, sulla base dello stesso provvedimento di confisca, richieda la confisca nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra e in uno o più Stati membri, esso ne informa il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e tutti gli Stati membri interessati dall'esecuzione del provvedimento.

Articolo 191

Limitazione d'uso

1. Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, può subordinare l'esecuzione di una richiesta alla condizione che le informazioni o le prove ottenute non siano, senza il suo previo consenso, utilizzate o trasmesse dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o dallo Stato membro richiedente per indagini o procedimenti diversi da quelli specificati nella richiesta.

2. Senza il previo consenso dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, le informazioni o le prove da esso fornite a norma del presente capo non sono utilizzate o trasmesse dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o dallo Stato membro richiedente per indagini o procedimenti diversi da quelli specificati nella richiesta.

3. I dati personali trasmessi sulla base del presente capo possono essere utilizzati dallo Stato membro al quale sono stati trasferiti o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto a cui sono stati trasferiti:

a) ai fini dei procedimenti cui si applica il presente capo;

b) per altri procedimenti giudiziari e amministrativi direttamente connessi con i procedimenti di cui alla lettera a);

c) per la prevenzione di un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica; o

d) per qualsiasi altra finalità, soltanto previa autorizzazione dello Stato membro che trasmette i dati o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto che trasmette i dati, salvo che lo Stato membro interessato o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda dei casi, abbia ottenuto il consenso della persona interessata.

4. Il presente articolo si applica anche ai dati personali non trasmessi ma ottenuti tramite modalità diverse in applicazione del presente capo.

5. Il presente articolo non si applica ai dati personali ottenuti dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra o da uno Stato membro ai sensi del presente capo e, nel caso del Regno Unito, originari di Gibilterra o, nel caso di uno Stato membro, originari di tale Stato membro.

Articolo 192

Riservatezza

1. Lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra può esigere che il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o lo Stato membro richiesto mantenga riservati i fatti e il merito della richiesta, a eccezione di quanto necessario all'esecuzione della richiesta. Se lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, non può soddisfare l'obbligo di riservatezza, ne dà immediata comunicazione allo Stato membro richiedente o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente.

2. Lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, se ciò non è contrario ai principi fondamentali del suo diritto interno e se ne viene fatta richiesta, mantiene riservate le prove e le informazioni fornite dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o dallo Stato membro richiesto, a meno che la loro divulgazione non sia necessaria per le indagini o i procedimenti indicati nella richiesta.

3. Fatte salve le disposizioni del suo diritto interno, lo Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra che ha ricevuto informazioni spontanee a norma dell'articolo 168 ottempera a qualsiasi obbligo di riservatezza posto dallo Stato membro che ha fornito le informazioni o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto che le ha fornite. Se lo Stato membro ricevente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto ricevente, non può soddisfare l'obbligo di riservatezza, ne dà immediata comunicazione al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto che ha fornito tali informazioni, o allo Stato membro che le ha fornite.

Articolo 193

Costi

Le spese ordinarie d'esecuzione della richiesta sono a carico dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto. Qualora siano necessarie spese notevoli o di natura straordinaria ai fini dell'esecuzione della richiesta, il soggetto richiedente e il soggetto richiesto si consultano per concordare le condizioni di esecuzione della richiesta e i criteri di ripartizione dei costi.

Articolo 194

Risarcimento dei danni

1. Qualora una persona promuova un'azione legale per il riconoscimento della responsabilità per danni derivanti da azioni od omissioni relative alla cooperazione ai sensi del presente capo, gli Stati membri interessati o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda dei casi, prendono in considerazione la possibilità di consultarsi, ove opportuno, per fissare il criterio di ripartizione delle eventuali somme da versare a titolo di risarcimento.

2. Qualora il Regno Unito nei confronti di Gibilterra o uno Stato membro sia stato chiamato in causa per danni, esso provvede a informarne l'altro o gli altri Stati membri o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra se quest'ultimo o questi ultimi possono avere interesse nella causa stessa.

Articolo 195

Mezzi di impugnazione

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e gli Stati membri garantiscono che le persone colpite dai provvedimenti di cui agli articoli da 169 a 172 dispongano di mezzi di impugnazione efficaci per tutelare i propri diritti.

2. I motivi di merito dei provvedimenti richiesti a norma degli articoli da 169 a 172 non possono essere contestati dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto.

TITOLO VI

ANTIRICICLAGGIO E LOTTA AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Articolo 196

Obiettivo

L'obiettivo del presente titolo è sostenere e rafforzare l'azione dell'Unione e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, volta a prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Articolo 197

Principi

1. Le parti convengono di sostenere gli sforzi internazionali tesi a prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

2. Le parti riconoscono la necessità di cooperare per impedire che i propri sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di attività illecite, quali traffico di droga e corruzione, e per il finanziamento del terrorismo.

3. Le parti riconoscono l'importanza dello scambio di informazioni in relazione al riciclaggio, ai reati presupposto associati e al finanziamento del terrorismo.

4. Le parti riconoscono la necessità di tenere conto degli standard e delle raccomandazioni della Task Force «Azione finanziaria» nei propri regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Articolo 198

Clausola di non regresso rispetto alle misure per prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo

1. Le parti affermano il diritto di ciascuna di definire le proprie politiche e priorità nei settori contemplati dal presente capo, di determinare i livelli necessari per prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo che reputa opportuni e di adottare e modificare la propria normativa e le proprie politiche in sintonia con i propri impegni internazionali, compresi quelli assunti con il presente titolo.

2. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra si astiene dall'indebolire o abbassare le proprie misure contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo al di sotto dei livelli stabiliti negli atti dell'Unione elencati nell'allegato 17 in vigore al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, anche omettendo di far rispettare concretamente il proprio diritto e i propri standard.

3. Ciascuna parte continua a adoperarsi per innalzare il proprio livello di tutela contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo di cui al presente titolo.

4. Ciascuna parte riesamina la necessità di rafforzare le misure per prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo di cui al paragrafo 2, periodicamente e ogniqualvolta una parte modifichi la propria legislazione e incida sulla tutela in modo incompatibile con il presente titolo.

5. Qualora, a seguito di ampie divergenze nella legislazione interna delle parti, emergano differenze relative alla parità di condizioni tra le parti, con conseguenti distorsioni nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è organizzata una consultazione in seno al comitato specializzato per la circolazione delle persone onde trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente alla questione entro 45 giorni.

6. Se durante la consultazione di cui al paragrafo 5 non è trovata alcuna soluzione reciprocamente soddisfacente, ciascuna parte può adottare opportune misure di riequilibrio per far fronte alla situazione. Tali misure sono di portata e durata limitata a quanto strettamente necessario e proporzionato per porre rimedio alla situazione. Sono prioritarie le misure che provocano il minor turbamento possibile nel funzionamento del presente accordo. Ciascuna parte valuta detti effetti basandosi su prove attendibili, non su mere congetture o remote possibilità.

PARTE TERZA

ECONOMIA E COMMERCIO

TITOLO I

PARITÀ DI CONDIZIONI PER UNA CONCORRENZA APERTA E LEALE E PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

CAPO 1

PRINCIPI GENERALI

Articolo 199

Principi e obiettivi

1. Le parti riconoscono che gli scambi e gli investimenti tra l'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra secondo le modalità stabilite nel presente accordo richiedono condizioni che garantiscano parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale tra le parti e assicurino che gli scambi e gli investimenti avvengano in modo da favorire lo sviluppo sostenibile.

2. Le parti riconoscono che lo sviluppo sostenibile consta delle tre componenti interdipendenti e sinergiche dello sviluppo economico, dello sviluppo sociale e della tutela dell'ambiente e affermano l'impegno a promuovere uno sviluppo degli scambi e degli investimenti internazionali che concorra al conseguimento dello sviluppo sostenibile.

3. Ciascuna parte ribadisce la propria ambizione di conseguire la neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050.

4. Le parti concordano sul fatto che le loro relazioni economiche, per quanto attiene a Gibilterra, possono produrre benefici in modo reciprocamente soddisfacente solo se gli impegni relativi alla parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale resistono alla prova del tempo, prevenendo le distorsioni degli scambi o degli investimenti e contribuendo allo sviluppo sostenibile. Le parti sono determinate a mantenere e migliorare i rispettivi standard elevati nei settori contemplati dal presente titolo.

5. Il comitato specializzato per l'economia e il commercio può includere ulteriori settori o stabilire standard più elevati di quelli di cui al paragrafo 4 al fine di garantire il mantenimento della parità di condizioni tra le parti nel corso del tempo.

Articolo 200

Diritto di regolamentare, principio di precauzione e informazioni scientifiche e tecniche

1. Le parti affermano il diritto di ciascuna di stabilire politiche e priorità nei settori contemplati dal presente titolo, di stabilire i livelli di protezione ritenuti opportuni e di adottare o modificare la propria legislazione e le proprie politiche nei singoli settori coerentemente agli impegni internazionali di ciascuna parte, inclusi gli impegni di cui al presente titolo.

2. Le parti riconoscono che, conformemente al principio di precauzione, qualora vi siano ragionevoli motivi di temere che sussistano potenziali minacce di danni gravi o irreversibili all'ambiente o alla salute umana, la mancanza di piena certezza scientifica non può essere invocata quale giustificazione per impedire a una parte di adottare misure adeguate per prevenire tali danni.

3. Ciascuna parte elabora e applica le misure di protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro in grado di incidere sugli scambi o sugli investimenti tenendo conto dei dati scientifici e tecnici disponibili e degli standard, linee guida o raccomandazioni internazionali.

CAPO 2

CONTROLLO DEGLI AIUTI DI STATO

Articolo 201

Norme sostanziali

1. Il presente capo e l'allegato 18 si applicano agli aiuti di Stato concessi dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra a uno o più operatori economici che:

a) producono, trasformano o forniscono beni e l'aiuto incide o potrebbe incidere sugli scambi o sugli investimenti tra l'Unione e Gibilterra; o

b) prestano servizi, nella misura in cui l'aiuto incide o potrebbe incidere sugli scambi di beni o sugli investimenti tra l'Unione e Gibilterra.

2. L'Unione si impegna a mantenere il proprio sistema di controllo degli aiuti di Stato conformemente agli articoli 93, 106, 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, applicandolo, se del caso, a qualsiasi aiuto che incida o possa incidere sugli scambi di beni o sugli investimenti tra l'Unione e Gibilterra.

Articolo 202

Eccezioni

Il presente capo non si applica agli aiuti di Stato:

a) disciplinati dalla parte IV o dall'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio concluso a Marrakech il 15 aprile 1994.(«accordo OMC»);

b) relativi al commercio di pesce e di prodotti ittici; o

c) relativi al settore audiovisivo.

Articolo 203

Trasparenza

1. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato concessi o mantenuti sul proprio territorio, ciascuna parte, entro sei mesi dalla concessione dell'aiuto di Stato, mette a disposizione del pubblico, su un sito web ufficiale o in una banca dati pubblica, le informazioni seguenti:

a) la base giuridica e l'obiettivo o lo scopo strategico dell'aiuto di Stato;

b) il nome del beneficiario dell'aiuto di Stato, ove disponibile;

c) la data di concessione dell'aiuto di Stato, la durata dell'aiuto di Stato e qualsiasi altro termine collegato alla sua concessione; e

d) l'importo dell'aiuto di Stato o l'importo iscritto a bilancio per l'aiuto di Stato.

2. Per gli aiuti di Stato sotto forma di misure fiscali, le informazioni sono pubblicate entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale. Gli obblighi di trasparenza per gli aiuti di Stato sotto forma di misure fiscali riguardano le stesse informazioni elencate al paragrafo 1, a eccezione delle informazioni di cui alla lettera d) del medesimo paragrafo, che possono essere indicate come intervallo.

3. Gli obblighi di cui al presente articolo non pregiudicano gli obblighi delle parti derivanti dalle rispettive legislazioni in materia di libertà di informazione o di accesso ai documenti.

Articolo 204

Uso degli aiuti di Stato

Ciascuna parte provvede affinché gli operatori economici utilizzino gli aiuti di Stato esclusivamente per l'obiettivo specifico per il quale sono stati concessi.

Articolo 205

Autorità o organo indipendente e cooperazione

1. Ciascuna parte istituisce o mantiene un'autorità o organo indipendente sotto il profilo operativo cui è conferito un ruolo adeguato nel sistema di controllo degli aiuti di Stato. L'autorità o organo indipendente gode delle necessarie garanzie di indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni operative e opera con imparzialità.

2. Ciascuna parte provvede affinché le misure previste di concessione o modifica degli aiuti di Stato siano notificate alla rispettiva autorità o organo indipendente e non siano attuate prima che detta autorità o organo le abbia autorizzate.

3. Una parte può esentare determinate categorie di aiuti di Stato dagli obblighi di cui al paragrafo 2, purché le esenzioni siano trasparenti e basate su criteri oggettivi quali, tra l'altro, le dimensioni dei beneficiari e le soglie quantitative. Nel caso del Regno Unito nei confronti di Gibilterra tali esenzioni devono essere conformi all'allegato 18.

4. Ciascuna parte provvede affinché la propria autorità o organo indipendente abbia il potere di ordinare il recupero di qualsiasi aiuto di Stato che è stato concesso senza sua previa autorizzazione.

5. Ciascuna parte incoraggia la propria autorità o organo indipendente a cooperare con l'omologa o l'omologo dell'altra parte sulle questioni di interesse comune nell'ambito delle rispettive funzioni ed entro i limiti stabiliti dal rispettivo quadro giuridico, compresa se del caso l'applicazione degli articoli da 201 a 204. Le parti o le rispettive autorità o organi indipendenti possono convenire un quadro distinto di cooperazione tra le stesse autorità o organi indipendenti.

6. Il paragrafo 2 del presente articolo non si applica alle misure previste di concessione o modifica degli aiuti di Stato di cui all'articolo 201 disposte da una legge del parlamento di Gibilterra. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra provvede affinché le misure previste siano notificate alla propria autorità o organo indipendente. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra provvede affinché la propria autorità o organo indipendente abbia il potere di formulare un parere su siffatte misure previste. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra tiene conto di tale parere e, se del caso, propone modifiche della legge in questione da sottoporre all'esame del parlamento di Gibilterra.

7. Il paragrafo 4 del presente articolo non si applica alle misure di concessione o modifica degli aiuti di Stato di cui all'articolo 201 disposte da una legge del parlamento di Gibilterra. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra provvede affinché la propria autorità o organo indipendente abbia il potere di formulare un parere su qualsiasi siffatta misura. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra tiene conto di tale parere e, se del caso, propone modifiche della legge in questione da sottoporre all'esame del parlamento di Gibilterra.

Articolo 206

Giudici

1. Ciascuna parte provvede, in conformità del proprio ordinamento costituzionale, affinché i propri giudici abbiano competenza a:

a) esaminare le decisioni in materia di aiuti di Stato adottate da un'autorità di concessione o, nel caso, dall'autorità o organo indipendente, conformemente al proprio sistema di controllo degli aiuti di Stato;

b) esaminare qualsiasi altra decisione d'interesse dell'autorità o organo indipendente e qualsiasi inerzia d'interesse;

c) imporre misure correttive efficaci in relazione alla lettera a) o b), tra cui l'imposizione di una sospensione, un divieto o un obbligo di agire all'autorità di concessione, il riconoscimento di un risarcimento danni e il recupero, comprensivo degli interessi, di un aiuto di Stato presso il beneficiario; e

d) conoscere delle pretese avanzate da parti interessate riguardo ad aiuti di Stato, laddove il diritto della parte legittimi la parte interessata a far valere una pretesa sull'aiuto di Stato.

2. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 207, per «parte interessata» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, operatore economico o associazione di operatori economici i cui interessi potrebbero essere lesi dalla concessione di un aiuto di Stato, in particolare i beneficiari dell'aiuto di Stato, i loro concorrenti o le pertinenti associazioni di categoria.

3. Il paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, non si applica alle misure di concessione o modifica degli aiuti di Stato di cui all'articolo 201 basate su una legge del parlamento di Gibilterra, salvo che un giudice, laddove ritenga gli aiuti incompatibili con il presente accordo, ne dichiari l'incompatibilità. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra tiene conto di tale dichiarazione e propone modifiche della legge in questione da sottoporre all'esame del parlamento di Gibilterra o adotta ulteriori misure appropriate, a seconda dei casi.

Articolo 207

Recupero

1. Ciascuna parte predispone un meccanismo efficace di recupero degli aiuti di Stato in conformità delle disposizioni che seguono, fatti salvi il potere dell'autorità o organo indipendente di cui all'articolo 205 e le altre misure correttive previste dal proprio diritto.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, ciascuna parte provvede affinché, sempreché una parte interessata ne contesti in sede giudiziaria, entro il termine applicabile, la decisione di concedere un aiuto di Stato in applicazione del sistema di controllo degli aiuti di Stato della stessa parte che lo ha concesso, il recupero possa essere disposto se il suo giudice constata un errore materiale di diritto o di fatto, ossia che:

a) la misura che costituisce l'aiuto di Stato non è stata trattata come tale dall'autorità di concessione;

b) l'autorità di concessione non ha rispettato il pertinente sistema di controllo degli aiuti di Stato cui è vincolata; o

c) decidendo di concedere l'aiuto di Stato, l'autorità di concessione ha esorbitato i propri poteri o ne ha abusato conformemente al presente capo.

3. Ciascuna parte sospende il pagamento del nuovo aiuto di Stato a favore di un beneficiario fino al completo recupero dell'aiuto a questi concesso per il quale è stato disposto il recupero, compresi gli eventuali interessi maturati.

4. Conformemente all'articolo 205, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 206, paragrafo 3, il recupero non è richiesto se l'aiuto di Stato è concesso o modificato sulla base di una legge del parlamento di Gibilterra.

Articolo 208

Consultazioni

1. La parte che ritiene che l'altra parte abbia concesso un aiuto di Stato o che esistano prove evidenti che l'altra parte intende concedere un aiuto di Stato e che la concessione dell'aiuto di Stato abbia o possa avere effetti negativi sugli scambi di beni o sugli investimenti tra le parti può chiedere all'altra parte una spiegazione del modo in cui il presente accordo è stato rispettato in relazione a tale aiuto di Stato.

2. Una parte può anche richiedere le informazioni elencate all'articolo 203 nella misura in cui esse non siano già state rese pubbliche su un sito web ufficiale o in una banca dati pubblica a norma dell'articolo 203, o non siano state rese disponibili in modo facile e prontamente accessibile.

3. L'altra parte comunica le informazioni richieste per iscritto entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La parte che si trovi impossibilitata a comunicare alcune delle informazioni richieste ne spiega le ragioni nella risposta scritta.

4. La parte richiedente che, dopo aver ricevuto le informazioni richieste, ritiene ancora che l'aiuto di Stato concesso o previsto dall'altra parte abbia o possa avere effetti negativi sugli scambi di beni o sugli investimenti tra le parti può chiedere consultazioni in seno al comitato specializzato per l'economia e il commercio. La richiesta è formulata per iscritto e comprende una spiegazione dei motivi addotti dalla parte richiedente per chiedere la consultazione.

5. Il comitato specializzato per l'economia e il commercio compie ogni sforzo per giungere a una soluzione della questione che sia soddisfacente per entrambe. Il comitato tiene la sua prima riunione entro 30 giorni dalla richiesta di consultazione.

6. Il calendario delle consultazioni di cui ai paragrafi 3 e 5 può essere prorogato di comune accordo tra le parti.

Articolo 209

Misure correttive

1. Ciascuna parte può presentare all'altra parte una richiesta scritta di informazioni e consultazioni riguardo all'aiuto di Stato che ritiene causi, o presenti un grave rischio di causare, un consistente effetto negativo sugli scambi di beni o sugli investimenti tra le parti. La parte richiedente include nella richiesta tutte le pertinenti informazioni che potranno consentire alle parti di trovare una soluzione accettabile per entrambe, comprese la descrizione dell'aiuto di Stato e l'esposizione dei timori che nutre circa i relativi effetti sugli scambi di beni o sugli investimenti.

2. Entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, la parte richiesta risponde per iscritto alla parte richiedente fornendo le informazioni sollecitate e le parti avviano consultazioni, che si considerano concluse 60 giorni dopo la data di presentazione della richiesta salvo diverso accordo tra le parti. Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni indicate come riservate e le posizioni assunte dalle parti nel corso delle consultazioni, sono riservate e non pregiudicano i diritti delle parti in eventuali procedimenti successivi.

3. Trascorsi almeno 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 1, la parte richiedente può adottare unilateralmente misure correttive adeguate se esistono prove del fatto che l'aiuto di Stato della parte richiesta causa, o presenta un grave rischio di causare, un consistente effetto negativo sugli scambi di beni o sugli investimenti tra le parti.

4. Trascorsi almeno 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 1, la parte richiedente comunica alla parte richiesta le misure correttive che intende adottare a norma del paragrafo 3. La parte richiedente fornisce tutte le pertinenti informazioni sulle misure che intende adottare per consentire alle parti di trovare una soluzione accettabile per entrambe. La parte richiedente non può adottare tali misure correttive prima che siano trascorsi almeno 15 giorni dalla data in cui le ha comunicate alla parte richiesta.

5. La parte valuta se sia presente un grave rischio di consistente effetto negativo basandosi sui fatti, non su mere asserzioni, congetture o remote possibilità. Il mutamento delle circostanze che determinerebbe una situazione in cui l'aiuto di Stato causerebbe siffatto consistente effetto negativo deve essere chiaramente prevedibile.

6. La parte valuta l'esistenza dell'aiuto di Stato o del consistente effetto negativo sugli scambi di beni o sugli investimenti tra le parti da esso causato basandosi su prove attendibili, non su mere congetture o remote possibilità, e facendo riferimento a beni o a operatori economici identificabili, se del caso anche in presenza di regimi di aiuti di Stato.

7. Il comitato specializzato per l'economia e il commercio può tenere un elenco illustrativo delle situazioni che costituirebbero un consistente effetto negativo sugli scambi di beni o sugli investimenti tra le parti ai sensi del presente articolo. Resta salvo il diritto delle parti di adottare misure correttive.

8. Le misure correttive adottate a norma del paragrafo 3 sono limitate a quanto strettamente necessario e proporzionato per porre rimedio al consistente effetto negativo causato o per far fronte al grave rischio di un siffatto effetto. Sono prioritarie le misure che provocano il minor turbamento possibile nel funzionamento del presente accordo.

9. Entro cinque giorni dalla data in cui hanno effetto le misure correttive di cui al paragrafo 3 del presente articolo e senza ricorrere preventivamente alle consultazioni a norma dell'articolo 304, la parte notificata può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale in conformità dell'articolo 305, paragrafo 2, trasmettendone richiesta scritta alla parte richiedente, affinché il collegio arbitrale appuri se:

a) la misura correttiva adottata dalla parte richiedente è incompatibile con il paragrafo 3 o 5;

b) la parte richiedente non ha partecipato alle consultazioni dopo che la parte richiesta ha fornito le informazioni sollecitate e ha accettato la tenuta di tali consultazioni; o

c) si è verificata inerzia quanto all'adozione o alla comunicazione della misura correttiva entro i termini di cui rispettivamente al paragrafo 3 o al paragrafo 4.

La richiesta non sospende le misure correttive. Inoltre il collegio arbitrale non valuta il modo in cui una parte applica il proprio sistema di controllo degli aiuti di Stato.

10. Il collegio arbitrale costituito a seguito della richiesta di cui al paragrafo 9 del presente articolo conduce il procedimento a norma dell'articolo 327 e pronuncia il lodo definitivo entro 30 giorni dalla sua costituzione.

11. Nel caso di un accertamento nei suoi confronti, la parte convenuta notifica alla parte attrice entro 30 giorni dalla data di pronuncia del lodo del collegio arbitrale le misure adottate per conformarvisi.

12. A seguito di accertamento nei confronti della parte convenuta nel procedimento di cui al paragrafo 10, la parte attrice che reputa consistente l'incompatibilità delle misure correttive con i paragrafi 3 o 8 può, entro 30 giorni dal lodo, chiedere al collegio arbitrale di determinare un livello di sospensione degli obblighi derivanti dal presente accordo o da altro accordo integrativo che non sia superiore al livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dall'applicazione delle misure correttive. La richiesta propone un livello di sospensione degli obblighi in conformità dei principi enunciati all'articolo 316. La parte attrice può sospendere gli obblighi derivanti dal presente accordo o da altro accordo integrativo in sintonia con il livello di sospensione stabilito dal collegio arbitrale. La sospensione è applicata trascorsi almeno 15 giorni dal lodo.

13. Una parte non invoca l'accordo OMC o altro accordo internazionale per impedire all'altra parte di adottare misure a norma del presente articolo, neanche quando consistono nella sospensione degli obblighi derivanti dal presente accordo o da altro accordo integrativo.

14. Ciascuna parte valuta se l'imposizione o il mantenimento di misure correttive sulle importazioni dello stesso prodotto si limitano a quanto strettamente necessario o proporzionato ai fini del presente articolo:

a) tenendo conto delle misure compensative applicate o mantenute in vigore conformemente alle prescrizioni dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC, e in base a una procedura equa e trasparente; e

b) tenendo eventualmente conto delle misure antidumping applicate o mantenute in vigore conformemente alle prescrizioni dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 e in base a una procedura equa e trasparente.

15. La parte nei cui confronti sono state adottate misure correttive che non presenta una richiesta a norma del paragrafo 9 del presente articolo entro il termine ivi fissato può avviare la procedura di arbitrato di cui all'articolo 305 per contestare una misura correttiva per i motivi di cui al paragrafo 9 del presente articolo senza ricorrere preventivamente alle consultazioni a norma dell'articolo 304. Il collegio arbitrale tratta la questione come un caso d'urgenza ai fini dell'articolo 310.

16. Ai fini del procedimento di cui al paragrafo 9 o 15, il collegio arbitrale valuta se la misura correttiva sia strettamente necessaria o proporzionata tenendo debitamente conto dei principi di cui ai paragrafi 5, 6 e 13.

Articolo 210

Risoluzione delle controversie

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, alle controversie tra le parti relative all'interpretazione e all'applicazione del presente capo, a eccezione degli articoli 205 e 206, si applica la parte sesta.

2. Il collegio arbitrale non è competente nei casi che implicano:

a) una singola misura di aiuto di Stato, neppure per valutare se tale misura è conforme al sistema di controllo degli aiuti di Stato della parte considerata; e

b) la valutazione della correttezza dell'applicazione della misura correttiva per il recupero ai sensi dell'articolo 207 nel singolo caso.

3. All'articolo 209 si applica la parte sesta in conformità di detto articolo e dell'articolo 327.

CAPO 3

FISCALITÀ

Articolo 211

Buona governance

Le parti riconoscono i principi della buona governance in campo fiscale, specie gli standard internazionali sulla trasparenza, lo scambio d'informazioni e la concorrenza leale in materia fiscale, e si impegnano ad attuarli. Ribadiscono il sostegno al piano d'azione dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («BEPS») e affermano l'impegno ad attuare gli standard minimi dell'OCSE di contrasto dell'erosione della base imponibile e del trasferimento degli utili. Le parti promuoveranno la buona governance in materia fiscale, miglioreranno la cooperazione internazionale nella fiscalità e agevoleranno la riscossione delle imposte.

Articolo 212

Standard in materia di fiscalità

1. Ciascuna parte si astiene dall'indebolire o abbassare il livello di tutela offerto dalla propria normativa al 31 dicembre 2020 al di sotto del livello garantito dagli standard e dai principi concordati in sede OCSE al 31 dicembre 2020, in termini di:

a) scambio di informazioni, sia esso su richiesta, spontaneo o automatico, su conti finanziari, ruling fiscali transfrontalieri, rendicontazioni paese per paese tra amministrazioni fiscali e potenziali meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale;

b) norme in materia di limiti sugli interessi, controllo di società estere e disallineamenti da ibridi.

2. Ciascuna parte si astiene dall'indebolire o abbassare il livello di tutela offerto dalla propria normativa al 31 dicembre 2020 riguardo alla rendicontazione pubblica paese per paese da parte degli enti creditizi e delle imprese di investimento, tranne le piccole imprese di investimento non interconnesse.

Articolo 213

Risoluzione delle controversie

Il presente capo non è soggetto alla risoluzione delle controversie di cui alla parte sesta.

CAPO 4

STANDARD SOCIALI E DEL LAVORO

Articolo 214

Definizione

1. Ai fini del presente capo per «livelli di tutela sociale e del lavoro» s'intende il livello di tutela complessivamente previsto dal diritto e dagli standard di ciascuna parte ([25]) in ciascuno dei settori seguenti ([26]):

a) diritti fondamentali nel lavoro;

b) standard in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

c) condizioni di lavoro e standard occupazionali equi;

d) diritti all'informazione e alla consultazione a livello di impresa; o

e) ristrutturazione di imprese.

2. Per l'Unione, i «livelli di tutela sociale e del lavoro» sono i livelli di tutela sociale e del lavoro applicabili a tutti e in tutti gli Stati membri e comuni a tutti loro.

Articolo 215

Clausola di non regresso

1. Le parti affermano il diritto di ciascuna di definire le proprie politiche e priorità nei settori contemplati dal presente capo, di determinare i livelli di tutela sociale e del lavoro che reputa opportuni e di adottare o modificare la propria normativa e le proprie politiche in sintonia con i propri impegni internazionali, compresi quelli assunti con il presente capo.

2. Ciascuna parte si astiene dall'indebolire o abbassare, in una maniera che abbia ripercussioni sul commercio o sugli investimenti tra l'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, i livelli di tutela sociale e del lavoro al di sotto di quelli vigenti alla fine del periodo di transizione, anche omettendo di far rispettare concretamente il proprio diritto e i propri standard.

3. Le parti riconoscono che ciascuna conserva il diritto di esercitare una ragionevole discrezionalità e di decidere in buona fede di destinare le risorse preposte alla verifica del rispetto delle regole ad altri aspetti del diritto del lavoro cui attribuisce maggiore priorità, purché l'esercizio di tale discrezionalità e le decisioni assunte non siano incompatibili con gli obblighi che le incombono in virtù del presente capo.

4. Ciascuna parte continua a adoperarsi per innalzare i propri livelli di tutela sociale e del lavoro di cui al presente capo.

([25]) Si precisa che questo capo non si applica al diritto e agli standard delle parti in materia di sicurezza sociale e pensioni.

([26]) I livelli di tutela sono le norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale così come definite nelle convenzioni fondamentali dell'OIL di cui all'articolo 226, paragrafo 2.

Articolo 216

Applicazione

Ai fini della verifica del rispetto delle regole di cui all'articolo 215, ciascuna parte: predispone o mantiene in vigore sul piano nazionale un sistema efficace di verifica del rispetto delle regole, in particolare un sistema efficace di ispezioni del lavoro in conformità degli impegni internazionali assunti in materia di condizioni di lavoro e tutela dei lavoratori; provvede a che vigano procedure amministrative e giudiziarie che consentono alle autorità pubbliche e ai privati cittadini che ne hanno legittimità di reagire con tempestività alle violazioni delle norme sociali e del lavoro; prevede misure correttive adeguate ed effettive, anche provvisorie, e, a seconda dei casi, applica sanzioni proporzionate e dissuasive in linea col proprio diritto interno. Nell'attuazione e nella verifica del rispetto dell'articolo 215 sul piano nazionale, ciascuna parte rispetta, se del caso, il ruolo e l'autonomia di cui le parti sociali godono a livello interno conformemente alle norme e prassi nazionali.

Articolo 217

Risoluzione delle controversie

1. Le parti si adoperano, attraverso il dialogo, la consultazione, lo scambio di informazioni e la cooperazione, per comporre i contrasti che emergessero circa l'applicazione del presente capo.

2. In deroga alla parte sesta, in caso di controversia tra le parti circa l'applicazione del presente capo le parti si valgono esclusivamente delle procedure previste agli articoli 235, 236 e 237.

CAPO 5

AMBIENTE E CLIMA

Articolo 218

Definizioni

1. Ai fini del presente capo per «livelli di tutela ambientale e climatica» s'intendono i livelli generali di protezione previsti dalla normativa di ciascuna parte allo scopo di tutelare l'ambiente e il clima, compresa la prevenzione dei pericoli per la vita o la salute umana dovuti all'impatto ambientale, e di contrastare i cambiamenti climatici, in ciascuno dei settori seguenti:

a) accesso alle informazioni ambientali;

b) partecipazione dei cittadini e accesso alla giustizia in materia ambientale;

c) valutazione dell'impatto ambientale e valutazione ambientale strategica;

d) emissioni atmosferiche e qualità dell'aria;

e) conservazione della natura e della biodiversità;

f) gestione dei rifiuti, compresi gli impianti portuali di raccolta, se del caso;

g) emissioni sonore;

h) tutela e preservazione dell'ambiente acquatico e marino, compreso l'uso degli impianti portuali di raccolta, se del caso;

i) prevenzione, riduzione e eliminazione dei rischi per la salute umana o l'ambiente derivanti dalla produzione, dall'uso, dal rilascio o dallo smaltimento di sostanze chimiche; o

j) cambiamenti climatici, in particolare emissioni ed eliminazione dei gas a effetto serra, compresi sistemi efficaci di fissazione del prezzo del carbonio o misure equivalenti per ridurre le emissioni.

2. Per l'Unione, i «livelli di tutela ambientale e climatica» sono i livelli di tutela ambientale e climatica applicabili a tutti e in tutti gli Stati membri e comuni a tutti loro.

3. Per il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, i «livelli di tutela ambientale e climatica» sono i livelli di tutela ambientale e climatica previsti dal diritto interno di Gibilterra, compresi gli impegni internazionali che sono stati estesi a Gibilterra.

Articolo 219

Livelli di tutela

1. Le parti affermano il diritto di ciascuna di definire le proprie politiche e priorità nei settori contemplati dal presente capo, di determinare i livelli di tutela ambientale e climatica che reputa opportuni e di adottare o modificare la propria normativa e le proprie politiche in sintonia con i propri impegni internazionali, compresi quelli assunti con il presente capo.

2. Le parti riconoscono che ciascuna conserva il diritto di esercitare una ragionevole discrezionalità e di decidere in buona fede di destinare le risorse preposte alla verifica del rispetto delle regole ad altri aspetti del diritto ambientale e ad altre politiche climatiche cui attribuisce maggiore priorità, purché l'esercizio di tale discrezionalità e le decisioni assunte non siano incompatibili con gli obblighi che le incombono in virtù del presente capo.

3. L'Unione si astiene dall'indebolire o abbassare i livelli di tutela ambientale e climatica al di sotto di quelli vigenti al 31 dicembre 2020, anche omettendo di far rispettare concretamente la propria normativa ambientale e climatica.

4. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra mantiene livelli di tutela ambientale e climatica equivalenti a quelli vigenti nell'Unione, anche facendo rispettare concretamente la normativa ambientale e climatica applicabile a Gibilterra e nel relativo territorio.

Articolo 220

Fissazione del prezzo del carbonio

1. Ciascuna parte predispone un sistema efficace di fissazione del prezzo del carbonio o misure equivalenti per ridurre le emissioni entro la data di entrata in vigore del presente accordo.

2. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra provvede affinché il sistema di fissazione del prezzo del carbonio o le misure equivalenti per ridurre le emissioni applicabili a Gibilterra abbiano portata ed efficacia equivalenti a quelli vigenti nell'Unione al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

3. Per quanto riguarda il settore aereo, rientrano nel sistema di fissazione del prezzo del carbonio nell'Unione tutti i voli operati tra lo Spazio economico europeo e Gibilterra. Rientrano nel sistema di fissazione del prezzo del carbonio nel Regno Unito tutti i voli operati tra il Regno Unito e Gibilterra.

4. Il comitato specializzato per l'economia e il commercio è periodicamente informato dell'effettiva attuazione dei paragrafi 1, 2 e 3.

5. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra esamina l'attuazione del suo sistema di fissazione del prezzo del carbonio o di misure equivalenti nel 2030 e periodicamente nel contesto dell'evoluzione al di là dei suoi quadri attuali per la riduzione delle emissioni.

Articolo 221

Principi ambientali e climatici

In considerazione del fatto che Unione e Gibilterra condividono la stessa biosfera per quanto riguarda l'inquinamento transfrontaliero, l'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra s'impegnano a rispettare i principi ambientali riconosciuti a livello internazionale ai quali si sono vincolati, quali quelli della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo adottata a Rio de Janeiro il 14 giugno 1992 («dichiarazione di Rio del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo») e degli accordi multilaterali in materia ambientale che si applicano in relazione all'Unione e al Regno Unito e che sono stati estesi a Gibilterra, tra cui l'UNFCCC e la convenzione sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 («convenzione sulla diversità biologica»), in particolare:

a) principio dell'integrazione della tutela dell'ambiente nell'elaborazione delle politiche, anche attraverso valutazioni d'impatto;

b) principio dell'azione preventiva per evitare danni ambientali;

c) principio di precauzione di cui all'articolo 200;

d) principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente; e

e) principio «chi inquina paga».

Articolo 222

Applicazione

Ai fini della verifica del rispetto delle regole di cui all'articolo 219, ciascuna parte provvede, a norma del proprio diritto, affinché:

a) le autorità nazionali incaricate di far rispettare la normativa ambientale e climatica prendano in debita considerazione le presunte violazioni di tali norme di cui vengono a conoscenza; dette autorità siano abilitate a adottare misure correttive adeguate ed efficaci, ingiunzioni comprese, e a infliggere se del caso sanzioni proporzionate e dissuasive; e

b) la persona fisica o giuridica che ha interesse sufficiente a intentare un'azione per violazione di tale normativa e a chiedere misure correttive efficaci, ingiunzioni comprese, abbia accesso a procedimenti amministrativi o giudiziari nazionali, che non siano eccessivamente onerosi e si svolgano in modo giusto, equo e trasparente.

Articolo 223

Risoluzione delle controversie

1. Le parti si adoperano, attraverso il dialogo, la consultazione, lo scambio di informazioni e la cooperazione, per comporre i contrasti che emergessero circa l'applicazione del presente capo.

2. In deroga alla parte sesta, in caso di contrasto circa l'applicazione del presente capo le parti si valgono esclusivamente delle procedure previste agli articoli 235, 236 e 237.

CAPO 6

ALTRI STRUMENTI PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Articolo 224

Contesto e obiettivi

1. Le parti richiamano l'Agenda 21, adottata il 13 giugno 1992 a Rio de Janeiro, e la dichiarazione di Rio del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo, il piano di attuazione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002, la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, adottata il 10 giugno 2008 a Ginevra dalla conferenza internazionale del lavoro nella 97ª sessione, come modificata nel 2022 («dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008»), il documento finale della conferenza dell'ONU sullo sviluppo sostenibile del 2012 dal titolo «The Future We Want» (Il futuro che vogliamo), approvato con risoluzione 66/288 dell'Assemblea generale dell'ONU adottata il 27 luglio 2012 e l'Agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile, adottata con risoluzione 70/1 dell'Assemblea generale dell'ONU il 25 settembre 2015, e i collegati obiettivi di sviluppo sostenibile.

2. Sulla scorta del paragrafo 1 del presente articolo, l'obiettivo del presente capo è integrare maggiormente lo sviluppo sostenibile, in particolare per gli aspetti del lavoro e dell'ambiente, nelle relazioni commerciali e di investimento fra le parti, a complemento degli impegni da esse assunti a norma dei capi 4 e 5 del presente titolo.

Articolo 225

Trasparenza

Le parti sottolineano la necessità di operare in trasparenza per poter promuovere la partecipazione dei cittadini e rendere pubbliche le informazioni nell'ambito del presente capo. Ciascuna parte, in conformità delle proprie disposizioni legislative e regolamentari come pure delle disposizioni del presente capo:

a) provvede affinché le misure di applicazione generale che perseguono gli obiettivi del presente capo siano amministrate in modo trasparente, anche offrendo ai cittadini possibilità ragionevoli e tempo sufficiente per esprimersi e pubblicando la misura;

b) provvede affinché la cittadinanza abbia accesso alle pertinenti informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche o per conto di esse e affinché tali informazioni siano divulgate attivamente al pubblico per via elettronica;

c) incoraggia il dibattito pubblico con i soggetti non statali e fra di essi sullo sviluppo e la definizione delle politiche che possono portare all'adozione, da parte delle sue autorità pubbliche, di norme attinenti al presente capo; con riguardo all'ambiente, è compreso il coinvolgimento dei cittadini in progetti, piani e programmi; e

d) promuove la sensibilizzazione dei cittadini sulle norme attinenti al presente capo e sulle procedure di applicazione e di conformità, adottando misure per aiutare i cittadini a conoscerle e comadottarle meglio; con riguardo alle norme sul lavoro, sono compresi i lavoratori, i datori di lavoro e i relativi rappresentanti.

Articolo 226

Norme e accordi multilaterali sul lavoro

1. Le parti affermano l'impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale con modalità atte a favorire un lavoro dignitoso per tutti, in linea con la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008.

2. In conformità della costituzione dell'OIL e della dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e sul relativo seguito, adottata il 18 giugno 1998 a Ginevra dalla conferenza internazionale del lavoro nell'86ª sessione, come modificata nel 2022, ciascuna parte s'impegna a rispettare, promuovere e applicare effettivamente i principi relativi ai diritti fondamentali così come definiti nelle convenzioni fondamentali dell'OIL, ossia:

a) libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;

b) eliminazione di ogni forma di lavoro forzato od obbligatorio;

c) abolizione effettiva del lavoro minorile;

d) eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione; e

e) ambiente di lavoro sicuro e sano.

3. Ciascuna parte si impegna a dare effettiva attuazione a tutte le convenzioni dell'OIL che il Regno Unito ha esteso a Gibilterra e che gli Stati membri hanno rispettivamente ratificato.

4. Le parti si adoperano con costanza e assiduità per ratificare o estendere a Gibilterra nel caso del Regno Unito, le convenzioni fondamentali dell'OIL non ancora ratificate o estese.

5. Le parti si scambiano regolarmente e secondo necessità informazioni sulla situazione rispettiva e sui progressi compiuti dagli Stati membri e dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra nella ratifica delle convenzioni e dei protocolli dell'OIL da questa classificati aggiornati e nella ratifica degli altri strumenti internazionali d'interesse.

6. Ciascuna parte continua a promuovere, con le proprie norme e prassi, l'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso esposta nella dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008, come modificata nel 2022 («agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso»), come pure le altre convenzioni applicabili dell'OIL e gli altri impegni internazionali assunti, in particolare per quanto riguarda:

a) condizioni di lavoro dignitose per tutti, tra l'altro in termini di retribuzione, orario di lavoro, congedo di maternità e altre condizioni di lavoro;

b) salute e sicurezza sul lavoro, ivi compresi la prevenzione di infortuni o malattie professionali e il risarcimento in caso di tali infortuni o malattie; e

c) non discriminazione per quanto riguarda le condizioni di lavoro, anche per i lavoratori migranti.

7. Ciascuna parte tutela e promuove il dialogo sociale in materia di lavoro tra lavoratori e datori di lavoro e rispettive organizzazioni, e con le competenti autorità pubbliche.

Articolo 227

Accordi multilaterali in materia di ambiente

1. Le parti riconoscono l'importanza dell'assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente, del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente così come l'importanza della governance e degli accordi multilaterali in materia di ambiente come risposta della comunità internazionale alle sfide ambientali che si pongono a livello mondiale o regionale e sottolineano la necessità di rafforzare le sinergie tra le politiche, le regole e le misure commerciali e quelle ambientali.

2. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna parte s'impegna a dare effettiva attuazione agli accordi multilaterali in materia di ambiente e ai relativi protocolli ed emendamenti di cui è parte. Per quanto riguarda il Regno Unito nei confronti di Gibilterra si intendono gli accordi multilaterali in materia di ambiente che sono stati estesi a Gibilterra o dei quali è altrimenti tenuto conto nelle sue norme e prassi.

3. Le parti ribadiscono il diritto di ciascuna di adottare o mantenere in vigore misure volte a promuovere gli obiettivi degli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui è firmataria.

Articolo 228

Commercio e cambiamenti climatici

1. Le parti riconoscono l'importanza di intervenire con urgenza per combattere i cambiamenti climatici e i loro effetti, così come riconoscono il ruolo che commercio e investimenti svolgono nel perseguimento di quest'obiettivo, coerentemente con l'UNFCCC, con le finalità e gli obiettivi dell'accordo di Parigi e con gli altri accordi multilaterali in materia di ambiente e strumenti multilaterali sui cambiamenti climatici.

2. Sulla scorta del paragrafo 1, ciascuna parte:

a) s'impegna a dare effettiva attuazione all'UNFCCC e all'accordo di Parigi, di cui uno degli obiettivi principali è rafforzare la risposta globale ai cambiamenti climatici, mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali;

b) promuove le sinergie fra politiche e misure commerciali e politiche e misure climatiche, così da contribuire alla transizione verso un'economia a basse emissioni di gas a effetto serra ed efficiente sotto il profilo delle risorse e verso uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici; e

c) favorisce l'eliminazione degli ostacoli agli scambi e agli investimenti di particolare rilevanza per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi, quali le energie rinnovabili e i prodotti e servizi efficienti sotto il profilo energetico, per esempio affrontando la questione delle barriere tariffarie e non tariffarie o adottando politiche che favoriscono la diffusione delle migliori soluzioni disponibili.

Articolo 229

Commercio e diversità biologica

1. Le parti riconoscono l'importanza di preservare la diversità biologica e di farne un uso sostenibile, così come riconoscono il ruolo che il commercio svolge nel perseguimento di questi obiettivi, anche attraverso la promozione del commercio sostenibile o il controllo o la limitazione del commercio delle specie minacciate di estinzione, in conformità dei pertinenti accordi multilaterali in materia di ambiente di cui sono parti e nella misura in cui il Regno Unito ha esteso tali accordi a Gibilterra, e delle decisioni adottate nel relativo ambito, in particolare la convenzione sulla diversità biologica e i relativi protocolli e la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, conclusa a Washington D.C. il 3 marzo 1973 («CITES»).

2. Sulla scorta del paragrafo 1, ciascuna parte:

a) attua, se del caso, misure efficaci per combattere il commercio illegale di specie selvatiche, anche nei confronti dei paesi terzi;

b) promuove l'uso della CITES come strumento di conservazione e gestione sostenibile della biodiversità, anche includendo nelle appendici della CITES le specie animali e vegetali il cui stato di conservazione è considerato a rischio a causa del commercio internazionale;

c) incoraggia il commercio di prodotti ottenuti con un uso sostenibile delle risorse biologiche e in grado di contribuire alla conservazione della biodiversità; e

d) continua ad adottare misure per preservare la diversità biologica quando subisce pressioni legate al commercio e agli investimenti, comprese misure volte a prevenire la diffusione di specie esotiche invasive e misure tese alla possibile eradicazione di quelle già presenti.

Articolo 230

Commercio e foreste

1. Le parti riconoscono l'importanza della conservazione e della gestione sostenibile delle foreste per l'assolvimento delle funzioni ambientali e per offrire possibilità economiche e sociali alle generazioni presenti e future, così come riconoscono il ruolo che il commercio svolge nel perseguimento di questo obiettivo.

2. Sulla scorta del paragrafo 1 e coerentemente con i propri obblighi internazionali, ciascuna parte:

a) continua ad attuare misure di lotta contro il disboscamento illegale e il commercio di legname che ne deriva, se del caso anche nei confronti dei paesi terzi, e a promuovere il commercio di prodotti forestali ottenuti legalmente; e

b) promuove la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste e il commercio e il consumo di legname e suoi derivati prodotti in conformità della normativa del paese di raccolta e provenienti da foreste gestite in modo sostenibile.

Articolo 231

Commercio e gestione sostenibile delle risorse biologiche marine e dell'acquacoltura

Ciascuna parte rispetta il diritto internazionale, anche adottando e mantenendo strumenti efficaci di contrasto della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), adotta misure per escludere dai flussi commerciali i prodotti così ottenuti e coopera a tal fine.

Articolo 232

Commercio e investimenti per la promozione dello sviluppo sostenibile

1. Le parti confermano l'impegno a migliorare il contributo del commercio e degli investimenti all'obiettivo dello sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale.

2. Alla luce del paragrafo 1 le parti continuano a promuovere:

a) politiche concernenti il commercio e gli investimenti che sostengono i quattro obiettivi strategici dell'agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL, in linea con la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008, anche in termini di salario minimo di sussistenza, salute e sicurezza sul lavoro e altri aspetti attinenti alle condizioni di lavoro;

b) scambi e investimenti in beni e servizi ambientali, quali le energie rinnovabili e i prodotti e servizi efficienti sotto il profilo energetico, anche tramite l'adozione di misure per superare le barriere non tariffarie o di politiche che favoriscano la diffusione delle migliori soluzioni disponibili; e

c) il commercio di beni e servizi che contribuiscono a migliorare le condizioni sociali e le pratiche rispettose dell'ambiente, compresi i beni e servizi soggetti a sistemi volontari di garanzia della sostenibilità, come il commercio equo ed etico e i marchi di qualità ecologica.

3. Le parti riconoscono l'importanza di affrontare specifiche questioni di sviluppo sostenibile esaminando, monitorando e valutando il potenziale impatto economico, sociale e ambientale dei diversi interventi possibili tenuto conto del parere dei portatori di interessi.

Articolo 233

Commercio e gestione responsabile delle catene di approvvigionamento

1. Le parti riconoscono l'importanza di una gestione responsabile delle catene di approvvigionamento attraverso pratiche responsabili di condotta degli affari e la responsabilità sociale delle imprese, così come riconoscono il ruolo che il commercio svolge nel perseguimento di questo obiettivo.

2. Sulla scorta del paragrafo 1, ciascuna parte:

a) incoraggia la responsabilità sociale delle imprese e una condotta responsabile negli affari, anche predisponendo politiche di sostegno che incoraggino le imprese a adottare prassi in tal senso; e

b) sostiene l'adesione, l'attuazione, il seguito e la diffusione dei pertinenti strumenti internazionali quali le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali adottate dal Consiglio dell'OCSE il 27 giugno 2000, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL adottata nel novembre 1977 dal consiglio di amministrazione dell'OIL nel corso della 204ª sessione a Ginevra, il patto globale dell'ONU e i principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani.

3. Le parti riconoscono l'utilità di orientamenti settoriali internazionali in materia di responsabilità sociale delle imprese e di condotta responsabile negli affari, e incoraggiano la collaborazione al riguardo. Le parti attuano misure volte a promuovere l'uso della guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio.

Articolo 234

Risoluzione delle controversie

1. Le parti si adoperano, attraverso il dialogo, la consultazione, lo scambio di informazioni e la cooperazione, per comporre i contrasti che emergessero circa l'applicazione del presente capo.

2. In deroga alla parte sesta, in caso di contrasto circa l'applicazione del presente capo le parti si valgono esclusivamente delle procedure previste agli articoli 235 e 236.

CAPO 7

DISPOSIZIONI ORIZZONTALI E ISTITUZIONALI

Articolo 235

Consultazioni

1. Una parte può chiedere consultazioni con l'altra parte in merito a qualsiasi questione che emerga nell'ambito dell'articolo 199, paragrafo 3, e dei capi 4, 5 e 6 del presente titolo presentandone richiesta scritta all'altra parte. Nella richiesta scritta la parte richiedente specifica i motivi e il fondamento della richiesta, ivi compresa la misura contestata, indicando le disposizioni che ritiene applicabili. Le consultazioni iniziano prontamente dopo che la parte le ha chieste, in ogni caso entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, a meno che le parti concordino un termine più lontano.

2. Le parti avviano consultazioni al fine di giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione. Nel corso delle consultazioni ciascuna parte fornisce all'altra parte le informazioni in suo possesso sufficienti a consentire un esame completo delle questioni sollevate. Ciascuna parte fa in modo che partecipi personale delle proprie autorità competenti con conoscenze adeguate nella materia oggetto di consultazione.

3. Per le materie inerenti all'articolo 199, paragrafo 3, o agli accordi o strumenti multilaterali di cui ai capi 4, 5 e 6 del presente titolo, le parti tengono conto delle informazioni disponibili provenienti dall'OIL o dai pertinenti organi o organizzazioni istituiti nell'ambito di accordi multilaterali in materia di ambiente. Le parti chiedono congiuntamente, se del caso, il parere di tali organizzazioni o dei relativi organi o degli altri esperti o organi che ritengono opportuni.

4. La soluzione cui giungono le parti è pubblica.

Articolo 236

Gruppo di esperti

1. Se le consultazioni tenute a norma dell'articolo 235 non sono sfociate in una soluzione soddisfacente della questione, ciascuna parte può, trascorsi 90 giorni dal ricevimento della richiesta di consultazioni a norma di detto articolo, richiedere per iscritto all'altra parte la costituzione di un gruppo di esperti cui sottoporre la questione. La richiesta indica la misura contestata e spiega, in modo sufficientemente articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per cui manca la conformità alle disposizioni del capo o dei capi applicabili.

2. Il gruppo di esperti si compone di tre membri.

3. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di cooperazione compila un elenco di almeno 15 persone disposte e idonee a far parte del gruppo di esperti. Ciascuna parte inserisce almeno cinque nominativi nell'elenco dei membri del gruppo di esperti. Le parti indicano parimenti almeno cinque persone che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte e che sono disposte e idonee a esercitare le funzioni di presidente del gruppo di esperti. Il consiglio di cooperazione provvede affinché l'elenco sia tenuto aggiornato e che il numero di esperti sia mantenuto a un minimo di 15 nominativi.

4. Gli esperti proposti come membri del gruppo vantano conoscenze o competenze specialistiche in diritto del lavoro o in diritto ambientale, in altre materie disciplinate dal capo o dai capi applicabili ovvero nella risoluzione delle controversie che sorgono nell'ambito di accordi internazionali. Esercitano le funzioni a titolo personale e non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o governo sulle materie contestate. Non sono collegati alle parti né ricevono istruzioni dalle medesime. Non sono membri, funzionari né altri agenti di istituzioni dell'Unione, di governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito o di Gibilterra.

5. Salvo diversa decisione delle parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del gruppo di esperti, questo è investito del seguente mandato:

«esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni, la questione oggetto della richiesta di costituzione del gruppo di esperti e presentare una relazione a norma del presente articolo nella quale sono riportate le conclusioni sulla conformità della misura alle disposizioni applicabili».

6. Per le questioni relative alle norme o agli accordi multilaterali contemplati nel presente titolo, il gruppo di esperti chiede informazioni all'OIL o agli organi competenti istituiti in virtù di tali accordi, compresi gli orientamenti interpretativi, le constatazioni o le decisioni in materia adottati dall'OIL e da tali organi.

7. Il gruppo di esperti può chiedere e ricevere comunicazioni scritte o qualsiasi altra informazione da persone in possesso di informazioni pertinenti o di conoscenze specialistiche.

8. Il gruppo di esperti mette dette informazioni a disposizione di ciascuna parte, consentendole di presentare osservazioni entro 20 giorni dalla ricezione.

9. Il gruppo di esperti trasmette alle parti una relazione interinale e una relazione finale in cui espone le constatazioni di fatto e le proprie conclusioni sulla questione, anche in merito all'adempimento degli obblighi di cui al capo o ai capi applicabili a opera della parte chiamata a rispondere, nonché le motivazioni alla base delle constatazioni e conclusioni in essa contenute. A fini di chiarezza, le parti convengono che, nell'assicurare la conformità al presente accordo, la parte chiamata a rispondere non è tenuta ad attenersi alle eventuali raccomandazioni formulate dal gruppo di esperti nella relazione.

10. Il gruppo di esperti trasmette la relazione interinale alle parti entro 100 giorni dalla data di sua costituzione. Se il gruppo di esperti non ritiene possibile rispettare detto termine, il presidente ne informa per iscritto le parti indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il gruppo di esperti prevede di presentare la relazione interinale. In ogni caso il gruppo di esperti presenta la relazione interinale entro 125 giorni dalla data di sua costituzione.

11. Ciascuna parte può presentare al gruppo di esperti una richiesta motivata di riesame di precisi aspetti della relazione interinale entro 25 giorni dalla sua presentazione. Ciascuna parte può presentare osservazioni su richiesta dell'altra parte entro 15 giorni dalla richiesta.

12. Esaminate dette osservazioni, il gruppo di esperti prepara la relazione finale. Se entro il termine di cui al paragrafo 11 non perviene alcuna richiesta di riesame di precisi aspetti della relazione interinale, questa diventa la relazione finale del gruppo di esperti.

13. Il gruppo di esperti trasmette la relazione finale alle parti entro 175 giorni dalla data di sua costituzione. Se il gruppo di esperti non ritiene possibile rispettare detto termine, il presidente ne informa per iscritto le parti indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il gruppo di esperti prevede di presentare la relazione finale. In ogni caso il gruppo di esperti presenta la relazione finale entro 195 giorni dalla data di sua costituzione.

14. La relazione finale ricomprende l'analisi delle richieste scritte delle parti in ordine alla relazione interinale e ne tratta compiutamente le osservazioni.

15. Le parti mettono in pubblica disponibilità la relazione finale entro 15 giorni dalla data a cui il gruppo di esperti l'ha presentata.

16. Se nella relazione finale il gruppo di esperti giunge alla conclusione che la parte non si è conformata agli obblighi che le incombono a norma del capo o dei capi applicabili, entro 90 giorni dalla presentazione della relazione finale le parti discutono le opportune misure da attuare in considerazione della relazione del gruppo di esperti.

17. Il consiglio di cooperazione sorveglia il seguito dato alla relazione del gruppo di esperti.

18. In caso di disaccordo tra le parti sull'esistenza di disposizioni applicabili alla misura volta a sanare la non conformità ovvero sulla conformità di questa a tali disposizioni, la parte richiedente può chiedere per iscritto al gruppo di esperti originario di pronunciarsi in merito. La richiesta indica la misura contestata e spiega, in modo sufficientemente articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per cui manca la conformità alle disposizioni applicabili. Il gruppo di esperti trasmette le sue constatazioni alle parti entro 45 giorni dalla data in cui è presentata la richiesta.

19. Salvo disposizione contraria del presente articolo, si applicano *mutatis mutandis* gli articoli 305 e 306 e gli articoli da 318 a 323.

Articolo 237

Gruppo di esperti per le situazioni di non regresso

1. L'articolo 236 si applica alle controversie tra le parti vertenti sull'interpretazione e l'applicazione dei capi 4 e 5 del presente titolo.

2. Ai fini di tali controversie, oltre agli articoli elencati all'articolo 236, paragrafo 19, si applicano *mutatis mutandis* gli articoli 316 e 317.

3. Le parti riconoscono che, se la parte chiamata a rispondere decide di non intervenire per conformarsi alla relazione del gruppo di esperti e al presente accordo, la parte richiedente continua a disporre delle misure correttive autorizzate a norma dell'articolo 316 (Misure temporanee).

TITOLO II

REGIME DOGANALE, FISCALITÀ INDIRETTA E QUESTIONI COMMERCIALI

CAPO 1

PRINCIPI E OBIETTIVI GENERALI

Articolo 238

Principi e obiettivi

Scopo del presente titolo è stabilire le disposizioni necessarie per eliminare tutte le barriere fisiche tra Gibilterra e l'Unione e le relative procedure per quanto riguarda le merci trasportate via terra, tutelando nel contempo l'integrità del mercato interno dell'Unione e gli interessi finanziari delle parti.

Articolo 239

Definizioni

Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:

a) «autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra»: *His Majesty's Customs Gibraltar* o altre pertinenti autorità a Gibilterra;

b) «autorità competenti all'interno dell'Unione»: le autorità doganali o altre pertinenti autorità degli Stati membri o dell'Unione;

c) «formalità di sdoganamento»: tutte le procedure, le misure e i controlli necessari per l'immissione in libera pratica delle merci o per un'altra procedura doganale applicabile a tali merci conformemente al diritto dell'Unione. Sono compresi le formalità doganali, la conformità alle regole, ai requisiti e alle norme sui prodotti, i divieti e le restrizioni, le misure sanitarie e fitosanitarie previsti dal diritto dell'Unione e qualsiasi altra formalità necessaria per l'immissione in libera pratica delle merci nell'Unione;

d) «posto doganale designato»: i posti doganali elencati nell'appendice 1 dell'allegato 21.

CAPO 2

UNIONE DOGANALE

Articolo 240

Istituzione di un'unione doganale

È istituita un'unione doganale tra l'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra conformemente alle disposizioni del presente capo.

Articolo 241

Territorio doganale

Il territorio doganale dell'unione doganale tra l'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra comprende:

a) il territorio doganale dell'Unione quale definito all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([27]) («codice doganale dell'Unione»); e

b) il territorio doganale di Gibilterra, che costituisce un territorio doganale distinto dal territorio doganale del Regno Unito.

Articolo 242

Libera circolazione delle merci all'interno dell'unione doganale

1. Le disposizioni del presente capo si applicano:

a) alle merci prodotte nel territorio doganale dell'Unione o nel territorio doganale di Gibilterra, comprese quelle ottenute, totalmente o in parte, da merci provenienti da paesi o territori non facenti parte dell'unione doganale, che si trovano in libera pratica nell'Unione o a Gibilterra; e

b) alle merci provenienti da paesi o territori non facenti parte dell'unione doganale che si trovano in libera pratica nell'Unione o a Gibilterra.

2. Sono considerate in libera pratica nell'Unione o a Gibilterra le merci provenienti da paesi o territori non facenti parte dell'unione doganale per le quali siano state adempiute le formalità di sdoganamento e siano stati riscossi i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente esigibili, purché la merce non abbia beneficiato di una restituzione totale o parziale di tali dazi o tasse.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle merci ottenute o prodotte nell'Unione o a Gibilterra nella cui lavorazione sono stati usati prodotti provenienti da paesi o territori non facenti parte dell'unione doganale che non si trovavano in libera pratica nell'Unione o a Gibilterra, purché siano state espletate le formalità di sdoganamento e siano stati riscossi i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente esigibili su tali prodotti provenienti da paesi o territori non facenti parte dell'unione doganale.

4. Le modalità con cui dimostrare che le merci soddisfano le condizioni del presente articolo sono riportate nell'allegato 19.

([27]) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).

Articolo 243

Divieto di dazi doganali

Tra l'Unione e Gibilterra non sono applicati dazi doganali all'importazione o all'esportazione né tasse di effetto equivalente. Il divieto in tal senso si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo 244

Divieto di restrizioni quantitative

Tra l'Unione e Gibilterra sono vietate le restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.

Articolo 245

Imposizione interna

1. L'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra non applicano l'una alle merci dell'altro, direttamente o indirettamente, nessuna imposizione che direttamente o indirettamente operi una discriminazione a favore di merci nazionali analoghe.

2. Le merci circolanti fra i territori di cui all'articolo 241 non sono ammissibili a una restituzione delle imposte interne superiore alle imposte riscosse direttamente o indirettamente.

Articolo 246

Eliminazione delle barriere fisiche

1. Sono eliminate tutte le barriere fisiche presenti tra Gibilterra e l'Unione per le merci che circolano tra loro per via terrestre, fatto salvo l'articolo 252 e fermi restando le formalità d'obbligo e le verifiche e i controlli che le parti possono effettuare ai fini della corretta applicazione del presente titolo.

2. Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 247, paragrafo 1, le formalità di sdoganamento, le formalità di esportazione e le procedure di riscossione dei prelievi e dei dazi dell'Unione previste nel presente titolo che riguardano il Regno Unito nei confronti di Gibilterra sono espletate conformemente all'articolo 247, paragrafo 3.

Articolo 247

Importazioni a Gibilterra ed esportazioni da Gibilterra

1. Le disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 20 si applicano al Regno Unito nei confronti di Gibilterra e a Gibilterra a condizione che il consiglio di cooperazione adotti una decisione in cui:

a) indichi la data a decorrere dalla quale le disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 20 si applicano al Regno Unito nei confronti di Gibilterra e a Gibilterra; e

b) dichiari che al porto e all'aeroporto sono stati istituiti posti di controllo frontalieri e uffici doganali che operano e sono controllati secondo le modalità e le procedure stabilite nella decisione stessa e che le autorità competenti all'interno dell'Unione sono state designate.

2. All'adozione della decisione di cui al paragrafo 1 il consiglio di cooperazione può modificare l'elenco delle disposizioni del diritto dell'Unione riportato nell'allegato 20.

3. Fino all'entrata in vigore della decisione di cui al paragrafo 1 e fatto salvo il paragrafo 4, le merci diverse da quelle trasportate dai viaggiatori nel bagaglio personale conformemente all'allegato 23 sono introdotte a Gibilterra ed esportate da Gibilterra soltanto via terra e in conformità delle norme stabilite negli allegati 19, 21, 22 e 24.

4. In deroga al paragrafo 3:

a) merci unionali possono essere introdotte a Gibilterra anche via mare in conformità delle norme stabilite nell'allegato 19, articolo 4, nell'allegato 21, articolo 7, e negli allegati 22 e 24; e

b) merci possono circolare anche via mare da Gibilterra a paesi terzi in conformità delle norme stabilite nell'allegato 19, articolo 5, nell'allegato 21, articoli 7 e 8, e negli allegati 22 e 24.

5. Fino all'entrata in vigore della decisione di cui al paragrafo 1, Gibilterra è considerata un territorio terzo a norma del diritto dell'Unione.

6. La decisione di cui al paragrafo 1 stabilisce le modalità applicabili agli interventi e ai controlli effettuati in comune e alla cooperazione doganale e amministrativa tra le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e le autorità competenti all'interno dell'Unione, e prevede le altre norme o procedure necessarie ai fini della corretta applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 20 al Regno Unito nei confronti di Gibilterra e a Gibilterra, della corretta applicazione del presente titolo e della corretta applicazione della decisione stessa.

7. All'adozione della decisione di cui al paragrafo 1 il consiglio di cooperazione esamina fra l'altro il modo in cui ai posti di frontiera o negli uffici doganali di Gibilterra sono espletate, al fine di tutelare il corretto funzionamento del mercato interno dell'Unione, le formalità di frontiera e i pertinenti controlli e verifiche di frontiera, compresi l'esecuzione dell'analisi dei rischi e i controlli a posteriori.

Articolo 248

Imposizione indiretta

1. Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 247, paragrafo 1, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. Le merci prodotte o importate a Gibilterra sono soggette a imposta sull'operazione.

3. Le merci importate o prodotte a Gibilterra che sono soggette ad accisa a norma del diritto dell'Unione («accisa armonizzata») sono soggette ad accisa anche a Gibilterra.

4. L'imposta sull'operazione e l'accisa sono riscosse conformemente alle disposizioni riportate nell'allegato 24.

5. Un organo consultivo indipendente istituito dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra e dal Regno di Spagna ai sensi del mandato dell'organo consultivo indipendente concordato il 24 giugno 2026:

a) basandosi sulla propria valutazione continua delle pertinenti condizioni di mercato a Gibilterra e nella zona di frontiera adiacente, indica in qualsiasi momento alle parti, su loro richiesta, se sono soddisfatte le condizioni previste all'articolo 249, paragrafo 1, lettere a), b) e c); e

b) a cadenza annuale, valuta l'effetto prodotto sul livello della concorrenza dalle aliquote dell'imposta sull'operazione, comprese le aliquote ridotte e superridotte, e dalle aliquote delle accise applicate a Gibilterra e qualsiasi distorsione rilevante effettiva negli scambi tra Gibilterra e la zona di frontiera adiacente, e offre indicazioni al riguardo.

6. Laddove l'organo consultivo indipendente accerti una distorsione ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra adegua le aliquote d'imposizione indiretta da applicare a Gibilterra portandole al livello considerato atto ad evitare tali distorsioni in base alle raccomandazioni dell'organo consultivo indipendente, entro i limiti fissati nell'allegato 24, articoli 2 e 6.

Articolo 249

Procedura di salvaguardia

1. L'Unione può, se lo reputa opportuno, valersi della procedura di salvaguardia prevista al presente articolo laddove il Regno Unito nei confronti di Gibilterra non adempia l'obbligo impostogli dall'articolo 248, paragrafo 6, in relazione al medesimo articolo 248, paragrafo 5, lettera a), quando sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) si verificano rilevanti distorsioni degli scambi commerciali tra Gibilterra e l'Unione per quanto riguarda la merce o la categoria di merci considerata;

b) le distorsioni di cui alla lettera a) sono collegate alle differenze che separano i livelli dell'imposta sull'operazione e dell'accisa che il Regno Unito nei confronti di Gibilterra applica alla merce dalle aliquote dell'IVA e dell'accisa applicate dal Regno di Spagna alla stessa merce o alla stessa categoria di merci;

c) le distorsioni di cui alla lettera a) si verificano da almeno 30 giorni; e

d) l'Unione dispone di informazioni obiettive, concludenti e verificabili che corroborano la constatazione della sussistenza delle condizioni previste alle lettere a), b) e c).

2. L'Unione può, se lo reputa opportuno, valersi della procedura di salvaguardia prevista al presente articolo laddove il Regno Unito nei confronti di Gibilterra non adempia l'obbligo impostogli dall'articolo 248, paragrafo 6, in relazione all'articolo 248, paragrafo 4, lettera b).

3. L'Unione comunica integralmente al Regno Unito nei confronti di Gibilterra le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, e avvia immediatamente consultazioni con il Regno Unito nei confronti di Gibilterra al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambi. La comunicazione deve indicare dettagliatamente la pertinente raccomandazione dell'organo consultivo indipendente e la specifica merce o categoria di merci interessata dalla constatazione, se del caso precisandone la marca o il modello.

4. Qualora, trascorsi dieci giorni lavorativi dall'inizio delle consultazioni, non sia stata trovata una soluzione accettabile per entrambi, l'Unione può, per un periodo non superiore a 30 giorni, riscuotere l'IVA e l'accisa applicabili alla specifica merce o categoria di merci indicata nella comunicazione all'atto dell'apertura del regime di transito per tale merce conformemente agli allegati 19 e 21 quando è destinata a Gibilterra. È applicata l'aliquota dell'IVA e dell'accisa applicabile nello Stato membro del posto doganale designato responsabile dell'apertura del movimento di transito conformemente al presente accordo.

5. Fatto salvo il paragrafo 6, il periodo di 30 giorni di cui al paragrafo 4 può essere prorogato di ulteriori 30 giorni se persistono le condizioni previste ai paragrafi 1 e 2.

6. L'Unione comunica al Regno Unito nei confronti di Gibilterra l'intenzione di prorogare, a norma del paragrafo 5, il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 4 almeno quattro giorni lavorativi prima che la proroga prenda effetto. Con la comunicazione in questione sono integralmente trasmesse al Regno Unito nei confronti di Gibilterra le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), che corroborano la constatazione della persistenza delle condizioni previste al paragrafo 1, lettere da a), b) e c), o della persistenza della situazione di cui al paragrafo 1.

7. Le procedure previste ai paragrafi 5 e 6 possono essere reiterate fino a quando non siano più soddisfatte le condizioni previste al paragrafo 1, finché non sia stata trovata una soluzione alternativa concordata ovvero fino alla conclusione della procedura di arbitrato di cui al paragrafo 8.

8. Laddove il Regno Unito nei confronti di Gibilterra avvii la procedura di arbitrato di cui all'articolo 305 per contestare un atto compiuto dall'Unione a norma del presente articolo, il collegio arbitrale tratta la questione come un caso d'urgenza ai fini dell'articolo 310.

9. Nel periodo in cui l'Unione riscuote l'IVA e le accise sulle merci a norma del presente articolo non si applicano le disposizioni del presente accordo che impongono al Regno Unito nei confronti di Gibilterra di riscuotere su tali merci l'imposta sull'operazione e le accise.

10. L'articolo 6, paragrafo 1, non si applica alle comunicazioni effettuate ai sensi del presente articolo.

11. Gli importi dell'IVA e delle accise riscossi dallo Stato membro interessato sono trattenuti dallo stesso Stato membro.

Articolo 250

Cooperazione e assistenza amministrativa reciproca

1. Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 247, paragrafo 1, si applicano i paragrafi da 2 a 8 del presente articolo.

2. Le parti cooperano in materia di dogane e di imposizione indiretta, fra l'altro tramite:

a) la comunicazione e lo scambio di informazioni rapidi e in condizioni di sicurezza, per garantire la corretta applicazione della normativa doganale e fiscale e per prevenire e contrastare la frode doganale e fiscale, il contrabbando, in particolare di prodotti soggetti ad accisa o ad altra imposta indiretta, quali i prodotti del tabacco, il traffico di stupefacenti, il traffico di armi da fuoco e di precursori di esplosivi, compresi i collegati movimenti di denaro contante, riciclaggio e finanziamento del terrorismo e il traffico illecito di rifiuti. Tali scambi possono avvenire in modo automatizzato e sistematico e possono includere i dati delle dichiarazioni di importazione ed esportazione relativamente agli scambi tra le parti;

b) il coordinamento dei controlli doganali e fiscali;

c) la cooperazione quanto alla circolazione delle merci soggette a controlli doganali e fiscali; e

d) l'adozione di altre misure atte ad agevolare e promuovere i commerci sicuri e leciti, anche nei confronti degli operatori economici autorizzati, e la collaborazione a forme particolari di cooperazione previste dal diritto dell'Unione o concordate dalle parti.

3. Le autorità competenti all'interno dell'Unione e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in materia doganale conformemente al protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

4. Le autorità competenti all'interno dell'Unione e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra cooperano per garantire il rispetto della normativa in materia di IVA, imposta sull'operazione e accise, e per il recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte in conformità del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e di accise e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte.

5. Lo scambio di informazioni in conformità del presente capo tra le autorità competenti all'interno dell'Unione e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra è soggetto mutatis mutandis agli obblighi di riservatezza e di tutela delle informazioni previsti all'articolo PCUST.12 del protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale e agli obblighi di riservatezza previsti dal diritto dell'Unione e dal diritto del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

6. Le autorità competenti all'interno dell'Unione e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra possono cooperare e scambiarsi informazioni in relazione alla sicurezza e alla conformità dei prodotti non alimentari.

7. L'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra comunicano le rispettive autorità competenti dell'esecuzione della cooperazione e dell'assistenza amministrativa reciproca in materia di dogane e imposte indirette previste al presente articolo.

8. L'articolo 6, paragrafo 1, si applica unicamente agli scambi di dati e informazioni compilati periodicamente a norma del presente articolo.

Articolo 251

Accesso ai sistemi informatici

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 242, 245, 247 e 248 le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra hanno accesso al sistema informatico europeo di transito e di prova della posizione dell'Unioneo allo specifico sistema di transito di cui agli allegati 19 e 21 per il tramite del sistema informatico del Regno di Spagna.

2. Le autorità competenti all'interno dell'Unione hanno permanentemente accesso in tempo reale a tutti i pertinenti sistemi informatici di cui le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra si servono per l'applicazione del presente titolo.

3. Intese amministrative tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e il Regno di Spagna stabiliscono le modalità pratiche di applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 252

Eccezioni e misure di salvaguardia

1. Le disposizioni dell'articolo 244 non ostano all'imposizione di divieti o restrizioni all'importazione o all'esportazione di merci o relativi alle merci in transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, ordine pubblico o pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra l'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

2. Fatto salvo l'articolo 334, l'Unione o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra può sospendere l'applicazione del presente accordo o adottare le misure previste al paragrafo 3 in presenza di quanto segue:

a) applicazione insufficiente o inadeguata delle disposizioni del presente titolo o dell'articolo 19, paragrafo 1, per quanto quest'ultimo si riferisca ad atti del diritto dell'Unione resi applicabili al Regno Unito nei confronti di Gibilterra e a Gibilterra dalla decisione di cui all'articolo 247, paragrafo 1;

b) mancanza di cooperazione da parte delle autorità competenti all'interno dell'Unione o da parte delle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra per sanare irregolarità, frodi o diversioni degli scambi, anche per quanto riguarda il pieno accesso delle autorità competenti all'interno dell'Unione in conformità dell'articolo 251;

c) informazioni obiettive, concludenti e verificabili che indicano che sono state commesse elusioni o violazioni sistematiche e su larga scala della normativa doganale; o

d) errori, cattiva amministrazione o abusi commessi dall'Unione o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

3. Nelle situazioni di cui al paragrafo 2:

a) l'Unione può aumentare le spese di riscossione di cui all'allegato 21, articolo 3, o sospendere il rimborso dei dazi riscossi; e

b) l'Unione può riscuotere l'IVA e le accise applicabili nello Stato membro del posto doganale designato all'atto dell'apertura del regime di transito per le merci a destinazione di Gibilterra, conformemente agli allegati 19 e 21.

4. Se intende agire a norma del paragrafo 2, l'Unione o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ne dà comunicazione al consiglio di cooperazione e resta pronto ad avviare, su richiesta, consultazioni in tale sede al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambi. Se l'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra non concordano una soluzione accettabile per entrambi entro tre mesi dalla data della comunicazione, l'Unione o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra può decidere unilateralmente di agire a norma del paragrafo 2.

5. Quando una parte intende adottare una misura a norma del paragrafo 4, si applicano le disposizioni seguenti:

a) tale parte avvisa l'altra parte della propria decisione motivando l'adozione della misura unilaterale e indicandone il periodo di applicazione, che non può essere superiore a tre mesi;

b) qualora al termine del periodo indicato nell'avviso di cui alla lettera a) le condizioni previste al paragrafo 2 persistano, il periodo di applicazione della misura unilaterale può essere rinnovato secondo la stessa procedura;

c) la misura unilaterale a norma del presente articolo è oggetto, a decorrere dalla data di sua applicazione, di consultazioni periodiche in sede di consiglio di cooperazione allo scopo di porle fine prima del termine indicato nell'avviso di cui alla lettera a) laddove la parte che la applica decida che non è più necessaria; e

d) le parti possono chiedere in qualsiasi momento al consiglio di cooperazione di riesaminare la misura adottata a norma del presente articolo.

Articolo 253

Ceuta e Melilla

L'importazione di merci da Ceuta e Melilla a Gibilterra è soggetta allo stesso trattamento che il diritto dell'Unione riserva alle merci importate da Ceuta e Melilla nell'Unione.

Articolo 254

Comitato specializzato per l'economia e il commercio

1. Il comitato specializzato per l'economia e il commercio ha i poteri seguenti:

a) adotta le misure atte ad attuare le disposizioni dell'articolo 250 e a conferire loro efficacia;

b) stabilisce le disposizioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 251;

c) adotta modifiche degli allegati, delle appendici e dei protocolli del presente titolo; e

d) stabilisce qualsiasi altra modalità necessaria per la corretta applicazione del presente titolo.

2. Il comitato specializzato per l'economia e il commercio discute regolarmente dell'attuazione del presente titolo.

CAPO 3

MERCI PRODOTTE O IMMESSE SUL MERCATO A GIBILTERRA

Articolo 255

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a) «prodotto alimentare» (o «alimento»): qualsiasi sostanza o prodotto, bevande comprese, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Nella nozione di «alimento» non sono compresi i mangimi, gli animali vivi, a meno che non siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano, i vegetali prima della raccolta, i medicinali, i cosmetici, il tabacco e i prodotti del tabacco, le sostanze stupefacenti o psicotrope, i residui, i contaminanti e i dispositivi medici;

b) «GHA»: *Gibraltar Health Authority*, l'autorità sanitaria di Gibilterra;

c) «etichetta»: qualunque marchio d'impresa o commerciale, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull'imballaggio di un alimento o sulla scatola in cui è contenuto, o che accompagna tale imballaggio o scatola, e che non può sbiadire o essere rimosso facilmente;

d) «preimballato»: il risultato della preparazione di qualsiasi unità di vendita ai fini della presentazione come tale al consumatore finale e agli operatori della ristorazione, costituito dall'imballaggio in cui le merci al dettaglio sono confezionate prima di essere messe in vendita, avvolte interamente o in parte di tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio. Nella nozione di «alimento preimballato» non sono compresi gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta; e

e) «commercio al dettaglio»: la movimentazione o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso.

Articolo 256

Prescrizioni generali

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra appronta e applica effettivamente una normativa atta a garantire che possano essere prodotte o immesse sul mercato a Gibilterra unicamente merci conformi alle applicabili norme del diritto dell'Unione che disciplinano la produzione o l'immissione sul mercato della merce considerata.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le merci legalmente immesse sul mercato in qualsiasi Stato membro sono considerate conformi alle norme correnti o future applicabili alle merci da immettere sul mercato a Gibilterra.

3. Le norme di cui al paragrafo 1 non si applicano:

a) alle merci prodotte a Gibilterra esclusivamente ai fini dell'esportazione al di fuori di Gibilterra o dell'Unione senza essere state prima immesse sul mercato di Gibilterra o dell'Unione;

b) agli alimenti prodotti a Gibilterra o preparati, trasformati o reimballati da esercizi di vendita al dettaglio a Gibilterra e immessi sul mercato a Gibilterra per il consumo locale ([28]); e

c) agli alimenti importati a Gibilterra limitatamente ai relativi trasporto, stoccaggio e distribuzione dopo l'ingresso a Gibilterra.

Se l'alimento di cui alla lettera b) del presente comma è preimballato, ogni singola confezione deve recare un'etichetta che, tramite la dicitura «Not for EU», indichi chiaramente che l'alimento non è destinato all'Unione.

Affinché gli alimenti di cui al primo comma, lettere b) e c), non possano successivamente essere spostati in uno Stato membro o immessi sul mercato dell'Unione, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra effettuano controlli ufficiali e applicano misure di sorveglianza per garantire la conformità alle prescrizioni del presente paragrafo e provvedono a che siffatti alimenti siano destinati esclusivamente alla vendita al dettaglio e al consumo locale e a che gli operatori economici adempiano l'obbligo di etichettatura previsto dal presente articolo.

4. Nonostante il paragrafo 1 del presente articolo, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra può consentire l'immissione sul mercato a Gibilterra di medicinali per uso umano quali definiti all'articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([29]), purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) le autorità competenti del Regno Unito hanno autorizzato l'immissione sul mercato del medicinale nel Regno Unito conformemente al diritto del Regno Unito e secondo i termini dell'autorizzazione da esse rilasciata;

b) il medicinale non reca l'identificativo unico europeo, ma reca un'etichetta individuale che, tramite la dicitura «UK only», indichi che il medicinale è destinato soltanto al Regno Unito, apposta sull'imballaggio in posizione evidente in modo da risultare facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile e da non risultare in alcun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi atti a interferire; e

c) il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ha adottato misure efficaci di monitoraggio ed esecuzione, attuate mediante audit e ispezioni, al fine di impedire che i medicinali di cui al presente paragrafo ([30]) siano spostati da Gibilterra all'Unione o siano immessi sul mercato in uno Stato membro e di garantire che gli operatori economici adempiano l'obbligo di etichettatura previsto al presente articolo.

([28]) Per maggiore chiarezza, le bevande spiritose prodotte o immesse sul mercato a Gibilterra sono escluse dalla presente disposizione e devono rispettare integralmente le applicabili norme dell'Unione.

([29]) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/83/oj).

([30]) Ad eccezione dei farmaci soggetti a prescrizione medica autorizzati accompagnati dalla prescrizione di un operatore abilitato dalla GHA, in quantità non superiore a 90 giorni di trattamento.

5. Nonostante il paragrafo 1 del presente articolo, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra può autorizzare l'importazione a Gibilterra di dispositivi medici, accessori di dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro quali definiti all'articolo 2, punti 1) e 2), del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio ([31]) e all'articolo 2, punti 2) e 4), del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio ([32]) («dispositivi»), purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) il dispositivo può essere immesso legalmente sul mercato nel Regno Unito;

b) il dispositivo è acquistato e importato da un soggetto posto sotto la diretta responsabilità della GHA o per un siffatto soggetto ([33]);

c) gli unici utenti finali del dispositivo sono soggetti sotto la diretta responsabilità della GHA e operatori alle dipendenze della GHA;

d) se il prodotto non reca la marcatura «CE», una marcatura o etichetta adesiva chiaramente visibile, leggibile e indelebile è apposta su ciascuna partita di dispositivi contemplati al paragrafo 5 al punto di prima manipolazione a Gibilterra dopo lo scarico dal mezzo di trasporto. La marcatura o l'etichetta adesiva sono apposte sull'involucro esterno della partita o della scatola da spedizione e indicare, tramite la dicitura «Gibraltar (GHA) only», che la partita è destinata unicamente a Gibilterra (GHA). Questa marcatura o etichetta adesiva è apposta sull'involucro esterno del prodotto in posizione evidente in modo da risultare facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile; non è in alcun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi atti ad interferire; e

e) il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ha adottato misure efficaci di monitoraggio ed esecuzione, attuate mediante audit e ispezioni, al fine di impedire che i dispositivi di cui al presente paragrafo ([34]) siano spostati da Gibilterra all'Unione o siano immessi sul mercato in uno Stato membro e di garantire che gli operatori economici adempiano gli obblighi di etichettatura previsti al presente articolo.

Ai fini del primo comma, lettera d), per «imballaggio esterno» si intende il primo livello di imballaggio visibile al ricevimento della spedizione dopo lo scarico, esclusi gli imballaggi interni, i cartoni o le singole unità di prodotto in essi contenuti.

6. I dispositivi importati a norma del paragrafo 5 che non recano la marcatura «CE» possono lasciare i locali dei soggetti sotto la diretta responsabilità della GHA soltanto se operatori impiegati dalla GHA lo reputano necessario per motivi di salute del paziente. A siffatti dispositivi che lasciano i locali di soggetti sotto la diretta responsabilità della GHA è apposta, sul primo involucro esterno o sul dispositivo stesso, se non è imballato all'uscita dai locali, una marcatura o un'etichetta adesiva chiaramente visibile, leggibile e indelebile che indica, tramite la dicitura «Gibraltar (GHA) only», che il dispositivo è destinato unicamente a Gibilterra (GHA). Questa marcatura o etichetta adesiva è apposta sull'imballaggio del prodotto in posizione evidente in modo da risultare facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile; non è in alcun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi atti ad interferire.

([31]) Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/745/oj).

([32]) Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/746/oj).

([33]) Entro la data di entrata in vigore del presente accordo e successivamente ogni volta che si verifica una modifica dei soggetti interessati, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra comunica al comitato per l'economia e il commercio i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 5, lettera b).

([34]) Ad eccezione dei dispositivi e accessori di dispositivi accompagnati dalla prescrizione o dal certificato di un operatore abilitato dalla GHA, in quantità non superiore a 90 giorni di trattamento.

La prescrizione di cui al primo comma non si applica ai dispositivi impiantabili né nei casi in cui, date le dimensioni o la natura del dispositivo, siffatta marcatura o etichetta adesiva non può essere apposta senza comprometterne il corretto funzionamento.

7. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra informa l'Unione, tramite il comitato specializzato per l'economia e il commercio, prima del rilascio di nuove licenze di autorizzazione di produzione o di immissione sul mercato di merci a Gibilterra.

Articolo 257

Monitoraggio della conformità e cooperazione in materia di vigilanza del mercato

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra:

a) istituisce autorità di vigilanza del mercato che svolgano attività di vigilanza del mercato per garantire la conformità all'articolo 256, paragrafi 1 e 3, e ne assicura l'effettivo funzionamento;

b) provvede alla separazione delle funzioni di vigilanza del mercato dalle funzioni di valutazione della conformità; e

c) provvede all'imparzialità delle autorità di vigilanza del mercato nell'esercizio del controllo o della supervisione degli operatori economici.

2. Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra adottano senza ritardo tutte le misure di esecuzione appropriate e necessarie quando l'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro ha constatato che una merce prodotta o immessa sul mercato a Gibilterra non è conforme alle applicabili norme del diritto dell'Unione che disciplinano la produzione o l'immissione sul mercato di tale merce nell'Unione e le ha informate della constatazione, motivandola. L'articolo 6, paragrafo 1, non si applica agli scambi di informazioni effettuati ai sensi del presente paragrafo.

3. Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra che hanno constatato che una merce importata da uno Stato membro e immessa sul mercato a Gibilterra non è conforme alla normativa di cui all'articolo 256, paragrafo 1, laddove sanare la situazione richieda l'adozione di misure nell'ambito della giurisdizione di uno Stato membro, possono trasmettere una richiesta motivata alle autorità di vigilanza del mercato di tale Stato membro affinché accerti se la merce sia conforme alle norme che si applicherebbero se fosse immessa sul mercato dell'Unione e, qualora constati che non è conforme, adotti le misure correttive del caso.

4. Fatte salve le applicabili disposizioni sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, i rappresentanti delle autorità competenti all'interno dell'Unione verificano conformemente all'articolo 265, come indicato nel secondo e terzo comma del presente paragrafo, se le merci prodotte o immesse sul mercato a Gibilterra siano conformi alle norme del diritto dell'Unione applicabili a tali merci nell'Unione.

Ai fini della verifica di cui al primo comma, i rappresentanti delle autorità competenti all'interno dell'Unione possono chiedere alle autorità del Regno Unito nei confronti di Gibilterra di svolgere determinate azioni e attuare determinate misure in occasione di visite congiunte. Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra attuano tali misure rapidamente.

Le misure di cui al secondo comma possono comprendere:

a) la trasmissione ai rappresentanti delle autorità competenti all'interno dell'Unione, entro la fine di gennaio e di luglio di ogni anno, dell'elenco degli operatori economici autorizzati e delle merci prodotte o immesse sul mercato fornito dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e l'accertamento dell'esattezza di tale elenco tramite la presentazione delle pertinenti licenze commerciali;

b) l'accertamento del fatto che le merci prodotte o immesse sul mercato a Gibilterra siano prodotte effettivamente dal produttore conformemente alle norme del diritto dell'Unione applicabili alla produzione di tali merci nell'Unione e nello Stato membro nel cui mercato le merci sono destinate a essere immesse; e

c) l'accertamento del fatto che le merci immesse sul mercato a Gibilterra siano conformi alle norme del diritto dell'Unione applicabili alla produzione e all'immissione sul mercato di tali merci nell'Unione.

5. Per mettere le autorità competenti all'interno dell'Unione in condizione di decidere, in base a criteri di vigilanza del mercato basati sui rischi, se e in quale misura siano necessarie visite congiunte di accertamento, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra trasmettono alle autorità competenti all'interno dell'Unione, entro la fine di gennaio e di luglio di ogni anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, l'elenco dei produttori di merci presenti a Gibilterra. L'elenco indica:

a) qualsiasi nuovo produttore autorizzato, compresa una descrizione dei prodotti che produce;

b) i quantitativi prodotti nel precedente periodo di sei mesi per produttore e per merce; e

c) il volume delle vendite per produttore e per merce per luogo di destinazione (Gibilterra o il luogo in cui le merci sono state esportate).

Il comitato specializzato per l'economia e il commercio può adottare una decisione che modifica il contenuto dell'elenco.

6. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione in materia di vigilanza del mercato, sicurezza e conformità dei prodotti ai fini dell'agevolazione degli scambi e della protezione dei consumatori e degli altri utilizzatori, nonché l'importanza del rafforzamento della fiducia reciproca sulla base di informazioni condivise tempestivamente, e adottano di conseguenza i provvedimenti opportuni.

CAPO 4

TABACCO

Articolo 258

Misure specifiche di monitoraggio e tracciabilità del tabacco

Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, conformemente alle disposizioni del protocollo sulla tracciabilità, la cooperazione nel contrasto del contrabbando di tabacco e misure supplementari per i prodotti del tabacco:

a) istituisce un sistema di tracciabilità del tabacco equivalente al sistema dell'Unione e al diritto dell'Unione in materia;

b) adotta misure supplementari riguardo alle avvertenze illustrate, al tabacco per uso orale e alle vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco;

c) condivide con le autorità competenti all'interno dell'Unione, su richiesta, le informazioni di tracciabilità dei movimenti dei prodotti del tabacco a Gibilterra;

d) istituisce meccanismi di monitoraggio per lo scambio di informazioni con le autorità competenti all'interno dell'Unione riguardo ai tabacchi greggi non lavorati e ai prodotti del tabacco lavorati introdotti, importati o venduti a Gibilterra ovvero usciti o esportati da Gibilterra; e

e) coopera, fra l'altro scambiando informazioni con le autorità competenti all'interno dell'Unione, nel contrasto del contrabbando di tabacco, anche ai fini dell'identificazione delle persone che possono essere ritenute responsabili direttamente o indirettamente di atti in tale contesto.

L'articolo 6, paragrafo 1, non si applica agli scambi di informazioni effettuati ai sensi delle lettere d) ed e) del presente comma.

CAPO 5

DISPOSIZIONI APPLICABILI A TALUNE CATEGORIE DI MERCI

Articolo 259

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a) «membro civile»: ciascuno dei civili che lavorano alle dipendenze del governo del Regno Unito o hanno concluso con esso un contratto di prestazione di servizi e che non sono persone residenti a Gibilterra o nell'Unione, ad eccezione delle persone che hanno diritto di risiedere nel Regno Unito o nella zona di libero spostamento;

b) «forze armate del Regno Unito non residenti»: le persone in servizio nelle forze armate del Regno Unito, da regolari o da riservisti, che sono cittadini del Regno Unito, cittadini del Commonwealth o cittadini dell'Irlanda ovvero che hanno diritto di risiedere nel Regno Unito o nella zona di libero spostamento e che non sono residenti a Gibilterra; e

c) «forze armate di paesi terzi in visita»: le persone che sono in servizio o alle dipendenze di servizi armati di un membro della NATO o di determinati partner, o che hanno concluso con essi un contratto di prestazione di servizi, che non sono persone residenti nell'Unione o a Gibilterra e che sono attesi a Gibilterra su invito del Regno Unito.

Articolo 260

Norme applicabili a talune categorie di merci

1. Eccezion fatta per i documenti di cui al paragrafo 4 e le merci trasferite a fini commerciali, le autorità competenti all'interno dell'Unione e le autorità competenti del Regno Unito, per quanto riguarda le merci da trasferire a Gibilterra e da Gibilterra esclusivamente per uso ufficiale del ministero della Difesa del Regno Unito o di forze armate di paesi terzi in visita, provvedono affinché i controlli doganali siano effettuati soltanto presso un posto doganale designato durante gli orari di apertura stabiliti. Le autorità competenti all'interno dell'Unione provvedono affinché i controlli doganali siano effettuati non appena ragionevolmente possibile. Al trasferimento di siffatte merci da Gibilterra al territorio doganale dell'Unione si applica il diritto dell'Unione.

2. Il trasferimento è effettuato conformemente alle pertinenti disposizioni del presente titolo relative alle merci, ad eccezione della riscossione dei dazi doganali o delle imposte indirette e dell'applicazione dell'articolo 265.

3. L'ammissione temporanea e la riesportazione dei veicoli di servizio delle forze armate del Regno Unito non residenti o dei membri civili circolanti con mezzi propri ovvero dei veicoli a motore privati per uso personale sono autorizzate in esenzione da dazi doganali e imposte indirette dietro presentazione di un trittico nella forma prevista dalle intese amministrative di cui al paragrafo 7.

4. I documenti ufficiali in plico munito di sigillo ufficiale sono esenti dall'applicazione del presente titolo. I corrieri che ne effettuano il trasporto devono essere muniti, quale che sia la loro qualità, di un ordine di missione individuale di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera b). L'ordine di missione menziona il numero di plichi trasportati e certifica che essi contengono soltanto documenti ufficiali.

5. Sono adottate disposizioni particolari affinché i carburanti e i lubrificanti destinati all'uso dei veicoli di servizio, degli aeromobili e dei natanti delle forze armate del Regno Unito non residenti o dei relativi membri civili possano essere consegnati in esenzione da dazi e imposte.

6. Le merci contemplate dal presente articolo non sono considerate in libera pratica a Gibilterra bensì in una forma di ammissione temporanea sotto il controllo delle pertinenti autorità. Le merci contemplate dal presente articolo non possono essere immesse in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione. Laddove tali merci siano immesse sul mercato a Gibilterra, si applica il titolo II.

7. Intese amministrative tra il Regno Unito e il Regno di Spagna stabiliscono le modalità pratiche di applicazione del presente capo.

Articolo 261

Tecnologia e attrezzature militari

1. I trasferimenti di prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea ([35]) e di armi da fuoco di categoria A, B e C ai sensi dei regolamenti (UE) n. 258/2012 ([36]) e (UE) 2025/41 del Parlamento europeo e del Consiglio ([37]) destinati alle forze armate, alla polizia o alle autorità pubbliche del Regno Unito a Gibilterra sono soggetti alle disposizioni del presente titolo e alle norme di diritto spagnolo sui controlli delle esportazioni di materiali per la difesa e a duplice uso. Per i trasferimenti di tali prodotti il Regno di Spagna prevede l'obbligo di autorizzazione.

2. Si annoverano fra le domande di autorizzazione di cui al paragrafo 1:

a) le domande di licenza di esportazioni fisiche anche se per la produzione di attrezzature militari soggette a licenza in paesi terzi;

b) le domande di licenza di importazione nel territorio doganale dell'Unione;

c) le domande di licenza di intermediazione;

d) le domande di licenza di transito o trasbordo; e

e) le domande di licenza di trasferimenti intangibili di software e di tecnologia attraverso mezzi elettronici, telefax o telefono.

3. Il Regno di Spagna valuta caso per caso le domande di licenza presentate per il trasferimento di prodotti che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea basandosi sui criteri stabiliti dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ([38]), modificata dalla decisione (PESC) 2025/779 del Consiglio ([39]).

([35]) Elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 23 febbraio 2026 (attrezzature contemplate dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari) (che aggiorna e sostituisce l'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 24 febbraio 2025 (GU C, C/2026/1640, 13.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1640/oj).

([36]) Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/258/oj).

([37]) Regolamento (UE) 2025/41 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sulle misure di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco) (GU L, 2025/41, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/41/oj).

([38]) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99, ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/944/oj).

([39]) Decisione (PESC) 2025/779 del Consiglio, del 14 aprile 2025, che modifica la posizione comune 2008/944/PESC, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L, 2025/779, 15.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/779/oj).

Articolo 262

Prodotti e tecnologie a duplice uso

1. I trasferimenti di prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio ([40]) sono soggetti alle disposizioni del presente titolo e alle applicabili norme del diritto dell'Unione e del diritto spagnolo sui controlli delle esportazioni di materiali per la difesa e a duplice uso. Per i trasferimenti dei prodotti a duplice uso elencati nell'allegato I di detto regolamento il Regno di Spagna prevede l'obbligo di autorizzazione.

2. Il Regno di Spagna può prevedere l'obbligo di autorizzazione per il trasferimento di determinati prodotti non elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 in applicazione delle pertinenti disposizioni dello stesso regolamento.

3. Il Regno di Spagna può vietare o subordinare ad autorizzazione il trasferimento di prodotti a duplice uso non elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 per motivi di pubblica sicurezza, inclusa la prevenzione di atti di terrorismo, o di rispetto dei diritti umani.

4. Si annoverano fra le domande di autorizzazione di cui al paragrafo 1:

a) le domande di licenza di esportazioni fisiche anche se per la produzione di attrezzature militari soggette a licenza in paesi terzi;

b) le domande di licenza di importazione nel territorio doganale dell'Unione;

c) le domande di licenza di intermediazione;

d) le domande di licenza di transito o trasbordo; e

e) le domande di licenza di trasferimenti intangibili di software e di tecnologia attraverso mezzi elettronici, telefax o telefono.

Articolo 263

Autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di trasferimento a norma del presente capo sono rilasciate dall'autorità competente del Regno di Spagna conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/821. Per quanto riguarda le armi da fuoco, le autorizzazioni di trasferimento a norma del presente accordo sono rilasciate dall'autorità competente del Regno di Spagna conformemente alle disposizioni dei regolamenti (UE) 258/2012 e (UE) 2025/41.

2. Ai fini del rilascio di un'autorizzazione o del divieto di transito ai sensi del presente accordo, il Regno di Spagna tiene conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui:

a) i propri obblighi e impegni internazionali, in particolare gli obblighi e gli impegni che ha assunto in qualità di membro dei pertinenti regimi internazionali di non proliferazione e di accordi per il controllo delle esportazioni o con la ratifica dei pertinenti trattati internazionali;

([40]) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj).

b) gli obblighi che gli derivano dalle sanzioni imposte con atti giuridici dell'Unione o con una decisione dell'OSCE o con una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

c) considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale, comprese quelle cui si applica la posizione comune 2008/944/PESC, modificata dalla decisione (PESC) 2025/779; e

d) considerazioni sul previsto uso finale e sul rischio di sviamenti di destinazione.

3. L'autorità competente del Regno di Spagna, operando in conformità del presente capo, può rifiutare il rilascio dell'autorizzazione di trasferimento e può annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione di trasferimento già rilasciata in conformità dei regolamenti (UE) n. 258/2012 e (UE) 2025/41.

Articolo 264

Regime speciale

1. Il trasferimento dei prodotti di cui agli articoli 260, 261 e 262, ad eccezione delle merci trasferite a fini commerciali e delle merci sanitarie e fitosanitarie, è disciplinato esclusivamente dal regime speciale previsto dal presente articolo, a condizione che il prodotto:

a) arrivi all'aeroporto o al porto di Gibilterra, o ne parta, a bordo di aeromobili o natanti di Stato o in spedizioni di Stato nella definizione prevista nelle intese amministrative di cui all'articolo 260, paragrafo 7; e

b) sia destinato a Gibilterra esclusivamente per uso ufficiale del ministero della Difesa del Regno Unito o di forze armate di paesi terzi in visita.

Le merci contemplate dal presente articolo non sono considerate in libera pratica a Gibilterra bensì in una forma di ammissione temporanea sotto il controllo delle pertinenti autorità. Tali merci non possono essere immesse in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione. Laddove tali merci siano immesse sul mercato a Gibilterra, si applica il titolo II. Al trasferimento di tali merci da Gibilterra al territorio doganale dell'Unione si applica il diritto dell'Unione.

2. In presenza delle condizioni previste al paragrafo 1, non appena ragionevolmente possibile e in ogni caso prima del trasferimento dei prodotti, il Regno Unito trasmette all'ufficiale di collegamento del Regno di Spagna l'elenco dei prodotti e un certificato firmato dall'ufficiale di collegamento del Regno Unito attestante che i prodotti:

a) saranno trasportati e immagazzinati in condizioni di sicurezza in strutture designate; e

b) saranno soggetti a un rigoroso sistema di contabilità e tracciabilità.

CAPO 6

ATTUAZIONE, APPLICAZIONE, SORVEGLIANZA ED ESECUZIONE

Articolo 265

Attuazione, applicazione, sorveglianza ed esecuzione

1. Le autorità competenti all'interno dell'Unione verificano la conformità al presente titolo e svolgono tutti i compiti necessari, tra l'altro grazie all'accesso alle infrastrutture, alla documentazione e ai registri del caso e a qualsiasi altra informazione d'interesse.

2. Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra cooperano a detto fine e sono informate in anticipo dei motivi di qualsiasi visita, in modo da poterla effettuare insieme alle autorità competenti all'interno dell'Unione.

3. Le modalità pratiche di attuazione del presente articolo sono stabilite nell'allegato 22.

Articolo 266

Diritto dell'Unione che si applica al Regno Unito nei confronti di Gibilterra e a Gibilterra conformemente all'articolo 247, paragrafo 1

Per quanto riguarda le disposizioni del diritto dell'Unione che si applicano al Regno Unito nei confronti di Gibilterra e a Gibilterra in virtù dell'articolo 247, paragrafo 1, si applicano, fatto salvo l'articolo 19, le disposizioni seguenti:

a) i riferimenti al territorio definito all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013 contenuti nelle disposizioni applicabili del presente accordo, nonché nelle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente accordo al Regno Unito nei confronti di Gibilterra e a Gibilterra, si intendono fatti anche a Gibilterra. Per quanto riguarda in particolare le direttive dell'Unione in materia di imposizione indiretta, l'Unione adotta le misure necessarie affinché le operazioni o i movimenti tra Gibilterra e gli Stati membri o tra gli Stati membri e Gibilterra non siano trattati come operazioni o movimenti tra paesi o territori terzi e l'Unione;

b) salvo se l'Unione ritiene che l'accesso parziale o integrale del Regno Unito nei confronti di Gibilterra sia strettamente necessario per permettere al Regno Unito nei confronti di Gibilterra di adempiere agli obblighi che gli incombono in virtù del presente accordo, in relazione all'accesso a qualsiasi rete, sistema di informazione o banca dati istituiti ai sensi del diritto dell'Unione i riferimenti agli Stati membri e alle autorità competenti degli Stati membri contenuti nelle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente accordo non si intendono fatti al Regno Unito nei confronti di Gibilterra; e

c) le autorità del Regno Unito o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra non fungono da autorità di riferimento ai fini della valutazione del rischio, degli esami, delle procedure di approvazione e autorizzazione previsti dal diritto dell'Unione reso applicabile dal presente accordo.

Articolo 267

Merci, denaro contante e animali da compagnia trasportati da persone

Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 247, paragrafo 1, l'entrata a Gibilterra delle merci trasportate dai viaggiatori nel bagaglio personale e dei loro animali da compagnia, e l'entrata e l'uscita di denaro contante sono soggette alle disposizioni degli allegati 22 e 23.

Articolo 268

Riferimenti a taluni atti dell'Unione

Ai fini del presente titolo, i riferimenti agli atti dell'Unione negli articoli 241, 256, 261, 262, 263 e 266, nonché nell'allegato 19, articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e nell'allegato 21, articolo 1, paragrafo 5, si intendono fatti anche a tali atti dell'Unione quali modificati o sostituiti in futuro e agli atti dell'Unione che vi danno esecuzione o li integrano.

CAPO 7

REGIME TRANSITORIO

Articolo 269

Merci immesse sul mercato a Gibilterra

1. Il presente titolo non si applica alle merci la cui circolazione ha avuto inizio prima dell'entrata in vigore del presente accordo e si è conclusa dopo l'entrata in vigore.

2. Le disposizioni del presente accordo relative all'imposizione indiretta non si applicano alle merci coperte da certificato di esenzione dai dazi all'importazione rilasciato dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra in forza della regola 8, parte 3, dei *Gibraltar Integrated Tariff Regulations 2017* prima dell'entrata in vigore del presente accordo, nei limiti del paragrafo 4 del presente articolo, a condizione che il Regno Unito nei confronti di Gibilterra abbia trasmesso alle autorità competenti all'interno dell'Unione copia di tutti i certificati esistenti, se del caso unitamente alle informazioni d'interesse sul rispettivo quantitativo di merci importate nei tre anni precedenti. I quantitativi delle merci da importare sono commisurati ai pertinenti progetti coperti dal certificato.

3. È a carico dell'operatore economico che si avvalga dei paragrafi 1 o 2 per una o più merci specifiche l'onere di dimostrare, sulla base di qualsiasi documento pertinente, che la circolazione ha avuto inizio prima dell'entrata in vigore del presente accordo o che il certificato è stato rilasciato prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

4. Il paragrafo 1 cessa di applicarsi due mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo. Il paragrafo 2 si applica per un periodo non superiore alla durata del certificato pertinente o, se inferiore, per un periodo di tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

5. Per un periodo di tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo la merce legalmente immessa sul mercato a Gibilterra prima della data di entrata in vigore del presente accordo non è soggetta agli obblighi previsti all'articolo 256.

6. È a carico dell'operatore economico che si avvalga del paragrafo 5 per una merce specifica l'onere di dimostrare, sulla base di qualsiasi documento pertinente, che la merce è stata immessa sul mercato a Gibilterra prima dell'entrata in vigore del presente accordo, comunicando contestualmente i quantitativi di merci di cui trattasi.

Articolo 270

Conclusione della custodia temporanea o dei regimi doganali speciali

1. Le merci che si trovavano in custodia temporanea a Gibilterra né al regime doganale speciale avviato in forza della normativa del Regno Unito nei confronti di Gibilterra prima della data di entrata in vigore del presente accordo restano soggette a tale normativa come lo erano alla data di entrata in vigore del presente accordo fintantoché:

a) le merci non sono appurate dal regime speciale, e non oltre due mesi dall'entrata in vigore del presente accordo; o

b) la custodia temporanea non si è conclusa, e non oltre la fine del termine legale di custodia temporanea stabilito in detta normativa.

2. Il presente titolo si applica all'immissione in libera pratica, all'appuramento del regime speciale e alla riesportazione da Gibilterra delle merci di cui al paragrafo 1.

TITOLO III

TRASPORTI

CAPO 1

AVIAZIONE

Articolo 271

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a) «vettore aereo»: impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio valida o documento equivalente;

b) «trasporto aereo»: il trasporto, effettuato per mezzo di aeromobili, di passeggeri, bagagli, merci e posta, separatamente o in combinazione, offerto al pubblico a titolo oneroso, anche in locazione, che include i servizi di linea e non di linea;

c) «autorità competente»: un'agenzia governativa o un ente governativo responsabile delle funzioni normative e amministrative pertinenti di cui al presente accordo; e

d) «aeroporto di Gibilterra»: l'aeroporto situato nell'istmo di Gibilterra ([41]), per quanto riguarda i servizi oggetto della joint venture di cui all'articolo 274.

Articolo 272

Ripartizione dei diritti di traffico

1. Ai fini dell'esercizio del trasporto aereo, i vettori aerei di ciascuna parte hanno, su base non discriminatoria:

a) il diritto di sorvolare il territorio di Gibilterra senza atterrarvi; e

b) il diritto di effettuare scali nell'aeroporto di Gibilterra per scopi non commerciali.

2. I servizi di trasporto aereo tra l'aeroporto di Gibilterra e punti situati nel territorio dell'Unione possono essere prestati solo da vettori aerei dell'Unione o da vettori aerei autorizzati a norma del diritto dell'Unione. Questi servizi sono erogati conformemente al diritto dell'Unione.

3. I servizi di trasporto aereo tra l'aeroporto di Gibilterra e punti situati nel Regno Unito possono essere prestati solo da vettori aerei del Regno Unito o da vettori aerei autorizzati dal Regno Unito. Questi servizi sono erogati conformemente al diritto del Regno Unito.

4. Le autorità competenti delle parti convengono di consultarsi sulla possibilità di estendere a Gibilterra gli accordi pertinenti, esistenti o futuri, o altri strumenti giuridici internazionali, secondo necessità, nonché sulla loro attuazione pratica.

Articolo 273

Norme applicabili all'aeroporto di Gibilterra

1. La gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea forniti al traffico aereo civile nell'aeroporto di Gibilterra offrono un livello di sicurezza e di interoperabilità con le operazioni e i sistemi civili equivalente a quello dei servizi forniti negli aeroporti civili in cui si applicano le disposizioni dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale («ICAO»).

([41]) Il presente accordo, eventuali accordi integrativi di cui all'articolo 4, eventuali intese amministrative o di altro tipo connesse al presente accordo ed eventuali misure, strumenti o comportamenti adottati in applicazione o per effetto o a norma degli stessi non pregiudicano né incidono in altro modo sulle rispettive posizioni giuridiche del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord o del Regno di Spagna rispetto alla sovranità e alla giurisdizione sul territorio in cui è situato l'aeroporto e non costituiscono la base per alcuna affermazione o negazione di sovranità, anche in procedimenti giudiziari o di altra natura.

2. Il livello di sicurezza e security garantito al traffico aereo civile nell'aeroporto di Gibilterra è assicurato, come minimo, a un livello pari a quello di servizi equivalenti forniti negli aeroporti civili in cui si applicano le disposizioni dell'ICAO.

3. Nel settore dei diritti aeroportuali, dell'assistenza a terra, delle bande orarie, delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, all'aeroporto di Gibilterra si applicano le disposizioni contenute negli atti elencati all'allegato 25.

4. Alle condizioni stabilite ai paragrafi 5 e 6, le disposizioni contenute in qualsiasi atto successivo

a) che modifichi o sostituisca un atto elencato nell'allegato 25;

b) che integri o applichi un atto elencato nell'allegato 25; o

c) che riguardi l'oggetto di un atto elencato nell'allegato 25,

si applicano anche all'aeroporto di Gibilterra.

5. L'Unione, quando adotta un atto successivo di cui al paragrafo 4, ne notifica immediatamente l'adozione al Regno Unito nei confronti di Gibilterra. Entro 30 giorni da tale notifica, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra notifica all'Unione la sua decisione di accettare o meno il contenuto dell'atto successivo dell'Unione e di darvi attuazione nel proprio diritto interno. L'accettazione da parte del Regno Unito nei confronti di Gibilterra del contenuto dell'atto successivo dell'Unione genera diritti e obblighi tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e l'Unione.

6. Entro 30 giorni dalla notifica dell'Unione di cui al paragrafo 5, si applica il paragrafo 4 in relazione all'atto successivo dell'Unione.

7. Sotto l'egida del comitato specializzato per l'aviazione istituito a norma dell'articolo 23, le autorità competenti dell'Unione e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra:

a) si scambiano regolarmente informazioni sulle questioni di sicurezza e security; e

b) effettuano visite congiunte di ispezione nell'aeroporto di Gibilterra al fine di verificare il rispetto delle disposizioni dell'allegato 25 e la sicurezza nell'aeroporto di Gibilterra.

Le visite sono proporzionate e si svolgono su richiesta di una delle parti: l'altra parte non può rifiutare. Le visite di ispezione e lo scambio di informazioni di cui sopra riguardano i voli tra l'aeroporto di Gibilterra e punti situati nel territorio dell'Unione e avvengono sia durante la loro esecuzione che in fase di preparazione. Le modalità pratiche per l'attuazione del presente paragrafo sono concordate dal comitato specializzato per l'aviazione.

L'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra riferiscono al comitato specializzato per l'aviazione in merito all'attuazione del presente paragrafo.

8. I vettori aerei soggetti a un divieto operativo nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ([42]) non sono autorizzati a effettuare voli da e verso l'aeroporto di Gibilterra.

Il riferimento al regolamento (CE) n. 2111/2005 si intende fatto anche a tale regolamento come modificato o sostituito in futuro, nonché a qualsiasi atto dell'Unione che attui o integri il presente regolamento.

9. I vettori aerei soggetti alle misure restrittive di una delle parti non sono autorizzati a effettuare voli da e verso l'aeroporto di Gibilterra.

([42]) Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2111/oj).

Articolo 274

Joint venture

1. È costituita una joint venture sotto la responsabilità condivisa del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna. La joint venture non può essere costituita in nessuno degli Stati che ne condividono la responsabilità ed è costituita in uno Stato membro. La joint venture seleziona mediante regolare appalto pubblico la società commerciale incaricata della gestione quotidiana dell'aeroporto di Gibilterra, e vigila su di essa.

2. L'appalto pubblico può prevedere il diritto contrattuale e del lavoro applicabile alla società commerciale e alle sue operazioni.

3. Le persone o le società private che aprono un contenzioso nei confronti della joint venture o della società commerciale possono avvalersi degli opportuni strumenti nazionali, dell'Unione o internazionali nonché delle modalità stabilite in tali strumenti, anche mediante i tribunali del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o di uno Stato membro, secondo il caso.

Articolo 275

Comitato specializzato per l'aviazione

Il comitato specializzato per l'aviazione tratta le questioni di cui al presente capo e ha il potere di:

a) formulare raccomandazioni al consiglio di cooperazione affinché adotti una decisione che modifichi l'allegato 25;

b) monitorare ed esaminare l'attuazione del presente capo e garantirne il corretto funzionamento;

c) affrontare le discrepanze emerse a seguito di visite congiunte di ispezione a norma dell'articolo 273, paragrafo 7, primo comma, lettera b);

d) discutere gli aspetti tecnici derivanti dall'attuazione del presente capo;

e) rivolgere alle parti raccomandazioni sull'attuazione e applicazione del presente capo;

f) esaminare ogni questione d'interesse riguardante un settore oggetto del presente capo; e

g) monitorare e tenere dialoghi e scambi in settori di interesse comune al fine di individuare opportunità di cooperazione e condividere migliori prassi e competenze.

CAPO 2

TRASPORTO SU STRADA

Articolo 276

Trasporto di merci e circolazione di ambulanze tra i territori delle parti

1. Le parti autorizzano il trasporto di merci su strada tra i loro territori. Tuttavia, all'interno del territorio dell'Unione, tali operazioni di trasporto sono limitate alle zone di frontiera adiacenti.

2. L'Unione consente all'interno del suo territorio la prestazione, da parte di operatori stabiliti a Gibilterra e che agiscono sotto la direzione della GHA, dei seguenti servizi di ambulanza necessari a tutelare la salute, a condizione che il presente paragrafo sia applicato in modo ragionevole e non comporti una discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata degli scambi di servizi:

a) servizi di trasporto sanitario di emergenza; e

b) servizi di ambulanza necessari per il trattamento specialistico di patologie gravi e acute tra Gibilterra e le strutture elencate nell'allegato 26, adiacenti a Gibilterra, a fini di sanità pubblica.

3. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra consente all'interno del territorio di Gibilterra la prestazione, da parte di operatori dell'Unione stabiliti nelle zone di frontiera adiacenti e che agiscono sotto la direzione di autorità debitamente autorizzate ai sensi delle normative applicabili, dei seguenti servizi di ambulanza necessari a tutelare la salute, a condizione che il presente paragrafo sia applicato in modo ragionevole e non comporti una discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata degli scambi di servizi:

a) servizi di trasporto sanitario di emergenza; e

b) servizi di ambulanza necessari per il trattamento specialistico di patologie gravi e acute tra Gibilterra e le strutture elencate nell'allegato 26, adiacenti a Gibilterra, a fini di sanità pubblica.

Articolo 277

Trasporto di merci da e verso Gibilterra attraverso il territorio dell'Unione

L'Unione consente il trasporto a fini commerciali, con transito attraverso il suo territorio, di merci su strada tra il territorio del Regno Unito e Gibilterra, nonché i viaggi a vuoto relativi a tale trasporto.

Articolo 278

Requisiti per i trasportatori

1. I trasportatori di merci su strada di una parte che intraprendono un viaggio di cui all'articolo 276 o all'articolo 277 sono titolari di una licenza valida rilasciata a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

2. Le licenze sono rilasciate, in conformità del diritto delle parti, unicamente ai trasportatori di merci su strada che soddisfano i requisiti di cui all'allegato 27, parte A, che disciplinano l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada e il suo esercizio.

3. Una copia certificata conforme della licenza è conservata a bordo del veicolo ed è esibita su richiesta degli agenti preposti al controllo di ciascuna parte. La licenza e la copia certificata conforme corrispondono a uno dei modelli che figurano nell'allegato 27, appendice 27-A-1-3, che stabilisce anche le condizioni d'uso della licenza. La licenza contiene almeno due degli elementi di sicurezza elencati nell'allegato 27, appendice 27-A-1-4.

Articolo 279

Esenzione dall'obbligo di licenza nelle zone frontaliere adiacenti

I seguenti tipi di trasporto di merci nonché i viaggi a vuoto relativi a tali trasporti possono essere effettuati nelle zone di frontiera adiacenti senza una licenza valida di cui all'articolo 278:

a) il trasporto della posta come servizio universale;

b) il trasporti di veicoli danneggiati o da riparare;

c) il trasporto di merci mediante veicoli a motore la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, compresa quella dei rimorchi, non superi le 2,5 tonnellate;

d) il trasporto di medicinali, apparecchi, attrezzature e altri articoli necessari per le cure mediche nell'ambito di aiuti di emergenza, in particolare in caso di catastrofi naturali e di assistenza umanitaria;

e) il trasporto di merci mediante veicoli purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

i) le merci trasportate sono di proprietà dei trasportatori di merci su strada o sono state da essi vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;

ii) lo scopo del viaggio è trasportare le merci nei locali del trasportatore di merci su strada o spedirle da tali locali, oppure spostarle, all'interno o all'esterno degli stabili del trasportatore per esigenze del trasportatore stesso;

iii) i veicoli adibiti a tale trasporto sono guidati da personale assunto dal trasportatore di merci su strada o messo a sua disposizione in base a un obbligo contrattuale;

iv) i veicoli che trasportano le merci sono di proprietà del trasportatore di merci su strada, sono stati acquistati a credito o noleggiati da quest'ultimo; e

v) tale trasporto costituisce un'attività soltanto accessoria nell'ambito dell'insieme delle attività del trasportatore di merci su strada;

f) il trasporto di merci mediante veicoli a motore la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 km/h.

Articolo 280

Requisiti per i conducenti

I conducenti dei veicoli di trasportatori di merci su strada di una parte che intraprendono un viaggio di cui all'articolo 276 o all'articolo 277:

a) sono titolari di un certificato di idoneità professionale rilasciato conformemente all'allegato 27, parte B, sezione 1; e

b) rispettano le norme in materia di tempi di guida, orari di lavoro, periodi di riposo, interruzioni e uso dei tachigrafi in conformità dell'allegato 27, parte B, sezioni 2, 3 e 4.

Articolo 281

Requisiti per i veicoli

1. Una parte non può rifiutare o vietare l'uso nel proprio territorio di un veicolo che effettua un viaggio di cui all'articolo 276 o 277 se il veicolo è conforme ai requisiti di cui all'allegato 27, parte C, sezione 1.

2. I veicoli di trasportatori di merci su strada di una parte che effettuano un viaggio di cui all'articolo 276 o 277 sono muniti di un tachigrafo fabbricato, installato, utilizzato, collaudato e controllato conformemente all'allegato 27, parte C, sezione 2.

Articolo 282

Codice della strada

I conducenti dei veicoli di trasportatori di merci su strada di una parte che intraprendono un viaggio di cui all'articolo 276 o all'articolo 277, quando si trovano nel territorio dell'altra parte, si conformano alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali in vigore in tale territorio in materia di circolazione stradale.

Articolo 283

Evoluzione normativa e comitato specializzato per l'economia e il commercio

1. Quando propone una nuova misura di regolamentazione in un settore contemplato dall'allegato 27, una parte:

a) notifica quanto prima all'altra parte la misura di regolamentazione proposta; e

b) tiene informata l'altra parte sui progressi della misura di regolamentazione.

2. Su richiesta di una parte, si procede a uno scambio di opinioni in seno al comitato specializzato per l'economia e il commercio entro due mesi dalla presentazione della richiesta, al fine di stabilire se la nuova misura di regolamentazione proposta sia applicabile o no ai viaggi di cui all'articolo 276 o 277.

3. Quando adotta una nuova misura di regolamentazione di cui al paragrafo 1, una parte ne dà notifica all'altra parte e fornisce il testo della nuova misura di regolamentazione entro una settimana dalla sua pubblicazione.

4. Su richiesta di una parte, il comitato specializzato per l'economia e il commercio si riunisce per discutere qualsiasi nuova misura di regolamentazione adottata entro due mesi dalla presentazione della richiesta, indipendentemente dal fatto che sia stata effettuata o no una notifica a norma del paragrafo 1 o 3 o che abbia avuto luogo una discussione a norma del paragrafo 2.

5. Il comitato specializzato per l'economia e il commercio ha il potere di:

a) modificare l'allegato 26;

b) confermare che le modifiche apportate dalla nuova misura di regolamentazione sono conformi all'allegato 27;

c) decidere qualsiasi altra misura intesa a preservare il corretto funzionamento del presente capo; e

d) adottare modifiche dell'allegato 27 eventualmente necessarie per rispecchiare i cambiamenti apportati all'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

Articolo 284

Misure correttive

1. Se ritiene che l'altra parte abbia adottato una nuova misura di regolamentazione non conforme ai requisiti dell'allegato 27, in particolare nei casi in cui il comitato specializzato per l'economia e il commercio non sia giunto a una decisione a norma dell'articolo 283 e l'altra parte applichi comunque le disposizioni della nuova misura di regolamentazione ai trasportatori di merci su strada, ai conducenti o ai veicoli della parte, una parte può, previa notifica all'altra parte, adottare misure correttive appropriate, tra cui la sospensione degli obblighi derivanti dal presente accordo o da qualsiasi accordo integrativo, purché tali misure:

a) non superino il livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio causato dalla nuova misura di regolamentazione adottata dall'altra parte che non è conforme alle prescrizioni dell'allegato 27; e

b) entrino in vigore non prima di sette giorni dopo che la parte che intende adottare tali misure ha dato notifica all'altra parte a norma del presente paragrafo.

2. Le misure correttive appropriate cessano di applicarsi:

a) quando la parte che ha adottato tali misure ha accertato che l'altra parte rispetta gli obblighi che le incombono a norma del presente titolo; o

b) in applicazione di una sentenza del collegio arbitrale.

3. Non è concesso alle parti di invocare l'accordo OMC o eventuali altri accordi internazionali per impedire all'altra parte di sospendere gli obblighi previsti dal presente articolo.

Articolo 285

Fiscalità

1. I veicoli dei trasportatori di merci su strada di una parte che intraadotta un viaggio di cui all'articolo 276 o dell'articolo 277 sono esenti dalle imposte e dagli oneri riscossi per il possesso o la circolazione di veicoli nel territorio dell'altra parte.

2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 non si applica:

a) alle imposte o agli oneri sul consumo di carburante;

b) agli oneri per l'utilizzo di una strada o di una rete stradale; o

c) agli oneri per l'utilizzo di ponti, gallerie o traghetti particolari.

3. Il carburante contenuto nei serbatoi normali dei veicoli e dei contenitori per usi speciali, temporaneamente ammessi, utilizzato direttamente per la propulsione e, se del caso, per il funzionamento dei sistemi di refrigerazione e di altri sistemi durante il trasporto, nonché i lubrificanti presenti nei veicoli e necessari per il loro normale funzionamento durante il viaggio, sono esenti dai dazi doganali e da altre imposte e tasse, quali l'IVA e le accise, e non sono soggetti ad alcuna restrizione all'importazione.

4. I pezzi di ricambio importati per riparare un veicolo nel territorio di una parte, che è stato immatricolato o messo in circolazione nell'altra parte, sono ammessi sotto scorta di un'ammissione temporanea in franchigia doganale e senza divieto o restrizione dell'importazione. Le parti sostituite sono soggette a dazi doganali e ad altre imposte (IVA) e sono riesportate o distrutte sotto il controllo delle autorità doganali dell'altra parte.

CAPO 3

TRASPORTO MARITTIMO

Articolo 286

Trasporto marittimo

Ciascuna parte:

a) accorda alle navi che prestano servizi di trasporto marittimo internazionale ([43]) e che battono bandiera di uno Stato membro o del Regno Unito (Gibilterra) o che sono gestite da prestatori di servizi dell'altra parte, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi per quanto riguarda:

   i) l'accesso ai porti;

   ii) l'uso delle infrastrutture portuali;

   iii) l'uso dei servizi marittimi ausiliari ([44]); e

   iv) le formalità doganali e l'assegnazione di ormeggi e infrastrutture per il carico e lo scarico, inclusi i relativi diritti e oneri; e

([43]) Per «servizi di trasporto marittimo internazionale» s'intende il trasporto di passeggeri o merci mediante navi adibite alla navigazione marittima tra un porto di una parte e un porto dell'altra parte o di un paese terzo o tra porti di diversi Stati membri, compresa la stipula diretta di contratti con i prestatori di altri servizi di trasporto, per realizzare trasporti porta a porta o multimodali con un documento di trasporto unico.

([44]) Per «servizi ausiliari marittimi» s'intendono servizi di movimentazione di carichi marittimi, servizi di sdoganamento, servizi di stazionamento e deposito di container, servizi di agenzia marittima, servizi marittimi di spedizione merci e servizi di deposito e magazzinaggio.

b) in porto e nelle acque interne del porto, mette a disposizione dei prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte, secondo modalità e condizioni ragionevoli e non meno favorevoli di quelle applicabili ai propri fornitori o alle proprie navi (compresi i diritti e gli oneri, le specifiche e la qualità del servizio da prestare), i servizi portuali seguenti: pilotaggio, rimorchio, rifornimento di generi alimentari, carburante e acqua, raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra, servizi della capitaneria di porto, ausili alla navigazione, infrastrutture per riparazioni di emergenza, servizi di ancoraggio, ormeggio e disormeggio, e servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, comprese le comunicazioni e la fornitura di acqua e di energia elettrica.

TITOLO IV

ECCEZIONI

Articolo 287

Eccezioni generali

1. Nessuna disposizionedei titoli I e II della presente parte può essereinterpretata nel senso di impedire a una parte di adottare o mantenere in vigore misure compatibili con l'articolo XX del GATT 1994. A tale scopo l'articolo XX del GATT 1994, con le relative note e disposizioni integrative, è integrato nel presente accordo e ne fa parte *mutatis mutandis*.

2. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli scambi di servizi, nessuna disposizione del titolo III della presente parte può essere interpretata nel senso di impedire all'una o all'altra parte di adottare o applicare le misure:

a) necessarie a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico ([45]);

b) necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante;

c) necessarie a garantire la conformità a disposizioni legislative e regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo, ivi comprese quelle relative:

i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente, o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;

ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche; e

iii) alla sicurezza.

3. Le parti convengono che, nella misura in cui tali misure sono altrimenti incompatibili con le disposizioni dei titoli I, II e III della presente parte:

a) le misure di cui all'articolo XX, lettera b), del GATT 1994 e al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo comprendono le misure di carattere ambientale necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante;

b) l'articolo XX, lettera g), del GATT 1994 si applica alle misure relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, biologiche e non biologiche; e

([45]) Le eccezioni per ragioni di sicurezza pubblica e di ordine pubblico possono essere invocate solo nei casi in cui esista una minaccia reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della società.

c) le misure adottate per attuare gli accordi multilaterali in materia di ambiente possono rientrare nell'articolo XX, lettere b) o g), del GATT 1994 o nel paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.

4. Se una parte intende adottare qualsiasi misura di cui all'articolo XX, lettere i) e j), del GATT 1994, tale parte fornisce all'altra parte, prima dell'adozione, tutte le informazioni pertinenti onde trovare una soluzione accettabile per entrambe. Se non viene raggiunto un accordo entro 30 giorni dalla trasmissione delle informazioni, la parte può applicare le misure pertinenti. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile l'informazione o l'esame preliminari, la parte che intende adottare le misure può applicare immediatamente le misure cautelari necessarie per far fronte alla situazione. La parte ne informa immediatamente l'altra parte.

Articolo 288

Eccezioni relative alla sicurezza

Nessuna disposizione della presente parte può essere interpretata nel senso di:

a) imporre a una parte di fornire informazioni o dare accesso a informazioni la cui divulgazione essa consideri contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza; o

b) impedire a una parte di adottare un provvedimento che ritenga necessario per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:

   i) in relazione alla produzione o al traffico di armi, munizioni e materiale bellico e al traffico e alle transazioni relative ad altri prodotti, materiali, servizi e tecnologie, nonché alle attività economiche aventi, direttamente o indirettamente, l'obiettivo di approvvigionare un'installazione militare;

   ii) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; o

   iii) in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali; o

c) impedire a una parte di agire per adempiere gli obblighi a essa derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Articolo 289

Fiscalità

1. Le disposizioni dei titoli I e II della presente parte lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi rispettivi dell'Unione o dei suoi Stati membri e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, derivanti da convenzioni fiscali. In caso di conflitto tra il presente accordo e una di tali convenzioni fiscali, prevale quest'ultima limitatamente alle disposizioni incompatibili. Nel caso di una convenzione fiscale tra l'Unione o i suoi Stati membri e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, le pertinenti autorità competenti nell'ambito del presente accordo e di tale convenzione fiscale determinano congiuntamente se esista incompatibilità tra il presente accordo e la convenzione fiscale ([46]).

2. Gli articoli 276 e 277 non si applicano ai benefici accordati da una parte a norma di una convenzione fiscale.

([46]) Tale determinazione lascia impregiudicata la parte sesta.

3. Fatto salvo l'obbligo di non applicare le misure fiscali in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli scambi e degli investimenti, nessuna disposizione dei titoli I e II della presente parte può essere interpretata nel senso di di impedire a una parte di adottare, mantenere in vigore o applicare misure che:

a) sono intese a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace ([47]) delle imposte dirette; o

b) operano una distinzione tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo in cui è investito il loro capitale.

4. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:

a) «imposte dirette»: tutte le imposte sul reddito o sul patrimonio, comprese le imposte sui redditi da alienazione di beni, le imposte su proprietà immobiliari, eredità e donazioni, le imposte su salari o retribuzioni versati dalle imprese e le imposte sulle plusvalenze;

b) «residenza»: la residenza a fini fiscali; e

c) «convenzione fiscale»: una convenzione diretta a evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali riguardanti, integralmente o principalmente, la fiscalità ([48]).

Articolo 290

Deroghe dell'OMC

Se un obbligo di cui al presente accordo è sostanzialmente equivalente a un obbligo contenuto nell'accordo OMC, qualsivoglia misura presa in conformità di una deroga adottata a norma dell'articolo IX dell'accordo OMC è considerata conforme alla disposizione sostanzialmente equivalente del presente accordo.

([47]) Le misure finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure adottate da una parte secondo il proprio sistema fiscale, le quali:
- i) si applicano ai prestatori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della parte; o
- ii) si applicano ai soggetti non residenti, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte nel territorio della parte; o
- iii) si applicano ai soggetti non residenti o residenti, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l'osservanza degli obblighi; o
- iv) si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio dell'altra parte o di un paese terzo o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali consumatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della parte; o
- v) operano una distinzione tra prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; o
- vi) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti o succursali residenti o tra soggetti o succursali collegati dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della parte.

([48]) Vi rientra l'*International Agreement on Taxation and the Protection of Financial Interests between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Kingdom of Spain regarding Gibraltar* (accordo internazionale sulla fiscalità e sulla tutela degli interessi finanziari tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Regno di Spagna per quanto riguarda Gibilterra), concluso a Londra e Madrid il 4 marzo 2019.

PARTE QUARTA

LAVORATORI FRONTALIERI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SOCIALE

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE PERSONALE

Articolo 291

Ambito di applicazione personale

1. La presente parte si applica alle persone seguenti:

a) cittadini dell'Unione che soggiornano legalmente nel Regno di Spagna;

b) cittadini del Regno Unito che soggiornano legalmente a Gibilterra; e

c) familiari delle persone di cui alla lettera a), purché soggiornino legalmente nel Regno di Spagna, e familiari delle persone di cui alla lettera b), purché soggiornino legalmente a Gibilterra. Ai fini della presente parte e indipendentemente dalla loro cittadinanza, i familiari sono:

i) il coniuge;

ii) il partner con cui le persone di cui alle lettere a) e b) hanno contratto un'unione registrata alle condizioni previste dalla normativa pertinente di uno Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, purché la normativa del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna equipari l'unione registrata al matrimonio, e alle condizioni previste rispettivamente dalla normativa pertinente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna;

iii) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner quali definiti al punto ii);

iv) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner quali definiti al punto ii).

2. Ai fini della presente parte, le persone di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), che esercitano un'attività economica subordinata a Gibilterra o nel Regno di Spagna e che ritornano almeno una volta alla settimana rispettivamente nel Regno di Spagna o a Gibilterra sono lavoratori dipendenti frontalieri.

3. Ai fini della presente parte, le persone di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), che esercitano un'attività economica autonoma sia a Gibilterra, conformemente al diritto del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, che nel Regno di Spagna, conformemente al diritto del Regno di Spagna, e che ritornano almeno una volta alla settimana rispettivamente mel Regno di Spagna o a Gibilterra sono lavoratori autonomi frontalieri.

TITOLO II

DIRITTI E DIRITTI ACCESSORI DEI LAVORATORI FRONTALIERI

Articolo 292

Diritti dei lavoratori frontalieri

1. Le persone di cui all'articolo 291, paragrafo 1, lettera a), hanno il diritto di accedere a un'attività subordinata come lavoratori frontalieri a Gibilterra e di esercitarla conformemente alle norme applicabili ai cittadini del Regno Unito a Gibilterra.

2. Le persone di cui all'articolo 291, paragrafo 1, lettera b), hanno il diritto di accedere a un'attività subordinata come lavoratori frontalieri nel Regno di Spagna e di esercitarla conformemente alle norme applicabili ai cittadini spagnoli nel Regno di Spagna.

3. Le persone di cui all'articolo 291, paragrafo 1, lettera a) che sono lavoratori dipendenti frontalieri godono a Gibilterra dello stesso diritto alla parità di trattamento dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 291, paragrafo 1, lettera b). Ciò implica:

a) il diritto di non subire discriminazioni fondate sulla nazionalità per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di impiego;

b) il diritto alla parità di trattamento per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, e, se disoccupato, reintegrazione professionale o ricollocamento;

c) i vantaggi sociali e fiscali, ad eccezione dei diritti di accesso all'alloggio;

d) l'iscrizione alle organizzazioni sindacali e l'esercizio dei diritti sindacali, ivi compreso il diritto di voto e di accesso ai posti amministrativi o direttivi di un'organizzazione sindacale; le suddette persone possono tuttavia essere escluse dalla partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e dall'esercizio di una funzione di diritto pubblico; e

e) gli stessi diritti per quanto riguarda l'accesso alla formazione nelle scuole professionali e nei centri di riqualificazione.

4. Le persone di cui all'articolo 291, paragrafo 1, lettera b) che sono lavoratori dipendenti frontalieri godono dello stesso diritto alla parità di trattamento deii cittadini spagnoli nel Regno di Spagna per le questioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5. Le persone di cui all'articolo 291, paragrafo 1, lettere a) e b), godono a Gibilterra e nel Regno di Spagna, rispettivamente, dei diritti seguenti:

a) il diritto di ingresso, di soggiorno e di uscita ai fini dell'iscrizione presso gli uffici del lavoro per consentire a tali persone di informarsi in merito alle offerte di lavoro corrispondenti alle loro qualifiche professionali e di adottare, all'occorrenza, le misure necessarie per essere assunti in qualità di lavoratori dipendenti frontalieri; ciò include il diritto di essere assistiti dagli uffici del lavoro alle stesse condizioni dei cittadini del Regno Unito a Gibilterra e dei cittadini spagnoli nel Regno di Spagna;

b) il diritto di ingresso, di soggiorno e di uscita durante l'esercizio di un'attività subordinata in qualità di lavoratore frontaliero o di un'attività autonoma in qualità di lavoratore frontaliero;

c) il diritto di mantenere lo status di lavoratore frontaliero purché si verifichi una delle circostanze seguenti:

   i) l'interessato è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;

   ii) l'interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività per oltre un anno, si è registrato presso l'ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro;

iii) l'interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore a un anno o venutosi a trovare in tale stato durante i primi dodici mesi, si è registrato presso l'ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro. In tal caso, l'interessato mantiene lo status di lavoratore per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi; o

iv) l'interessato inizia un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, il mantenimento dello status di lavoratore presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

6. Alle persone di cui all'articolo 291, paragrafo 1, lettere a) e b), può essere rifiutato il diritto di occupare, presso la pubblica amministrazione, un posto che implichi la partecipazione diretta o indiretta all'esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali del del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda dei casi, o delle altre autorità pubbliche.

7. Le persone di cui all'articolo 291, paragrafo 1, lettere a) e b), che sono lavoratori autonomi frontalieri godono dei diritti di cui al paragrafo 3, lettere da b) a e), del presente articolo.

8. Il paragrafo 7 del presente articolo si applica *mutatis mutandis* alle persone di cui all'articolo 291, paragrafo 1, lettera b), che sono lavoratori autonomi frontalieri.

Articolo 293

Familiari di lavoratori frontalieri

1. I familiari, quali definiti all'articolo 291, paragrafo 1, lettera c), delle persone di cui all'articolo 291, paragrafo 1, lettera a), che sono lavoratori dipendenti frontalieri o lavoratori autonomi frontalieri, godono di un diritto derivato alla parità di trattamento nell'accesso ai vantaggi sociali e fiscali con i familiari delle persone di cui all'articolo 291, paragrafo 1, lettera b), che sono lavoratori dipendenti o autonomi a Gibilterra.

2. A condizione di risiedere a Gibilterra, i figli delle persone di cui all'articolo 291, paragrafo 1, lettera a), che sono lavoratori dipendenti o autonomi frontalieri a Gibilterra godono del diritto alla parità di trattamento nell'accesso ai corsi di insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale con i figli delle persone di cui all'articolo 291, paragrafo 1, lettera b), che lavorano a Gibilterra.

3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano mutatis mutandis ai familiari e ai figli delle persone di cui all'articolo 291, paragrafo 1, lettera b), che sono lavoratori dipendenti frontalieri o lavoratori autonomi frontalieri nel Regno di Spagna.

Articolo 294

Misure oggettivamente giustificate

Le misure che derogano alla parità di trattamento a norma dell'articolo 292, paragrafi 3, 4 e 7, sono ammissibili solo se oggettivamente giustificate. Per essere giustificate, devono essere idonee a garantire il conseguimento di un obiettivo legittimo e non eccedere quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo.

Articolo 295

Lavoratori distaccati

1. Le persone di cui all'articolo 291, paragrafo 1, lettere a) e b), che svolgono un'attività subordinata per conto di un datore di lavoro che esercita abitualmente le sue attività rispettivamente nel Regno di Spagna e a Gibilterra e che sono da costui distaccate per un periodo limitato rispettivamente a Gibilterra e nel Regno di Spagna per prestare servizi prodotti localmente e consumati nella zona di frontiera adiacente per conto di tale datore di lavoro, godono del diritto di ingresso, di uscita e di soggiorno senza ostacoli necessario alla prestazione di tali servizi e beneficiano, sulla base della parità di trattamento, delle condizioni di lavoro e di occupazione applicabili nel territorio in cui il lavoratore è distaccato e che sono sancite in quel territorio da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e/o da contratti collettivi o arbitrati, dichiarati di applicazione generale o altrimenti applicabili a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Tali condizioni di lavoro e di occupazione sono elencate nell'allegato 28 del presente accordo. L'applicazione di tali condizioni di lavoro e di occupazione non osta all'applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione più favorevoli ai lavoratori distaccati.

2. Ai fini del presente articolo, per «contratti collettivi o arbitrati, dichiarati di applicazione generale» si intendono quelli che devono essere rispettati da tutte le imprese situate nell'ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate.

3. In mancanza, o a complemento, di un sistema di dichiarazione di applicazione generale di contratti collettivi o di arbitrati ai sensi del paragrafo 2, Gibilterra e il Regno di Spagna possono, se così decidono, avvalersi:

a) dei contratti collettivi o degli arbitrati che sono in genere applicabili a tutte le imprese simili nell'ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate; e/o

b) dei contratti collettivi conclusi dalle organizzazioni delle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale e che sono applicati in tutto il territorio nazionale.

4. Si considera che vi sia parità di trattamento, ai sensi del paragrafo 1, quando i datori di lavoro nazionali che si trovano in una situazione analoga:

a) sono soggetti, nel luogo o nel settore in cui svolgono la loro attività, ai medesimi obblighi dei datori di lavoro che effettuano il distacco, per quanto attiene alle materie menzionate nell'allegato 28; e

b) sono soggetti ai medesimi obblighi aventi i medesimi effetti.

Articolo 296

Documenti

Le persone di cui all'articolo 291, paragrafo 1, lettere a) e b), che sono lavoratori dipendenti o autonomi frontalieri hanno il diritto di ottenere il rilascio di un documento che certifichi il loro status a norma della presente parte. Tale documento può essere in formato elettronico.

Articolo 297

Ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica

1. I diritti conferiti dal presente titolo possono essere limitati da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica.

2. I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.

3. Le sole malattie che possono giustificare misure restrittive del diritto di soggiorno, di entrata o di uscita sono quelle con potenziale epidemico, quali definite dai pertinenti strumenti dell'Organizzazione mondiale della sanità, e altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempre che esse siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano alle persone di cui all'articolo 291, paragrafo 1, lettere a) e b).

4. Ogni decisione adottata a norma del paragrafo 1 è notificata per iscritto all'interessato secondo modalità che consentano a questi di comprenderne il contenuto e le conseguenze. I motivi circostanziati e completi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica che giustificano l'adozione della decisione nei suoi confronti sono comunicati all'interessato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato. La notifica riporta l'indicazione dell'organo giurisdizionale o dell'autorità amministrativa dinanzi al quale l'interessato può opporre ricorso e il termine entro il quale deve agire e, all'occorrenza, l'indicazione del termine impartito per lasciare il territorio.

5. L'interessato può accedere ai mezzi di impugnazione giurisdizionali e, all'occorrenza, amministrativi al fine di presentare ricorso o chiedere la revisione di ogni decisione adottata nei suoi confronti per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. I mezzi di impugnazione comprendono l'esame della legittimità della decisione nonché dei fatti e delle circostanze che ne giustificano l'adozione. Tali procedure garantiscono che la decisione non sia sproporzionata.

6. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra o il Regno di Spagna non possono vietare all'interessato di presentare di persona la sua difesa, tranne qualora la sua presenza possa provocare gravi turbative dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza quando il ricorso o la revisione riguardano il divieto d'ingresso nel territorio.

TITOLO III

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SOCIALE

Articolo 298

Coordinamento della sicurezza sociale

Al fine di garantire i diritti di sicurezza sociale delle persone cui si applica il protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna applicano i rispettivi sistemi di sicurezza sociale a norma del protocollo.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 299

Disposizioni finanziarie

1. Il consiglio di cooperazione istituisce un meccanismo finanziario per promuovere la coesione tra Gibilterra e la zona di frontiera adiacente, anche per questioni di formazione e occupazione. Siffatta misura dovrebbe tenere in considerazione la tutela degli interessi finanziari delle parti dalla frode e da altre attività illecite e irregolarità.

2. Le parti dovranno contribuire entrambe al meccanismo di cui al paragrafo 1.

PARTE SESTA

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 300

Obiettivi

Obiettivo della presente parte è istituire un meccanismo efficace ed efficiente per evitare e risolvere le controversie che possono insorgere tra le parti riguardanti l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo e gli accordi integrativi per pervenire, per quanto possibile, a una soluzione concordata.

Articolo 301

Ambito di applicazione

1. La presente parte si applica, fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, alle controversie tra le parti riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del presente accordo o di ogni accordo integrativo («disposizioni contemplate»).

2. Le disposizioni contemplate comprendono tutte le disposizioni del presente accordo o di ogni accordo integrativo, a eccezione di:

a) articolo 2;

b) parte prima, titolo II;

c) parte seconda, titolo V, anche quando si applica a situazioni disciplinate da altre disposizioni del presente accordo;

d) parte terza, titolo I, capi 3, 4, 5 e 6, articolo 199, paragrafi 1, 2 e 4, articoli 207 e 208.

3. Ciascuna parte può ricorrere al consiglio di cooperazione per risolvere una controversia riguardante obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al paragrafo 2.

4. Alle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applica l'articolo 302.

5. Nonostante i paragrafi 1 e 2, la presente parte non si applica alle controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale o relativi allegati in casi specifici.

6. La presente parte non si applica alle controversie riguardanti la sovranità e la giurisdizione. Qualora la parte convenuta presenti al collegio arbitrale una dichiarazione motivata secondo cui la richiesta può incidere sulla posizione giuridica del Regno Unito o del Regno di Spagna o qualora tale dichiarazione riguardi la sovranità e la giurisdizione, il collegio arbitrale non decide in merito alla controversia relativa alla sovranità e alla giurisdizione o a qualsiasi questione che richieda o implichi una decisione sulla sovranità o sulla giurisdizione e si dichiara immediatamente incompetente a statuire sulle questioni riguardanti la sovranità e la giurisdizione o che incidono su di esse.

Le decisioni adottate nel quadro della presente parte, compresi i lodi e le decisioni di un collegio arbitrale, non producono effetti giuridici, diretti o indiretti, sulla posizione giuridica del Regno Unito o del Regno di Spagna per quanto riguarda la sovranità e la giurisdizione.

Articolo 302

Esclusiva

Per le controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del presente accordo o di ogni accordo integrativo, le parti si impegnano a non avvalersi di meccanismi di risoluzione diversi da quelli previsti dal presente accordo.

Articolo 303

Scelta del foro

1. In caso di controversia in merito al presunto inadempimento di un obbligo concernente una specifica misura del presente accordo o di ogni accordo integrativo e di un obbligo sostanzialmente equivalente derivante da un altro accordo internazionale di cui entrambe le parti sono firmatarie, la parte attrice sceglie il foro per la composizione della controversia.

2. Scelto il foro e avviate le procedure di risoluzione delle controversie a norma della presente parte o di un altro accordo internazionale, la parte attrice non avvia dette procedure a norma di quell'altro accordo internazionale in relazione alla misura specifica di cui al paragrafo 1, salvo se il foro scelto per primo non riesce, per motivi procedurali o giurisdizionali, a formulare conclusioni.

3. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:

a) le procedure di risoluzione delle controversie a norma della presente parte si considerano avviate quando una parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 305; e

b) le procedure di risoluzione delle controversie a norma di altri accordi si considerano avviate se lo sono in conformità delle pertinenti disposizioni di detti accordi.

4. Fatto salvo il paragrafo 2, nulla nel presente accordo o in ogni accordo integrativo dovrà precludere a una parte la sospensione di obblighi autorizzata secondo le procedure di risoluzione delle controversie di un altro accordo internazionale di cui le parti sono firmatarie. Non può essere invocato alcun accordo internazionale tra le parti per impedire a una parte di sospendere gli obblighi a norma della presente parte.

CAPO 2

PROCEDURA

Articolo 304

Consultazioni

1. Quando una parte («parte attrice») reputi che l'altra parte («parte convenuta») abbia violato un obbligo a essa incombente in virtù del presente accordo o di ogni accordo integrativo, le Parti si adoperano per risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede per pervenire a una soluzione concordata.

2. La parte attrice può chiedere l'avvio delle consultazioni per iscritto alla parte convenuta. Nella richiesta scritta la parte attrice specifica i motivi, ivi compresa la misura contestata e la base giuridica della richiesta, e le disposizioni contemplate che ritiene applicabili.

3. La parte convenuta risponde senza ritardo e comunque entro dieci giorni dalla data in cui è presentata la richiesta. Le consultazioni si svolgono in presenza o con qualunque mezzo di comunicazione concordato tra le parti entro 30 giorni dalla data in cui è presentata la richiesta. Le consultazioni in presenza si svolgono nel territorio della parte convenuta, salvo che le parti non decidano diversamente.

4. Le consultazioni si considerano concluse entro 45 giorni dalla data in cui è presentata la richiesta, salvo che le parti decidano di proseguirle.

5. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese le questioni che coinvolgono merci deperibili o merci di carattere stagionale, si svolgono entro 20 giorni dalla data in cui è presentata la richiesta. Le consultazioni si considerano concluse entro detto termine di 20 giorni, salvo che le parti decidano di proseguirle.

6. Ciascuna parte fornisce sufficienti informazioni fattuali per consentire un'analisi completa della misura contestata e del modo in cui possa incidere sull'applicazione del presente accordo o di ogni accordo integrativo. Ciascuna parte fa in modo che partecipi personale delle proprie autorità competenti con conoscenze adeguate nella materia oggetto di consultazione.

7. Le consultazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si svolgono nel quadro del consiglio di cooperazione, ad eccezione delle controversie relative alla parte terza, titolo I, capi 3, 4 e 5. Il consiglio di cooperazione può dirimere la controversia mediante decisione. Si applicano i termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Il luogo delle riunioni è stabilito dal regolamento interno del consiglio di cooperazione.

8. Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni indicate come riservate e le posizioni assunte dalle parti nel corso delle consultazioni, sono riservate e non pregiudicano i diritti delle parti in eventuali procedimenti successivi.

Articolo 305

Procedura di arbitrato

1. La parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale se:

a) la parte convenuta non risponde alla richiesta di consultazioni entro dieci giorni dalla data in cui è stata presentata;

b) le consultazioni non si svolgono entro i termini di cui all'articolo 304, paragrafo 1, 2 o 3;

c) le parti convengono di non tenere consultazioni; o

d) le consultazioni si concludono senza che sia raggiunta una soluzione concordata.

2. La domanda di costituzione di un collegio arbitrale è comunicata per iscritto alla parte convenuta. La parte attrice indica esplicitamente nella domanda la misura contestata e spiega, in modo sufficientemente articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per cui detta misura configura violazione delle disposizioni contemplate.

Articolo 306

Costituzione di un collegio arbitrale

1. Un collegio arbitrale si compone di tre arbitri.

2. Entro dieci giorni dalla data in cui è presentata la domanda di costituzione di un collegio arbitrale, le parti si consultano per concordarne la composizione.

3. Qualora le parti non convengano sulla composizione del collegio arbitrale nel termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna parte nomina un arbitro dal sottoelenco che ha stabilito a norma dell'articolo 319, entro cinque giorni dallo scadere del termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Qualora una parte non nomini un arbitro dal suo sottoelenco entro detto termine, il copresidente del consiglio di cooperazione della parte attrice estrae a sorte un arbitro dal sottoelenco della parte che non ha nominato l'arbitro, entro cinque giorni dallo scadere di detto termine. Il copresidente del consiglio di cooperazione della parte attrice può delegare l'estrazione a sorte dell'arbitro.

4. Qualora le parti non convengano sul presidente del collegio arbitrale nel termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il copresidente del consiglio di cooperazione della parte attrice seleziona il presidente del collegio arbitrale dal sottoelenco dei presidenti istituito a norma dell'articolo 319, entro cinque giorni dallo scadere di detto termine. Il copresidente del consiglio di cooperazione della parte attrice può delegare la selezione del presidente del collegio arbitrale.

5. Qualora, nel momento in cui è effettuata una selezione a norma del paragrafo 3 o 4 del presente articolo, non sia ancora stabilito uno degli elenchi di cui all'articolo 319, ovvero non contenga nominativi sufficienti, gli arbitri sono estratti a sorte tra i nominativi ufficiali proposti da una o entrambe le parti conformemente all'allegato 29.

6. La data di costituzione del collegio arbitrale è la data in cui l'ultimo dei tre arbitri comunica alle parti di accettare la nomina conformemente all'allegato 29.

Articolo 307

Requisiti per gli arbitri

1. Tutti gli arbitri:

a) possiedono comprovate competenze nei settori del diritto, compreso il diritto internazionale, e in qualsiasi materia disciplinata dal presente accordo o da eventuali accordi integrativi e, nel caso del presidente, anche esperienza nelle procedure di arbitrato;

b) non sono collegati alle parti né ricevono istruzioni dalle medesime;

c) esercitano le loro funzioni a titolo personale e non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o governo sulle questioni attinenti alla controversia; e

d) sono tenuti al rispetto dell'allegato 30.

2. Tutti gli arbitri sono personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscono le condizioni richieste per l'esercizio, nelle rispettive giurisdizioni, delle alte funzioni giurisdizionali, ovvero sono giureconsulti di notoria competenza.

Articolo 308

Funzioni del collegio arbitrale

Il collegio arbitrale:

a) effettua una valutazione oggettiva della questione all'esame, compresa una valutazione oggettiva dei fatti alla base della controversia e dell'applicabilità delle disposizioni contemplate come pure della conformità delle misure contestate a dette disposizioni;

b) indica, nel lodo e nelle decisioni, le conclusioni di fatto e di diritto e le motivazioni alla base di tutte le risultanze da esso formulate; e

c) dovrebbe consultarsi periodicamente con le parti e predisporre adeguate possibilità per la messa a punto di una soluzione concordata.

Articolo 309

Mandato

1. Salvo diverso accordo tra le parti, entro cinque giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, il mandato del collegio è il seguente:

«esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni contemplate del presente accordo o di ogni accordo integrativo, la questione oggetto della domanda di costituzione del collegio arbitrale, decidere della conformità della misura contestata alle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 301 e pronunciarsi a norma dell'articolo 311».

2. Le parti, qualora concordino un mandato diverso da quello di cui al paragrafo 1, notificano al collegio arbitrale il mandato concordato entro il termine di cui al paragrafo 1.

Articolo 310

Procedura d'urgenza

1. Su richiesta di una parte, il collegio arbitrale decide, entro dieci giorni dalla data della sua costituzione, se la controversia riguarda questioni urgenti.

2. In casi d'urgenza i termini applicabili di cui all'articolo 311 sono dimezzati.

Articolo 311

Lodo del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale trasmette una relazione interinale alle parti entro 100 giorni dalla data di costituzione del collegio stesso. Se il collegio arbitrale non ritiene possibile rispettare detto termine, il presidente ne informa per iscritto le parti indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di presentare la relazione interinale. In nessun caso il collegio arbitrale presenta la relazione interinale oltre i 130 giorni dalla data di sua costituzione.

2. Ciascuna parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di precisi aspetti della relazione interinale entro 14 giorni dalla sua presentazione. Ciascuna parte può presentare osservazioni su richiesta dell'altra parte entro sei giorni dalla richiesta.

3. Se entro il termine di cui al paragrafo 2 non perviene alcuna richiesta scritta di riesame di precisi aspetti della relazione interinale, detta relazione diventa il lodo del collegio arbitrale.

4. Il collegio arbitrale trasmette il lodo alle parti entro 130 giorni dalla costituzione del collegio stesso. Ove il collegio arbitrale non ritenga possibile rispettare detto termine, il presidente ne informa per iscritto le parti indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di pronunciarsi. In nessun caso il collegio arbitrale si pronuncia oltre i 160 giorni dalla data di sua costituzione.

5. Il lodo arbitrale ricomprende l'analisi delle richieste scritte delle parti in ordine alla relazione interinale e ne tratta compiutamente le osservazioni.

6. A fini di chiarezza, i riferimenti a «lodo» o «lodi» di cui agli articoli 308, 309 e 320 e all'articolo 321, paragrafi 1, 3, 4 e 6, si intendono fatti anche alla relazione interinale del collegio arbitrale.

Articolo 312

Controversie che sollevano questioni d'interpretazione del diritto dell'Unione

1. Se una controversia sottoposta ad arbitrato conformemente alla presente parte solleva una questione d'interpretazione di un concetto o di una disposizione del diritto dell'Unione contenuti in un atto dell'Unione di cui al presente accordo, il collegio arbitrale non decide su una tale questione. In tal caso esso chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi sulla questione. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi e la sua decisione è vincolante per il collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale presenta tale richiesta dopo aver sentito le parti.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, primo comma, prima frase, l'Unione o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se ritiene necessaria una richiesta in conformità del paragrafo 1, può presentare al collegio arbitrale osservazioni a tal fine. In tal caso il collegio arbitrale trasmette la richiesta in conformità del paragrafo 1, tranne se la questione non riguarda l'interpretazione di un concetto o di una disposizione del diritto dell'Unione contenuti in un atto dell'Unione di cui al presente accordo. Il collegio arbitrale motiva la propria valutazione. Entro dieci giorni dalla valutazione ciascuna parte può chiedere al collegio arbitrale di riesaminare la propria valutazione ed entro 15 giorni dalla richiesta è convocata un'udienza per sentire le parti. Il collegio arbitrale motiva la propria valutazione.

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i termini stabiliti all'articolo 311 sono sospesi finché la Corte di giustizia dell'Unione europea non si sia pronunciata. Il collegio arbitrale non è tenuto a pronunciarsi prima di 60 giorni dalla data in cui si è pronunciata la Corte di giustizia dell'Unione europea.

CAPO 3

ESECUZIONE

Articolo 313

Provvedimenti per l'esecuzione del lodo

1. Se nel lodo arbitrale di cui all'articolo 311, paragrafo 4, il collegio arbitrale riconosce che la parte convenuta ha violato un obbligo a essa incombente in virtù del presente accordo o di uno degli accordi integrativi, detta parte adotta provvedimenti per l'esecuzione immediata del lodo al fine di conformarsi alle disposizioni contemplate.

2. La parte convenuta notifica alla parte attrice, entro 30 giorni dalla pronuncia del lodo, i provvedimenti che ha adottato o intende adottare per darvi esecuzione.

Articolo 314

Periodo ragionevole

1. Se non è possibile dare esecuzione immediata, entro 30 giorni dalla pronuncia del lodo di cui all'articolo 311, paragrafo 4, la parte convenuta notifica alla parte attrice il periodo ragionevole di cui avrà bisogno per conformarsi a detto lodo. Le parti si adoperano per concordare la durata del periodo ragionevole per dare esecuzione al lodo.

2. Ove le parti non convengano sulla durata del periodo ragionevole, la parte attrice può chiedere per iscritto, non prima di 20 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1, al collegio arbitrale originario di stabilire la durata del periodo ragionevole. Il collegio arbitrale comunica la decisione alle parti entro 20 giorni dalla data in cui è presentata la domanda.

3. La parte convenuta notifica per iscritto alla parte attrice i progressi compiuti nell'eseguire il lodo di cui all'articolo 311, paragrafo 4, quanto meno un mese prima che scada il periodo ragionevole.

4. Le parti possono convenire di prorogare il periodo ragionevole.

Articolo 315

Verifica dell'esecuzione

1. La parte convenuta notifica alla parte attrice, entro la data di scadenza del periodo ragionevole, i provvedimenti presi per dare esecuzione al lodo di cui all'articolo 311, paragrafo 4.

2. In caso di disaccordo tra le parti sull'esistenza di detti provvedimenti o sulla loro compatibilità con le disposizioni contemplate, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La domanda indica il provvedimento contestato e spiega, in modo sufficientemente articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per cui detto provvedimento configura violazione delle disposizioni contemplate. Il collegio arbitrale comunica la decisione alle parti entro 45 giorni dalla data in cui è presentata la domanda.

Articolo 316

Misure temporanee

1. La parte convenuta può, su richiesta e previa consultazione della parte attrice, presentare un'offerta di compensazione temporanea se:

a) notifica alla parte attrice che è impossibile dare esecuzione al lodo di cui all'articolo 311, paragrafo 4; o

b) non notifica i provvedimenti per l'esecuzione del lodo entro il termine di cui all'articolo 313 o prima della data di scadenza del periodo ragionevole di cui all'articolo 314; o

c) il collegio arbitrale constata l'insussistenza di provvedimenti per l'esecuzione del lodo o l'incompatibilità dei provvedimenti adottati con le disposizioni contemplate.

2. Se ricorre una delle circostanze di cui al paragrafo 1, la parte attrice può notificare per iscritto alla parte convenuta che intende sospendere l'applicazione di obblighi derivanti dalle disposizioni contemplate se:

a) rinuncia a fare la richiesta di cui al paragrafo 1; o

b) le parti non convengono sulla compensazione temporanea entro 20 giorni dallo scadere o dalla pronuncia della decisione del collegio arbitrale di cui all'articolo 315, paragrafo 2, in caso di richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

La notifica precisa il livello di sospensione prospettata.

3. Non possono essere sospesi a norma del presente articolo gli obblighi derivanti dal protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale o relativi allegati.

4. La sospensione degli obblighi non supera il livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione.

5. La parte attrice può sospendere gli obblighi dieci giorni dopo la data della notifica di cui al paragrafo 2, salvo che la parte convenuta abbia inoltrato la richiesta di cui al paragrafo 6.

6. Se ritiene che il livello di sospensione prospettata sia superiore al livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, la parte convenuta può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario, prima che scada il termine di dieci giorni di cui al paragrafo 5, di pronunciarsi in merito. Il collegio arbitrale comunica alle parti la decisione entro 30 giorni dalla data in cui è presentata la richiesta. Non si dà luogo a sospensione fintanto che non si è pronunciato il collegio arbitrale. La sospensione degli obblighi è coerente con detta pronuncia.

7. La sospensione degli obblighi o la compensazione di cui al presente articolo è temporanea e non si applica dopo che:

a) le parti sono pervenute a una soluzione concordata a norma dell'articolo 323;

b) le parti hanno deciso che il provvedimento adottato per l'esecuzione del lodo ha permesso alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni contemplate; o

c) il provvedimento adottato per l'esecuzione del lodo che il collegio arbitrale ha giudicato incompatibile con le disposizioni contemplate è stato revocato o modificato per permettere alla parte convenuta di conformarsi a dette disposizioni.

Articolo 317

Riesame dei provvedimenti per l'esecuzione previa adozione di misure temporanee

1. La parte convenuta notifica alla parte attrice tutti i provvedimenti per l'esecuzione adottati a seguito della sospensione degli obblighi o dell'applicazione della compensazione temporanea, a seconda dei casi. La parte attrice revoca la sospensione degli obblighi entro 30 giorni dalla notifica. Nei casi in cui è applicata la compensazione, la parte convenuta può revocare la compensazione entro 30 giorni dalla notifica dell'avvenuta esecuzione del lodo.

2. Se entro 30 giorni dalla data della notifica le parti non giungono a un accordo sul fatto che il provvedimento notificato ha permesso alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni contemplate, la parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Il collegio arbitrale comunica la decisione alle parti entro 46 giorni dalla data in cui è presentata la domanda. Se il collegio arbitrale decide che i provvedimenti per l'esecuzione sono compatibili con le disposizioni contemplate, è revocata la sospensione degli obblighi o la compensazione, a seconda dei casi. Ove opportuno, il livello di sospensione degli obblighi o il livello della compensazione è adattato in base al lodo del collegio arbitrale.

CAPO 4

NORME DI PROCEDURA COMUNI

Articolo 318

Richiesta di informazioni

1. Il collegio arbitrale, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, può chiedere informazioni pertinenti alle parti, se lo ritiene necessario e opportuno. Le parti rispondono senza ritardo e in modo esauriente a dette richieste di informazioni del collegio arbitrale.

2. Il collegio arbitrale, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, può chiedere informazioni a qualsiasi fonte, se lo ritiene opportuno. Il collegio arbitrale può altresì chiedere il parere di esperti, se lo ritiene opportuno e fatti salvi i termini e le condizioni concordati tra le parti, ove applicabile.

3. Il collegio arbitrale esamina le comunicazioni in qualità di amicus curiae delle persone fisiche di una parte o delle persone giuridiche stabilite nel territorio di una parte, conformemente all'allegato 29.

4. Le informazioni ottenute dal collegio arbitrale a norma del presente articolo sono messe a disposizione delle parti e le parti possono presentare osservazioni al riguardo.

Articolo 319

Elenco degli arbitri

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di cooperazione stabilisce un elenco di persone con competenze nei settori contemplati dal presente accordo o dai suoi accordi integrativi, disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale. L'elenco consta di almeno 15 nominativi e si compone di tre sottoelenchi:

a) un sottoelenco di persone compilato in base alle proposte dell'Unione;

b) un sottoelenco di persone compilato in base alle proposte del Regno Unito nei confronti di Gibilterra; e

c) un sottoelenco di persone con cittadinanza dell'una o dell'altra parte per la funzione di presidente del collegio arbitrale.

Ogni sottoelenco consta di almeno cinque nominativi. Il consiglio di cooperazione provvede affinché l'elenco contenga sempre questo numero minimo di nominativi.

2. L'elenco di cui ai paragrafi 1 non comadotta persone che siano membri, funzionari o altri agenti delle istituzioni dell'Unione, dei governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito o di Gibilterra.

Articolo 320

Sostituzione degli arbitri

Durante le procedure di risoluzione delle controversie di cui alla presente parte, in caso di impedimento, rinuncia o sostituzione di un arbitro che non rispetti il codice di condotta, si applica la procedura di cui all'articolo 306. Il termine per la pronuncia del lodo o altra decisione può essere prorogato per il tempo necessario alla nomina di un nuovo arbitro.

Articolo 321

Lodi e decisioni del collegio arbitrale

1. Le deliberazioni del collegio arbitrale rimangono riservate. Il collegio arbitrale si adopera al massimo per redigere il lodo e adottare le decisioni per consenso. Se ciò risulta impossibile, il collegio arbitrale decide con votazione a maggioranza. In nessun caso sono rese pubbliche le opinioni individuali degli arbitri.

2. Il lodo e le decisioni del collegio arbitrale sono vincolanti per l'Unione e il Regno Unito. Essi non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche.

3. Il lodo e le decisioni del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi che le parti derivano dal presente accordo o da un accordo integrativo.

4. Per maggiore chiarezza, il collegio arbitrale non è competente a statuire sulla legittimità, ai sensi del diritto interno di una parte, di una misura che costituisca una presunta violazione del presente accordo o di un accordo integrativo. Nessuna constatazione formulata dal collegio arbitrale nel decidere sulle controversie tra le parti vincola il giudice nazionale di una parte quanto al significato da attribuire al suo diritto interno.

5. Ciascuna parte rende pubblici i lodi e le decisioni del collegio arbitrale, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

6. Le informazioni trasmesse dalle parti al collegio arbitrale sono trattate secondo le norme di riservatezza di cui all'allegato 29.

Articolo 322

Sospensione e chiusura del procedimento arbitrale

Su richiesta di entrambe le parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le parti non superiore a 12 mesi consecutivi. Il collegio arbitrale riadotta i lavori prima della fine del periodo di sospensione su richiesta scritta di entrambe le parti oppure alla fine di detto periodo su richiesta scritta di una delle parti. La parte richiedente notifica la richiesta all'altra parte. Se nessuna delle parti chiede la ripresa dei lavori del collegio arbitrale allo scadere del periodo di sospensione, l'autorità del collegio arbitrale decade ed è posto fine alla procedura di risoluzione. In caso di sospensione dei lavori del collegio arbitrale, i termini applicabili sono prorogati per il tempo corrispondente a detta sospensione.

Articolo 323

Soluzione concordata

1. Le parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata delle controversie di cui all'articolo 301.

2. Se pervengono a una soluzione concordata durante il procedimento arbitrale, le parti la comunicano congiuntamente al presidente del collegio arbitrale. Con tale comunicazione si conclude il procedimento arbitrale.

3. La soluzione può essere adottata mediante decisione del consiglio di cooperazione. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche. La versione pubblica non può contenere informazioni considerate riservate da una parte.

4. Ciascuna parte adotta i provvedimenti necessari per attuare la soluzione concordata entro il termine concordato.

5. Entro la data di scadenza del termine concordato, la parte che attua la soluzione concordata comunica per iscritto all'altra parte i provvedimenti adottati per l'attuazione.

Articolo 324

Termini

1. Tutti i termini previsti dalla presente parte sono calcolati in giorni a decorrere dal giorno successivo all'atto cui si riferiscono.

2. I termini di cui alla presente parte possono essere modificati previo accordo tra le parti.

3. Il collegio arbitrale può in qualsiasi momento proporre alle parti di modificare i termini di cui alla presente parte, motivando la proposta.

Articolo 325

Costi

1. Ciascuna parte sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione al procedimento arbitrale.

2. Le spese organizzative, compresi il compenso e il rimborso delle spese dei membri del collegio arbitrale, sono ripartite equamente tra le parti. Il compenso degli arbitri è conforme alle disposizioni dell'allegato 29.

Articolo 326

Allegati

1. Le procedure di risoluzione delle controversie di cui alla presente parte sono disciplinate dal regolamento di procedura di cui all'allegato 29 e si svolgono in conformità dell'allegato 30.

2. Il consiglio di cooperazione può modificare gli allegati 29 e 30.

Articolo 327

Procedure speciali per le misure correttive

1. Ai fini dell'articolo 209, la presente parte si applica con le modifiche di cui al presente articolo.

2. In deroga all'articolo 306 e all'allegato 29, se le parti non raggiungono un accordo sulla composizione del collegio arbitrale entro due giorni, il copresidente del consiglio di cooperazione della parte attrice estrae a sorte un arbitro dal sottoelenco di ciascuna parte e il presidente del collegio arbitrale dal sottoelenco dei presidenti istituito a norma dell'articolo 319 entro un giorno dallo scadere del termine di due giorni. Il copresidente del consiglio di cooperazione della parte attrice può delegare l'estrazione a sorte dell'arbitro o del presidente. Ciascuna persona conferma a entrambe le parti la propria disponibilità entro due giorni dalla data in cui è stata informata della nomina. La riunione organizzativa di cui all'allegato 29, articolo 10, ha luogo entro due giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.

3. In deroga all'allegato 29, articolo 13, la parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte entro sette giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta presenta le proprie comunicazioni scritte entro sette giorni dalla data di presentazione delle comunicazioni scritte della parte attrice. Il collegio arbitrale adegua qualunque altro termine rilevante della procedura di risoluzione delle controversie secondo necessità per garantire la presentazione tempestiva della relazione.

4. L'articolo 311 non si applica e i riferimenti al lodo contenuti nella presente parte si intendono fatti alla decisione di cui all'articolo 209, paragrafo 10.

5. In deroga all'articolo 315, il collegio arbitrale comunica la decisione alle parti entro 30 giorni dalla data in cui è presentata la domanda.

PARTE SETTIMA

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 328

Ambito di applicazione territoriale

Il presente accordo si applica:

a) ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati; e

b) al territorio di Gibilterra.

Articolo 329

Relazioni con altri accordi

1. Il presente accordo non è un accordo integrativo dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione quale definito all'articolo 2 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

2. Il presente accordo e qualsiasi accordo integrativo si applicano fatti salvi eventuali accordi bilaterali precedenti riguardanti Gibilterra, conclusi tra il Regno Unito, da una parte, e l'Unione, dall'altra. Le parti ribadiscono l'obbligo di attuare detti eventuali accordi.

Articolo 330

Riesame

Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo e successivamente a intervalli regolari, le parti procedono a un riesame congiunto dell'attuazione del presente accordo e di un eventuale accordo integrativo e delle materie connesse.

Articolo 331

Informazioni riservate

1. Nessuna disposizione del presente accordo o in eventuali accordi integrativi può essere interpretata nel senso di imporre a una parte di mettere a disposizione informazioni riservate la cui divulgazione impedirebbe l'applicazione della legge, o sarebbe comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudicherebbe i legittimi interessi commerciali di determinate imprese, pubbliche o private, salvo qualora un collegio arbitrale richieda tali informazioni riservate nell'ambito di procedimenti di risoluzione delle controversie a norma della parte sesta o qualora un gruppo di esperti richieda tali informazioni riservate nell'ambito di procedimenti a norma della parte terza, titolo I. In tali casi il collegio arbitrale o, se del caso, il gruppo di esperti garantisce la massima tutela della riservatezza conformemente all'allegato 29.

2. Qualora una parte comunichi al consiglio di cooperazione o ai comitati specializzati informazioni considerate riservate a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate, a meno che la parte che le ha comunicate non convenga altrimenti.

Articolo 332

Informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate

Nessuna disposizione del presente accordo o in eventuali accordi integrativi può essere interpretata nel senso di imporre a una parte di mettere a disposizione informazioni classificate.

Le parti concordano istruzioni di trattamento per garantire la protezione delle informazioni sensibili non classificate e classificate e del materiale che si scambiano.

Articolo 333

Parti integranti del presente accordo

1. I protocolli, gli allegati, le appendici e le note a piè di pagina del presente accordo costituiscono parte integrante dello stesso.

2. Ciascuno degli allegati del presente accordo, comprese le relative appendici, costituisce parte integrante della parte, del titolo, del capo o del protocollo che fa riferimento a tale allegato o cui si fa riferimento in tale allegato.

Articolo 334

Denuncia

Ciascuna parte può denunciare il presente accordo mediante notificazione scritta per via diplomatica all'altra parte. Il presente accordo e eventuali accordi integrativi cessano di essere in vigore il primo giorno del dodicesimo mese successivo alla data della notifica.

Articolo 335

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, croata, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Articolo 336

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti interni per stabilire il consenso a essere vincolate.

2. Le parti possono convenire di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere da una data anteriore a quella di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a condizione che prima della data di applicazione provvisoria del presente accordo le parti si siano notificate che il piano di attuazione di cui all'articolo 7 e le intese amministrative di cui agli articoli 29, 33, 38, 55, 56, 251, 260 e 265 del presente accordo e al protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale sono in vigore e sono stati pienamente attuati e che le misure di cui all'articolo 258 del presente accordo sono in vigore.

3. L'applicazione provvisoria cessa alla data di cui al paragrafo 1.

4. Dalla data di applicazione provvisoria del presente accordo, le parti considerano i riferimenti alla «data di entrata in vigore del presente accordo» o all'«entrata in vigore del presente accordo» contenuti nel presente accordo come riferimenti alla data a decorrere dalla quale il presente accordo è applicato in via provvisoria.

5. La parte seconda, titoli da I a IV, la parte terza, titolo II, e la parte quarta, titolo III, cessano di applicarsi a decorrere dal giorno in cui le intese amministrative di cui agli articoli 29, 33, 38, 55, 56, 251, 260 e 265 del presente accordo e al protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale sono sospese o revocate conformemente alle disposizioni ivi contenute. Le suddette parti iniziano ad applicarsi nuovamente a decorrere dalla data in cui è revocata la sospensione di tali intese amministrative o in cui sono concluse nuove intese amministrative.

Съставено в Брюксел на четиринадесети юли две хиляди двадесет и шеста година.

Hecho en Bruselas, el catorce de julio de dos mil veintiséis.

V Bruselu dne čtrnáctého července dva tisíce dvacet šest.

Udfærdiget i Bruxelles den fjortende juli to tusind og seksogtyve.

Geschehen zu Brüssel am vierzehnten Juli zweitausendsechsundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne kuuenda aasta juulikuu neljateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκατέσσερις Ιουλίου δύο χιλιάδες είκοσι έξι.

Done at Brussels on the fourteenth day of July in the year two thousand and twenty six.

Fait à Bruxelles, le quatorze juillet deux mille vingt-six.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an ceathrú lá déag d'Iúil sa bhliain dhá mhíle fiche a sé.

Sastavljeno u Bruxellesu četrnaestog srpnja godine dvije tisuće dvadeset šeste.

Fatto a Bruxelles, addì quattordici luglio duemilaventisei.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit sestā gada četrpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt šeštų metų liepos keturioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezerhuszonhatodik év július havának tizennegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-erbatax-il jum ta' Lulju fis-sena elfejn u sitta u għoxrin.

Gedaan te Brussel, veertien juli tweeduizend zesentwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia czternastego lipca roku dwa tysiące dwudziestego szóstego.

Feito em Bruxelas, em catorze de julho de dois mil e vinte e seis.

Întocmit la Bruxelles la paisprezece iulie două mii douăzeci și șase.

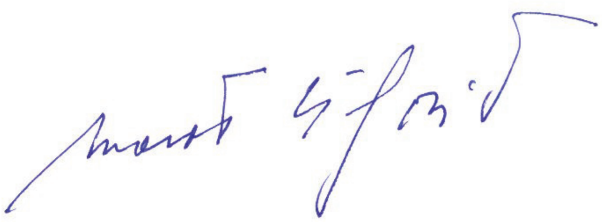
V Bruseli štrnásteho júla dvetisícdvadsaťšesť.

V Bruslju, štirinajstega julija dva tisoč šestindvajset.

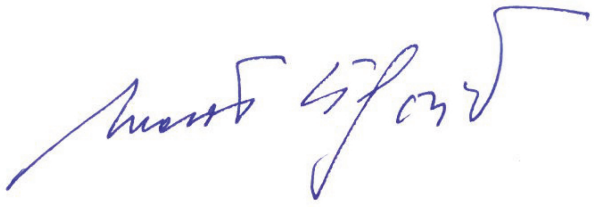
Tehty Brysselissä neljäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkuusi.

Som skedde i Bryssel den fjortonde juli år tjugohundratjugosex.

За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Thar ceann an Aontais Eorpaigh
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen



За Европейската общност за атомна енергия
Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica
Za Evropské společenství pro atomovou energii
For Det Europæiske Atomenergifællesskab
Für die Europäische Atomgemeinschaft
Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας
For the European Atomic Energy Community
Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique
Thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach
Za Europsku zajednicu za atomsku energiju
Per la Comunità europea dell'energia atomica
Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –
Europos atominės energijos bendrijos vardu
Az Európai Atomenergia-közösség részéről
F'isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika
Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica
Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice
Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu
Za Evropsko skupnost za atomsko energijo
Euroopan atomienergiajärjestön puolesta
För Europeiska atomenergigemenskapen



За Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
Por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Za Spojené království Velké Británie a Severního Irska
For Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
Für das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi nimel
Για το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Thar ceann Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann
Za Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes vārdā –
Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės vardu
Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága részéről
Għar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq
Voor het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
W imieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Pelo Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte
Pentru Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
Za Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Za Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan puolesta
För Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland



ALLEGATO 1

ELENCO DEGLI STRUMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 5, DELL'ACCORDO

1. Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, adottata a Oslo il 18 settembre 1997.
2. Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York il 2 aprile 2013.
3. Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, adottata a Ginevra il 10 ottobre 1980, e i relativi protocolli seguenti:
   — protocollo relativo alle schegge non individuabili (protocollo I), adottato a Ginevra il 10 ottobre 1980;
   — protocollo sul divieto o la limitazione dell'impiego di mine, trappole e altri ordigni (protocollo II), modificato a Ginevra il 3 maggio 1996;
   — protocollo sul divieto o la limitazione dell'impiego delle armi incendiarie (protocollo III), adottato a Ginevra il 10 ottobre 1980;
   — protocollo sulle armi laser accecanti (protocollo IV), adottato a Vienna il 13 ottobre 1995;
   — protocollo relativo ai residuati bellici esplosivi (protocollo V, adottato a Ginevra il 28 novembre 2003;
4. Convenzione sulle munizioni a grappolo, adottata a Dublino il 30 maggio 2008.

ALLEGATO 2

ELENCO DEGLI STRUMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 13, PARAGRAFO 1, DELL'ACCORDO

1. Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici e in foglie ai fini del rilevamento, adottata a Montreal il 1º marzo 1991.
2. Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997.
3. Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 9 dicembre 1999.
4. Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 13 aprile 2005.

ALLEGATO 3

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DELL'ACCORDO

1. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ([1]);

2. Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio ([2]);

3. decisione della Commissione 2010/625/UE, del 19 ottobre 2010, ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali ad Andorra ([3]);

4. decisione della Commissione2003/490/CE, del 30 giugno 2003, conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e riguardante l'adeguatezza della tutela dei dati personali fornita in Argentina ([4]);

5. decisione della Commissione 2002/2/CE, del 20 dicembre 2001, conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e riguardante l'adeguatezza della protezione fornita dalla legge canadese sulla tutela delle informazioni personali e sui documenti elettronici (Canadian Personal Information Protection and Electronic Documents Act) ([5]);

6. decisione della Commissione 2010/146/EU, del 5 marzo 2010, ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione fornita dalla legge delle Isole Faer Øer sul trattamento dei dati personali ([6]);

7. decisione della Commissione 2003/821/CE, del 21 novembre 2003, sulla adeguata protezione dei dati personali in Guernsey ([7]);

8. decisione della Commissione 2011/61/UE, del 31 gennaio 2011, ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali da parte dello Stato d'Israele in relazione al trattamento automatizzato di tali dati ([8]);

9. decisione della Commissione 2004/411/CE, del 28 aprile 2004, sulla adeguata protezione dei dati personali nell'Isola di Man ([9]);

([1]) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj.
([2]) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj.
([3]) GU L 277 del 21.10.2010, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/625/oj.
([4]) GU L 168 del 5.7.2003, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/490/oj.
([5]) GU L 2 del 4.1.2002, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/2(1)/oj.
([6]) GU L 58 del 9.3.2010, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/146/oj.
([7]) GU L 308 del 25.11.2003, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/821/oj.
([8]) GU L 27 dell'1.2.2011, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/61(1)/oj.
([9]) GU L 151 del 30.4.2004, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/411/oj.

10. decisione di esecuzione (UE) 2019/419 della Commissione, del 23 gennaio 2019, a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la protezione adeguata dei dati personali da parte del Giappone a norma della legge sulla protezione delle informazioni personali ([10]);

11. decisione della Commissione 2008/393/CE, dell'8 maggio 2008, ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali a Jersey ([11]);

12. decisione di esecuzione 2013/65/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali da parte della Nuova Zelanda ([12]);

13. decisione di esecuzione (UE) 2022/254 della Commissione, del 17 dicembre 2021, a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali da parte della Repubblica di Corea nel quadro della legge sulla protezione delle informazioni personali ([13]);

14. decisione della Commissione 2000/518/CE, del 26 luglio 2000, riguardante l'adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera a norma della direttiva 95/46/CE ([14]);

15. decisione di esecuzione (UE) 2021/1772 della Commissione, del 28 giugno 2021, a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali da parte del Regno Unito ([15]), modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/2574 della Commissione del 19 dicembre 2025 ([16]);

16. decisione di esecuzione (UE) 2021/1773 della Commissione, del 28 giugno 2021, a norma della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali da parte del Regno Unito ([17]), come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/2571 della Commissione del 19 dicembre 2025 ([18]);

17. decisione di esecuzione (UE) 2023/1795 della Commissione, del 10 luglio 2023, a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio sul livello di protezione adeguato dei dati personali nell'ambito del quadro UE-USA per la protezione dei dati personali ([19]);

18. decisione di esecuzione 2012/484/UE della Commissione, del 21 agosto 2012, ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali da parte della Repubblica orientale dell'Uruguay in relazione al trattamento automatizzato di tali dati ([20]);

([10]) GU L 76 del 19.3.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/419/oj.
([11]) GU L 138 del 28.5.2008, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/393/oj.
([12]) GU L 28 del 30.1.2013, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/65/oj.
([13]) GU L 44 del 24.2.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/254/oj.
([14]) GU L 215 del 25.8.2000, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/518/oj).
([15]) GU L 360 dell'11.10.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1772/oj.
([16]) GU L, 2025/2574, 23.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2574/oj.
([17]) GU L 360 dell'11.10.2021, pag. 69, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1773/oj.
([18]) GU L, 2025/2571, 23.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2571/oj.
([19]) GU L 231 del 20.9.2023, pag. 118, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1795/oj.
([20]) GU L 227 del 23.8.2012, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/484/oj.

19. decisione di esecuzione (UE) 2025/1382 della Commissione, del 15 luglio 2025, a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione adeguata dei dati personali da parte dell'Organizzazione europea dei brevetti ([21]);

20. decisione di esecuzione (UE) 2021/914 della Commissione, del 4 giugno 2021, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ([22]).

([21]) GU L, 2025/1382, 18.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1382/oj.
([22]) GU L 199 del 7.6.2021, pag. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj.

ALLEGATO 4

ELENCO DEGLI STRUMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 4, DELL'ACCORDO

COOPERAZIONE NUCLEARE CIVILE

PARTE 1

1. Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, adottata a Vienna il 26 ottobre 1979 e la modifica di tale convenzione adottata a Vienna l'8 luglio 2005 («CPPNM modificata»);

2. Protocollo del 12 febbraio 2004 della convenzione sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare conclusa a Parigi il 29 luglio 1960, come emendata dal protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal protocollo del 16 novembre 1982;

3. Convenzione sulla sicurezza nucleare, adottata a Vienna il 17 giugno 1994;

4. Convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, adottata a Vienna il 5 settembre 1997;

5. Convenzione sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare, adottata dalla conferenza generale dell'AIEA riunita in sessione straordinaria a Vienna il 26 settembre 1986;

6. Convenzione sull'assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica, adottata dalla conferenza generale dell'AIEA riunita in sessione straordinaria a Vienna il 26 settembre 1986.

PARTE 2

1. Codice di condotta sulla sicurezza delle fonti radioattive, approvato dal Consiglio dei governatori dell'AIEA l'8 settembre 2003;

2. Orientamenti sulla gestione delle sorgenti radioattive dismesse, approvati dal Consiglio dei governatori dell'AIEA l'8 settembre 2003 e l'11 settembre 2017;

3. Orientamenti sulle importazioni ed esportazioni di sorgenti radioattive, approvati dal Consiglio dei governatori dell'AIEA il 12 settembre 2011;

4. Allegato C delle linee guida per i trasferimenti nucleari enunciate nel documento dell'AIEA INFCIRC/254/Parti 1 e 2;

5. Raccomandazioni contenute nella circolare dell'AIEA INFCIRC/225/Rev.5 (Raccomandazioni sulla sicurezza nucleare per la protezione fisica del materiale nucleare e degli impianti nucleari).

ALLEGATO 5

COOPERAZIONE NUCLEARE CIVILE – DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA NOTIFICA TEMPESTIVA E L'ASSISTENZA IN CASO DI INCIDENTI NUCLEARI DI CUI ALL'ARTICOLO 17 DELL'ACCORDO

Le disposizioni operative esistenti per la notifica internazionale degli incidenti in ambito civile e nell'ambito della difesa, compresi gli incidenti e le emergenze del tipo previsto dalla convenzione sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare, adottata dalla conferenza generale dell'AIEA riunita in sessione straordinaria a Vienna il 26 settembre 1986, e dalla convenzione sull'assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica, adottata dalla conferenza generale dell'AIEA riunita in sessione straordinaria a Vienna il 26 settembre 1986, sono attualmente mantenute nella guida alla risposta operativa del dipartimento per la Sicurezza energetica e l'azzeramento delle emissioni nette («DESNZ») del Regno Unito. La notifica di tali incidenti verificatisi a Gibilterra o aventi ripercussioni sulla stessa è prevista da tali disposizioni. In sintesi, qualora sia avvisato di un incidente di tale natura, il quartier generale operativo della Royal Navy ne dà notifica al ministero della Difesa del Regno Unito («MOD»). A sua volta, il MOD informa le autorità competenti di Gibilterra per consentire l'attuazione immediata dei loro piani di emergenza, e il DESNZ, fornendo informazioni sufficienti sull'incidente per permettere al DESNZ di trasmettere una notifica all'AIEA tramite il sistema unificato dell'AIEA per lo scambio di informazioni su incidenti ed emergenze («USIE») entro due (2) ore dal ricevimento dell'informazione. Analogamente, il DESNZ tratterà qualsiasi richiesta di assistenza ricevuta da Gibilterra attraverso il sistema della rete di risposta e assistenza («RANET») o in altro modo. Dati i rischi transfrontalieri che questo tipo di incidenti comporta, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra si impegna a istituire un canale di notifica bilaterale, reciproco e diretto con il Regno di Spagna.

ALLEGATO 6

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE E DEI COMITATI SPECIALIZZATI DI CUI AGLI ARTICOLI 22 E 23 DELL'ACCORDO

ARTICOLO 1

Presidente

1. L'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra si comunicano reciprocamente il nome, la funzione e i recapiti dei rispettivi copresidenti designati. Si ritiene che un copresidente sia autorizzato a rappresentare rispettivamente l'Unione o il Regno Unito fino a quando non sia stata comunicata all'altra parte la nomina di un nuovo copresidente.

2. Le decisioni dei copresidenti previste dal presente regolamento interno sono adottate di comune accordo.

3. Un copresidente può essere sostituito da un delegato per una determinata riunione. Il copresidente, o il suo delegato, informa quanto prima della delega l'altro copresidente e il segretariato del consiglio di cooperazione. Nel presente regolamento interno i riferimenti ai copresidenti si intendono fatti anche ai delegati.

ARTICOLO 2

Segretariato

Il segretariato del consiglio di cooperazione («segretariato») è composto da un funzionario dell'Unione e un funzionario del Regno Unito nei confronti di Gibilterra. Il segretariato assolve i compiti a esso attribuiti dal presente regolamento interno.

L'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra si comunicano reciprocamente il nome, la funzione e i recapiti del funzionario membro del segretariato del consiglio di cooperazione rispettivamente per l'Unione e per il Regno Unito nei confronti di Gibilterra. Si ritiene che tale funzionario continui ad agire in qualità di membro del segretariato per l'Unione o per il Regno Unito nei confronti di Gibilterra fino a quando l'Unione o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra non abbiano comunicato la nomina di un nuovo membro.

ARTICOLO 3

Riunioni

1. Le riunioni del consiglio di cooperazione sono convocate dal segretariato, alla data e all'ora convenute dai copresidenti. Se l'Unione o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra presenta una richiesta di riunione tramite il segretariato, il consiglio di cooperazione si adopera per riunirsi entro 30 giorni da tale richiesta, o prima, nei casi previsti dal presente accordo.

2. Il consiglio di cooperazione si riunisce alternatamente a Bruxelles e a Londra, salvo che i copresidenti non decidano diversamente.

3. In deroga al paragrafo 2 i copresidenti possono concordare che una riunione del consiglio di cooperazione si tenga in videoconferenza o teleconferenza.

ARTICOLO 4

Partecipazione alle riunioni

1. Con ragionevole anticipo rispetto a ciascuna riunione, l'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra si informano a vicenda tramite il segretariato in merito alla composizione prevista delle rispettive delegazioni e indicano il nome e la funzione di ciascun membro della delegazione.

2. Ove opportuno i copresidenti possono, di comune accordo, invitare esperti (cioè funzionari non governativi) ad assistere alle riunioni del consiglio di cooperazione affinché forniscano informazioni su argomenti specifici e solo per le parti della riunione in cui vengono discussi tali argomenti specifici.

ARTICOLO 5

Documenti

Il segretariato numera e distribuisce all'Unione e al Regno Unito nei confronti di Gibilterra i documenti scritti su cui sono basate le deliberazioni del consiglio di cooperazione.

ARTICOLO 6

Corrispondenza

1. L'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra trasmettono tramite il segretariato la corrispondenza indirizzata al consiglio di cooperazione. La corrispondenza può essere trasmessa in qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche per posta elettronica.

2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al consiglio di cooperazione sia inoltrata ai copresidenti e distribuita, ove opportuno, in conformità dell'articolo 5.

3. Tutta la corrispondenza inviata dai copresidenti, o a questi direttamente indirizzata, è inoltrata al segretariato e distribuita, ove opportuno, in conformità dell'articolo 5.

ARTICOLO 7

Ordine del giorno delle riunioni

1. Per ciascuna riunione il segretariato redige un progetto di ordine del giorno provvisorio. L'ordine del giorno provvisorio è trasmesso ai copresidenti, insieme alla documentazione pertinente, almeno 10 giorni prima della data della riunione.

2. L'ordine del giorno provvisorio contiene i punti richiesti dall'Unione o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra. I punti richiesti sono trasmessi al segretariato, insieme alla documentazione pertinente, almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione.

3. Almeno cinque giorni prima della data della riunione, i copresidenti decidono l'ordine del giorno provvisorio.

4. Il consiglio di cooperazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. Su richiesta dell'Unione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, per consenso possono essere iscritti all'ordine del giorno altri punti.

5. Di comune accordo i copresidenti possono ridurre o prolungare i periodi precisati ai paragrafi 1, 2 e 3 al fine di tener conto delle esigenze di un determinato caso.

ARTICOLO 8

Verbali

1. Entro 15 giorni dopo la fine della riunione il funzionario che funge da membro del segretariato della parte ospitante redige un progetto di verbale di ciascuna riunione, salvo diversa decisione dei copresidenti. Il progetto di verbale viene trasmesso al membro del segretariato nominato dall'altra parte affinché presenti osservazioni. Quest'ultimo può presentare osservazioni entro sette giorni dalla data di ricevimento del progetto di verbale.

2. Di norma il verbale riepiloga ciascun punto dell'ordine del giorno, precisando all'occorrenza:

   a) i documenti presentati al consiglio di cooperazione;

   b) le dichiarazioni che uno dei copresidenti abbia chiesto di mettere a verbale; e

   c) le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su specifici punti.

3. Il verbale comprende un allegato contenente l'elenco dei partecipanti con l'indicazione, per ciascuna delegazione, dei nomi e delle funzioni di tutte le persone che hanno partecipato alla riunione.

4. Il segretariato adegua il progetto di verbale in base alle osservazioni ricevute e il progetto di verbale riveduto è approvato dai copresidenti entro 28 giorni dalla data della riunione o entro qualsiasi altra data concordata dai copresidenti. Approvato il verbale, i membri del segretariato ne autenticano due esemplari mediante l'apposizione della loro firma. L'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ricevono ciascuno un esemplare autentico. I copresidenti possono concordare che la firma e lo scambio di copie per via elettronica soddisfino tale prescrizione.

ARTICOLO 9

Decisioni e raccomandazioni

1. Tra una riunione e l'altra, il consiglio di cooperazione può adottare decisioni o raccomandazioni con procedura scritta. Il testo di un progetto di decisione o di raccomandazione è presentato per iscritto da un copresidente all'altro copresidente nella lingua di lavoro del consiglio di cooperazione. L'altra parte dispone di un mese, o di un periodo più lungo specificato dalla parte proponente, per esprimere il proprio accordo sul progetto di decisione o di raccomandazione. Se l'altra parte non esprime il proprio accordo, la decisione o la raccomandazione proposta viene discussa e può essere adottata nella successiva riunione del consiglio di cooperazione. I progetti di decisione o di raccomandazione sono considerati adottati dopo che l'altra parte ha espresso il proprio accordo e sono iscritti nel verbale della successiva riunione del consiglio di cooperazione a norma dell'articolo 8.

2. Nei casi in cui il consiglio di cooperazione adotta decisioni o raccomandazioni, nel titolo di tali atti sono inseriti i termini «decisione» o «raccomandazione» rispettivamente. Il segretariato protocolla ogni decisione o raccomandazione con un numero d'ordine e un riferimento alla data di adozione.

3. Le decisioni adottate dal consiglio di cooperazione specificano la data da cui hanno effetto.

4. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal consiglio di cooperazione sono redatte in duplice copia nelle lingue facenti fede e firmate dai copresidenti e il segretariato le trasmette all'Unione e al Regno Unito nei confronti di Gibilterra immediatamente dopo la firma. I copresidenti possono concordare che la firma e lo scambio di copie per via elettronica soddisfino la prescrizione relativa alla firma.

ARTICOLO 10

Trasparenza

1. I copresidenti possono concordare che il consiglio di cooperazione si riunisca in seduta pubblica.

2. Ciascuna parte può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di cooperazione nelle rispettive Gazzette ufficiali o online.

3. Se l'Unione o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra presenta al consiglio di cooperazione informazioni riservate o protette dalla divulgazione in base alle proprie disposizioni legislative o regolamentari, l'altra parte tratta le informazioni ricevute come riservate.

4. Gli ordini del giorno provvisori delle riunioni sono resi pubblici prima dello svolgimento della riunione del consiglio di cooperazione. I verbali delle riunioni sono resi pubblici dopo essere stati approvati conformemente all'articolo 8.

5. La pubblicazione dei documenti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 è effettuata in conformità delle norme di entrambe le parti applicabili in materia di protezione dei dati.

ARTICOLO 11

Lingue

1. Le lingue ufficiali del consiglio di cooperazione sono le lingue ufficiali dell'Unione e del Regno Unito.

2. La lingua di lavoro del consiglio di cooperazione è l'inglese. Salvo che i copresidenti non decidano diversamente, il consiglio di cooperazione delibera in base a documenti redatti in inglese.

3. Il consiglio di cooperazione adotta le decisioni relative alla modifica o all'interpretazione del presente accordo nelle lingue dei testi facenti fede del presente accordo. Tutte le altre decisioni del consiglio di cooperazione, comprese quelle mediante le quali il presente regolamento interno è modificato, sono adottate nella lingua di lavoro di cui al paragrafo 2.

ARTICOLO 12

Spese

1. L'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra si assumono rispettivamente l'onere delle spese sostenute per partecipare alle riunioni del consiglio di cooperazione.

2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.

3. Le spese relative all'interpretazione nella lingua di lavoro del consiglio di cooperazione o da tale lingua durante le riunioni sono a carico della parte che chiede l'interpretazione.

4. Ciascuna parte è responsabile della traduzione, se richiesta a norma dell'articolo 11, delle decisioni e degli altri documenti nella propria lingua ufficiale o nelle proprie lingue ufficiali e ne sostiene le spese.

ARTICOLO 13

Comitati

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, ai comitati si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 1 a 12.

2. I comitati informano il consiglio di cooperazione del calendario e dell'ordine del giorno delle loro riunioni con sufficiente anticipo e riferiscono al consiglio di cooperazione sui risultati e sulle conclusioni di ciascuna riunione.

ALLEGATO 7

ALLEGATO DI CUI ALL'ARTICOLO 29, PARAGRAFO 10, DELL'ACCORDO

Infrastrutture dei valichi di frontiera al porto e all'aeroporto di Gibilterra

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ,e il Regno di Spagna, provvedono alla predisposizione e alla manutenzione delle infrastrutture necessarie al funzionamento dei valichi di frontiera conformemente al codice frontiere Schengen presso il porto e l'aeroporto di Gibilterra. Le infrastrutture predisposte sono adeguate al volume dei flussi di traffico a tali valichi di frontiera e alla necessità di garantire un livello efficace, elevato e uniforme di controllo a tali valichi di frontiera conformemente al codice frontiere Schengen.

2. Le infrastrutture di tali valichi di frontiera sono conformi ai pertinenti requisiti stabiliti dal codice frontiere Schengen, in particolare all'allegato VI, punti 2 (frontiere aeree) e 3 (frontiere marittime), dello stesso, in modo da consentire alle autorità competenti del Regno di Spagna di effettuare verifiche di frontiera conformemente ai requisiti previsti dal codice frontiere Schengen. Sono predisposte strutture adeguate per lo svolgimento di verifiche approfondite nella zona delle verifiche in seconda linea. Le infrastrutture consentono inoltre l'allestimento di corsie separate, conformemente all'articolo 10 e all'allegato III del codice frontiere Schengen.

3. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna, provvedono in particolare affinché la o le società aeroportuali adottino le misure necessarie ad allestire l'infrastruttura atta a separare fisicamente i flussi di passeggeri a bordo di voli provenienti da Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen o ivi destinati dai flussi di passeggeri a bordo di altri voli, nonché ad impedire l'accesso non autorizzato alle zone riservate, come le aree di transito. A tal fine sono predisposte infrastrutture appropriate.

4. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna, provvedono in particolare affinché la o le società portuali adottino le misure necessarie ad allestire l'infrastruttura atta allo svolgimento delle verifiche in un'area all'uopo destinata nelle immediate adiacenze del porto, purché non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del presente accordo.

Obbligo per i comandanti di voli privati e di navi

5. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra provvede affinché il comandante di un volo privato che atterra all'aeroporto di Gibilterra in provenienza da un paese diverso dagli Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen o decolla da detto aeroporto con destinazione uno di tali paesi rispetti gli obblighi di cui all'allegato VI, punto 2.3, del codice frontiere Schengen, e in particolare affinché, prima del decollo, fornisca simultaneamente e senza ritardo alle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna, una dichiarazione generale comportante, tra l'altro, un piano di volo conforme all'allegato 2 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, conclusa a Chicago il 7 dicembre 1944, e informazioni sull'identità dei passeggeri.

6. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra provvede affinché, per le navi, comprese le navi da crociera, le imbarcazioni da diporto, i traghetti e le navi da carico, il comandante della nave, l'agente marittimo o qualsiasi altra persona debitamente abilitata dal comandante o legittimata in un modo concordato dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna, rispetti gli obblighi di cui all'allegato VI, punto 3, del codice frontiere Schengen, in particolare l'obbligo di stilare e trasmettere un elenco dei membri dell'equipaggio e un elenco degli eventuali passeggeri, di segnalare ogni modifica di tali elenchi e di comunicare la presenza a bordo di passeggeri clandestini simultaneamente e senza ritardo alle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna.

ALLEGATO 8

ELENCO DI REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 55 E 56 DELL'ACCORDO

Elenco di reati:

a) terrorismo;

b) partecipazione a un'organizzazione criminale;

c) omicidio volontario e lesioni personali gravi;

d) omicidio colposo o preterintenzionale;

e) rapina organizzata o a mano armata;

f) sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia;

g) stupro;

h) incendio doloso;

i) criminalità informatica;

j) falsificazione di monete;

k) contraffazione e pirateria di prodotti;

l) falsificazione di atti amministrativi e traffico di atti amministrativi falsificati;

m) furto e ricettazione aggravati;

n) corruzione, comprese le tangenti;

o) frode;

p) racket ed estorsioni;

q) truffa;

r) riciclaggio di proventi da reato;

s) rapimento, sequestro e presa di ostaggi;

t) tratta di esseri umani;

u) traffico illecito di organi e tessuti umani;

v) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali;

w) razzismo e xenofobia;

x) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

y) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;

z) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;

aa) traffico di veicoli rubati;

bb) distruzione mediante esplosivi;

cc) trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;

dd) criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;

ee) traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita;

ff) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

gg) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

hh) dirottamento di aereo, nave o veicolo spaziale; e

ii) sabotaggio.

E, inoltre, i seguenti reati ai fini dell'articolo 55:

tutti gli altri reati che possono dar luogo all'estradizione o alla consegna come anche, qualora ciò sia conforme al diritto nazionale, il fatto di sottrarsi ai controlli delle autorità di contrasto.

E, inoltre, i seguenti reati ai fini dell'articolo 56:

tutti gli altri reati che possono dar luogo all'estradizione o alla consegna, ma anche in relazione a persone in grado di condurre all'identificazione o al rintracciamento di tali persone sospettate.

ALLEGATO 9

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 63 DELL'ACCORDO

Ai fini dell'articolo 63 si applicano anche le seguenti disposizioni del diritto dell'Unione:

1. direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali ([1]);

2. decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali ([2]);

3. direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi ([3]);

4. regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni ([4]);

5. regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 ([5]);

6. decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti ([6]), come modificata;

7. Regolamento (UE) 2025/41 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sulle misure di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco) ([7]).

([1]) GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/90/oj.
([2]) GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2002/946/oj.
([3]) GU L 115 del 6.4.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/555/oj.
([4]) GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/258/oj.
([5]) GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1148/oj.
([6]) GU L335 dell' 11.11.2004, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2004/757/oj.
([7]) GU L, 2025/41, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/41/oj.

ALLEGATO 10

FORME DI CRIMINALITÀ DI COMPETENZA DI EUROPOL

Forme di criminalità di competenza di Europol di cui all'articolo 75 dell'accordo:

a) terrorismo

b) criminalità organizzata

c) traffico di stupefacenti

d) attività di riciclaggio del denaro

e) criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive

f) organizzazione del traffico di migranti

g) tratta di esseri umani

h) criminalità connessa al traffico di veicoli rubati

i) omicidio volontario e lesioni personali gravi

j) traffico illecito di organi e tessuti umani

k) rapimento, sequestro e presa di ostaggi

l) razzismo e xenofobia

m) rapina e furto aggravato

n) traffico illecito di beni culturali, compresi oggetti d'antiquariato e opere d'arte

o) truffe e frodi

p) reati contro gli interessi finanziari dell'Unione

q) abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato finanziario

r) racket ed estorsioni

s) contraffazione e pirateria di prodotti

t) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi

u) falsificazione di monete e mezzi di pagamento

v) criminalità informatica

w) corruzione

x) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi

y) traffico illecito di specie animali protette

z) traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette

aa) criminalità ambientale, compreso l'inquinamento provocato dalle navi

bb) traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita

cc) abuso e sfruttamento sessuale, compresi materiale pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali; e

dd) genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra

ALLEGATO 11

FORME GRAVI DI CRIMINALITÀ DI COMPETENZA DI EUROJUST

Forme gravi di criminalità di competenza di Eurojust di cui agli articoli 89 e 92 dell'accordo:

a) terrorismo

b) criminalità organizzata

c) traffico di stupefacenti

d) attività di riciclaggio del denaro

e) criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive

f) organizzazione del traffico di migranti

g) tratta di esseri umani

h) criminalità connessa al traffico di veicoli rubati

i) omicidio volontario e lesioni personali gravi

j) traffico illecito di organi e tessuti umani

k) rapimento, sequestro e presa di ostaggi

l) razzismo e xenofobia

m) rapina e furto aggravato

n) traffico illecito di beni culturali, compresi oggetti d'antiquariato e opere d'arte

o) truffe e frodi

p) reati contro gli interessi finanziari dell'Unione

q) abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato finanziario

r) racket ed estorsioni

s) contraffazione e pirateria di prodotti

t) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi

u) falsificazione di monete e mezzi di pagamento

v) criminalità informatica

w) corruzione

x) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi

y) traffico illecito di specie animali protette

z) traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette

aa) criminalità ambientale, compreso l'inquinamento provocato dalle navi

bb) traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita

cc) abuso e sfruttamento sessuale, compresi materiale pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali; e

dd) genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra

ALLEGATO 12

SCAMBIO DI INFORMAZIONI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE – SPECIFICHE TECNICHE E PROCEDURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DELL'ACCORDO

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente allegato è stabilire le disposizioni procedurali e tecniche necessarie all'applicazione della parte seconda, titolo V, capo 4, del presente accordo.

Articolo 2

Rete di comunicazioni

1. Lo scambio elettronico di informazioni estratte dal casellario giudiziale tra, da un lato, uno Stato membro e, dall'altro, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra si effettua mediante un'infrastruttura di comunicazione comune per comunicazioni cifrate.

2. L'infrastruttura di comunicazione comune è la rete di comunicazione dei servizi transeuropei per la comunicazione telematica tra amministrazioni (TESTA). Eventuali versioni successive di tale rete o eventuali reti sicure alternative garantiscono che l'infrastruttura di comunicazione comune in funzione continui a soddisfare i requisiti di sicurezza adeguati per lo scambio di informazioni del casellario giudiziale.

Articolo 3

Software di interconnessione

1. Gli Stati membri e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra usano un software di interconnessione standardizzato che permette alle rispettive autorità centrali di collegarsi all'infrastruttura di comunicazione comune per lo scambio elettronico di informazioni estratte dal casellario giudiziale con le altre autorità centrali conformemente alle disposizioni della parte seconda, titolo V, capo 4, del presente accordo e al presente allegato.

2. Per gli Stati membri il software di interconnessione è il software di implementazione di riferimento ECRIS o il rispettivo software nazionale di implementazione ECRIS, se necessario adeguato ai fini dello scambio di informazioni con il Regno Unito nei confronti di Gibilterra come previsto dal presente accordo.

3. Per Gibilterra il software di interconnessione è il software di interconnessione sviluppato e gestito dal Regno Unito per lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale tra il Regno Unito e gli Stati membri.

4. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è responsabile dello sviluppo e del funzionamento del suo software di interconnessione. A tal fine, al più tardi prima dell'entrata in vigore del presente accordo, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra provvede affinché il suo software nazionale di interconnessione funzioni conformemente ai protocolli e alle specifiche tecniche stabiliti per il software di implementazione di riferimento ECRIS e a eventuali altri requisiti tecnici definiti da eu-LISA.

5. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra garantisce inoltre l'introduzione nel suo software nazionale di interconnessione dei successivi adattamenti tecnici resi necessari da eventuali modifiche delle specifiche tecniche stabilite per il software di implementazione di riferimento ECRIS, o da modifiche di eventuali altri requisiti tecnici definiti da eu-LISA, senza indebito ritardo. A tal fine l'Unione provvede affinché il Regno Unito nei confronti di Gibilterra sia informato senza indebito ritardo di qualsiasi modifica programmata delle specifiche tecniche o dei requisiti tecnici e riceva tutte le informazioni necessarie per poter adempiere i suoi obblighi in forza del presente allegato.

Articolo 4

Informazioni da trasmettere nelle notifiche, nelle richieste e nelle risposte

1. Le notifiche di cui all'articolo 109 del presente accordo comprendono le seguenti informazioni obbligatorie:

a) informazioni relative alla persona condannata (nome completo, data di nascita, luogo di nascita composto di città e Stato o territorio, sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti);

b) informazioni relative alla natura della condanna (data della condanna, nome dell'organo giurisdizionale, data in cui la decisione è diventata definitiva);

c) informazioni relative al reato che ha determinato la condanna (data del reato che ha determinato la condanna e denominazione o qualificazione giuridica del reato nonché riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili); e

d) informazioni relative al contenuto della condanna (segnatamente la pena, eventuali pene supplementari, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena).

2. Le seguenti informazioni facoltative sono trasmesse nelle notifiche se tali informazioni sono state iscritte nel casellario giudiziale (lettere da a) a d)) o sono a disposizione dell'autorità centrale (lettere da e) a h)):

a) nome dei genitori della persona condannata;

b) numero di riferimento della condanna;

c) luogo del reato;

d) interdizioni derivanti dalla condanna;

e) numero d'identità o tipo e numero del documento di identificazione della persona condannata;

f) impronte digitali prese a questa persona;

g) eventuali pseudonimi; e

h) immagine del volto.

Inoltre possono essere trasmesse altre eventuali informazioni iscritte nel casellario giudiziale relative a condanne.

3. Le richieste di informazioni di cui all'articolo 111 del presente accordo sono presentate in un formato elettronico standardizzato conforme al modulo di cui al capo 2 del presente allegato, in una delle lingue ufficiali dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

4. Le risposte alle richieste di cui all'articolo 112 del presente accordo sono presentate in un formato elettronico standardizzato conforme al modulo di cui al capo 2 del presente allegato, e corredate di un elenco di condanne, come previsto dal diritto nazionale. Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra risponde in una delle sue lingue ufficiali o in qualsiasi altra lingua accettata per lo scambio di informazioni del casellario giudiziale tra il Regno Unito e gli Stati membri.

5. I moduli che figurano al capo 2 di cui ai paragrafi 3 e 4 sono gli stessi usati per lo scambio di informazioni del casellario giudiziale tra il Regno Unito e gli Stati membri. A tale riguardo il comitato specializzato per la circolazione delle persone adotta le eventuali modifiche necessarie dei moduli che figurano al capo 2 di cui ai paragrafi 3 e 4.

Articolo 5

Formato di trasmissione delle informazioni

1. Nel trasmettere le informazioni ai sensi degli articoli 109 e 112 del presente accordo relative alla denominazione o qualificazione giuridica del reato e alle disposizioni giuridiche applicabili, gli Stati membri e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra menzionano il codice corrispondente a ciascuno dei reati menzionati nella trasmissione in base alla tavola dei reati di cui al capo 3 del presente allegato. In via eccezionale, qualora il reato non corrisponda ad alcuna sottocategoria, è usato per il reato in questione il codice «categoria aperta» della pertinente o più vicina categoria di reati o, in sua mancanza, un codice «altri reati».

2. Gli Stati membri e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra possono altresì fornire le informazioni disponibili riguardanti il livello di realizzazione del reato e il grado di partecipazione al reato e, se pertinente, la sussistenza di un esonero totale o parziale dalla responsabilità penale o della recidiva.

3. Nel trasmettere le informazioni ai sensi degli articoli 109 e 112 del presenrte accordo relative al contenuto della condanna, segnatamente la pena, eventuali pene supplementari, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena, gli Stati membri e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra menzionano il codice corrispondente a ciascuna delle pene e misure menzionate nella trasmissione in base alla tavola delle pene e misure di cui al capo 3 del presente allegato. In via eccezionale, qualora la pena o misura non corrisponda ad alcuna sottocategoria, è usato per la pena o misura in questione il codice «categoria aperta» della pertinente o più vicina categoria di pene e misure o, in sua mancanza, un codice «altre pene e misure».

4. Gli Stati membri e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra forniscono altresì, se pertinenti, le informazioni disponibili riguardanti la natura e/o le condizioni di esecuzione della pena o misura inflitta, secondo quanto previsto dalla tavola dei parametri di cui al capo 3 . Il parametro «decisioni non penali» è indicato soltanto nei casi in cui lo Stato membro di cui la persona interessata ha la cittadinanza, o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra se la persona è cittadina del Regno Unito, fornisca, su base volontaria, informazioni su dette decisioni in risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne.

5. Gli Stati membri e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra forniscono al comitato specializzato per la circolazione delle persone le seguenti informazioni allo scopo, in particolare, di trasmetterle ad altri Stati:

a) elenco dei reati nazionali in ognuna delle categorie della tavola di reati di cui al capo 3 . L'elenco contiene la denominazione o qualificazione giuridica del reato e un riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili. Può altresì comportare una breve descrizione degli elementi costitutivi del reato; e

b) elenco dei tipi di pene, eventuali pene supplementari e misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena secondo il dettato della legge nazionale, in ognuna delle categorie della tavola delle pene e misure di cui al capo 3 . Può altresì comportare una breve descrizione della pena o misura specifica.

Gli Stati membri e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra provvedono all'aggiornamento periodico degli elenchi e delle descrizioni di cui al primo comma e trasmettono le informazioni aggiornate al comitato specializzato per la circolazione delle persone.

6. Le tavole che figurano al capo 3 di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono le stesse usate per lo scambio di informazioni del casellario giudiziale tra gli Stati membri e il Regno Unito. A tale riguardo il comitato specializzato per la circolazione delle persone adotta le eventuali modifiche necessarie delle tavole che figurano al capo 3 di cui ai paragrafi 1 e 5.

Articolo 6

Continuità della trasmissione

Qualora la modalità elettronica di trasmissione delle informazioni fosse temporaneamente non disponibile, gli Stati membri e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra trasmettono le informazioni con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, in modo tale da consentire all'autorità centrale dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra di accertare l'autenticità dell'informazione per l'intero periodo dell'indisponibilità.

Articolo 7

Specifiche tecniche

Gli Stati membri e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra osservano specifiche tecniche comuni sullo scambio elettronico di informazioni estratte dal casellario giudiziale come disposto da eu-LISA nell'applicazione del presente accordo e, se del caso, adeguano i loro sistemi senza indebito ritardo.

CAPO 2

MODULI

Richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale

a) Informazioni relative allo Stato membro richiedente o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra:

Stato:
Autorità centrale(i):
Persona di contatto:
Telefono (con prefisso):
Telefax (con prefisso):
Indirizzo di posta elettronica:
Recapito postale:
Numero di riferimento del fascicolo, se noto:

b) Informazioni relative all'identità della persona oggetto della richiesta([1]):

Nome completo (nomi e tutti i cognomi):
Nomi precedenti:
Eventuali pseudonimi:
Sesso: M ☐ F ☐
Cittadinanza:
Data di nascita (in cifre: gg/mm/aa):
Luogo di nascita (città e Stato):
Nome del padre:
Nome della madre:
Residenza o domicilio conosciuto:
Numero d'identità o tipo e numero del documento di identificazione della persona:
Impronte digitali:
Immagine del volto:
Altri dati identificativi, se disponibili:

c) Scopo della richiesta:

Contrassegnare la/le casella/e pertinente/i

1)	☐	procedimento penale (indicare l'autorità presso la quale è pendente il procedimento e, se disponibile, il numero di riferimento della causa) … …
2)	☐	richiesta al di fuori di un procedimento penale (indicare l'autorità presso la quale è pendente il procedimento e, se disponibile, il numero di riferimento della causa, contrassegnando la casella che interessa):
		i) ☐ proveniente da un'autorità giudiziaria … …
		ii) ☐ proveniente da un'autorità amministrativa competente … …
		iii) ☐ proveniente dall'interessato per ottenere informazioni sul proprio casellario giudiziale … …

Scopo per il quale sono richieste le informazioni:

Autorità richiedente:

☐	l'interessato non ha dato il proprio assenso alla divulgazione delle informazioni (se è stato chiesto l'assenso dell'interessato conformemente alla legislazione dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra).

Persona di contatto, qualora siano necessarie informazioni complementari:
Nome:
Telefono:
Indirizzo di posta elettronica:
Altre informazioni (per esempio, urgenza della richiesta):

Risposta alla richiesta

Informazioni relative alla persona interessata

Contrassegnare la casella che interessa

L'autorità sottoscritta conferma che:	
☐	nel casellario giudiziale della persona interessata non figurano informazioni su condanne
☐	nel casellario giudiziale della persona interessata figurano informazioni su condanne; se ne acclude un elenco
☐	nel casellario giudiziale della persona interessata figurano altre informazioni; se ne acclude un elenco (facoltativo)
☐	nel casellario giudiziale della persona interessata figurano informazioni su condanne riguardo alle quali, tuttavia, lo Stato membro di condanna o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ha comunicato che non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale. Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente a … (indicare lo Stato membro di condanna o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra)
☐	conformemente al diritto interno dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, non è possibile trattare richieste presentate per fini diversi da un procedimento penale.

Persona di contatto, qualora siano necessarie informazioni complementari:
Nome:
Telefono:
Indirizzo di posta elettronica:
Altre informazioni (restrizioni all'uso dei dati previste per le richieste che esulano dal contesto dei procedimenti penali):
Indicare il numero di pagine allegate al modulo di risposta:
Fatto a
addì
Firma e timbro ufficiale (se del caso):
Nome e qualifica/organizzazione:

Se del caso, accludere un elenco delle condanne e rispedire il tutto allo Stato membro richiedente o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra. Non è necessario tradurre il modulo né l'elenco delle condanne nella lingua dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

(1) Per facilitare l'identificazione della persona occorre fornire il maggior numero di dati possibile.

CAPO 3

FORMATO STANDARDIZZATO DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI

Tavola comune delle categorie di reato, con una tavola dei parametri, di cui al capo 1, articolo 5, paragrafi 1 e 2

Codice	Categorie e sottocategorie di reato
0100 00 categoria aperta	Reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale
0101 00	Genocidio
0102 00	Crimini contro l'umanità
0103 00	Crimini di guerra
0200 00 categoria aperta	Partecipazione a un'organizzazione criminale
0201 00	Direzione di un'organizzazione criminale
0202 00	Partecipazione intenzionale alle attività criminali di un'organizzazione criminale
0203 00	Partecipazione intenzionale alle attività non criminali di un'organizzazione criminale
0300 00 categoria aperta	Terrorismo
0301 00	Direzione di un gruppo terroristico
0302 00	Partecipazione intenzionale alle attività di un gruppo terroristico
0303 00	Finanziamento del terrorismo
0304 00	Pubblica istigazione a commettere un reato terroristico
0305 00	Reclutamento o addestramento a fini terroristici
0400 00 categoria aperta	Tratta di esseri umani
0401 00	Tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro o di servizi

Codice	Categorie e sottocategorie di reato
0402 00	Tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della prostituzione o di altre forme di sfruttamento sessuale
0403 00	Tratta di esseri umani finalizzata al prelievo di organi o tessuti umani
0404 00	Tratta di esseri umani a fini di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù o alla servitù
0405 00	Tratta di minori a fini di sfruttamento del lavoro o di servizi
0406 00	Tratta di minori a fini di sfruttamento della prostituzione o di altre forme di sfruttamento sessuale
0407 00	Tratta di minori finalizzata al prelievo di organi o tessuti umani
0408 00	Tratta di minori a fini di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù o alla servitù
0500 00 categoria aperta	Traffico illecito ([1]) e altri reati in materia di armi, armi da fuoco, loro parti e componenti, munizioni ed esplosivi
0501 00	Fabbricazione illecita di armi, armi da fuoco, loro parti e componenti, munizioni ed esplosivi
0502 00	Traffico illecito di armi, armi da fuoco, loro parti e componenti, munizioni ed esplosivi a livello nazionale ([2])
0503 00	Importazione o esportazione illecita di armi, armi da fuoco, loro parti e componenti, munizioni ed esplosivi
0504 00	Detenzione o uso non autorizzati di armi, armi da fuoco, loro parti e componenti, munizioni ed esplosivi
0600 00 categoria aperta	Reati contro l'ambiente
0601 00	Danneggiamento o distruzione di specie animali o vegetali protette
0602 00	Scarico illecito di sostanze inquinanti o di radiazioni ionizzanti nell'atmosfera, nel terreno o nell'acqua
0603 00	Reati in materia di rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi

Codice	Categorie e sottocategorie di reato
0604 00	Reati relativi al traffico ([1]) illecito di specie animali e vegetali protette o di parti di esse
0605 00	Reati colposi contro l'ambiente
0700 00 categoria aperta	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
0701 00	Reati relativi al traffico ([3]) illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
0703 00	Aiuto o istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
0704 00	Fabbricazione o produzione di sostanze stupefacenti non esclusivamente per uso personale
0800 00 categoria aperta	Reati contro la persona
0801 00	Omicidio doloso
0802 00	Omicidio doloso aggravato ([4])
0803 00	Omicidio colposo
0804 00	Omicidio doloso di neonato da parte della madre
0805 00	Interruzione illegale della gravidanza
0806 00	Eutanasia illegale
0807 00	Eutanasia illegale
0808 00	Reati connessi al suicidio
0809 00	Morte come conseguenza di atti di violenza
0810 00	Lesione personale grave o gravissima Lesione personale colposa grave o gravissima
0811 00	Lesione personale lieve

Codice	Categorie e sottocategorie di reato
0812 00	Lesione personale lieve colposa
0813 00	Esposizione al pericolo di morte o di lesioni personali gravi
0814 00	Tortura
0815 00	Omissione di soccorso
0816 00	Reati relativi al prelievo di organi o tessuti senza autorizzazione o consenso
0817 00	Reati relativi al traffico illecito ([3]) di organi e tessuti umani
0818 00	Violenza o minacce domestiche
0900 00 categoria aperta	Reati contro la libertà personale, la dignità e altri interessi privati, compresi il razzismo e la xenofobia
0901 00	Sequestro, sequestro a scopo di estorsione, privazione illegale della libertà
0902 00	Arresto illegale o privazione illegale della libertà da parte di un'autorità pubblica
0903 00	Cattura di ostaggi
0904 00	Dirottamento di aereo o nave
0905 00	Ingiuria, calunnia, diffamazione, oltraggio
0906 00	Minaccia
0907 00	Coazione, pressione, stalking, molestia o aggressione di carattere psicologico o emotivo
0908 00	Estorsione
0909 00	Estorsione aggravata
0910 00	Violazione di proprietà privata
0911 00	Invasione della sfera privata diversa dalla violazione di proprietà privata
0912 00	Reati contro la tutela dei dati personali
0913 00	Intercettazione illecita di dati o comunicazioni

Codice	Categorie e sottocategorie di reato
0914 00	Discriminazione fondata sul sesso, la razza, l'orientamento sessuale, la religione o l'origine etnica
0915 00	Pubblica istigazione alla discriminazione razziale
0916 00	Pubblica istigazione all'odio razziale
0917 00	Ricatto
1000 00 categoria aperta	Reati sessuali
1001 00	Stupro
1002 00	Stupro aggravato ([5]) diverso dallo stupro di minore
1003 00	Atti di libidine violenti
1004 00	Atti di libidine violenti Lenocinio
1005 00	Atti osceni
1006 00	Molestie sessuali
1007 00	Adescamento finalizzato alla prostituzione
1008 00	Sfruttamento sessuale di minori
1009 00	Reati connessi alla pedopornografia o a immagini indecenti di minori
1010 00	Stupro di minore
1011 00	Atti di libidine violenti in danno di minore
1100 00 categoria aperta	Reati contro il diritto di famiglia
1101 00	Relazioni sessuali illecite tra membri stretti della famiglia

Codice	Categorie e sottocategorie di reato
1102 00	Poligamia
1103 00	Violazione degli obblighi alimentari
1104 00	Abbandono di minore o incapace
1105 00	Mancata osservanza dell'ordine di presentare un minore o sottrazione di minore
1200 00 categoria aperta	Reati contro lo Stato, l'ordine pubblico, l'amministrazione della giustizia o i pubblici ufficiali
1201 00	Spionaggio
1202 00	Alto tradimento
1203 00	Reati elettorali e in materia di referendum
1204 00	Attentato alla vita o alla salute del capo dello Stato
1205 00	Vilipendio allo Stato, alla nazione o ai simboli dello Stato
1206 00	Ingiuria o resistenza a un pubblico ufficiale
1207 00	Estorsione, coazione o pressione nei confronti di un pubblico ufficiale
1208 00	Aggressione o minacce nei confronti di un pubblico ufficiale
1209 00	Reati contro l'ordine pubblico, violazione della quiete pubblica
1210 00	Violenza in occasione di manifestazioni sportive
1211 00	Furto di documenti pubblici o amministrativi
1212 00	Ostruzione o intralcio alla giustizia, falsa affermazione in un procedimento penale o giudiziario, falsa testimonianza
1213 00	Usurpazione di identità o di funzioni pubbliche
1214 00	Evasione

Codice	Categorie e sottocategorie di reato
1300 00 categoria aperta	Reati contro il patrimonio pubblico o gli interessi pubblici
1301 00	Frode in materia di prestazioni pubbliche, sociali o familiari
1302 00	Frode in materia di sussidi e prestazioni europei
1303 00	Reati connessi al gioco d'azzardo illegale
1304 00	Turbativa di appalti pubblici
1305 00	Corruzione attiva o passiva di un funzionario pubblico, di una persona che esercita una funzione pubblica o della pubblica autorità
1306 00	Peculato, appropriazione indebita o altra forma di distrazione di beni da parte di un pubblico ufficiale
1307 00	Abuso di ufficio da parte di un pubblico ufficiale
1400 00 categoria aperta	Reati fiscali e doganali
1401 00	Reati fiscali
1402 00	Reati doganali
1500 00 categoria aperta	Reati economici e legati al commercio
1501 00	Bancarotta o insolvenza fraudolenta
1502 00	Violazione della normativa contabile, peculato, dissimulazione dell'attivo o aumento illecito del passivo di una società
1503 00	Violazione delle regole della concorrenza
1504 00	Riciclaggio di proventi di reato
1505 00	Corruzione attiva o passiva nel settore privato
1506 00	Rivelazione di un segreto o violazione dell'obbligo di segretezza

Codice	Categorie e sottocategorie di reato
1507 00	«Abuso di informazioni privilegiate»
1600 00 categoria aperta	Reati contro il patrimonio o di danneggiamento di beni
1601 00	Appropriazione illecita
1602 00	Appropriazione o diversione illecita di energia
1603 00	Frode e truffa
1604 00	Traffico di merci rubate
1605 00	Traffico illecito ([6]) di beni culturali, comprese le antichità e le opere d'arte
1606 00	Danneggiamento o distruzione dolosi di beni
1607 00	Danneggiamento o distruzione colposi di beni
1608 00	Sabotaggio
1609 00	Reati contro la proprietà industriale o intellettuale
1610 00	Incendio doloso
1611 00	Incendio doloso causa di morte o lesioni personali
1612 00	Incendio boschivo doloso
1700 00 categoria aperta	Reati di furto
1701 00	Furto
1702 00	Furto in seguito a violazione di proprietà privata
1703 00	Furto con uso di violenza o di armi o con la minaccia di usare la violenza o armi contro una persona
1704 00	Forme di furto aggravato senza uso di violenza o di armi o minaccia di usare la violenza o armi contro una persona

Codice	Categorie e sottocategorie di reato
1800 00 categoria aperta	Reati contro i sistemi informatici e altri reati informatici
1801 00	Accesso illegale a un sistema informatico
1802 00	Attentato all'integrità di un sistema
1803 00	Attentato all'integrità dei dati
1804 00	Fabbricazione, detenzione, divulgazione o traffico di apparecchiature o dati informatici al fine di permettere la commissione di reati informatici
1900 00 categoria aperta	Falsificazione di mezzi di pagamento
1901 00	Contraffazione o falsificazione di monete
1902 00	Falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti
1903 00	Contraffazione o falsificazione di documenti aventi pubblica fede
1904 00	Messa in circolazione/uso di monete, di mezzi di pagamento diversi dai contanti o di documenti aventi pubblica fede contraffatti o falsificati
1905 00	Detenzione di strumenti per la contraffazione o la falsificazione di monete o di documenti aventi pubblica fede
2000 00 categoria aperta	Falsificazione di documenti
2001 00	Falsificazione di documento pubblico o amministrativo da parte di un privato
2002 00	Falsificazione di documento da parte di un funzionario pubblico o un'autorità pubblica
2003 00	Cessione o acquisto di un documento pubblico o amministrativo falsificato; cessione o acquisto di un documento falsificato da parte di un funzionario pubblico o un'autorità pubblica
2004 00	Uso di documenti pubblici o amministrativi falsificati
2005 00	Detenzione di strumenti per la falsificazione di documenti pubblici o amministrativi

Codice	Categorie e sottocategorie di reato
2006 00	Falsificazione di documenti privati da parte di un privato
2100 00 categoria aperta	Violazione delle norme sulla circolazione stradale
2101 00	Guida pericolosa
2102 00	Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
2103 00	Guida senza patente o a seguito di ritiro della patente
2104 00	Fuga in incidente stradale
2105 00	Rifiuto di sottoporsi a controllo stradale
2106 00	Reati relativi al trasporto su strada
2200 00 categoria aperta	Reati contro il diritto del lavoro
2201 00	Lavoro irregolare
2202 00	Reati relativi alla retribuzione, compresi i contributi sociali
2203 00	Reati relativi alle condizioni di lavoro, all'igiene e alla sicurezza del luogo di lavoro
2204 00	Reati relativi all'accesso o all'esercizio di una professione
2205 00	Reati relativi al tempo di lavoro e di riposo
2300 00 categoria aperta	Violazioni della legislazione sull'immigrazione
2301 00	Ingresso e soggiorno irregolari
2302 00	Favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno irregolari

Codice	Categorie e sottocategorie di reato
2400 00 categoria aperta	Violazioni degli obblighi militari
2500 00 categoria aperta	Reati connessi alle sostanze ormonali e altri fattori di crescita
2501 00	Importazione, esportazione o cessione illecite di sostanze ormonali e altri fattori di crescita
2600 00 categoria aperta	Reati relativi ai materiali nucleari o altre sostanze radioattive pericolose
2601 00	Importazione, esportazione, cessione o acquisto illeciti di materiali nucleari o radioattivi
2700 00 categoria aperta	Altri reati
2701 00	Altri reati dolosi
2702 00	Altri reati colposi

([1]) Salvo diversa indicazione nella presente categoria, s'intende per «traffico» l'importazione, l'esportazione, l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento.
([2]) Ai fini della presente sottocategoria, il traffico comprende l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento.
([3]) Ai fini della presente sottocategoria, il traffico comprende l'importazione, l'esportazione, l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento.
([4]) Per esempio, circostanze particolarmente gravi.
([5]) Per esempio, compiuto con particolare crudeltà.
([6]) Ai fini della presente sottocategoria, il traffico comprende l'importazione, l'esportazione, l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento.

Parametri		
Livello di realizzazione:	Reato consumato	C
	Reato tentato o preparato	A
	Elemento non trasmesso	Ø

Parametri		
Grado di partecipazione:	Autore	M
	Concorrente o istigatore/organizzatore, cospiratore	H
	Elemento non trasmesso	Ø
Esonero dalla responsabilità penale:	Infermità mentale o imputabilità diminuita	S
Recidiva		R

Tavola comune delle categorie delle pene e delle misure, con una tavola dei parametri, di cui al capo 1, articolo 5, paragrafi 3 e 4

Codice	Categorie e sottocategorie delle pene e delle misure
1000 categoria aperta	Privative della libertà personale
1001	Reclusione
1002	Ergastolo
2000 categoria aperta	Restrittive della libertà personale
2001	Divieto di frequentare determinati luoghi
2002	Limitazione del diritto di espatrio
2003	Divieto di dimorare in determinati luoghi
2004	Divieto di partecipare a manifestazioni di massa
2005	Divieto di avere contatti con determinate persone con qualsiasi mezzo
2006	Assoggettamento a sorveglianza elettronica ([1])
2007	Obbligo di presentarsi in determinati orari presso una determinata autorità
2008	Obbligo di dimora/di residenza

Codice	Categorie e sottocategorie delle pene e delle misure
2009	Obbligo di presenza nel luogo di residenza in determinati orari
2010	Obbligo di osservanza delle misure di sospensione condizionale disposte dal giudice, compreso l'obbligo di restare sotto sorveglianza
3000 categoria aperta	Divieto di esercitare determinati diritti o capacità
3001	Destituzione da un incarico
3002	Interdizione perpetua/temporanea dai pubblici uffici
3003	Perdita/sospensione del diritto di elettorato o di eleggibilità
3004	Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
3005	Perdita del diritto a sussidi pubblici
3006	Revoca della patente di guida ([2])
3007	Sospensione della patente di guida
3008	Divieto di condurre determinati veicoli
3009	Perdita/sospensione della potestà genitoriale
3010	Perdita/sospensione del diritto di partecipare in qualità di perito o giurato o di testimoniare sotto giuramento in un procedimento giudiziario
3011	Interdizione/sospensione dall'ufficio di tutore ([3])
3012	Perdita/sospensione del diritto di ricevere decorazioni o titoli
3013	Interdizione dall'esercizio di un'attività professionale, commerciale o sociale
3014	Divieto di lavorare o svolgere attività a contatto con minori
3015	Obbligo di chiudere un esercizio
3016	Divieto di detenere o portare armi

Codice	Categorie e sottocategorie delle pene e delle misure
3017	Revoca della licenza di caccia/pesca
3018	Divieto di emettere assegni o di usare carte di pagamento/credito
3019	Divieto di detenere animali
3020	Divieto di detenere o usare determinati articoli diversi dalle armi
3021	Divieto di praticare determinati giochi/sport
4000 categoria aperta	Interdizione o espulsione dal territorio
4001	Interdizione dal territorio nazionale
4002	Espulsione dal territorio nazionale
5000 categoria aperta	Obblighi personali
5001	Obbligo di sottoporsi a trattamento medico o altre forme di terapia
5002	Obbligo di partecipare a programmi socio-educativi
5003	Assegnazione alle cure/al controllo della famiglia
5004	Misure educative
5005	Messa alla prova
5006	Obbligo di attività formative/lavorative
5007	Obbligo di comunicare informazioni specifiche all'autorità giudiziaria
5008	Obbligo di pubblicazione della sentenza di condanna
5009	Obbligo di riparare il pregiudizio causato dal reato

Codice	Categorie e sottocategorie delle pene e delle misure
6000 categoria aperta	Misure patrimoniali
6001	Confisca
6002	Demolizione
6003	Ripristino
7000 categoria aperta	Ricovero in istituto
7001	Ricovero in un istituto psichiatrico
7002	Ricovero in un centro di disintossicazione
7003	Collocamento in una struttura educativa
8000 categoria aperta	Pene pecuniarie
8001	Multa/ammenda
8002	Multa/ammenda giornaliera ([4])
8003	Devoluzione dei proventi della multa/ammenda a beneficiari specifici ([5])
9000 categoria aperta	Lavoro sostitutivo
9001	Lavoro o servizio di pubblica utilità
9002	Lavoro o servizio di pubblica utilità accompagnato da altre misure restrittive
10000 categoria aperta	Pene militari
10001	Rimozione ([6])

Codice	Categorie e sottocategorie delle pene e delle misure
10002	Degradazione
10003	Reclusione militare
11000 categoria aperta	Esenzione dalla pena/rinvio dell'esecuzione della pena/sanzione/diffida
12000 categoria aperta	Altre pene e misure

Parametri (da specificare, se applicabile)	
ø	Pena
m	Misura
a	Sospensione della pena/misura
b	Sospensione parziale della pena/misura
c	Sospensione della pena/misura e affidamento in prova/sorveglianza
d	Sospensione parziale della pena/misura e affidamento in prova/sorveglianza
e	Conversione della pena/misura
f	Pena/misura alternativa inflitta a titolo di pena principale
g	Pena/misura alternativa inflitta inizialmente in caso di inosservanza della pena principale
h	Revoca della sospensione della pena/misura
i	Determinazione ulteriore di una pena complessiva
j	Interruzione dell'esecuzione/rinvio della pena/misura ([7])
k	Indulto
l	Indulto della pena sospesa
n	Cessazione della pena
o	Grazia
p	Amnistia
q	Liberazione condizionale (liberazione di una persona prima del termine della pena a determinate condizioni)

	Parametri (da specificare, se applicabile)
r	Riabilitazione (con o senza cancellazione della condanna dal casellario giudiziale)
s	Pene e misure per i minori
t	Decisioni non penali ([8])

([1]) Fisso o mobile.
([2]) Con obbligo di presentare una nuova domanda per ottenere una nuova patente.
([3]) Titolare della tutela per la protezione di incapaci o minori.
([4]) Pena pecuniaria espressa in giorni.
([5]) Esempio: istituti, associazioni, fondazioni o vittime.
([6]) Perdita del grado.
([7]) Non permette di evitare l'esecuzione della sanzione.
([8]) Questo parametro sarà indicato soltanto se tali informazioni sono fornite in risposta a una richiesta ricevuta dallo Stato membro di cui la persona interessata ha la cittadinanza o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra se la persona ha la cittadinanza del Regno Unito.

ALLEGATO 13

DEFINIZIONE DI TERRORISMO

1. Ambito di applicazione

Ai fini del capo 4, dell' articolo 118, paragrafo 3, lettera b) e dell'articolo 118, paragrafo 5, dell'articolo 121 e dell'articolo 176, paragrafo 2, lettera a), del presente accordo, dell'allegato 14 e dell'allegato 16, per «terrorismo» si intendono i reati di cui ai paragrafi da 3 a 14 del presente allegato.

2. Definizione di gruppo terroristico e associazione strutturata

2.1. Per «gruppo terroristico» si intende un'associazione strutturata di più di due persone, stabile nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati di terrorismo.

2.2. Per «associazione strutturata» si intende un'associazione che non si è costituita casualmente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata.

3. Reati di terrorismo

3.1. I seguenti atti intenzionali, definiti reati in base al diritto nazionale, che, per la loro natura o per il contesto in cui si situano, possono arrecare grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale, quando sono commessi con uno degli scopi elencati al paragrafo 3.2:

a) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso;

b) attentati gravi all'integrità fisica di una persona;

c) sequestro di persona o cattura di ostaggi;

d) distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private, che possono mettere in pericolo vite umane o causare perdite economiche considerevoli;

e) sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci;

f) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di esplosivi o armi da fuoco, comprese armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari, nonché ricerca e sviluppo di armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari;

g) rilascio di sostanze pericolose o il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane;

h) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane;

i) l'atto di ostacolare gravemente o interrompere il funzionamento di un sistema di informazione mediante l'immissione di dati informatici, la trasmissione, il danneggiamento, la cancellazione, il deterioramento, l'alterazione o la soppressione di tali dati o rendendo tali dati inaccessibili, compiuto intenzionalmente e senza diritto, qualora:

i) un numero significativo di sistemi di informazione sia stato colpito avvalendosi di uno strumento desinato o modificato principalmente a tal fine;

ii) il reato causi danni gravi; o

iii) il reato sia commesso ai danni di un sistema di informazione di un'infrastruttura critica;

j) l'atto di cancellare, danneggiare, deteriorare, alterare o sopprimere dati informatici in un sistema di informazione, o di rendere tali dati inaccessibili, compiuto intenzionalmente e senza diritto, qualora il reato sia commesso ai danni di un sistema di informazione di un'infrastruttura critica; e

k) minaccia di commettere uno degli atti elencati alle lettere da a) a j).

3.2. Gli scopi di cui al paragrafo 3.1 sono:

a) intimidire gravemente la popolazione;

b) costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; e

c) destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale.

4. Reati riconducibili a un gruppo terroristico

I seguenti atti intenzionali:

a) direzione di un gruppo terroristico;

b) partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, anche fornendogli informazioni o mezzi materiali, ovvero tramite qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose del gruppo terroristico.

5. Pubblica istigazione a commettere un reato terroristico

Se compiuta intenzionalmente, la diffusione o qualunque altra forma di pubblica divulgazione di un messaggio, con qualsiasi mezzo, sia online che offline, con l'intento di istigare alla commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 3.1, lettere da a) a j), se tale comportamento, direttamente o indirettamente, per esempio mediante l'apologia di atti terroristici, promuova il compimento di reati di terrorismo, creando in tal modo il pericolo che uno o più di tali reati possano essere commessi.

6. Reclutamento a fini terroristici

Se compiuto intenzionalmente, l'atto di sollecitare un'altra persona a commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 3.1, lettere da a) a j), o al paragrafo 4.

7. Fornitura di addestramento a fini terroristici

Se compiuto intenzionalmente, l'atto di impartire istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altri tecniche o metodi specifici al fine di commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 3.1, lettere da a) a j), nella consapevolezza che le competenze trasmesse sono destinate a essere utilizzate a tale scopo.

8. Ricezione di addestramento a fini terroristici

Se compiuto intenzionalmente, l'atto di ricevere istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altri tecniche o metodi specifici al fine di commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 3.1, lettere da a) a j).

9. Viaggi a fini terroristici

9.1. Se compiuto intenzionalmente, l'atto di recarsi in un paese diverso da uno Stato membro di provenienza o dal territorio di Gibilterra al fine di commettere o contribuire alla commissione di un reato di terrorismo di cui a paragrafo 3, o di partecipare alle attività di un gruppo terroristico nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose di tale gruppo di cui al paragrafo 4, o di impartire o ricevere un addestramento a fini terroristici di cui ai paragrafi 7 e 8.

9.2. Inoltre le seguenti condotte, se compiute intenzionalmente:

a) l'atto di recarsi in uno Stato membro o a Gibilterra al fine di commettere o contribuire alla commissione di un reato di terrorismo di cui a paragrafo 3, o di partecipare alle attività di un gruppo terroristico nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose di tale gruppo di cui al paragrafo 4, o di impartire o ricevere un addestramento a fini terroristici di cui ai paragrafi 7 e 8; o

b) gli atti preparatori intrapresi da una persona che entri nello Stato membro di destinazione o a Gibilterra con l'intento di commettere o di contribuire alla commissione di un reato di terrorismo di cui al paragrafo 3.1.

10. Organizzazione o agevolazione di viaggi a fini terroristici

Se compiuti intenzionalmente, tutti gli atti connessi all'organizzazione o all'agevolazione del viaggio di una persona a fini terroristici, come definito al paragrafo 9.1 e al paragrafo 9.2, lettera a), nella consapevolezza che l'assistenza è prestata a tal fine.

11. Finanziamento del terrorismo

11.1. Se compiuta intenzionalmente, la fornitura o la raccolta di capitali, in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, con l'intenzione che tali capitali siano utilizzati, o nella consapevolezza che saranno utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno dei reati di cui ai paragrafi da 3 a 10.

11.2. Qualora il finanziamento del terrorismo di cui al paragrafo 11.1 riguardi uno dei reati di cui ai paragrafi 3, 4 e 9, non è necessario che i capitali siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati, né occorre che l'autore sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati.

12. Altri reati connessi ad attività terroristiche

I seguenti atti intenzionali:

a) furto aggravato allo scopo di commettere uno dei reati di cui al paragrafo 3;

b) estorsione commessa allo scopo di commettere uno dei reati di cui al paragrafo 3; e

c) produzione o utilizzo di falsi documenti amministrativi allo scopo di commettere uno dei reati di cui al paragrafo 3.1, lettere da a) a j), al paragrafo 4, lettera b), e al paragrafo 9.

13. Connessione con reati di terrorismo

Affinché un reato di cui ai paragrafi da 4 a 12 sia considerato terrorismo ai sensi del paragrafo 1, non è necessario che un atto terroristico sia stato effettivamente commesso né è necessario, nei casi dei reati di cui ai paragrafi da 5 a 10 e al paragrafo 12, stabilire un collegamento con un altro reato specifico elencato nel presente allegato.

14. Concorso, istigazione e tentativo

I seguenti atti:

a) il concorso in uno dei reati di cui ai paragrafi da 3 a 8, 11 e 12;

b) l'istigazione a compiere uno dei reati di cui ai paragrafi da 3 a 12; e

c) il tentativo di commettere uno dei reati di cui ai paragrafi 3, 6 e 7, al paragrafo 9.1, al paragrafo 9.2, lettera a), e ai paragrafi 11 e 12, esclusi la detenzione di cui al paragrafo 3.1, lettera f), e il reato di cui al paragrafo 3.1, lettera k).

ALLEGATO 14

MANDATO D'ARRESTO DI CUI ALL'ARTICOLO 125 DELL'ACCORDO

Il presente mandato è stato emesso da un'autorità giudiziaria competente. Chiedo che la persona menzionata appresso sia arrestata e consegnata ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà ([1]).

a)	Informazioni relative all'identità della persona ricercata:
	Cognome:
	Nome(i):
	Cognome da nubile, se del caso:
	Pseudonimi, se del caso:
	Sesso:
	Cittadinanza:
	Data di nascita:
	Luogo di nascita:
	Residenza e/o indirizzo noto:
	Se noto: lingua o lingue che la persona ricercata comprende:
	Segni particolari/descrizione della persona ricercata:
	Fotografia e impronte digitali della persona, ove siano disponibili e possano essere trasmesse, o estremi della persona da contattare per ottenere tali dati o un profilo del DNA (ove tali dati possono essere comunicati, ma non sono stati trasmessi)

b)	Decisione sulla quale si basa il mandato:
1.	Mandato d'arresto o decisione giudiziaria che abbia la stessa forza:
	Tipo:
2.	Sentenza esecutiva:
	Numero di riferimento:

c)	Indicazioni sulla durata della pena:
1.	Durata massima della pena o misura di sicurezza privative della libertà previste per il reato/i reati:
2.	Durata della pena o misura di sicurezza privative della libertà inflitta:
	Pena residua da scontare:

([1]) Il presente mandato deve essere redatto o tradotto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione, se noto, o in qualsiasi altra lingua accettata dallo Stato membro, a seconda dei casi, o in inglese se il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto dell'esecuzione.

d) Pregasi indicare se l'interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione:

1. ☐ Sì, l'interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.

2. ☐ No, l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.

3. Qualora sia stata contrassegnata la casella 2, si prega di confermare l'esistenza di uno dei seguenti elementi, se del caso:

☐ 3.1a. l'interessato è stato citato personalmente il … (giorno/mese/anno) ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

O

☐ 3.1b l'interessato non è stato citato personalmente ma è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

O

☐ 3.2. essendo al corrente della data fissata, l'interessato aveva conferito un mandato a un difensore, nominato dall'interessato o dallo Stato membro o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda dei casi, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

O

☐ 3.3. l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione il … (giorno/mese/anno) ed è stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria, e

☐ l'interessato ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione;

O

☐ l'interessato non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;

O

☐ 3.4. l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma

— l'interessato riceverà personalmente la notifica di tale decisione senza ritardo dopo la consegna, e

— al momento della notifica della decisione, l'interessato sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e che può condurre alla riforma della decisione originaria, e

— l'interessato sarà informato del termine entro cui deve richiedere un nuovo processo o presentare un ricorso in appello, che sarà di … giorni.

4. Qualora siano state contrassegnate le caselle 3.1b, 3.2 o 3.3, di cui sopra si prega di specificare come sia stata soddisfatta la pertinente condizione:

. . . . . .

. . . . . .

e) Reati:

Il presente mandato è emesso per un totale di: reati

Descrizione delle circostanze del reato/dei reati, compresi il momento (la data e l'ora), il luogo e il grado di partecipazione della persona ricercata:

Natura e qualificazione giuridica del reato/dei reati e disposizioni di legge/codice applicabili:

I. Quanto segue si applica esclusivamente qualora sia lo Stato membro emittente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto emittente, sia il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto dell'esecuzione, o lo Stato membro di esecuzione abbiano proceduto a una notifica a norma dell'articolo 118, paragrafo 4, dell'accordo: contrassegnare la menzione appropriata, qualora si tratti di uno o più dei seguenti reati, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, e puniti in detto Stato membro o a Gibilterra, se il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è lo Stato emittente, con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima di almeno tre anni:

- ☐ partecipazione a un'organizzazione criminale;
- ☐ terrorismo quale definito nell'allegato 13 dell'accordo;
- ☐ tratta di esseri umani;
- ☐ sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia;
- ☐ traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- ☐ traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
- ☐ corruzione, comprese le tangenti;
- ☐ frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, di uno Stato membro o dell'Unione;
- ☐ riciclaggio di proventi da reato;
- ☐ falsificazione e contraffazione di monete;
- ☐ criminalità informatica;
- ☐ criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
- ☐ favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali;
- ☐ omicidio volontario e lesioni personali gravi;
- ☐ traffico illecito di organi e tessuti umani;
- ☐ rapimento, sequestro e presa di ostaggi;
- ☐ razzismo e xenofobia;
- ☐ rapina organizzata o a mano armata;
- ☐ traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
- ☐ truffa;
- ☐ racket ed estorsioni;
- ☐ contraffazione e pirateria di prodotti;
- ☐ falsificazione di atti amministrativi e traffico di atti amministrativi falsificati;
- ☐ falsificazione di mezzi di pagamento;
- ☐ traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita;
- ☐ traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
- ☐ traffico di veicoli rubati;
- ☐ stupro;
- ☐ incendio doloso;
- ☐ reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
- ☐ dirottamento di aereo, nave o veicolo spaziale;
- ☐ sabotaggio.

II. Descrizione circostanziata del reato/dei reati che esulano dalle fattispecie enumerate al precedente punto I:

f) Altre circostanze pertinenti (facoltativo): (N.B.: Possono essere incluse, in tale sede, eventuali osservazioni relative all'extraterritorialità, all'interruzione dei termini di prescrizione e ad altre conseguenze del reato)

g) Il presente mandato si applica anche al sequestro e alla consegna dei beni che possono essere necessari come prova.

Il presente mandato si applica anche al sequestro e alla consegna dei beni che sono stati acquisiti dalla persona ricercata a seguito del reato:

Descrizione e ubicazione dei beni (se noti):

h) Il reato/i reati in base ai quali il mandato è stato emesso sono punibili

con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita / hanno comportato l'inflizione di siffatta pena o misura:

Su richiesta dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto dell'esecuzione, lo Stato membro emittente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto emittente, fornirà un'assicurazione riguardo al fatto che esso:

☐ effettuerà una revisione della pena comminata, su richiesta o almeno dopo 20 anni,

e/oppure

☐ incoraggerà l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto emittente, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite.

i)	Autorità giudiziaria che ha emesso il mandato: Denominazione ufficiale: Nome del rappresentante ([1]): Funzione (titolo/grado): Numero di riferimento del fascicolo: Indirizzo: Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città) Numero di fax: (codice del paese) (codice della città) E-mail: Estremi della persona da contattare per prendere le necessarie disposizioni pratiche relative alla consegna:
	In caso di designazione di un'autorità centrale per la trasmissione e la ricezione amministrative di mandati d'arresto: Denominazione dell'autorità centrale: Persona da contattare, se del caso (titolo/grado e nome): Indirizzo: Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città) Numero di fax: (codice del paese) (codice della città) E-mail:
	Firma dell'autorità giudiziaria emittente e/o del suo rappresentante: Nome: Funzione (titolo/grado): Data: Timbro ufficiale (se disponibile):

([1]) Nelle varie versioni linguistiche si farà riferimento al «titolare» dell'autorità giudiziaria.

ALLEGATO 15

RICHIESTA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Il presente modulo è utilizzato dalle autorità competenti cui esso si applica a norma dell'articolo 154, del presente accordo.

Le informazioni fornite devono essere pertinenti e non devono andare al di là di quanto necessario per dare esecuzione alla richiesta, in linea con i pertinenti requisiti in materia di protezione dei dati.

SEZIONE A

Riferimento del caso: . . . . . .

Stato membro richiedente o Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiedente: . . . . . .

. . . . . .

Autorità richiedente: . . . . . .

Stato membro richiesto o Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiesto: . . . . . .

. . . . . .

Autorità richiesta (se nota): . . . . . .

SEZIONE B - Urgenza

Indicare se sussiste un'urgenza dovuta:

☐ ad occultamento o distruzione di elementi di prova

☐ all'imminenza della data del processo

☐ alla detenzione di una persona

☐ alla scadenza di un termine di prescrizione

☐ ad altri motivi

Precisare:

. . . . . .

I termini per l'esecuzione della richiesta sono stabiliti all'articolo 159 dell'accordo. Tuttavia, se la richiesta è urgente e/o esige un'azione entro/in una data specifica, si prega di precisarlo e di spiegarne il motivo: . . . . . .

. . . . . .

SEZIONE C - Riservatezza

☐ La presente richiesta è riservata

Se del caso, fornire informazioni supplementari: . . . . . .

. . . . . .

SEZIONE D - Collegamento con una richiesta di assistenza precedente o contemporanea

Indicare, se del caso, eventuali azioni intraprese nell'ambito di questo procedimento o di procedimenti collegati per ottenere gli elementi di prova attraverso altre vie. Indicare se la presente richiesta di assistenza giudiziaria integra eventuali richieste di assistenza precedenti o contemporanee indirizzate allo Stato membro richiesto o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se era il soggetto richiesto, e, se del caso, a un altro Stato o al Regno Unito.

☐ Precedenti interazioni con autorità di contrasto, pubblici ministeri o altre autorità

Fornire i dettagli di eventuali contatti precedenti presi dallo Stato membro richiedente o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se era il soggetto richiedente, compresi il nome dello Stato (specificando, nel caso del Regno Unito, se erano indirizzati al Regno Unito o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra), l'autorità contattata, i dati di contatto pertinenti ed eventuali numeri di riferimento dei casi: . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

☐ Richieste precedenti collegate o contemporanee di assistenza giudiziaria o di ordine europeo di indagine

Fornire informazioni pertinenti per identificare le altre richieste, compresi il nome dello Stato (specificando, nel caso del Regno Unito, se erano indirizzate al Regno Unito o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra), l'autorità alla quale sono state trasmesse le richieste, la data della richiesta e i numeri di riferimento forniti dall'autorità richiedente e dall'autorità richiesta: . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

☐ Altro

Se del caso, fornire informazioni relative alle altre richieste di assistenza:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

SEZIONE E - Motivi della richiesta:

1. Qualificazione dei reati

Per garantire che la presente richiesta sia trasmessa all'organo competente, indicare la natura e la qualificazione giuridica dei reati per cui è presentata la richiesta: . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Indicare la pena massima, il termine di prescrizione e, se del caso, il testo delle disposizioni di legge/del codice, comprese le disposizioni rilevanti in materia di sanzioni: . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2. Sintesi dei fatti

Descrivere la condotta all'origine dei reati per cui si chiede assistenza e una sintesi dei fatti alla base degli eventi: . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Per quanto riguarda la notificazione o comunicazione degli atti processuali e delle decisioni giudiziarie, fornire una breve sintesi degli atti e/o delle decisioni da notificare o comunicare, se non disponibili nella lingua dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiesto: . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Per quanto riguarda le altre richieste, descrivere in che modo gli elementi di prova/le misure oggetto della domanda possono essere utili ai fini delle indagini sui reati e dell'azione penale in merito: . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Fase dell'indagine/del procedimento:

☐ indagine

☐ azione penale

☐ processo

☐ altro, specificare: . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Descrizione dei rischi associati all'ottenimento di tale elemento di prova, se del caso: . . . . . .

. . . . . .

Ove applicabile, qualsiasi altra informazione che lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiedente, ritenga utile ai fini dell'esecuzione della richiesta di assistenza da parte dell'autorità di esecuzione: . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

3. Tipo di procedimento per il quale è emessa la richiesta:

☐ procedimento riguardante illeciti il cui sanzionamento, al momento della richiesta di assistenza, è di competenza delle autorità giudiziarie dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiedente.

☐ procedimento avviato dalle autorità amministrative in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato membro richiedente o dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo ad un procedimento davanti a un organo giurisdizionale competente segnatamente in materia penale.

SEZIONE F - Identità delle persone fisiche o giuridiche interessate

Fornire solo le informazioni pertinenti, senza andare al di là di quanto necessario ai fini della presente richiesta. Se sono interessate più persone, fornire le informazioni per ciascuna di esse.

1. Fornire tutte le informazioni disponibili in merito all'identità delle persone interessate dalla misura:

i) In caso di persone fisiche

Nome: . . . . . .

Nome/nomi: . . . . . .

Eventuali altri nomi pertinenti: . . . . . .

Eventuali pseudonimi: . . . . . .

Sesso: . . . . . .

Cittadinanza: . . . . . .

Numero di identità o di sicurezza sociale: . . . . . .

Tipo e numero del/dei documento/i di identità (carta di identità, passaporto), se disponibili: . . . . . .

. . . . . .

Data di nascita: . . . . . .

Luogo di nascita: . . . . . .

Residenza e/o domicilio conosciuto; se l'indirizzo è sconosciuto, ultimo indirizzo noto: . . . . . .

. . . . . .

Luogo di lavoro (compresi dati di contatto): . . . . . .

Ulteriori dati di contatto (e-mail, numero di telefono): . . . . . .

Lingua/e che l'interessato comprende: . . . . . .

Descrivere l'attuale posizione della persona interessata nel procedimento:

☐ persona sottoposta a indagini o imputato

☐ vittima

☐ testimone

☐ perito

☐ terzo

☐ altro (precisare): . . . . . .

ii) In caso di persone giuridiche

Nome: . . . . . .

Forma giuridica: . . . . . .

Nome abbreviato, nome utilizzato comunemente o nome commerciale, se del caso: . . . . . .

. . . . . .

Sede statutaria: . . . . . .

Numero di registrazione: . . . . . .

Indirizzo della persona giuridica: . . . . . .

Ulteriori dati di contatto (e-mail, numero di telefono): . . . . . .

Nome del rappresentante della persona giuridica: . . . . . .

Descrivere l'attuale posizione della persona interessata nel procedimento:

☐ persona sottoposta a indagini o imputato

☐ vittima

☐ testimone

☐ perito

☐ terzo

☐ altro (precisare): . . . . . .

2. Altre informazioni pertinenti:

. . . . . .

. . . . . .

SEZIONE G - Misura richiesta

1. Specificare la misura richiesta:

☐ Perquisizione e sequestro (compilare la sezione H1)

☐ Produzione di documenti, compresi eventualmente documenti aziendali

☐ Produzione di materiale bancario o di informazioni provenienti da altri istituti finanziari (compilare la sezione H2)

☐ Notificazione o comunicazione di atti processuali e decisioni giudiziarie con l'assistenza dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiesto

☐ Acquisizione di informazioni o di elementi di prova già in possesso dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiesto

☐ Acquisizione di informazioni contenute in basi di dati della polizia o delle autorità giudiziarie

☐ Dichiarazioni e audizioni (compilare la sezione F (Identità delle persone fisiche o giuridiche interessate) e la sezione I (Formalità e procedure richieste per l'esecuzione)):

- ☐ testimone
- ☐ perito
- ☐ persona sottoposta a indagini o imputato
- ☐ vittima
- ☐ terzo

☐ Audizione mediante videoconferenza, conferenza telefonica o altro mezzo audiovisivo (compilare la sezione H4):

- ☐ testimone
- ☐ perito
- ☐ persona sottoposta a indagini o imputato
- ☐ vittima
- ☐ terzo

☐ Acquisizione di dati relativi all'abbonato / all'entità (compilare la sezione H3)

☐ Acquisizione di dati relativi al traffico / agli eventi (compresi dati relativi all'ubicazione) (compilare la sezione H3)

☐ Acquisizione di dati relativi al contenuto (compilare la sezione H3)

☐ Atti di indagine che implicano l'acquisizione di elementi di prova in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato:

  ☐ controllo di operazioni bancarie o altre operazioni finanziarie

  ☐ consegne controllate

  ☐ altro (precisare): . . . . . .

☐ Provvedimenti provvisori al fine di salvaguardare gli elementi di prova, mantenere una situazione esistente o tutelare interessi legali minacciati (compilare la sezione H5)

☐ Trasferimento temporaneo di una persona detenuta verso lo Stato membro richiedente o verso Gibilterra, se il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto richiedente (compilare la sezione H6)

☐ Trasferimento temporaneo di una persona detenuta verso lo Stato membro richiesto o verso Gibilterra, se il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto richiesto (compilare la sezione H6)

☐ Operazione di infiltrazione (compilare la sezione H7)

☐ Uso di dispositivi tecnici di registrazione nel territorio di uno Stato membro richiesto o di Gibilterra, se il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto richiesto (se del caso)

☐ Altro (precisare): . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2. Descrivere l'assistenza richiesta e, se noti, i luoghi in cui si trovano/si ritiene si trovino gli elementi di prova, e fornire tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione della misura. Per richiedere lo svolgimento di eventuali formalità o procedure, si veda la sezione I: . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

SEZIONE H - Requisiti supplementari per determinati atti

Compilare le sezioni pertinenti agli atti di indagine richiesti

SEZIONE H1 - Perquisizione e sequestro

Persona fisica o giuridica collegata alla ricerca. Se sono interessati più soggetti, fornire dettagli per ciascuno di essi: . .

. . . . . .

. . . . . .

Locali da sottoporre a perquisizione. Precisare il collegamento fra il soggetto interessato e i locali in questione. Se sono interessati più soggetti, fornire informazioni per ciascuno di essi: . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Quali sono gli elementi di prova ricercati? Identificare nel modo più dettagliato possibile il materiale ricercato: . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Indicare perché si ritiene probabile che gli elementi di prova si trovino nel luogo di cui sopra e siano pertinenti e di valore fondamentale ai fini dell'indagine: . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Esiste il rischio di rinvenire materiale riservato? In caso affermativo precisare: . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Dovranno essere presenti alla perquisizione funzionari dello territorio o Stato richiedente? (In caso affermativo, fornire dettagli nella sezione I):

☐ Sì

☐ No

Eventuali informazioni disponibili relative a indagini in altri territori o Stati e che possano incidere sulla richiesta di perquisizione e sequestro: . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Fornire qualsiasi altra informazione pertinente relativa alla perquisizione e al sequestro: . . . . . .

. . . . . .

SEZIONE H2 - Comunicazione di informazioni relative a conti bancari o altri conti finanziari

Se sono interessati più conti, fornire le informazioni per ciascuno di essi.

Specificare le informazioni richieste:

☐ Informazioni su conti bancari che il soggetto interessato detiene o per i quali ha una procura

☐ Informazioni su altri conti finanziari che il soggetto interessato detiene o per i quali ha una procura

☐ Informazioni relative a operazioni bancarie:

- ☐ estratti conto bancari
- ☐ documentazione di apertura del conto
- ☐ procura o nome aggiuntivo sul conto
- ☐ altro (precisare): . . . . . .

☐ Informazioni relative ad altre operazioni finanziarie:

☐ estratti conto

☐ documentazione di apertura del conto

☐ procura o nome aggiuntivo sul conto

☐ altro (precisare): . . . . . .

Se disponibili, fornire:

Nome del titolare del conto: . . . . . .

Nome della banca/dell'istituto finanziario: . . . . . .

IBAN o numero di conto e codice distintivo della banca: . . . . . .

Arco di tempo relativo alle operazioni: . . . . . .

☐ Altro (precisare): . . . . . .

Fornire ulteriori giustificazioni del motivo per cui è probabile che tali prove siano pertinenti e di valore fondamentale ai fini dell'indagine, compreso il collegamento fra il conto e il reato commesso: . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Se del caso, fornire eventuali informazioni supplementari che possano risultare necessarie ai fini dell'esecuzione della presente richiesta:

. . . . . .

. . . . . .

SEZIONE H3 - Dati relativi all'abbonato, al traffico, all'ubicazione e al contenuto

Tipo di dati richiesti:

☐ Dati relativi all'abbonato / all'entità (ad es. abbonamento a un numero telefonico o a un indirizzo IP). Specificare:

. . . . . .

☐ Dati relativi al traffico / agli eventi. Specificare: . . . . . .

☐ Dati relativi all'ubicazione. Specificare: . . . . . .

☐ Dati relativi al contenuto (ad es. dump della casella di posta elettronica/web o log dei messaggi, snapshot). Specificare: . . . . . .

. . . . . .

☐ Altro, specificare: . . . . . .

Per tutte le richieste di dati relativi agli abbonati, al traffico o all'ubicazione e di dati relativi al contenuto sono necessarie le seguenti informazioni:

☐ Data (GG/MM/AAAA): . . . . . .

☐ Marcatura temporale (hh:mm:ss): . . . . . .

☐ Fuso orario: . . . . . .

Fornire ulteriori dettagli per aiutare a individuare i dati richiesti:

☐ Indirizzo IP (e numero di porto, se del caso): . . . . . .

☐ Numero/numeri di telefono: . . . . . .

☐ Numero/numeri IMEI: . . . . . .

☐ Altro (precisare): . . . . . .

SEZIONE H4 - Videoconferenza o conferenza telefonica o altro mezzo audiovisivo

Qualora sia richiesta un'audizione mediante videoconferenza o conferenza telefonica o altro mezzo audiovisivo:

Indicare la denominazione dell'autorità che procederà all'audizione (compreso il nome della persona che svolgerà l'audizione/i dati di contatto/la lingua, se disponibili): . . . . . .

. . . . . .

Data/date proposte (GG/MM/AAAA): . . . . . .

Ora di inizio della conferenza (hh: mm: ss): . . . . . .

Fuso orario: . . . . . .

Durata approssimativa dell'audizione: . . . . . .

Dettagli tecnici: . . . . . .

Nome del sito: . . . . . .

Sistema di comunicazione: . . . . . .

Dati di contatto del tecnico (lingua): . . . . . .

Data e ora per eventuali prove: . . . . . .

Dati di contatto dell'operatore incaricato delle prove, se noti: . . . . . .

Lingua e servizi di interpretazione: . . . . . .

Altre disposizioni (precisare): . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

☐ La presente richiesta riguarda un imputato o una persona sottoposta a indagini e l'audizione corrisponde al processo a carico di tale persona o ne fa parte

Motivi per cui non è auspicabile o possibile che il testimone o il perito siano fisicamente presenti (compilare solo se pertinente):

Specificare se la persona sottoposta a indagini o l'imputato ha dato il proprio consenso:

. . . . . .

☐ Sì

☐ No

☐ Si prega di chiedere il consenso dell'interessato prima di portare avanti la presente richiesta

SEZIONE H5 - Provvedimenti provvisori

Qualora sia richiesto un provvedimento provvisorio inteso a salvaguardare gli elementi di prova, mantenere una situazione esistente o tutelare interessi legali minacciati, si prega di indicare se:

☐ gli elementi in questione devono essere trasferiti allo Stato membro richiedente o a Gibilterra, se il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto richiedente

☐ gli elementi in questione devono restare nello Stato membro richiesto o a Gibilterra, se il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto richiesto; indicare la data prevista:

per la revoca del provvedimento provvisorio: . . . . . .

per la presentazione di una successiva richiesta riguardante gli elementi in questione: . . . . . .

SEZIONE H6 - Trasferimento di una persona detenuta

(1) Qualora sia richiesto il trasferimento temporaneo di una persona detenuta a fini di indagine nello Stato membro richiedente o a Gibilterra, se il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto richiedente, si prega di indicare se l'interessato vi abbia acconsentito:

☐ Sì ☐ No ☐ Si prega di chiedere il consenso dell'interessato

(2) Qualora sia richiesto il trasferimento temporaneo di una persona detenuta a fini di indagine nello Stato membro richiesto o a Gibilterra, se il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto richiesto, si prega di indicare se l'interessato vi abbia acconsentito:

☐ Sì ☐ No

Se del caso, fornire eventuali informazioni supplementari: . . . . . .

. . . . . .

SEZIONE H7 - Operazioni di infiltrazione

Indicare i motivi per cui si ritiene che l'operazione di infiltrazione sia pertinente ai fini del procedimento penale:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Si prega di fornire i seguenti dati:

a) informazioni ai fini dell'identificazione del soggetto interessato dall'operazione di infiltrazione:. . . . . .

. . . . . .

b) la data di inizio e la durata auspicata dell'operazione di infiltrazione: . . . . . .

c) informazioni sui veicoli/sull'indirizzo interessati dall'operazione di infiltrazione: . . . . . .

d) se del caso, fornire eventuali informazioni supplementari pertinenti ai fini dell'esecuzione della presente richiesta:

. . . . . .

. . . . . .

SEZIONE I - SEZIONE I - Formalità e procedure richieste per l'esecuzione

1. Contrassegnare e completare, se del caso

☐ L'autorità competente/interessata dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiesto, è invitata ad attenersi alle seguenti formalità e procedure (compresi eventuali diritti/diffide/avvertimenti che devono essere comunicati al soggetto interessato):. . . . . .

. . . . . .

2. Contrassegnare e completare, se del caso

☐ Si chiede che uno o più funzionari dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiedente, siano presenti durante l'esecuzione della richiesta a sostegno delle autorità competenti dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiesto.

Nome, qualifica e dati di contatto dei funzionari:

. . . . . .

. . . . . .

Lingue che possono essere usate per la comunicazione, se diverse da quelle indicate alla sezione J:

. . . . . .

. . . . . .

Natura dell'assistenza che devono fornire i funzionari dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiedente, e/o qualsiasi altra precisazione pertinente:

. . . . . .

. . . . . .

3. Trasmissione sicura di informazioni e/o di elementi di prova

Se la modalità elettronica è accettata indicare una via di trasmissione elettronica sicura:

. . . . . .

. . . . . .

Se la trasmissione elettronica non è accettata o risulta inadeguata nella fattispecie, indicare il metodo di trasmissione richiesto: . . . . . .

. . . . . .

SEZIONE J - Dati dell'autorità che ha emesso la richiesta

1. Denominazione dell'autorità che ha emesso la richiesta:. . . . . .

Nome del rappresentante/punto di contatto: . . . . . .

Indirizzo: . . . . . .

Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città) . . . . . .

E-mail: . . . . . .

2. Se diversa da quella indicata sopra, denominazione dell'autorità che svolge l'indagine penale:

. . . . . .

Nome e qualifica di uno dei funzionari che svolge l'indagine penale: . . . . . .

. . . . . .

Indirizzo: . . . . . .

Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città) . . . . . .

E-mail: . . . . . .

3. Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità richiedente:

. . . . . .

4. Se diversi da quelli indicati sopra, fornire gli estremi della o delle persone da contattare per ottenere ulteriori informazioni o per stabilire le modalità pratiche per il trasferimento delle prove:

Nome/Titolo/Organismo: . . . . . .

Indirizzo: . . . . . .

E-mail: . . . . . .

Numero di telefono: . . . . . .

SEZIONE K - Firma

Firmando il presente modulo dichiaro che:

— il contenuto della richiesta figurante sul modulo è esatto e corretto;

— la richiesta è stata emessa da un'autorità competente;

— l'emissione della presente richiesta è necessaria ai fini del procedimento, e

— gli atti di indagine richiesti avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo e, se del caso, è stata ottenuta l'autorizzazione necessaria.

Firma dell'autorità richiedente e/o del suo rappresentante:

Nome: . . . . . .

Funzione: . . . . . .

Data: . . . . . .

Timbro ufficiale (se disponibile):

Elenco degli allegati (se del caso):

. . . . . .

. . . . . .

ALLEGATO 16

CONGELAMENTO E CONFISCA - MODULO

Modulo di richiesta di congelamento / provvedimenti provvisori

SEZIONE A

Lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiedente: . . . . . .

. . . . . .

Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiesto: . . . . . .

. . . . . .

SEZIONE B - Urgenza

Motivi di urgenza e/o data di esecuzione richiesta:

I termini per l'esecuzione della richiesta di congelamento sono stabiliti all'articolo 169 dell'accordo. Se tuttavia è necessario fissare termini più brevi o specifici, si prega di indicare la data e spiegarne i motivi:

SEZIONE C - Persone interessate

Fornire tutte le informazioni disponibili in merito all'identità della o delle persone 1) fisiche o 2) giuridiche interessate dalla richiesta di congelamento o i cui beni sono oggetto della richiesta di congelamento (qualora si tratti di più persone, fornire le informazioni per ciascuna di esse):

1. Persona fisica:

   Nome:

   Nome/nomi:

   Eventuali altri nomi pertinenti:

   Eventuali pseudonimi:

   Sesso:

   Cittadinanza:

   Numero di identità o di sicurezza sociale:

   Tipo e numero del/dei documento/i di identità (carta di identità, passaporto), se disponibili:

   Data di nascita:

   Luogo di nascita:

   Residenza e/o domicilio conosciuto; se l'indirizzo è sconosciuto, ultimo indirizzo noto:

   Lingua/e che l'interessato comprende:

   Indicare se l'interessato è il soggetto contro il quale è diretta la richiesta di congelamento o il soggetto i cui beni sono oggetto della richiesta di congelamento:

2. Persona giuridica:

   Nome:

   Forma giuridica:

   Nome abbreviato, nome utilizzato comunemente o nome commerciale, se del caso:

   Sede statutaria:

   Numero di registrazione:

   Indirizzo della persona giuridica:

   Nome del rappresentante della persona giuridica:

   Indicare se la persona giuridica è il soggetto contro il quale è diretta la richiesta di congelamento o il soggetto i cui beni sono oggetto della richiesta di congelamento:

   Precisare il luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento di congelamento, se diverso dall'indirizzo indicato sopra:

3. Terzi:

   i) Soggetti terzi i cui diritti in relazione ai beni oggetto della richiesta di congelamento sono direttamente pregiudicati dalla richiesta (identità e motivi), se del caso:

   ii) Se i terzi hanno avuto la possibilità di rivendicare i propri diritti, allegare documenti che comprovino tale circostanza.

4. Fornire eventuali altre informazioni utili all'esecuzione della richiesta di congelamento:

SEZIONE D - Beni interessati

Fornire tutte le informazioni disponibili riguardo ai beni oggetto della richiesta di congelamento. Fornire dettagli su ogni bene e sui beni specifici, se del caso:

1. Se si tratta di un importo di denaro:

   i) Motivi per ritenere che il soggetto disponga di beni/reddito nello Stato membro richiesto o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiesto

   ii) Descrizione e ubicazione dei beni/della fonte di reddito del soggetto

   iii) Ubicazione esatta dei beni/della fonte di reddito del soggetto

   iv) Coordinate bancarie del soggetto (se note)

2. Se la richiesta di congelamento concerne uno o più beni specifici (o un bene di valore equivalente):

   i) Motivi per ritenere che il bene o i beni specifici siano ubicati nello Stato membro richiesto o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiesto

   ii) Descrizione e ubicazione del bene o dei beni specifici

   iii) Altre informazioni pertinenti

3. Importo totale di cui si chiede il congelamento o l'esecuzione nello Stato membro richiesto o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiesto in cifre e lettere (indicare la valuta):

SEZIONE E - Motivi della richiesta o dell'emissione del provvedimento di congelamento (se del caso)

Sintesi dei fatti:

1. Indicare i motivi della richiesta di congelamento o dell'emissione del provvedimento, compresa una sintesi dei fatti e dei motivi del congelamento, una descrizione dei reati contestati, oggetto d'indagine o di procedimenti, l'indicazione della fase in cui si trovano le indagini o i procedimenti, i motivi di eventuali fattori di rischio e altre informazioni pertinenti.

2. Natura e qualificazione giuridica del reato o dei reati connessi alla richiesta di congelamento o all'emissione del provvedimento e disposizione/i di legge applicabile/i.

3. Quanto segue si applica esclusivamente qualora siano state effettuate le notifiche a norma dell'articolo 176, paragrafo 2, contrassegnare la menzione appropriata, qualora si tratti di uno o più dei seguenti reati, quali definiti dalla legge dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiedente, e puniti in detto Stato membro o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiedente, con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima di almeno tre anni. Se la richiesta o il provvedimento di congelamento è connesso a più reati, indicare i relativi numeri (corrispondenti ai reati di cui ai precedenti punti 1 e 2) nell'elenco di reati di cui sotto:

   ☐ partecipazione a un'organizzazione criminale

   ☐ terrorismo quale definito nell'allegato 13

   ☐ tratta di esseri umani

   ☐ sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia

   ☐ traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope

   ☐ traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi

   ☐ corruzione, comprese le tangenti

   ☐ frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, di uno Stato membro o dell'Unione

   ☐ riciclaggio di proventi di reato

   ☐ falsificazione e contraffazione di monete

   ☐ criminalità informatica

   ☐ criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette

   ☐ favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno irregolari

   ☐ omicidio volontario

   ☐ lesioni personali gravi

   ☐ traffico illecito di organi e tessuti umani

   ☐ rapimento, sequestro e presa di ostaggi

   ☐ razzismo e xenofobia

   ☐ rapina organizzata o a mano armata

   ☐ traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte

   ☐ truffa

   ☐ racket ed estorsioni

   ☐ contraffazione e pirateria di prodotti

   ☐ falsificazione di atti amministrativi e traffico di atti amministrativi falsificati

☐ falsificazione di mezzi di pagamento

☐ traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita

☐ traffico illecito di materie nucleari e radioattive

☐ traffico di veicoli rubati

☐ stupro

☐ incendio doloso

☐ reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale

☐ dirottamento di aereo, nave o veicolo spaziale

☐ sabotaggio

4. Altre informazioni pertinenti (p.e. rapporto tra beni e reato):

SEZIONE F - Riservatezza

☐ Necessità di mantenere la riservatezza delle informazioni contenute nella richiesta dopo l'esecuzione:

☐ Necessità di formalità specifiche al momento dell'esecuzione:

SEZIONE G - Richieste rivolte a più Stati membri o, quando il soggetto richiedente è uno Stato membro, al Regno Unito nei confronti di Gibilterra e a uno o più Stati membri

In caso di trasmissione di una richiesta di congelamento a più di uno Stato membro o, quando il soggetto richiedente è uno Stato membro, al Regno Unito nei confronti di Gibilterra e a uno o più Stati membri, fornire le seguenti informazioni:

1. Una richiesta di congelamento è stata trasmessa anche ai seguenti Stati membri (Stato membro e autorità):

2. Indicare i motivi della trasmissione della richiesta di congelamento a più Stati membri o, quando il soggetto richiedente è uno Stato membro, al Regno Unito nei confronti di Gibilterra e a uno o più Stati membri:

3. Valore dei beni, se noto, in ciascuno Stato membro richiesto:

4. Indicare eventuali esigenze specifiche:

SEZIONE H - Rapporto con richieste o provvedimenti di congelamento precedenti

Se del caso, fornire informazioni utili a individuare richieste di congelamento precedenti o connesse:

1. Data della richiesta o dell'emissione e trasmissione del provvedimento:

2. Autorità alla quale è stato trasmesso il provvedimento/è stata trasmessa la richiesta:

3. Riferimento assegnato dalle autorità di emissione e di esecuzione:

SEZIONE I - Confisca

La richiesta di congelamento è accompagnata da un provvedimento di confisca emesso nello Stato membro richiedente o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiedente (numero di riferimento del provvedimento di confisca):

☐ Sì, numero di riferimento:

☐ No

I beni devono rimanere congelati nello Stato membro richiesto o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiesto, in attesa della trasmissione e dell'esecuzione del provvedimento di confisca (data prevista per la presentazione del provvedimento di confisca, se possibile):

SEZIONE J - Mezzi di impugnazione (se applicabile)

Indicare se è possibile ricorrere a mezzi di impugnazione nello Stato membro richiedente o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiedente, contro una richiesta/un provvedimento di congelamento e, in caso affermativo, fornire ulteriori dettagli (descrizione del mezzo di impugnazione, comprese le necessarie misure da intraprendere e i termini):

SEZIONE K - Autorità di emissione

Se la presente richiesta di congelamento è basata su un provvedimento di congelamento nello Stato membro richiedente o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiedente, fornire le seguenti informazioni:

1. Tipo di autorità di emissione:

   ☐ organo giurisdizionale, pubblico ministero

   ☐ altra autorità competente designata dallo Stato membro richiedente o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiedente

2. Dati di contatto:

   Denominazione ufficiale dell'autorità di emissione:

   Nome del rappresentante:

   Funzione (titolo/grado):

   Numero di fascicolo:

   Indirizzo:

   Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città)

   Numero di fax: (codice del paese) (codice della città)

   E-mail:

   Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità di emissione:

Firma dell'autorità di emissione e/o del suo rappresentante che certifica l'esattezza e la correttezza delle informazioni contenute nel modulo di richiesta di congelamento/provvedimenti provvisori:

Nome:

Funzione (titolo/grado):

Data:

Timbro ufficiale (se disponibile):

SEZIONE L - Autorità di convalida

Indicare il tipo di autorità che ha convalidato il modulo di richiesta di congelamento/provvedimenti provvisori, se del caso:

☐ organo giurisdizionale, pubblico ministero

☐ altra autorità competente designata dallo Stato membro richiedente o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiedente

Denominazione ufficiale dell'autorità di convalida:

Nome del rappresentante:

Funzione (titolo/grado):

Numero di fascicolo:

Indirizzo:

Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città)

Numero di fax: (codice del paese) (codice della città)

E-mail:

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità competente:

SEZIONE M - Autorità centrale

Indicare l'autorità centrale responsabile della trasmissione e della ricezione amministrativa delle richieste di congelamento nello Stato membro richiedente o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiedente:

Denominazione ufficiale dell'autorità centrale:

Nome del rappresentante:

Funzione (titolo/grado):

Numero di fascicolo:

Indirizzo:

Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città)

Numero di fax: (codice del paese) (codice della città)

E-mail:

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità competente:

SEZIONE N - Ulteriori informazioni

1. Indicare se il punto di contatto principale nello Stato membro richiedente o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiedente, debba essere:

   ☐ l'autorità di emissione

   ☐ l'autorità competente

   ☐ l'autorità centrale

2. Se diversi da quelli indicati sopra, estremi della o delle persone da contattare per ottenere informazioni supplementari riguardo alla presente richiesta di congelamento:

   Nome/Titolo/Organismo:

   Indirizzo:

   Indirizzo di posta elettronica/Numero di telefono:

Firma dell'autorità di emissione e/o del suo rappresentante che certifica l'esattezza e la correttezza delle informazioni contenute nel modulo di richiesta di congelamento/provvedimenti provvisori:

Nome:

Funzione (titolo/grado):

Data:

Timbro ufficiale (se disponibile):

SEZIONE O - Allegati

Se nello Stato membro richiedente, o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiedente, è stato emesso un provvedimento di congelamento, questo dev'essere presentato, in originale o copia debitamente autenticata, insieme al modulo di richiesta di congelamento/provvedimenti provvisori.

Modulo di richiesta di confisca

SEZIONE A

Lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiedente: . . . . . .

. . . . . .

Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiesto: . . . . . .

. . . . . .

SEZIONE B - Provvedimento di confisca

Data di emissione: . . . . . .

Data in cui il provvedimento è diventato definitivo: . . . . . .

Numero di riferimento: . . . . . .

Importo totale oggetto del provvedimento in cifre e lettere (indicare la valuta):

Importo per cui si chiede l'esecuzione nello Stato membro richiesto o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiesto, oppure, se si tratta di un tipo/tipi specifici di beni, descrizione e ubicazione dei beni

Fornire informazioni dettagliate sulle conclusioni dell'organo giurisdizionale in relazione al provvedimento di confisca:

☐ il bene è il provento di un reato o l'equivalente, in tutto o in parte, del valore di tale provento

☐ il bene è strumentale rispetto a tale reato

☐ il bene è passibile di confisca estesa

☐ il bene è passibile di confisca ai sensi di altre disposizioni relative ai poteri di confisca, compresa la confisca in assenza di una condanna definitiva, previste dalla legislazione dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiedente, in seguito a un procedimento per un reato.

SEZIONE C - Soggetti colpiti

Fornire tutte le informazioni disponibili in merito all'identità della o delle persone 1) fisiche o 2) giuridiche colpite dalla richiesta di confisca (qualora si tratti di più persone, fornire le informazioni per ciascuna di esse):

1. Persona fisica:

   Nome:

   Nome/nomi:

   Eventuali altri nomi pertinenti:

   Eventuali pseudonimi:

   Sesso:

   Cittadinanza:

   Numero di identità o di sicurezza sociale:

   Tipo e numero del/dei documento/i di identità (carta di identità, passaporto), se disponibili:

   Data di nascita:

   Luogo di nascita:

   Residenza e/o domicilio conosciuto; se l'indirizzo è sconosciuto, ultimo indirizzo noto:

   Lingua/e che l'interessato comprende:

   Indicare se l'interessato è il soggetto contro il quale è diretta la richiesta di confisca o il soggetto i cui beni sono oggetto della richiesta di confisca:

2. Persona giuridica:

   Nome:

   Forma giuridica:

   Nome abbreviato, nome utilizzato comunemente o nome commerciale, se del caso:

   Sede statutaria:

   Numero di registrazione:

   Indirizzo della persona giuridica:

   Nome del rappresentante della persona giuridica:

   Precisare il luogo in cui deve essere eseguita la richiesta di confisca, se diverso dall'indirizzo indicato sopra:

3. Terzi:

   i) Soggetti terzi i cui diritti in relazione ai beni oggetto della richiesta di confisca sono direttamente pregiudicati dalla richiesta (identità e motivi), se noti/se del caso:

   ii) Se i terzi hanno avuto la possibilità di rivendicare i propri diritti, allegare documenti che comprovino tale circostanza.

4. Fornire eventuali altre informazioni utili all'esecuzione della richiesta di confisca:

SEZIONE D - Beni colpiti

Fornire tutte le informazioni disponibili riguardo ai beni oggetto della confisca. Fornire dettagli su ogni bene e sui beni specifici, se del caso:

1. Se si tratta di un importo di denaro:

   i) Motivi per ritenere che il soggetto disponga di beni/reddito nello Stato membro richiesto o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiesto:

   ii) Descrizione e ubicazione dei beni/della fonte di reddito:

2. Se la richiesta concerne beni specifici:

   i) Motivi per ritenere che il bene o i beni specifici siano ubicati nello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiesto:

   ii) Descrizione e ubicazione del bene o dei beni specifici:

3. Valore dei beni:

   i) Importo totale oggetto della richiesta (approssimativo):

   ii) Importo totale per cui si chiede l'esecuzione nello Stato membro richiesto o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiesto (approssimativo):

   iii) Se si tratta di un tipo/tipi specifici di beni, descrizione e ubicazione dei beni:

SEZIONE E - Motivi della confisca

Sintesi dei fatti:

1. Indicare i motivi dell'emissione del provvedimento di confisca, compresa una sintesi dei fatti e dei motivi della confisca, una descrizione dei reati contestati, i motivi di eventuali fattori di rischio e altre informazioni pertinenti (come la data, il luogo e le circostanze del reato):

2. Natura e qualificazione giuridica del reato o dei reati per i quali è stato emesso il provvedimento di confisca e disposizione/i di legge applicabile/i:

3. Quanto segue si applica esclusivamente qualora siano state effettuate le notifiche a norma dell'articolo 176, paragrafo 2, contrassegnare la menzione appropriata, qualora si tratti di uno o più dei seguenti reati, quali definiti dalla legge dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiedente, e puniti in detto Stato membro o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiedente, con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima di almeno tre anni. Se il provvedimento di confisca è connesso a più reati, indicare i relativi numeri (corrispondenti ai reati di cui ai precedenti punti 1 e 2) nell'elenco di reati di cui sotto:

   ☐ partecipazione a un'organizzazione criminale

   ☐ terrorismo quale definito nell'allegato 13

   ☐ tratta di esseri umani

   ☐ sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia

   ☐ traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope

   ☐ traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi

   ☐ corruzione, comprese le tangenti

   ☐ frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, di uno Stato membro o dell'Unione

   ☐ riciclaggio di proventi di reato

   ☐ falsificazione e contraffazione di monete

   ☐ criminalità informatica

   ☐ criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette

   ☐ favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno irregolari

   ☐ omicidio volontario

   ☐ lesioni personali gravi

   ☐ traffico illecito di organi e tessuti umani

   ☐ rapimento, sequestro e presa di ostaggi

   ☐ razzismo e xenofobia

   ☐ rapina organizzata o a mano armata

   ☐ traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte

   ☐ truffa

   ☐ racket ed estorsioni

   ☐ contraffazione e pirateria di prodotti

   ☐ falsificazione di atti amministrativi e traffico di atti amministrativi falsificati

☐ falsificazione di mezzi di pagamento

☐ traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita

☐ traffico illecito di materie nucleari e radioattive

☐ traffico di veicoli rubati

☐ stupro

☐ incendio doloso

☐ reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale

☐ dirottamento di aereo, nave o veicolo spaziale

☐ sabotaggio

4. Altre informazioni pertinenti (p.e. rapporto tra beni e reato):

SEZIONE F - Riservatezza

☐ Necessità di mantenere la riservatezza delle informazioni contenute nella richiesta o di parte di esse:

Indicare ogni informazione rilevante:

SEZIONE G - Richieste rivolte a più Stati membri o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra e a uno o più Stati membri

In caso di trasmissione di una richiesta di confisca a più di uno Stato membro o, quando il soggetto richiedente è uno Stato membro, al Regno Unito nei confronti di Gibilterra e a uno o più Stati membri, fornire le seguenti informazioni:

1. Una richiesta di confisca è stata trasmessa anche ai seguenti Stati membri (Stato e autorità):

2. Indicare i motivi della trasmissione della richiesta di confisca a più Stati membri o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra e a uno o più Stati membri (selezionare i motivi appropriati):

   i) Se la richiesta concerne beni specifici:

      ☐ Si ritiene che diversi beni oggetto della richiesta siano ubicati in Stati membri diversi o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra e in uno o più Stati membri

      ☐ La richiesta di confisca di un bene specifico richiede azioni in più di uno Stato membro o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra e in uno o più Stati membri

   ii) Se la richiesta di confisca riguarda una somma di denaro:

      ☐ Il valore stimato dei beni che possono essere confiscati nella parte richiedente e in qualsiasi Stato membro richiesto o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra non è probabilmente sufficiente a coprire l'intero importo oggetto del provvedimento

      ☐ Altre esigenze specifiche:

3. Valore dei beni, se noto, in ciascuno Stato membro richiesto o, se il soggetto richiedente è uno Stato membro, nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra e in ciascuno Stato membro richiesto:

4. Se la confisca di un bene specifico o di beni specifici richiede azioni in più di uno Stato membro o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra e in uno o più Stati membri, descrivere le azioni da intraprendere nello Stato richiesto o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra:

SEZIONE H - Conversione e trasferimento di beni

1. Se la richiesta di confisca concerne un bene specifico, confermare se lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiedente, acconsente a che la confisca nello Stato membro richiesto o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiesto, assuma la forma di una richiesta di pagamento di una somma corrispondente al valore del bene:

   ☐ Sì

   ☐ No

2. Se la confisca concerne una somma di denaro, indicare se i beni, diversi dal denaro, ottenuti dall'esecuzione della richiesta di confisca possono essere trasferiti nello Stato membro richiedente o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiedente:

   ☐ Sì

   ☐ No

SEZIONE I - Pene detentive in caso di inadempienza e altre misure restrittive della libertà personale

Indicare se lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiedente, autorizza lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiesto, ad applicare pene detentive in caso di inadempienza o altre misure restrittive della libertà personale qualora non sia possibile eseguire, in tutto o in parte, il provvedimento di confisca:

☐ Sì

☐ No

SEZIONE J - Restituzione o risarcimento della vittima

1. Indicare se:

   ☐ un'autorità di emissione o un'altra autorità competente dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiedente, ha emesso una decisione di risarcimento della vittima o di restituzione alla vittima della seguente somma di denaro:

   ☐ un'autorità di emissione o un'altra autorità competente dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiedente, ha emesso una decisione di restituzione alla vittima del seguente bene diverso da una somma di denaro:

2. Dettagli della decisione di restituzione di beni o di risarcimento della vittima:

   Autorità di emissione (denominazione ufficiale):

   Data della decisione:

   Numero di riferimento della decisione (se disponibile):

   Descrizione dei beni da restituire o importo corrisposto come risarcimento:

   Nome della vittima:

   Indirizzo della vittima:

SEZIONE K - Mezzi di impugnazione

Indicare se è stato già fatto ricorso a mezzi di impugnazione contro l'emissione di un provvedimento di confisca e, in caso affermativo, fornire ulteriori dettagli (descrizione del mezzo di impugnazione, comprese le necessarie misure da intraprendere e i termini):

SEZIONE L - Autorità di emissione

Indicare gli estremi dell'autorità che ha emesso la richiesta di confisca nello Stato membro richiedente o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiedente:

1. Tipo di autorità di emissione:

   ☐ organo giurisdizionale, pubblico ministero

   ☐ altra autorità competente designata dallo Stato membro richiedente o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiedente

2. Dati di contatto:

   Denominazione ufficiale dell'autorità di emissione:

   Nome del rappresentante:

   Funzione (titolo/grado):

   Numero di fascicolo:

   Indirizzo:

   Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città)

   Numero di fax: (codice del paese) (codice della città)

   E-mail:

   Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità di emissione:

Firma dell'autorità di emissione e/o del suo rappresentante che certifica l'esattezza e la correttezza delle informazioni contenute nel modulo di richiesta di confisca:

Nome:

Funzione (titolo/grado):

Data:

Timbro ufficiale (se disponibile):

SEZIONE M - Autorità di convalida

Indicare il tipo di autorità che ha convalidato il modulo di richiesta di confisca, se del caso:

☐ organo giurisdizionale, pubblico ministero

☐ altra autorità competente designata dallo Stato membro di emissione o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiedente

Denominazione ufficiale dell'autorità di convalida:

Nome del rappresentante:

Funzione (titolo/grado):

Numero di fascicolo:

Indirizzo:

Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città)

Numero di fax: (codice del paese) (codice della città)

E-mail:

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità competente:

SEZIONE N - Autorità centrale

Indicare l'autorità centrale responsabile della trasmissione e della ricezione amministrativa del modulo di richiesta di confisca nello Stato membro richiedente o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiedente:

Denominazione ufficiale dell'autorità centrale:

Nome del rappresentante:

Funzione (titolo/grado):

Numero di fascicolo:

Indirizzo:

Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città)

Numero di fax: (codice del paese) (codice della città)

E-mail:

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità competente:

SEZIONE O - Ulteriori informazioni

1. Indicare se il punto di contatto principale nello Stato membro richiedente o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiedente, debba essere:

   ☐ l'autorità di emissione

   ☐ l'autorità competente

   ☐ l'autorità centrale

2. Se diversi da quelli indicati sopra, estremi della o delle persone da contattare per ottenere informazioni supplementari riguardo al presente modulo di richiesta di confisca:

   Nome/Titolo/Organizzazione:

   Indirizzo:

   Indirizzo di posta elettronica/Numero di telefono:

SEZIONE P - Allegati

L'originale o una copia debitamente autenticata del provvedimento di confisca dev'essere presentato insieme al modulo di richiesta di confisca.

ALLEGATO 17

ELENCO DEGLI ATTI DELL'UNIONE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E LOTTA AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO DI CUI ALL'ARTICOLO 198 DELL'ACCORDO

1. Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione ([1]), modificata:

   — dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 ([2]);

   — dalla direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019 ([3]);

   — dal regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 ([4]); e

   — dalla direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024 ([5]).

2. Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ([6]).

3. Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 ([7]);

4. Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 ([8]);

5. Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 ([9]).

([1]) GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj.
([2]) GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/843/oj.
([3]) GU L 334 del 27.12.2019, pag. 155, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2177/oj.
([4]) GU L 150 del 9.6.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1113/oj.
([5]) GU L 2024/1640,19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj.
([6]) GU L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj.
([7]) GU L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj.
([8]) GU L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj.
([9]) GU L 150, del 9.6.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1113/oj.

ALLEGATO 18

NORME SOSTANZIALI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO DI CUI ALL'ARTICOLO 201 DELL'ACCORDO

L'articolo 19 del presente accordo si applica agli atti dell'Unione elencati nel presente allegato, fatti salvi i paragrafi riportati a seguire.

Ai fini del presente allegato, gli «atti dell'Unione» comprendono anche tutti gli orientamenti, le discipline, le linee guida e le comunicazioni elencati nel presente allegato.

Il presente allegato si applica ai sensi dell'articolo 201, paragrafo 1, del presente accordo.

Le parti rilevano che il presente allegato riporta atti dell'Unione in materia di aiuti di Stato concessi dagli Stati membri come applicati della Commissione europea. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato concessi dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 201, paragrafo 1, del presente accordo, tali atti dell'Unione si applicano *mutatis mutandis*, anche alla valutazione sostanziale degli aiuti di Stato come pure alle procedure esecutive dell'autorità o organo indipendente.

Gli orientamenti, le discipline, le linee guida e le comunicazioni pertinenti elencati nel presente allegato sono attuati a Gibilterra nello stesso modo in cui sono attuati nell'Unione, e l'autorità o organo indipendente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra li applica allo stesso modo della Commissione europea.

Le parti riconoscono che, a causa di vincoli oggettivi derivanti dalle specificità geografiche di Gibilterra, taluni atti dell'Unione di cui al presente allegato potrebbero non avere rilevanza immediata per il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, ad esempio laddove determinate attività economiche non siano attualmente svolte sul suo territorio, laddove l'applicazione di tali atti dell'Unione risulti altrimenti impossibile o laddove tali atti dell'Unione disciplinino misure di aiuto di Stato dipendenti da disposizioni giuridiche dell'Unione che non si applicano al Regno Unito nei confronti di Gibilterra. Le parti rilevano che il Regno Unito nei confronti di Gibilterra non è tenuto a recepire tali atti dell'Unione nel proprio ordinamento giuridico interno fintantoché sul suo territorio non siano svolte le rispettive attività economiche disciplinate da tali atti dell'Unione o a meno che intenda concedere aiuti potenzialmente rientranti nell'ambito di tali atti dell'Unione. In ogni caso la sua autorità o organismo indipendente, quando deve valutare gli aiuti di Stato, provvede senza ritardo a tenere debitamente conto dei pertinenti atti dell'Unione di cui al presente allegato.

1.	Norme in materia di aiuti di Stato nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea [1] (TFUE) Articoli 107, 108 e 109 TFUE Articolo 106 TFUE limitatamente agli aiuti di Stato Articolo 93 TFUE
2.	Atti che richiamano la nozione di aiuto di Stato Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1). Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4). Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).
3.	Regolamenti di esenzione per categoria
3.1	Regolamento di abilitazione Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1588/oj), modificato dal regolamento (UE) 2018/1911 del Consiglio, del 26 novembre 2018 (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 8ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1911/oj).
3.2	Regolamento generale di esenzione per categoria Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj), modificato da: — regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017 (GU L 156 del 20.6.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1084/oj); — regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2 luglio 2020 (GU L 215 del 7.7.2020, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/972/oj); — regolamento (UE) 2021/452 della Commissione, del 15 marzo 2021 (GU L 89 del 16.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/452/oj); — regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione, del 23 luglio 2021 (GU L 270 del 29.7.2021, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1237/oj); e — regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023 (GU L 167 del 30.6.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1315/oj).

[1] Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 47).

3.3 Regolamenti settoriali di esenzione per categoria

— Regolamento (UE) 2026/562 della Commissione, del 16 marzo 2026, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nel settore del trasporto ferroviario, per vie navigabili interne e multimodale in applicazione degli articoli 93, 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L, 2026/562, 30.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/562/oj);

— Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 327 del 21.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2472/oj), modificato dal regolamento (UE) 2023/2607 della Commissione, del 22 novembre 2023 (GU L, 2023/2607, 23.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2607/oj).

— Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1370/oj), modificato dal regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016 (GU L 345 del 23.12.2016, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2338/oj).

— Comunicazione della Commissione sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (GU C 92 del 29.3.2014, pag. 1).

— Decisione 2012/21/UE, della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/21(1)/oj).

3.4 Regolamenti relativi agli aiuti *de minimis*

— Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L, 2023/2831, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj).

— Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L, 2023/2832, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2832/oj).

4. Norme di procedura

— Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1589/oj).

— Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/794/oj), modificato da:

  — regolamento (CE) n. 1627/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006 (GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1627/oj);

  — regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008 (GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/271/oj);

  — regolamento (CE) n. 1147/2008 della Commissione, del 31 ottobre 2008 (GU L 313 del 22.11.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1147/oj);

  — regolamento (CE) n. 257/2009 della Commissione, del 24 marzo 2009 (GU L 81 del 27.3.2009, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/257/oj);

  — regolamento (CE) n. 1125/2009 della Commissione, del 23 novembre 2009 (GU L 308 del 24.11.2009, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1125/oj);

  — regolamento (UE) n. 372/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014 (GU L 109 del 12.4.2014, pag. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/372/oj);

	— regolamento (UE) 2015/2282 della Commissione, del 27 novembre 2015 (GU L 325 del 10.12.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2282/oj); — regolamento (UE) 2016/246 della Commissione, del 3 febbraio 2016 (GU L 51 del 26.2.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/246/oj); — regolamento (UE) 2016/2105 della Commissione, del 1º dicembre 2016 (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2105/oj); — regolamento di esecuzione (UE) 2025/905 della Commissione, del 12 maggio 2025 (GU L, 2025/905, 13.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/905/oj); — Comunicazione della Commissione sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili (C/2019/5396) (GU C 247 del 23.7.2019, pag. 1); — Comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22); — Communication from the Commission – Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (GU C 305 del 30.7.2021, pag. 1); — Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6); — Comunicazione della Commissione - Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato (GU C, C/2025/2810, 13.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2810/oj); e — Comunicazione della Commissione C(2003) 4582, del 1º dicembre 2003, relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6).
5.	Norme di compatibilità
5.1	Importanti progetti di comune interesse europeo — Comunicazione della Commissione – Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo (GU C 528 del 30.12.2021, pag. 10).
5.2	Aiuti all'agricoltura — Comunicazione della Commissione – Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU C 485 del 21.12.2022, pag. 1).
5.3	Aiuti regionali — Comunicazione della Commissione – Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 153 del 29.4.2021, pag. 1).
5.4	Aiuti alla ricerca e sviluppo e innovazione — Comunicazione della Commissione – Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 414 del 28.10.2022, pag. 1).
5.5	Aiuti al capitale di rischio — Comunicazione della Commissione - Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (GU C 508 del 16.12.2021, pag. 1).

5.6 Aiuti al salvataggio e ristrutturazione

— Comunicazione della Commissione – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1), prorogata dalla comunicazione della Commissione che modifica gli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, per quanto riguarda il periodo di applicazione (GU C, C/2023/1212, 29.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1212/oj).

5.7 Aiuti alla formazione

— Comunicazione della Commissione – Criteri per l'analisi della compatibilità di aiuti di Stato alla formazione soggetti a notifica individuale (GU C 188 dell'11.8.2009, pag. 1).

5.8 Aiuti all'occupazione

— Comunicazione della Commissione – Criteri per l'analisi della compatibilità degli aiuti di Stato a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a soglia di notifica individuale (GU C 188 dell'11.8.2009, pag. 6).

5.9 Norme temporanee in risposta alla crisi economica e finanziaria

— Comunicazione della Commissione – La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza (GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2).

— Comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1).

— Comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9).

— Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1º gennaio 2011, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU C 329 del 7.12.2010, pag. 7).

— Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1º gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU C 356 del 6.12.2011, pag. 7).

— Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1º agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («comunicazione sul settore bancario»)(GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).

5.10 Assicurazione del credito all'esportazione

— Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (GU C 497 del 10.12.2021, pag. 5).

5.11 Energia e ambiente

5.11.1 Ambiente ed energia

— Comunicazione della Commissione – Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (GU C 80 del 18.2.2022, pag. 1).

— Comunicazione della Commissione – Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 (GU C 317 del 25.9.2020, pag. 5).

5.11.2 Energia elettrica (costi non recuperabili)

— Comunicazione della Commissione relativa al metodo per l'analisi degli aiuti di Stato connessi a taluni costi non recuperabili (lettera della Commissione SG(2001) D/290869 del 6 agosto 2001).

5.11.3 Patto per l'industria pulita

— Comunicazione della Commissione – Disciplina per le misure di aiuto di Stato a sostegno del patto per l'industria pulita (disciplina per gli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita) (GU C, C/2025/3602, 4.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3602/oj).

5.12 Industrie di base e settore manifatturiero (siderurgia)

— Comunicazione della Commissione relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del trattato CECA (GU C 152 del 26.6.2002, pag. 5).

5.13 Servizi postali

— Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza al settore postale e sulla valutazione di alcune misure statali relative ai servizi postali (GU C 39 del 6.2.1998, pag. 2).

5.14 Trasporti e infrastrutture

— Comunicazione della Commissione – Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (GU C 13 del 17.1.2004, pag. 3);

— Comunicazione della Commissione – Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie (GU C 184 del 22.7.2008, pag. 13).

— Comunicazione della Commissione che stabilisce orientamenti relativi ad aiuti di Stato integrativi del finanziamento comunitario per l'apertura delle autostrade del mare (GU C 317 del 12.12.2008, pag. 10).

— Comunicazione della Commissione che fornisce orientamenti in merito agli aiuti di Stato alle società di gestione navale (GU C 132 dell'11.6.2009, pag. 6).

— Comunicazione della Commissione – Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3);

— Comunicazione della Commissione – Orientamenti sugli aiuti di Stato al trasporto terrestre e multimodale (OJ EU C, C/2026/1656, 30.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1656/oj).

5.15 Servizi di interesse economico generale

— Comunicazione della Commissione – Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 15).

6. Trasparenza delle relazioni finanziarie tra Stati membri e imprese pubbliche

— Direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/111/oj), modificata dalla direttiva (UE) 2025/1442 della Commissione, del 18 luglio 2025 (GU L, 2025/1442, 21.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1442/oj).

7. Definizione di PMI

— Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

ALLEGATO 19

MODALITÀ DELLA PROVA DEL FATTO CHE LE MERCI SODDISFANO LE CONDIZIONI DEGLI ARTICOLI 242 E 248 IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 247, PARAGRAFO 3, DELL'ACCORDO

Articolo 1

Merci in circolazione dall'Unione a Gibilterra

1. Le merci spedite a Gibilterra che al momento della presentazione a un posto doganale designato si trovano in libera pratica nell'Unione conformemente all'articolo 242 del presente accordo sono spostate per via terrestre o marittima tramite il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) con il codice T2GI. I dati sul transito delle merci e le informazioni supplementari di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono dichiarati nell'NCTS presso il posto doganale designato, che funge da ufficio di partenza, e le merci passano dopo la procedura di transito alle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, che fungono da ufficio di destinazione.

In deroga al primo comma, il materiale professionale quale definito nell'annesso B2, articolo 1, della convenzione sull'ammissione temporanea conclusa a Istanbul il 26 giugno 1990 («convenzione sull'ammissione temporanea») può essere spostato via terra senza ricorso all'NCTS.

2. A fini di controllo il posto doganale designato tiene un registro con i dati di tutte le esportazioni destinate a Gibilterra, compresi il riferimento ai codici delle merci, le quantità e il valore delle merci sulla scorta di una fattura fornita dal titolare del regime di transito, la data di accettazione della dichiarazione di transito, gli elementi di tassazione, il numero di riferimento del movimento (T2GI XXX) e qualsiasi altro dato necessario per il calcolo dell'imposta sull'operazione e, se del caso, dell'accisa. Tali informazioni sono trasmesse, a livello di articolo, alle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra per il calcolo dell'importo dell'imposta sull'operazione e dell'accisa dovute alle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra al momento della presentazione della merce a Gibilterra tramite il regime di transito speciale previsto al paragrafo 1.

3. Il regime di transito speciale termina presso le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra comunicano al posto doganale designato che ha funto da ufficio di partenza, tramite un messaggio di «avviso di arrivo», l'arrivo della merce il giorno in cui questa è presentata all'ufficio di destinazione a Gibilterra e trasmettono un messaggio di «risultati del controllo» all'ufficio di partenza entro tre giorni lavorativi dalla presentazione della merce all'ufficio di destinazione, unitamente alla prova dell'avvenuta riscossione a Gibilterra della relativa imposta sull'operazione e, se del caso, delle relative accise, salvo se la merce è contemplata dalla deroga di cui al paragrafo 5. Nei casi in cui si applica siffatta deroga le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra trasmettono all'ufficio di partenza un messaggio indicante il vincolo della merce a un regime speciale a fini fiscali (magazzinaggio, perfezionamento attivo o ammissione temporanea) anziché la prova dell'avvenuta riscossione a Gibilterra dell'imposta sull'operazione e, se del caso, delle accise.

4. Il posto doganale designato inserisce un'iscrizione nel registro di cui al paragrafo 2 quando non è presentato il messaggio o la prova dell'avvenuta riscossione dell'imposta sull'operazione e, se del caso, dell'accisa ovvero quando il movimento di transito non ha potuto essere appurato. In tal caso il posto doganale designato considera il movimento un ingresso irregolare e impone l'IVA e le accise applicabili nel suo Stato membro. Il pagamento del corrispondente importo è a carico del titolare del regime di transito. La procedura lascia impregiudicate le eventuali rettifiche che possano risultare necessarie, ad esempio, alla luce di un'indagine condotta nell'ambito del regime di transito o in esito a un intervento effettuato nel contesto dell'assistenza reciproca prevista dal protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale e dal protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e di accise e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte.

5. In deroga ai paragrafi 3 e 4, le merci unionali per le quali sussiste una giustificata necessità commerciale di sospendere l'imposizione dell'imposta sull'operazione e, se del caso, delle accise possono fruire dell'eccezione illustrata qui di seguito. Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra possono svincolare dette merci a fini fiscali per un regime di deposito in un deposito doganale autorizzato a Gibilterra, in caso di deposito doganale a fini fiscali di provviste di bordo per navi senza previsione di un periodo minimo di deposito, altrimenti per un periodo compreso tra un mese e nove mesi, o per un regime di perfezionamento attivo o di ammissione temporanea per un periodo massimo di tre mesi, con effetto simultaneo al termine del regime di transito T2GI. In tali casi le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra informano caso per caso il posto doganale designato che ha funto da ufficio di partenza per il regime di transito T2GI delle merci che sono uscite dal regime speciale a fini fiscali per essere immesse sul mercato a Gibilterra, sono uscite da Gibilterra in regime di riesportazione o sono state distrutte senza lasciare rifiuti.

6. In caso di appuramento del regime speciale a fini fiscali mediante l'immissione delle merci sul mercato di Gibilterra, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra trasmettono a cadenza mensile al posto doganale designato che ha funto da ufficio di partenza per il regime di transito T2GI la prova del fatto che il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ha riscosso sulle merci immesse sul mercato di Gibilterra l'imposta sull'operazione e, se del caso, le accise.

In caso di appuramento del regime speciale a fini fiscali mediante l'uscita delle merci da Gibilterra o la loro distruzione senza lasciare rifiuti, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra trasmettono caso per caso al posto doganale designato che ha funto da ufficio di partenza per il regime di transito T2GI la prova dell'avvenuta uscita da Gibilterra o dell'avvenuta distruzione.

Un termine superiore a tre mesi per l'appuramento può essere autorizzato in caso di regime di perfezionamento attivo o di ammissione temporanea, al momento della presentazione della domanda o tramite proroga in presenza di circostanze debitamente giustificate accettate dal posto doganale designato che ha funto da ufficio di partenza per il regime di transito T2GI.

Il posto doganale designato inserisce un'iscrizione nel registro di cui al paragrafo 2 laddove non siano trasmessi il messaggio o la prova di appuramento ovvero laddove il regime speciale non abbia potuto essere appurato entro il termine di nove mesi, o entro un termine più lungo autorizzato in caso di regime di perfezionamento attivo o di ammissione temporanea in circostanze debitamente giustificate. In tal caso le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra trasferiscono allo Stato membro dell'ufficio di partenza l'importo dell'IVA e delle accise applicabili al momento dell'appuramento del movimento di transito in tale Stato membro.

7. I posti doganali designati elencati nell'appendice 1 dell'allegato 21 sono l'ufficio doganale di uscita per tutte le esportazioni di merci dall'Unione a Gibilterra.

Le merci ammissibili a un'esenzione parziale dai dazi all'importazione conformemente alle norme dell'Unione sull'ammissione temporanea possono ottenere dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra un'esenzione totale dalle imposte indirette in virtù di un'autorizzazione di ammissione temporanea rilasciata a norma del paragrafo 5.

Il materiale professionale quale definito nell'annesso B.2, articolo 1, della convenzione di Istanbul sull'ammissione temporanea può essere vincolato al regime di ammissione temporanea con l'atto dell'ingresso a Gibilterra.

8. Le modalità pratiche di attuazione del presente articolo sono stabilite in intese amministrative tra le autorità competenti all'interno dell'Unione e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

Articolo 2

Merci in circolazione da Gibilterra all'Unione

1. Quando merci in libera pratica o merci in regime di deposito doganale, perfezionamento attivo o ammissione temporanea a fini fiscali a Gibilterra sono presentate alle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra per essere spostate nell'Unione è fatto ricorso all'NCTS con il codice T2GI Per dimostrare che la merce considerata si trova in libera pratica a Gibilterra, i dati sul relativo transito sono dichiarati nell'NCTS e la merce passa dopo la procedura di transito al posto doganale designato dell'Unione che funge da ufficio di destinazione.

In deroga al primo comma, il materiale professionale quale definito nell'annesso B2, articolo 1, della convenzione di Istanbul sull'ammissione temporanea può essere spostato via terra senza ricorso all'NCTS.

2. Si applica mutatis mutandis la procedura dell'articolo 1, paragrafo 3. Laddove l'ufficio di partenza a Gibilterra non abbia ricevuto le informazioni atte a dimostrare l'arrivo delle merci al posto doganale designato, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra riscuote l'IVA e le accise applicabili nello Stato membro del posto doganale designato e le trasferisce alle autorità competenti di tale Stato membro. Sono invece riscosse l'imposta sull'operazione e, se del caso, le accise di Gibilterra laddove le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra possano dimostrare in modo inoppugnabile che le merci in transito sono infine rimaste a Gibilterra.

3. Le modalità pratiche di attuazione del paragrafo 2 sono stabilite in intese amministrative tra le autorità competenti all'interno dell'Unione e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

Articolo 3

Diritto dell'Unione applicabile

1. Ai fini del presente capo:

a) si applicano le norme del regime di transito unionale, compresi le stesse quali modificate o sostituite in futuro e gli atti dell'Unione che vi danno esecuzione o le integrano;

b) il Regno Unito nei confronti di Gibilterra applica mutatis mutandis le norme dell'Unione in materia di regime di deposito doganale, perfezionamento attivo e ammissione temporanea e in materia di autorizzazione e vigilanza elencate al paragrafo 3, fatte salve le disposizioni particolari stabilite nel presente allegato, purché l'autorizzazione non riguardi le merci di cui all'allegato 21. Si applica l'articolo 19 del presente accordo.

2. I documenti e i certificati di garanzia rilasciati in conformità degli articoli 1 e 2recano la dicitura «Gibraltar».

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), il diritto dell'Unione che il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è chiamato ad applicare, consta di quanto segue:

a) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ([1]), modificato da:

i) Regolamento (UE) 2016/2339 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016 ([2]);

ii) Regolamento (UE) 2019/474 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019 ([3]);

iii) Regolamento (UE) 2019/632 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 ([4]); e

iv) Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022 ([5]);

Definizione di «decisione»: articolo 5, punto 39);

Fornitura di informazioni alle autorità doganali: articolo 15;

([1]) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj.
([2]) GU L 354 del 23.12.2016, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2339/oj.
([3]) GU L 83 del 25.3.2019, pag. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/474/oj.
([4]) GU L 111 del 25.4.2019, pag. 54, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/632/oj.
([5]) GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj.

Decisioni riguardanti l'applicazione della normativa doganale: articoli da 22 a 32;

Ricorsi: articoli da 43 a 45;

Conservazione di documenti e di altre informazioni: articolo 51;

Nascita di un'obbligazione doganale: articoli da 77 a 88;

Garanzia per un'obbligazione doganale potenziale o esistente: articoli da 89 a 100;

Riscossione, pagamento, rimborso e sgravio: articoli da 101 a 126;

Disposizioni applicabili a tutte le dichiarazioni in dogana: articoli da 170 a 176;

Verifica e svincolo delle merci: articoli da 188 a 194;

Rimozione delle merci: articoli da 197 a 200;

Regimi speciali – Disposizioni generali: articoli da 210 a 224;

Deposito doganale: articoli da 237 a 242;

Ammissione temporanea: articoli da 250 a 253; e

Perfezionamento attivo: articoli da 255 a 258;

b) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione ([6]), modificato da:

i) Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015 ([7]);

ii) Regolamento delegato (UE) 2016/651 della Commissione, del 5 aprile 2016 ([8]);

iii) Regolamento delegato (UE) 2018/1063 della Commissione, del 16 maggio 2018 ([9]);

iv) Regolamento delegato (UE) 2018/1118 della Commissione, del 7 giugno 2018 ([10]);

v) Regolamento delegato (UE) 2019/841 della Commissione, del 14 marzo 2019 ([11]);

vi) Regolamento delegato (UE) 2019/1143 della Commissione, del 14 marzo 2019 ([12]);

([6]) GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj.
([7]) GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/341/oj.
([8]) GU L 111 del 27.4.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/651/oj.
([9]) GU L 192 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1063/oj.
([10]) GU L 204 del 13.8.2018, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1118/oj.
([11]) GU L 138 del 24.5.2019, pag. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/841/oj.
([12]) GU L 181 del 5.7.2019, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1143/oj.

vii) Regolamento delegato (UE) 2020/877 della Commissione, del 3 aprile 2020 ([13]);

viii) Regolamento delegato (UE) 2020/2191 della Commissione, del 20 novembre 2020 ([14]);

ix) Regolamento delegato (UE) 2021/234 della Commissione, del 7 dicembre 2020 ([15]);

x) Regolamento delegato (UE) 2021/1934 della Commissione, del 30 luglio 2021 ([16]); e

xi) Regolamento delegato (UE) 2023/398 della Commissione, del 14 dicembre 2022 ([17])

Definizioni: Articolo 1, punti 2, 3, 4, 12, 17, 23, 29, 30, 32, 33, 36, 41 e 42;

Decisioni riguardanti l'applicazione della normativa doganale: articoli da 7 bis a 18;

Insorgenza di un'obbligazione doganale: articoli 72, 74, 76 e 79;

Garanzia per un'obbligazione doganale potenziale o esistente: articoli da 81 a 84;

Notifica dell'obbligazione doganale e richiesta di pagamento da parte dell'associazione garante: articoli 87 e 88;

Pagamento dell'obbligazione doganale: articoli da 89 a 91;

Rimborso e sgravio dell'obbligazione doganale: articoli da 92 a 97;

Estinzione dell'obbligazione doganale: articolo 103;

Disposizioni applicabili a tutte le dichiarazioni in dogana: articolo 148;

Regimi speciali – Domanda di autorizzazione: articoli 161, 162, 164, 165, da 166 a 175, 177, da 178 a 180, 182;

Deposito doganale: articoli da 201 a 203;

Ammissione temporanea: articoli da 204 a 238;

Perfezionamento attivo: articoli 240 e 241; e

Informazioni da comunicare nel conto di appuramento: allegato 71-06;

c) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione ([18]), modificato da:

i) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/989 della Commissione, dell'8 giugno 2017 ([19]);

ii) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/604 della Commissione, del 18 aprile 2018 ([20]);

([13]) GU L 203 del 26.6.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/877/oj.
([14]) GU L 434 del 23.12.2020, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2191/oj.
([15]) GU L 63 del 23.2.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/234/oj.
([16]) GU L 396 del 10.11.2021, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1934/oj.
([17]) GU L 54 del 22.2.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/398/oj.
([18]) GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj.
([19]) GU L 149 del 13.6.2017, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/989/oj.
([20]) GU L 101 del 20.4.2018, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/604/oj.

iii) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1394 della Commissione, del 10 settembre 2019 ([21]);

iv) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/893 della Commissione, del 29 giugno 2020 ([22]);

v) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1727 della Commissione, del 18 novembre 2020 ([23]);

vi) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2038 della Commissione, del 10 dicembre 2020 ([24]);

vii) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/235 della Commissione, dell'8 febbraio 2021 ([25]);

viii) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334 della Commissione, del 29 novembre 2022 ([26]);

Obbligazione doganale e garanzie: articoli da 148 a 158;

Riscossione, rimborso e sgravio dell'obbligazione doganale: articoli 165, 166, 170, 171, da 172 a 181;

Vincolo delle merci a un regime doganale: articolo 221;

Verifica e svincolo delle merci: articoli da 238 a 247;

Rimozione delle merci: articoli da 248 a 250;

Regimi speciali – Disposizioni generali su domanda e decisioni di autorizzazione: articoli da 258 a 271;

Ammissione temporanea: articoli 322 e 323; e

Perfezionamento attivo: articoli 324 e 325.

Articolo 4

Merci unionali in entrata a Gibilterra via mare

In applicazione dell'articolo 247, paragrafo 4, del presente accordo, le merci unionali che sono state sdoganate per l'uscita dall'Unione presso il posto doganale designato di Algeciras possono essere trasportate via mare direttamente da tale posto doganale designato a Gibilterra per la rotta più breve, con arrivo entro due ore dall'uscita dal porto nell'ambito di un regime di transito T2GI, secondo quanto previsto all'articolo 1, paragrafi da 1 a 7, del presente allegato. La nave deve essere scaricata completamente a Gibilterra.

([21]) GU L 234 dell'11.9.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1394/oj.
([22]) GU L 206 del 30.6.2020, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/893/oj.
([23]) GU L 387 del 19.11.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1727/oj.
([24]) GU L 416 dell'11.12.2020, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2038/oj.
([25]) GU L 63 del 23.2.2021, pag. 386, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/235/oj.
([26]) GU L 309 del 30.11.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2334/oj.

Articolo 5

Merci unionali in uscita da Gibilterra

Le merci unionali destinate ad essere esportate da Gibilterra come provviste di bordo di navi possono lasciare il territorio di Gibilterra dal porto o dall'aeroporto, a condizione che siano conformi alle disposizioni dell'Unione in materia doganale e di imposizione indiretta applicabili ad operazioni comparabili nell'Unione. Si applica l'allegato 21, articolo 8, paragrafo 1, ad eccezione della presentazione delle merci presso un posto doganale designato.

ALLEGATO 20

DISPOSIZIONI DI DIRITTO DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 247, PARAGRAFO 1, DELL'ACCORDO

1. Nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra si applicano gli atti dell'Unione e altra normativa equivalente necessari per evitare distorsioni nei confronti della regione limitrofa in relazione all'articolo 247, paragrafo 1 del presente accordo. Sono contemplati gli ambiti seguenti:

a) normativa doganale quale definita nel codice doganale dell'Unione, ad esclusione di tutti i contingenti tariffari e delle tariffe fissate a un livello inferiore rispetto a quelle dell'elenco delle concessioni e degli impegni dell'Unione riguardo agli scambi di merci, integrato nel GATT 1994 in base ad accordi commerciali internazionali, o altra normativa dell'Unione che riconosce preferenze tariffarie unilaterali;

b) atti dell'Unione che disciplinano divieti e restrizioni all'importazione e all'esportazione per motivi, tra l'altro, di moralità pubblica, ordine pubblico o pubblica sicurezza; di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali; di tutela dell'ambiente; di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale; di tutela della proprietà industriale o commerciale, compresi i controlli sui precursori di droghe, sulle merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale e sul denaro contante; e atti dell'Unione relativi all'attuazione di misure di conservazione e di gestione della pesca e all'attuazione di misure di politica commerciale e di misure di sicurezza e di protezione ovvero relativi alle formalità e procedure di frontiera che le autorità doganali sono chiamate a controllare e applicare;

c) tutti gli altri atti dell'Unione la cui attuazione rientri in tutto o in parte nella competenza delle autorità doganali degli Stati membri;

d) normativa dell'Unione relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione europea per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola, modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]);

e) atti dell'Unione che stabiliscono le regole, le prescrizioni e le norme applicabili ai prodotti nel mercato interno dell'Unione, anche per quanto riguarda il tabacco e i prodotti del tabacco, le sostanze chimiche, i rifiuti e le misure sanitarie e fitosanitarie;

f) trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e pertinenti atti dell'Unione aventi come base giuridica tale trattato;

g) atti dell'Unione che disciplinano le statistiche sul commercio, gli aspetti generali del commercio, gli strumenti di difesa commerciale e le misure di salvaguardia bilaterali;

h) normativa dell'Unione che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere; e

i) normativa dell'Unione in materia di IVA, accise, cooperazione amministrativa e assistenza in materia di recupero.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo sono quelle applicabili nella versione in vigore nell'Unione nel momento considerato.

([1]) Regolamento (UE) 2015/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 243 del 18.9.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1525/oj).

2. Il consiglio di cooperazione determina con maggiore precisione le disposizioni di cui al paragrafo 1.

3. La corretta riscossione dei dazi doganali a Gibilterra è considerata parte della tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

ALLEGATO 21

PROCEDURA PER LE MERCI IN ENTRATA A GIBILTERRA DA PAESI E TERRITORI NON FACENTI PARTE DELL'UNIONE DOGANALE E IN USCITA DA GIBILTERRA VERSO TALI PAESI E TERRITORI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 247, PARAGRAFO 3, DELL'ACCORDO

Articolo 1

Importazione a Gibilterra da paesi e territori non facenti parte dell'unione doganale

1. L'Unione è autorizzata ad espletare, per conto delle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, le formalità di sdoganamento necessarie per l'immissione in libera pratica di merci non unionali presentate a un posto doganale designato o per il vincolo di siffatte merci a un regime di deposito doganale, perfezionamento attivo o ammissione temporanea quale definito nella normativa doganale dell'Unione. L'Unione è parimenti responsabile della procedura di autorizzazione, della vigilanza e degli altri aspetti di tali procedure conformemente alla normativa doganale dell'Unione, anche quando l'autorizzazione riguarda parimenti merci di cui all'allegato 19. Siffatte formalità di sdoganamento e di autorizzazione sono espletate da un posto doganale designato, ad eccezione delle formalità di sdoganamento in ambito sanitario e fitosanitario, che sono espletate al primo punto di entrata dell'Unione ove richiesto dalla normativa dell'Unione. Resta impregiudicato il regime di licenze commerciali e autorizzazioni commerciali che le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra sono eventualmente tenute a rilasciare agli operatori economici per le attività svolte a Gibilterra.

2. Le formalità di sdoganamento sono espletate conformemente alle disposizioni del diritto dell'Unione che si applicherebbero se le merci fossero sdoganate nell'Unione. Non si applicano tuttavia i contingenti tariffari e le tariffe fissate a un livello inferiore rispetto a quelle dell'elenco delle concessioni e degli impegni dell'Unione riguardo agli scambi di merci, integrato nel GATT 1994 in base ad accordi commerciali internazionali, né altra normativa dell'Unione che riconosce preferenze tariffarie unilaterali, ad eccezione di quelli di cui all'appendice 2 del presente allegato e alle condizioni stabilite nell'accordo internazionale del caso.

3. I dazi all'importazione eventualmente dovuti sulle merci a norma del paragrafo 1 sono riscossi presso il pertinente posto doganale designato per conto del Regno Unito nei confronti di Gibilterra. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra non rimborsa né direttamente né indirettamente le somme riscosse.

4. I dazi all'importazione sono riportati nella contabilità doganale entro i termini previsti dalla normativa dell'Unione

A fini di controllo i dazi contabilizzati sono iscritti anche nel registro di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nel quale sono riportati i dati di tutte le importazioni destinate a Gibilterra, compresi il riferimento alle merci importate, la data di accettazione della dichiarazione di importazione, gli elementi di tassazione, l'importo dei dazi in questione e il numero di riferimento del movimento.

5. Fatte salve le disposizioni particolari previste nel presente allegato, ai fini dello stesso si applicano le norme del regime di transito unionale, compresi le stesse quali modificate o sostituite in futuro e gli atti dell'Unione che vi danno esecuzione o le integrano.

Articolo 2

Circolazione di merci verso Gibilterra da posti doganali designati dell'Unione

1. Dopo che merci indicate all'articolo 1 destinate a Gibilterra sono state immesse in libera pratica o vincolate al regime speciale di deposito doganale, perfezionamento attivo o ammissione temporanea presso uno dei posti doganali designati è fatto ricorso all'NCTS con il codice T1GI. I dati sul transito delle merci e le informazioni supplementari di cui all'articolo 6 sono dichiarati nell'NCTS presso il posto doganale designato, che funge da ufficio di partenza, e le merci passano dopo la procedura di transito alle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, che fungono da ufficio di destinazione.

2. L'ufficio doganale di destinazione a Gibilterra comunica al posto doganale designato che ha funto da ufficio di partenza, tramite un messaggio di «avviso di arrivo», l'arrivo della merce il giorno in cui questa è presentata all'ufficio di destinazione a Gibilterra e trasmette un messaggio di «risultati del controllo» all'ufficio di partenza entro il terzo giorno lavorativo successivo al giorno della presentazione della merce all'ufficio di destinazione, unitamente alla prova dell'avvenuta riscossione a Gibilterra della relativa imposta sull'operazione e, se del caso, delle relative accise, salvo se la merce è contemplata dall'eccezione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, o da uno dei regimi speciali a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 3

Riscossione dei dazi all'importazione e relativa contabilizzazione

1. All'accertamento, al controllo e alla messa a disposizione dei dazi all'importazione riscossi sulle merci destinate a Gibilterra, si applica *mutatis mutandis* il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio [1]. Si applicano in particolare le disposizioni seguenti:

a) gli Stati membri con posti doganali designati tengono relativamente a Gibilterra una contabilità separata per i dazi all'importazione riscossi sulle merci destinate a Gibilterra, identica a quella prevista all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 per le risorse proprie dell'Unione; e

b) i dazi all'importazione collegati al documento T1GI sono accertati dai posti doganali designati conformemente al diritto dell'Unione applicabile e riportati nella contabilità di cui alla lettera a).

2. Il regime di cui al paragrafo 1 si applica *mutatis mutandis* ai prodotti trasformati e alle merci introdotte nel territorio di Gibilterra per i quali è sorta un'obbligazione doganale.

3. A norma dell'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, gli Stati membri trasmettono alla Commissione europea un estratto della rispettiva contabilità di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. L'estratto è stabilito allo stesso modo degli estratti stabiliti per le risorse proprie ed è trasmesso alla Commissione europea insieme a quelli delle risorse proprie. Gli estratti indicano tuttavia anche l'importo complessivo dei dazi all'importazione riscossi presso ciascun posto doganale designato e, su richiesta, è trasmessa alla Commissione europea una ripartizione per operazione.

4. I documenti giustificativi sono conservati conformemente all'articolo 3, primo e secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. Tali documenti e gli altri documenti relativi alle risorse proprie sono classificati separatamente.

[1] Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/609/oj).

5. Le rettifiche dei diritti accertati o della contabilità effettuate dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello dell'accertamento iniziale non sono contabilizzate, fatta eccezione per i punti comunicati prima di detta data dalla Commissione europea o da uno Stato membro ovvero dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

6. Si applica l'articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio ([2]). Le misure di controllo in questione si applicano anche ai documenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), di detto regolamento che comprovano l'arrivo delle merci a Gibilterra.

7. Gli Stati membri accreditano, i diritti contabilizzati in conformità del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo sul conto della Commissione europea previsto all'articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, entro i termini indicati all'articolo 10, paragrafo 1, dello stesso regolamento. Gli Stati membri trattengono a titolo di spese di riscossione, in base all'aliquota di trattenuta applicabile nell'Unione, una percentuale dei dazi all'importazione riscossi per conto del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

8. Gli Stati membri sono dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione europea gli importi corrispondenti ai dazi registrati per il Regno Unito nei confronti di Gibilterra soltanto se risultano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

9. Entro trenta giorni dalla data in cui uno Stato membro ha comunicato l'avvenuto accredito la Commissione europea trasferisce l'importo dell'accredito su un conto aperto dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra comunica alla Commissione europea gli estremi del conto su cui effettuare l'accredito, sul quale sostiene tutte le spese.

10. Per l'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo, si applicano gli articoli da 4 a 7.

Articolo 4

Espletamento delle procedure contabili presso i posti doganali designati

1. I dazi all'importazione sono riportati nella contabilità del Regno Unito nei confronti di Gibilterra secondo una procedura analoga a quella illustrata all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, conformemente alle disposizioni del medesimo articolo. Le autorità degli Stati membri con posti doganali designati possono tuttavia decidere di non procedere all'iscrizione nella contabilità del Regno Unito nei confronti di Gibilterra quando i dazi accertati coperti da una garanzia hanno dato luogo a contestazione e possono subire variazioni all'atto della composizione di una o più controversie. In tal caso, in attesa dell'esito delle procedure amministrative o giudiziarie nazionali avviate dalle autorità competenti, l'importo dei dazi all'importazione è registrato nella contabilità separata Regno Unito nei confronti di Gibilterra, secondo una procedura analoga a quella illustrata all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

2. Ai fini del paragrafo 1 sono considerate «autorità competenti»:

a) per le questioni riguardanti l'applicazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili in materia doganale, le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro che ha proceduto allo sdoganamento o, se del caso, quelle dell'Unione;

b) per le questioni relative alle disposizioni procedurali, le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro che ha effettuato lo sdoganamento; e

c) per le questioni relative all'esecuzione riguardante il recupero forzato dei crediti, le autorità giudiziarie del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a Gibilterra, o le autorità competenti all'interno dell'Unione, nel rispettivo territorio.

([2]) Regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 (GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/768/oj).

Articolo 5

Appuramento del regime di transito speciale

1. Il regime di transito speciale è appurato dall'ufficio doganale di partenza quando è possibile stabilire, sulla base di un confronto tra i dati di cui dispone l'ufficio doganale di partenza e quelli di cui dispone l'ufficio doganale di destinazione, che il regime è terminato correttamente.

2. Laddove l'appuramento del regime di transito speciale non risulti possibile e in ogni caso entro tre mesi dallo svincolo delle merci per il transito, sono inserite un'iscrizione nel registro di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente allegato e una correzione dell'iscrizione iniziale nella contabilità del Regno Unito nei confronti di Gibilterra. In tal caso i dazi all'importazione sono accertati come risorse proprie dell'Unione e riportati nella contabilità come previsto all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 o, se del caso, nella contabilità separata di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del medesimo regolamento. Ciò non pregiudica le eventuali rettifiche che possano risultare necessarie, ad esempio, alla luce di un'indagine condotta nell'ambito del regime di transito o in esito a un intervento effettuato nel contesto dell'assistenza reciproca prevista dal protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale e dal protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e di accise e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte.

Articolo 6

Imposta sull'operazione e accise

1. Il posto doganale designato tiene a fini di controllo un registro nel quale sono riportati i dati di tutte le importazioni destinate a Gibilterra, tra cui:

a) riferimento ai dazi contabilizzati;

b) codici delle merci;

c) quantitativi e valore delle merci;

d) data di accettazione della dichiarazione;

e) elementi di tassazione;

f) importo del dazio;

g) numero di riferimento del movimento (T1GIXXX); e

h) qualsiasi altro dato necessario per il calcolo dell'imposta sull'operazione e, se del caso, dell'accisa.

Tali informazioni sono trasmesse alle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra per il calcolo dell'importo dell'imposta sull'operazione e, se del caso, dell'accisa dovute alle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra al momento della presentazione della merce a Gibilterra.

2. Un'iscrizione è inserita nel registro di cui al paragrafo 1 quando non è presentato il messaggio o la prova dell'imposta sull'operazione e, se del caso, dell'accisa ovvero quando il movimento di transito non ha potuto essere appurato. In tal caso il posto doganale designato considera il movimento un ingresso irregolare e impone l'IVA e le accise applicabili nel suo Stato membro. Il pagamento del corrispondente importo è a carico del titolare del regime di transito. Detta applicazione dell'IVA e dell'accisa lascia impregiudicate le eventuali rettifiche che possano risultare necessarie alla luce di un'indagine condotta o in esito a un intervento effettuato nel contesto dell'assistenza reciproca prevista dal protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale e dal protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e di accise e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte.

3. In deroga al paragrafo 2, le merci immesse in libera pratica con riguardo ai dazi all'importazione per le quali sussiste una giustificata necessità commerciale di sospendere l'imposizione dell'imposta sull'operazione e delle accise possono fruire delle eccezioni previste all'allegato 19, articolo 1, paragrafo 5, essendo applicabili *mutatis mutandis* le condizioni e la procedura stabilite nel medesimo allegato 19, articolo 1, paragrafi da 5 a 9.

Articolo 7

Espletamento delle formalità di frontiera per le merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito

1. I regimi di cui agli articoli 3 e 4 si applicano *mutatis mutandis* ai prodotti trasformati e alle merci introdotte nel territorio di Gibilterra per i quali è sorta un'obbligazione doganale.

2. La dichiarazione in dogana per l'appuramento del regime di perfezionamento attivo o di ammissione temporanea è presentata al posto doganale designato in cui è stata presentata la dichiarazione di vincolo della merce a tale regime. I prodotti trasformati derivati dalle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo o dalle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo o di ammissione temporanea a Gibilterra devono essere presentati fisicamente in detto posto doganale designato all'atto della presentazione della dichiarazione doganale di appuramento.

3. In situazioni eccezionali e debitamente giustificate, le merci o i prodotti trasformati derivati dalle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo o dalle merci vincolate al regime di ammissione temporanea possono uscire da Gibilterra via mare, dal porto di Gibilterra, per essere trasferiti in paesi e territori non facenti parte dell'unione doganale senza presentazione fisica nel posto doganale designato. Il titolare dell'autorizzazione presenta, al più tardi 48 ore prima dell'effettiva uscita dal porto di Gibilterra, una dichiarazione di riesportazione al posto doganale designato che ha rilasciato l'autorizzazione di perfezionamento attivo per la merce in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1. Al momento della presentazione della dichiarazione di riesportazione al posto doganale designato le merci devono essere materialmente presenti nel porto di Gibilterra. Il posto doganale designato procede all'appuramento del regime di perfezionamento attivo una volta che il titolare dell'autorizzazione ha trasmesso la prova dell'avvenuta uscita delle merci dall'unione doganale.

4. In situazioni eccezionali e debitamente giustificate, le merci che arrivano via mare al porto di Gibilterra da paesi e territori non facenti parte dell'unione doganale possono essere vincolate al regime di perfezionamento attivo o di ammissione temporanea. Può arrivare via mare al porto di Gibilterra anche il carburante per navi marittime mercantili che deve essere vincolato al regime di deposito doganale per essere successivamente usato nell'approvvigionamento di navi. La dichiarazione doganale è trasmessa a un posto doganale designato e la merce non esce dal porto fino a quando il posto doganale designato non l'ha svincolata per il regime speciale del caso.

Articolo 8

Esportazione da Gibilterra verso paesi e territori non facenti parte dell'unione doganale

1. Le operazioni di sdoganamento per le esportazioni da Gibilterra verso paesi e territori non facenti parte dell'unione doganale sono effettuate presso qualsiasi posto doganale designato.

I posti doganali designati effettuano le operazioni di sdoganamento per le esportazioni di cui al primo comma conformemente alle disposizioni del diritto dell'Unione che si applicherebbero se le merci fossero esportate dall'Unione.

2. Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra cui sono presentate le merci ai fini del paragrafo 1 rilasciano un documento T1GI o T2GI che è presentato a un ufficio doganale designato, che funge da ufficio doganale di destinazione. Quando merci a Gibilterra sono presentate alle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra per essere spostate nell'Unione, è fatto ricorso all'NCTS con il codice T1GI o, secondo il caso, T2GI (riesportazione da un deposito doganale o dopo perfezionamento attivo o ammissione temporanea). I dati sul transito delle merci sono dichiarati nell'NCTS e le merci sono dopo la procedura di transito trasferite al posto doganale designato che funge da ufficio di destinazione.

3. Si applica *mutatis mutandis* la procedura dell'articolo 5 . Laddove l'ufficio doganale di partenza a Gibilterra non abbia ricevuto le informazioni atte a dimostrare l'arrivo delle merci al posto doganale designato, in caso di codice T2GI il Regno Unito nei confronti di Gibilterra riscuote su tali merci l'IVA e le accise applicabili nello Stato membro del posto doganale designato e le trasferisce alle autorità competenti di tale Stato membro. Sono invece riscosse l'imposta sull'operazione e, se del caso, le accise di Gibilterra laddove le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra possano dimostrare in modo inoppugnabile che le merci in transito sono infine rimaste a Gibilterra.

In caso di codice T1GI, l'ufficio doganale di partenza informa il posto doganale designato che funge da ufficio di destinazione nell'Unione, il quale stabilisce i dazi doganali, l'IVA e, se del caso, le accise.

4. Le modalità pratiche di attuazione del paragrafo 3 sono stabilite in intese amministrative tra le autorità competenti all'interno dell'Unione e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

5. Le provviste di bordo per navi possono lasciare il territorio di Gibilterra dal porto o dall'aeroporto soltanto in conformità delle disposizioni dell'Unione in materia doganale e di imposizione indiretta applicabili ad operazioni comparabili nell'Unione. Si applica il paragrafo 1, ad eccezione della presentazione delle merci presso un posto doganale designato.

Appendice 1

POSTI DOGANALI DESIGNATI

1. I posti doganali designati dall'Unione ai fini del presente accordo («posti doganali designati»), in numero non inferiore a tre e situati nel Regno di Spagna, sono elencati nella presente appendice come segue:

   a) La Línea de la Concepción;

   b) Algeciras; e

   c) Sagunto.

2. Un ufficio doganale designato sussidiario è designato in nella Repubblica portoghere così che sia accessibile ai fini del presente accordo e funzioni unicamente qualora, per più di 24 ore, nessuno dei posti doganali designati nel Regno di Spagna sia accessibile a causa di un caso fortuito o di forza maggiore. In tale situazione la Commissione europea comunica senza ritardo alla Repubblica portoghese la necessità di attivare le funzioni del posto doganale designato sussidiario, il quale applica la procedura di continuità operativa a norma delle disposizioni doganali dell'Unione.

Appendice 2

Laddove la merce sia ammissibile al trattamento tariffario preferenziale previsto dall'accordo specificato qui di seguito, si applicano secondo il caso i rispettivi contingenti tariffari e tariffe e le procedure di verifica e cooperazione amministrativa:

accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ([1]).

([1]) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj.

ALLEGATO 22

MODALITÀ PRATICHE DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 265 DELL'ACCORDO

Articolo 1

Visite congiunte a Gibilterra

1. Laddove sia stato rilevato un rischio per il mercato interno dell'Unione relativamente alle merci, le autorità competenti all'interno dell'Unione trasmettono alle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra una comunicazione per l'effettuazione di una visita congiunta di rappresentanti delle autorità competenti all'interno dell'Unione e delle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra al fine d'ispezionare gli aeromobili, navi, infrastrutture e impianti d'interesse a Gibilterra.

2. Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra si mettono a disposizione per effettuare congiuntamente la visita con le autorità competenti all'interno dell'Unione.

3. Le modalità pratiche delle visite effettuate in conformità del presente articolo sono stabilite in intese amministrative tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e il Regno di Spagna.

Articolo 2

Interventi e misure

1. Fatti salvi gli articoli da 260 a 264 del presente accordo, tra gli interventi e le misure attuabili nel corso delle visite congiunte si annoverano i seguenti:

a) verifica delle informazioni online sulle navi e sugli aeromobili in entrata e in uscita dal porto e dall'aeroporto di Gibilterra, compresi i documenti doganali, che le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra devono fornire in tempo reale, in particolare a fini di valutazione del rischio;

b) ispezione di navi e aeromobili nel porto o nell'aeroporto di Gibilterra, per verificare che le merci siano caricate su di essi o scaricate da essi in conformità della parte tre, titolo II del presente accordo;

c) controllo selettivo di merci trasportate a bordo di navi e aeromobili nel porto o nell'aeroporto di Gibilterra in base a una valutazione del rischio;

d) ispezione aleatoria basata sul rischio di merci trasportate dai passeggeri di navi e aeromobili, per verificare che non trasportino merci vietate o merci in quantità superiori a quelle consentite dal presente accordo, fatto salvo l'allegato 23; e

e) misure ispettive previste all'allegato 21, articolo 3, paragrafo 6.

Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra attuano tali interventi e misure rapidamente.

2. Fatti salvi gli articoli da 260 a 264 del presente accordo, le autorità competenti all'interno dell'Unione hanno permanentemente accesso online in tempo reale alle informazioni seguenti:

a) orari di tutte le navi e di tutti gli aeromobili in arrivo e in partenza dal porto e dall'aeroporto di Gibilterra;

b) avvisi di arrivo e di uscita di tutte le navi, imbarcazioni e aeromobili;

c) tutta la documentazione doganale disponibile sulle navi e gli aeromobili di cui alla lettera a); e

d) numero e caratteristiche di tutti i precedenti controlli effettuati dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra sull'equipaggio e sui passeggeri di tutte le navi e di tutti gli aeromobili di cui alla lettera a) in entrata o in uscita dal porto e dall'aeroporto di Gibilterra.

Articolo 3

Esecuzione e seguito delle visite congiunte

1. Fatto salvo l'articolo 252, del presente accordo, se le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra non adempiono agli obblighi previsti all'articolo 1, paragrafo 2, del presente allegato, la circolazione di merci commerciali in entrata o in uscita dal porto e, ove consentito, dall'aeroporto di Gibilterra è sospesa previa comunicazione alla Commissione europea da parte delle autorità competenti all'interno dell'Unione. L'eventuale sospensione cessa nel momento in cui le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra si conformano agli obblighi previsti all'articolo 1, paragrafo 2, del presente allegato.

2. Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra informano le autorità competenti all'interno dell'Unione delle misure e delle sanzioni adottate a seguito dei risultati di una visita congiunta.

Articolo 4

Protezione dei dati

Le autorità competenti all'interno dell'Unione possono servirsi delle informazioni di cui al presente allegato unicamente ai fini dell'esercizio dei loro diritti ai sensi dell'accordo. L'Unione provvede affinché le autorità competenti all'interno dell'Unione divulghino le informazioni unicamente alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione, salvo se le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra le hanno autorizzate a divulgarle ulteriormente. Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra non possono rifiutare di autorizzare siffatta divulgazione se non per motivi debitamente giustificati.

Articolo 5

Informazioni attinte ai posti doganali designati

Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra hanno il diritto di chiedere informazioni scritte sulle modalità di gestione degli scambi commerciali a destinazione di Gibilterra. Il posto doganale designato trasmette tali informazioni quanto prima.

ALLEGATO 23

DISPOSIZIONI SU MERCI, ANIMALI DA COMPAGNIA E DENARO CONTANTE TRASPORTATI DAI VIAGGIATORI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 247, PARAGRAFO 3, E ALL'ARTICOLO 267 DELL'ACCORDO

SEZIONE 1

CONTROLLI SUL DENARO CONTANTE

Articolo 1

1. Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

a) «strumenti negoziabili al portatore»: strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione degli stessi, senza dover provare la propria identità o diritto di disporne. Tali strumenti sono:

   i) assegni turistici (o «traveller's cheque»); e

   ii) assegni, vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all'atto della consegna;

b) «contante»: valuta, strumenti negoziabili al portatore, beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e carte prepagate ai sensi del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio [1] e regolamento d'esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione [2];

c) «beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore»: beni, elencati al punto 1 dell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1672, che presentano un rapporto elevato tra il loro valore e il loro volume e che possono essere facilmente convertiti in valuta nei mercati accessibili, con costi di transazione assolutamente modesti;

d) «autorità competenti»: secondo la destinazione, le autorità doganali del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o le autorità doganali del Regno di Spagna; e

e) «valuta»: banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio, o che lo sono state e possono ancora essere scambiate, tramite istituti finanziari o banche centrali, con banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio.

2. Si applica l'articolo 19 del presente accordo.

Articolo 2

1. Il portatore che rechi con sé denaro contante di valore pari o superiore a 10 000 EUR dichiara tale somma alle autorità competenti in aeroporto, di norma all'ingresso a Gibilterra o in uscita da Gibilterra, e la mette a loro disposizione a fini di controllo. L'obbligo di dichiarazione del denaro contante non si ritiene assolto se le informazioni fornite sono scorrette o incomplete ovvero se il denaro contante non è messo a disposizione a fini di controllo.

([1]) Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1672/oj) e regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione (GU L 167 del 12.5.2021, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/776/oj).

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione (GU L 167 del 12.5.2021, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/776/oj).

2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 fornisce dettagli riguardanti:

a) il portatore, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, cittadinanza e numero di documento d'identità;

b) il proprietario del denaro contante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, cittadinanza e numero di documento d'identità ove si tratti di una persona fisica, o nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, numero di registrazione e, ove disponibile, numero di partita IVA ove si tratti di una persona giuridica;

c) ove disponibile, il destinatario previsto del denaro contante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, cittadinanza e numero di documento d'identità ove si tratti di una persona fisica o nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, numero di registrazione e, ove disponibile, numero di partita IVA ove si tratti di una persona giuridica;

d) la natura e l'importo o il valore del denaro contante;

e) la provenienza economica del denaro contante;

f) l'uso previsto del denaro contante;

g) l'itinerario seguito; e

h) il mezzo di trasporto.

3. Le informazioni elencate al paragrafo 2 sono fornite per iscritto o per via elettronica tramite il modulo di dichiarazione di cui all'appendice 1. Una copia vistata della dichiarazione è consegnata al dichiarante su richiesta.

Articolo 3

1. Al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di dichiarare denaro contante accompagnato di cui all'articolo 2, le autorità competenti hanno la facoltà di eseguire controlli sulle persone fisiche, sui loro bagagli e mezzi di trasporto, conformemente alle condizioni previste dal presente accordo e dal diritto interno. Tali controlli sono effettuati di norma nei locali dell'aeroporto di Gibilterra, anche per i passeggeri in arrivo o in partenza dal porto di Gibilterra.

2. Se l'obbligo di dichiarazione del denaro contante accompagnato previsto all'articolo 2 non risulta assolto, le autorità competenti redigono d'ufficio, per iscritto o per via elettronica, una dichiarazione contenente, per quanto possibile, le informazioni elencate all'articolo 2, paragrafo 2.

3. Ai fini dell'articolo 4 le autorità competenti esercitano anche i poteri loro conferiti ai sensi del presente articolo.

Articolo 4

Qualora rilevino un portatore con denaro contante di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 2 e indizi che denotano che tale denaro è correlato ad attività criminose, le autorità competenti registrano tale informazione, unitamente alle informazioni elencate all'articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 5

1. Le autorità competenti possono trattenere temporaneamente il denaro contante mediante decisione amministrativa conformemente alle condizioni previste dal presente accordo e dal diritto interno qualora:

a) non sia stato assolto l'obbligo di dichiarare il denaro contante accompagnato previsto all'articolo 2 del presente allegato; o

b) vi siano indizi che denotano che tale denaro, a prescindere dall'importo, è correlato ad attività criminose.

2. La decisione amministrativa di cui al paragrafo 1 è impugnabile conformemente alle procedure previste dal diritto interno. Le autorità competenti ne comunicano la motivazione:

a) alla persona tenuta a fare la dichiarazione in conformità dell'articolo 2; o

b) alla persona tenuta a fornire le informazioni in conformità dell'articolo 4.

3. La durata del trattenimento temporaneo è strettamente limitata al tempo necessario previsto dal diritto interno affinché le autorità competenti stabiliscano se le circostanze specifiche giustificano o no una sua eventuale proroga. La durata del trattenimento temporaneo non eccede i 30 giorni. Dopo aver effettuato una valutazione accurata della necessità e della proporzionalità di un ulteriore trattenimento temporaneo, le autorità competenti possono decidere di prorogare la durata del trattenimento temporaneo fino a un massimo di 90 giorni. Se in tale arco di tempo non è assunta alcuna decisione in merito alla proroga del trattenimento del denaro contante ovvero se la decisione assunta stabilisce che le circostanze specifiche non giustificano tale proroga, il denaro contante è immediatamente rimesso a disposizione:

a) della persona alla quale il denaro contante è stato temporaneamente trattenuto nelle situazioni di cui all'articolo 2; o

b) della persona alla quale il denaro contante è stato temporaneamente trattenuto nelle situazioni di cui all'articolo 4.

Articolo 6

L'autorità competente trasmette le informazioni ricavate dalle dichiarazioni di denaro contante e nel corso dei controlli all'Unità di informazione finanziaria (UIF) competente per il Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

Articolo 7

Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra stabilisce sanzioni da applicare in caso di inosservanza dell'obbligo di dichiarazione di denaro contante accompagnato previsto all'articolo 2. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

SEZIONE 2

FRANCHIGIE PER I VIAGGIATORI

Articolo 8

Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra esenta da dazi doganali e imposte indirette le merci importate nel bagaglio personale dei viaggiatori, in base a soglie monetarie o limiti quantitativi non superiori a quelli previsti nel presente allegato, a condizione che le importazioni abbiano natura non commerciale.

Articolo 9

Ai fini dell'applicazione delle esenzioni, per bagaglio personale si intendono tutti i bagagli che il viaggiatore è in grado di presentare alle autorità doganali all'arrivo e quelli che presenta in un secondo tempo alle stesse autorità, a condizione di dimostrare che, alla partenza, sono stati registrati come bagaglio al seguito presso l'impresa che ha provveduto al trasporto del viaggiatore. Il carburante diverso da quello di cui all'articolo 15 non è considerato bagaglio personale.

Articolo 10

1. Ai fini dell'applicazione delle esenzioni e fatti salvi gli articoli da 11 a 17, sono considerate non aventi natura commerciale le importazioni consistenti esclusivamente in merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori o in merci destinate ad essere regalate. La frequenza con cui le merci sono importate dai viaggiatori, la relativa natura o la relativa quantità non devono essere tali da denotare un'importazione per motivi commerciali.

2. Le merci importate nel bagaglio personale dei viaggiatori che superano le soglie monetarie o i limiti quantitativi previsti nel presente allegato ma che sono comunque considerate di natura non commerciale in conformità del paragrafo 1 del presente articolo sono soggette alle dichiarazioni, ai controlli e alle verifiche previsti all'articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 11

1. Per i viaggiatori che si spostano per via aerea o via mare diversi da quelli di cui agli articoli 12, 13 e 15 , il Regno Unito nei confronti di Gibilterra esenta da dazi doganali e imposte indirette le importazioni di merci non commerciali il cui valore complessivo non supera l'equivalente di 430 EUR a persona.

Per i viaggiatori che si spostano via terra diversi da quelli di cui agli articoli 12, 13 e 15 , il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e l'Unione esentano da dazi doganali e imposte indirette le importazioni di merci non commerciali il cui valore complessivo non supera l'equivalente di 300 EUR a persona.

2. Quale che sia il mezzo di trasporto, per i viaggiatori di età inferiore a 15 anni la soglia monetaria di cui al paragrafo 1 è di 175 EUR.

3. Ai fini dell'applicazione delle soglie monetarie il valore dei singoli articoli non può essere suddiviso.

4. Ai fini dell'applicazione delle esenzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non è tenuto conto del valore del bagaglio personale dei viaggiatori che è importato temporaneamente o reimportato a seguito di esportazione temporanea, né del valore dei medicinali corrispondenti alle necessità personali del viaggiatore.

Articolo 12

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra esenta da dazi doganali e imposte indirette le importazioni per via aerea e marittima dei tipi di prodotti del tabacco seguenti:

a) 200 sigarette o 80 sigarette per membri dell'equipaggio di un mezzo di trasporto impiegato per attraversare la frontiera;

b) 100 sigaretti;

c) 50 sigari; e

d) 250 g di tabacco da fumo.

2. L'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, esentano da dazi doganali e imposte indirette le importazioni via terra dei tipi di prodotti del tabacco seguenti:

a) 200 sigarette o 80 sigarette per residenti o lavoratori frontalieri;

b) 100 sigaretti;

c) 50 sigari; e

d) 250 g di tabacco da fumo.

3. Ciascun importo specificato nelle lettere da a) a d) dei paragrafi 1 e 2, rappresenta, ai fini del paragrafo 4, il 100 % del quantitativo totale di prodotti del tabacco ammesso in esenzione. I sigaretti non possono essere di peso superiore a tre grammi cadauno.

4. Per ciascun viaggiatore l'esenzione può essere applicata a qualsiasi combinazione di prodotti del tabacco purché il totale delle percentuali dei massimali individuali non superi il 100 %.

Articolo 13

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra esenta da dazi doganali e imposte indirette l'alcole e le bevande alcoliche diverse dal vino tranquillo e dalla birra, entro i limiti quantitativi seguenti:

a) un totale di un litro di alcole e bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico superiore a 22 % vol., o di alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico uguale o superiore a 80 % vol.; e

b) un totale di due litri di alcole e bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico non superiore a 22 % vol.

Ciascuno degli importi specificati nelle lettere a) e b) rappresenta, ai fini del paragrafo 2, il 100 % del quantitativo totale di alcole e bevande alcoliche ammesso in esenzione.

2. Per ciascun viaggiatore l'esenzione può essere applicata a qualsiasi combinazione dei tipi di alcole e bevande alcoliche di cui al paragrafo 1, purché il totale delle percentuali dei massimali individuali non superi il 100 %.

3. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra esenta dalle imposte indirette un totale di quattro litri di vino tranquillo e 16 litri di birra.

Articolo 14

Le esenzioni previste all'articolo 12 o all'articolo 13 non si applicano ai viaggiatori di età inferiore a 17 anni.

Articolo 15

Per qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra esenta da dazi doganali e imposte indirette il carburante contenuto nel serbatoio normale e una quantità non superiore a 10 litri di carburante contenuto in un contenitore portatile.

Articolo 16

Il valore delle merci di cui agli articoli 12, 13 o 15 non è preso in considerazione ai fini dell'applicazione dell'esenzione previsto all'articolo 11.

Articolo 17

Le merci non aventi natura commerciale trasportate da viaggiatori conformemente agli articoli da 8 a 16 in circolazione tra l'Unione e Gibilterra non sono soggette al rimborso delle imposte indirette quando lasciano il territorio di una parte ed entrano nel territorio dell'altra.

Articolo 18

Nonostante l'articolo 247, paragrafo 5, del presente accordo, al termine del periodo di transizione previsto all'allegato 24, articolo 2, o stabilito conformemente all'articolo 248:

a) l'Unione adotta le misure necessarie affinché le merci non aventi natura commerciale contenute nei bagagli dei viaggiatori provenienti da Gibilterra via terra ovvero dall'aeroporto o dal porto di Gibilterra siano considerate operazioni in provenienza dal Regno di Spagna per quanto riguarda sia le accise armonizzate sia l'IVA, a condizione che a Gibilterra viga un sistema che applichi accise e imposta sull'operazione, comprese le aliquote e le esenzioni previste dal presente accordo;

b) il Regno Unito nei confronti di Gibilterra adotta le misure necessarie affinché le merci non aventi natura commerciale contenute nei bagagli dei viaggiatori diretti a Gibilterra via terra ovvero da un aeroporto o un porto dell'Unione siano considerate operazioni in provenienza da Gibilterra per quanto riguarda sia le accise armonizzate sia l'imposta sull'operazione, a condizione che a Gibilterra viga un sistema che applichi accise e imposta sull'operazione, comprese le aliquote e le esenzioni previste dal presente accordo; e

c) laddove l'organo consultivo indipendente abbia accertato una distorsione ai sensi dell'articolo 248, paragrafo 5, lettera b), e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra non abbia assolto l'obbligo previsto dall'articolo 248, paragrafo 5, le parti possono reintrodurre franchigie per le merci non aventi natura commerciale contenute nei bagagli dei viaggiatori. Le parti non possono reintrodurre tali franchigie se l'Unione ha addotto la procedura di salvaguardia prevista all'articolo 249.

SEZIONE 3

ALIMENTI, PIANTE, PRODOTTI VEGETALI E ANIMALI DA COMPAGNIA

Articolo 19

1. Per quanto riguarda il bagaglio personale e gli animali da compagnia al seguito dei viaggiatori che entrano nel porto e nell'aeroporto di Gibilterra, nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra si applicano le disposizioni del diritto dell'Unione seguenti:

a) regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ([3]), parte VI (articoli da 244 a 256);

([3]) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

b) regolamento delegato della Commissione (UE) 2026/131 del 20 gennaio 2026 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale ([4]) per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia,;

c) regolamento di esecuzione (UE) 2026/636 del 20 marzo 2026 della Commissione che adotta elenchi di paesi terzi o territori che soddisfano determinate condizioni per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia ([5]);

d) regolamento di esecuzione (EU) 2026/705 del 20 marzo 2026 della Commissione che istituisce modelli di documenti di identificazione e modelli di dichiarazioni per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia ([6]);

e) regolamento di esecuzione (UE) 2026/766 della Commissione, dell'8 aprile 2026, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda lo status di indenne da malattia rispettivamente per l'infestazione da Echinococcus multilocularis e per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 ([7]);

f) regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio ([8]);

g) regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ([9]), articoli 7, 8, 9, 11 e 12;

h) regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale ([10]), articoli 164 e 165;

i) regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ([11]), articolo 3, lettera s).

j) regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ([12]), articolo 45 e articoli da 71 a 77; e

([4]) GU L 2026/131, 27.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/131/oj.
([5]) GU UE L2026/636, 27.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/636/oj.
([6]) GU UE L2026/705, 27.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/705/oj.
([7]) GU L 2026/766, 16.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/766/oj.
([8]) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj. 1.
([9]) GU L 321 del 12.12.2019, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2122/oj.
([10]) GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj.
([11]) GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj.
([12]) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.

k) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/178 della Commissione, del 31 gennaio 2020, relativo alla presentazione delle informazioni ai passeggeri provenienti da paesi terzi e ai clienti dei servizi postali e di taluni operatori professionali sui divieti per quanto riguarda l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio ([13]).

2. Le procedure e i controlli previsti dalla normativa elencata nel paragrafo 1 non si applicano al bagaglio personale e agli animali da compagnia trasportati dai viaggiatori che si spostano tra l'Unione e Gibilterra attraverso la frontiera terrestre.

3. Si applica l'articolo 19 del presente accordo.

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI COMUNI FINALI

Articolo 20

1. I prodotti introdotti via terra nell'Unione dai viaggiatori immediatamente dopo l'ingresso attraverso il porto o l'aeroporto di Gibilterra sono esentati dalle procedure applicabili alle merci, agli animali da compagnia e al denaro contante previste nel presente allegato.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le parti provvedono affinché le merci contenute nei bagagli dei passeggeri in arrivo attraverso il porto di Gibilterra siano di norma trasferite immediatamente all'aeroporto di Gibilterra per esservi sottoposte ai necessari controlli, insieme ai passeggeri stessi e alle stesse condizioni, secondo quanto previsto all'articolo 29, paragrafo 3, del presente accordo.

Articolo 21

La pertinente normativa corrente e futura dell'Unione si applica alle merci del presente allegato che entrano a Gibilterra e ne escono, secondo le indicazioni del comitato specializzato per l'economia e il commercio, riguardanti:

a) divieti e restrizioni, comprese in particolare le norme su armi, duplice uso, beni culturali e CITES e

b) obbligo di irrogare sanzioni

Articolo 22

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e il Regno di Spagna concludono intese amministrative per lo scambio di informazioni sulle dichiarazioni e sulle informazioni ottenute in forza del presente allegato, sull'applicazione delle procedure, dei controlli e delle verifiche sulle merci, sul denaro contante e sugli animali da compagnia trasportati dai passeggeri che entrano a Gibilterra o nell'Unione via terra e sulla normativa dell'Unione di cui all'articolo 21.

2. Le autorità competenti all'interno dell'Unione istituiscono nell'aeroporto di Gibilterra uno sportello, che funge da succursale di un posto doganale designato, adibito unicamente alle dichiarazioni, ai controlli e alle verifiche:

a) sulle merci introdotte a Gibilterra da viaggiatori provenienti da paesi o territori non facenti parte dell'unione doganale o sulle merci che i viaggiatori intendono introdurre nell'Unione da Gibilterra via terra, via mare o per via aerea; e

([13]) GU L 37 del 10.2.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/178/oj.

b) sul denaro contante destinato a essere introdotto nell'Unione via mare o per via aerea

3. Fatto salvo il paragrafo 1, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra possono, ove reputato necessario, sottoporre le merci trasportate dai viaggiatori che si spostano tra l'Unione e Gibilterra a controlli e verifiche in qualsiasi momento e in qualsiasi punto del rispettivo territorio doganale, compresa la frontiera terrestre.

Appendice 1

MODULO DI DICHIARAZIONE DI DENARO CONTANTE ([1])

DICHIARAZIONE DI DENARO CONTANTE Articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672		
Riservato all'ufficio ADM	Numero di riferimento	

1. Situazione:	☐ entrata nell'Unione europea (UE)	☐ uscita dall'Unione europea (UE)

2. Dettagli relativi al portatore del denaro contante				
Nome/i			Cittadinanza	
Cognome/i			Numero di identificazione personale*	
Genere	☐ maschile ☐ femminile ☐ altro		Indirizzo Via* e numero civico*	via / numero
Data di nascita	GG MM AAAA		Città	
Luogo di nascita	città / paese		CAP*	
Documento di identificazione	☐passaporto ☐carta di identità	☐altro (precisare) _____	Paese	
Numero del documento di identificazione			Numero di telefono*	
Paese di rilascio			Indirizzo di posta elettronica*	
Data di rilascio	GG MM AAAA			

3. Dettagli relativi al trasporto						
Paese di prima partenza				Data di partenza	GG MM AAAA	
Paese di destinazione finale				Data di arrivo	GG MM AAAA	
Attraverso (paese/i di transito)*				Data di transito*	GG MM AAAA	
Mezzo di trasporto utilizzato	☐ **AEREO** (precisare) ☐ volo commerciale ☐ volo privato ☐ altro	☐ **MARITTIMO / FLUVIALE** (precisare) ☐ imbarcazione commerciale ☐ imbarcazione privata ☐ crociera ☐ altro	☐ **FERRO VIARIO**	☐ **STRADALE** (precisare) ☐ camion ☐ autobus ☐ automobile ☐ altro	☐ **ALTRO** (precisare) _____	
Itinerario di trasporto	Nome/luogo del primo aeroporto/porto/stazione ferroviaria di partenza					
	Nome/luogo dell'aeroporto/porto/stazione ferroviaria finale di destinazione					
	Nome/luogo dell'aeroporto/porto/stazione ferroviaria di transito					
	Valico di frontiera terrestre (solo stradale)					
Numero di riferimento (per es. numero del volo, identificativo della nave, numero del treno, codice paese e targa del veicolo)						
Società di trasporti*						

4. Dettagli sul denaro contante					
Valuta (banconote e monete)	**Valore**	**Valuta**	**Valore**	**Valuta**	
	1)		3)		
	2)		4)		
Strumenti negoziabili al portatore	**Tipo di strumento negoziabile al portatore**		**Valore**	**Valuta**	
Beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore (ad es. oro)	**Tipo**	**Quantità**	**Peso totale (in grammi)**	**Valore**	**Valuta**

* Solo se il dato è rilevabile o disponibile. Se il dato non è rilevabile o non è disponibile, indicare "N/D" o "sconosciuto".

([1]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione (GU L 167 del 12.5.2021, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/776/oj).

5. D. Provenienza economica e uso previsto del denaro contante (in ogni sottosezione 5.A. e 5.B è possibile più di un'opzione)	
5.A. Provenienza economica (Questa sottosezione va compilata solo se vi è un unico proprietario. Se vi è più di un proprietario, le informazioni vanno inserite in pagine supplementari. In tal caso spuntare la casella "altro" e indicare "pagine supplementari")	**5.B. Uso previsto** (Questa sottosezione va compilata solo se vi è un unico destinatario previsto. Se vi è più di un destinatario previsto, le informazioni vanno inserite in pagine supplementari. In tal caso spuntare la casella "altro" e indicare "pagine supplementari")
☐ Utili da lavoro (reddito, pensione, reddito da impresa ecc.) ☐ Plusvalenze (dividendi, utili, interessi, assicurazioni ecc.) ☐ Vendita di beni immobiliari ☐ Vendita di beni mobili ☐ Prestito concesso da una persona fisica ☐ Prestito concesso da una persona giuridica (istituto di credito, banca o impresa) ☐ Lotteria/gioco d'azzardo ☐ Regalo/donazione ☐ Eredità ☐ Altro (precisare)_____	☐ Spese connesse al lavoro (retribuzioni, investimenti ecc.) ☐ Investimenti di capitale (depositi su conti bancari, pagamenti di assicurazioni ecc.) ☐ Fondi per acquisto di beni immobiliari ☐ Fondi per acquisto di beni mobili ☐ Rimborso di un prestito concesso da una persona fisica ☐ Rimborso di un prestito concesso da una persona giuridica (istituto di credito, banca o impresa) ☐ Lotteria/gioco d'azzardo ☐ Beneficienza ☐ Cassa nave/cassa di bordo ☐ Vacanza/svago ☐ Trasferimento di denaro contante mediante corrieri professionali di denaro contante (società di cambio) ☐ Trasferimento di denaro contante mediante corrieri professionali di denaro contante (altro) ☐ Altro (precisare)_____

6. Proprietario del denaro contante: Unico proprietario del denaro contante?	
☐ **Sì, sono l'unico proprietario**	→ Andare alla sezione 7
☐ **No, il proprietario unico è un'altra persona fisica**	→ Compilare la sottosezione 6.A
☐ **No, il proprietario unico è una persona giuridica**	→ Compilare la sottosezione 6.B
☐ **No, vi è più di un proprietario**	→ Indicare il numero totale di proprietari e utilizzare pagine supplementari per inserirne i dettagli. Andare alla sezione 7.
Numero totale di proprietari:	

6.A. Il proprietario unico è una persona fisica			
Nome/i			
Cognome/i			
Genere	☐ maschile ☐ femminile ☐ altro		
Data di nascita	GG MM AAAA		
Luogo di nascita	città	paese	
Documento di identificazione	☐passaporto	☐carta di identità	☐altro (precisare) _____
Numero del documento di identificazione			
Paese di rilascio			
Data di rilascio	GG MM AAAA		
Cittadinanza			
Numero di identificazione personale*			
Indirizzo Via* e numero civico*	via	numero	
Città			
CAP*			
Paese			
Numero di telefono*			
Indirizzo di posta elettronica*			

7. Destinatario previsto del denaro contante: Unico destinatario previsto del denaro contante?	
☐ **Sì, sono l'unico destinatario previsto di tutto il denaro contante**	→ Andare alla sezione 8
☐ **No, il destinatario unico previsto è l'unico proprietario**	→ Andare alla sezione 8
☐ **No, il destinatario unico previsto è un'altra persona fisica**	→ Compilare la sottosezione 7.A
☐ **No, il destinatario unico previsto è una persona giuridica**	→ Compilare la sottosezione 7.B
☐ **No, vi è più di un destinatario previsto**	→ Indicare il numero totale di destinatari previsti e utilizzare pagine supplementari per inserirne i dettagli. Andare alla sezione 8.
Numero totale di destinatari previsti:	

7.A. Il destinatario unico previsto è una persona fisica			
Nome/i			
Cognome/i			
Genere	☐ maschile ☐ femminile ☐ altro		
Data di nascita	GG MM AAAA		
Luogo di nascita	città	paese	
Documento di identificazione	☐passaporto	☐carta di identità	☐altro (precisare) _____
Numero del documento di identificazione			
Paese di rilascio			
Data di rilascio	GG MM AAAA		
Cittadinanza			
Numero di identificazione personale*			
Indirizzo Via* e numero civico*	via	numero	
Città			
CAP*			
Paese			
Numero di telefono*			
Indirizzo di posta elettronica*			

* Solo se il dato è rilevabile o disponibile. Se il dato non è rilevabile o non è disponibile, indicare "N/D" o "sconosciuto".

6.B. Il proprietario unico è una persona giuridica			7.B. Il destinatario unico previsto è una persona giuridica		
Nome			Nome		
Numero di registrazione			Numero di registrazione		
Nome del registro			Nome del registro		
Paese di registrazione			Paese di registrazione		
Numero di identificazione IVA*			Numero di identificazione IVA*		
Numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI)*			Numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI)*		
Indirizzo Via* e numero civico*	Via	numero	Indirizzo Via* e numero civico*	Via	numero
Città			Città		
CAP*			CAP*		
Paese			Paese		
Numero di telefono*			Numero di telefono*		
Indirizzo di posta elettronica*			Indirizzo di posta elettronica*		

8. Firma				Riservato all'ufficio ADM	
Dichiaro che tutte le informazioni fornite sono esatte. Prendo atto del fatto che, se le informazioni fornite sono errate o incomplete, l'obbligo di dichiarazione non è ritenuto soddisfatto e sono passibile di sanzioni a norma della legislazione nazionale vigente.				**Firma e timbro dell'autorità competente**	
Firma					
Nome del firmatario:					
Data	GG MM AAAA			**Dichiarazione doganale** ☐ **Sì** ☐ **No**	
Luogo	Città	Paese		**Numero di dichiarazione doganale**	
Numero totale di pagine supplementari utilizzate		Copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento	☐ Sì	**Ufficio doganale che ha effettuato il controllo:**	

* Solo se il dato è rilevabile o disponibile. Se il dato non è rilevabile o non è disponibile, indicare "N/D" o "sconosciuto".

ALLEGATO 24

IMPOSIZIONE INDIRETTA A GIBILTERRA IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 247, PARAGRAFO 3, E DELL'ARTICOLO 248 DELL'ACCORDO

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione ed esigibilità dell'imposta sull'operazione e dell'accisa

1. Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra applicano e riscuotono l'imposta sull'operazione e, se del caso, l'accisa:

a) sulle merci che si trovavano in libera pratica nell'Unione e sono spostate a Gibilterra, all'atto della presentazione della merce alle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra con trasporto in regime di transito speciale per Gibilterra, secondo la procedura prevista all'allegato 19;

b) sulle merci che sono importate a Gibilterra da paesi e territori non facenti parte dell'unione doganale, all'atto della presentazione della merce alle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra con trasporto in regime di transito speciale per Gibilterra, secondo la procedura prevista all'allegato 21;

c) sulle merci unionali che, nell'ambito dei regimi fiscali o doganali speciali previsti agli allegati 19 e 21, sono immesse sul mercato a Gibilterra o qualora sia sorta un'obbligazione doganale per merci non unionali;

d) quando merci prodotte a Gibilterra escono dal sito di produzione;

e) quando è accertato che le merci sono entrate a Gibilterra irregolarmente; o

f) quando le merci introdotte a Gibilterra da viaggiatori superano le soglie quantitative previste all'allegato 23, ma non sono comunque considerate di natura commerciale al momento della dichiarazione o del completamento dei controlli.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), le merci sono considerate uscite dal sito di produzione:

a) quando sono spedite o trasportate materialmente fuori dallo stabilimento di produzione dal produttore o per suo conto, quale che sia la destinazione o lo scopo dello spostamento;

b) nel momento in cui il diritto di disporre della merce da proprietario è ceduto ad altri tramite vendita, scambio o altro mezzo legale, anche se la merce rimane nello stabilimento di produzione.

Articolo 2

Base imponibile e aliquota dell'imposta sull'operazione

1. La base imponibile delle merci importate a Gibilterra è determinata con riferimento al valore in dogana. Nella misura in cui non siano già stati inclusi nel valore in dogana, comprende gli elementi seguenti:

a) imposte, dazi, prelievi e altri oneri, comprese le accise, dovuti per l'importazione, esclusa l'imposta sull'operazione esigibile; e

b) le spese accessorie, quali le spese di commissione, imballaggio, trasporto e assicurazione.

2. Per le merci prodotte a Gibilterra la base imponibile è costituita dal valore normale all'uscita della merce dal sito di produzione.

Per «valore normale» si intende l'intero importo che l'acquirente, al medesimo stadio di commercializzazione, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente indipendente a Gibilterra per ottenere la merce in questione al momento di tale cessione.

Qualora non siano accertabili cessioni di merci comparabili, per «valore normale» si intende un importo non inferiore al prezzo di acquisto della merce o di merci simili o, in mancanza del prezzo di acquisto, al prezzo di costo, determinati nel momento in cui la merce esce dal sito di produzione.

3. L'aliquota dell'imposta sull'operazione è fissata come segue:

a) l'aliquota normale è fissata almeno all'aliquota normale dell'IVA più bassa applicata da uno degli Stati membri, che al momento della firma del presente accordo è del 17 %.

In deroga a quanto precede, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra può aumentare gradualmente dopo l'entrata in vigore del presente accordo, nell'arco di un periodo di tre anni, l'aliquota normale fino a raggiungere l'aliquota normale dell'IVA più bassa applicata da uno degli Stati membri, che al momento della firma del presente accordo è del 17 %, conformemente alla tabella riportata qui di seguito.

Anno 1	Anno 2	Anno 3
15 %	16 %	17 % (o l'aliquota più bassa applicata in quel momento da uno degli Stati membri).

Al fine di scongiurare distorsioni rilevanti effettive a Gibilterra o nella zona frontaliera contigua, in sede di valutazione continua ai sensi dell'articolo 248, paragrafo 5, lettera a), l'organo consultivo indipendente può, in qualsiasi momento nel corso del menzionato periodo di tre anni, raccomandare l'applicazione di un'aliquota normale superiore o inferiore a determinate merci o categorie di merci. In tal caso:

i) l'aliquota più alta che l'organo consultivo indipendente può proporre è quella che ritiene atta ad eliminare le distorsioni risultanti dalla differenza fra l'aliquota dell'imposta sull'operazione applicata alla merce o alla categoria di merci dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra e l'aliquota dell'IVA applicata dal Regno di Spagna alla stessa merce o categoria di merci;

ii) l'aliquota più bassa che l'organo consultivo indipendente può proporre non è mai inferiore di più di due punti percentuali all'aliquota normale dell'IVA più bassa applicata da uno degli Stati membri.

Se, al termine del periodo di tre anni, la raccomandazione di applicare aliquote diverse, superiori o inferiori, dall'aliquota normale a determinate merci o categorie di merci si è rivelata insufficiente a scongiurare distorsioni rilevanti effettive a Gibilterra o nella zona frontaliera contigua risultanti dalla differenza fra l'aliquota dell'imposta sull'operazione applicata dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra e l'aliquota dell'IVA applicata dal Regno di Spagna, l'organo consultivo indipendente può, in sede di valutazione annuale ai sensi dell'articolo 248, paragrafo 5, lettera b), raccomandare un adeguamento verso l'alto o verso il basso dell'aliquota normale per tutte le merci cui questa si applica;

b) l'aliquota ridotta applicabile alle merci determinata conformemente al paragrafo 5 non può essere inferiore al 5 %.

L'adeguamento dell'aliquota ridotta operato dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra a seguito di una raccomandazione dell'organo consultivo indipendente di cui all'articolo 248, paragrafo 4, può riguardare tutte le merci o una specifica merce o categoria di merci e può comportare il passaggio di una merce o categoria di merci da un'aliquota ridotta all'aliquota normale o a un'aliquota superridotta.

4. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra può applicare un'aliquota superridotta inferiore al 5 % alle merci elencate nell'appendice 1, articolo 2.

L'adeguamento dell'aliquota superridotta operato dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra a seguito di una raccomandazione dell'organo consultivo indipendente di cui all'articolo 248, paragrafo 4, può riguardare tutte le merci o una specifica merce o categoria di merci e può comportare il passaggio di una merce o categoria di merci da un'aliquota superridotta a un'aliquota ridotta o all'aliquota normale.

5. L'appendice 1 del presente allegato riporta l'elenco delle merci cui si applica un'aliquota ridotta o superridotta e l'aliquota effettiva da applicare. Figurano nell'elenco delle merci cui si applica un'aliquota ridotta o superridotta soltanto le merci alle quali la normativa dell'Unione sull'IVA consente agli Stati membri di applicare un'aliquota ridotta o superridotta.

6. Nel modificare l'elenco delle merci di cui al paragrafo 5 il Regno Unito nei confronti di Gibilterra opera in conformità della normativa dell'Unione sull'IVA e ne dà comunicazione all'Unione prima che le modifiche prendano effetto.

Articolo 3

Soggetto passivo dell'imposta sull'operazione e dell'accisa di Gibilterra

1. Sono debitrici dell'imposta sull'operazione e, se del caso, dell'accisa di Gibilterra la persona che dichiara la merce per l'ingresso a Gibilterra o per conto della quale queste è dichiarata e, laddove la merce sia entrata irregolarmente, qualsiasi altra persona che intervenga nell'ingresso irregolare.

2. È debitrice dell'imposta sull'operazione e, se del caso, dell'accisa di Gibilterra la persona che produce le merci a Gibilterra. Se la merce è prodotta irregolarmente, chiunque intervenga nella produzione è tenuto a pagare l'accisa a Gibilterra.

3. I condebitori dell'accisa di Gibilterra sono tenuti al pagamento dell'obbligazione in solido.

Articolo 4

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta sull'operazione le merci che avrebbero fruito di un'esenzione obbligatoria dall'IVA se fossero state importate, cedute o acquistate nell'Unione. Sono esenti dall'accisa le merci che avrebbero fruito di un'esenzione obbligatoria dall'accisa armonizzata se fossero state immesse in consumo nell'Unione.

Qualora intenda valersi di un'esenzione discrezionale dall'IVA o dall'accisa armonizzata su una data merce, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ne dà previa comunicazione al comitato specializzato per l'economia e il commercio, che valuta l'attuabilità dell'esenzione. Il comitato specializzato per l'economia e il commercio approva o respinge l'attuazione di siffatte esenzioni sulla base di prove e motivazioni oggettive.

2. Il gas naturale liquefatto importato e usato per la produzione di energia elettrica e l'energia elettrica prodotta a Gibilterra sono esenti dall'imposta sull'operazione e dall'accisa.

Articolo 5

Rimborso dell'imposta sull'operazione e dell'accisa all'esportazione della merce da Gibilterra

Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra rimborsa l'imposta sull'operazione e, se del caso, l'accisa applicate su una merce all'atto dell'esportazione nell'Unione, a condizione che l'esportatore sia in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento dell'IVA o, se del caso, dell'IVA e dell'accisa nell'Unione.

Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra rimborsa l'imposta sull'operazione e, se del caso, l'accisa anche quando la merce è esportata verso un paese non facente parte dell'unione doganale attraverso un posto doganale designato. Il posto doganale designato ne dà comunicazione alle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

Le merci consumate a Gibilterra non sono ammissibili al rimborso dell'imposta sull'operazione e, se del caso, delle accise.

SEZIONE 2

ACCISE

Articolo 6

Ambito di applicazione ed esigibilità delle accise

1. Le accise sono applicate a Gibilterra coerentemente con la normativa dell'Unione sulle accise applicabile nel momento considerato.

Qualsiasi nuova accisa dell'Unione si applica anche a Gibilterra, salvo se l'organo consultivo indipendente raccomanda, conformemente all'articolo 248, paragrafo 5, del presente accordo, una sospensione temporanea fino a un anno.

2. L'appendice 2 riporta le merci soggette ad accisa nell'Unione, la relativa base imponibile e le aliquote minime. Si applicano i livelli di accisa seguenti:

a) all'entrata in vigore del presente accordo, aliquote minime di accisa dell'Unione;

b) entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, obiettivo di aliquote di accisa che non divergano di oltre sei punti percentuali da quelle applicate nel Regno di Spagna o corrispondano al 94 % di queste.

3. Il paragrafo 2, lettera a), non si applica ai carburanti di cui all'appendice 2, sezione 2, punto 3, tabella A, del presente allegato.

4. In deroga al paragrafo 2, se l'approvvigionamento di carburante per veicoli nelle stazioni di servizio a Gibilterra è a rischio, il comitato specializzato per l'economia e il commercio può, su raccomandazione dell'organo consultivo indipendente di cui all'articolo 248, paragrafo 5, consentire al Regno Unito nei confronti di Gibilterra di applicare accise inferiori alle accise minime dell'Unione.

5. In deroga ai paragrafi 1 e 2, ai tabacchi lavorati si applicano le disposizioni previste all'appendice 2, sezione 3, del presente allegato.

6. Fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo e in sede di valutazione continua ai sensi dell'articolo 248, paragrafo 5, lettera a), l'organo consultivo indipendente può, al fine di scongiurare distorsioni rilevanti effettive a Gibilterra o nella zona frontaliera contigua, raccomandare l'applicazione di aliquote di accisa superiori o inferiori a quelle di cui al paragrafo 2, lettera b).

In tal caso:

a) l'aliquota più alta che l'organo consultivo indipendente può proporre è quella che ritiene atta ad eliminare le distorsioni risultanti dalla differenza fra il livello dell'accisa applicata alla merce o alla categoria di merci dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra e l'aliquota dell'accisa applicata dal Regno di Spagna alla stessa merce o categoria di merci; e

b) l'aliquota più bassa che l'organo consultivo indipendente può proporre non è mai inferiore alle aliquote minime di accisa dell'Unione.

Articolo 7

Registrazione degli operatori ai fini delle accise

Chiunque sia responsabile dell'entrata, della fabbricazione, della detenzione, del deposito, della circolazione o dell'uscita a fini commerciali di merci soggette ad accisa a Gibilterra è tenuto:

a) a registrarsi presso le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra;

b) a tenere una contabilità delle scorte e dei movimenti delle merci soggette ad accisa e presentarla periodicamente alle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra; e

c) ad acconsentire a qualsiasi controllo e a ogni verifica delle scorte.

Articolo 8

Rimborso dell'accisa in caso di distruzione totale o perdita irrimediabile

Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra può rimborsare le accise sulle merci soggette ad accisa in caso di distruzione totale o di perdita irrimediabile, totale o parziale, della merce per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, oppure in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti a distruggere la merce.

SEZIONE 3

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 9

Circostanze eccezionali

1. In risposta a circostanze eccezionali e in presenza delle condizioni stabilite nel presente articolo, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra può adottare una delle misure seguenti:

a) applicare a specifiche merci considerate indispensabili per far fronte alla circostanza eccezionale un'aliquota ridotta temporanea dell'imposta sull'operazione; o

b) esentare temporaneamente specifiche merci considerate indispensabili per far fronte alla circostanza eccezionale dall'imposta sull'operazione e, se del caso, dalle accise.

2. In considerazione della natura delle circostanze eccezionali e della necessità di una risposta rapida, le specifiche merci ammissibili a un'aliquota ridotta temporanea o a un'esenzione temporanea e il periodo interessato dalla misura devono essere approvati dal comitato specializzato per l'economia e il commercio entro una settimana da quando gli sono stati comunicati.

3. Deve essere garantito che siffatte misure temporanee non producano ripercussioni negative sul mercato interno dell'Unione, quali rischi di frode fiscale o distorsioni della concorrenza.

Articolo 10

Informazioni statistiche

Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra compila e trasmette trimestralmente al comitato specializzato per l'economia e il commercio i dati statistici relativi alle imposte sull'operazione e alle accise pagate a Gibilterra.

Appendice 1

IMPOSIZIONE INDIRETTA A GIBILTERRA ELENCO DELLE MERCI AMMISSIBILI AD ALIQUOTE RIDOTTE DELL'IMPOSTA SULL'OPERAZIONE

Articolo 1

Gibilterra applica l'aliquota ridotta al 5 % dell'imposta sull'operazione alle merci delle categorie di prodotti seguenti:

— beni normalmente utilizzati per la produzione agricola, esclusi i beni di investimento quali macchinari o edifici, e, fino al 1º gennaio 2032, pesticidi chimici e fertilizzanti chimici;

— equini vivi;

— piante vive ed altri prodotti della floricoltura, compresi bulbi, cotone, radici e simili, fiori recisi e fogliame ornamentale;

— abbigliamento e calzature per bambini; seggiolini per bambini installati negli autoveicoli;

— biciclette, comprese le biciclette elettriche

— oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato elencati nell'allegato IX, parti A, B e C, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ([1]); e

— strumenti e altre attrezzature del genere normalmente destinato a servizi di salvataggio o di primo soccorso, quando forniti a enti pubblici o a organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel settore della protezione civile o della collettività.

Articolo 2

Gibilterra applica l'aliquota superridotta allo 0 % dell'imposta sull'operazione alle merci delle categorie di prodotti seguenti:

— prodotti alimentari incluse le bevande, ad esclusione tuttavia delle bevande alcoliche destinati al consumo umano e animale; animali vivi, sementi, piante e ingredienti normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari; prodotti normalmente utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari;

— erogazione di acqua;

— prodotti farmaceutici utilizzati a fini medici e veterinari, compresi i prodotti utilizzati per fini di contraccezione e di protezione dell'igiene femminile, e i prodotti igienici assorbenti;

— apparecchi, strumenti, dispositivi, articoli, materiale ausiliario e dispositivi di protezione medici, comprese le mascherine protettive sanitarie, normalmente destinati all'assistenza sanitaria o all'uso da parte delle persone con disabilità, beni essenziali per compensare e superare la disabilità;

([1]) Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax (OJ EC L 347, 11.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj).

— fornitura di libri, giornali e periodici, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche, su supporti fisici o per via elettronica o in entrambi i formati (compresi gli opuscoli, i volantini e gli stampati analoghi, gli album, gli album da disegno o da colorare per bambini, la musica stampata o manoscritta, le mappe e le carte idrografiche o altri tipi di carte), escluse le pubblicazioni interamente o essenzialmente destinate alla pubblicità ed escluse le pubblicazioni consistenti interamente o essenzialmente in contenuto video o audio musicale; produzione di pubblicazioni di organizzazioni senza scopo di lucro;

— cessione di pannelli solari da installare su abitazioni private, edilizia abitativa ed edifici pubblici e di altro tipo utilizzati per attività di interesse pubblico o nelle loro vicinanze.

Appendice 2

IMPOSIZIONE INDIRETTA A GIBILTERRA MERCI SOGGETTE AD ACCISA E ALIQUOTE MINIME D'ACCISA DELL'UNIONE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE ACCORDO

SEZIONE 1

ALCOLE ETILICO E BEVANDE ALCOLICHE

L'alcole etilico e le bevande alcoliche sono soggetti ad accisa. Sono alcole etilico e bevande alcoliche i prodotti seguenti:

a) birra, che comprende qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203 o qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e di bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206, in entrambi i casi con titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5 % vol.;

b) vino tranquillo, che comprende tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, ad eccezione dei vini spumanti definiti alla lettera c) aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 % vol., ma non superiore al 15 % vol., purché l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione, o aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 % vol., ma non superiore al 18 % vol., purché siano stati prodotti senza arricchimenti e l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;

c) vino spumante, che comprende tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 che sono presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar e hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 % vol., ma non superiore al 15 % vol., purché l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;

d) altre bevande fermentate tranquille, fatta salva la lettera f), che comprendono tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, non menzionati alle lettere b) e c), ed i prodotti di cui al codice NC 2206, escluse le altre bevande fermentate gassate definite alla lettera e) ed esclusi i prodotti disciplinati alla lettera a):

   i) aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 % vol, ma non superiore al 10 % vol;.

   ii) aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore al 10 % vol., ma non superiore al 15 % vol., purché l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione;

e) altre bevande fermentate gassate, fatta salvo la lettera f), che comprendono tutti i prodotti di cui ai codici NC 2206 00 31 e 2206 00 39 nonché i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 non menzionati alle lettere b) e c), che:

   i) sono presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;

   ii) hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 % vol, ma non superiore al 13 % vol;

   iii) hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 % vol, ma non superiore al 15 % vol, purché l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione;

f) prodotti intermedi, che comprendono tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206 non contemplati alle lettere da a) a e), con titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 % vol., ma non superiore al 22 % vol.;

g) alcole etilico, che comprende:

i) tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 % vol. e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata;

ii) i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol. e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206; e

iii) le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione.

Le aliquote minime di accisa sull'alcole etilico e sulle bevande alcoliche sono le seguenti:

a) birra: 1,87 EUR per ettolitro/grado alcolico di prodotto finito; nello stabilire l'importo dell'accisa sulla birra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra può non tenere conto delle frazioni di grado di titolo alcolometrico in volume;

b) vino: 0 EUR per ettolitro di prodotto finito;

c) bevande fermentate diverse da vino e birra: 0 EUR per ettolitro di prodotto finito;

d) prodotti intermedi: 45 EUR per ettolitro di prodotto finito; e

e) alcole etilico: 550 EUR per ettolitro di alcole puro a 20 °C, calcolato con riferimento al numero di ettolitri di alcole puro.

SEZIONE 2

ENERGIA ELETTRICA E PRODOTTI ENERGETICI

1. L'energia elettrica e i prodotti energetici sono soggetti ad accisa. Soni energia elettrica e prodotti energetici i prodotti:

a) di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

b) di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715;

c) di cui ai codici NC 2901 e 2902;

d) di cui al codice NC 2905 11 00, che non sono di origine sintetica, qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

e) di cui al codice NC 3403;

f) di cui al codice NC 3811;

g) di cui al codice NC 3817;

h) di cui ai codici NC 3824 99 86, 3824 99 92 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 3824 99 93, 3824 99 96 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 3826 00 10 e 3826 00 90, qualora siano destinati a essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori; e

i) di cui al codice NC 2716.

2. Qualora siano destinati ad essere utilizzati, siano messi in vendita o siano utilizzati come carburante per motori o combustibile per riscaldamento, i prodotti energetici diversi da quelli per i quali nel presente allegato è specificato un livello di tassazione, sono tassati, in relazione al loro uso, all'aliquota applicabile al combustibile per riscaldamento o carburante per motori equivalente.

Oltre ai prodotti tassabili elencati al paragrafo 1, è tassato all'aliquota dell'equivalente carburante per motori qualsiasi prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante per motori o come additivo, oppure per accrescere il volume finale dei carburanti per motori.

Oltre ai prodotti tassabili elencati al paragrafo 1, è tassato all'aliquota del prodotto energetico equivalente qualsiasi altro idrocarburo, esclusa la torba, destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato a scopo di riscaldamento.

3. Categorie di carburanti per motori e livelli minimi di imposizione sono riportati qui di seguito.

Tabella A. – Categorie di carburanti per motori

Merce soggetta ad accisa	Quantità
Benzina con piombo codici NC 2710 12 31, 2710 12 51 e 2710 12 59	in euro per 1 000 l
Benzina codici NC 2710 12 31, 2710 12 41, 2710 12 45 e 2710 12 49	in euro per 1 000 l
Gasolio codici NC da 2710 19 43 a 2710 19 48 e da 2710 20 11 a 2710 20 19	in euro per 1 000 l
Cherosene codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25	in euro per 1 000 l
GPL codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00	in euro per 1 000 kg
Gas naturale codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00	in euro per gigajoule, potere calorifico superiore

Tabella B. – Livelli minimi di imposizione applicabili ai carburanti per motori utilizzati per i fini industriali e commerciali seguenti:

a) lavori nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura, della piscicoltura e della silvicultura;

b) motori fissi;

c) impianti e macchinari usati nell'edilizia, nelle opere di ingegneria civile e nei lavori pubblici; e

d) veicoli destinati a essere utilizzati al di fuori della rete stradale pubblica o che non hanno ricevuto un'autorizzazione a circolare prevalentemente sulla rete stradale pubblica.

Merce	Quantità	Imposta minima
Gasolio codici NC da 2710 19 43 a 2710 19 48 e da 2710 20 11 a 2710 20 19	in euro per 1 000 l	21
Cherosene codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25	in euro per 1 000 l	21
GPL codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00	in euro per 1 000 kg	41
Gas naturale codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00	in euro per gigajoule, potere calorifico superiore	0,3

Tabella C. – Livelli minimi di imposizione applicabili ai combustibili per riscaldamento e all'energia elettrica

Merce	Quantità	Imposta minima	
		Imprese	Non imprese
Gasolio codici NC da 2710 19 43 a 2710 19 48 e da 2710 20 11 a 2710 20 19	in euro per 1 000 l	21	21
Olio combustibile pesante codici NC da 2710 19 62 a 2710 19 68 e da 2710 20 31 a 2710 20 39	in euro per 1 000 kg	15	15
Cherosene codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25	in euro per 1 000 l	0	0

Merce	Quantità	Imposta minima	
		Imprese	Non imprese
GPL codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00	in euro per 1 000 kg	0	0
Gas naturale codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00	in euro per gigajoule, potere calorifico superiore	0,15	0,3
Carbone e coke codici NC 2701, 2702 e 2704	in euro per gigajoule, potere calorifico superiore	0,15	0,3
Energia elettrica codice NC 2716	in euro per MWh	0,5	1,0

Per i prodotti energetici indicati nelle tabelle il cui livello d'imposizione si basa sul volume, il volume è misurato a una temperatura di 15 °C.

4. Per «uso commerciale» si intende l'utilizzazione da parte di un'entità commerciale, identificata conformemente al paragrafo 5, che eserciti in modo indipendente e in qualsiasi luogo la fornitura di beni e servizi, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tali attività economiche.

Le attività economiche comprendono tutte le attività di produttore, di commerciante e di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive e agricole e quelle delle libere professioni o professioni assimilate.

Gli Stati, le autorità di governo locale e regionale e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati entità commerciali per le attività o operazioni che esercitano in quanto autorità pubbliche. Se però esercitano attività o operazioni di questo genere, sono considerate soggetti commerciali per dette attività o operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa rilevanza.

5. Un'entità commerciale non può essere considerata più piccola di una parte di un'impresa o di una persona giuridica che, dal punto di vista organizzativo, costituisca un'attività economica indipendente, vale a dire un'entità capace di operare con mezzi propri.

6. Nel caso di utilizzazioni miste la tassazione si applica in proporzione a ciascun tipo di utilizzazione; qualora una delle due utilizzazioni sia insignificante, può essere trattata come nulla.

7. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra può limitare l'ambito di applicazione del livello ridotto di tassazione per l'uso commerciale.

SEZIONE 3

TABACCHI LAVORATI

1. I tabacchi lavorati sono soggetti ad accisa. Sono tabacchi lavorati i prodotti seguenti:

   a) sigarette;

   b) sigari e sigaretti;

   c) tabacco da fumo;

      i) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

      ii) altri tabacchi da fumo.

2. Sono assimilati a sigarette, sigari, sigaretti e tabacco da fumo i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco ma che altrimenti rispondono ai criteri delle sigarette, dei sigari, dei sigaretti e del tabacco da fumo, rispettivamente,.

3. Le sigarette sono soggette ad un'accisa ad valorem calcolata sul prezzo massimo di vendita al minuto, compresi i dazi doganali, nonché ad un'accisa specifica, dal 7,5 % al 76,5 % dell'onere fiscale totale, calcolata per unità di prodotto.

   L'accisa globale, ossia l'accisa specifica e quella ad valorem esclusa l'IVA, non può essere inferiore a 115 EUR per 1 000 sigarette. La differenza di prezzo risultante dall'accisa globale applicabile non deve superare 0,80 EUR o, se determina un differenziale di prezzo inferiore, il 15 % per pacchetto di sigarette.

   L'aliquota dell'accisa ad valorem e l'importo dell'accisa specifica devono essere uguali per tutte le sigarette.

4. L'accisa minima sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette è:

   a) un'accisa ad valorem calcolata sul prezzo massimo di vendita al minuto di ciascun prodotto;

   b) un'aliquota specifica, espressa in un importo per chilogrammo o, per i sigari e i sigaretti, alternativamente per numero di pezzi; o

   c) un'aliquota mista, contenente un elemento ad valorem e un elemento specifico.

5. L'accisa globale, ossia l'accisa specifica e quella ad valorem esclusa l'imposta sull'operazione), espressa in una percentuale o in un importo per chilogrammo o per numero di pezzi, deve essere almeno pari alle aliquote o agli importi minimi fissati come segue:

   a) per sigari e sigaretti: 5 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o 12 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo;

   b) tabacco da fumo trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette: 50 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo o 60 EUR per chilogrammo;

   c) altri tabacchi da fumo: 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o 22 EUR per chilogrammo.

6. Ai fini dei paragrafi 3 e 5, il prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è calcolato in riferimento al valore totale di tutte le sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immessi in consumo, basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantità totale di sigarette e di tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immessi in consumo. Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto è fissato entro il 1º marzo di ogni anno in base ai dati relativi a tutte le immissioni in consumo dell'anno civile precedente.

7. Le aliquote di cui ai paragrafi 4 e 5 sono valide per tutti i prodotti appartenenti al tipo di tabacchi lavorati in questione, senza distinzione all'interno di ogni tipo per quanto concerne la qualità, la presentazione, l'origine del prodotto, i materiali utilizzati, le caratteristiche delle imprese interessate o qualsiasi altro criterio.

8. Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra trasmettono dati statistici sulla struttura e sulle aliquote dell'accisa applicata ai tabacchi lavorati. L'articolo 6 del presente accordo non si applica.

ALLEGATO 25

AVIAZIONE

Elenco delle disposizioni del diritto dell'Unione di cui all'articolo 273 dell'accordo

— regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/95/oj);

modificato da: regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 50, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/793/oj);

— direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/67/oj),

modificata da: decisione (UE) 2024/1254 del Parlamento europeo e del Consiglio, (GU L, 2024/1254, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1254/oj);

— direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (GU L 70 del 14.3.2009, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/12/oj),

modificata da: decisione (UE) 2024/1254 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024 (GU L, 2024/1254, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1254/oj); e

— regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1107/oj).

ALLEGATO 26

ELENCO DELLE STRUTTURE SANITARIE DI CUI ALL'ARTICOLO 276 DELL'ACCORDO

ELENCO DEI PRESTATORI DI SERVIZI SANITARI:

1. «Cidat», La Línea de la Concepción;
2. «Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar», Palmones;
3. «Scanner Sur», Algeciras;
4. «Hospital Universitario Punta de Europa», Algeciras;
5. «Vithas Xanit International Hospital», Benalmádena;
6. «Vithas Málaga Hospital», Málaga;
7. «HLA Hospital Jerez Puerta del Sur», Jerez.

ALLEGATO 27

TRASPORTO DI MERCI SU STRADA

PARTE A

PRESCRIZIONI RELATIVE AI TRASPORTATORI DI MERCI SU STRADA ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI TRASPORTATORE DI MERCI SU STRADA ED ESERCIZIO DELLA STESSA

Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente parte disciplina l'accesso all'attività di trasportatore di merci su strada e l'esercizio della stessa e si applica a tutti i trasportatori di merci su strada di una parte che effettuano trasporto di merci nell'ambito di applicazione degli articoli 276 e 277 del presente accordo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente parte si applicano le definizioni seguenti:

a) «autorizzazione ad esercitare l'attività di trasportatore di merci su strada»: la decisione amministrativa che autorizza una persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti stabiliti nella presente parte ad esercitare l'attività di trasportatore di merci su strada;

b) «autorità competente»: un'autorità di una parte a livello nazionale, regionale o locale che, per autorizzare l'esercizio dell'attività di trasportatore di merci su strada, verifica se una persona fisica o giuridica soddisfi le condizioni stabilite nella presente parte e che ha il potere di concedere, sospendere o ritirare un'autorizzazione ad esercitare l'attività di trasportatore di merci su strada; e

c) «luogo in cui una persona è normalmente residente»: il luogo in cui tale persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita.

Articolo 3

Prescrizioni relative all'esercizio dell'attività di trasportatore di merci su strada

Le persone fisiche o giuridiche che esercitano l'attività di trasportatore di merci su strada:

a) hanno una sede effettiva e stabile in una parte, come disposto all'articolo 5 della presente parte;

b) sono in possesso del requisito di onorabilità di cui all'articolo 6 della presente parte;

c) possiedono un'adeguata idoneità finanziaria, come disposto all'articolo 7 della presente parte; e

d) possiedono l'idoneità professionale richiesta di cui all'articolo 8 della presente parte.

Articolo 4

Gestore dei trasporti

1. Un trasportatore di merci su strada designa almeno una persona fisica in qualità di gestore dei trasporti, che gestisce in maniera effettiva e continuativa le sue attività di trasporto e soddisfa le prescrizioni stabilite all'articolo 3, lettere b) e d), e che:

a) ha un legame effettivo con il trasportatore di merci su strada, ad esempio in qualità di dipendente, direttore, proprietario, azionista o amministratore, o sia questa persona; e

b) risiede nella parte nel cui territorio è stabilito il trasportatore di merci su strada.

2. Se una persona fisica o giuridica non soddisfa il requisito dell'idoneità professionale, l'autorità competente può autorizzare la persona fisica o giuridica ad esercitare l'attività di trasportatore di merci su strada senza designare un gestore dei trasporti conformemente al paragrafo 1, purché:

a) la persona fisica o giuridica designi una persona fisica residente nella parte di stabilimento del trasportatore di merci su strada che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3, lettere b) e d), e che sia abilitata per contratto ad esercitare le funzioni di gestore dei trasporti per conto dell'impresa;

b) il contratto che lega la persona fisica o giuridica alla persona di cui alla lettera a) precisi i compiti che questa deve svolgere in maniera effettiva e continuativa e indichi le responsabilità di tale persona in qualità di gestore dei trasporti. I compiti da precisare sono in particolare quelli riguardanti la gestione della manutenzione dei veicoli, la verifica dei contratti e dei documenti di trasporto, la contabilità di base, la distribuzione dei carichi e dei servizi ai conducenti e ai veicoli e la verifica delle procedure di sicurezza;

c) la persona di cui alla lettera a) possa dirigere, nella sua veste di gestore dei trasporti, le attività di trasporto di un massimo di quattro diversi trasportatori di merci su strada esercitate con un parco complessivo comprendente al massimo 50 veicoli; e

d) la persona di cui alla lettera a) svolga i compiti precisati esclusivamente nell'interesse della persona fisica o giuridica e le responsabilità di tale persona siano esercitate indipendentemente da qualsiasi persona fisica o giuridica per cui svolge attività di trasporto.

3. Una parte può decidere che un gestore dei trasporti designato ai sensi del paragrafo 1 non possa anche essere designato ai sensi del paragrafo 2, o possa esserlo solo in relazione a un numero limitato di persone fisiche o giuridiche o a un parco veicoli inferiore a quanto previsto al paragrafo 2, lettera c).

4. La persona fisica o giuridica notifica all'autorità competente il gestore o i gestori dei trasporti designati.

Articolo 5

Condizioni relative al requisito di stabilimento

Per soddisfare il requisito della sede effettiva e stabile nella parte di stabilimento, una persona fisica o giuridica:

a) dispone di locali in cui può avere accesso agli originali dei suoi documenti principali, in formato elettronico o in qualsiasi altro formato, in particolare i contratti di trasporto, i documenti relativi ai veicoli a disposizione della persona fisica o giuridica, i documenti contabili, i documenti di gestione del personale, i contratti di lavoro, i documenti di previdenza sociale, i documenti contenenti dati relativi ai viaggi, ai tempi di guida e ai periodi di riposo e qualsiasi altra documentazione cui l'autorità competente deve poter accedere per verificare il rispetto delle condizioni stabilite nella presente parte;

b) è iscritta nel registro delle società commerciali di tale parte o in un registro analogo, se richiesto dal diritto nazionale;

c) è soggetta all'imposta sui redditi e, se richiesto dal diritto nazionale, è assegnataria di un numero di identificazione IVA;

d) una volta concessa l'autorizzazione, dispone di uno o più veicoli immatricolati o messi in circolazione e di cui sia stato autorizzato l'utilizzo in conformità della normativa della parte in questione, indipendentemente dal fatto che tali veicoli siano posseduti a titolo di proprietà o detenuti ad altro titolo, per esempio in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing;

e) svolge in maniera effettiva e continuativa, con l'ausilio delle attrezzature e strutture appropriate, le sue attività amministrative e commerciali nei locali di cui alla lettera a) situati in tale parte e gestisce in maniera effettiva e continuativa le sue operazioni di trasporto utilizzando i veicoli di cui alla lettera f) con le attrezzature tecniche appropriate situate in tale parte; e

f) dispone ordinariamente, su base continuativa, di un numero di veicoli conformi alle condizioni di cui alla lettera d) e di conducenti che hanno normalmente come base una sede di attività in tale parte, che sia, in entrambi i casi, proporzionato al volume delle operazioni di trasporto effettuate dall'impresa.

Articolo 6

Condizioni relative al requisito dell'onorabilità

1. Fatto salvo il paragrafo 2, le parti determinano le condizioni che la persona fisica o giuridica e i gestori dei trasporti devono rispettare per soddisfare il requisito dell'onorabilità.

Nel determinare se una persona fisica o giuridica abbia soddisfatto tale requisito, le parti prendono in considerazione il comportamento della persona fisica o giuridica, dei suoi gestori dei trasporti, dei direttori esecutivi e di qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dalla parte. I riferimenti nel presente articolo alle condanne, sanzioni o infrazioni comprendono le condanne, sanzioni o infrazioni della persona fisica o giuridica stessa, dei suoi gestori dei trasporti, dei direttori esecutivi e di qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dalla parte.

Le condizioni di cui al presente paragrafo comprendono almeno quanto segue:

a) non sussistono validi motivi che inducano a mettere in dubbio l'onorabilità del gestore dei trasporti o del trasportatore di merci su strada, come condanne o sanzioni per eventuali infrazioni gravi della normativa nazionale in vigore nei settori seguenti:

   i) diritto commerciale;

   ii) diritto fallimentare;

   iii) condizioni di retribuzione e di lavoro della professione;

   iv) circolazione stradale;

   v) responsabilità professionale;

   vi) traffico di esseri umani o di droga; e

   vii) diritto tributario; e

b) il gestore dei trasporti o il trasportatore di merci su strada non è stato oggetto, in una delle parti o in entrambe, di una condanna per un reato grave o di una sanzione per un'infrazione grave delle norme di cui agli articoli da 278 a 282 del presente accordo o della normativa nazionale riguardante in particolare:

   i) i tempi di guida e di riposo dei conducenti, l'orario di lavoro, l'installazione e l'utilizzo di apparecchi di controllo;

   ii) i pesi massimi e le dimensioni massime dei veicoli commerciali nel traffico internazionale;

   iii) la qualificazione iniziale e la formazione continua dei conducenti;

   iv) l'idoneità a viaggiare su strada dei veicoli commerciali, compreso il controllo tecnico obbligatorio dei veicoli a motore;

   v) l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada;

   vi) la sicurezza del trasporto di merci pericolose su strada;

   vii) l'installazione e l'uso di limitatori di velocità per determinate categorie di veicoli;

   viii) le patenti di guida;

   ix) l'accesso alla professione;

   x) il trasporto degli animali;

   xi) il distacco dei lavoratori nel trasporto su strada;

   xii) la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali; e

   xiii) i viaggi i cui punti di carico e scarico sono situati nell'altra parte.

2. Ai fini del paragrafo 1, terzo comma, lettera b), del presente articolo, qualora sia stata inflitta al gestore dei trasporti o al trasportatore di merci su strada, in una delle parti o in entrambe, una condanna per un reato grave o una sanzione per una delle infrazioni più gravi stabilite nell'Appendice 27-A-1-1, l'autorità competente della parte di stabilimento avvia e porta a termine in modo appropriato e tempestivo un procedimento amministrativo che includa, se del caso, un'ispezione in loco nei locali della persona fisica o giuridica in questione.

Nel corso del procedimento amministrativo, l'autorità competente valuta se, a causa di particolari circostanze, la perdita dell'onorabilità costituisca una risposta sproporzionata nel caso di specie. Nell'ambito di tale valutazione l'autorità competente tiene conto del numero di infrazioni gravi delle norme di cui al paragrafo 1, terzo comma, del presente articolo, nonché del numero delle infrazioni più gravi stabilite nell'appendice 27-A-1-1, per le quali al gestore dei trasporti o al trasportatore di merci su strada sono state inflitte condanne o sanzioni. Siffatta constatazione è debitamente motivata e giustificata.

Se ritiene che la perdita dell'onorabilità sia sproporzionata, l'autorità competente decide che la persona fisica o giuridica in questione continua a possedere il requisito dell'onorabilità. Se l'autorità competente non ritiene che la perdita dell'onorabilità sia sproporzionata rispetto all'infrazione, la condanna o la sanzione comportano la perdita dell'onorabilità.

3. Oltre alle infrazioni più gravi elencate nell'appendice 27-A-1-1, le infrazioni gravi stabilite nell'appendice 27-A-1-1 bis possono comportare la perdita dell'onorabilità.

4. Il requisito dell'onorabilità non si considera rispettato finché non sia stata adottata una misura di riabilitazione o un'altra misura di effetto equivalente a norma delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale delle parti.

Articolo 7

Condizioni relative al requisito dell'idoneità finanziaria

1. Per soddisfare il requisito dell'idoneità finanziaria, una persona fisica o giuridica deve essere in grado su base permanente di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell'esercizio contabile annuale. Sulla base dei conti annuali certificati da un revisore o da un altro soggetto debitamente riconosciuto, la persona fisica o giuridica dimostra di disporre ogni anno di capitale e di riserve:

a) per un valore di almeno 9 000 EUR / 8 000 GBP quando è utilizzato un solo veicolo a motore, di 5 000 EUR / 4 500 GBP per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 tonnellate e di 900 EUR / 800 GBP per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 2,5 tonnellate, ma non a 3,5 tonnellate;

b) sulla base dei conti annuali certificati da un revisore o da un altro soggetto debitamente riconosciuto, la persona fisica o giuridica che esercita l'attività di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile superi le 2,5 tonnellate, ma non le 3,5 tonnellate, dimostra di disporre ogni anno di un capitale e di riserve per un valore di almeno 1 800 EUR / 1 600 GBP quando è utilizzato un solo veicolo e di 900 EUR / 800 GBP per ogni veicolo supplementare utilizzato.

2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può convenire o esigere che un'impresa dimostri la propria idoneità finanziaria mediante un'attestazione stabilita dall'autorità competente, ad esempio una garanzia bancaria o un'assicurazione, inclusa un'assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o altri istituti finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, o altro documento vincolante che fornisca una fideiussione in solido per l'impresa in relazione agli importi di cui al paragrafo 1, lettera a).

3. In deroga al paragrafo 1, in assenza di conti annuali certificati per l'anno di registrazione dell'impresa, l'autorità competente consente che un'impresa dimostri la propria idoneità finanziaria mediante un'attestazione, ad esempio una garanzia bancaria, un documento rilasciato da un istituto finanziario che stabilisce l'accesso al credito a nome dell'impresa, o altro documento vincolante stabilito dell'autorità competente comprovante che l'impresa dispone degli importi di cui al paragrafo 1, lettera a).

4. I conti annuali di cui al paragrafo 1 e la garanzia di cui al paragrafo 2, che devono essere verificati, sono quelli del soggetto economico stabilito nel territorio della parte in cui è stata chiesta l'autorizzazione e non quelli di eventuali altri soggetti stabiliti nell'altra parte.

Articolo 8

Condizioni relative al requisito dell'idoneità professionale

1. Per soddisfare il requisito dell'idoneità professionale, la persona o le persone interessate possiedono le conoscenze corrispondenti al livello di cui all'appendice 27-A-1-2, parte I, nelle materie ivi elencate. Tali conoscenze sono comprovate da un esame scritto obbligatorio che può essere integrato, se una parte decide in tal senso, da un esame orale. Gli esami sono organizzati a norma dell'appendice 27-A-1-2, parte II. A tal fine una parte può decidere di imporre una formazione preliminare all'esame.

2. Le persone interessate sostengono l'esame nella parte in cui sono normalmente residenti.

3. Solo le autorità o gli organismi debitamente autorizzati a tal fine da una parte, secondo i criteri definiti dalla stessa, possono organizzare e certificare gli esami scritti e orali di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le parti verificano periodicamente che le modalità secondo cui tali autorità od organismi organizzano gli esami siano conformi all'appendice 27-A-1-2.

4. Una parte può dispensare dall'esame in determinate materie i titolari di taluni diplomi rilasciati nell'ambito dell'istruzione superiore o dell'istruzione tecnica nella parte stessa, specificamente designati a tal fine e implicanti le conoscenze in tutte le materie elencate nell'appendice 27-A-1-2, parte I. La dispensa si applica solo alle sezioni dell'appendice 27-A-1-2, parte I, per le quali il diploma contempla tutte le materie elencate nel titolo di ogni sezione.

Una parte può dispensare da determinate parti degli esami i titolari di attestati di idoneità professionale validi per operazioni di trasporto nazionale nella parte in questione.

Articolo 9

Dispensa dall'esame

Ai fini del rilascio di una licenza a un trasportatore di merci su strada che utilizza esclusivamente veicoli a motore singoli o insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non supera le 3,5 tonnellate, una parte può decidere di dispensare dagli esami di cui all'articolo 8, paragrafo 1, le persone che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa una persona fisica o giuridica dello stesso tipo nei dieci anni precedenti il 20 agosto 2020.

Articolo 10

Procedura di sospensione e di revoca delle autorizzazioni

1. Se constata che una persona fisica o giuridica rischia di non soddisfare più i requisiti di cui all'articolo 3, l'autorità competente ne informa la persona fisica o giuridica in questione. Se constata che uno o più di tali requisiti non sono più soddisfatti, l'autorità competente può assegnare alla persona fisica o giuridica uno dei termini seguenti per regolarizzare la situazione:

a) un termine non superiore a sei mesi, prorogabile di tre mesi in caso di decesso o di incapacità fisica del gestore dei trasporti, per l'assunzione di un sostituto del gestore dei trasporti nel caso in cui il gestore dei trasporti non soddisfi più il requisito dell'onorabilità o dell'idoneità professionale;

b) un termine non superiore a sei mesi nel caso in cui la persona fisica o giuridica debba regolarizzare la situazione dimostrando che la persona fisica o giuridica dispone di una sede effettiva e stabile; o

c) un termine non superiore a sei mesi nel caso in cui il requisito dell'idoneità finanziaria non sia soddisfatto, al fine di dimostrare che tale requisito sarà nuovamente soddisfatto in via permanente.

2. L'autorità competente può prescrivere che la persona fisica o giuridica soggetta a sospensione o ritiro dell'autorizzazione assicuri che i suoi gestori dei trasporti abbiano sostenuto gli esami di cui all'articolo 8, paragrafo 1, prima dell'adozione di qualsiasi misura di riabilitazione.

3. Se constata che la persona fisica o giuridica non soddisfa più uno o più dei requisiti di cui all'articolo 3, l'autorità competente sospende o ritira l'autorizzazione ad esercitare l'attività di trasportatore di merci su strada entro i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 11

Dichiarazione di inidoneità del gestore dei trasporti

1. Quando un gestore dei trasporti perde la propria onorabilità ai sensi dell'articolo 6, l'autorità competente lo dichiara inidoneo a dirigere le attività di trasporto di un trasportatore di merci su strada.

L'autorità competente non può riabilitare il gestore dei trasporti prima che sia trascorso un anno dalla data della perdita dell'onorabilità e che il gestore dei trasporti abbia dimostrato di aver seguito una formazione adeguata per un periodo di almeno tre mesi o di aver superato un esame nelle materie elencate nell'appendice 27-A-1-2, parte I.

2. Quando un gestore dei trasporti perde la propria onorabilità ai sensi dell'articolo 6, una domanda di riabilitazione non può essere presentata prima che sia trascorso un anno dalla data della perdita dell'onorabilità.

Articolo 12

Esame e registrazione delle domande

1. Le autorità competenti di ciascuna parte inseriscono nei registri elettronici nazionali di cui all'articolo 13, paragrafo 1, i dati relativi alle imprese da esse autorizzate.

2. Nell'accertare l'onorabilità di un'impresa, le autorità competenti verificano se, al momento della domanda, il gestore o i gestori dei trasporti designati siano dichiarati, in una delle parti, inidonei a dirigere le attività di trasporto di un'impresa a norma dell'articolo 11.

3. Le autorità competenti controllano periodicamente che le imprese da esse autorizzate a esercitare l'attività di trasportatore di merci su strada continuino a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 3. A tal fine le autorità competenti eseguono controlli che comprendono, ove opportuno, ispezioni in loco nei locali dell'impresa in questione, mirate alle imprese classificate a maggior rischio.

Articolo 13

Registri elettronici nazionali

1. Le autorità competenti tengono un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada che sono state autorizzate a esercitare l'attività di trasportatore di merci su strada.

2. I dati che devono figurare nei registri nazionali delle imprese di trasporto su strada e le condizioni di accesso a tali dati sono stabiliti nell'appendice 27-A-1-5.

Articolo 14

Cooperazione amministrativa tra le autorità competenti

1. Le autorità competenti di ciascuna parte designano un punto di contatto nazionale incaricato di scambiare informazioni con le autorità competenti dell'altra parte per quanto riguarda l'applicazione della presente parte.

2. Le autorità competenti di ciascuna parte cooperano strettamente, si prestano prontamente assistenza reciproca e si scambiano qualunque altra informazione pertinente al fine di agevolare l'attuazione e l'esecuzione della presente parte.

3. Le autorità competenti di ciascuna parte eseguono controlli individuali per verificare se un'impresa rispetti le condizioni di accesso all'attività di trasportatore di merci su strada ogniqualvolta un'autorità competente dell'altra parte ne faccia richiesta in casi debitamente giustificati. Le autorità competenti di ciascuna parte informano l'autorità competente dell'altra parte in merito ai risultati di tali controlli e alle misure adottate nel caso in cui si constati che l'impresa non rispetta più i requisiti stabiliti dalla presente parte.

4. Le autorità competenti di ciascuna parte membri si scambiano informazioni sulle condanne e sanzioni per le infrazioni gravi di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

5. Le norme dettagliate sulle modalità di scambio delle informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 sono stabilite nell'appendice 27-A-1-5.

Appendice 27-A-1-1

INFRAZIONI PIÙ GRAVI AI FINI DEL PRESENTE ALLEGATO, PARTE A, ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2

1. Superamento dei tempi limite come segue:

   a) superamento del 25 % o più dei tempi limite di guida fissati per sei giorni o due settimane;

   b) superamento, durante un periodo di lavoro giornaliero, del 50 % o più dei tempi limite di guida fissati per un giorno.

2. Mancata installazione di un tachigrafo e/o di un limitatore di velocità, o installazione nel veicolo e/o utilizzo di un dispositivo fraudolento in grado di modificare i dati registrati dall'apparecchio di controllo e/o dal limitatore di velocità o falsificazione dei fogli di registrazione o dei dati scaricati dal tachigrafo e/o dalla carta del conducente.

3. Guida senza un certificato di revisione valido e/o guida con difetti molto gravi, tra l'altro, all'impianto di frenatura, agli organi di sterzo, alle ruote/agli pneumatici, alle sospensioni o al telaio, che possono creare un rischio immediato per la sicurezza stradale tale da determinare la decisione di fermare il veicolo.

4. Trasporto di merci pericolose in violazione di un divieto o con mezzi di contenimento vietati o non approvati o senza precisare sul veicolo che trasporta merci pericolose mettendo così in pericolo la vita delle persone o l'ambiente in misura tale da determinare una decisione di fermo del veicolo.

5. Trasporto di merci senza che il conducente sia in possesso di una patente di guida valida o effettuato da un'impresa che non è titolare della licenza comunitaria valida di cui all'articolo 278 del presente accordo.

6. Guida con una carta del conducente che è stata falsificata o di cui il conducente non è il titolare o che è stata ottenuta sulla base di false dichiarazioni e/o di documenti falsificati.

7. Trasporto di merci con superamento della massa massima a carico tecnicamente ammissibile del 20 % o più per i veicoli il cui peso massimo a pieno carico ammissibile superi le 12 tonnellate e del 25 % o più per i veicoli il cui peso massimo a pieno carico ammissibile non superi le 12 tonnellate.

Appendice 27-A-1-1 bis

ELENCO DELLE INFRAZIONI GRAVI AI FINI DEL PRESENTE ALLEGATO, PARTE A, ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2

Le tabelle seguenti contengono le categorie e i tipi di infrazioni gravi al presente allegato, suddivise in tre categorie di gravità in base ai potenziali rischi per la vita o di lesioni gravi e/o di distorsione della concorrenza nel mercato dei trasporti su strada: IPG = Infrazione più grave, IMG = Infrazione molto grave, IG = Infrazione grave.

1) Gruppi di infrazioni al presente allegato, parte B, sezione 2, salvo diversa indicazione

	BASE GIURIDICA	TIPO DI INFRAZIONE		LIVELLO DI GRAVITÀ		
				IPG	IMG	IG
		Periodi di guida				
1.	Articolo 4, paragrafo 1, e appendice 27-A-1-1	Superamento del periodo di guida giornaliero di 9 ore in caso di mancata concessione dell'estensione a 10 ore	10h ≤ … < 11h			X
2.			11h ≤ …		X	
3.		Superamento del 50 % o più del periodo di guida giornaliero di 9 ore	13h30 ≤ …	X		
4.		Superamento del periodo di guida giornaliero di 10 ore in caso di concessione dell'estensione	11h ≤ … < 12h			X
5.			12h ≤ …		X	
6.		Superamento del 50 % o più del periodo di guida giornaliero di 10 ore	15h ≤ …	X		
7.	Articolo 4, paragrafo 2, e appendice 27-A-1-1	Superamento del periodo di guida settimanale	60h ≤ … < 65h			X
8.			65h ≤ … < 70h		X	
9.		Superamento del 25 % o più del periodo di guida settimanale	70h ≤ …	X		
10.	Articolo 4, paragrafo 3, e appendice 27-A-1-1	Superamento del periodo di guida totale massimo durante 2 settimane consecutive	100h ≤ … < 105h			X
11.			105h ≤ … < 112h30		X	
12.		Superamento del 25 % o più del periodo di guida totale massimo durante 2 settimane consecutive	112h30 ≤ …	X		

	BASE GIURIDICA	TIPO DI INFRAZIONE		LIVELLO DI GRAVITÀ		
				IPG	IMG	IG
		Interruzioni				
13.	Articolo 5	Superamento del periodo di guida ininterrotto di 4,5 ore prima di osservare una pausa	5h ≤ … < 6h			X
14.			6h ≤ …		X	
		Periodi di riposo				
15.	Articolo 6, paragrafo 2	Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 11 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo giornaliero ridotto	8h30 ≤ … < 10h			X
16.			… < 8h30		X	
17.		Periodo di riposo giornaliero ridotto insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di concessione della riduzione	7h ≤ … < 8h			X
18.			… < 7h		X	
19.		Periodo di riposo giornaliero suddiviso insufficiente poiché inferiore a 3 + 9 ore	3h + [7h ≤ …< 8h]			X
20.			3h + [… < 7h]		X	
21.	Articolo 6, paragrafo 5	Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di multipresenza	7h ≤ … < 8h			X
22.			… < 7h		X	
23.	Articolo 6, paragrafo 6	Periodo di riposo settimanale ridotto insufficiente poiché inferiore a 24 ore	20h ≤ … < 22h			X
24.			… < 20h		X	
25.		Periodo di riposo settimanale insufficiente poiché inferiore a 45 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo settimanale ridotto	36h ≤ … < 42h			X
26.			… < 36h		X	
27.		Superamento di sei periodi di 24 ore consecutivi successivamente al periodo di riposo settimanale	3h ≤ … < 12h			X
28.			12h ≤ …		X	

	BASE GIURIDICA	TIPO DI INFRAZIONE		LIVELLO DI GRAVITÀ		
				IPG	IMG	IG
29.	Articolo 6, paragrafo 7	Mancato riposo compensativo per due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi			X	
30.	Articolo 6, paragrafo 9	Periodo di riposo settimanale regolare o periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuati a bordo del veicolo			X	
31.		Spese per l'alloggio fuori dal veicolo non sostenute dal datore di lavoro				X

Organizzazione del lavoro

32.	Articolo 6, paragrafo 10	L'impresa di trasporto non organizza l'attività dei conducenti in modo tale che questi ultimi possano ritornare alla sede di attività del datore di lavoro o che possano ritornare al loro luogo di residenza		X	
33.	Articolo 7, paragrafo 1	Collegamento tra salario/retribuzione e distanza percorsa, rapidità della consegna e/o volume delle merci trasportate		X	
34.	Articolo 7, paragrafo 2	Mancata o inadeguata organizzazione delle attività dei conducenti, mancata o inadeguata impartizione di istruzioni ai conducenti finalizzate al rispetto del diritto		X	

2) Gruppi di infrazioni al presente allegato, parte B, sezione 4, e parte C, sezione 2

	BASE GIURIDICA	TIPO DI INFRAZIONE	LIVELLO DI GRAVITÀ		
			IPG	IMG	IG

Installazione di un tachigrafo

1.	Parte C, sezione 2, articoli 3 e 5, e appendice 27-A-1-1	Mancata installazione e mancato utilizzo di un tachigrafo omologato	X		

	BASE GIURIDICA	TIPO DI INFRAZIONE	LIVELLO DI GRAVITÀ		
			IPG	IMG	IG
		Utilizzo del tachigrafo, della carta del conducente o del foglio di registrazione			
2.	Parte C, sezione 2, articolo 6, paragrafo 1	Utilizzo di un tachigrafo non sottoposto a ispezione da parte di un'officina autorizzata		X	
3.	Parte B, sezione 4, articolo 3, e appendice 27-A-1-1	Il conducente è titolare e/o usa più di una carta del conducente		X	
4.		Guida con una carta del conducente falsificata (considerato come guida senza carta del conducente)	X		
5.		Guida con una carta del conducente di cui il conducente non è il titolare (considerato come guida senza carta del conducente)	X		
6.		Guida con una carta del conducente che è stata ottenuta sulla base di dichiarazioni false e/o documenti contraffatti (considerato come guida senza carta del conducente)	X		
7.	Parte B, sezione 4, articolo 7, paragrafo 1, e parte C, sezione 2, articolo 15, paragrafo 1	Tachigrafo non funzionante correttamente (per esempio: tachigrafo non sottoposto a ispezione, calibrato e sigillato correttamente)		X	
8.		Tachigrafo utilizzato in modo improprio (per esempio: uso scorretto deliberato, volontario o imposto, mancanza di istruzioni sul corretto uso ecc.)		X	
9.	Parte B, sezione 4, articolo 7, paragrafo 2, e appendice 27-A-1-1	Presenza nel veicolo e/o utilizzo di un dispositivo fraudolento in grado di modificare i dati registrati dal tachigrafo	X		
10.		Falsificazione, occultamento o distruzione dei dati registrati sui fogli di registrazione o registrati e scaricati dal tachigrafo e/o dalla carta del conducente	X		
11.	Parte C, sezione 2, articolo 15, paragrafo 2	L'impresa non conserva i fogli di registrazione, i tabulati e i dati scaricati		X	
12.		Dati registrati e memorizzati non disponibili per un periodo di almeno un anno		X	

	BASE GIURIDICA	TIPO DI INFRAZIONE	LIVELLO DI GRAVITÀ		
			IPG	IMG	IG
13.	Parte B, sezione 4, articolo 6, paragrafo 1	Uso scorretto dei fogli di registrazione/della carta del conducente		X	
14.		Ritiro non autorizzato di fogli di registrazione o della carta del conducente avente conseguenze sulla registrazione dei dati pertinenti		X	
15.		Foglio di registrazione o carta del conducente utilizzati per un periodo più lungo di quello per il quale erano destinati, con perdita di dati		X	
16.	Parte B, sezione 4, articolo 6, paragrafo 2	Uso di fogli di registrazione o di carte del conducente sporchi o deteriorati, con dati illeggibili		X	
17.	Parte B, sezione 4, articolo 6, paragrafo 3	Mancato utilizzo dell'inserimento dati manuale, quando richiesto		X	
18.	Parte B, sezione 4, articolo 6, paragrafo 4	Mancato utilizzo del foglio di registrazione corretto o mancato inserimento della carta del conducente nella fessura corretta del tachigrafo (multipresenza)			X
19.	Parte B, sezione 4, articolo 6, paragrafo 5	Uso scorretto del dispositivo di commutazione		X	
		Presentazione dei documenti			
20.	Parte B, sezione 4, articolo 6, paragrafo 5, lettera b), punto v)	Mancato utilizzo o utilizzo scorretto del simbolo «nave traghetto/convoglio ferroviario»			X
21.	Parte B, sezione 4, articolo 6, paragrafo 6	Mancato inserimento delle informazioni richieste sul foglio di registrazione		X	
22.	Parte B, sezione 4, articolo 6, paragrafo 7	Nelle registrazioni non sono indicati i simboli dei paesi dei quali il conducente ha attraversato la frontiera nel corso del periodo di lavoro giornaliero			X
23.	Parte B, sezione 4, articolo 6, paragrafo 7	Nelle registrazioni non sono indicati i simboli dei paesi in cui il conducente ha iniziato e terminato il suo periodo di lavoro giornaliero			X

	BASE GIURIDICA	TIPO DI INFRAZIONE	LIVELLO DI GRAVITÀ		
			IPG	IMG	IG
24.	Parte B, sezione 4, articolo 10	Rifiuto di essere controllato		X	
25.		Non in grado di presentare registrazioni manuali e tabulati effettuati durante il giorno in corso e nei 56 giorni precedenti		X	
26.		Non in grado di presentare la carta del conducente se il conducente ne possiede una		X	
		Funzionamento difettoso			
27.	Parte C, sezione 2, articolo 16, paragrafo 1, e articolo 5, paragrafo 1	Tachigrafo non riparato da un installatore o da un'officina autorizzati		X	
28.	Parte B, sezione 4, articolo 11	Il conducente non riporta tutte le indicazioni relative ai periodi di tempo che non vengono più registrati durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento del tachigrafo		X	

3) Gruppi di infrazioni al presente allegato, parte B, sezione 3

	BASE GIURIDICA	TIPO DI INFRAZIONE		LIVELLO DI GRAVITÀ		
				IPG	IMG	IG
		Durata massima dell'orario di lavoro settimanale				
1.	Articolo 3	Superamento della durata massima settimanale della prestazione di lavoro fissata a 48 ore se è già stata sfruttata la possibilità di estenderla a 60 ore	56h ≤ … 60h			X
2.			60h ≤ …		X	
3.		Superamento della durata massima settimanale della prestazione di lavoro fissata a 60 ore se non è stata concessa alcuna deroga a norma dell'articolo 7	65 ≤ … < 70h			X
4.			70h ≤ …		X	
		Interruzioni				
5.	Articolo 4	Riposo intermedio insufficiente per un periodo di lavoro compreso fra sei e nove ore	10 < … ≤ 20 min			X
6.			… ≤ 10 min		X	
7.		Riposo intermedio insufficiente per un periodo di lavoro superiore a nove ore	20 < … ≤ 30 min			X
8.			… ≤ 20 min		X	

	BASE GIURIDICA	TIPO DI INFRAZIONE		LIVELLO DI GRAVITÀ		
				IPG	IMG	IG
		Lavoro notturno				
9.	Articolo 6	Orario di lavoro giornaliero per ciascun periodo di 24 ore qualora sia svolto lavoro notturno in assenza di deroga concessa ai sensi dell'articolo 7	11h ≤ … < 13h			X
10.			13h ≤ …		X	
		Registrazioni				
11.	Articolo 8	Falsificazione dei dati riguardanti gli orari di lavoro o rifiuto di fornire i registri agli ispettori da parte dei datori di lavoro			X	
12.		Falsificazione di registri o rifiuto di fornire i registri agli ispettori da parte di conducenti dipendenti/autonomi			X	

4) Gruppi di infrazioni al presente allegato, parte C, sezione 1

	BASE GIURIDICA	TIPO DI INFRAZIONE		LIVELLO DI GRAVITÀ		
				IPG	IMG	IG
		Pesi				
1.	Articolo 1 e appendice 27-A-1-1	Superamento dei pesi massimi autorizzati per i veicoli della categoria N3	5 % ≤ … < 10 %			X
2.			10 % ≤ … < 20 %		X	
3.			20 % ≤ …	X		
4.		Superamento del peso massimo autorizzato per i veicoli della categoria N2	5 % ≤ … < 15 %			X
5.			15 % ≤ … < 25 %		X	
6.			25 % ≤ …	X		
		Lunghezze				
7.	Articolo 1	Superamento della lunghezza massima autorizzata	2 % < … < 20 %			X
8.			20 % ≤ …		X	

	BASE GIURIDICA	TIPO DI INFRAZIONE		LIVELLO DI GRAVITÀ		
				IPG	IMG	IG
		Larghezza				
9.	Articolo 1	Superamento della larghezza massima autorizzata	2,65 ≤ … < 3,10 metri			X
10.			3,10 metri ≤ …		X	

5) Gruppi di infrazioni alle norme sul controllo tecnico su strada

	BASE GIURIDICA	TIPO DI INFRAZIONE	LIVELLO DI GRAVITÀ		
			IPG	IMG	IG
		Controllo tecnico			
1.	Allegato 27, parte A, articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto iv), e appendice 27-A-1-1	Guida in assenza di una valida prova che il controllo tecnico sia stato superato, come previsto dal diritto dell'Unione e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra	X		
2.		Mancato mantenimento di un veicolo in condizioni di sicurezza e conformità, con conseguenti gravi carenze dell'impianto di frenatura, degli organi di sterzo, delle ruote/degli pneumatici, delle sospensioni o del telaio o di altri equipaggiamenti che possono creare un rischio immediato per la sicurezza stradale tale da portare alla decisione di fermo del veicolo	X		

6) Gruppi di infrazioni alle norme sui limitatori di velocità

	BASE GIURIDICA	TIPO DI INFRAZIONE	LIVELLO DI GRAVITÀ		
			IPG	IMG	IG
1.	Allegato 27, parte A, articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto vii)	Limitatore di velocità non installato	X		
2.		Limitatore di velocità che non soddisfa i requisiti tecnici applicabili		X	
3.		Limitatore di velocità non installato da officina autorizzata			X
4.		Possesso e/o utilizzo di un dispositivo fraudolento in grado di falsificare i dati di un limitatore di velocità o possesso e/o utilizzo di un dispositivo fraudolento di limitazione della velocità	X		

7) Gruppi di infrazioni al presente allegato, parte B, sezione 1

	BASE GIURIDICA	TIPO DI INFRAZIONI	LIVELLO DI GRAVITÀ		
			IPG	IMG	IG
		Formazione e licenza			
1.	Articolo 3	Trasporto di merci senza qualificazione iniziale obbligatoria e/o formazione periodica obbligatoria		X	
2.	Articolo 9 e appendice 27-B-1-2	Conducente non in grado di presentare la carta di qualificazione valida o la patente di guida con il contrassegno, come stabilito dal diritto nazionale (per esempio: smarrita, dimenticata, danneggiata, illeggibile)			X

8) Gruppi di infrazioni ai requisiti relativi alla patente di guida

	BASE GIURIDICA	TIPO DI INFRAZIONI	LIVELLO DI GRAVITÀ		
			IPG	IMG	IG
1.	Allegato 27, parte A, articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto viii), e appendice 27-A-1-1	Trasporto di merci in assenza di una patente di guida valida	X		
2.		Utilizzo di una patente di guida danneggiata o illeggibile o non conforme al modello comune			X

9) Gruppi di infrazioni alle norme sul trasporto di merci pericolose su strada

	BASE GIURIDICA	TIPO DI INFRAZIONI	LIVELLO DI GRAVITÀ		
			IPG	IMG	IG
1.	Allegato 27, parte A, articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto vi), e appendice 27-A-1-1	Trasporto di merci pericolose delle quali è vietato il trasporto	X		
2.		Trasporto di merci pericolose in contenitori vietati o non approvati, risultante in un rischio per la vita o per l'ambiente tale da determinare la decisione di fermare il veicolo	X		
3.		Trasporto di merci pericolose non contrassegnate come tali sul veicolo, risultante in un rischio per la vita o per l'ambiente tale da determinare la decisione di fermare il veicolo	X		

	BASE GIURIDICA	TIPO DI INFRAZIONI	LIVELLO DI GRAVITÀ		
			IPG	IMG	IG
4.		Fuoriuscita di sostanze pericolose		X	
5.		Trasporto alla rinfusa in container strutturalmente inadeguati		X	
6.		Trasporto in un veicolo sprovvisto del certificato di omologazione pertinente		X	
7.		Veicolo non più conforme alle norme di omologazione e che presenta quindi un rischio immediato		X	
8.		Mancato rispetto delle norme in materia di stivaggio e fissaggio del carico		X	
9.		Mancato rispetto delle disposizioni relative al carico misto di imballaggi		X	
10.		Mancato rispetto delle norme che limitano le quantità trasportate in un'unità di trasporto, compresi i livelli ammissibili di riempimento di cisterne o imballaggi		X	
11.		Assenza di informazioni relative alle sostanze trasportate che permettano di accertare il livello di gravità dell'infrazione (per esempio: numero ONU, designazione ufficiale di trasporto, gruppo d'imballaggio)		X	
12.		Conducente privo del certificato regolamentare di formazione professionale		X	
13.		Uso di fuoco o di luci non protette		X	

	BASE GIURIDICA	TIPO DI INFRAZIONI	LIVELLO DI GRAVITÀ		
			IPG	IMG	IG
14.		Mancato rispetto del divieto di fumare		X	
15.		Veicolo non adeguatamente sorvegliato o parcheggiato			X
16.		Unità di trasporto comprendente più di un rimorchio/semirimorchio			X
17.		Veicolo non più conforme alle norme di omologazione ma che non presenta un rischio immediato			X
18.		Veicolo non provvisto degli estintori funzionanti prescritti			X
19.		Veicolo sprovvisto dell'attrezzatura prevista nell'ADR o nelle istruzioni scritte			X
20.		Trasporto di imballaggi contenenti imballaggi, IBC o grandi imballaggi, ovvero di imballaggi vuoti danneggiati e non ripuliti			X
21.		Trasporto di merci imballate in container strutturalmente inadeguati			X
22.		Cisterne o container-cisterna (inclusi quelli vuoti e non ripuliti) che non sono stati chiusi adeguatamente			X
23.		Etichettatura, marcatura o placcatura non corretta del veicolo e/o contenitore			X
24.		Assenza di istruzioni scritte conformi all'ADR ovvero istruzioni scritte non pertinenti alle merci trasportate			X

10) Gruppi di infrazioni alla parte terza, titolo I, capo 2 del presente accordo, salvo diversa indicazione

	BASE GIURIDICA	TIPO DI INFRAZIONE	LIVELLO DI GRAVITÀ		
			IPG	IMG	IG
		Licenza			
1.	Articolo 278, paragrafo 1, e appendice 27-A-1-1	Trasporto di merci in assenza di una licenza valida (vale a dire: la licenza è inesistente, falsificata, revocata, scaduta ecc.)	X		
2.	Articolo 278, paragrafo 3	L'impresa di trasporto o il conducente non sono in grado di presentare agli agenti preposti al controllo una licenza valida o una copia certificata conforme della licenza valida (vale a dire: la licenza o la copia certificata conforme è stata smarrita, dimenticata, danneggiata ecc.)		X	
		Attestato di conducente			
3.	Allegato 27, parte A, articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto v)	I conducenti trasportano merci in assenza di un attestato di conducente valido (vale a dire: l'attestato del conducente è inesistente, falsificato, revocato, scaduto ecc.)		X	
4.	Allegato 27, parte A, articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto v)	Il conducente o l'impresa di trasporto non è in grado di presentare agli agenti preposti al controllo un attestato di conducente valido o una copia certificata conforme dell'attestato di conducente (vale a dire: l'attestato del conducente o la copia certificata conforme dell'attestato di conducente è stata smarrita, dimenticata, danneggiata ecc.)			X
		Specifiche operazioni di trasporto consentite dal presente accordo			
5.	Articolo 277, paragrafi da 3 a 7	Esecuzione di trasporti di cabotaggio o altre operazioni di trasporto non conformi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, comprese le limitazioni del numero di viaggi, in vigore nella parte ospitante		X	

11) Gruppi di infrazioni alle norme sul trasporto di animali

	BASE GIURIDICA	TIPO DI INFRAZIONI	LIVELLO DI GRAVITÀ		
			IPG	IMG	IG
1.	Allegato 27, parte A, articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto x)	Paratie non sufficientemente forti per resistere al peso degli animali		X	
2.		Utilizzo di rampe di carico o di scarico con superfici scivolose, prive di protezioni laterali o troppo ripide			X
3.		Utilizzo di piattaforme di sollevamento o di piani superiori senza barriere di sicurezza che impediscano la caduta o la fuga degli animali durante le operazioni di carico e scarico			X
4.		Mezzi di trasporto non autorizzati per lunghi viaggi o non autorizzati per il tipo di animali trasportati			X
5.		Trasporto effettuato senza valida documentazione richiesta, giornale di viaggio o autorizzazione del trasportatore o certificato di idoneità			X

12) Gruppi di infrazioni alle disposizioni di legge applicabili alle obbligazioni contrattuali

	BASE GIURIDICA	TIPO DI INFRAZIONE	LIVELLO DI GRAVITÀ		
			IPG	IMG	IG
1.	Allegato 27, parte A, articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto xii)	Violazione del diritto applicabile alle obbligazioni contrattuali		X	

Livelli di gravità delle infrazioni gravi

1) I livelli di gravità delle infrazioni sono grave («IG»), molto grave («IMG») e più grave («IPG»).

2) Le infrazioni gravi e molto gravi commesse ripetutamente dallo stesso operatore sono considerate maggiormente gravi dall'autorità competente della parte di stabilimento. Nel calcolo della frequenza del ripetersi delle infrazioni le autorità competenti della parte tengono conto dei fattori seguenti:

   — gravità dell'infrazione (IG o IMG);

   — durata (almeno un anno dalla data del controllo);

   — numero di veicoli adibiti alle attività di trasporto dirette dal gestore dei trasporti (media annua).

3) In considerazione del potenziale di rischio per la sicurezza stradale, la frequenza massima delle infrazioni gravi oltre la quale la loro gravità aumenta è stabilita come segue:

   — tre IG/per veicolo/per anno = un IMG;

   — tre IMG/per veicolo/per anno = avvio di procedura nazionale sull'onorabilità.

4) Il numero di infrazioni per veicolo per anno rappresenta un valore medio calcolato dividendo il numero totale di tutte le infrazioni dello stesso livello di gravità (IG o IMG) per il numero medio di veicoli utilizzati durante l'anno. La formula della frequenza fornisce una soglia massima di occorrenza delle infrazioni gravi oltre la quale esse sono considerate più gravi. Le autorità competenti delle parti possono stabilire soglie più severe se ciò è previsto nella loro procedura amministrativa nazionale di valutazione dell'onorabilità.

Appendice 27-A-1-2

PARTE I

ELENCO DELLE MATERIE DI CUI AL PRESENTE ALLEGATO, PARTE A, ARTICOLO 8

Le conoscenze da prendere in considerazione per l'accertamento ufficiale dell'idoneità professionale ad opera delle parti devono vertere almeno sulle materie indicate di seguito. Con riguardo a tali materie, i candidati trasportatori di merci su strada devono possedere il livello di conoscenze e attitudini pratiche necessarie per dirigere un'impresa di trasporti.

Il livello minimo di conoscenze, indicato di seguito, deve corrispondere almeno al livello di conoscenze raggiunto nel corso dell'istruzione obbligatoria, completata da una formazione professionale e da una formazione tecnica complementare o da una formazione tecnica scolastica o altra, di livello secondario.

A. Elementi di diritto civile

Il candidato deve in particolare:

a) conoscere i principali contratti utilizzati nei trasporti su strada, nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano;

b) essere in grado di negoziare un contratto di trasporto giuridicamente valido, in particolare per quanto riguarda le condizioni di trasporto;

c) essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal proprio committente relativamente a danni derivanti da perdite o avarie delle merci durante il trasporto o al ritardo nella consegna, nonché di valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale; e

d) conoscere le disposizioni della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), conclusa a Ginevra il 19 maggio 1956, e gli obblighi da essa derivanti.

B. Elementi di diritto commerciale

Il candidato deve in particolare:

a) conoscere le condizioni e le formalità previste per l'esercizio di un'attività commerciale e gli obblighi generali dei trasportatori (registrazione, libri contabili, ecc.), nonché le conseguenze del fallimento; e

b) possedere una conoscenza adeguata delle diverse forme di società commerciali e delle norme che ne disciplinano la costituzione e il funzionamento.

C. Elementi di diritto sociale

Il candidato deve conoscere in particolare:

a) il ruolo e il funzionamento dei vari soggetti ed organismi sociali che operano nel settore dei trasporti su strada (sindacati, consigli di impresa, rappresentanti del personale, ispettori del lavoro ecc.);

b) gli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza sociale;

c) le norme applicabili ai contratti di lavoro subordinato delle diverse categorie di dipendenti delle imprese di trasporto su strada (forma dei contratti, obblighi delle parti, condizioni e durata del lavoro, ferie pagate, retribuzione, risoluzione del contratto ecc.);

d) le norme applicabili in materia di tempi di guida, di riposo e di orario di lavoro e le misure pratiche di applicazione di tali disposizioni; e

e) le norme applicabili in materia di qualificazione iniziale e formazione continua dei conducenti di cui alla parte B, sezione 1, del presente allegato.

D. Elementi di diritto tributario

Il candidato deve conoscere in particolare le norme relative:

a) all'imposta sul valore aggiunto («IVA») per i servizi di trasporto;

b) alla tassa di circolazione degli autoveicoli;

c) alle imposte su alcuni autoveicoli utilizzati per i trasporti di merci su strada, nonché ai pedaggi e ai diritti di utenza riscossi per l'uso di infrastrutture; e

d) alle imposte sui redditi.

E. Gestione commerciale e finanziaria

Il candidato deve in particolare:

a) conoscere le disposizioni giuridiche e pratiche relative all'uso degli assegni, dei vaglia cambiari, dei pagherò cambiari, delle carte di credito e degli altri strumenti o mezzi di pagamento;

b) conoscere le diverse forme di crediti (bancari, documentari, fideiussioni, ipoteche, leasing, renting, factoring ecc.), nonché gli oneri e gli obblighi che ne derivano;

c) sapere cos'è un bilancio, come si presenta ed essere in grado di interpretarlo;

d) essere in grado di leggere e interpretare un conto profitti e perdite;

e) essere in grado di effettuare un'analisi della situazione finanziaria e della redditività dell'impresa, in particolare in base ai rapporti finanziari;

f) essere in grado di redigere un bilancio;

g) conoscere i vari elementi dell'impresa che compongono il prezzo di costo (costi fissi, costi variabili, fondi di esercizio, ammortamenti ecc.) ed essere in grado di effettuare calcoli per autoveicolo, per chilometro, per viaggio o per tonnellata;

h) essere in grado di elaborare un organigramma relativo a tutto il personale dell'impresa e organizzare programmi di lavoro ecc.;

i) conoscere i principi degli studi di mercato (marketing), della pubblicità e delle pubbliche relazioni, compresi i servizi di trasporto, la promozione della vendita, l'elaborazione di schede clienti ecc.;

j) conoscere i vari tipi di assicurazioni che si applicano ai trasporti su strada (assicurazioni di responsabilità, sulle persone trasportate, sulle cose trasportate, sui bagagli trasportati) nonché le garanzie e gli obblighi che ne derivano;

k) conoscere le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti su strada;

l) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporto merci su strada e conoscere il contenuto e le implicazioni degli Incoterm; e

m) conoscere le varie categorie di soggetti ausiliari dei trasporti, il loro ruolo, le loro funzioni e, ove opportuno, il loro statuto.

F. Accesso al mercato

Il candidato deve conoscere in particolare:

a) le normative professionali che disciplinano i trasporti su strada, la locazione di autoveicoli industriali e il subappalto, in particolare le norme relative all'organizzazione ufficiale dell'attività, all'accesso all'attività, alle autorizzazioni per le operazioni di trasporto su strada, alle ispezioni e alle sanzioni;

b) la normativa relativa alla costituzione di un'impresa di trasporti su strada;

c) i vari documenti necessari per l'effettuazione dei servizi di trasporto su strada e per procedere alle verifiche della presenza, sia all'interno dell'impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli concernenti l'autoveicolo, il conducente, la merce e i bagagli;

d) le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di merci, alla movimentazione delle merci e alla logistica; e

e) le formalità alla frontiera, la funzione e la portata dei documenti T e dei carnet TIR nonché gli obblighi e le responsabilità che derivano dal loro utilizzo.

G. Norme tecniche e di gestione tecnica

Il candidato deve in particolare:

a) conoscere le norme relative al peso e alle dimensioni degli autoveicoli vigenti nelle parti, nonché le procedure relative ai trasporti eccezionali che derogano a tali norme;

b) essere in grado di scegliere, in funzione delle esigenze dell'impresa, gli autoveicoli e i loro componenti (telaio, motore, organi di trasmissione, impianto di frenatura ecc.);

c) conoscere le formalità relative all'omologazione, all'immatricolazione e al controllo tecnico dei veicoli;

d) essere in grado di tenere conto delle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore e l'inquinamento acustico;

e) essere in grado di elaborare programmi di manutenzione periodica degli autoveicoli e delle apparecchiature;

f) conoscere i diversi tipi di strumenti di movimentazione e di carico delle merci (sponde, container, pallet ecc.) ed essere in grado di introdurre procedure e impartire istruzioni relative alle operazioni di carico e scarico delle merci (ripartizione del carico, accatastamento, stivaggio, bloccaggio ecc.);

g) conoscere le varie tecniche del trasporto combinato rotaia-strada o con navi traghetto a caricamento orizzontale;

h) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme sul trasporto di merci pericolose e di rifiuti;

i) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di derrate deperibili, in particolare quelle derivanti dall'accordo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali da utilizzare per tali trasporti (ATP), concluso a Ginevra il 1º settembre 1970; e

j) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme sul trasporto di animali vivi.

H. Sicurezza stradale

Il candidato deve in particolare:

a) conoscere le qualifiche richieste ai conducenti (patente di guida, certificati medici, attestati di idoneità ecc.);

b) essere in grado di adottare le misure atte a garantire il rispetto, da parte dei conducenti, del codice della strada, dei divieti e delle limitazioni alla circolazione vigenti nelle parti (limiti di velocità, precedenze, soste e limitazioni di parcheggio, uso dei proiettori, segnaletica stradale ecc.);

c) essere in grado di elaborare istruzioni destinate ai conducenti sulla verifica del rispetto delle norme di sicurezza in materia di condizioni del veicolo, delle apparecchiature e del carico e delle relative misure preventive;

d) essere in grado di istituire un codice di condotta da applicarsi in caso di incidente e di attuare procedure atte a evitare che si ripetano incidenti o infrazioni gravi; e

e) essere in grado di attuare le procedure necessarie per fissare le merci in condizioni di sicurezza e conoscere le relative tecniche.

PARTE II

ORGANIZZAZIONE DELL'ESAME

1. Le parti organizzano un esame scritto obbligatorio che possono integrare con un esame orale facoltativo per verificare se i candidati trasportatori di merci su strada possiedano il livello di conoscenze richiesto nelle materie elencate nella parte I e, in particolare, l'idoneità a utilizzare gli strumenti e le tecniche correlati a tali materie e a svolgere i compiti esecutivi e di coordinamento previsti.

a) L'esame scritto obbligatorio si compone di due prove:

i) domande scritte sotto forma di domande a scelta multipla con quattro opzioni di risposta, domande a risposta diretta o una combinazione delle due formule; e

ii) esercizi scritti/studi di casi.

La durata minima di ciascuna delle due prove è di due ore.

b) Qualora venga organizzato un esame orale, le parti possono subordinare la partecipazione a detto esame al superamento dell'esame scritto.

2. Se organizzano anche un esame orale, le parti devono prevedere, per ciascuna delle tre prove, una ponderazione dei punti che non può essere inferiore al 25 % né superiore al 40 % del punteggio complessivo attribuibile.

   Se organizzano unicamente un esame scritto, le parti devono prevedere, per ciascuna prova, una ponderazione dei punti che non può essere inferiore al 40 % né superiore al 60 % del punteggio complessivo attribuibile.

3. Per l'insieme delle prove i candidati devono ottenere una media non inferiore al 60 % del punteggio complessivo attribuibile e la percentuale di punti ottenuti in una prova non deve essere inferiore al 50 % del punteggio totalizzabile. Una parte ha facoltà di ridurre la percentuale dal 50 % al 40 % esclusivamente per una prova.

Appendice 27-A-1-3

PARTE A

MODELLO DI LICENZA PER L'UNIONE

COMUNITÀ EUROPEA

(a)

(Carta di cellulosa di colore azzurro Pantone 290 o di un colore il più simile possibile a quest'ultimo, formato DIN A4, carta di cellulosa di 100 g/m² o superiore)

(Prima pagina della licenza)

(Testo redatto nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza)

Sigla distintiva dello Stato membro [1] che rilascia la licenza	Denominazione dell'autorità o dell'organismo competente

NUMERO DI LICENZA: …

o

COPIA CERTIFICATA CONFORME N. …

per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi

La presente licenza autorizza [2] . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

a effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i percorsi o le parti di percorso entro il territorio della Comunità, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1072/oj), che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada, e secondo le disposizioni generali della presente licenza.

Osservazioni particolari:	
. . . . .	
La presente licenza è valida dal	al . . . . .
Rilasciata a	il . . . . .
. . . . . [3]	

[1] Sigle distintive degli Stati membri: (B) Belgio, (BG) Bulgaria, (CZ) Repubblica ceca, (DK) Danimarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (HR) Croazia, (I) Italia, (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, (L) Lussemburgo, (H) Ungheria, (MT) Malta, (NL) Paesi Bassi, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portogallo, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, (FIN) Finlandia, (S) Svezia.

[2] Nome o ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore.

[3] Firma e sigillo dell'autorità o ente competente che rilascia l'attestato.

(b)

(Seconda pagina della licenza)

(Testo redatto nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza)

DISPOSIZIONI GENERALI

La presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009.

Essa permette al titolare di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi o le parti di percorso nel territorio della Comunità e, ove opportuno, alle condizioni che essa stabilisce:

— il cui punto di partenza e il cui punto di arrivo si trovano in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi,

— in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo o viceversa, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi,

— tra paesi terzi con transito sul territorio di uno o più Stati membri, nonché gli spostamenti a vuoto in relazione con tali trasporti.

Nel caso di un trasporto in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo o viceversa, la presente autorizzazione è valida sul territorio della Comunità. Essa è valida nello Stato membro di carico e scarico solo una volta concluso l'accordo necessario tra la Comunità e il paese terzo in questione ai sensi del regolamento (CE) n. 1072/2009.

La licenza è personale e non è cedibile a terzi.

Può essere ritirata dalle autorità competenti dello Stato membro che l'hanno rilasciata, in particolare se il titolare:

— ha omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto l'uso della licenza,

— ha fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rinnovo della licenza.

L'originale della licenza deve essere conservato dall'impresa di trasporto merci.

Una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo ([1]). Nel caso di un veicolo combinato, essa deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al veicolo combinato anche se il rimorchio o il semirimorchio non è immatricolato o ammesso alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa o è immatricolato o ammesso alla circolazione in un altro Stato.

La licenza deve essere esibita ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta.

In ogni Stato membro il titolare è tenuto a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ivi in vigore, in particolare le norme in materia di trasporto e di circolazione.

([1]) Per «veicolo» si intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un veicolo combinato di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibito esclusivamente al trasporto di merci.

PARTE B

MODELLO DI LICENZA PER IL REGNO UNITO NEI CONFRONTI DI GIBILTERRA

Licenza del Regno Unito nei confronti di Gibilterra per la Comunità

(a)

(Carta di cellulosa di colore blu chiaro Pantone, formato DIN A4, carta di cellulosa di 100 g/m² o superiore)

(Prima pagina della licenza)

(Testo in lingua inglese)

REGNO UNITO, NEI CONFRONTI DI GIBILTERRRA	NOME DELL'AUTORITÀ COMPETENTE DEL REGNO UNITO NEI CONFRONTI DI GIBILTERRA [1]

NUMERO DI LICENZA:

o

COPIA CERTIFICATA CONFORME N. …

per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi

La presente licenza autorizza [2] . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

a effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i percorsi o le parti di percorso entro il territorio di uno Stato membro, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1072/2009 [3].

Osservazioni particolari:	
. . . . .	
La presente licenza è valida dal	al . . . . .
Rilasciata a	il . . . . .
	

(1) Autorità competente per il territorio interessato per il quale è rilasciato il certificato.
(2) Nome o ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore.
(3) Regolamento (CE) n. 1072/2009 quale conservato nel diritto del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, dalla sezione 6 della legge del 2019 relativa al recesso di Gibilterra dall'Unione europea (*Gibraltar European Union (Withdrawal) Act 2019*) e modificato dai regolamenti adottati ai sensi della sezione 11 di tale legge.

b)

(Seconda pagina della licenza)

(Testo in lingua inglese)

DISPOSIZIONI GENERALI

La presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009 ([1]).

Essa permette al titolare di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi o le parti di percorso nel territorio di uno Stato membro autorizzato da qualsiasi accordo internazionale tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e l'Unione europea o uno Stato membro.

La licenza è personale e non è cedibile a terzi.

Può essere ritirata dal «Driver and Vehicles Licensing Department» (ministero dei Trasporti, del traffico e dei servizi tecnici di Gibilterra), per esempio se il titolare:

— ha omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto l'uso della licenza,

— ha fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rinnovo della licenza.

L'originale della licenza deve essere conservato dall'impresa di trasporto merci.

Una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo ([2]). Nel caso di un veicolo combinato, essa deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al veicolo combinato anche se il rimorchio o il semirimorchio non è immatricolato o ammesso alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa o è immatricolato o ammesso alla circolazione in un altro Stato.

La licenza deve essere esibita ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta.

Il titolare è tenuto a rispettare sul territorio di Gibilterra o di ciascuno Stato membro le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore in tale Stato, in particolare quelle in materia di trasporto e di circolazione.

([1]) Regolamento (CE) n. 1072/2009 quale conservato nel diritto del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, dalla sezione 6 della legge del 2019 relativa al recesso di Gibilterra dall'Unione europea (*Gibraltar European Union (Withdrawal) Act 2019*) e modificato dai regolamenti adottati ai sensi della sezione 11 di tale legge.

([2]) Per «veicolo» si intende un veicolo a motore immatricolato a Gibilterra o in uno Stato membro, o un veicolo combinato di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato a Gibilterra o in uno Stato membro, adibito esclusivamente al trasporto di merci.

Appendice 27-A-1-4

ELEMENTI DI SICUREZZA DELLA LICENZA

La licenza deve presentare almeno due degli elementi di sicurezza seguenti:

— un ologramma;

— fibre speciali nella carta che diventano visibili ai raggi UV;

— almeno una riga in microstampa (stampa visibile soltanto con lente d'ingrandimento e non riprodotta dalle fotocopiatrici);

— caratteri, simboli o motivi tattili;

— doppia numerazione: numero di serie e numero di rilascio della licenza e della sua copia certificata conforme;

— un fondo di sicurezza con rabescature sottili e stampa a iride.

Appendice X-A-1-5

Parte 1

Dati contenuti nei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e condizioni di accesso a tali dati

1. I registri elettronici nazionali di cui al presente allegato parte A, articolo 13, paragrafo 1, contengono quanto meno i dati seguenti:

a) il nome e la forma giuridica dell'impresa di trasporto su strada;

b) l'indirizzo della sede;

c) i nomi dei gestori dei trasporti designati per l'adempimento dei requisiti di cui al presente allegato, parte A, articolo 3, inerenti all'onorabilità e all'idoneità professionale o, se del caso, il nome di un rappresentante legale;

d) il tipo di autorizzazione, il numero di veicoli oggetto dell'autorizzazione e, se del caso, il numero di serie della licenza di cui all'articolo 278, paragrafo 1, del presente accordo e delle copie certificate conformi;

e) il numero, la categoria e il tipo di infrazioni gravi di cui al presente allegato, parte A, articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione che hanno dato luogo a una condanna o a una sanzione nel corso degli ultimi due anni;

f) il nome delle persone dichiarate inidonee a dirigere le attività di trasporto di un'impresa finché non sia stata ripristinata l'onorabilità di dette persone ai sensi del presente allegato, parte A, articolo 6, paragrafo 4, e le misure di riabilitazione applicabili;

g) il numero di immatricolazione dei veicoli a disposizione dell'impresa, a norma del presente allegato, parte A, articolo 5, lettera f); e

h) la fascia di rischio dell'impresa a norma del diritto e/o delle procedure applicabili in ciascuna delle parti.

2. I dati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), sono accessibili al pubblico, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto in materia di protezione dei dati personali applicabile in ciascuna delle parti.

Le autorità competenti di ciascuna delle parti possono scegliere di mantenere i dati di cui al paragrafo 1, lettere da e) a h), in registri separati. In tali casi, i dati di cui al paragrafo 1, lettere e) e f), sono resi disponibili su richiesta o sono direttamente accessibili a tutte le autorità competenti della parte in questione. Le informazioni richieste sono fornite entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

I dati di cui al paragrafo 1, lettere g) e h), sono messi a disposizione delle autorità competenti durante i controlli su strada.

I dati di cui al paragrafo 1, lettere da e) a h), sono accessibili ad autorità diverse dalle autorità competenti solo qualora dette autorità siano debitamente investite dei poteri di controllo e di sanzione nel settore del trasporto su strada e dispongano di personale giurato o altrimenti soggetto a un obbligo formale di segretezza.

3. I dati attinenti a imprese la cui autorizzazione sia stata sospesa o ritirata restano nel registro elettronico nazionale per due anni a decorrere dalla scadenza della sospensione o dalla revoca della licenza e sono eliminati subito dopo.

I dati riguardanti persone dichiarate inidonee alla professione di trasportatore di merci su strada restano nel registro elettronico nazionale finché non sia stata ripristinata l'onorabilità delle stesse a norma del presente allegato, parte A, articolo 6, paragrafo 4. Una volta adottate le misure di riabilitazione o altre misure aventi effetto equivalente, i dati sono subito eliminati.

I dati di cui al primo e secondo comma indicano i motivi della sospensione o del ritiro dell'autorizzazione o della dichiarazione di inidoneità, a seconda dei casi, e la rispettiva durata.

4. Le parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che tutti i dati contenuti nel registro elettronico nazionale siano aggiornati ed esatti.

Parte 2

Requisiti minimi relativi ai dati da inserire nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada

1. I requisiti minimi relativi ai dati da inserire nei registri elettronici nazionali istituiti dalle autorità competenti di ciascuna delle parti conformemente al presente allegato, parte A, articolo 13, sono stabiliti nell'allegato della decisione 2009/992/UE della Commissione ([1]) e nell'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2024/2164 della Commissione ([2]), secondo l'adattamento di cui ai paragrafi seguenti.

2. Ai fini della presente appendice si applicano i seguenti adattamenti dell'allegato della decisione 2009/992/UE:

a) il riferimento a «Stato membro» è sostituito da «paese» ([3]);

b) i riferimenti a «licenza comunitaria», ovunque ricorrano, sono sostituiti da «licenza di cui all'articolo 278, paragrafo 1, dell'accordo nei confronti di Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra»;

c) nel caso del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, non sono richiesti i campi seguenti: «numero di persone occupate» e «fattore di rischio»;

d) «articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1071/2009» è sostituito da «allegato 27, appendice 27-A-1-5, parte 1, lettera c), dell'accordo su Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra».

([1]) Decisione 2009/992/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, sui requisiti minimi relativi ai dati da inserire nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (GU L 339 del 22.12.2009, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/992/oj).

([2]) Decisione di esecuzione (UE) 2024/2164 della Commissione, dell'11 luglio 2024, sui requisiti minimi relativi ai dati dei veicoli noleggiati da inserire nei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada (GU L, 2024/2164, 20.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2164/oj).

([3]) Per paese si intende uno Stato membro per l'Unione e il territorio di Gibilterra per il Regno Unito, nei confronti di Gibilterra.

3. Ai fini della presente appendice, la voce «paese di immatricolazione del veicolo» di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2024/2164, nel caso del Regno Unito nei confronti di Gibilterra è impostata in modo predefinito su «GI».

Parte 3

Modalità di scambio di informazioni di cui alla parte A, articolo 14, paragrafi 3 e 4, del presente allegato

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e gli Stati membri dell'Unione utilizzano i registri europei delle imprese di trasporto su strada («ERRU»), istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 ([4]), della Commissione, per lo scambio di informazioni di cui alla parte A, articolo 14, paragrafi 3 e 4, del presente allegato.

2. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra effettua l'interconnessione del proprio registro elettronico nazionale al sistema ERRU conformemente alle procedure e ai requisiti tecnici di cui al regolamento (UE) 2016/480, secondo l'adattamento di cui alla parte 4 della presente appendice.

3. Ciascuna parte provvede affinché il trattamento dei dati personali nel contesto della presente appendice sia effettuato esclusivamente ai fini della verifica del rispetto della parte III, titolo III, capo 2, del presente accordo e del presentre allegato.

4. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e ciascuno Stato membro dell'Unione designano un punto di contatto ERRU responsabile dello scambio di informazioni dell'altra parte per quanto riguarda l'applicazione della presente appendice.

Parte 4

Adeguamenti delle specifiche tecniche del sistema ERRU

Ai fini della presente appendice si applicano i seguenti adattamenti al regolamento (UE) 2016/480:

1. I riferimenti a «Stato membro», ovunque ricorrano, si intendono come riferimenti a «paese» ([5]) e i riferimenti a «Stati membri», ovunque ricorrano, sono da intendersi come riferimenti a «paesi» ([6]).

2. I riferimenti a «presente regolamento», ovunque ricorrano, «allegati da I a VII del presente regolamento» e «allegato VIII del presente regolamento» sono da intendersi come riferimenti a «appendice 27-A-1-5 dell'allegato 27 dell'accordo su Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra».

([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 della Commissione dal 1º aprile 2016 che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e che abroga il regolamento (UE) n. 1213/2010 (GU L 87 del 2.4.2016, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/480/oj).

([5]) Per paese si intende uno Stato membro per l'Unione, e il territorio di Gibilterra, per il Regno Unito, nei confronti di Gibilterra.

([6]) Per paesi si intendono sia gli Stati membri sia, per il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, il territorio di Gibilterra.

3. I riferimenti a «licenza comunitaria», ovunque ricorrano, sono da intendersi come riferimenti a «licenza di cui all'articolo 278, paragrafo 1, dell'accordo su Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra».

4. Negli articoli da 1 a 3, «articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009» e «articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1071/2009» sono sostituiti da «appendice 27-A-1-5 dell'allegato dell'accordo su Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra».

5. Nell'articolo 2, «articolo 2 del regolamento (CE) n. 1071/2009» è sostituito da «allegato 27, parte A, articolo 2, dell'accordo su Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra».

6. Nell'articolo 2, lettera e), «articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1071/2009» è sostituito da «articolo 280, paragrafo 1, dell'accordo su Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra».

7. Gli articoli 6 e 7 non si applicano ai fini della presente appendice.

8. Nell'allegato II, punto 1.3:

   a) «fattore di rischio e fascia di rischio» è sostituito da «fascia di rischio»;

   b) il riferimento a «numero di dipendenti» è soppresso.

9. Nell'appendice dell'allegato III:

   a) i seguenti campi non sono contenuti in un messaggio di risposta alla verifica dei dati dell'impresa di trasporto (*Check Transport Undertaking Data Response*): «numero di dipendenti» e «fattore di rischio»;

   b) i termini «all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1071/2009 e all'allegato I del regolamento (UE) 2016/403 della Commissione» sono sostituiti da «all'allegato 27, appendici 27-A-1-1 e 27-A-1-1bis, dell'accordo su Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra».

10. Nell'allegato VIII, sezione 1, «articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1071/2009» è sostituito da «allegato 27, parte A, articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo su Gibilterrra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra».

11. Nell'allegato VIII, sezione 2.1, «nella direttiva 2006/22/CE o nel regolamento (CE) n. 1071/2009» sono sostituiti da «nell'allegato 27, appendici 27-A-1-1 e 27-A-1-1bis dell'accordo su Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra».

Parte 5

Sospensione del collegamento del Regno Unito nei confronti di Gibilterra al sistema ERRU

L'Unione può revocare al Regno Unito nei confronti di Gibilterra il diritto di accesso al sistema ERRU nel momento in cui il Regno Unito nei confronti di Gibilterra non soddisfa più le condizioni di cui alla presente appendice.

PARTE B

PRESCRIZIONI RELATIVE AI CONDUCENTI CHE EFFETTUANO TRASPORTO DI MERCI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 280 DEL PRESENTE ACCORDO

SEZIONE 1

CERTIFICATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente sezione si applica all'attività di guida di chiunque sia dipendente di un trasportatore di merci su strada, o impiegato presso lo stesso, che effettua i viaggi di cui all'articolo 276 o all'articolo 277 del presente accordo e utilizza veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1+E, C o C+E o una patente di guida riconosciuta equivalente dal comitato specializzato per l'economia e il commercio.

Articolo 2

Esenzioni

Il certificato di idoneità professionale («CAP») non è richiesto per i conducenti di veicoli:

a) la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;

b) ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri, delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto è effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi;

c) sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, o ai conducenti dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;

d) utilizzati in stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;

e) che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente; o

f) utilizzati, o noleggiati senza conducente, da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell'ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida rientri nell'attività principale del conducente o superi una distanza, fissata dal diritto nazionale, dal luogo in cui si trova l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing.

Articolo 3

Qualificazione e formazione

1. L'attività di guida definita all'articolo 1 è subordinata ad un obbligo di qualificazione iniziale e ad un obbligo di formazione periodica. A tal fine le parti predispongono:

a) un sistema di qualificazione iniziale corrispondente a une delle opzioni seguenti:

i) opzione che prevede al contempo la frequenza di corsi e un esame

A norma della sezione 2, punto 2.1, dell'appendice 27-B-1-1, questo tipo di qualificazione iniziale prevede la frequenza obbligatoria di corsi aventi una durata determinata. Essa si conclude con un esame. In caso di superamento dell'esame, la qualificazione è sancita dal rilascio del CAP previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);

ii) opzione che prevede solo esami

A norma della sezione 2, punto 2.2, dell'appendice 27-B-1-1, questo tipo di qualificazione iniziale non prevede la frequenza obbligatoria di corsi, bensì soltanto esami teorici e pratici. In caso di superamento degli esami, la qualificazione è sancita dal rilascio del CAP previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

Una parte può tuttavia autorizzare il conducente, per un periodo massimo di tre anni, a guidare nel suo territorio prima che abbia ottenuto il CAP, qualora il conducente stia partecipando a un corso di istruzione professionale della durata minima di sei mesi. Nell'ambito di tale corso di istruzione professionale, gli esami di cui ai punti i) e ii) della presente lettera possono essere effettuati per stadi; e

b) un sistema di formazione periodica.

A norma della dell'appendice 27-B-1-1, sezione 4, la formazione periodica prevede la frequenza obbligatoria di corsi. Essa è sancita dal rilascio del CAP previsto all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Una parte può inoltre prevedere un sistema di qualificazione iniziale accelerata per consentire al conducente di guidare nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e lettera b).

A norma dell'appendice 27-B-1-1, sezione 3, la qualificazione iniziale accelerata prevede la frequenza obbligatoria di corsi. Essa si conclude con un esame. In caso di superamento dell'esame, essa è sancita dal rilascio del CAP previsto all'articolo 6, paragrafo 2.

3. Una parte può esonerare i conducenti che abbiano ottenuto il certificato di idoneità professionale di cui alla parte A dagli esami di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), e al paragrafo 2 del presente articolo per le materie incluse nell'esame previsto nella suddetta parte del presente allegato e, ove opportuno, dall'obbligo di frequentare la parte dei corsi riguardante tali materie.

Articolo 4

Diritti acquisiti

Sono esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale i conducenti titolari di una patente di guida di categoria C1, C1+E, C o C +E o di una patente di guida riconosciuta equivalente dal comitato specializzato per l'economia e il commercio, rilasciata entro il 10 settembre 2009.

Articolo 5

Qualificazione iniziale

1. Per accedere alla qualificazione iniziale non è richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente.

2. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di merci può guidare:

a) a partire dai 18 anni di età:

i) veicoli delle categorie di patente di guida C e C+E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 1; e

ii) veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1+E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 2;

b) a partire dai 21 anni di età, veicoli delle categorie di patente di guida C e C+E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

3. Fatti salvi i limiti di età di cui al paragrafo 2, i conducenti che effettuano trasporti di merci e che siano titolari di un CAP previsto all'articolo 6 per una delle categorie previste al paragrafo 2 del presente articolo sono esentati dal conseguimento di tale CAP per qualunque altra categoria di veicoli prevista al medesimo paragrafo.

4. I conducenti che effettuano trasporti di merci che ampliano o cambiano la propria attività per effettuare trasporti di passeggeri, o viceversa, e che sono titolari del CAP previsto all'articolo 6 non sono tenuti a ripetere le sezioni comuni delle qualificazioni iniziali, ma unicamente le sezioni specifiche attinenti alla nuova qualificazione.

Articolo 6

CAP comprovante la qualificazione iniziale

1. CAP comprovante una qualificazione iniziale

a) CAP rilasciato sulla base della frequenza di corsi e di un esame

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), le parti impongono all'aspirante conducente la frequenza di corsi presso un centro di formazione autorizzato dalle autorità competenti ai sensi dell'appendice 27-B-1-1, sezione 5, in seguito denominato «centro di formazione autorizzato». Tali corsi vertono su tutte le materie di cui all'appendice 27-B-1-1, sezione 1.

La formazione si conclude con il superamento dell'esame di cui all'appendice 27-B-1-1, sezione 2, punto 2.1. Le autorità competenti delle parti o qualsiasi entità da esse designata organizzano tale esame al fine di verificare se l'aspirante conducente possiede, in tutte le materie succitate, il livello di conoscenze richiesto dall'appendice 27-B-1-1, sezione 1. Le autorità o le entità summenzionate sorvegliano l'esame e, in caso di superamento, rilasciano al conducente un CAP comprovante una qualificazione iniziale.

b) CAP rilasciato sulla base di esami

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), le parti impongono all'aspirante conducente il superamento degli esami teorici e pratici di cui all'appendice 27-B-1-1, sezione 2, punto 2.2. Le autorità competenti delle parti o qualsiasi entità da esse designata organizzano tali esami al fine di verificare se l'aspirante conducente possiede, in tutte le materie succitate, il livello di conoscenze richiesto dall'appendice27-B-1-1, sezione 1. Tali autorità o entità sorvegliano gli esami e, in caso di superamento, rilasciano al conducente un CAP comprovante una qualificazione iniziale.

2. CAP comprovante una qualificazione iniziale accelerata

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, le parti impongono all'aspirante conducente la frequenza di corsi presso un centro di formazione autorizzato. Tali corsi vertono su tutte le materie di cui all'appendice 27-B-1-1, sezione 1.

La formazione si conclude con l'esame di cui all'appendice 27-B-1-1, sezione 3. Le autorità competenti delle parti o qualsiasi entità da esse designata organizzano tale esame al fine di verificare se l'aspirante conducente possiede, in tutte le materie succitate, il livello di conoscenze richiesto dall'appendice 27-B-1-1, sezione 1. Tali autorità o entità sorvegliano l'esame e, in caso di superamento, rilasciano al conducente un CAP comprovante una qualificazione iniziale accelerata.

Articolo 7

Formazione periodica

La formazione periodica consiste in un aggiornamento professionale che consente ai titolari del CAP di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento della loro attività lavorativa, con particolare accento sulla sicurezza stradale, sulla salute e la sicurezza sul lavoro e sulla riduzione dell'impatto ambientale della guida.

Tale formazione è organizzata da un centro di formazione autorizzato in conformità dell'appendice 27-B-1-1, sezione 5. La formazione consiste nell'insegnamento in aula, nella formazione pratica e, se disponibile, nella formazione per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) o con simulatori di alta qualità. In caso di trasferimento presso un'altra impresa, occorre tener conto della formazione periodica già effettuata dal conducente.

La formazione periodica mira ad approfondire e a rivedere alcune delle materie di cui all'appendice 27-B-1-1, sezione 1. Tratta varie materie e prevede sempre almeno una materia connessa alla sicurezza stradale. Le materie trattate nella formazione rispondono agli sviluppi della normativa e della tecnologia pertinenti e tengono conto, per quanto possibile, delle esigenze specifiche di formazione del conducente.

Articolo 8

CAP comprovante la formazione periodica

1. Al termine della formazione periodica di cui all'articolo 7, le autorità competenti delle parti o il centro di formazione autorizzato rilasciano al conducente un CAP comprovante la formazione periodica.

2. Un primo corso di formazione periodica deve essere frequentato:

a) dal titolare del CAP di cui all'articolo 6 nei cinque anni successivi alla data di rilascio del CAP; e

b) dai conducenti di cui all'articolo 4, nei cinque anni successivi al 10 settembre 2009.

Una parte può ridurre o prorogare al massimo di due anni i termini di cui alla lettera a) o b).

3. Il conducente che ha concluso la prima fase di formazione periodica di cui al paragrafo 2 del presente articolo segue una formazione periodica ogni cinque anni prima della scadenza del periodo di validità del CAP comprovante la formazione periodica.

4. I titolari del CAP di cui all'articolo 6 o del CAP di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché i conducenti di cui all'articolo 4 che non esercitano più la professione e non rispondono ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo devono seguire un corso di formazione periodica prima di riprendere l'esercizio della professione.

5. I conducenti che effettuano trasporti di merci su strada che hanno seguito un corso di formazione periodica per una delle categorie di patenti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, sono esentati dall'obbligo di frequenza di un corso di formazione periodica per un'altra delle categorie previste da tale paragrafo.

Articolo 9

Applicazione

Le autorità competenti di una parte appongono direttamente sulla patente di guida del conducente, accanto alle corrispondenti categorie di patenti di guida, un segno distintivo attestante il possesso di un CAP e indicante la data di scadenza, oppure istituiscono una specifica carta di qualificazione del conducente, elaborata secondo il modello riprodotto nell'appendice X-B-1-2. Possono essere ammessi eventuali altri modelli, purché siano riconosciuti equivalenti dal comitato specializzato per l'economia e il commercio. La carta di qualificazione del conducente o un documento equivalente di cui sopra, rilasciato dalle autorità competenti di una parte, sono riconosciuti dall'altra parte ai fini della presente sezione.

I conducenti devono poter esibire, su richiesta di qualsiasi agente preposto al controllo, una patente di guida o una specifica carta di qualificazione del conducente o un documento equivalente recante il segno distintivo che conferma il possesso di un CAP.

Appendice 27-B-1-1

REQUISITI MINIMI DELLA QUALIFICAZIONE E DELLA FORMAZIONE

Al fine di garantire che le norme che disciplinano il trasporto di merci su strada di cui agli articoli 276 e 277 del presente accordo siano il più possibile armonizzate, i requisiti minimi per la qualificazione e la formazione dei conducenti nonché per l'autorizzazione dei centri di formazione sono stabiliti nelle sezioni da 1 a 5 della presente appendice. Possono essere ammessi contenuti diversi per la qualificazione e la formazione in questione, purché siano considerati equivalenti dal comitato specializzato per l'economia e il commercio.

SEZIONE 1

ELENCO DELLE MATERIE

Le conoscenze che le parti devono prendere in considerazione per l'accertamento della qualificazione iniziale e della formazione periodica del conducente devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco. Gli aspiranti conducenti devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per guidare in sicurezza i veicoli della relativa categoria di patenti. Il livello minimo di conoscenze non può essere inferiore al livello raggiunto nel corso dell'istruzione obbligatoria, completata dalla formazione professionale

1. Perfezionamento per una guida razionale sulla base delle norme di sicurezza

1.1. Obiettivo conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione per usarlo in maniera ottimale.

Curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione.

1.2. Obiettivo conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l'usura e prevenirne le anomalie di funzionamento.

Limiti dell'utilizzo di freni e rallentatore, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria, uso di dispositivi elettronici e meccanici come il sistema di controllo elettronico della stabilità (ESP), i dispositivi avanzati di frenata di emergenza (AEBS), il sistema di frenatura antibloccaggio (ABS), i sistemi di controllo della trazione (TCS) e i sistemi di monitoraggio dei veicoli (IVMS) e altri dispositivi omologati di assistenza alla guida o di automazione.

1.3. Obiettivo capacità di ottimizzare il consumo di carburante.

Ottimizzazione del consumo di carburante mediante applicazione delle cognizioni tecniche di cui ai punti 1.1 e 1.2, importanza di prevedere il flusso del traffico, mantenimento di una distanza adeguata da altri veicoli e utilizzo della dinamica del veicolo, velocità costante, guida regolare e pressione degli pneumatici adeguata nonché conoscenza dei sistemi di trasporto intelligenti che migliorano l'efficienza alla guida e assistono nella pianificazione degli itinerari.

1.4. Obiettivo capacità di prevedere e valutare i rischi del traffico e di adattare la guida di conseguenza.

Cogliere i mutamenti delle condizioni della strada, del traffico e meteorologiche e adattare la guida di conseguenza, prevedere il verificarsi di eventi; comprendere come preparare e pianificare un viaggio in condizioni meteorologiche anomale; conoscere l'uso delle attrezzature di sicurezza e capire quando un viaggio deve essere rinviato o annullato a causa di condizioni meteorologiche estreme; adeguare la guida ai rischi del traffico, inclusi i comportamenti pericolosi nel traffico o la distrazione al volante (dovuta all'utilizzo di dispositivi elettronici, al consumo di cibo o bevande ecc.); riconoscere le situazioni pericolose e adattare la guida di conseguenza, nonché essere in grado di gestire lo stress che ne deriva, in particolare in rapporto alle dimensioni e al peso dei veicoli e alla presenza di utenti della strada vulnerabili quali i pedoni, i ciclisti e i conducenti di veicoli a motore a due ruote;

riconoscere le situazioni potenzialmente pericolose e i casi in cui tali pericoli potenziali rischiano di determinare una situazione in cui non è più possibile evitare un incidente, quindi scegliere e compiere azioni che aumentino i margini di sicurezza in modo che si possa ancora evitare l'incidente qualora il pericolo potenziale dovesse divenire reale.

1.5. Obiettivo capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo.

Forze che agiscono sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilità e baricentro del veicolo, tipi di imballaggi e di palette di carico;

categorie principali di merci che necessitano di fissaggio, tecniche di ancoraggio e di fissaggio, uso delle cinghie di fissaggio, verifica dei dispositivi di fissaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate.

2. Applicazione della normativa

2.1. Obiettivo conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa regolamentazione.

Durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze della normativa relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo e di quella relativa al tachigrafo; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del tachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e di formazione periodica.

2.2. Obiettivo conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci.

Licenze per l'esercizio dell'attività, documenti da tenere nel veicolo, divieti di percorrenza di determinate strade, pedaggi stradali, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), conclusa a Ginevra il 19 maggio 1956, redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, spedizionieri, documenti particolari di accompagnamento delle merci.

3. Salute, sicurezza stradale e sicurezza ambientale, servizi, logistica

3.1. Obiettivo sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli infortuni sul lavoro.

Tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici.

3.2. Obiettivo capacità di prevenire la criminalità e il traffico di clandestini.

Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilità degli autotrasportatori.

3.3. Obiettivo capacità di prevenire i rischi fisici.

Principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale.

3.4. Obiettivo consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale.

Principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo.

3.5. Obiettivo capacità di valutare le situazioni d'emergenza.

Condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, reazione in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante, reazione in caso di aggressione; principi di base per la compilazione del verbale di incidente.

3.6. Obiettivo capacità di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda.

Condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualità della prestazione del conducente per l'impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario.

3.7. Obiettivo conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato.

L'autotrasporto rispetto alle altre modalità di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diverse specializzazioni (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, di merci pericolose, di animali ecc.), evoluzione del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.).

SEZIONE 2

OBBLIGO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE DI CUI AL PRESENTE ALLEGATO PARTE B, SEZIONE 1, ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, LETTERA A),

Una parte può considerare che altre specifiche formazioni relative al trasporto di merci su strada, prescritte dalla propria normativa, rientrino nell'ambito della formazione di cui alla presente sezione e alla sezione 3 della presente appendice.

2.1. Opzione che prevede la frequenza di corsi e un esame

La qualificazione iniziale deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco di cui alla sezione 1 della presente appendice. La durata di tale qualificazione iniziale deve essere di 280 ore.

Ogni aspirante conducente deve effettuare almeno 20 ore di guida individuale su un veicolo della categoria pertinente che possieda almeno i requisiti dei veicoli d'esame.

Durante la guida individuale di cui sopra, l'aspirante conducente deve essere assistito da un istruttore alle dipendenze di un centro di formazione autorizzato. Ogni aspirante conducente può effettuare al massimo 8 delle 20 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di alta qualità, affinché sia possibile valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e della notte, nonché la capacità di ottimizzare il consumo di carburante.

Una parte e, nel caso dell'Unione, uno Stato membro possono acconsentire a che parte della formazione sia fornita dal centro di formazione autorizzato per mezzo di strumenti TIC, come l'e-learning, garantendo nel contempo che siano mantenute la qualità elevata e l'efficacia della formazione e selezionando le materie in cui è possibile utilizzare nel modo più efficace gli strumenti TIC. In tal caso sono necessari un'affidabile identificazione dell'utente e adeguati mezzi di controllo.

Per i conducenti di cui alla parte B, sezione 1, articolo 5, paragrafo 4, la durata della qualificazione iniziale deve essere di 70 ore, di cui cinque di guida individuale.

A formazione conclusa, le autorità competenti delle parti o l'entità da esse designata devono sottoporre il conducente a un esame scritto oppure orale. L'esame deve prevedere almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1 della presente appendice.

2.2. Opzione con esame

Le autorità competenti delle parti o l'entità da esse designata organizzano gli esami di teoria e di pratica summenzionati per verificare se l'aspirante conducente possiede il livello di conoscenze richiesto dalla sezione 1 della presente appendice per gli obiettivi e nelle materie ivi indicati.

a) L'esame di teoria consta di almeno due prove:

i) domande con risposta a scelta multipla, risposta diretta o una combinazione di entrambe; e

ii) analisi di un caso specifico.

La durata minima dell'esame di teoria è di quattro ore.

b) L'esame di pratica consta di due prove:

i) prova di guida volta a valutare il perfezionamento per una guida razionale improntata alle norme di sicurezza. Se possibile, tale prova è effettuata su strade extraurbane, su strade a scorrimento veloce e in autostrada (o simile), come pure su tutti i tipi di strada urbana che presentino i diversi tipi di difficoltà che il conducente potrebbe incontrare. Sarebbe preferibile che la prova fosse effettuata in diverse condizioni di densità di traffico. I tempi di guida su strada devono essere sfruttati in modo ottimale per poter valutare l'aspirante conducente in tutte le probabili aree di circolazione. La durata minima di questa prova è di 90 minuti;

ii) una prova pratica relativa almeno alla sezione 1, punti 1.5, 3.2, 3.3 e 3.5, della presente appendice.

La durata minima di questa prova è di 30 minuti.

I veicoli utilizzati per gli esami di pratica devono possedere almeno i requisiti dei veicoli d'esame.

L'esame di pratica può essere completato da una terza prova, effettuata su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualità, per valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte.

Per tale prova facoltativa non è fissata nessuna durata. Se l'aspirante conducente fosse sottoposto a essa, la durata della prova potrebbe essere dedotta, per un massimo di 30 minuti, dai 90 minuti previsti per la prova di guida di cui al punto i).

Per i conducenti di cui alla parte B, sezione 1, articolo 5, paragrafo 4, l'esame di teoria è limitato alle materie, fra quelle previste alla sezione 1 della presente appendice, che riguardano i veicoli sui quali verte la nuova qualificazione iniziale. Detti conducenti devono comunque effettuare l'esame di pratica nella sua integralità.

SEZIONE 3

QUALIFICAZIONE INIZIALE ACCELERATA DI CUI AL PRESENTE ALLEGATO X, PARTE B, SEZIONE 1, ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2

La qualificazione iniziale accelerata deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco di cui alla sezione 1 della presente appendice. La durata prescritta è di 140 ore.

Ogni aspirante conducente deve effettuare almeno 10 ore di guida individuale su un veicolo della categoria pertinente che possieda almeno i requisiti dei veicoli d'esame.

Durante la guida individuale di cui sopra, l'aspirante conducente deve essere assistito da un istruttore alle dipendenze di un centro di formazione autorizzato. Ogni aspirante conducente può effettuare al massimo 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di alta qualità, affinché sia possibile valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al variare di tali condizioni del fondo stradale in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e della notte, nonché la capacità di ottimizzare il consumo di carburante.

Le disposizioni di cui alla sezione 2, punto 2.1, quarto comma, della presente appendice si applicano anche alla qualificazione iniziale accelerata.

Per i conducenti di cui alla parte B, sezione 1, articolo 5, paragrafo 4, la durata della qualificazione iniziale accelerata deve essere di 35 ore, di cui cinque di guida individuale.

A formazione conclusa, le autorità competenti delle parti o l'entità da esse designata devono sottoporre il conducente a un esame scritto oppure orale. L'esame deve prevedere almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1 della presente appendice.

Una parte può considerare che altre specifiche formazioni relative al trasporto di merci su strada, prescritte dalla propria normativa, rientrino nell'ambito della formazione di cui alla presente sezione.

SEZIONE 4

OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA DI CUI AL PRESENTE ALLEGATO, PARTE B, SEZIONE 1, ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, LETTERA B)

I corsi obbligatori di formazione periodica devono essere organizzati da un centro di formazione autorizzato. La durata prescritta per tali corsi è di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore che possono essere suddivisi nell'arco di due giorni consecutivi. In caso di e-learning, il centro di formazione autorizzato garantisce che sia mantenuta un'adeguata qualità della formazione anche selezionando le materie in cui è possibile utilizzare nel modo più efficace gli strumenti TIC. In particolare, le parti prescrivono un'affidabile identificazione dell'utente e adeguati mezzi di controllo. La durata massima dell'attività di formazione di e-learning non supera le 12 ore. Almeno uno dei periodi del corso di formazione deve riguardare un tema connesso alla sicurezza stradale. I contenuti della formazione devono rispondere alle esigenze di formazione specifiche per i trasporti effettuati dal conducente e agli sviluppi della legislazione e della tecnologia pertinenti e dovrebbero, nella misura del possibile, rispondere alle esigenze di formazione specifiche del conducente. Nel corso delle 35 ore dovrebbero essere trattate una serie di materie diverse, compresa la ripetizione della formazione qualora risulti che il conducente necessita di una specifica formazione di recupero.

Una parte e, nel caso dell'Unione, uno Stato membro possono considerare che altre specifiche formazioni relative al trasporto di merci su strada, prescritte dalla propria normativa, rientrino nell'ambito della formazione di cui alla presente sezione.

SEZIONE 5

AUTORIZZAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE E DELLA FORMAZIONE PERIODICA

5.1. I centri di formazione responsabili della qualificazione iniziale e della formazione periodica devono essere autorizzati dalle autorità competenti delle parti. L'autorizzazione è concessa solo su richiesta scritta. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata di documenti che attestino:

5.1.1. un programma di qualificazione e formazione adeguato che specifichi le materie di insegnamento, il programma didattico e i metodi didattici previsti;

5.1.2. qualifiche e settori di attività degli insegnanti;

5.1.3. informazioni sulle sedi di svolgimento dei corsi, sul materiale didattico, sui mezzi messi a disposizione per le esercitazioni pratiche, sul parco veicoli utilizzato;

5.1.4. le condizioni di partecipazione ai corsi (numero dei partecipanti).

5.2. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione per iscritto purché sussistano le seguenti condizioni:

5.2.1. i corsi di formazione devono essere impartiti conformemente ai documenti che corredano la domanda;

5.2.2. le autorità competenti possono inviare persone autorizzate ad assistere ai corsi di formazione e controllare i centri autorizzati relativamente alle risorse utilizzate ed al corretto svolgimento dei corsi e degli esami; e

5.2.3. l'autorizzazione può essere revocata o sospesa se le relative condizioni non sono più soddisfatte.

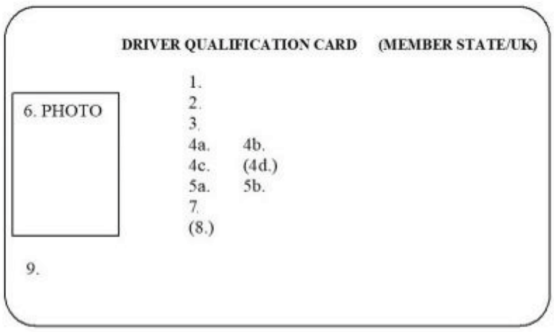
Il centro autorizzato garantisce che gli istruttori conoscano e tengano conto degli ultimi sviluppi nell'ambito delle normative. Come parte di una procedura di selezione specifica, gli istruttori devono presentare attestati che ne provino le cognizioni di attività didattiche e pedagogiche. Quanto alla parte pratica della formazione, gli istruttori devono dimostrare, con attestati, di avere maturato esperienza come conducente professionista o un'analoga esperienza di guida, quale quella di istruttore di guida di autoveicoli pesanti.

Il programma didattico deve attenersi a quello autorizzato e vertere sulle materie comprese nell'elenco di cui alla sezione 1.

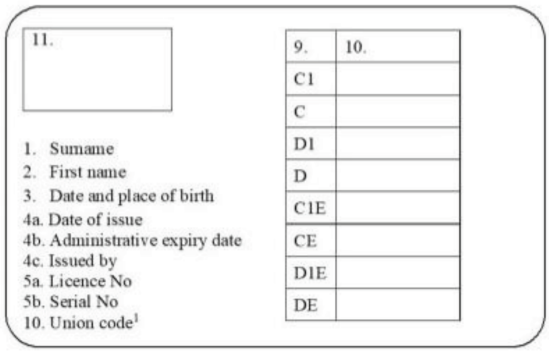
Appendice X-B-1-2

MODELLO DI UNA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE DI CUI ALLA PARTE B, SEZIONE 1, ARTICOLO 9, DEL PRESENTE ALLEGATO

Side 1



Side 2



[1] If applicable

SEZIONE 2

TEMPI DI GUIDA, INTERRUZIONI E PERIODI DI RIPOSO

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Nella presente sezione sono riportate le regole relative ai tempi di guida, alle interruzioni e ai periodi di riposo per i conducenti, di cui all'articolo 280, lettera b), del presente accordo, che effettuano i viaggi di cui all'articolo 276 o all'articolo 277 del presente accordo.

2. Nel caso dei conducenti che effettuano i viaggi di cui all'articolo 276 o all'articolo 277 del presente accordo, le norme della presente sezione si applicano a qualsiasi operazione di trasporto su strada effettuata da tali conducenti.

3. La presente sezione si applica:

a) nel caso in cui la massa massima ammissibile del veicolo, comprensiva dell'eventuale rimorchio o semirimorchio, è superiore a 3,5 tonnellate; o

b) a decorrere dal 1º luglio 2026, nel caso in cui la massa massima ammissibile del veicolo, comprensiva dell'eventuale rimorchio o semirimorchio, è superiore a 2,5 tonnellate.

4. La presente sezione non si applica ai trasporti mediante:

a) veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate impiegati per:

   i) il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione, oppure

   ii) la consegna di merci prodotte artigianalmente,

   solamente entro un raggio di 100 km dal luogo in cui ha sede l'impresa, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente e il trasporto non sia effettuato per conto terzi;

b) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 km/h;

c) veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell'ambito delle funzioni proprie di tali servizi e sotto la loro responsabilità;

d) veicoli utilizzati per emergenze o nell'ambito di operazioni di salvataggio;

e) veicoli speciali adibiti ad usi medici;

f) carri attrezzi speciali operanti entro un raggio di 100 km dalla loro base operativa;

g) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati che non sono ancora stati messi in circolazione;

h) veicoli di massa massima ammissibile, comprensiva dell'eventuale rimorchio o semirimorchio, superiore a 2,5 tonnellate ma non a 3,5 tonnellate, adibiti al trasporto di merci, ove il trasporto non sia effettuato per conto terzi ma per conto proprio della società o del conducente e ove la guida non costituisca l'attività principale della persona che guida il veicolo;

i) veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici secondo la normativa dello Stato membro nel quale circolano e che sono utilizzati per il trasporto non commerciale di merci.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:

a) «trasporto su strada»: qualsiasi spostamento effettuato interamente o in parte su strade aperte all'uso pubblico, a vuoto o con carico;

b) «interruzione»: ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni, ma che serve unicamente al suo riposo;

c) «altre mansioni»: tutte le attività diverse dalla «guida» comprese nella definizione di orario di lavoro ai sensi della parte B, sezione 3, articolo 2, paragrafo 1, lettera a), nonché qualsiasi operazione svolta per il medesimo o un altro datore di lavoro, nell'ambito del settore dei trasporti o al di fuori di esso;

d) «riposo»: ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo;

e) «periodo di riposo giornaliero»: il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo, comprendente sia il «periodo di riposo giornaliero regolare» che il «periodo di riposo giornaliero ridotto»:

   i) con «periodo di riposo giornaliero regolare» si designa un periodo di riposo di almeno 11 ore usufruibile anche in due fasi, la prima delle quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e la seconda di almeno 9 ore senza interruzione; e

   ii) per «periodo di riposo giornaliero ridotto» si intende ogni fase di riposo ininterrotta della durata compresa fra un minimo di 9 e un massimo di 11 ore;

f) «periodo di riposo settimanale»: il periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo, comprendente sia il «periodo di riposo settimanale regolare» che il «periodo di riposo settimanale ridotto»:

   i) con «periodo di riposo settimanale regolare» si designa ogni fase di riposo di almeno 45 ore; e

   ii) per «periodo di riposo settimanale ridotto» si intende ogni fase di riposo di durata inferiore a 45 ore, riducibile, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi 6 e 7, ad almeno 24 ore continuative;

g) «settimana»: il periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica;

h) «tempo di guida»: la durata dell'attività di guida registrata:

   i) automaticamente o in modo semiautomatico tramite tachigrafo come definito nella parte B, sezione 4, articolo 2, paaragrafo 2, lettere e), f), g) e h), del presente allegato; o

ii) manualmente ai sensi della parte B, sezione 4, articolo 9, paragrafo 2, e articolo 11 del presente allegato;

i) «periodo di guida giornaliero»: il periodo complessivo di guida tra la fine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero successivo o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale;

j) «periodo di guida settimanale»: il periodo trascorso complessivamente alla guida nel corso di una settimana;

k) «massa massima ammissibile»: la massa massima autorizzata per il veicolo in ordine di marcia, carico utile compreso;

l) «multipresenza»: si parla di multipresenza quando, durante un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, vi sono a bordo del veicolo almeno due conducenti. Per la prima ora di multipresenza la presenza di un secondo conducente o di ulteriori conducenti è facoltativa, ma per il periodo restante è obbligatoria;

m) «periodo di guida»: il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un'interruzione e il periodo di riposo o l'interruzione successiva. Il periodo di guida può essere ininterrotto o frammentato.

Articolo 3

Prescrizioni relative agli assistenti alla guida

L'età minima degli assistenti alla guida è fissata a 18 anni. Tuttavia ciascuna parte, e nel caso dell'Unione ciascuno Stato membro, ha la facoltà di abbassare a 16 anni l'età minima degli assistenti alla guida, purché a fini di formazione professionale e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa nazionale del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e, per quanto riguarda l'Unione, degli Stati membri, in materia di impiego.

Articolo 4

Tempi di guida

1. Il tempo di guida giornaliero non deve superare le 9 ore.

Il tempo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore non più di due volte nell'arco della settimana.

2. Il tempo di guida settimanale non deve superare le 56 ore, né comportare che l'orario di lavoro massimo superi le 60 ore.

3. Il tempo di guida complessivamente cumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare le 90 ore.

4. I tempi di guida giornalieri e settimanali devono comprendere tutto il tempo trascorso alla guida nel territorio delle parti.

5. Il conducente deve registrare fra le «altre mansioni» i tempi di cui all'articolo 2, lettera c), della presente sezione, e quelli trascorsi alla guida di un veicolo usato per operazioni commerciali per le quali non è necessario registrare il tempo di guida, nonché «i tempi di disponibilità» di cui alla parte B, sezione 3, articolo 2, paragrafo 2, conformemente alla parte B, sezione 4, articolo 6, paragrafo 5, lettera b), punto iii). Tali dati devono essere registrati manualmente sul foglio di registrazione o sul tabulato, oppure per mezzo del dispositivo di inserimento dati manuale dell'apparecchio di controllo.

Articolo 5

Interruzioni

Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.

Questa interruzione può essere sostituita da un'interruzione di almeno 15 minuti seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti. Le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma.

Il conducente in situazione di multipresenza può effettuare un'interruzione di 45 minuti in un veicolo guidato da un altro conducente, a condizione che il conducente che effettua l'interruzione non sia impegnato ad assistere il conducente che guida il veicolo.

Articolo 6

Riposo

1. I conducenti rispettano i periodi di riposo giornalieri e settimanali.

2. I conducenti devono effettuare un nuovo periodo di riposo giornaliero entro 24 ore dalla fine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.

Se la durata della parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è di almeno 9 ore ma inferiore alle 11 ore, il periodo di riposo in questione è considerato un riposo giornaliero ridotto.

3. Un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato e convertito in un periodo di riposo settimanale regolare o in un periodo di riposo settimanale ridotto.

4. I conducenti non possono effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale.

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, in caso di multipresenza i conducenti devono effettuare un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore entro 30 ore dalla fine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale.

6. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti devono effettuare almeno:

a) due periodi di riposo settimanale regolari; o

b) un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore.

Il periodo di riposo settimanale deve cominciare al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dalla fine del precedente periodo di riposo settimanale.

7. In deroga al paragrafo 6, al di fuori del territorio della parte del trasportatore di merci su strada o, per quanto riguarda i conducenti di trasportatori dell'Unione, dello Stato membro del trasportatore di merci su strada, il conducente che effettua trasporti internazionali di merci può effettuare due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi a condizione che, nel corso di quattro settimane consecutive, effettui almeno quattro periodi di riposo settimanale, di cui almeno due periodi di riposo settimanale regolari.

Ai fini del presente paragrafo, si considera che il conducente effettua trasporti internazionali se inizia i due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi al di fuori del territorio della parte del trasportatore di merci su strada e del proprio luogo di residenza ovvero, per quanto riguarda l'Unione, al di fuori dello Stato membro del trasportatore di merci su strada e del proprio Stato di residenza.

Ogni eventuale riduzione del periodo di riposo settimanale è compensata da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.

Laddove siano stati effettuati consecutivamente due periodi di riposo settimanale ridotti a norma del terzo comma, il successivo periodo di riposo settimanale è preceduto da un periodo di riposo effettuato a compensazione dei due suddetti periodi di riposo settimanale ridotti.

8. Qualsiasi riposo effettuato a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore.

9. I periodi di riposo settimanale regolari e i periodi di riposo settimanale superiori a 45 ore effettuati a compensazione di precedenti periodi di riposo settimanale ridotti non si effettuano a bordo del veicolo, bensì in un alloggio adeguato, che tenga conto delle specificità di genere e sia dotato di adeguate attrezzature per il riposo e di appropriati servizi igienici.

Eventuali spese per l'alloggio fuori dal veicolo sono a carico del datore di lavoro.

10. Le imprese di trasporto organizzano l'attività dei conducenti in modo tale che questi ultimi possano ritornare alla sede di attività del datore di lavoro da cui dipendono e dove inizia il loro periodo di riposo settimanale, a Gibilterra o, per quanto riguarda l'Unione, nello Stato membro di stabilimento del datore di lavoro, o che possano ritornare al loro luogo di residenza entro ogni periodo di quattro settimane consecutive, al fine di effettuare almeno un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto.

Tuttavia, laddove un conducente abbia effettuato due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi a norma del paragrafo 7, l'impresa di trasporto organizza l'attività del conducente in modo tale che questi possa ritornare prima dell'inizio del periodo di riposo settimanale regolare superiore a 45 ore effettuato a compensazione.

L'impresa documenta in che modo ottempera a tale obbligo e conserva la documentazione presso i suoi locali per presentarla, se richiesta, alle autorità di controllo.

11. Un periodo di riposo settimanale che cade in due settimane può essere conteggiato in una delle due, ma non in entrambe.

12. A titolo di deroga, il conducente che accompagna un veicolo trasportato in una nave traghetto o in un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di riposo giornaliero regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto può, durante tale periodo di riposo, effettuare altre attività al massimo in due occasioni e per non più di un'ora complessivamente. Nel corso di tale periodo di riposo giornaliero regolare o di riposo settimanale ridotto è messa a disposizione del conducente una cabina letto, una branda o una cuccetta.

Per quanto riguarda i periodi di riposo settimanale regolari, la suddetta deroga si applica alle tratte effettuate in nave traghetto o convoglio ferroviario soltanto se:

a) la durata prevista della tratta è pari a otto o più ore; e

b) il conducente ha accesso a una cabina letto nella nave traghetto o sul convoglio ferroviario.

13. Il tempo impiegato dal conducente per recarsi sul luogo dove prende in consegna un veicolo rientrante nell'ambito di applicazione della presente sezione, o per tornarne se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui dipende, non è considerato come riposo o interruzione, a meno che il conducente si trovi su una nave traghetto o in un convoglio ferroviario e disponga di una cabina letto, branda o cuccetta.

14. Il tempo impiegato dal conducente alla guida di un veicolo non rientrante nell'ambito di applicazione della presente sezione per recarsi sul luogo dove prende in consegna un veicolo rientrante nel campo di applicazione della presente sezione, o per tornarne se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui dipende, è considerato impiegato per «altre mansioni».

Articolo 7

Obblighi dei trasportatori di merci su strada

1. È vietato ai trasportatori di merci su strada di una parte offrire ai conducenti, siano essi impiegati dall'impresa o messi a disposizione della stessa, qualsiasi forma di retribuzione o concedere loro premi o maggiorazioni di salario in base alle distanze percorse, alla rapidità della consegna e/o al volume delle merci trasportate, qualora dette retribuzioni siano di natura tale poter da mettere in pericolo la sicurezza stradale e/o da incoraggiare il mancato rispetto delle disposizioni della presente sezione.

2. Un trasportatore di merci su strada di una parte organizza le operazioni di trasporto su strada e istruisce adeguatamente il personale in modo tale che questo sia in grado di rispettare le disposizioni della presente sezione.

3. Un trasportatore di merci su strada di una parte è responsabile delle infrazioni eventualmente commesse dai suoi conducenti, anche nel caso che siano commesse nel territorio dell'altra parte.

Fatto salvo il loro diritto di considerare pienamente responsabili i trasportatori di merci su strada, le parti possono subordinare tale responsabilità al mancato rispetto, da parte dei trasportatori, delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2. Le parti possono prendere in considerazione qualsiasi prova che dimostri che il trasportatore di merci su strada non può essere ragionevolmente ritenuto responsabile dell'infrazione commessa.

4. I trasportatori di merci su strada, gli speditori, gli spedizionieri, i contraenti, i subcontraenti e le agenzie di collocamento dei conducenti si assicurano che gli orari di lavoro concordati contrattualmente siano conformi alle disposizioni della presente sezione.

5. I trasportatori di merci su strada che utilizzano veicoli dotati di apparecchi di controllo conformi alla parte B, sezione 4, articolo 2, lettera f), g) o h), rientranti nell'ambito di applicazione della presente sezione:

i) garantiscono che tutti i dati pertinenti siano trasferiti dall'unità di bordo e dalla carta del conducente secondo la frequenza stabilita dalla parte, e che siano trasferiti con maggiore frequenza affinché vengano trasferiti tutti i dati relativi alle attività svolte dal trasportatore di merci su strada o per conto di esso; e

ii) garantiscono che tutti i dati trasferiti tanto dall'unità di bordo quanto dalla carta del conducente siano conservati per almeno 12 mesi successivamente alla registrazione e, se un addetto ai controlli dovesse richiederli, tali dati siano accessibili, direttamente o a distanza, presso i locali del trasportatore di merci su strada.

Ai fini del presente paragrafo, il termine «trasferiti» è da interpretarsi in conformità della definizione di cui alla parte C, sezione 2, articolo 2, paragrafo 2, lettera g).

Il periodo massimo entro il quale i dati pertinenti sono trasferiti ai sensi del punto i) del presente paragrafo è di 90 giorni per i dati dell'unità di bordo e 28 giorni per i dati della carta del conducente.

Articolo 8

Eccezioni

1. A condizione che non venga compromessa la sicurezza stradale e per poter raggiungere un punto di sosta appropriato, il conducente può derogare alle disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico. Il conducente scrive a mano sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato.

2. A condizione che non venga compromessa la sicurezza stradale, in circostanze eccezionali il conducente può altresì derogare alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 6, paragrafo 2, superando di un'ora al massimo il tempo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale.

Alle stesse condizioni, il conducente può superare di due ore al massimo il tempo di guida giornaliero e settimanale purché abbia osservato un'interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare.

Il conducente scrive a mano sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio, il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge la destinazione o il punto di sosta appropriato.

Ogni eventuale periodo di estensione è compensato da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente assieme ad altri eventuali periodi di riposo entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.

3. A condizione che non venga compromessa la sicurezza stradale ogni parte, e nel caso dell'Unione uno Stato membro, può concedere deroghe alle disposizioni degli articoli da 3 a 6 e subordinarle a condizioni individuali, per il suo territorio o, con l'accordo dell'altra parte, per il territorio dell'altra parte, applicabili ai trasporti effettuati impiegando:

a) veicoli di proprietà di autorità pubbliche, o da queste noleggiati senza conducente, destinati a servizi di trasporto su strada che non fanno concorrenza ai trasportatori di merci su strada;

b) veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per trasporto di merci nell'ambito della loro specifica attività d'impresa entro un raggio di 100 km dal luogo dove ha sede l'impresa;

c) trattori agricoli e forestali utilizzati per attività agricole o forestali entro un raggio di 100 km dal luogo dove ha sede l'impresa che è proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing;

d) veicoli o combinazioni di veicoli aventi massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate utilizzati da fornitori di servizi universali per la consegna di spedizioni nell'ambito del servizio universale. Tali veicoli devono essere utilizzati soltanto entro un raggio di 100 km dal luogo dove ha sede l'impresa e soltanto a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente;

e) veicoli operanti esclusivamente in isole di superficie non superiore a 2 300 chilometri quadrati, che non siano collegate al resto del territorio nazionale mediante ponti, guadi o gallerie che consentano il passaggio di veicoli a motore;

f) veicoli elettrici o alimentati a gas naturale o liquefatto adibiti al trasporto di merci aventi massa massima ammissibile, comprensiva dell'eventuale rimorchio o semirimorchio, non superiore a 7,5 tonnellate e impiegati entro un raggio di 100 km dal luogo dove ha sede l'impresa;

g) veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione dalle inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici a domicilio, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio;

h) veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;

i) veicoli progettuali mobili dotati di attrezzature speciali, essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici;

j) veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e/o la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale;

k) veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro e/o valori;

l) veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o di carcasse non destinate al consumo umano;

m) veicoli impiegati esclusivamente su strade all'interno di centri di smistamento quali porti, interporti e terminali ferroviari;

n) veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali, entro un raggio di 100 km;

o) veicoli o combinazioni di veicoli che trasportano macchine per l'edilizia per imprese edili entro un raggio di 100 km dal luogo dove ha sede l'impresa, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente; e

p) veicoli utilizzati per la consegna di calcestruzzo pronto per l'uso.

4. A patto che non vengano compromesse le condizioni di lavoro dei conducenti e la sicurezza stradale e che siano rispettati i limiti di cui alla parte B, sezione 3, articolo 3, una parte, e nel caso dell'Unione uno Stato membro, può concedere deroghe temporanee all'applicazione degli articoli 4, 5 e 6 della presente sezione per operazioni di trasporto effettuate in circostanze eccezionali, in conformità della procedura applicabile nel suo territorio.

Le deroghe temporanee sono debitamente motivate e immediatamente notificate all'altra parte. Le modalità di tale notifica sono indicate dal comitato specializzato per l'economia e il commercio. Ogni parte pubblica senza indugio l'informazione su un sito web pubblico e fa in modo che le proprie attività esecutive tengano conto di un'eccezione concessa dall'altra parte.

SEZIONE 3

ORARIO DI LAVORO DEI LAVORATORI MOBILI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica ai lavoratori mobili dipendenti di trasportatori di merci su strada delle parti, che effettuano i viaggi di cui all'articolo 276 o all'articolo 277 del presente accordo.

La presente sezione si applica anche agli autotrasportatori autonomi.

2. La presente sezione integra la parte B, sezione 2, le cui disposizioni prevalgono sulle disposizioni della presente sezione.

3. Una parte può esonerare dall'applicazione della presente sezione i lavoratori mobili e gli autotrasportatori autonomi.

4. La parte che concede l'esonero dall'applicazione della presente sezione a norma del paragrafo 3 ne informa l'altra parte.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:

1) «orario di lavoro»:

a) nel caso dei lavoratori mobili: ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia:

— il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto, in particolare:

i) la guida;

ii) il carico e lo scarico;

iii) la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo;

iv) la pulizia e la manutenzione tecnica; e

v) ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere gli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico e le formalità amministrative di polizia, di dogana, di immigrazione ecc.; e

— i periodi di tempo durante i quali il conducente non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate fra le parti sociali e/o definite dalla normativa delle parti;

b) nel caso degli autotrasportatori autonomi, questa stessa definizione si applica al periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale l'autotrasportatore autonomo è sul posto di lavoro, a disposizione del cliente ed esercita le sue funzioni o attività, ad eccezione delle mansioni amministrative generali non direttamente legate al trasporto specifico in corso.

Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i riposi intermedi di cui all'articolo 4, i periodi di riposo di cui all'articolo 5 e, fatte salve le clausole di indennizzazione o limitazione di tali periodi previste dalla normativa delle parti o dai contratti di categoria, i tempi di disponibilità di cui al punto 2) del presente articolo;

2) «tempi di disponibilità»:

— i periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori. In particolare, sono considerati tempi di disponibilità i periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna un veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno e i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione.

Tali periodi e la loro probabile durata devono essere comunicati al lavoratore mobile con preavviso, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure secondo le condizioni generali negoziate fra le parti sociali e/o definite dalla normativa delle parti;

— per i lavoratori mobili che guidano in squadre, il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo;

3) «posto di lavoro»:

— il luogo in cui si trova lo stabilimento principale del trasportatore di merci su strada per la quale il lavoratore mobile svolge determinate mansioni, nonché i suoi vari stabilimenti secondari, a prescindere dal fatto che la loro ubicazione corrisponda o meno alla sede sociale o allo stabilimento principale dell'impresa;

— il veicolo usato dalla persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto per lo svolgimento delle sue mansioni; e

— qualsiasi altro luogo in cui sono svolte attività connesse con l'esecuzione del trasporto;

4) «lavoratore mobile»: ai fini della presente sezione, un lavoratore facente parte del personale, compresi i tirocinanti e gli apprendisti, che effettua spostamenti ed è al servizio di un'impresa che effettua trasporto su strada di passeggeri o di merci nel territorio dell'altra parte;

5) «autotrasportatore autonomo»: una persona la cui attività professionale principale consiste nel trasporto su strada di merci dietro remunerazione, che è abilitata a lavorare per conto proprio e non è legata a un datore di lavoro da un contratto di lavoro o da un altro rapporto di lavoro di tipo gerarchico, che è libera di organizzare le proprie attività di lavoro, il cui reddito dipende direttamente dagli utili realizzati e che è libera, individualmente o grazie a una forma di cooperazione fra autotrasportatori autonomi, di intrattenere rapporti con una pluralità di clienti.

Ai fini della presente sezione, gli autotrasportatori che non rispondono a tali criteri sono soggetti agli stessi obblighi e beneficiano degli stessi diritti previsti per i lavoratori mobili dalla presente sezione;

6) «persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto»: un lavoratore mobile o un autotrasportatore autonomo che effettua tali operazioni;

7) «settimana»: il periodo compreso fra le ore 00.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica;

8) «notte»: un periodo di almeno quattro ore consecutive, secondo la definizione del diritto nazionale, tra le ore 00.00 e le ore 7.00; e

9) «lavoro notturno»: ogni prestazione espletata durante la notte.

Articolo 3

Durata massima dell'orario di lavoro settimanale

1. Ciascuna parte adotta le misure necessarie affinché l'orario lavorativo medio settimanale non superi le 48 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali.

2. Ciascuna parte adotta le misure necessarie affinché l'orario di lavoro per i diversi datori di lavoro confluisca nella somma delle ore di lavoro. Il datore di lavoro chiede per iscritto al lavoratore mobile il numero di ore di lavoro prestate a un altro datore di lavoro. Il lavoratore mobile fornisce tali informazioni per iscritto.

Articolo 4

Interruzioni

Fatte salve le disposizioni della parte B, sezione 2, del presente allegato, ogni parte adotta le misure necessarie a impedire che le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto lavorino ininterrottamente per più di sei ore consecutive, indipendentemente dalle circostanze. L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno 30 minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra sei e nove, di almeno 45 minuti se supera le nove ore.

I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi di durata non inferiore a 15 minuti ciascuno.

Articolo 5

Periodi di riposo

Ai fini della presente sezione, per gli apprendisti e i tirocinanti che sono al servizio di un'impresa che effettua servizi di autotrasporto di merci nel territorio dell'altra parte valgono le stesse disposizioni in tema di tempi di riposo degli altri lavoratori mobili ai sensi della parte B, sezione 2, del presente allegato.

Articolo 6

Lavoro notturno

Ogni parte adotta le misure necessarie affinché:

a) qualora sia svolto lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero non superi le dieci ore per ciascun periodo di 24 ore; e

b) il lavoro notturno sia indennizzato conformemente alla normativa nazionale, ai contratti collettivi, agli accordi tra parti sociali ovvero alle consuetudini nazionali, sempre che il metodo di indennizzazione scelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale.

Articolo 7

Deroghe

1. Per ragioni oggettive o tecniche o riguardanti l'organizzazione del lavoro, è possibile derogare agli articoli 3 e 6 mediante accordi collettivi o accordi tra le parti sociali ovvero, qualora ciò non sia possibile, con disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, previa consultazione dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati e previo tentativo di incoraggiare il dialogo sociale in tutte le forme idonee.

2. La deroga all'articolo 3 non può in nessun caso estendere oltre i sei mesi il periodo di riferimento per calcolare la settimana lavorativa media di quarantotto ore al massimo.

3. Il comitato specializzato per l'economia e il commercio deve essere informato delle deroghe applicate dalle parti a norma del paragrafo 1.

Articolo 8

Informazioni e registrazioni

Ciascuna delle parti provvede a che:

a) i lavoratori mobili siano informati delle pertinenti disposizioni nazionali, delle regole interne del trasportatore di merci su strada e degli accordi tra parti sociali, in particolare in caso di contratti collettivi e contratti aziendali stipulati sulla base della presente sezione; e

b) l'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto sia registrato. I registri devono essere conservati per almeno due anni dopo la fine del periodo di riferimento. I datori di lavoro sono responsabili della registrazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili. Se il lavoratore lo richiede, il datore di lavoro rilascia copia della registrazione delle ore prestate.

Articolo 9

Disposizioni più favorevoli

La presente sezione non pregiudica la facoltà di ogni parte di applicare o di adottare disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli alla tutela della sicurezza e della salute delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, o di promuovere o consentire l'applicazione di contratti collettivi o di altri accordi stipulati tra le parti sociali che risultino più favorevoli per la tutela della sicurezza e della salute di tali lavoratori. Tali norme devono essere applicate in modo non discriminatorio.

SEZIONE 4

USO DEI TACHIGRAFI DA PARTE DEI CONDUCENTI

Articolo 1

Oggetto e principi

Nella presente sezione sono riportate le prescrizioni per i conducenti che rientrano nell'ambito di applicazione della parte B, sezione 2, in relazione all'uso dei tachigrafi, di cui all'articolo 280, lettera b), del presente accordo.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni di cui alla parte B, sezione 2, articolo 2.

2. Oltre alle definizioni di cui al paragrafo 1, ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:

a) «tachigrafo» o «apparecchio di controllo», l'apparecchio destinato all'installazione nei veicoli stradali per visualizzare, registrare, stampare, archiviare e generare in maniera automatica o semiautomatica le informazioni relative al movimento, compresa la velocità, di tali veicoli e a determinati periodi di attività dei relativi conducenti;

b) «foglio di registrazione», un foglio per l'inserimento e la conservazione dei dati registrati, da collocare in un tachigrafo analogico, su cui i dispositivi di marcatura del tachigrafo analogico incidono le informazioni da registrare in maniera continuativa;

c) «carta tachigrafica», una carta a microprocessore destinata all'uso con il tachigrafo, che consente l'identificazione da parte del tachigrafo del ruolo del titolare della carta e il trasferimento e l'archiviazione dei dati;

d) «carta del conducente», una carta tachigrafica rilasciata dalle autorità competenti di una parte a un determinato conducente, che identifica il conducente e consente l'archiviazione dei dati relativi alle sue attività;

e) «tachigrafo analogico», un tachigrafo conforme alle specifiche di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ([7]), secondo l'adattamento di cui all'appendice 27-B-4-1;

f) «tachigrafo digitale», un tachigrafo conforme a una delle seguenti serie di specifiche, secondo l'adattamento di cui all'appendice 27-B-4-2:

— allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 applicabile fino al 30 settembre 2011;

— allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 applicabile a decorrere dal 1º ottobre 2011; o

— allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 applicabile a decorrere dal 1º ottobre 2012;

g) «tachigrafo intelligente 1», un tachigrafo conforme all'allegato IC del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione ([8]), applicabile dal 15 giugno 2019 al 20 agosto 2023, secondo l'adattamento di cui all'appendice 27-B-4-3;

h) «tachigrafo intelligente 2», un tachigrafo conforme all'allegato IC del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, secondo l'adattamento di cui all'appendice X-B-4-4;

i) «anomalia», un'operazione anomala rilevata dal tachigrafo digitale, forse risultante da un tentativo di frode; e

j) «carta non valida», una carta individuata come difettosa, o la cui autenticazione iniziale è stata respinta, ovvero la cui data di inizio di validità non è ancora stata raggiunta o la cui data di scadenza è stata superata.

Articolo 3

Utilizzo delle carte del conducente

1. La carta del conducente è personale.

2. Il conducente non può essere titolare di più di una carta valida. È autorizzato solamente a usare la propria carta personalizzata. È vietato l'uso di carte difettose o il cui periodo di validità sia scaduto.

([7]) Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/165/oj).

([8]) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/799/oj).

Articolo 4

Rilascio delle carte del conducente

1. Le richieste per le carte del conducente devono essere indirizzate all'autorità competente della parte in cui il conducente è normalmente residente.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per il luogo in cui il conducente è «normalmente residente» si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, per almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso delle persone che non hanno legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita.

Tuttavia, nel caso delle persone i cui legami professionali sono situati in un luogo diverso da quello dei loro legami personali, e che pertanto siano indotte a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati nelle due parti, si presume che il luogo di normale residenza sia quello dei legami personali, purché la persona vi faccia ritorno regolarmente. Quest'ultima condizione non è richiesta se la persona soggiorna in una parte per svolgere una missione di durata determinata.

3. I conducenti forniscono prove in merito al luogo in cui sono normalmente residenti con mezzi adeguati, quali per esempio la carta d'identità o qualsiasi altro documento valido.

Articolo 5

Rinnovo delle carte del conducente

Qualora desideri rinnovare la sua carta, il conducente deve presentare domanda presso le autorità competenti della parte in cui è normalmente residente entro i quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta.

Articolo 6

Utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione

1. I conducenti utilizzano i fogli di registrazione o le carte del conducente per ciascun giorno in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo. Il foglio di registrazione o la carta del conducente sono ritirati solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il loro ritiro non sia autorizzato diversamente o necessario per inserire il simbolo del paese dopo l'attraversamento della frontiera. Non è possibile utilizzare i fogli di registrazione o le carte del conducente per un periodo più lungo di quello per il quale erano previsti.

2. I conducenti proteggono adeguatamente i fogli di registrazione e le carte del conducente e non utilizzano fogli di registrazione o carte del conducente sporchi o deteriorati. Il conducente provvede affinché, tenuto conto della durata del servizio, in caso di ispezione possa effettuarsi correttamente la stampa dei dati del tachigrafo su richiesta di un agente incaricato del controllo.

3. Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare il tachigrafo installato sul veicolo, i periodi di tempo di cui al paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv):

a) se il veicolo è munito di tachigrafo analogico, devono essere inseriti nel foglio di registrazione, a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando di sporcare il foglio di registrazione; o

b) se il veicolo è munito di tachigrafo digitale o tachigrafo intelligente 1 o 2, devono essere inseriti nella carta del conducente mediante il dispositivo di inserimento manuale del tachigrafo.

Le parti non impongono ai conducenti l'obbligo di presentare moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo.

4. Se vi è più di un conducente a bordo di un veicolo munito di tachigrafo digitale o intelligente 1 o 2, ciascun conducente deve provvedere a inserire la propria carta del conducente nella fessura corretta del tachigrafo.

Se vi è più di un conducente a bordo di un veicolo munito di tachigrafo analogico, i conducenti devono apportare le necessarie modifiche ai fogli di registrazione, in modo che l'informazione sia registrata nel foglio di registrazione del conducente che effettivamente guida.

5. I conducenti:

a) assicurano la concordanza tra la registrazione dell'ora sul foglio di registrazione e l'ora ufficiale nel paese di immatricolazione del veicolo;

b) azionano i dispositivi di commutazione che consentono di registrare separatamente e distintamente i seguenti periodi di tempo:

   i) sotto il  simbolo: il tempo di guida,

   ii) sotto il  simbolo: le «altre mansioni», vale a dire attività diverse dalla guida secondo la definizione di cui alla parte B, sezione 3, articolo 2, lettera a), e anche altre attività svolte per lo stesso datore di lavoro o per un altro, nell'ambito del settore dei trasporti o di un altro settore;

   iii) sotto il  simbolo: la «disponibilità» secondo la definizione di cui alla parte B, sezione 3, articolo 2, lettera b);

   iv) sotto il  simbolo: le interruzioni, i periodi di riposo, le ferie annuali o i congedi per malattia; e

   v) sotto il simbolo «nave traghetto/convoglio ferroviario», in aggiunta al  simbolo: il periodo di riposo trascorso in una nave traghetto o in un convoglio ferroviario come richiesto nella parte B, sezione 2, articolo 6, paragrafo 12.

6. Ciascun conducente di un veicolo dotato di tachigrafo analogico deve apportare sul foglio di registrazione le seguenti indicazioni:

a) all'inizio dell'utilizzo del foglio di registrazione, il proprio cognome e nome;

b) la data e il luogo di inizio e fine dell'utilizzo del foglio;

c) la targa del veicolo al quale è assegnato il conducente prima del primo viaggio registrato sul foglio di registrazione e, in seguito, in caso di cambiamento di veicolo, nel corso dell'utilizzo del foglio di registrazione;

d) la lettura del contachilometri:

   i) prima del primo viaggio registrato sul foglio di registrazione;

   ii) alla fine dell'ultimo viaggio registrato sul foglio di registrazione; e

   iii) in caso di cambio di veicolo durante la giornata di servizio, la lettura effettuata sul primo veicolo al quale è stato assegnato e quella effettuata sul veicolo al quale è assegnato successivamente;

e) se del caso, l'ora del cambio di veicolo; e

f) il simbolo del paese in cui inizia il suo periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del paese in cui lo termina. Il conducente deve inoltre inserire il simbolo del paese o territorio in cui entra dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro e di Gibilterra all'inizio della sua prima sosta in tale Stato membro o a Gibilterra. La prima sosta deve essere effettuata presso il punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa. Quando l'attraversamento della frontiera avviene via nave traghetto o convoglio ferroviario, il conducente deve inserire il simbolo del paese nel porto o alla stazione di arrivo.

7. Il conducente deve inserire nel tachigrafo digitale il simbolo del paese in cui inizia il suo periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del paese in cui lo termina.

Il conducente deve inoltre inserire il simbolo del paese o territorio in cui entra dopo aver attraversato la frontiera di una parte o, nel caso dell'Unione, di uno Stato membro all'inizio della sua prima sosta in tale parte o, nel caso dell'Unione, nello Stato membro. La prima sosta deve essere effettuata presso il punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa. Quando l'attraversamento della frontiera avviene via nave traghetto o convoglio ferroviario, il conducente deve inserire il simbolo del paese nel porto o alla stazione di arrivo.

Una parte o, nel caso dell'Unione, uno Stato membro può imporre ai conducenti di veicoli che effettuano operazioni di trasporto all'interno del loro territorio di aggiungere al simbolo del paese specifiche geografiche più dettagliate, a condizione che ciascuna parte ne informi preventivamente l'altra parte.

Non è necessario che i conducenti inseriscano le informazioni di cui al primo inciso del primo comma se il tachigrafo registra automaticamente i dati di localizzazione.

Articolo 7

Utilizzo corretto dei tachigrafi

1. Le imprese di trasporto e i conducenti provvedono al buon funzionamento e al buon uso dei tachigrafi digitali e delle carte del conducente. Le imprese di trasporto e i conducenti che utilizzano i tachigrafi analogici ne garantiscono il buon funzionamento, nonché il buon uso dei fogli di registrazione.

2. È vietato falsificare, occultare o distruggere i dati registrati sul foglio di registrazione o registrati nel tachigrafo oppure sulla carta del conducente, nonché i documenti stampati prodotti dal tachigrafo. Sono altresì vietate le manomissioni del tachigrafo, del foglio di registrazione o della carta del conducente atte a falsificare i dati e/o i documenti stampati o a renderli inaccessibili o a distruggerli. Nel veicolo non deve essere presente nessun dispositivo che possa essere utilizzato a tale fine.

Articolo 8

Carte rubate, smarrite o difettose

1. Le autorità delle parti che rilasciano le carte registrano le carte rilasciate, rubate, smarrite o difettose per un periodo corrispondente almeno alla durata di validità.

2. In caso di deterioramento o di cattivo funzionamento della carta del conducente, il conducente la restituisce all'autorità competente del paese in cui è normalmente residente. Il furto della carta del conducente deve essere denunciato formalmente alle autorità competenti dello Stato in cui si è verificato.

3. L'eventuale smarrimento della carta del conducente deve essere denunciato formalmente alle autorità competenti della parte in cui la carta è stata rilasciata e alle autorità competenti della parte in cui il conducente è normalmente residente, qualora la parte non sia la medesima.

4. In caso di deterioramento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, entro sette giorni il conducente deve chiederne la sostituzione presso le autorità competenti della parte in cui è normalmente residente.

5. Nei casi riportati al paragrafo 4, il conducente può continuare a guidare senza la carta personale per un massimo di 15 giorni, o per un periodo più lungo, ove ciò sia indispensabile per riportare il veicolo alla sua sede, a condizione che possa dimostrare l'impossibilità di esibire o di utilizzare la carta personale durante tale periodo.

Articolo 9

Deterioramento della carta del conducente e dei fogli di registrazione

1. In caso di deterioramento di un foglio contenente registrazioni o della carta del conducente, i conducenti devono conservare il foglio di registrazione o la carta del conducente deteriorata insieme a ogni foglio di registrazione di riserva eventualmente utilizzato in sostituzione.

2. In caso di deterioramento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, il conducente deve:

a) all'inizio del viaggio, stampare le indicazioni del veicolo guidato, inserendo su tale tabulato:

   i) informazioni che consentano di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma; e

   ii) i periodi di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv); e

b) al termine del viaggio, stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dal tachigrafo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto al tabulato predisposto all'inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e riportare su tale documento informazioni che consentano di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma del conducente.

Articolo 10

Registrazioni che devono essere in possesso del conducente

1. Quando guida un veicolo dotato di tachigrafo analogico, il conducente deve essere in grado di presentare, su eventuale richiesta dei funzionari addetti ai controlli:

i) i fogli di registrazione di quel giorno e dei 28 giorni precedenti;

ii) la carta del conducente, se la possiede; e

iii) eventuali tabulati e registrazioni manuali di quel giorno e dei 28 giorni precedenti.

2. Quando guida un veicolo dotato di tachigrafo digitale o tachigrafo intelligente 1 o 2, il conducente deve essere in grado di presentare, su eventuale richiesta dei funzionari addetti ai controlli:

i) la carta del conducente;

ii) eventuali tabulati e registrazioni manuali di quel giorno e dei 28 giorni precedenti; e

iii) i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al punto ii), nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo dotato di tachigrafo analogico.

A decorrere dal 31 dicembre 2024, il periodo di 28 giorni di cui al paragrafo 1, punti i) e iii), e al paragrafo 2, punto ii), è sostituito da un periodo di 56 giorni.

3. I funzionari abilitati al controllo possono verificare il rispetto delle disposizioni della parte B, sezione 2, esaminando i fogli di registrazione, i dati visualizzati, stampati o scaricati che sono stati registrati dal tachigrafo o dalla carta del conducente o, in loro assenza, qualsiasi altro documento probante che permetta di giustificare l'inosservanza delle disposizioni della presente sezione.

Articolo 11

Procedure per i conducenti in caso di funzionamento difettoso dell'apparecchio

Durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento del tachigrafo, il conducente riporta i dati che consentono la propria identificazione (nome, carta del conducente o numero della patente di guida), ivi compresa la firma e le indicazioni relative ai periodi di tempo che non sono più correttamente registrati o stampati dal tachigrafo:

a) sul foglio o sui fogli di registrazione; o

b) su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione o da conservare insieme alla carta del conducente.

Articolo 12

Misure esecutive

1. Ciascuna parte adotta tutte le misure atte a garantire l'osservanza delle disposizioni di cui alla parte B, sezioni 2, 3 e 4, in particolare assicurando annualmente un livello adeguato di controlli stradali e presso le imprese che riguardano una parte importante e rappresentativa di lavoratori mobili, conducenti, imprese e veicoli di tutte le categorie di trasporto che rientrano nell'ambito di applicazione di tali sezioni.

Le autorità competenti di ciascuna parte organizzano i controlli in modo che:

i) nel corso di ogni anno civile venga controllato almeno il 3 % dei giorni lavorati dai conducenti dei veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione della parte B, sezione 2; e

ii) almeno il 30 % del numero totale dei giorni lavorativi verificati sia controllato su strada e almeno il 50 % presso le imprese.

I controlli stradali devono riguardare:

i) periodi di guida giornalieri e settimanali, interruzioni e periodi di riposo giornalieri e settimanali;

ii) i fogli di registrazione dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo, e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo sulla carta del conducente e/o nella memoria del tachigrafo e/o sui tabulati, se necessario; e

iii) il corretto funzionamento del tachigrafo.

Tali controlli devono essere effettuati senza discriminazioni tra i veicoli, le imprese e i conducenti, residenti e non residenti, e indipendentemente dall'origine o dalla destinazione del viaggio o dal tipo di tachigrafo;

i controlli presso le imprese devono riguardare, oltre a quanto indicato per i controlli stradali:

i) i periodi di riposo settimanale e i periodi di guida tra tali periodi di riposo;

ii) i limiti di guida quindicinali;

iii) la compensazione per i periodi di riposo settimanale ridotti conformemente alla parte B, sezione 2, articolo 6, paragrafi 6 e 7; e

iv) l'uso dei fogli di registrazione e/o dei dati dell'unità di bordo e della carta del conducente e dei tabulati e/o l'organizzazione dell'orario di lavoro dei conducenti.

2. Se le constatazioni effettuate al momento di un controllo stradale del conducente di un veicolo immatricolato nel territorio dell'altra parte danno motivo di ritenere che siano state commesse infrazioni che non possono essere rilevate durante il controllo, per mancanza dei dati necessari, le autorità competenti di ciascuna parte si prestano reciproca assistenza per chiarire la situazione. Qualora le autorità competenti di una parte eseguano a tale fine un controllo presso l'impresa, i risultati di tale controllo devono essere comunicati alle autorità competenti dell'altra parte.

3. Le autorità competenti delle parti collaborano tra loro nell'organizzazione di controlli stradali concertati.

4. Ciascuna parte introduce un sistema di classificazione del rischio per le imprese basato sul numero relativo e sulla gravità delle infrazioni di cui all'appendice27-A-1-1 e delle infrazioni incluse nell'elenco di cui all'appendice 27-A-1-1 bis.

5. Le imprese che presentano un fattore di rischio elevato sono fatte oggetto di controlli più rigorosi e frequenti.

6. Ciascuna parte, e nel caso dell'Unione ciascuno Stato membro, consente alle proprie autorità competenti di comminare sanzioni nei confronti dei trasportatori di merci su strada e/o dei conducenti per le violazioni delle disposizioni applicabili in relazione ai periodi di guida, alle interruzioni e ai periodi di riposo rilevate sul suo territorio e per le quali non sono già state comminate sanzioni, anche se tali infrazioni sono state commesse nel territorio dell'altra parte o, nel caso dell'Unione, nel territorio di uno Stato membro o di un paese terzo.

Appendice 27-B-4-1

ADATTAMENTI DELLE SPECIFICHE TECNICHE DEL TACHIGRAFO ANALOGICO

Ai fini della presente sezione, l'allegato I del regolamento (UE) n. 165/2014 è così adattato:

a) nella sezione III (Condizioni di costruzione dell'apparecchio di controllo), lettera c) (Dispositivi registratori), punto 4.1, il riferimento «all'articolo 34, paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv) del regolamento» è sostituito da «nell'allegato 27, parte B, sezione 4, articolo 6, paragrafo 5, lettera b) punti ii), iii) e iv), dell'accordo su Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra»;

b) nella sezione III (Condizioni di costruzione dell'apparecchio di controllo), lettera c) (Dispositivi registratori), punto 4.2, il riferimento «all'articolo 34 del presente regolamento» è sostituito da «nell'allegato 27, parte B, sezione 4, articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo su Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra»;

c) nella sezione IV (Fogli di registrazione), lettera a) (Prescrizioni generali), punto 1, terzo comma, il riferimento «all'articolo 34 del presente regolamento» è sostituito da «all'allegato 27, parte B, sezione 4, articolo 6, paragrafo 6, dell'accordo su Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra»;

d) nella sezione V (Montaggio dell'apparecchio di controllo), punto 5, primo comma, i termini «del presente regolamento» sono sostituiti da «dell'allegato 27, parte B, sezione 4, e parte C, sezione 2, dell'accordo su Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra»;

e) nella sezione V (Montaggio dell'apparecchio di controllo), punto 5, terzo comma, il riferimento «all'allegato II, punto A della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio» è sostituito da «alla risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3)» e i termini «del presente regolamento» sono sostituiti da «dell'allegato 27, parte C, sezione 2, dell'accordo su Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra»;

f) nella sezione VI (Verifiche e controlli), nel testo che precede il punto 1, dopo «Stati membri» è inserito «e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra»;

g) nella sezione VI (Verifiche e controlli), punto 1 (Certificazione degli strumenti nuovi o riparati), secondo comma, dopo «Stati membri» è inserito «e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra», mentre «dal regolamento» è sostituito da «dall'allegato 27, parte B, sezione 4, e parte C, sezione 2, dell'accordo su Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra»;

h) nella sezione VI (Verifiche e controlli), punto 3 (Controlli periodici), lettera b), «ciascuno Stato membro ha» è sostituito da «ciascuno Stato membro e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra hanno».

Appendice X-B-4-2

ADATTAMENTI DELLE SPECIFICHE TECNICHE DEL TACHIGRAFO DIGITALE

Ai fini della presente sezione, l'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85, comprensivo delle appendici, introdotto dal regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio ([9]), è così adattato:

1. nel caso del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, i riferimenti a «Stato membro» sono sostituiti da «parte», ad eccezione dei riferimenti di cui alla sottosezione IV (Requisiti costruttivi e funzionamento delle carte tachigrafiche), paragrafo 174, e alla sottosezione VII (Rilascio della carta), paragrafo 268 bis;

2. i riferimenti al «regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio» e al «regolamento (CE) n. 561/2006» sono sostituiti dal riferimento all'«allegato 27, parte B, sezione 2, dell'accordo su Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra».

Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, sezione I (Definizioni), del regolamento (CEE) n. 3821/85 è così adattato:

3. il punto u) è sostituito da quanto segue:

«u) "circonferenza effettiva delle ruote": la media delle distanze percorse da ciascuna delle ruote che imprimono il movimento al veicolo (ruote motrici) durante una rotazione completa. La misurazione di queste distanze deve essere effettuata in condizioni normali di prova, come definite nel requisito 414, ed espressa come: "l =… mm". I costruttori di veicoli possono sostituire la misurazione di queste distanze con un calcolo teorico che tenga conto della ripartizione del peso sugli assi, con il veicolo a vuoto nel normale assetto di marcia, vale a dire con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzi, ruota di scorta e conducente. I metodi di tale calcolo teorico devono essere approvati dall'autorità competente di una parte e possono essere applicati soltanto prima dell'attivazione del tachigrafo;»;

4. al punto bb), il riferimento alla «direttiva 92/6/CEE del Consiglio» è sostituito dal riferimento al «diritto applicabile di ciascuna parte»;

5. il punto ii) è sostituito da quanto segue:

«"certificazione della sicurezza": la procedura, condotta da un organismo di certificazione di criteri comuni, volta a certificare che l'apparecchio di controllo (o un suo componente) o la carta tachigrafica in esame soddisfano i requisiti di sicurezza definiti nell'appendice 10 (Obiettivi generali di sicurezza);»;

6. al punto mm), il riferimento alla «direttiva 92/23/CEE» è sostituito dal riferimento al «regolamento UNECE n. 54»;

7. al punto nn), la nota 17 è sostituita da quanto segue:

«"numero di identificazione del veicolo": combinazione fissa di caratteri assegnata dal costruttore a ogni singolo veicolo. Consta di due sezioni: la prima, composta da non più di sei caratteri (lettere o cifre), che indica le caratteristiche generali del veicolo, in particolare il tipo e il modello; la seconda, composta da otto caratteri, di cui i primi quattro possono essere lettere o cifre e gli altri quattro solo cifre, che aggiunta alla prima sezione permette l'identificazione univoca del singolo veicolo.»;

([9]) Regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio, del 24 settembre 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e la direttiva 88/599/CEE concernente l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 (GU L 274 del 9.10.1998, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2135/oj).

8. al punto rr), il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— è montato e utilizzato soltanto sui veicoli di tipo M1 e N1 secondo la definizione di cui alla risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3)».

Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, sezione II (Caratteristiche generali e funzioni dell'apparecchio di controllo), del regolamento (CEE) n. 3821/85 è così adattato:

9. al paragrafo 004, l'ultimo comma è soppresso.

Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, sezione III (Condizioni di costruzione dell'apparecchio di controllo), del regolamento (CEE) n. 3821/85 è così adattato:

10. al paragrafo 065, il riferimento alla «direttiva 2007/46/CE» è sostituito da «nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3).»;

11. al paragrafo 162, il riferimento «alla direttiva 95/54/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE del Consiglio» è sostituito da «al regolamento UNECE n. 10».

Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, sezione IV (Requisiti costruttivi e funzionamento delle carte tachigrafiche), del regolamento (CEE) n. 3821/85 è così adattato:

12. al paragrafo 174, «UK: Regno Unito» è sostituito da «Per il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, il segno distintivo è GBZ.»;

13. al paragrafo 185, «nel territorio della Comunità» è sostituito da «nei territori dell'Unione e di Gibilterra»;

14. al paragrafo 188, il riferimento «alla direttiva 95/54/CE della Commissione, del 31 ottobre 1995, concernente la compatibilità elettromagnetica» è sostituito dal riferimento «al regolamento UNECE n. 10»;

15. al paragrafo 189, l'ultimo comma è soppresso.

Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, sezione V (Montaggio dell'apparecchio di controllo), del regolamento (CEE) n. 3821/85 è così adattato:

16. al paragrafo 250 bis, il riferimento «al regolamento (CE) n. 68/2009» è sostituito da «all'appendice 12 del presente allegato.»;

Ai fini della presente sezione, la sezione VI (Controlli, ispezioni e riparazioni) dell'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 è così adattata:

17. la frase introduttiva è sostituita da quanto segue:

«Le prescrizioni relative alle circostanze in cui si possono togliere i sigilli, di cui all'allegato 27, parte C, sezione 2, articolo 5, paragrafo 5, dell'accordo su Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ,sono definiti al capitolo V, punto 3, del presente allegato»;

18. al punto 1 (Approvazione di montatori od officine), il riferimento «dell'articolo 12, paragrafo 1, di detto regolamento» è sostituito da «della parte C, sezione 2, articolo 5, paragrafo 1, e articolo 8 dell'allegato 27 dell'accordo su Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra».

Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, sezione VII (Rilascio della carta), del regolamento (CEE) n. 3821/85 è così adattato:

19. al paragrafo 268 bis, dopo «Stati membri», ovunque ricorre, aggiungere «e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra».

Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, sezione VIII (Omologazione dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche), del regolamento (CEE) n. 3821/85 è così adattato:

20. al paragrafo 271, il passo «in conformità dell'articolo 5 del regolamento» è soppresso.

Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, appendice 1 (Dizionario di dati), del regolamento (CEE) n. 3821/85 è così adattato:

21. al punto 2.111, il riferimento alla «direttiva 92/23/CEE del 31.3.1992, GU L 129, pag. 95» è sostituito dal riferimento al «regolamento UNECE n. 54».

Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, appendice 9 (Omologazione - Elenco delle prove minime prescritte), del regolamento (CEE) n. 3821/85 è così adattato:

22. al punto 5.1 della sezione 2 (Prove funzionali per l'unità elettronica di bordo), il riferimento alla «direttiva 95/54/CE» è sostituito dal riferimento al «regolamento UNECE n. 10»;

23. al punto 5.1 della sezione 3 (Prove funzionali per il sensore di movimento), il riferimento alla «direttiva 95/54/CE» è sostituito dal riferimento al «regolamento UNECE n. 10».

Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, appendice 12 (Adattatore per veicoli del tipo M1 e N1), del regolamento (CEE) n. 3821/85 è così adattato:

24. nella sezione 4 (Requisiti di costruzione e funzionamento dell'adattatore), paragrafo 4.5 (Caratteristiche di funzionamento), ADA_023, il riferimento alla «direttiva 2006/28/CE della Commissione, che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE del Consiglio, concernente la compatibilità elettromagnetica» è sostituito dal riferimento al «regolamento UNECE n. 10»;

25. al punto 5.1 della tabella di cui alla sottosezione 7.2 (Certificato funzionale), il riferimento alla «direttiva 2006/28/CE» è sostituito dal riferimento al «regolamento UNECE n. 10».

Appendice X-B-4-3

ADATTAMENTI DELLE SPECIFICHE TECNICHE DEL TACHIGRAFO INTELLIGENTE 1

Ai fini della presente sezione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 , comprensivo degli allegati e delle appendici, nella versione valida fino al 20 agosto 2023, è così adattato:

1. nel caso del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, «Stato membro» è sostituito da «parte», ad eccezione dei riferimenti di cui al punto 229) della sottosezione 4.1 e al punto 424) della sezione 7;

2. i riferimenti al «regolamento (CEE) n. 3820/85» e al «regolamento (CE) n. 561/2006» sono sostituiti da «allegato 27, parte B, sezione 2, dell'accordo su Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra»;

3. i riferimenti al «regolamento (UE) n. 165/2014» sono sostituiti da «allegato 27, parte B, sezione 4, e parte C, sezione 2, dell' accordo su Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra», ad eccezione dei riferimenti di cui al punto 402) della sottosezione 5.3 e al punto 424) della sezione 7;

4. i riferimenti alla «direttiva (UE) 2015/719» e alla «direttiva 96/53/CE del Consiglio» sono sostituiti da «allegato 27, parte C, sezione 1, dell'accordo su Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra».

Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, sezione 1 (Definizioni), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 è così adattato:

5. il punto u) è sostituito da quanto segue:

«u) "circonferenza effettiva delle ruote",

la media delle distanze percorse da ciascuna delle ruote che imprimono il movimento al veicolo (ruote motrici) durante una rotazione completa. La misurazione di queste distanze deve essere effettuata in condizioni normali di prova, come definite nel requisito 414, ed espressa come: "l =… mm". I costruttori di veicoli possono sostituire la misurazione di queste distanze con un calcolo teorico che tenga conto della ripartizione del peso sugli assi, con il veicolo a vuoto nel normale assetto di marcia, vale a dire con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzi, ruota di scorta e conducente. I metodi di tale calcolo teorico devono essere approvati dall'autorità competente di una parte e possono essere applicati soltanto prima dell'attivazione del tachigrafo;»

6. al punto hh) il riferimento alla «direttiva 92/6/CEE del Consiglio» è sostituito dal riferimento al «diritto applicabile di ciascuna parte»;

7. al punto uu), il riferimento alla «direttiva 92/23/CEE» è sostituito dal riferimento al «regolamento UNECE n. 54»;

8. al punto vv), la nota 9 è sostituita da quanto segue:

«"numero di identificazione del veicolo": combinazione fissa di caratteri assegnata dal costruttore a ogni singolo veicolo. Consta di due sezioni: la prima, composta da non più di sei caratteri (lettere o cifre), che indica le caratteristiche generali del veicolo, in particolare il tipo e il modello; la seconda, composta da otto caratteri, di cui i primi quattro possono essere lettere o cifre e gli altri quattro solo cifre, che aggiunta alla prima sezione permette l'identificazione univoca del singolo veicolo.»;

9. al punto yy), il primo trattino è sostituito da quanto segue:

«— è montato e utilizzato soltanto sui veicoli di tipo M1 e N1 secondo la definizione di cui alla risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3),»;

10. il punto aaa) è soppresso;

11. al punto ccc), il primo comma è sostituito da «15 giugno 2019».

Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, sezione 2 (Caratteristiche generali e funzioni dell'apparecchio di controllo), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 è così adattato:

12. l'ultimo comma del paragrafo 7 della sottosezione 2.1 è soppresso.

Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, sezione 3 (Requisiti di costruzione e funzionamento dell'apparecchio di controllo), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 è così adattato:

13. al punto 200) della sottosezione 3.20, la seconda frase del terzo comma è soppressa;

14. il punto 201) della sottosezione 3.20 è sostituito da quanto segue:

«L'unità elettronica di bordo deve inoltre essere in grado di trasmettere i dati seguenti attraverso un apposito collegamento seriale dedicato, indipendente da una connessione bus CAN opzionale (ISO 11898 Veicoli stradali – Interscambio di informazioni digitali – Controller Area Network (CAN) per comunicazioni ad alta velocità), per consentirne l'elaborazione da parte di altre unità elettroniche presenti sul veicolo:

— data e ora UTC corrente,

— velocità del veicolo,

— distanza totale percorsa dal veicolo (contachilometri),

— attività selezionate del conducente e del secondo conducente,

— indicazione della presenza o meno di una carta tachigrafica nella sede (slot) "conducente" e "secondo conducente" e, se applicabile, informazioni sull'identificazione delle carte (numero della carta e paese di rilascio).

Oltre a questo elenco minimo si possono trasmettere anche altri dati.

Quando l'accensione del veicolo è inserita, tali dati devono essere costantemente trasmessi. Se l'accensione del veicolo non è inserita, almeno ogni cambio di attività del conducente o del secondo conducente e/o ogni inserimento o estrazione di una carta tachigrafica devono generare la trasmissione della relativa informazione. Nel caso in cui la trasmissione dei dati sia sospesa durante il periodo in cui l'accensione del veicolo non è inserita, tali informazioni devono essere rese disponibili non appena l'accensione del veicolo viene nuovamente inserita.

Il consenso del conducente è comunque necessario qualora siano trasmessi dati personali.»

Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, sezione 4 (Requisiti di costruzione e funzionamento delle carte tachigrafiche), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 è così adattato:

15. al punto 229) della sottosezione 4.1 è aggiunto il seguente comma:

«Per il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, il segno distintivo è GBZ.»;

16. al punto 237), il riferimento «all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 165/2014» è sostituito da «all'allegato 27, parte C, sezione 2, articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo su Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra»;

17. al capo 4 dell'allegato, sottosezione 4.4, punto 241), «nel territorio della Comunità» è sostituito da «nei territori dell'Unione e di Gibilterra»;

18. il punto 246) della sottosezione 4.5 è soppresso.

Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, sezione 5 (Montaggio dell'apparecchio di controllo), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 è così adattato:

19. al punto 397) della sottosezione 5.2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«397) Esclusivamente per i veicoli delle classi M1 e N1 provvisti di adattatore conformemente all'appendice 16 del presente allegato, qualora non sia possibile riportare tutte le informazioni necessarie, come indicato al requisito 396, può essere utilizzata una seconda targhetta, aggiuntiva. In questi casi la targhetta aggiuntiva deve recare le informazioni di cui agli ultimi quattro trattini del requisito 396.»;

20. al punto 402) della sottosezione 5.3, il riferimento «all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014» è sostituito da «dell'allegato 27, parte C, sezione 2, articolo 5, paragrafo 3, dell'accordo su Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra.».

Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, sezione 6 (Verifiche, controlli e riparazioni), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 è così adattato:

21. la frase introduttiva è sostituita da quanto segue:

«I requisiti relativi alle circostanze in cui si possono togliere i sigilli sono definiti al punto 5.3 del presente allegato.».

Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, sezione 7 (Rilascio della carta), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 è così adattato:

22. al punto 424), dopo il riferimento agli «Stati membri» è aggiunto «e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra»; il riferimento «all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 165/2014» è sostituito da «all'allegato 27, parte C, sezione 2, articolo 13, dell'accordo su Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra».

Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, appendice 1 (Dizionario dei dati), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 è così adattato:

23. al punto 2.163, il riferimento alla «direttiva (CEE) 92/23» è sostituito dal riferimento al «regolamento UNECE n. 54».

Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, appendice 11 (Meccanismi comuni di sicurezza), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 è così adattato:

24. al punto 9.1.4 (Livello di apparecchio: unità elettroniche di bordo (VU)), nella prima nota che segue il punto CSM_78, il riferimento al «regolamento (UE) n. 581/2010» è sostituito da «nell'allegato 27, parte B, sezione 2, articolo 7, paragrafo 5, dell'accordo su Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra»;

25. al punto 9.1.5 (Livello di apparecchio: carte tachigrafiche), nella nota che segue il punto CSM_89, il riferimento al «regolamento (UE) n. 581/2010» è sostituito da «dell'allegato 27, parte B, sezione 2, articolo 7, paragrafo 5, dell'accordo su Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra».

Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, appendice 12 (Posizionamento basato sul sistema globale di navigazione satellitare (GNSS)), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 è così adattato:

26. il secondo comma della sezione 1 (Introduzione) è soppresso;

27. nella sezione 2 (Specifiche del ricevitore GNSS), il riferimento alla «compatibilità con i servizi forniti dai programmi Galileo e EGNOS (servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria) come da regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio» è sostituito dal riferimento alla «compatibilità con sistemi di potenziamento basati su satelliti (SBAS)».

Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, appendice 16 (Adattatore per veicoli delle categorie M1 e N1), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 è così adattato:

28. al punto 5.1 della tabella di cui alla sezione 7 (Omologazione dell'apparecchio di controllo quando è utilizzato un adattatore), il riferimento alla «direttiva 2006/28/CE» è sostituito dal riferimento al «regolamento UNECE n. 10».

Appendice X-B-4-4

ADATTAMENTI DELLE SPECIFICHE TECNICHE DEL TACHIGRAFO INTELLIGENTE 2

Ai fini della presente sezione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 , comprensivo degli allegati e delle appendici, è così adattato:

Gli adattamenti seguenti si applicano a tutto l'allegato IC, comprese le relative appendici da 1 a 17:

a) nel caso del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, i riferimenti a «Stato membro» o «Stati membri», ovunque ricorrano, sono sostituiti da «parte», a eccezione dei riferimenti di cui al punto 229) della sottosezione 4.1 e al punto 424) della sezione 7;

b) i riferimenti al «regolamento (CE) n. 561/2006» o al «regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio» sono sostituiti dal riferimento all'«allegato 27, parte B, sezione 2, dell'accordo su Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra»;

c) i riferimenti al «regolamento (UE) n. 165/2014» sono sostituiti da «allegato 27, parte B, sezione 4, e parte C, sezione 2, dell'accordo su Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra», a eccezione dei riferimenti di cui ai punti 226 quinquies), 237), 402), 424), ITS_01, MIG_025 e, nell'appendice 14, di cui alla sezione 1, primo comma, alla sezione 2, secondo comma, alla sezione 3 e al punto DSC_26;

d) i riferimenti alla «direttiva (UE) 2015/719» e alla «direttiva 96/53/CE del Consiglio» sono sostituiti da «allegato 27, parte C, sezione 1, dell'accordo su Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra»;

e) i riferimenti all'«allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85» sono sostituiti da «allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85, secondo l'adattamento di cui all'allegato 27, appendice 27-B-4-2, dell'accordo su Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra».

1. L'allegato IC, sezione 1 (Definizioni), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 è così ulteriormente adattato:

f) il punto u) è sostituito da quanto segue:

«u) "circonferenza effettiva delle ruote", la media delle distanze percorse da ciascuna delle ruote che imprimono il movimento al veicolo (ruote motrici) durante una rotazione completa. La misurazione di queste distanze deve essere effettuata in condizioni normali di prova, come definite nel requisito 414, ed espressa come: "l =… mm". I costruttori di veicoli possono sostituire la misurazione di queste distanze con un calcolo teorico che tenga conto della ripartizione del peso sugli assi, con il veicolo a vuoto nel normale assetto di marcia, vale a dire con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzi, ruota di scorta e conducente. I metodi di tale calcolo teorico devono essere approvati dall'autorità competente di una parte e possono essere applicati soltanto prima dell'attivazione del tachigrafo;»

g) al punto hh) il riferimento alla «direttiva 92/6/CEE del Consiglio, come modificata da ultimo» è sostituito dal riferimento al «diritto applicabile di ciascuna parte»;

h) al punto uu), il riferimento alla «direttiva 92/23/CEE, come modificata da ultimo» è sostituito dal riferimento al «regolamento UNECE n. 54»;

i) al punto vv), la nota a piè di pagina è sostituita dalla seguente:

«"numero di identificazione del veicolo": combinazione fissa di caratteri assegnata dal costruttore a ogni singolo veicolo. Consta di due sezioni: la prima, composta da non più di sei caratteri (lettere o cifre), che indica le caratteristiche generali del veicolo, in particolare il tipo e il modello; la seconda, composta da otto caratteri, di cui i primi quattro possono essere lettere o cifre e gli altri quattro solo cifre, che aggiunta alla prima sezione permette l'identificazione univoca del singolo veicolo.»;

j) al punto yy), il primo trattino è sostituito da quanto segue:

«— è montato e utilizzato soltanto sui veicoli di tipo M1 e N1 secondo la definizione di cui alla risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3);»;

k) il punto aaa) è soppresso;

l) al punto ccc), la definizione di «data di introduzione» è sostituita da «21 febbraio 2024».

2. L'allegato IC, sezione 2 (Caratteristiche generali e funzioni dell'apparecchio di controllo), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 è così ulteriormente adattato:

m) alla sottosezione 2.1, paragrafo 7, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Queste operazioni sono effettuate in conformità dell'allegato 27, parte C, sezione 2, articolo 4 dell'accordo su Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra.».

3. L'allegato IC, sezione 3 (Requisiti di costruzione e funzionamento dell'apparecchio di controllo), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 è così ulteriormente adattato:

n) il punto 201) della sottosezione 3.20 è sostituito dal seguente:

«L'unità elettronica di bordo deve inoltre essere in grado di trasmettere i dati seguenti attraverso un apposito collegamento seriale dedicato, indipendente da una connessione bus CAN opzionale (ISO 11898 Veicoli stradali – Interscambio di informazioni digitali – Controller Area Network (CAN) per comunicazioni ad alta velocità), per consentirne l'elaborazione da parte di altre unità elettroniche presenti sul veicolo:

— data e ora UTC corrente,

— velocità del veicolo,

— distanza totale percorsa dal veicolo (contachilometri),

— attività selezionate del conducente e del secondo conducente,

— indicazione della presenza o meno di una carta tachigrafica nella sede (slot) "conducente" e "secondo conducente" e, se applicabile, informazioni sull'identificazione delle carte (numero della carta e paese di rilascio).

Oltre a questo elenco minimo si possono trasmettere anche altri dati.

Quando l'accensione del veicolo è inserita, tali dati devono essere costantemente trasmessi. Se l'accensione del veicolo non è inserita, almeno ogni cambio di attività del conducente o del secondo conducente e/o ogni inserimento o estrazione di una carta tachigrafica devono generare la trasmissione della relativa informazione. Nel caso in cui la trasmissione dei dati sia sospesa durante il periodo in cui l'accensione del veicolo non è inserita, tali informazioni devono essere rese disponibili non appena l'accensione del veicolo viene nuovamente inserita.

Il consenso del conducente è comunque necessario qualora siano trasmessi dati personali.»;

o) al punto 226 quinquies) della sottosezione 3.28, i termini «, in conformità all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 165/2014» sono soppressi.

4. L'allegato IC, sezione 4 (Requisiti di costruzione e funzionamento delle carte tachigrafiche), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 è così ulteriormente adattato:

p) al punto 229) della sottosezione 4.1 è aggiunto il comma seguente:

«Per il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, il segno distintivo è GBZ.»;

q) al punto 237) il riferimento «all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 165/2014» è sostituito da «all'allegato 27, parte C, sezione 2, articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo su Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra»;

r) al punto 241) della sottosezione 4.4, «nel territorio della Comunità» è sostituito da «nei territori dell'Unione e di Gibilterra»;

5. l'allegato IC, sezione 5 (Montaggio dell'apparecchio di controllo), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 è così ulteriormente adattato:

s) al punto 397) della sottosezione 5.2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«397) Esclusivamente per i veicoli delle classi M1 e N1 provvisti di adattatore conformemente all'appendice 16 del presente allegato, qualora non sia possibile riportare tutte le informazioni necessarie, come indicato al requisito 396, può essere utilizzata una seconda targhetta, aggiuntiva. In questi casi la targhetta aggiuntiva deve recare le informazioni di cui agli ultimi quattro trattini del requisito 396.»;

t) al punto 402) della sottosezione 5.3, il riferimento «all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014» è sostituito da «dell'allegato 27, parte C, sezione 2, articolo 5, paragrafo 3, dell'accordo dsu Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra.»;

6. L'allegato IC, sezione 6 (Verifiche, controlli e riparazioni), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 è così ulteriormente adattato:

u) la frase introduttiva è sostituita da quanto segue: «I requisiti relativi alle circostanze in cui si possono togliere i sigilli sono definiti al punto 5.3 del presente allegato.»;

7. L'allegato IC, sezione 7 (Rilascio della carta), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 è così ulteriormente adattato:

v) al punto 424), dopo il riferimento agli «Stati membri» è aggiunto «e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra»; il riferimento «all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 165/2014» è sostituito da «all'allegato 27, parte C, sezione 2, articolo 13, dell'accordo su Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra».

8. L'allegato IC, appendice 1 (Dizionario dei dati), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 è così ulteriormente adattato:

w) al punto 2.163, il riferimento «alla direttiva (CEE) 92/23 del 31.3.1992 (GU L 129, pag. 95)» è sostituito dal riferimento «del regolamento UNECE n. 54».

9. L'allegato IC, appendice 11 (Meccanismi comuni di sicurezza), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 è così ulteriormente adattato:

x) al punto 9.1.4 (Livello di apparecchio: unità elettroniche di bordo (VU)), nella prima nota che segue il punto CSM_78, il riferimento al «regolamento (UE) n. 581/2010» è sostituito da «nell'allegato 27, parte B, sezione 2, articolo 7, paragrafo 5, dell'accordo su Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra»;

y) al punto 9.1.5 (Livello di apparecchio: carte tachigrafiche), nella nota che segue il punto CSM_89, il riferimento al «regolamento (UE) n. 581/2010» è sostituito da «dell'allegato 27, parte B, sezione 2, articolo 7, paragrafo 5, dell'accordo su Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra»;

10. L'allegato IC, appendice 12 (Posizionamento basato sul sistema globale di navigazione satellitare (GNSS)], del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 è così ulteriormente adattato:

z) nella sezione 2 (Caratteristiche di base del ricevitore GNSS), il riferimento alla «compatibilità con i servizi forniti dai programmi Galileo e EGNOS (servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria), come da regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio» è sostituito dal riferimento alla «compatibilità con sistemi di potenziamento basati su satelliti (SBAS)»;

11. L'allegato IC, appendice 13 (Interfaccia ITS), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 è così ulteriormente adattato:

aa) nel requisito ITS_01, i termini «, di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) n. 165/2014» sono soppressi;

12. L'allegato IC, appendice 14 (Funzione di comunicazione remota), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 è così ulteriormente adattato:

— nel comma introduttivo della sezione 1, il passo «conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 165/2014» è soppresso;

— nel secondo comma della sezione 2, il passo «, come definita all'articolo 9 del medesimo» è soppresso;

— al requisito DSC_26, il passo «in conformità all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 165/2014» è soppresso.

13. L'allegato IC, appendice 15 (Migrazione: gestione della coesistenza di diverse generazioni e versioni di apparecchiature), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 è così ulteriormente adattato:

bb) nella sottosezione 2.2, il riferimento «all'allegato IC del presente regolamento» è sostituito da «all'allegato IC del presente regolamento, secondo l'adattamento di cui all'allegato 27, appendice X-B-4-4, dell'accordo su Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra»;

cc) al requisito MIG_025 della sottosezione 5, il riferimento «dell'articolo 34, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 165/2014» è sostituito da «dell'allegato 27, parte B, sezione 4, articolo 6, paragrafo 7, dell'accordo su Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra».

14. L'allegato IC, appendice 16 (Adattatore per veicoli delle categorie M1 e N1), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 è così ulteriormente adattato:

dd) al punto 5.1 della tabella di cui alla sezione 7 (Omologazione dell'apparecchio di controllo quando è utilizzato un adattatore), il riferimento alla «direttiva 2006/28/CE» è sostituito dal riferimento al «regolamento UNECE n. 10».

PARTE C

PRESCRIZIONI RELATIVE AI VEICOLI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO DI MERCI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 281 DEL PRESENTE ACCORDO

SEZIONE 1

PESI E DIMENSIONI

Articolo 1

Oggetto e principi

I pesi massimi e le dimensioni massime dei veicoli che possono essere utilizzati per i viaggi di cui all'articolo 276, paragrafo 1, e all'articolo 277 del presente accordo sono indicati nell'appendice X-C-1-1.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:

a) «veicolo a motore», qualsiasi veicolo fornito di un motore a propulsione circolante su strada con mezzi propri;

b) «rimorchio», qualsiasi veicolo destinato ad essere agganciato a un veicolo a motore, ad esclusione dei semirimorchi, e che, per costruzione e attrezzatura, è adibito al trasporto di merci;

c) «semirimorchio», qualsiasi veicolo destinato ad essere agganciato a un veicolo a motore in modo che una parte del rimorchio poggi sul veicolo a motore e una parte sostanziale del suo peso e del peso del suo carico sia sopportata da tale veicolo, e che, per costruzione e attrezzature, è adibito al trasporto di merci;

d) «combinazione di veicoli»:

— un autotreno costituito da un veicolo a motore cui è agganciato un rimorchio; o

— un autoarticolato costituito da un veicolo a motore cui è agganciato un semirimorchio;

e) «veicolo condizionato», qualsiasi veicolo le cui sovrastrutture fisse o mobili siano specialmente attrezzate per il trasporto di merci a temperatura controllata e le cui pareti laterali abbiano ognuna uno spessore di almeno 45 mm, compreso l'isolamento;

f) «dimensioni massime autorizzate», le dimensioni massime per l'utilizzo di un veicolo;

g) «peso massimo autorizzato», il peso massimo per l'utilizzo di un veicolo a pieno carico;

h) «peso massimo autorizzato per asse», il peso massimo per l'utilizzo a pieno carico di un asse o di un gruppo di assi;

i) «tonnellata», il peso esercitato dalla massa di una tonnellata, corrispondente a 9,8 kilonewton (kN);

j) «carico indivisibile», un carico che non può, ai fini del trasporto stradale, essere diviso in due o più carichi senza comportare costi o rischi di danni inconsiderati e che non può, a causa delle sue masse o dimensioni, essere trasportato da un veicolo a motore, un rimorchio, un autotreno o un autoarticolato conformi sotto tutti gli aspetti alle disposizioni della presente sezione;

k) «combustibili alternativi», combustibili o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore dei trasporti, consistenti in:

i) elettricità consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici;

ii) idrogeno;

iii) gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso – GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto – GNL);

iv) gas di petrolio liquefatto (GPL); o

v) energia meccanica immagazzinata/prodotta a bordo, incluso il calore di scarto;

l) «veicolo alimentato con combustibili alternativi», un veicolo a motore alimentato del tutto o in parte da combustibile alternativo;

m) «veicolo a emissioni zero», un veicolo pesante adibito al trasporto di merci privo di motore a combustione interna, oppure dotato di un motore a combustione interna che emette meno di 1 g CO_2/kWh; e

n) «operazione di trasporto intermodale», il trasporto di uno o più container o casse mobili, di lunghezza non superiore a 45 piedi, per il quale l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio (con o senza motrice), la cassa mobile o il container utilizzano la strada per la prima e/o ultima parte del viaggio e, per il resto, la ferrovia, vie navigabili interne o rotte marittime.

Articolo 3

Permessi speciali

I veicoli o le combinazioni di veicoli che superano il peso o le dimensioni massime di cui all'appendice 27-C-1-1 possono essere ammessi a circolare unicamente se provvisti di permessi speciali rilasciati, senza discriminazioni, dalle autorità competenti o sulla base di modalità non discriminatorie convenute caso per caso con tali autorità, allorché detti veicoli o combinazioni trasportino carichi indivisibili o sia previsto il trasporto di tali carichi.

Articolo 4

Restrizioni locali

La presente sezione non preclude l'applicazione non discriminatoria di disposizioni vigenti in ciascuna parte in materia di circolazione stradale che consentono di limitare il peso e/o le dimensioni dei veicoli su determinate strade o strutture di ingegneria civile.

Ciò comporta la possibilità di imporre restrizioni locali delle dimensioni massime autorizzate e/o dei pesi massimi autorizzati dei veicoli che possono essere utilizzati in zone o su strade specificate, in cui l'infrastruttura non è adatta alla circolazione di veicoli lunghi e pesanti, come per esempio nel centro delle città, nei piccoli villaggi o nei siti di particolare interesse naturale.

Articolo 5

Dispositivi aerodinamici fissati sulla parte posteriore di veicoli o combinazioni di veicoli

1. Nel caso dei veicoli o delle combinazioni di veicoli che dispongono di dispositivi aerodinamici, possono essere superate le lunghezze massime di cui all'appendice 27-C-1-1, punto 1.1 per consentire l'aggiunta di tali dispositivi nella parte posteriore. Per i veicoli o le combinazioni di veicoli che dispongono di tali dispositivi, devono essere rispettate le disposizioni dell'appendice 27-C-1-1, punto 1.5 e i superamenti della lunghezza massima non devono comportare un aumento della lunghezza di carico.

2. I dispositivi aerodinamici di cui al paragrafo 1 devono soddisfare le condizioni operative seguenti:

a) ove sia a rischio la sicurezza di altri utenti della strada o del conducente, devono essere piegati, ritratti o rimossi dal conducente;

b) le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici di lunghezza superiore a 500 mm in posizione d'uso devono essere retraibili o pieghevoli;

c) per il loro uso sulle infrastrutture stradali urbane e interurbane occorre tenere conto delle caratteristiche specifiche delle zone in cui il limite di velocità è inferiore o uguale a 50 km orari e in cui è più probabile la presenza di utenti della strada vulnerabili; e

d) quando piegati o retratti, non devono superare di oltre 20 cm la lunghezza massima autorizzata.

Articolo 6

Cabine aerodinamiche

I veicoli o le combinazioni di veicoli possono superare le lunghezze massime di cui all'appendice 27-C-1-1, punto 1.1, purché la loro cabina fornisca prestazioni aerodinamiche, efficienza energetica e prestazioni di sicurezza superiori. Per i veicoli o le combinazioni di veicoli che dispongono di tali cabine, devono essere rispettate le disposizioni dell'appendice 27-C-1-1, punto 1.5. Inoltre i superamenti della lunghezza massima non devono comportare un aumento della capacità di carico.

Articolo 7

Operazioni di trasporto intermodale

1. Le lunghezze massime di cui all'appendice 27-C-1-1, punto 1.1, ove applicabile in funzione dell'articolo 6, e la distanza massima di cui all'appendice 27-C-1-1, punto 1.6, possono essere superate di 15 cm per i veicoli o le combinazioni che effettuano trasporti di container di 45 piedi di lunghezza o di casse mobili di 45 piedi di lunghezza, vuoti o carichi, qualora il trasporto stradale del container o della cassa mobile rientri in un'operazione di trasporto intermodale in conformità alle condizioni stabilite da ciascuna parte.

2. Per le operazioni di trasporto intermodale, il peso massimo autorizzato per gli autoarticolati a cinque o sei assi può essere superato di due tonnellate nel caso delle combinazioni di cui all'appendice 27-C-1-1, punto 2.2.2, lettera a), e di quattro tonnellate nel caso delle combinazioni di cui all'appendice 27-C-1-1, punto 2.2.2, lettera b). Il peso massimo autorizzato di tali veicoli non può superare le 44 tonnellate.

Articolo 8

Prova di conformità

1. Come prova del rispetto delle disposizioni della presente sezione, i veicoli interessati devono essere muniti di una delle prove seguenti:

a) una combinazione delle due targhette seguenti:

— la targhetta regolamentare del costruttore, vale a dire una targhetta o etichetta, apposta dal costruttore sul veicolo, che riporta le caratteristiche tecniche principali necessarie per l'identificazione del veicolo e fornisce alle autorità competenti le informazioni relative alle masse massime ammissibili a pieno carico; e

— una targhetta relativa alle dimensioni, fissata se possibile accanto alla targhetta regolamentare del costruttore, recante le seguenti indicazioni:

i) nome del costruttore;

ii) numero di identificazione del veicolo

iii) lunghezza (L) del veicolo a motore, del rimorchio o del semirimorchio;

iv) larghezza (W) del veicolo a motore, del rimorchio o del semirimorchio; e

v) dati per la misurazione della lunghezza delle combinazioni di veicoli:

— la distanza (a) tra la parte anteriore del veicolo a motore e il centro del dispositivo di traino (gancio di traino o ralla); nel caso delle ralle con vari punti di aggancio, devono essere indicati il valore minimo e quello massimo (a_{min} e a_{max});

— la distanza (b) fra il centro del dispositivo di traino del rimorchio (occhione) o del semirimorchio (perno di aggancio) e la parte posteriore del rimorchio o semirimorchio; nel caso dei dispositivi con vari punti di aggancio, devono essere indicati il valore minimo e quello massimo (b_{min} e b_{max}).

La lunghezza delle combinazioni di veicoli è costituita dalla lunghezza complessiva del veicolo a motore e del rimorchio o semirimorchio disposti in linea retta;

b) una targhetta unica contenente le informazioni delle due targhette di cui alla lettera a); o

c) un unico documento rilasciato dalle autorità competenti della parte, o nel caso dell'Unione, dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato o messo in circolazione, contenente le stesse informazioni delle targhette di cui alla lettera a). Tale documento deve essere conservato in luogo facilmente accessibile al controllo e sufficientemente protetto.

2. Se le caratteristiche del veicolo non corrispondono più a quelle indicate nella prova di conformità, la parte o, nel caso dell'Unione, lo Stato membro in cui il veicolo è immatricolato o messo in circolazione adotta le misure atte a garantire che la prova di conformità sia modificata.

3. Le targhette e i documenti di cui al paragrafo 1 sono riconosciuti dalle parti quali prove della conformità dei veicoli ai sensi della presente sezione.

Articolo 9

Applicazione

1. Ogni parte adotta misure specifiche per individuare i veicoli o le combinazioni di veicoli in circolazione che possono aver superato il peso massimo autorizzato e che devono pertanto essere controllati dalle autorità competenti delle parti al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni della presente sezione. Questi controlli possono essere eseguiti per mezzo di sistemi automatici montati sull'infrastruttura stradale o mediante apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli. Queste ultime devono essere precise e affidabili, nonché pienamente interoperabili e compatibili con tutti i tipi di veicoli.

2. Una parte non può imporre l'installazione di apparecchiature di pesatura a bordo di veicoli, o di combinazioni di veicoli, immatricolati nell'altra parte.

3. Se per accertare le violazioni alle disposizioni della presente sezione e comminare sanzioni sono utilizzati sistemi automatici, tali sistemi devono essere certificati. Se i sistemi automatici sono usati esclusivamente a fini di identificazione, non è necessario che siano certificati.

4. Conformemente alla parte A, articolo 14, le parti provvedono affinché le rispettive autorità competenti si scambino informazioni sulle infrazioni e sulle sanzioni afferenti al presente articolo.

Appendice 27-C-1-1

PESI E DIMENSIONI MASSIME E CARATTERISTICHE CONNESSE DEI VEICOLI

1.	Dimensioni massime autorizzate per i veicoli (in metri, «m»)	
1.1	Lunghezza massima:	
	— veicoli a motore	12,00 m
	— rimorchio	12,00 m
	— autoarticolati	16,50 m
	— autotreni	18,75 m
1.2	Larghezza massima:	
	a) tutti i veicoli esclusi quelli di cui alla lettera b)	2,55 m
	b) sovrastrutture di veicoli condizionati o container o casse mobili condizionati trasportati da veicoli	2,60 m
1.3.	Altezza massima (per tutti i veicoli)	4,00 m
1.4.	Sono compresi nei valori di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 e 4.4 le sovrastrutture amovibili e gli elementi standardizzati di carico quali i container.	
1.5.	Ogni veicolo a motore, o combinazione di veicoli, in movimento deve potersi iscrivere in una corona circolare avente raggio esterno di 12,50 m e raggio interno di 5,30 m.	
1.6.	Distanza massima tra l'asse della ralla e la parte posteriore del semirimorchio	12,00 m
1.7.	Distanza massima, misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra il punto esterno più avanzato della zona di carico dietro la cabina e il punto esterno più arretrato del rimorchio della combinazione, meno la distanza fra la parte posteriore del veicolo trainante e la parte anteriore del rimorchio	15,65 m
1.8.	Distanza massima, misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra il punto esterno più avanzato della zona di carico dietro la cabina e il punto esterno più arretrato del rimorchio della combinazione	16,40 m^2
2.	Peso massimo autorizzato dei veicoli (in tonnellate)	
2.1	Veicoli facenti parte di un veicolo combinato	
2.1.1	Rimorchi a due assi	18 tonnellate
2.1.2	Rimorchi a tre assi	24 tonnellate
2.2	Veicoli combinati	
	Nel caso delle combinazioni di veicoli che includono veicoli alimentati con combustibili alternativi o a emissioni zero, i pesi massimi autorizzati di cui alla presente sezione sono incrementati del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo o a emissioni zero per un massimo, rispettivamente, di 1 tonnellata e 2 tonnellate.	
2.2.1	Autotreni a cinque o sei assi	
	a) veicoli a motore a due assi con rimorchio a tre assi	40 tonnellate
	b) veicoli a motore a tre assi con rimorchio a due o tre assi	40 tonnellate

2.2.2 Autoarticolati a cinque o sei assi

a)	veicoli a motore a due assi con semirimorchio a tre assi	40 tonnellate
b)	veicoli a motore a tre assi con semirimorchio a due o tre assi	40 tonnellate

2.2.3. Autotreni a quattro assi formati da un veicolo a motore a due assi e un rimorchio a due assi 36 tonnellate

2.2.4. Autoarticolati a quattro assi formati da un veicolo a motore a due assi e un semirimorchio a due assi, se la distanza tra gli assi del semirimorchio:

— è pari o superiore a 1,3 m e pari o inferiore a 1,8 m	36 tonnellate
— è superiore a 1,8 m	36 tonnellate

(+ 2 tonnellate di tolleranza se i limiti di peso massimo autorizzato del veicolo a motore (18 t) e dell'asse tandem del semirimorchio (20 t) sono rispettati e l'asse motore è dotato di pneumatici gemellati e sospensioni pneumatiche o equivalenti)

2.3 Veicoli a motore

Nel caso dei veicoli a motore alimentati con combustibili alternativi o a emissioni zero, i pesi massimi autorizzati di cui alle sottosezioni 2.3.1 e 2.3.2 sono incrementati del peso supplementare della tecnologia a combustibile alternativo o a emissioni zero per un massimo, rispettivamente, di 1 tonnellata e 2 tonnellate.

2.3.1. Veicoli a motore a due assi 18 tonnellate

2.3.2. Veicoli a motore a tre assi 25 tonnellate (26 tonnellate se l'asse motore è dotato di pneumatici gemellati e sospensioni pneumatiche o equivalenti, oppure se ciascun asse motore è dotato di pneumatici gemellati e il peso massimo di ciascun asse non supera le 9,5 tonnellate)

2.3.3. Veicoli a motore a quattro assi con due assi sterzanti 32 tonnellate se l'asse motore è dotato di pneumatici gemellati e sospensioni pneumatiche o equivalenti, oppure se ciascun asse motore è dotato di pneumatici gemellati e il peso massimo di ciascun asse non supera le 9,5 tonnellate

3. Peso massimo autorizzato per asse dei veicoli (in tonnellate)

3.1. Assi singoli

Assi singoli non motori 10 tonnellate

3.2. Assi tandem di rimorchi e semirimorchi

La somma dei pesi per asse di un tandem non deve superare, se la distanza (d) tra gli assi:

— è inferiore a 1,0 m ($d < 1,0$)	11 tonnellate
— è pari o superiore a 1,0 m e inferiore a 1,3 m ($1,0 \leq d < 1,3$)	16 tonnellate
— è pari o superiore a 1,3 m e inferiore a 1,8 m ($1,3 \leq d < 1,8$)	18 tonnellate
— è pari o superiore a 1,8 m ($1,8 \leq d$)	20 tonnellate

3.3. Assi tridem di rimorchi e semirimorchi

La somma dei pesi per asse di un tridem non deve superare, se la distanza (d) tra gli assi:

è pari o inferiore a 1,3 m ($d \leq 1,3$)	21 tonnellate
è superiore a 1,3 m e non superiore a 1,4 m ($1,3 < d \leq 1,4$)	24 tonnellate

3.4. Assi motori

Assi motori dei veicoli di cui ai punti 2.2 e 2.3	11,5 tonnellate

3.5. Assi tandem di veicoli a motore

La somma dei pesi per asse di un tandem non deve superare, se la distanza (d) tra gli assi:

— è inferiore a 1,0 m (d < 1,0)	11,5 tonnellate
— è pari o superiore a 1,0 m e inferiore a 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3)	16 tonnellate
— è pari o superiore a 1,3 m e inferiore a 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8)	18 tonnellate (19 tonnellatese l'asse motore è dotato di pneumatici gemellati e sospensioni pneumatiche o equivalenti, oppure se ciascun asse motore è di pneumatici gemellati e il peso massimo di ciascun asse non supera le 9,5 tonnellate)

4. Altre caratteristiche dei veicoli

4.1 Tutti i veicoli

Il peso gravante sull'asse o sugli assi motori di un veicolo o di una combinazione di veicoli non deve essere inferiore al 25 % del peso totale a pieno carico del veicolo o della combinazione.

4.2. Autotreni

La distanza tra l'asse posteriore del veicolo a motore e l'asse anteriore del rimorchio non deve essere inferiore a 3,00 m.

4.3. Peso massimo autorizzato in funzione dell'interasse

Il peso massimo autorizzato in tonnellate di un veicolo a motore a quattro assi non deve superare il quintuplo della distanza in metri tra il centro degli assi estremi del veicolo.

4.4. Semirimorchi

La distanza, misurata orizzontalmente, tra l'asse della ralla e un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio non deve essere superiore a 2,04 m.

SEZIONE 2

PRESCRIZIONI PER I TACHIGRAFI, LE CARTE DEL CONDUCENTE E LE CARTE DELL'OFFICINA

Articolo 1

Oggetto e principi

Nella presente sezione sono riportate le prescrizioni per i veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione della parte B, sezione 2, del presente allegato in relazione all'installazione, alla verifica e al controllo dei tachigrafi, di cui all'articolo 281, paragrafo 2, del presente accordo.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni di cui alla parte B, sezione 2, articolo 2, e sezione 4, articolo 2, del presente allegato.

2. Oltre alle definizioni di cui al paragrafo 1, ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:

a) «unità di bordo», il tachigrafo senza il sensore di movimento e i relativi cavi di collegamento. L'unità di bordo può essere costituita da un'unità singola o da più unità distribuite nel veicolo, a condizione che sia conforme ai requisiti di sicurezza della presente sezione; l'unità di bordo comprende, tra l'altro, un'unità di elaborazione, una memoria di dati, una funzione di misurazione del tempo, due interfacce per carte intelligenti (per conducente e secondo conducente), una stampante, un dispositivo di visualizzazione, connettori e dispositivi per l'immissione di dati da parte dell'utente;

b) «sensore di movimento», una parte del tachigrafo che fornisce un segnale rappresentativo della velocità del veicolo e/o della distanza percorsa;

c) «carta di controllo», una carta tachigrafica rilasciata dalle autorità di una parte a un'autorità di controllo nazionale competente, che identifica l'organo di controllo e, facoltativamente, il funzionario di controllo e consente l'accesso ai dati archiviati nella memoria dati, nelle carte del conducente e, facoltativamente, nelle carte dell'officina per la lettura, la stampa e/o il trasferimento;

d) «carta dell'officina», una carta tachigrafica rilasciata dalle autorità di una parte al personale designato di un produttore di tachigrafi, un installatore, un costruttore di veicoli o un'officina approvati da tale parte, che identifica il titolare della carta e consente la verifica, la calibratura e l'attivazione dei tachigrafi e/o il trasferimento di dati da essi;

e) «attivazione», la fase in cui il tachigrafo diventa pienamente operativo e in grado di assolvere a tutte le sue funzioni, comprese quelle di sicurezza, tramite l'uso di una carta dell'officina;

f) «calibratura» del tachigrafo digitale, l'aggiornamento o la conferma dei parametri del veicolo, comprese l'identificazione e le caratteristiche del veicolo, da conservare nella memoria dei dati utilizzando una carta dell'officina;

g) «trasferimento» da un tachigrafo digitale o intelligente, la copiatura, unitamente alla firma digitale, di una parte o di una serie completa di file di dati, registrati nella memoria di dati dell'unità di bordo o nella memoria della carta tachigrafica, a condizione che con tale procedura non si modifichino o cancellino i dati memorizzati;

h) «guasto», un'operazione anomala rilevata dal tachigrafo digitale potenzialmente risultante dal cattivo o mancato funzionamento di un apparecchio;

i) «installazione», montaggio di un tachigrafo su un veicolo;

j) «controllo periodico», un insieme di operazioni effettuate per verificare il corretto funzionamento del tachigrafo, la corrispondenza tra le impostazioni e i parametri del veicolo e che il tachigrafo non sia stato collegato a dispositivi di manipolazione;

k) «riparazione», qualunque riparazione di un sensore di movimento o di un'unità di bordo che comporti l'interruzione dell'alimentazione elettrica o del collegamento ad altri componenti del tachigrafo, ovvero l'apertura del sensore di movimento o dell'unità di bordo;

l) «interoperabilità», la capacità di sistemi e processi industriali e commerciali sottostanti di scambiare dati e di condividere informazioni;

m) «interfaccia», uno strumento posto tra sistemi che fornisce i mezzi attraverso i quali tali sistemi possono collegarsi e interagire;

n) «misurazione del tempo», una registrazione digitale permanente del tempo (data e ora) universale coordinato (UTC); e

o) «sistema di messaggistica TACHOnet», il sistema di messaggistica conforme alle specifiche tecniche di cui agli allegati da I a VII del regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione ([10]).

Articolo 3

Installazione

1. I tachigrafi di cui al paragrafo 2 devono essere installati sui veicoli:

a) nel caso in cui la massa massima ammissibile del veicolo, comprensiva dell'eventuale rimorchio o semirimorchio, è superiore a 3,5 tonnellate; o

b) a decorrere dal 1º luglio 2026, nel caso in cui la massa massima ammissibile del veicolo, comprensiva dell'eventuale rimorchio o semirimorchio, è superiore a 2,5 tonnellate.

2. Caratteristiche dei tachigrafi:

a) per i veicoli messi in circolazione per la prima volta prima del 1º maggio 2006: tachigrafo analogico;

b) per i veicoli messi in circolazione per la prima volta tra il 1º maggio 2006 e il 30 settembre 2011: prima versione del tachigrafo digitale;

([10]) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione, del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente (GU L 15 del 22.1.2016, pag. 51, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/68/oj).

c) per i veicoli messi in circolazione per la prima volta tra il 1º ottobre 2011 e il 30 settembre 2012: seconda versione del tachigrafo digitale;

d) per i veicoli messi in circolazione per la prima volta tra il 1º ottobre 2012 e il 14 giugno 2019: terza versione del tachigrafo digitale;

e) per i veicoli immatricolati per la prima volta dal 15 giugno 2019 fino a 2 anni dopo l'entrata in vigore delle specifiche dettagliate di cui alla parte B, sezione 4, articolo 2, paragrafo 2, lettera g): tachigrafo intelligente 1; e

f) per i veicoli immatricolati per la prima volta oltre 2 anni dopo l'entrata in vigore delle specifiche dettagliate di cui alla parte B, sezione 4, articolo 2, paragrafo 2, lettera h): tachigrafo intelligente 2.

3. Ogni parte può prevedere l'esenzione dall'applicazione delle disposizioni della presente sezione per i veicoli di cui alla parte B, sezione 2, articolo 8, paragrafo 3, del presente allegato.

4. Ogni parte può prevedere l'esenzione dall'applicazione delle disposizioni della presente sezione per i veicoli utilizzati per operazioni di trasporto per le quali è stata concessa una deroga ai sensi della parte B, sezione 2, articolo 8, paragrafo 4, del presente allegato. Ciascuna parte notifica immediatamente all'altra parte l'eventuale ricorso a tale paragrafo.

5. Entro tre anni dalla fine dell'anno di entrata in vigore delle specifiche tecniche dettagliate del tachigrafo intelligente 2, i veicoli di cui al paragrafo 1, lettera a), che dispongono di tachigrafo analogico o digitale devono essere dotati di un tachigrafo intelligente 2 quando operano sul territorio di una parte diversa da quella in cui sono immatricolati.

6. Entro quattro anni dall'entrata in vigore delle specifiche tecniche dettagliate del tachigrafo intelligente 2, i veicoli di cui al paragrafo 1, lettera a), che dispongono di un tachigrafo intelligente 1 devono essere dotati di un tachigrafo intelligente 2 quando operano sul territorio di una parte diversa da quella in cui sono immatricolati.

7. A decorrere dal 1º luglio 2026, i veicoli di cui al paragrafo 1, lettera b), devono essere dotati di un tachigrafo intelligente 2 quando operano sul territorio di una parte diversa da quella in cui sono immatricolati.

8. Nessuna disposizione della presente sezione pregiudica l'applicazione, nel territorio dell'Unione, delle norme dell'Unione relative all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ai trasportatori di merci su strada dell'Unione.

Articolo 4

Protezione dei dati

1. Ciascuna parte provvede affinché il trattamento dei dati personali nel contesto della presente sezione sia effettuato al solo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni della presente sezione.

2. Ciascuna parte assicura, in particolare, la protezione dei dati personali nei confronti di usi diversi da quello di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda:

a) l'uso di un sistema satellitare globale di navigazione (GNSS) per la registrazione dei dati di localizzazione di cui alla specifica tecnica indicata per il tachigrafo intelligente 1 o 2;

b) lo scambio elettronico di informazioni sulle carte del conducente di cui all'articolo 13, in particolare tutti gli scambi transfrontalieri di tali dati con terze parti; e

c) la tenuta dei registri da parte del trasportatore di merci su strada di cui all'articolo 15.

3. I tachigrafi digitali devono essere progettati in modo da garantire la riservatezza. Devono essere trattati solo i dati necessari ai fini indicati al paragrafo 1.

4. I proprietari dei veicoli, i trasportatori di merci su strada e gli altri soggetti interessati devono ottemperare alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 5

Installazione e riparazione

1. Sono autorizzati a effettuare le operazioni di installazione e riparazione dei tachigrafi soltanto gli installatori, le officine o i costruttori di veicoli autorizzati a tale fine dalle autorità competenti di una parte, ai sensi dell'articolo 7.

2. Gli installatori, le officine o i costruttori di veicoli autorizzati sigillano il tachigrafo dopo averne verificato il corretto funzionamento e, in particolare, facendo in modo che nessun dispositivo di manipolazione possa interferire con i dati registrati o alterarli.

3. L'installatore, l'officina o il costruttore di veicoli autorizzato appone un marchio particolare sui sigilli apposti e inoltre, per i tachigrafi digitali e intelligenti 1 e 2, inserisce i dati elettronici di sicurezza che consentono i controlli di autenticazione. Ciascuna parte tiene e pubblica un registro dei marchi e dei dati elettronici di sicurezza utilizzati, nonché le necessarie informazioni relative a tali dati.

4. A conferma che l'installazione del tachigrafo è stata effettuata conformemente alle prescrizioni della presente sezione, deve essere apposta una targhetta di installazione in un punto chiaramente visibile e agevolmente accessibile.

5. I componenti del tachigrafo devono essere sigillati. Parimenti, devono essere sigillate eventuali connessioni con il tachigrafo potenzialmente vulnerabili per quanto riguarda la manomissione, compresa la connessione tra il sensore di movimento e la scatola del cambio nonché, se del caso, la targhetta di installazione.

La rimozione o la rottura di un sigillo può essere effettuata solamente:

— da installatori o officine autorizzati dalle autorità competenti di cui all'articolo 7 a fini di riparazione, manutenzione o ricalibratura del tachigrafo, oppure da funzionari di controllo adeguatamente preparati, e ove necessario autorizzati, a fini di controllo; o

— a fini di riparazione o di modifica del veicolo con alterazione del sigillo. In siffatti casi, a bordo del veicolo deve trovarsi una giustificazione scritta della rottura del sigillo, nella quale siano indicate la data e l'ora in cui il sigillo è stato infranto.

I sigilli rimossi o rotti devono essere sostituiti da un installatore autorizzato o da un'officina autorizzata, senza ritardi ingiustificati ed entro sette giorni dalla loro rimozione o rottura. Qualora siano stati rimossi o rotti a fini di controllo, i sigilli possono essere sostituiti, senza indebito ritardo, da un funzionario di controllo munito di attrezzature di sigillatura e di un marchio particolare unico.

Qualora un funzionario di controllo rimuova un sigillo, la carta di controllo deve essere inserita nel tachigrafo dal momento della rimozione del sigillo fino alla conclusione dell'ispezione, anche in caso di apposizione di un nuovo sigillo. Il funzionario di controllo deve produrre una giustificazione scritta recante almeno le informazioni seguenti:

— numero di identificazione del veicolo

— nome del funzionario;

— autorità di controllo e paese;

— numero della carta di controllo;

— numero del sigillo rimosso;

— data e ora di rimozione del sigillo; e

— numero del nuovo sigillo, in caso di apposizione di un nuovo sigillo da parte del funzionario di controllo.

Prima della sostituzione dei sigilli, un'officina autorizzata deve eseguire un controllo e una calibratura del tachigrafo, a meno che un sigillo sia stato rimosso o rotto a fini di controllo e sostituito da un funzionario di controllo.

Articolo 6

Ispezioni dei tachigrafi

1. I tachigrafi devono essere sottoposti a ispezioni periodiche da parte delle officine autorizzate. Le ispezioni periodiche devono essere condotte almeno ogni due anni.

2. Con le ispezioni di cui al paragrafo 1 è necessario verificare almeno quanto segue:

— che il tachigrafo sia installato correttamente e sia idoneo per il veicolo;

— che il tachigrafo funzioni correttamente;

— che sul tachigrafo sia presente il marchio di omologazione;

— che sia presente la targhetta di installazione;

— che tutti i sigilli siano integri ed efficienti;

— che al tachigrafo non siano collegati dispositivi di manipolazione e che non vi siano tracce dell'uso di tali dispositivi; e

— le dimensioni degli pneumatici e la loro circonferenza effettiva.

3. Le officine che eseguono le ispezioni devono approntare una relazione sull'ispezione laddove debba essere posto rimedio a irregolarità di funzionamento del tachigrafo emerse a seguito di un'ispezione periodica o condotta su richiesta specifica dell'autorità nazionale competente. Devono altresì tenere un elenco di tutte le relazioni sulle ispezioni da loro prodotte.

4. Le relazioni sulle ispezioni devono essere conservate almeno per i due anni successivi alla loro stesura. Ogni parte decide durante tale periodo se le relazioni devono essere trattenute o trasmesse all'autorità competente. Qualora siano trattenute, l'officina deve metterle a disposizione, insieme alle calibrature eseguite nel corso del periodo in questione, nel caso in cui l'autorità competente ne faccia richiesta.

Articolo 7

Autorizzazione di installatori, officine e costruttori di veicoli

1. Ciascuna parte, o nel caso dell'Unione ciascuno Stato membro, autorizza, sottopone a controlli periodici e certifica gli installatori, le officine e i costruttori di veicoli che possono effettuare le installazioni, i controlli, le ispezioni e le riparazioni dei tachigrafi.

2. Ciascuna parte, o nel caso dell'Unione ciascuno Stato membro, si assicura che gli installatori, le officine e i costruttori di veicoli siano competenti e affidabili. A tale scopo istituisce e pubblica un insieme di chiare procedure nazionali e provvede affinché siano soddisfatti i criteri minimi seguenti:

a) il personale ha ricevuto una formazione adeguata;

b) le attrezzature necessarie per condurre i test e svolgere le mansioni del caso sono disponibili; e

c) gli installatori, le officine e i costruttori di veicoli godono di buona reputazione.

3. Le verifiche degli installatori autorizzati o delle officine autorizzate sono condotte nel modo seguente:

a) gli installatori autorizzati e le officine autorizzate sono sottoposti, almeno ogni due anni, a una verifica delle procedure da loro applicate per i lavori sui tachigrafi. La verifica si concentra in particolare sulle misure di sicurezza adottate e sulla gestione delle carte dell'officina. Le parti, o nel caso dell'Unione gli Stati membri, possono effettuare tali verifiche senza eseguire una visita in loco; e

b) sono inoltre effettuate verifiche tecniche a sorpresa degli installatori autorizzati e delle officine autorizzate per controllare le calibrature, le ispezioni e le installazioni eseguite. Tali verifiche, nel corso di un anno, riguardano almeno il 10 % dell'insieme degli installatori autorizzati e delle officine autorizzate.

4. Ogni parte e le relative autorità competenti prendono misure adeguate per evitare conflitti di interessi tra installatori o officine e trasportatori di merci su strada. In particolare, in caso di rischio grave di conflitto di interessi sono adottate ulteriori misure specifiche affinché l'installatore o l'officina rispetti le disposizioni della presente sezione.

5. Le autorità competenti di ciascuna parte revocano l'omologazione, temporaneamente o definitivamente, agli installatori, alle officine e ai costruttori di veicoli che non adempiono agli obblighi che incombono loro in virtù delle disposizioni della presente sezione.

Articolo 8

Carte dell'officina

1. La durata di validità delle carte dell'officina non deve essere superiore a un anno. Al momento del rinnovo della carta dell'officina, l'autorità competente si assicura che l'installatore, l'officina o il costruttore di veicoli soddisfi i criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

2. L'autorità competente rinnova una carta dell'officina entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta valida di rinnovo e di tutta la necessaria documentazione. In caso di danneggiamento, di cattivo funzionamento, di smarrimento o di furto della carta dell'officina, l'autorità competente fornisce una carta sostitutiva entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui riceve una richiesta circostanziata a tale scopo. L'autorità competente tiene un registro delle carte smarrite, rubate o difettose.

3. Qualora revochi l'omologazione di un installatore, di un'officina o di un costruttore di veicoli di cui all'articolo 7, una parte, o nel caso dell'Unione uno Stato membro, deve anche revocare le carte di officina rilasciate a tali entità.

4. Ciascuna parte prende tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi rischio di falsificazione delle carte dell'officina distribuite agli installatori, alle officine e ai costruttori di veicoli autorizzati.

Articolo 9

Rilascio delle carte del conducente

1. Le carte del conducente sono rilasciate, su richiesta del conducente, dall'autorità competente della parte nella quale il conducente è normalmente residente. Qualora le autorità competenti della parte che rilascia la carta del conducente abbiano dubbi circa la validità della dichiarazione relativa al luogo in cui il conducente è normalmente residente, o anche ai fini di determinati controlli specifici, dette autorità possono chiedere al conducente informazioni o prove supplementari.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per il luogo in cui il conducente è «normalmente residente» si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, per almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso delle persone che non hanno legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita.

Tuttavia, nel caso delle persone i cui legami professionali sono situati in un luogo diverso da quello dei loro legami personali, e che pertanto siano indotte a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati nelle due parti, si presume che il luogo di normale residenza sia quello dei legami personali, purché la persona vi faccia ritorno regolarmente. Quest'ultima condizione non è richiesta se la persona soggiorna in una parte per svolgere una missione di durata determinata.

2. In casi eccezionali debitamente giustificati ciascuna parte, o nel caso dell'Unione uno Stato membro, può rilasciare una carta del conducente temporanea e non rinnovabile, valida per un periodo massimo di 185 giorni, a un conducente che non sia normalmente residente nel territorio di una parte, a condizione che tale conducente abbia un regolare rapporto di lavoro con un'impresa stabilita nella parte in questione e, qualora richiestogli, presenti un attestato di conducente.

3. Le autorità competenti della parte che rilascia la carta prendono provvedimenti adeguati per assicurarsi che il richiedente non sia già titolare di una carta di conducente in corso di validità e personalizzano la carta del conducente facendo sì che i relativi dati siano visibili e sicuri.

4. La durata di validità della carta del conducente non deve essere superiore a cinque anni.

5. Una carta del conducente in corso di validità non può essere ritirata o sospesa a meno che le autorità competenti di una parte non constatino che è stata falsificata o che il conducente utilizza una carta di cui non è titolare, oppure che la carta in suo possesso è stata ottenuta sulla base di dichiarazioni false e/o documenti contraffatti. Qualora le misure di sospensione o di ritiro siano adottate da una parte, o nel caso dell'Unione da uno Stato membro, che non sia la parte che ha rilasciato la carta, tale parte restituisce la carta prima possibile alle autorità della parte, o dello Stato membro nel caso dell'Unione, che l'ha rilasciata indicando i motivi del ritiro o della sospensione. Se si prevede che per la restituzione della carta saranno necessarie più di due settimane, la parte che procede alla sospensione o al ritiro, o lo Stato membro nel caso dell'Unione, informa entro le due settimane la parte che ha rilasciato la carta, o lo Stato membro nel caso dell'Unione, dei motivi della sospensione o del ritiro.

6. L'autorità competente della parte che ha rilasciato la carta può imporre a un conducente di sostituire la carta del conducente con una nuova carta qualora necessario per conformarsi alle pertinenti specifiche tecniche.

7. Ogni parte adotta tutte le misure necessarie per prevenire la falsificazione delle carte del conducente.

8. Il presente articolo non osta a che una parte, o nel caso dell'Unione uno Stato membro, rilasci una carta del conducente a un conducente normalmente residente in una zona del suo territorio alla quale non si applica il presente allegato, purché in tali casi siano applicate le pertinenti disposizioni della presente sezione.

Articolo 10

Rinnovo delle carte del conducente

1. Se, in caso di rinnovo, la parte in cui il conducente è normalmente residente non coincide con quella che ha rilasciato la carta avente validità, e qualora sia richiesto alle autorità di tale parte di procedere al rinnovo della carta del conducente, tali autorità informano le autorità che hanno rilasciato la carta in scadenza dei motivi del rinnovo della medesima.

2. In caso di richiesta di rinnovo di una carta il cui periodo di validità è prossimo alla scadenza, l'autorità competente fornisce una nuova carta prima della data di scadenza, a condizione che la richiesta sia inoltrata entro i termini previsti, di cui alla parte B, sezione 4, articolo 5.

Articolo 11

Carte rubate, smarrite o difettose

1. Le autorità che rilasciano le carte registrano le carte rilasciate, rubate, smarrite o difettose per un periodo corrispondente almeno alla durata di validità delle carte.

2. In caso di deterioramento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, le autorità competenti della parte in cui il conducente è normalmente residente forniscono una carta sostitutiva entro otto giorni lavorativi dal momento in cui ricevono una domanda circostanziata a tale scopo.

Articolo 12

Reciproco riconoscimento delle carte del conducente

1. Ciascuna parte accetta le carte del conducente rilasciate dall'altra parte.

2. Se il titolare di una carta del conducente in corso di validità, rilasciata da una parte che ha stabilito la sua residenza normale nel territorio dell'altra parte, chiede di scambiare la sua carta con una carta del conducente equivalente, spetta alla parte, o nel caso dell'Unione allo Stato membro, che effettua lo scambio verificare se la carta prodotta è ancora valida.

3. Le parti, o nel caso dell'Unione gli Stati membri, che effettuano uno scambio restituiscono la vecchia carta alle autorità della parte, o nel caso dell'Unione dello Stato membro, che l'ha rilasciata, indicandone i motivi.

4. Se una parte, o nel caso dell'Unione uno Stato membro, sostituisce o scambia una carta del conducente, la sostituzione o lo scambio e ogni successiva sostituzione o successivo scambio sono registrati in tale parte, o nel caso dell'Unione in tale Stato membro.

Articolo 13

Scambio elettronico di informazioni sulle carte del conducente

1. Al fine di verificare che il richiedente non sia già in possesso di una carta del conducente in corso di validità, le parti, o nel caso dell'Unione gli Stati membri, tengono registri elettronici nazionali contenenti le seguenti informazioni sulle carte del conducente per un periodo corrispondente almeno alla durata di validità delle carte:

— cognome e nome del conducente;

— data di nascita e, se disponibile, luogo di nascita del conducente;

— numero della patente di guida in corso di validità e paese di rilascio (se applicabile);

— situazione della carta del conducente; e

— numero della carta del conducente.

2. I registri elettronici delle parti, o nel caso dell'Unione degli Stati membri, devono essere interconnessi e accessibili in tutto il territorio delle parti mediante il sistema di messaggistica TACHOnet o un sistema compatibile. Qualora si utilizzi un sistema compatibile, deve essere possibile scambiare dati elettronici con l'altra parte tramite il sistema di messaggistica TACHOnet.

3. Al momento del rilascio, della sostituzione e, ove necessario, del rinnovo di una carta del conducente le parti, o nel caso dell'Unione gli Stati membri, verificano con uno scambio di dati elettronici che il conducente non sia già in possesso di una carta del conducente in corso di validità. Lo scambio di dati deve limitarsi ai dati necessari ai fini della verifica in questione.

4. I funzionari di controllo possono avere accesso al registro elettronico al fine di controllare lo stato di validità delle carte del conducente.

Articolo 14

Impostazioni dei tachigrafi

1. I tachigrafi digitali non devono essere impostati in modo che allo spegnimento del motore o al disinserimento dell'accensione del veicolo si selezioni automaticamente una specifica categoria di attività, a meno che il conducente non mantenga la facoltà di selezionare manualmente la categoria di attività appropriata.

2. I veicoli non devono essere muniti di più di un tachigrafo, tranne che ai fini delle prove sul campo.

3. Ogni parte deve vietare la produzione, la distribuzione, la pubblicità e/o la vendita di dispositivi costruiti e/o intesi per la manomissione dei tachigrafi.

Articolo 15

Responsabilità dei trasportatori di merci su strada

1. I trasportatori di merci su strada fanno in modo che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, tanto digitali o intelligenti che analogici, effettuano controlli periodici per verificare che i propri conducenti li utilizzino correttamente e non forniscono ai conducenti alcun incentivo diretto o indiretto che possa incoraggiare a un uso improprio dei tachigrafi.

I trasportatori di merci su strada rilasciano ai conducenti di veicoli dotati di tachigrafi analogici un numero sufficiente di fogli di registrazione, tenuto conto del carattere individuale dei fogli di registrazione, della durata del servizio e della necessità di sostituire eventualmente i fogli di registrazione danneggiati o ritirati da un funzionario incaricato del controllo. I trasportatori di merci su strada consegnano ai conducenti soltanto fogli di registrazione conformi a un modello omologato atti a essere utilizzati nell'apparecchio installato a bordo del veicolo.

Il trasportatore di merci su strada provvede affinché, tenuto conto della durata del servizio, in caso di ispezione possa effettuarsi correttamente la stampa dei dati del tachigrafo se richiesta da un agente incaricato del controllo.

2. I trasportatori di merci su strada conservano i fogli di registrazione e i tabulati, ogniqualvolta siano stati predisposti tabulati per ragioni di conformità alla parte B, sezione 4, articolo 9, del presente allegato, in ordine cronologico e in forma leggibile per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzo, e ne rilasciano copia ai conducenti interessati che ne fanno richiesta. I trasportatori di merci su strada forniscono altresì copia dei dati scaricati dalle carte del conducente ai conducenti interessati che ne fanno richiesta, assieme ai relativi stampati. I fogli, i tabulati e i dati scaricati sono esibiti o consegnati a richiesta dei funzionari di controllo.

3. I trasportatori di merci su strada sono responsabili delle violazioni delle disposizioni della presente sezione e della parte B, sezione 4, del presente allegato, commesse dai loro conducenti o dai conducenti a loro disposizione. Ogni parte può tuttavia subordinare tale responsabilità alla violazione, da parte del trasportatore, delle disposizioni del paragrafo 1, primo comma, del presente articolo, e della parte B, sezione 2, articolo 7, paragrafi 1 e 2, del presente allegato.

Articolo 16

Procedure per i trasportatori di merci su strada in caso di funzionamento difettoso dello strumento

1. In caso di guasto o di funzionamento difettoso di un tachigrafo, il trasportatore di merci su strada deve far riparare lo strumento da un installatore autorizzato o da un'officina autorizzata non appena le circostanze lo consentono.

2. Qualora non fosse possibile far rientrare il veicolo presso la sede del trasportatore di merci su strada entro una settimana a decorrere dal giorno del guasto o della constatazione del funzionamento difettoso, la riparazione deve essere effettuata lungo il percorso.

3. Ciascuna parte, o nel caso dell'Unione ciascuno Stato membro, deve prevedere la facoltà per le autorità competenti di vietare l'uso del veicolo qualora non venga riparato il guasto o non venga posto rimedio al funzionamento difettoso dello strumento, come stabilito ai paragrafi 1 e 2, nella misura in cui ciò sia conforme alla normativa nazionale della parte in questione.

Articolo 17

Procedura di rilascio delle carte tachigrafiche

La Commissione europea fornisce alle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra il materiale crittografico per il rilascio delle carte tachigrafiche per i conducenti, le officine e le autorità di controllo, conformemente alla politica di certificazione dell'Autorità europea di certificazione primaria (ERCA) e alla politica di certificazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

ALLEGATO 28

CONDIZIONI DI LAVORO E DI OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 295 DELL'ACCORDO

Elenco delle condizioni di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 295:

a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;

b) durata minima dei congedi annuali retribuiti;

c) retribuzione, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario; il presente punto non si applica ai regimi pensionistici integrativi di categoria;

d) condizioni di cessione temporanea dei lavoratori, in particolare la fornitura di lavoratori da parte di imprese di lavoro temporaneo;

e) sicurezza, salute e igiene sul lavoro;

f) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;

g) parità di trattamento fra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione;

h) condizioni di alloggio dei lavoratori qualora questo sia fornito dal datore di lavoro ai lavoratori lontani dal loro abituale luogo di lavoro;

i) indennità o rimborso a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori lontani da casa per motivi professionali.

La lettera i) si applica esclusivamente alle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute da lavoratori distaccati qualora gli stessi debbano recarsi al loro abituale luogo di lavoro nel territorio in cui sono distaccati e fare da esso ritorno, ovvero qualora siano inviati temporaneamente dal loro datore di lavoro da tale abituale luogo di lavoro verso un altro luogo di lavoro.

ALLEGATO 29

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

I. Definizioni

1. Ai fini della parte sesta del presente accordo e del presente regolamento di procedura si applicano le definizioni seguenti:

a) «personale amministrativo»: in relazione a un arbitro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti;

b) «consulente»: una persona incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento arbitrale;

c) «collegio arbitrale»: un collegio costituito a norma dell'articolo 306 del presente accordo;

d) «arbitro»: un membro del collegio arbitrale;

e) «assistente»: una persona che, su mandato e sotto il controllo e la direzione di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

f) «parte attrice»: la parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 306 del presente accordo;

g) «cancelleria»: un organismo esterno nominato dalle parti, che dispone delle competenze necessarie per fornire loro sostegno amministrativo ai fini del procedimento;

h) «parte convenuta»: la parte chiamata a rispondere della violazione delle disposizioni contemplate; e

i) «rappresentante di una parte»: un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una parte, che rappresenta la parte ai fini di una controversia nel quadro del presente accordo o di un eventuale accordo integrativo.

II. Notifiche

2. Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento (di seguito «notifica»):

a) del collegio arbitrale è inviato a entrambe le parti contemporaneamente;

b) di una parte indirizzato al collegio arbitrale è inviato contemporaneamente in copia all'altra parte; e

c) di una parte indirizzato all'altra parte è inviato contemporaneamente in copia al collegio arbitrale, ove opportuno.

3. Le notifiche sono effettuate per posta elettronica oppure, ove opportuno, con qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, la notifica si considera presentata nel giorno in cui è stata inviata.

4. Tutte le notifiche sono indirizzate rispettivamente al servizio giuridico della Commissione europea e al giureconsulto del ministero degli Affari esteri, del Commonwealth e dello sviluppo del Regno Unito.

5. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento dinanzi al collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.

6. Se l'ultimo giorno utile per la presentazione di un documento coincide con un giorno non lavorativo delle istituzioni dell'Unione o del governo del Regno Unito o di Gibilterra, il termine per la consegna del documento scade il primo giorno lavorativo successivo.

III. Nomina degli arbitri

7. Se, a norma della parte sesta, articolo 306, del presente accordo, un arbitro è selezionato per sorteggio, il copresidente del consiglio di cooperazione della parte attrice comunica senza ritardo al copresidente della parte convenuta la data, l'ora e il luogo del sorteggio. La parte convenuta, se lo desidera, può assistere al sorteggio. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la parte o le parti che sono presenti.

8. Il copresidente della parte attrice notifica per iscritto la nomina a ogni persona scelta come arbitro nella rispettiva selezione. Ciascuno conferma la propria disponibilità a entrambe le parti entro cinque giorni dalla data di presentazione della notifica.

9. Ai fini dell'articolo 306, il copresidente del consiglio di cooperazione della parte attrice seleziona mediante estrazione a sorte:

a) un arbitro tra i nominativi delle persone che una parte ha formalmente proposto nel proprio sottoelenco per l'esercizio della funzione di arbitro a norma dell'articolo 319, paragrafo 1, lettera a) o b), secondo il caso, o, in mancanza di tali nominativi, tra quelli delle persone che l'altra parte ha formalmente proposto nel proprio sottoelenco; e

b) un presidente tra i nominativi delle persone formalmente proposte da una o da entrambe le parti per il sottoelenco di presidenti a norma dell'articolo 319, paragrafo 1, lettera c).

10. Le parti possono nominare una cancelleria con il compito di fornire assistenza nell'organizzazione e nello svolgimento di specifici procedimenti di risoluzione delle controversie in base ad accordi ad hoc o in virtù di accordi adottati dal consiglio di cooperazione a norma dell'articolo 326 del presente accordo .

11. Gli arbitri accettano la nomina firmando i contratti di nomina. Le parti si adoperano per garantire che, al più tardi al momento in cui tutti gli arbitri scelti hanno confermato la loro disponibilità, siano stati concordati il compenso e il rimborso delle spese degli arbitri e degli assistenti e siano stati predisposti i contratti di nomina necessari al fine di farli firmare prontamente. Il compenso e le spese degli arbitri si basano sulle norme dell'OMC. Il compenso e le spese di un assistente o degli assistenti di un arbitro non superano il 50 % del compenso di tale arbitro.

IV. Riunione organizzativa

12. Salvo diverso accordo tra loro, le parti si riuniscono con il collegio arbitrale entro sette giorni dalla sua costituzione al fine di individuare le questioni che le parti o il collegio arbitrale ritengono opportune, fra cui il calendario dei procedimenti arbitrali. Gli arbitri e i rappresentanti delle parti possono partecipare a tale riunione con qualsiasi mezzo, compreso per telefono o in videoconferenza.

V. Comunicazioni scritte

13. La parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte entro 30 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta presenta le proprie comunicazioni scritte entro 30 giorni dalla data di presentazione delle comunicazioni scritte della parte attrice.

VI. Funzionamento del collegio arbitrale

14. Il presidente del collegio arbitrale ne presiede tutte le riunioni. Il collegio arbitrale può delegare al presidente il potere di adottare decisioni di carattere amministrativo e procedurale.

15. Salvo se altrimenti disposto alla parte sesta del presente accordo o nel presente regolamento di procedura, il collegio arbitrale può utilizzare qualsiasi mezzo per svolgere la propria attività, compresi telefono, videoconferenza o altri mezzi di comunicazione elettronici.

16. Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i loro assistenti a presenziare alle discussioni.

17. La stesura delle decisioni e delle relazioni è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non può essere delegata.

18. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni della parte sesta del presente accordo o dei relativi allegati, il collegio arbitrale può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.

19. Il collegio arbitrale, qualora ritenga necessario modificare un termine delprocedimento arbitrale diverso dai termini stabiliti nella parte sesta del presente accordo o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle parti, previa consultazione delle stesse, i motivi della modifica o dell'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario.

VII. Sostituzione

20. La parte che ritenga che un arbitro non si conformi alle prescrizioni dell'allegato 30 dell'accordo e debba pertanto essere sostituito ne informa l'altra parte entro 15 giorni dalla data in cui ha acquisito elementi di prova sufficienti delle inosservanze presunte dell'arbitro.

21. Le parti si consultano entro 15 giorni dall'informazione di cui all'articolo 20. Esse informano l'arbitro delle inosservanze presunte e possono chiedergli di adottare le opportune misure correttive. Le parti possono, di comune accordo, rimuovere l'arbitro e designarne uno nuovo conformemente all'articolo 306 del presente accordo.

22. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, fatta eccezione per il presidente del collegio arbitrale, ciascuna parte può chiedere che la questione sia sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Se il presidente del collegio arbitrale constata che l'arbitro non si conforma alle prescrizioni dell'allegato 30, il nuovo arbitro è selezionato conformemente all'articolo 306 del presente accordo .

23. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione sia sottoposta a una delle altre persone ancora nel sottoelenco di presidenti compilato a norma dell'articolo 319 del presente accordo. Il suo nome è estratto a sorte dal copresidente del consiglio di cooperazione della parte richiedente o dal delegato del presidente. La decisione della persona designata circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva.

Se tale persona constata che il presidente non si conforma alle prescrizioni dell'allegato 30, il presidente è selezionato conformemente all'articolo 306 del presente accordo.

VIII. Udienze

24. In base al calendario stabilito a norma dell'articolo 12, previa consultazione delle parti e degli altri arbitri, il presidente del collegio arbitrale comunica alle parti la data, l'ora e il luogo dell'udienza. Quando l'udienza è pubblica, tali informazioni sono rese accessibili al pubblico dalla parte in cui ha luogo l'udienza.

25. Salvo diverso accordo tra le parti, l'udienza ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è il Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, e a Londra se la parte attrice è l'Unione. La parte convenuta provvede all'organizzazione logistica dell'udienza e ne sostiene le relative spese.

26. Il collegio arbitrale può organizzare altre udienze con l'accordo delle parti.

27. Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata dell'udienza.

28. Salvo diverso accordo tra le parti, indipendentemente dal carattere pubblico dell'udienza, possono assistere all'udienza:

a) i rappresentanti di una parte;

b) i consulenti;

c) gli assistenti e il personale amministrativo;

d) gli interpreti, i traduttori e gli stenografi del collegio arbitrale; e

e) gli esperti, in base a quanto deciso dal collegio arbitrale a norma dell'articolo 318 del presente accordo.

29. Al più tardi cinque giorni prima della data dell'udienza ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale e all'altra parte l'elenco dei nominativi delle persone che nel corso dell'udienza interverranno oralmente per conto di tale parte e degli altri rappresentanti o consulenti che assisteranno all'udienza.

30. Il collegio arbitrale conduce l'udienza nel modo seguente, concedendo un tempo equivalente a ciascuna parte, sia nell'argomentazione sia nell'argomentazione di contestazione:

a) Argomentazione

i) argomentazione della parte attrice; e

ii) argomentazione della parte convenuta.

b) Argomentazione di contestazione

i) replica della parte attrice; e

ii) controreplica della parte convenuta.

31. Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell'udienza.

32. Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale di udienza, che è redatto e trasmesso quanto prima alle parti.

33. Entro dieci giorni dalla data dell'udienza ciascuna parte può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza.

IX. Domande scritte

34. Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento. Le domande rivolte a una parte sono inviate in copia all'altra parte.

35. Ciascuna parte fornisce all'altra parte una copia delle proprie risposte alle domande formulate dal collegio arbitrale. L'altra parte ha la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alle risposte della parte entro cinque giorni dalla data di presentazione di tale copia.

X. Riservatezza

36. Ciascuna parte e il collegio arbitrale considerano riservate le informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall'altra parte. La parte che trasmette al collegio arbitrale un'osservazione scritta contenente informazioni riservate trasmette anche, entro 15 giorni, un'osservazione priva delle informazioni riservate, che è divulgata al pubblico.

37. Nulla nel presente regolamento di procedura preclude a una parte la possibilità di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni comunicate dall'altra parte essa non divulghi informazioni indicate come riservate da quest'ultima.

38. Il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse durante le fasi dell'udienza in cui una parte presenta comunicazioni e argomentazioni contenenti informazioni riservate. Le parti rispettano la riservatezza delle udienze del collegio arbitrale che si svolgono a porte chiuse.

XI. Contatti unilaterali

39. Il collegio arbitrale non si incontra né comunica con una parte in assenza dell'altra parte.

40. Nessun arbitro può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle parti o con entrambe in assenza degli altri arbitri.

41. Le parti non possono avere alcun contatto con gli arbitri. I contatti tra una parte e una persona proposta per la nomina ad arbitro si limitano alle questioni relative alla disponibilità di tale persona e al contratto di nomina.

XII. Comunicazioni amicus curiae

42. Salvo diverso accordo tra le parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche di una parte o da persone giuridiche stabilite nel territorio di una parte indipendenti dai governi delle parti («comunicazioni amicus curiae»), purché tali comunicazioni:

a) pervengano al collegio arbitrale entro dieci giorni dalla data di costituzione dello stesso;

b) siano concise, in nessun caso più lunghe di 15 pagine battute con interlinea doppia, compresi gli eventuali allegati;

c) riguardino direttamente una questione di diritto o di fatto esaminata dal collegio arbitrale;

d) contengano una descrizione della persona che presenta la comunicazione, compresi la cittadinanza in caso di persona fisica o il luogo di stabilimento in caso di persona giuridica, la natura delle attività svolte, lo status giuridico, gli obiettivi generali, le fonti di finanziamento e l'eventuale soggetto controllante;

e) precisino la natura dell'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale; e

f) siano redatte nella lingua di lavoro scelta conformemente agli articoli 46 o 47 .

43. Le comunicazioni *amicus curiae* sono trasmesse alle parti perché possano formulare osservazioni. Le parti possono presentare osservazioni al collegio arbitrale entro 10 giorni dalla data di presentazione della comunicazione alle parti.

44. Nella propria relazione il collegio arbitrale elenca tutte le comunicazioni *amicus curiae* ricevute a norma dell'articolo 42. Il collegio arbitrale non è tenuto a esaminare nella propria relazione le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Se esamina tali argomentazioni, il collegio arbitrale tiene conto anche delle osservazioni formulate dalle parti a norma dell'articolo 43.

XIII. Casi urgenti

45. Nei casi urgenti di cui all'articolo 310 del presente accordo, il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti, adegua ove opportuno i termini previsti dal presente regolamento di procedura. Il collegio arbitrale comunica tali adeguamenti alle parti.

XIV. Lingua di lavoro e traduzione

46. La lingua del procedimento dinanzi al collegio arbitrale è l'inglese.

47. I lodi, le relazioni e le decisioni del collegio arbitrale sono redatte in inglese.

48. La parte che presenti un documento in una lingua diversa dall'inglese ne trasmette contemporaneamente una traduzione a proprie spese.

XV. Altre procedure

49. I termini stabiliti nel presente regolamento di procedura sono adeguati conformemente ai termini speciali previsti per l'emissione di un lodo, di una relazione o di una decisione da parte del collegio a norma degli articoli da 314 a 317 del presente accordo.

ALLEGATO 30

CODICE DI CONDOTTA DEGLI ARBITRI

I. Definizioni

1. Nel presente codice di condotta si applicano le definizioni seguenti:

a) «arbitro»: un membro di un collegio arbitrale;

b) «assistente»: una persona che, su mandato e sotto il controllo e la direzione di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni; e

c) «candidato»: una persona proposta per la nomina ad arbitro a norma dell'articolo 306 o 319 del presente accordo.

II. Principi fondamentali

2. Al fine di garantire l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie, i candidati e gli arbitri:

a) prendono conoscenza del presente codice di condotta;

b) sono indipendenti e imparziali;

c) evitano i conflitti d'interesse diretti e indiretti;

d) evitano qualsiasi irregolarità o parzialità e qualsiasi parvenza di irregolarità o parzialità;

e) osservano norme di condotta rigorose;

f) non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o alcun governo in merito alla risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o eventuale accordo integrativo; e

g) non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.

3. Gli arbitri non contraggono, né direttamente né indirettamente, obblighi né accettano vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni.

4. Gli arbitri non usano la loro posizione in seno al collegio arbitrale per interessi personali o privati. Gli arbitri si astengono da qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare.

5. Gli arbitri non consentono che la loro condotta o il loro giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità, presenti o passate, di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale.

6. Gli arbitri evitano di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla loro imparzialità o da dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità.

III. Obblighi di dichiarazione

7. Prima di accettare la nomina ad arbitro a norma dell'articolo 306, del presente accordo, ciascun candidato cui è richiesto di esercitare tale funzione riceve una copia del presente codice di condotta e dichiara per iscritto alle parti l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto, presenti o passati, che potrebbe influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità. A tale scopo il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni o fatti.

8. L'obbligo di dichiarazione è permanente e impone a ciascun arbitro di compiere in ogni momento ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al paragrafo 7, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano, e di dichiararli per iscritto alle parti non appena ne venga a conoscenza.

9. I candidati e gli arbitri comunicano alle parti qualsiasi questione attinente a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta affinché la esaminino.

IV. Doveri degli arbitri

10. In seguito all'accettazione della nomina, gli arbitri si rendono disponibili a esercitare ed esercitano interamente, sollecitamente e con equità e diligenza le proprie funzioni nel corso di tutto il procedimento.

11. Gli arbitri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a una decisione o elaborare una relazione. Essi non delegano ad altri tale dovere.

12. Gli assistenti rispettano *mutatis mutandis* gli obblighi stabiliti per gli arbitri nelle parti II, III e VII del presente codice di condotta i arbitri adottano tutti i provvedimenti opportuni per garantire che i propri assistenti siano a conoscenza di tali obblighi e li rispettino.

V. Doveri dei potenziali candidati

13. Le persone il cui nominativo è incluso nell'elenco compilato a norma dell'articolo 306 o 319 del presente accordo osservano norme di condotta rigorose ed evitano qualsiasi irregolarità o parvenza di irregolarità. Le persone il cui nominativo è incluso in tale elenco o che sono prese in considerazione ai fini dell'inclusione in tale elenco comunicano senza ritardo alle parti qualsiasi questione che meriti di essere esaminata al riguardo.

VI. Obblighi degli ex arbitri

14. Gli ex arbitri evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che siano stati parziali nell'esercizio delle loro funzioni o abbiano tratto vantaggio dalla decisione o dal lodo del collegio arbitrale.

15. Gli ex arbitri ottemperano agli obblighi previsti dalla parte VII del presente codice di condotta.

VII. Riservatezza

16. Gli arbitri si astengono in qualsiasi momento dal divulgare o dall'usare informazioni non pubbliche relative al procedimento o acquisite nel corso del procedimento per cui sono stati nominati, eccetto ai fini del procedimento stesso. In particolare gli arbitri non divulgano né usano tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

17. Gli arbitri si astengono dal divulgare, in tutto o in parte, una decisione o una relazione del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente all'articolo 321 del presente accordo.

18. Gli arbitri si astengono in ogni momento dal divulgare le discussioni di un collegio arbitrale o il parere di un arbitro e dal rilasciare dichiarazioni in merito al procedimento per cui sono stati nominati o alle questioni oggetto di controversia nel procedimento.

VIII. Spese

19. Gli arbitri registrano il tempo dedicato al procedimento e le spese sostenute, così come il tempo e le spese sostenute da un assistente, se del caso, e presentano un resoconto finale al riguardo.

PROTOCOLLO SUL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SOCIALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo SSC.1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni seguenti:

a) «attività subordinata»: qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell'applicazione della legislazione di sicurezza sociale del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, se l'attività o la situazione assimilata esiste a Gibilterra, o della legislazione di sicurezza sociale del Regno di Spagna se l'attività o la situazione assimilata esiste nel Regno di Spagna;

b) «attività autonoma»: qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell'applicazione della legislazione di sicurezza sociale del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, se l'attività o la situazione assimilata esiste a Gibilterra, o della legislazione di sicurezza sociale del Regno di Spagna, se l'attività o la situazione assimilata esiste nel Regno di Spagna;

c) «servizi di riproduzione medicalmente assistita»: tutti i servizi medici, chirurgici od ostetrici prestati al fine di assistere una persona nel concepire un bambino;

d) «prestazioni in natura»:

i) ai sensi del titolo III, capo 1, le prestazioni in natura previste dalla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o del Regno di Spagna che sono destinate a fornire, mettere a disposizione, pagare direttamente o rimborsare i costi delle cure mediche e dei prodotti e dei servizi connessi con tali cure;

ii) ai sensi del titolo III, capo 2, tutte le prestazioni in natura relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali quali definite al punto i), e previste dai regimi di infortuni sul lavoro e malattie professionali del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna;

e) «periodo di cura dei figli»: qualsiasi periodo accreditato in virtù della legislazione pensionistica del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o del Regno di Spagna o che fornisce un'integrazione pensionistica espressamente per il fatto che una persona abbia cresciuto un figlio, indipendentemente dalle modalità di calcolo di tali periodi e a prescindere dal fatto che essi siano maturati all'epoca della cura del figlio o siano riconosciuti retroattivamente;

f) «pubblico dipendente»: la persona considerata tale o a essa assimilata dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, qualora l'amministrazione da cui dipende sia soggetta alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o dal Regno di Spagna, qualora l'amministrazione da cui dipende sia soggetta alla legislazione del Regno di Spagna;

g) «autorità competente»: per il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o il Regno di Spagna, il ministro, i ministri o altra autorità corrispondente nella cui competenza rientrano, per tutto il Regno di Spagna o per tutta Gibilterra, o per parte dell'uno o dell'altra, i regimi di sicurezza sociale;

h) «istituzione competente»:

i) l'istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni; o

ii) l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli stesso, il suo familiare o i suoi familiari risiedessero nel Regno di Spagna, se l'istituzione si trova nel Regno di Spagna, o a Gibilterra, se l'istituzione si trova a Gibilterra; o

iii) l'istituzione di cui ha dato comunicazione, secondo il caso, l'autorità competente del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna; o

iv) se si tratta di un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro per le prestazioni di cui all'articolo SSC.4, paragrafo 1, il datore di lavoro o l'assicuratore interessato o, in mancanza, l'organismo o l'autorità di cui ha dato comunicazione, secondo il caso, l'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna;

i) «assegno in caso di morte»: ogni somma versata *una tantum* in caso di decesso, escluse le prestazioni in capitale di cui al punto v);

j) «prestazione familiare»: tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato SSC-1;

k) «lavoratore frontaliero»: qualsiasi persona che rientri nella definizione di cui all'articolo 291, paragrafi 2 e 3, del rpesente accordo;

l) «base di servizio»: il luogo dal quale il membro d'equipaggio normalmente inizia e finisce un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e dove, in condizioni normali, l'operatore/compagnia aerea non è responsabile della fornitura dell'alloggio al membro d'equipaggio interessato;

m) «istituzione»: per il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o per il Regno di Spagna , l'organismo o l'autorità incaricata di applicare, in tutto o in parte, la legislazione;

n) «istituzione del luogo di residenza» e «istituzione del luogo di dimora»: rispettivamente l'istituzione abilitata a erogare le prestazioni nel luogo in cui l'interessato risiede e l'istituzione abilitata a erogare le prestazioni nel luogo in cui l'interessato dimora, secondo la legislazione applicata da tale istituzione oppure, se tale istituzione non esiste, l'istituzione designata dall'autorità competente del caso;

o) «persona assicurata»: in relazione ai settori di sicurezza sociale compresi nel titolo III, capi 1 e 3, qualsiasi persona che soddisfa i requisiti previsti dalla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda di quale sia competente ai sensi del titolo II, per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto delle disposizioni del presente protocollo;

p) «legislazione»: in relazione al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o al Regno di Spagna , le leggi, i regolamenti, le altre disposizioni legali e ogni altra misura di attuazione riguardanti i settori di sicurezza sociale di cui all'articolo SSC.4, paragrafo 1; il termine esclude le disposizioni contrattuali diverse da quelle che servono ad attuare un obbligo di assicurazione derivante dalle leggi e dai regolamenti di cui al presente punto o che hanno formato oggetto di una decisione delle autorità pubbliche che le rende vincolanti o che ne estende l'ambito di applicazione, purché il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o il Regno di Spagna, a seconda di quale sia interessato, rilasci una dichiarazione al riguardo provvedendo a notificarla al comitato specializzato per la circolazione delle persone. L'Unione europea pubblica tale dichiarazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

q) «prestazione per l'assistenza a lungo termine»: una prestazione in natura o in denaro il cui scopo è rispondere alle esigenze di assistenza di una persona che, a causa di una menomazione, necessita di notevole assistenza, compresa, ma non solo, l'assistenza da parte di un'altra persona o di altre persone per svolgere attività essenziali di vita quotidiana per un periodo di tempo prolungato al fine di sostenerne l'autonomia personale; sono comprese le prestazioni concesse allo stesso scopo a una persona che fornisce tale assistenza;

r) «familiare»:

i) A) qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione in base alla quale sono erogate le prestazioni;

B) per quanto riguarda le prestazioni in natura di cui al titolo III, capo 1, qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare o designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se la persona risiede a Gibilterra, o del Regno di Spagna, se la persona risiede nel Regno di Spagna;

ii) se la legislazione del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, odel Regno di Spagna, a seconda di quale sia applicabile ai sensi del punto i), non distingue i familiari dalle altre persone alle quali è applicabile, il coniuge, i figli minori e i figli maggiorenni a carico sono considerati familiari;

iii) qualora, secondo la legislazione applicabile ai sensi dei punti i) e ii), una persona sia considerata familiare o componente il nucleo familiare soltanto quando convive con la persona assicurata o il pensionato, si considera soddisfatta tale condizione se l'interessato è sostanzialmente a carico della persona assicurata o del pensionato;

s) «pensionato»: la persona che beneficia di una prestazione legale di vecchiaia, di invalidità o di reversibilità per conto del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o per conto del Regno di Spagna a seguito dell'esercizio di un'attività subordinata o autonoma a Gibilterra o nel Regno di Spagna;

t) «periodo di occupazione» o «periodo di attività lavorativa autonoma»: i periodi definiti o riconosciuti tali dalla legislazione in virtù della quale sono maturati, nonché tutti i periodi equiparati nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di occupazione o ai periodi di attività lavorativa autonoma;

u) «periodo di assicurazione»: i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione in virtù della quale sono maturati o sono considerati maturati, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione;

v) «pensione»: non solo le pensioni ma anche le rendite, le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o alle rendite e i versamenti effettuati a titolo di rimborso di contributi nonché, fatte salve le disposizioni del titolo III, le maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari;

w) «prestazione di prepensionamento»: tutte le prestazioni in denaro diverse dalle indennità di disoccupazione e dalle prestazioni di vecchiaia anticipate, erogate a decorrere da una determinata età a un lavoratore che abbia ridotto, cessato o sospeso le attività professionali, fino all'età alla quale egli ha diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata e il cui beneficio non è subordinato alla condizione di porsi a disposizione degli uffici del lavoro del Regno di Spagna o di Gibilterra, a seconda di quale sia competente; «prestazione di vecchiaia anticipata»: prestazione erogata prima del raggiungimento dell'età di normale pensionamento e che continua a essere erogata anche dopo che è stata raggiunta tale età, oppure è sostituita da un'altra prestazione di vecchiaia;

x) «sede legale o domicilio»: la sede legale o il domicilio in cui sono adottate le decisioni essenziali dell'impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale;

y) «residenza»: il luogo in cui una persona soggiorna legalmente;

z) «prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo»: le prestazioni in denaro di carattere non contributivo:

i) intese a fornire:

A) copertura in via complementare, suppletiva o accessoria dei rischi corrispondenti ai settori di sicurezza sociale di cui all'articolo SSC.4, paragrafo 1, e a garantire alle persone interessate un reddito minimo di sussistenza in relazione al contesto economico e sociale nel Regno di Spagna o a Gibilterra, a seconda di quale sia interessato; o

B) unicamente la protezione specifica delle persone disabili, in stretto collegamento con il contesto sociale della persona nel Regno di Spagna o a Gibilterra, a seconda di quale sia interessato; e

ii) che sono finanziate esclusivamente dalla tassazione obbligatoria destinata a coprire la spesa pubblica generale e le cui condizioni di concessione e modalità di calcolo non dipendono da alcun contributo da parte del beneficiario. Le prestazioni concesse a integrazione di una prestazione contributiva non sono tuttavia da considerare prestazioni contributive per questo solo motivo;

aa) «regime speciale per pubblici dipendenti»: qualsiasi regime di sicurezza sociale diverso dal regime di sicurezza sociale generale che si applica ai lavoratori subordinati nel Regno di Spagna o a Gibilterra, a seconda di quale sia interessato, e al quale sono direttamente soggetti tutti i pubblici dipendenti o talune categorie di essi;

bb) «dimora»: la residenza temporanea.

Articolo SSC.2

Comunicazioni e notifiche

La procedura prevista all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, del presente accordo non si applica alle comunicazioni formali e alle decisioni che devono essere notificate o indirizzate alle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o da queste adottate, a norma del presente protocollo.

Articolo SSC.3

Ambito di applicazione personale

Il presente protocollo si applica:

1) ai cittadini dell'Unione con residenza legale nel Regno di Spagna che sono o sono stati soggetti alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra a seguito dell'esercizio a Gibilterra di un'attività di lavoratore frontaliero, e ai loro familiari e superstiti residenti nel Regno di Spagna;

2) ai cittadini del Regno Unito con residenza legale a Gibilterra che sono o sono stati soggetti alla legislazione del Regno di Spagna a seguito dell'esercizio nel Regno di Spagna di un'attività di lavoratore frontaliero, e ai loro familiari e superstiti residenti a Gibilterra;

3) alle persone di cui all'articolo 295 del presente accordo che esercitano un'attività subordinata per conto di un datore di lavoro che esercita abitualmente le sue attività rispettivamente nel Regno di Spagna e a Gibilterra e che sono da questo distaccate per un periodo limitato rispettivamente a Gibilterra e nel Regno di Spagna per prestare, per conto di tale datore di lavoro, servizi prodotti localmente e consumati nella zona frontaliera adiacente e che ritornano almeno una volta alla settimana rispettivamente nel Regno di Spagna o a Gibilterra.

Articolo SSC.4

Ambito di applicazione materiale

1. Il presente protocollo si applica ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

a) le prestazioni di malattia;

b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate;

c) le prestazioni d'invalidità;

d) le prestazioni di vecchiaia;

e) le prestazioni ai superstiti;

f) le prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali;

g) gli assegni in caso di morte;

h) le prestazioni di disoccupazione;

i) le prestazioni di prepensionamento; e

j) le prestazioni familiari.

2. Fatte salve le disposizioni dell'allegato SSC-4, il presente protocollo si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi o non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell'armatore.

3. Le disposizioni del titolo III non pregiudicano tuttavia le disposizioni legislative del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna relative agli obblighi dell'armatore.

4. Il presente protocollo non si applica:

a) alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo;

b) alle prestazioni per l'assistenza a lungo termine;

c) all'assistenza sociale e medica;

d) alle prestazioni per le quali il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o il Regno di Spagna, si assume la responsabilità per i danni alle persone e prevede un indennizzo, quali quelle a favore delle vittime di guerra e di azioni militari o delle loro conseguenze; alle vittime di reato, di omicidio o di atti terroristici; alle vittime di danni causati da agenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, nell'esercizio delle loro funzioni; alle persone che abbiano subito un pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro discendenza; né

e) ai servizi di riproduzione medicalmente assistita.

Articolo SSC.5

Parità di trattamento

Salvo disposizione contraria del presente protocollo, le persone alle quali questo si applica fruiscono, per quanto riguarda i settori di sicurezza sociale di cui all'articolo SSC.4, paragrafo 1, delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi che la legislazione applicabile nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e nel Regno di Spagna prevede per i rispettivi cittadini.

Articolo SSC.6

Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti

Salvo che il presente protocollo non disponga diversamente, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna assicurano nel modo seguente l'applicazione del principio dell'assimilazione delle prestazioni, dei redditi, dei fatti o degli avvenimenti:

a) se, ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, il percepimento di prestazioni di sicurezza sociale e di altri redditi ha determinati effetti giuridici, le pertinenti disposizioni di tale legislazione si applicano anche al percepimento di prestazioni equivalenti acquisite ai sensi del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è competente il Regno di Spagna, o della legislazione del Regno di Spagna, se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o ai redditi acquisiti a Gibilterra, se è competente il Regno di Spagna, o nel Regno di Spagna, se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra;

b) se, ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è competente il Regno di Spagna, o ai sensi della legislazione del Regno di Spagna, se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o il Regno di Spagna, tiene conto dei fatti o avvenimenti analoghi verificatisi a Gibilterra, se è competente il Regno di Spagna, o nel Regno di Spagna, se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, come se si fossero verificati nel territorio di pertinenza dell'istituzione competente.

Articolo SSC.7

Totalizzazione dei periodi

Salvo se il presente protocollo dispone diversamente, l'istituzione competente del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati, secondo il caso, in virtù della legislazione del Regno di Spagna o del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, come se si trattasse di periodi maturati in virtù della legislazione che essa applica, laddove la sua legislazione subordini al maturare di periodi di assicurazione, o di occupazione o di attività lavorativa autonoma:

a) l'acquisizione, il mantenimento, la durata o il recupero del diritto alle prestazioni;

b) l'ammissione al beneficio di una legislazione; o

c) l'accesso all'assicurazione obbligatoria, facoltativa continuata o volontaria o l'esenzione dalla medesima.

Articolo SSC.8

Abolizione delle clausole di residenza

Salvo disposizione contraria del presente protocollo, le prestazioni in denaro dovute ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, o ai sensi del presente protocollo non sono soggette a riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i suoi familiari risiedono a Gibilterra, se l'istituzione debitrice è situata nel Regno di Spagna, o nel Regno di Spagna, se l'istituzione debitrice è situata a Gibilterra.

Articolo SSC.9

Divieto di cumulo delle prestazioni

Salvo se diversamente disposto, il presente protocollo non conferisce né mantiene il diritto a fruire di varie prestazioni di uguale natura relative a uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria.

TITOLO II

DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Articolo SSC.10

Disposizioni generali

1. Le persone cui si applica il presente protocollo sono soggette alla legislazione del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna. La legislazione applicabile è determinata a norma del presente titolo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni d'invalidità, di vecchiaia o ai superstiti né alle rendite per infortuni sul lavoro o malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.

3. Fatti salvi gli articoli SSC.11, SSC.13 e SSC.14:

a) la persona che esercita un'attività subordinata o autonoma a Gibilterra è soggetta alla legislazione del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra; la persona che esercita un'attività subordinata o autonoma nel Regno di Spagna è soggetta alla legislazione del Regno di Spagna;

b) il pubblico dipendente è soggetto alla legislazione alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, qualora l'amministrazione da cui dipende sia soggetta alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, qualora l'amministrazione da cui dipende sia soggetta alla legislazione del Regno di Spagna;

c) la persona che percepisce prestazioni di disoccupazione in base alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra è soggetta alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra; la persona che percepisce prestazioni di disoccupazione in base alla legislazione del Regno di Spagna è soggetta alla legislazione del Regno di Spagna;

d) il pensionato residente a Gibilterra o nel Regno di Spagna è soggetto alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se risiede a Gibilterra, o del Regno di Spagna, se risiede nel Regno di Spagna, ferme restando le altre disposizioni del presente protocollo che gli garantiscono prestazioni in base all'altra legislazione.

4. Ai fini del presente titolo, la persona che esercita un'attività subordinata o autonoma svolta abitualmente in mare a bordo di una nave che batte bandiera del Regno Unito nei confronti di Gibilterra è considerata esercitarla a Gibilterra; la persona che esercita un'attività subordinata o autonoma svolta abitualmente in mare a bordo di una nave che batte bandiera del Regno di Spagna è considerata esercitarla nel Regno di Spagna. Tuttavia, la persona che esercita un'attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e che è retribuita per tale attività da un'impresa con sede legale o da una persona domiciliata nel Regno di Spagna è soggetta alla legislazione nel Regno di Spagna, se risiede nel Regno di Spagna; la persona che esercita un'attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera del Regno di Spagna e che è retribuita per tale attività da un'impresa con sede legale o da una persona domiciliata a Gibilterra è soggetta alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se risiede a Gibilterra. L'impresa o la persona che versa la retribuzione è considerata datore di lavoro ai fini dell'applicazione di tale legislazione.

5. Ai fini del presente titolo la persona che esercita un'attività da equipaggio di condotta o di cabina addetto a servizi di trasporto aereo di passeggeri o merci è considerata esercitare tale attività nel Regno di Spagna, se la base di servizio è situata nel Regno di Spagna, o a Gibilterra, se la base di servizio è situata a Gibilterra.

Articolo SSC.11

Lavoratori frontalieri distaccati

1. Il cittadino dell'Unione cui si applica il presente protocollo che esercita a Gibilterra, da frontaliere, un'attività da lavoratore subordinato per un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è inviata da tale datore di lavoro nel Regno di Spagna per svolgervi un'attività lavorativa per conto di quest'ultimo rimane soggetta alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra purché:

a) la durata prevista di tale attività lavorativa non sia superiore a 24 mesi; e

b) la persona non sia inviata in sostituzione di un altro lavoratore distaccato.

2. Il paragrafo 1 si applica *mutatis mutandis* al cittadino del Regno Unito cui si applica il presente protocollo che esercita nel Regno di Spagna, da frontaliere, un'attività subordinata per un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è inviato da tale datore di lavoro a Gibilterra per svolgervi un lavoro per suo conto.

3. Il cittadino dell'Unione cui si applica il presente protocollo che esercita abitualmente a Gibilterra, da frontaliere, un'attività autonoma e che si reca a svolgere un'attività affine nel Regno di Spagna rimane soggetta alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra purché la durata prevista di tale attività non superi 24 mesi.

4. Il paragrafo 3 si applica *mutatis mutandis* a un cittadino del Regno Unito cui si applica il presente protocollo che esercita abitualmente nel Regno di Spagna, da frontaliere, un'attività autonoma e che si reca a esercitare un'attività affine a Gibilterra.

Articolo SSC.12

Lavoratori distaccati

La persona che esercita un'attività subordinata nel Regno di Spagna o a Gibilterra per un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è inviata da tale datore di lavoro a Gibilterra, se il datore di lavoro esercita abitualmente le sue attività nel Regno di Spagna, o nel Regno di Spagna, se il datore di lavoro esercita abitualmente le sue attività a Gibilterra, per svolgere un lavoro per conto di tale datore di lavoro continua ad essere soggetta alla legislazione del Regno di Spagna, se il datore di lavoro esercita abitualmente le sue attività nel Regno di Spagna, o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se il datore di lavoro esercita abitualmente le sue attività a Gibilterra purché:

a) la durata di tale attività lavorativa non sia superiore a 24 mesi;

b) la persona non sia inviata in sostituzione di un'altra; e

c) la persona risieda nel Regno di Spagna e ritorni almeno una volta alla settimana nel Regno di Spagna, se la persona è distaccata a Gibilterra, o risieda a Gibilterra e ritorni almeno una volta alla settimana a Gibilterra, se la persona è distaccata nel Regno di Spagna.

Articolo SSC.13

Esercizio di attività nel Regno di Spagna e a Gibilterra

1. Alle persone cui si applica il presente protocollo che, oltre all'attività di lavoratore frontaliero, esercitano anche un'attività nel luogo di residenza si applicano i paragrafi seguenti.

2. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata nel Regno di Spagna e a Gibilterra è soggetta:

a) alla legislazione del luogo di residenza se esercita una parte sostanziale della propria attività in quel luogo; o

b) se non esercita una parte sostanziale della propria attività nel luogo di residenza:

   i) alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o del Regno di Spagna, a seconda del luogo in cui l'impresa o il datore di lavoro ha la sede legale o il domicilio, se la persona è alle dipendenze di un'impresa o di un datore di lavoro; o

   ii) alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o del Regno di Spagna, a seconda del luogo in cui le imprese o i datori di lavoro hanno la sede legale o il domicilio, se la persona è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro che hanno la sede legale o il domicilio tutti nel Regno di Spagna o tutti a Gibilterra; o

   iii) alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se la persona risiede nel Regno di Spagna, o alla legislazione del Regno di Spagna, se la persona risiede a Gibilterra, se la persona è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro che hanno la sede legale o il domicilio nel Regno di Spagna e a Gibilterra; o

   iv) alla legislazione del luogo di residenza, se la persona è alle dipendenze di una o più imprese o datori di lavoro di cui almeno uno ha la sede legale o il domicilio al di fuori del Regno di Spagna e di Gibilterra.

3. La persona che esercita abitualmente un'attività autonoma nel Regno di Spagna e a Gibilterra è soggetta:

a) alla legislazione del luogo di residenza se esercita una parte sostanziale della propria attività in quel luogo; o

b) alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, secondo il luogo in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se la persona non esercita una parte sostanziale della propria attività nel luogo di residenza.

4. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata e un'attività autonoma nel Regno di Spagna e a Gibilterra è soggetta alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, in funzione del luogo in cui esercita l'attività subordinata, o, se esercita tale attività nel Regno di Spagna e a Gibilterra, alla legislazione determinata in conformità del paragrafo 2.

5. La persona che è pubblico dipendente nel Regno di Spagna ed esercita un'attività subordinata o autonoma a Gibilterra, o viceversa, è soggetta alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se l'amministrazione da cui dipende è soggetta alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o alla legislazione del Regno di Spagna, se l'amministrazione da cui dipende è soggetta alla legislazione del Regno di Spagna,.

6. Le persone di cui ai paragrafi da 2 a 5 sono trattate, ai fini della legislazione determinata ai sensi di tali disposizioni, come se esercitassero l'insieme delle loro attività subordinate o autonome e riscuotessero l'insieme delle loro retribuzioni nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra o nel Regno di Spagna, a seconda di quale sia interessato.

Articolo SSC. 14

Assicurazione volontaria o assicurazione facoltativa continuata

1. Gli articoli SSC.10, SSC.11 e SSC.13 non si applicano in materia di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, tranne nel caso in cui, per uno dei settori contemplati all'articolo SSC.4, esista soltanto un regime di assicurazione volontaria nel Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o nel Regno di Spagna.

2. Qualora sia soggetto a un'assicurazione obbligatoria nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra in virtù della legislazione ivi vigente, l'interessato non può essere soggetto a un regime di assicurazione volontaria o facoltativa continuata nel Regno di Spagna. Qualora sia soggetto a un'assicurazione obbligatoria nel Regno di Spagna in virtù della legislazione ivi vigente, l'interessato non può essere soggetto a un regime di assicurazione volontaria o facoltativa continuata nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra. In qualsiasi altro caso in cui si offra, per un determinato settore, la scelta tra più regimi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l'interessato è ammesso esclusivamente al regime da lui scelto.

3. In materia di prestazioni d'invalidità, di vecchiaia e ai superstiti, l'interessato può essere ammesso all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata del Regno Unito nei confronti di Gibilterra anche se è soggetto obbligatoriamente alla legislazione del Regno di Spagna, purché sia stato soggetto, in un momento della sua carriera in passato, alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o autonoma, qualora siffatto cumulo sia esplicitamente o implicitamente consentito dalla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra. Analogamente, in materia di prestazioni d'invalidità, di vecchiaia e ai superstiti, l'interessato può essere ammesso all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata del Regno di Spagna anche se è soggetto obbligatoriamente alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, purché sia stato soggetto, in un momento della sua carriera in passato, alla legislazione del Regno di Spagna a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o autonoma, qualora siffatto cumulo sia esplicitamente o implicitamente consentito dalla legislazione del Regno di Spagna.

4. Qualora la legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o del Regno di Spagna subordini l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata al fatto che il beneficiario vi risieda o vi abbia precedentemente esercitato un'attività subordinata o autonoma, l'articolo SSC.6, lettera b), si applica soltanto a coloro che in passato, in un qualsiasi momento, siano stati soggetti alla legislazione ivi vigente sulla base di un'attività subordinata o autonoma.

Articolo SSC.15

Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro del lavoratore frontaliero soggetto alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o alla legislazione del Regno di Spagna adempie a tutti gli obblighi previsti dalla legislazione applicabile al suo lavoratore subordinato, in particolare all'obbligo di versare i contributi previsti da tale legislazione, come se la sua sede legale o il suo domicilio fosse situato, rispettivamente, nel Regno di Spagna o a Gibilterra.

2. Il datore di lavoro del lavoratore frontaliero soggetto alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se il datore di lavoro non ha una sede a Gibilterra, o alla legislazione del Regno di Spagna, se il datore di lavoro non ha una sede nel Regno di Spagna, può convenire con il lavoratore frontaliero che questi possa adempiere per suo conto agli obblighi del datore di lavoro per quanto riguarda il versamento dei contributi, fatti salvi gli obblighi di base del datore di lavoro; il datore di lavoro comunica l'accordo in tal senso all'istituzione competente del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, rispettivamente.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONE

CAPO 1

PRESTAZIONI DI MALATTIA, DI MATERNITÀ E DI PATERNITÀ ASSIMILATE

SEZIONE 1

PERSONE ASSICURATE E LORO FAMILIARI AD ECCEZIONE DI PENSIONATI E LORO FAMILIARI

Articolo SSC.16

Residenza , a Gibilterra, se è competente il Regno di Spagna, o nel Regno di Spagna, se è competente, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra

I lavoratori frontalieri e i lavoratori frontalieri distaccati che sono soggetti alla legislazione applicabile nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o nel Regno di Spagna, e che risiedono, rispettivamente, nel Regno di Spagna o a Gibilterra e i loro familiari hanno diritto a prestazioni in natura nel luogo di residenza erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di residenza, conformemente alla legislazione ivi vigente, come se la persona fosse assicurata in forza di tale legislazione.

Articolo SSC.17

Dimora nel luogo di lavoro subordinato o autonomo

1. I lavoratori frontalieri, i lavoratori frontalieri distaccati e i lavoratori distaccati hanno diritto alle prestazioni in natura mentre dimorano nel luogo di lavoro subordinato o autonomo. Per il lavoratore frontaliero o il lavoratore frontaliero distaccato le prestazioni in natura sono erogate dall'istituzione competente e a suo carico, conformemente alle disposizioni della legislazione che essa applica, come se l'interessato risiedesse nel luogo in questione.

2. Per il lavoratore distaccato le prestazioni in natura sono quelle che si rendono necessarie sotto il profilo medico durante la dimora, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della permanenza. Le prestazioni in natura sono erogate per conto dell'istituzione competente dall'istituzione del luogo di dimora, in conformità della legislazione che essa applica, come se la persona fosse assicurata in virtù di tale legislazione.

3. Il paragrafo 2 non si applica qualora la persona si sia recata, secondo il caso, nel Regno di Spagna o a Gibilterra per percepire le prestazioni in natura.

Articolo SSC.18

Prestazioni in denaro

1. I lavoratori frontalieri e i lavoratori distaccati e i loro familiari hanno diritto a prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente in conformità della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza o di dimora, tali prestazioni possono essere corrisposte dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora per conto dell'istituzione competente in conformità della legislazione che questa applica.

2. Laddove la legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, preveda che il calcolo delle prestazioni in denaro si basi su un reddito medio o su una base contributiva media, l'istituzione competente determina tale reddito medio o base contributiva media esclusivamente in funzione dei redditi accertati, o delle basi contributive applicate, durante i periodi maturati in virtù di detta legislazione.

3. Laddove la legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, preveda che il calcolo delle prestazioni in denaro si basi su un reddito forfettario, l'istituzione competente tiene conto esclusivamente del reddito forfettario oppure, eventualmente, della media dei redditi forfettari corrispondenti ai periodi maturati in virtù di detta legislazione.

4. I paragrafi 2 e 3 si applicano *mutatis mutandis* ai casi in cui la legislazione applicata dall'istituzione competente prevede un periodo di riferimento determinato che, nel caso di specie, corrisponde integralmente o in parte ai periodi maturati dall'interessato ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna.

Articolo SSC.19

Richiedenti la pensione

1. La persona assicurata che, al momento della domanda di pensione o nel corso dell'esame della stessa, perde il diritto alle prestazioni in natura secondo la legislazione del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, continua ad avere diritto alle prestazioni in natura nel luogo di residenza, purché risieda, secondo il caso, a Gibilterra o nel Regno di Spagna e purché il richiedente la pensione soddisfi le condizioni di assicurazione previste dalla legislazione del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, di cui al paragrafo 2. Il diritto alle prestazioni in natura nel luogo di residenza spetta anche ai familiari del richiedente la pensione.

2. Le prestazioni in natura sono a carico dell'istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna che, qualora sia accordata la pensione, diventa competente ai sensi degli articoli SSC.20 e SSC.21.

SEZIONE 2

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI PENSIONATI E AI LORO FAMILIARI

Articolo SSC.20

Diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione del luogo di residenza

Chiunque riceva una pensione o più pensioni ai sensi della legislazione applicabile nel Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, e nel Regno di Spagna, e abbia diritto a prestazioni in natura nel luogo di residenza beneficia con i propri familiari di tali prestazioni erogate dall'istituzione del luogo di residenza e a spese della medesima, come se avesse diritto alla pensione soltanto ai sensi della legislazione, rispettivamente, del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna.

Articolo SSC.21

Mancato diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione del luogo di residenza

1. La persona che

a) risiede nel Regno di Spagna,

b) percepisce una pensione o più pensioni ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e del Regno di Spagna e

c) non ha diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione del Regno di Spagna

beneficia comunque di tali prestazioni per sé e per i familiari nella misura in cui vi avrebbe diritto ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra se risiedesse a Gibilterra. Le prestazioni in natura a spese dell'istituzione di Gibilterra sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza, come se l'interessato avesse diritto alla pensione e a tali prestazioni ai sensi della legislazione del luogo di residenza.

2. La persona che:

a) risiede a Gibilterra

b) percepisce una pensione o più pensioni ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e del Regno di Spagna; e

c) non ha diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra

beneficia comunque di tali prestazioni per sé e per i familiari nella misura in cui vi avrebbe diritto ai sensi della legislazione del Regno di Spagna se risiedesse nel Regno di Spagna. Le prestazioni in natura a spese dell'istituzione del Regno di Spagna sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza, come se l'interessato avesse diritto alla pensione e a tali prestazioni ai sensi della legislazione del luogo di residenza.

Articolo SSC.22

Prosecuzione di cure

Dopo il pensionamento per invalidità o vecchiaia, il lavoratore frontaliero ha il diritto, in caso di malattia, di continuare a beneficiare di prestazioni in natura a Gibilterra, se da ultimo ha esercitato lì un'attività subordinata o autonoma, o nel Regno di Spagna, se da ultimo ha esercitato lì un'attività subordinata o autonoma, nella misura in cui si tratti della prosecuzione di cure iniziate, rispettivamente, a Gibilterra o nel Regno di Spagna. Per «prosecuzione di cure» si intende la prosecuzione degli accertamenti, della diagnosi e del trattamento di una malattia per l'intera durata.

Articolo SSC.23

Prestazioni in denaro ai pensionati

1. Le prestazioni in denaro sono erogate a una persona che riceve una pensione o più pensioni ai sensi della legislazione del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda di quale sia applicata dall'istituzione competente del luogo in cui è situata l'istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel luogo di residenza. L'articolo SSC.18 si applica *mutatis mutandis*.

2. Il paragrafo 1 si applica anche ai familiari del pensionato.

Articolo SSC.24

Contributi

L'istituzione del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna che, a norma della legislazione che essa applica, è responsabile di effettuare trattenute a copertura delle prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate può richiedere e recuperare le trattenute stesse, calcolate in base alla legislazione che essa applica, solo nella misura in cui i costi delle prestazioni da erogare ai sensi degli articoli SSC.20 e SSC.21 siano a carico di un'istituzione del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo SSC.25

Disposizioni generali

Gli articoli da SSC.21 a SSC.24 non si applicano al pensionato o ai familiari del pensionato se l'interessato ha diritto a prestazioni ai sensi della legislazione del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, sulla base dell'esercizio di un'attività subordinata o autonoma.

Articolo SSC.26

Norme di priorità in materia di diritto a prestazioni in natura – Norma specifica per il diritto dei familiari a prestazioni nel luogo di residenza

1. Salvo se altrimenti disposto ai paragrafi 2 e 3, se un familiare ha un diritto autonomo a prestazioni in natura in base alla legislazione del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna o in base al presente capo, tale diritto è prioritario rispetto a un diritto derivato a prestazioni in natura per i familiari.

2. Salvo se altrimenti disposto al paragrafo 3, un diritto derivato a prestazioni in natura è prioritario rispetto al diritto autonomo se il diritto autonomo nel luogo di residenza esiste direttamente e soltanto sulla base della residenza dell'interessato in tale luogo.

3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, le prestazioni in natura sono erogate ai familiari della persona assicurata a spese dell'istituzione competente nel luogo in cui risiedono se:

a) il familiare risiede a Gibilterra o nel Regno di Spagna e se, ai sensi della legislazione, rispettivamente, del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, il diritto alle prestazioni in natura non è subordinato a condizioni di assicurazione o di esercizio di un'attività subordinata o autonoma; e

b) il coniuge o la persona che provvede ai figli della persona assicurata esercita un'attività subordinata o autonoma a Gibilterra o nel Regno di Spagna o percepisce una pensione, rispettivamente, dal Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o dal Regno di Spagna, sulla base dell'esercizio di un'attività subordinata o autonoma.

Articolo SSC.27

Rimborsi tra istituzioni

1. Le prestazioni in natura erogate a norma del presente capo dall'istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, per conto dell'istituzione del Regno di Spagna, o dall'istituzione del Regno di Spagna per conto dell'istituzione del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, danno luogo a rimborso integrale.

2. I rimborsi di cui al paragrafo 1 sono determinati ed effettuati conformemente a un'intesa amministrativa concordata tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e il Regno di Spagna.

3. Il Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o il Regno di Spagna, e le rispettive autorità competenti possono prevedere altre modalità di rimborso o rinunciare ad ogni rimborso tra di loro.

CAPO 2

PRESTAZIONI PER INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Articolo SSC.28

Diritto a prestazioni in natura e in denaro

1. Fatte salve le disposizioni più favorevoli previste ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, alle prestazioni per infortuni sul lavoro o malattie professionali si applicano gli articoli SSC.16 e SSC.17.

2. La persona che risiede o dimora nel Regno di Spagna, se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o a Gibilterra, se è competente il Regno di Spagna, e che ha subito un infortunio sul lavoro o ha contratto una malattia professionale ha diritto alle prestazioni in natura specifiche secondo il regime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora ai sensi della legislazione che essa applica, come se l'interessato fosse assicurato in virtù di detta legislazione.

3. L'articolo SSC.18 si applica anche alle prestazioni di cui al presente capo.

Articolo SSC.29

Spese di trasporto

1. L'istituzione competente del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda di quale legislazione preveda l'assunzione dell'onere delle spese di trasporto di una persona vittima di infortunio sul lavoro o di malattia professionale fino alla sua residenza o fino a un istituto ospedaliero, assume l'onere di tali spese fino alla destinazione corrispondente nel luogo nel quale la persona risiede.

2. L'istituzione competente del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda di quale legislazione preveda l'assunzione dell'onere delle spese di trasporto della salma di una persona deceduta a seguito di un infortunio sul lavoro fino al luogo d'inumazione, assume, secondo la legislazione che essa applica, l'onere di tali spese fino alla destinazione corrispondente nel luogo nel quale la persona risiedeva al momento dell'infortunio.

Articolo SSC.30

Prestazioni per malattia professionale se la persona affetta è stata esposta allo stesso rischio nel Regno di Spagna e a Gibilterra

Quando la persona che ha contratto una malattia professionale ha svolto, in virtù della legislazione applicabile nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o nel Regno di Spagna, un'attività che per sua natura può provocare la malattia considerata, le prestazioni che la persona medesima o i superstiti possono richiedere sono erogate esclusivamente in virtù della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda di quale sia l'ultimo luogo in cui siffatte condizioni risultano soddisfatte.

Articolo SSC.31

Aggravamento di una malattia professionale

In caso di aggravamento di una malattia professionale per la quale la persona che ne è affetta ha beneficiato o beneficia di prestazioni secondo la legislazione applicabile nel Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o nel Regno di Spagna, si applicano le disposizioni seguenti:

a) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, non ha svolto in virtù della legislazione applicabile nel Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o nel Regno di Spagna, un'attività subordinata o autonoma che può provocare o aggravare la malattia considerata, l'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda di quale sia il primo luogo in cui la persona ha percepito le prestazioni, assume l'onere delle prestazioni, tenendo conto dell'aggravamento, secondo la legislazione applicabile;

b) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, ha svolto siffatta attività in virtù della legislazione applicabile nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra o nel Regno di Spagna, l'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda di quale sia il primo luogo in cui la persona ha percepito le prestazioni, assume l'onere delle prestazioni, senza tener conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. L'istituzione competente del Regno Unito. nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda di quale sia il secondo luogo in cui la persona ha percepito le prestazioni, concede all'interessato un'integrazione il cui importo è pari alla differenza tra l'importo delle prestazioni dovute dopo l'aggravamento e l'importo delle prestazioni che sarebbero state dovute prima dell'aggravamento secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, se la malattia considerata fosse insorta in virtù della legislazione applicata da detta istituzione;

c) le clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione applicabile nel Regno Unito o nel Regno di Spagna nei confronti di Gibilterra non sono opponibili al beneficiario di prestazioni erogate dall'istituzione dell'altra parte ai sensi della lettera b).

Articolo SSC.32

Norme intese a tenere conto delle particolarità delle legislazioni considerate

1. Se non esiste un'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali nel luogo nel quale l'interessato risiede o dimora, oppure se un'assicurazione esiste ma non prevede un'istituzione responsabile dell'erogazione delle prestazioni in natura, queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora responsabile dell'erogazione delle prestazioni in natura in caso di malattia.

2. Se non esiste un'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o nel Regno di Spagna, a seconda di quale sia competente, le disposizioni del presente capo relative alle prestazioni in natura sono comunque applicate alla persona che ne ha diritto in caso di malattia, maternità o paternità assimilata, ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se la persona subisce un infortunio sul lavoro o è affetta da una malattia professionale durante la residenza nel Regno di Spagna, o ai sensi della legislazione del Regno di Spagna, se la persona subisce un infortunio sul lavoro o è affetta da una malattia professionale durante la residenza a Gibilterra. I costi sono a carico dell'istituzione competente delle prestazioni in natura ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda di quale sia competente.

3. L'articolo SSC.6 si applica all'istituzione competente del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, per quanto riguarda l'equivalenza di infortuni sul lavoro e di malattie professionali verificatisi o accertati posteriormente ai sensi della legislazione applicabile, rispettivamente, nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra o nel Regno di Spagna all'atto della determinazione del grado d'incapacità, del diritto a prestazioni o della loro entità, a condizione che:

a) l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati anteriormente secondo la legislazione che essa applica non abbiano dato luogo a indennizzo; e

b) l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati posteriormente secondo la legislazione applicabile nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o nel Regno di Spagna, a seconda del luogo nel quale essi si siano verificati o siano stati accertati, non diano luogo a indennizzo.

Articolo SSC.33

Rimborsi tra istituzioni

1. L'articolo SSC.28 si applica anche alle prestazioni erogate ai sensi del presente capo e il rimborso è effettuato sulla base delle spese effettivamente sostenute.

2. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o il Regno di Spagna, o le rispettive autorità competenti possono prevedere altre modalità di rimborso o rinunciare ad ogni rimborso tra di loro.

CAPO 3

ASSEGNI IN CASO DI MORTE

Articolo SSC.34

Diritto all'assegno quando la morte sopravviene o quando il beneficiario risiede nel Regno di Spagna, se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o a Gibilterra, se è competente il Regno di Spagna

1. Quando la persona assicurata o un suo familiare muore nel Regno di Spagna, se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o a Gibilterra, se è competente il Regno di Spagna, il decesso è considerato avvenuto nel luogo nel quale è ubicata l'istituzione competente.

2. L'istituzione competente è tenuta a corrispondere gli assegni in caso di morte dovuti ai sensi della legislazione che essa applica anche se l'avente diritto risiede nel Regno di Spagna, se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o a Gibilterra, se è competente il Regno di Spagna.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il decesso è conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.

Articolo SSC.35

Erogazione delle prestazioni in caso di morte del pensionato

1. In caso di morte del titolare di una pensione o di più pensioni in virtù della legislazione applicabile nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e nel Regno di Spagna, se il pensionato era residente nel Regno di Spagna e l'istituzione cui competono i costi delle prestazioni in natura si trova a Gibilterra, e se era residente a Gibilterra e l'istituzione cui competono i costi delle prestazioni in natura si trova nel Regno di Spagna, gli assegni in caso di morte dovuti ai sensi della legislazione applicata da detta istituzione sono erogati a suo carico come se al momento del decesso il pensionato risiedesse nel luogo in cui è situata l'istituzione.

2. Il paragrafo 1 si applica *mutatis mutandis* ai familiari del pensionato.

CAPO 4

PRESTAZIONI D'INVALIDITÀ

Articolo SSC. 36

Persone soggette esclusivamente alla legislazione di tipo A

1. Ai fini del presente capo, per «legislazione di tipo A» si intende la legislazione secondo la quale l'importo delle prestazioni di invalidità è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione, mentre per «legislazione di tipo B» si intende qualsiasi altra legislazione.

2. La persona che ha maturato periodi di assicurazione esclusivamente ai sensi di una legislazione di tipo A ha diritto a percepire prestazioni unicamente dall'istituzione del luogo la cui legislazione era applicabile al momento in cui è sopravvenuta l'incapacità al lavoro seguita da invalidità, tenuto conto eventualmente dell'articolo SSC.37, e percepisce tali prestazioni conformemente a detta legislazione.

3. Se la legislazione di cui al paragrafo 2 contiene clausole relative alla riduzione, alla sospensione o alla soppressione delle prestazioni d'invalidità in caso di cumulo con altri redditi o con prestazioni di natura diversa ai sensi dell'articolo SSC.46, paragrafo 2, si applicano *mutatis mutandis* l'articolo SSC.46, paragrafo 3, e l'articolo SSC.48, paragrafo 3.

Articolo SSC.37

Disposizioni particolari relative alla totalizzazione dei periodi

Se la legislazione del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, l'istituzione competente del luogo considerato applica se necessario l'articolo SSC.44, paragrafo 1.

Articolo SSC.38

Persone soggette esclusivamente alla legislazione di tipo B o a legislazioni di tipo A e di tipo B

1. La persona che è stata soggetta successivamente o alternativamente a legislazioni di tipo A e di tipo B ha diritto alle prestazioni ai sensi del capo 5, che si applica mutatis mutandis tenendo conto del paragrafo 3.

2. La persona che è stata precedentemente soggetta a una legislazione di tipo B di cui successivamente sopravviene l'inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetta a una legislazione di tipo A beneficia delle prestazioni in conformità dell'articolo SSC.36 in virtù della legislazione di tipo A, purché:

— tale persona soddisfi le condizioni di tale legislazione esclusivamente o le condizioni di altre legislazioni dello stesso tipo, tenuto conto eventualmente dell'articolo SSC.37, ma senza che si debba ricorrere ai periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto una legislazione di tipo B; e

— tale persona non faccia valere un eventuale diritto a prestazioni di vecchiaia, tenuto conto dell'articolo SSC.43.

3. La decisione sul grado di invalidità del richiedente adottata da un'istituzione del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, è vincolante, rispettivamente, per l'istituzione del Regno di Spagna o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra per l'istituzione.

Articolo SSC. 39

Aggravamento dell'invalidità

1. In caso di aggravamento di un'invalidità per la quale la persona beneficia di prestazioni secondo la legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, si applicano le disposizioni seguenti, tenuto conto dell'aggravamento:

a) le prestazioni sono erogate a norma del capo 5, applicato mutatis mutandis;

b) tuttavia, ove l'interessato sia stato soggetto a legislazione di tipo A e, dal momento in cui beneficia di prestazioni, non sia stato soggetto a legislazione di tipo B, le prestazioni sono erogate a norma dell'articolo SSC.36, paragrafo 2.

2. Se l'importo totale della prestazione o delle prestazioni dovute a norma del paragrafo 1 è inferiore all'importo della prestazione di cui l'interessato beneficiava a carico dell'istituzione precedentemente competente per il pagamento, quest'ultima è tenuta a corrispondergli un'integrazione pari alla differenza tra i due importi.

3. Se l'interessato non ha diritto alle prestazioni a carico di un'istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, l'istituzione precedentemente competente eroga le prestazioni secondo la legislazione che essa applica, tenuto conto dell'aggravamento e, eventualmente, dell'articolo SSC.37.

Articolo SSC.40

Trasformazione delle prestazioni d'invalidità in prestazioni di vecchiaia

1. Le prestazioni d'invalidità sono trasformate, se del caso, in prestazioni di vecchiaia, alle condizioni previste dalla legislazione secondo cui esse sono erogate e a norma del capo 5.

2. L'istituzione debitrice di prestazioni d'invalidità secondo la legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna continua a erogare al beneficiario di prestazioni d'invalidità ammesso a far valere diritti a prestazioni di vecchiaia secondo la legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna, a norma dell'articolo SSC.47, le prestazioni d'invalidità cui il beneficiario ha diritto secondo la legislazione che essa applica, fino al momento in cui il paragrafo 1 diventa applicabile nei confronti di questa istituzione oppure per tutto il tempo in cui l'interessato soddisfa le condizioni necessarie per beneficiarne.

3. Se le prestazioni di invalidità previste dalla legislazione applicabile, a norma dell'articolo SSC.36, sono trasformate in prestazioni di vecchiaia, la persona che non soddisfa ancora le condizioni previste dalla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, per poter beneficiare di tali prestazioni percepisce dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e/o dal Regno di Spagna, prestazioni di invalidità a decorrere dalla data della trasformazione.

Dette prestazioni d'invalidità sono erogate a norma del capo 5 come se questo fosse stato applicabile al momento in cui è sopravvenuta l'incapacità al lavoro seguita da invalidità, fino a quando l'interessato non soddisfa le condizioni necessarie per beneficiare delle prestazioni di vecchiaia previste dalle legislazioni nazionali interessate oppure, nel caso in cui siffatta trasformazione non sia contemplata, per tutto il tempo in cui egli ha diritto a prestazioni d'invalidità in virtù della seconda legislazione.

4. Le prestazioni d'invalidità erogate a norma dell'articolo SSC.36 sono ricalcolate ai sensi del capo 5 non appena il beneficiario soddisfi le condizioni necessarie per fruire delle prestazioni d'invalidità previste da una legislazione di tipo B ovvero non appena ottenga prestazioni di vecchiaia.

Articolo SSC.41

Disposizioni particolari relative ai pubblici dipendenti

Gli articoli SSC.7, SSC.36, SSC.38, SSC.39 e SSC.40 e l'articolo SSC.53, paragrafi 2 e 3, si applicano *mutatis mutandis* alle persone che beneficiano di un regime speciale per pubblici dipendenti.

CAPO 5

PENSIONI DI VECCHIAIA E AI SUPERSTITI

Articolo SSC.42

Presa in considerazione dei periodi di cura dei figli

1. Qualora, in base alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se l'istituzione competente ai sensi del titolo II sia il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o qualora, in base alla legislazione del Regno di Spagna, se l'istituzione competente ai sensi del titolo II sia il Regno di Spagna, non siano presi in considerazione i periodi dedicati alla cura dei figli, l'istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, la cui legislazione era applicabile ai sensi del titolo II alla persona interessata in quanto esercitava un'attività subordinata o autonoma alla data a decorrere dalla quale, secondo tale legislazione, si è iniziato a prendere in considerazione il periodo dedicato alla cura del figlio in questione rimane responsabile della presa in considerazione di tale periodo come periodo dedicato alla cura dei figli secondo la propria legislazione, come se il figlio in questione fosse stato cresciuto nel suo territorio.

2. Il paragrafo 1 non si applica se la persona interessata è o diventa soggetta alla legislazione del del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, per il fatto di esercitarvi un'attività subordinata o autonoma.

Articolo SSC.43

Disposizioni generali

1. Le istituzioni competenti determinano il diritto alle prestazioni, ai sensi della legislazione del del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se quando è stata presentata la richiesta di liquidazione l'interessato era soggetto alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o della legislazione del Regno di Spagna, se quando è stata presentata la richiesta di liquidazione l'interessato era soggetto alla legislazione spagnola, o di entrambe, a meno che l'interessato chieda espressamente di differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, o di entrambe.

2. Se, in un determinato momento, l'interessato non soddisfa, o non soddisfa più, le condizioni stabilite dalla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se era soggetto alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o dalla legislazione del Regno di Spagna, se era soggetto alla legislazione del Regno di Spagna, le istituzioni che applicano la legislazione le cui condizioni sono soddisfatte non tengono conto, in sede di calcolo secondo l'articolo SSC.45, paragrafo 1, lettera a) o b), dei periodi maturati in virtù della legislazione le cui condizioni non sono state o non sono più soddisfatte qualora, tenendo conto di tali periodi, si determinino prestazioni di importo inferiore.

3. Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis quando l'interessato richiede espressamente di differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia.

4. Un ricalcolo è effettuato automaticamente a mano a mano che le condizioni che devono essere soddisfatte ai sensi dell'altra legislazione sono soddisfatte o qualora la persona richieda la liquidazione di una prestazione di vecchiaia differita a norma del paragrafo 1, a meno che i periodi maturati ai sensi dell'altra legislazione non siano già stati presi in considerazione in virtù del paragrafo 2 o 3.

Articolo SSC.44

Disposizioni particolari relative alla totalizzazione dei periodi

1. Se la legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati maturati solo in una determinata attività subordinata o autonoma o in un'occupazione soggetta a un regime speciale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi, l'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, tiene conto dei periodi maturati in virtù della legislazione del Regno di Spagna o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, rispettivamente, soltanto se sono maturati in un regime corrispondente o, in mancanza di questo, nella stessa occupazione o, se del caso, nella stessa attività subordinata o autonoma.

Se, tenuto conto dei periodi così maturati, l'interessato non soddisfa le condizioni per beneficiare di un regime speciale, questi periodi sono presi in considerazione ai fini dell'erogazione delle prestazioni del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a seconda dei casi, purché l'interessato fosse iscritto a uno di tali regimi.

2. I periodi di assicurazione maturati nell'ambito di un regime speciale del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, sono presi in considerazione ai fini dell'erogazione delle prestazioni del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a seconda dei casi, del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, per un regime del Regno di Spagna, o del Regno di Spagna, per un regime del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a condizione che l'interessato fosse affiliato all'uno o all'altro di tali regimi, anche se tali periodi sono già stati presi in considerazione nell'ambito di un regime speciale del Regno di Spagna, per un regime del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o di Gibilterra, per un regime del Regno di Spagna.

3. Se la legislazione o il regime specifico del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni alla condizione che l'interessato sia assicurato al momento dell'avverarsi del rischio, tale condizione è considerata soddisfatta se l'interessato era precedentemente assicurato ai sensi della legislazione o del regime specifico del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna e, al momento dell'avverarsi del rischio, è assicurato ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se precedentemente assicurato ai sensi della legislazione o di un regime specifico del Regno di Spagna, o assicurato ai sensi della legislazione o di un regime specifico del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, per lo stesso rischio o, altrimenti, se per lo stesso rischio una prestazione è dovuta ai sensi della legislazione del del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se non è prevista dalla legislazione del Regno di Spagna, o ai sensi della legislazione del Regno di Spagna, se non è prevista dalla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra. Tuttavia quest'ultima condizione è ritenuta soddisfatta nei casi di cui all'articolo SSC.50.

Articolo SSC.45

Liquidazione delle prestazioni

1. L'istituzione competente calcola l'importo delle prestazioni che sarebbe dovuto:

a) a norma della legislazione che essa applica, solo se le condizioni richieste per avere diritto alle prestazioni sono state soddisfatte esclusivamente a norma del diritto nazionale (prestazione autonoma);

b) calcolando un importo teorico e successivamente un importo effettivo (prestazione pro rata), secondo le modalità seguenti:

i) l'importo teorico della prestazione è pari alla prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione maturati in virtù della legislazione della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è competente il Regno di Spagna, o del Regno di Spagna, se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, fossero stati maturati in virtù della legislazione che l'istituzione applica alla data della liquidazione della prestazione. L'importo che in virtù di detta legislazione è indipendente dalla durata dei periodi maturati è considerato importo teorico;

ii) l'istituzione competente determina quindi l'importo effettivo della prestazione pro rata applicando all'importo teorico il rapporto tra la durata dei periodi maturati prima che si avverasse il rischio ai sensi della legislazione che essa applica e la durata totale dei periodi maturati prima che il rischio si avverasse ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna.

2. All'importo calcolato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), l'istituzione competente applica, se del caso, l'insieme delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione che essa applica, nei limiti previsti dagli articoli da SSC.46, SSC.47 e SSC.48.

3. L'interessato ha diritto a percepire dall'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, l'importo più elevato calcolato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b).

4. Qualora dal calcolo a norma del paragrafo 1, lettera a), nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o nel Regno di Spagna, risulti sempre che la prestazione autonoma è pari o superiore alla prestazione pro rata calcolata in base al paragrafo 1, lettera b), l'istituzione competente non procede al calcolo pro rata a condizione che:

a) siffatta situazione sia prevista nell'allegato SSC-2;

b) non sia applicabile una legislazione che contempli clausole anticumulo di cui agli articoli SSC.47 e SSC.48, a meno che siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo SSC.48, paragrafo 2; e

c) l'articolo SSC.50 non sia applicabile nelle circostanze specifiche del caso in relazione ai periodi maturati in virtù della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è competente il Regno di Spagna, o del Regno di Spagna, se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

5. Nonostante i paragrafi 1, 2 e 3, il calcolo pro rata non si applica a regimi che prevedono prestazioni per le quali i periodi di tempo non sono rilevanti ai fini del calcolo, a condizione che tali regimi siano elencati nell'allegato SSC-2. In tali casi l'interessato ha diritto alla prestazione calcolata secondo la legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna.

Articolo SSC.46

Clausole anticumulo

1. Tutti i cumuli di prestazioni di vecchiaia e ai superstiti calcolate o erogate in base ai periodi di assicurazione maturati da una stessa persona sono considerati cumuli di prestazioni della stessa natura.

2. I cumuli di prestazioni che non possono essere considerati della stessa natura nel senso del paragrafo 1 sono considerati cumuli di prestazioni di natura diversa.

3. Le disposizioni seguenti si applicano ai fini delle clausole anticumulo stabilite dalla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, in caso di cumulo di una prestazione di vecchiaia o ai superstiti con una prestazione della stessa natura o di natura diversa o con altro reddito:

a) l'istituzione competente tiene conto delle prestazioni o dei redditi acquisiti a Gibilterra, se è competente il Regno di Spagna, o nel Regno di Spagna, se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, solo se la legislazione che essa applica prevede che sia tenuto conto delle prestazioni o dei redditi acquisiti al di fuori del suo territorio;

b) l'istituzione competente prende in considerazione l'importo delle prestazioni che deve erogare il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è competente il Regno di Spagna, o il Regno di Spagna, se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, prima della detrazione delle imposte, dei contributi previdenziali e delle altre trattenute o contributi individuali, a meno che la legislazione che essa applica preveda l'applicazione di clausole anticumulo dopo tali detrazioni, alle condizioni e secondo le procedure indicate nell'allegato SSC-5;

c) l'istituzione competente non prende in considerazione l'importo delle prestazioni maturate in virtù della della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è competente il Regno di Spagna, o in virtù della legislazione del Regno di Spagna, se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, sulla base di un'assicurazione volontaria o facoltativa continuata;

d) se il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o il Regno di Spagna, applica clausole anticumulo per il fatto che l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura o di natura diversa in virtù, della legislazione del Regno di Spagna o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, oppure beneficia di un reddito acquisito, rispettivamente, a Gibilterra o nel Regno di Spagna, la prestazione dovuta può essere ridotta solamente dell'importo di tali prestazioni o di tale reddito. r

Articolo SSC.47

Cumulo di prestazioni della stessa natura

1. In caso di cumulo di prestazioni della stessa natura dovute ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna, le clausole anticumulo previste dalla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, non sono applicabili ad una prestazione pro rata.

2. Le clausole anticumulo si applicano a una prestazione autonoma soltanto quando si tratta:

a) di una prestazione il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione; o

b) di una prestazione il cui importo è determinato in funzione di un periodo fittizio considerato maturato tra la data in cui si è avverato il rischio e una data ulteriore, cumulato con:

   i) una prestazione del medesimo tipo, salvo se tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna, è stato concluso un accordo al fine di evitare che sia tenuto conto più di una volta dello stesso periodo fittizio; o

   ii) una prestazione di cui alla lettera a).

Le prestazioni e gli accordi di cui alle lettere a) e b) sono elencati nell'allegato SSC-3.

Articolo SSC.48

Cumulo di prestazioni di natura diversa

1. Se il beneficio di prestazioni di natura diversa o di altri redditi richiede l'applicazione delle clausole anticumulo previste dalla legislazione del Regno Unitonei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna, relativamente a:

a) due o più prestazioni autonome, le istituzioni competenti dividono gli importi della o delle prestazioni o di altri redditi, di cui si è tenuto conto, per il numero di prestazioni soggette a dette clausole; tuttavia l'applicazione della presente lettera non può privare l'interessato dello status di pensionato ai fini degli altri capi del presente titolo alle condizioni e secondo le procedure di cui all'allegato SSC-5;

b) una o più prestazioni pro rata, le istituzioni competenti tengono conto della prestazione o delle prestazioni o di altri redditi e di tutti gli elementi previsti ai fini dell'applicazione delle clausole anticumulo, in funzione del rapporto fra i periodi di assicurazione definito per il calcolo di cui all'articolo SSC.45, paragrafo 1, lettera b), punto ii);

c) una o più prestazioni autonome e una o più prestazioni pro rata, le istituzioni competenti applicano *mutatis mutandis* la lettera a) per quanto riguarda le prestazioni autonome e la lettera b) per quanto riguarda le prestazioni pro rata.

2. L'istituzione competente non effettua la divisione prevista in relazione alle prestazioni autonome se la legislazione che essa applica prevede che si tenga conto delle prestazioni di natura diversa o di altri redditi, nonché di tutti gli altri elementi per calcolare una frazione del loro importo determinato in funzione del rapporto fra i periodi di assicurazione di cui all'articolo SSC.45, paragrafo 1, lettera b), punto ii).

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano *mutatis mutandis* se la legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, prevede che un diritto alla prestazione non possa essere acquisito nel caso in cui l'interessato benefici di una prestazione di natura diversa, dovuta in base, alla legislazione del Regno di Spagna, o alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, rispettivamente, oppure di altri redditi.

Articolo SSC.49

Disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni

1. Ai fini del calcolo dell'importo teorico e dell'importo pro rata di cui all'articolo SSC.45, paragrafo 1, lettera b), si applicano le norme seguenti:

a) se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati prima che il rischio si avverasse in virtù delle legislazioni del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna, è superiore al periodo massimo prescritto dalla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, per beneficiare di una prestazione completa, l'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, se è competente il Regno di Spagna, tiene conto di tale periodo mas simo anziché della durata totale dei periodi maturati; tale metodo di calcolo non può avere l'effetto di imporre a detta istituzione l'onere di una prestazione di importo superiore a quello della prestazione completa prevista dalla legislazione che essa applica. La presente disposizione non si applica alle prestazioni il cui importo non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione;

b) la procedura relativa alla presa in considerazione dei periodi che si sovrappongono è stabilita nell'allegato SSC-5;

c) se la legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o del Regno di Spagna prevede che il calcolo delle prestazioni si basi su redditi, contributi, base contributiva, maggiorazioni, guadagni, altri importi o una combinazione di più di uno dei suddetti elementi (medi, proporzionali, forfettari o fittizi), l'istituzione competente:

i) determina la base di calcolo delle prestazioni in base ai soli periodi di assicurazione maturati in virtù della legislazione che essa applica;

ii) si avvale, per determinare l'importo da calcolare in base ai periodi di assicurazione maturati in virtù della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è competente il Regno di Spagna, o del Regno di Spagna, se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, degli stessi elementi determinati o registrati per i periodi di assicurazione maturati in virtù della legislazione che essa applica, se necessario secondo le procedure stabilite nell'allegato SSC-4 per il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o per il Regno di Spagna;

d) qualora la lettera c) non sia applicabile perché la legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, prevede che il calcolo della prestazione si basi su elementi che sono diversi dai periodi di assicurazione e che non sono legati al tempo, l'istituzione competente prende in considerazione, per ciascun periodo di assicurazione maturato in virtù della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è competente il Regno di Spagna, o del Regno di Spagna, se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, l'importo del capitale accumulato, il capitale che si ritiene sia stato accumulato o qualsiasi altro elemento di calcolo ai sensi della legislazione applicabile, diviso per le corrispondenti unità di periodi nel regime pensionistico in questione.

2. Le disposizioni della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, relative alla rivalutazione degli elementi presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni si applicano, secondo il caso, agli elementi che devono essere presi in considerazione dall'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a norma del paragrafo 1, per i periodi di assicurazione maturati in virtù della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è competente il Regno di Spagna, o del Regno di Spagna, se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

Articolo SSC.50

Periodi di assicurazione inferiori a un anno

1. Nonostante l'articolo SSC.45, paragrafo 1, lettera b), l'istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, non è tenuta a erogare prestazioni riguardanti periodi maturati in virtù della legislazione che essa applica che sono presi in considerazione al momento dell'avverarsi del rischio, se:

a) la durata di detti periodi è inferiore a un anno; e

b) tenuto conto soltanto di questi periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù di detta legislazione.

Ai fini del presente articolo, per «periodi» si intendono tutti i periodi di assicurazione, lavoro subordinato o lavoro autonomo che ammettono a beneficiare della prestazione interessata o la accrescono direttamente.

2. L'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e quella del Regno di Spagna, prendono in considerazione i periodi di cui al paragrafo 1 ai fini dell'articolo SSC.45, paragrafo 1, lettera b), punto i).

3. Se l'applicazione del paragrafo 1 ha l'effetto di sollevare le istituzioni del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna, dagli obblighi che incombono loro, le prestazioni sono erogate esclusivamente in base alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se le condizioni previste dalla sua legislazione sono le ultime ad essere state soddisfatte, o in base alla legislazione del Regno di Spagna, se le condizioni previste dalla sua legislazione sono le ultime ad essere state soddisfatte come se tutti i periodi di assicurazione maturati e presi in considerazione a norma dell'articolo SSC.7 e dell'articolo SSC.44, paragrafi 1 e 2, fossero stati maturati in virtù della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna.

4. Il presente articolo non si applica ai regimi di cui all'allegato SSC-2.

Articolo SSC.51

Attribuzione di un'integrazione

1. Il beneficiario di prestazioni cui si applica il presente capo non può ricevere, né a Gibilterra, se Gibilterra è il luogo di residenza e una prestazione è dovuta ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, né nel Regno di Spagna, se il Regno di Spagna è il luogo di residenza ai sensi della cui legislazione è dovuta una prestazione, una prestazione inferiore alla prestazione minima fissata da tale legislazione per un periodo di assicurazione pari a tutti i periodi presi in considerazione per il pagamento conformemente al presente capo.

2. L'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, versa al beneficiario delle prestazioni di cui al paragrafo 1, per tutto il periodo della sua residenza, rispettivamente, a Gibilterra, o nel Regno di Spagna, un'integrazione pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute ai sensi del presente capo e l'importo della prestazione minima.

Articolo SSC.52

Ricalcolo e rivalutazione delle prestazioni

1. In caso di modifica del metodo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni in virtù della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, o in caso di modifica rilevante della situazione personale dell'interessato che, a norma di detta legislazione, comporti un adeguamento dell'importo della prestazione, si procede a un ricalcolo a norma dell'articolo SSC.45.

2. Per contro, se per l'aumento del costo della vita, per la variazione del livello dei redditi o per altre cause di adeguamento, le prestazioni del Regno Unit,o nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, sono modificate di una percentuale o di un importo forfettario, tale percentuale o importo forfettario è applicato direttamente alle prestazioni stabilite a norma dell'articolo SSC.45 senza che si debba procedere a un ricalcolo.

Articolo SSC.53

Disposizioni particolari relative ai pubblici dipendenti

1. Gli articoli SSC.7 e SSC.43, l'articolo SSC.44, paragrafo 3, e gli articoli da SSC.45 a SSC.52 si applicano mutatis mutandis alle persone che beneficiano di un regime speciale per pubblici dipendenti.

2. Tuttavia, se la legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, subordina l'acquisizione, la liquidazione, il mantenimento o il recupero del diritto a prestazioni di un regime speciale per pubblici dipendenti alla condizione che tutti i periodi di assicurazione siano maturati nell'ambito di uno o più regimi speciali per pubblici dipendenti a Gibilterra o nel Regno di Spagna, o siano considerati periodi equivalenti dalla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, l'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, tiene conto solo dei periodi che possono essere riconosciuti ai sensi della legislazione che essa applica.

Se, tenuto conto dei periodi così maturati, l'interessato non soddisfa le condizioni per beneficiare di tali prestazioni, tali periodi sono presi in considerazione ai fini della concessione delle prestazioni ai sensi del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a seconda dei casi.

3. Se, in base alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, le prestazioni erogate nell'ambito di un regime speciale per pubblici dipendenti sono calcolate in base all'ultima retribuzione o alle ultime retribuzioni percepite durante un periodo di riferimento, l'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, prende in considerazione, ai fini del calcolo, solo le retribuzioni, debitamente rivalutate, percepite durante il periodo o i periodi nei quali l'interessato era soggetto a tale legislazione.

CAPO 6

PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE

Articolo SSC.54

Disposizioni particolari sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma

1. L'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se la legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra subordina l'acquisizione, il mantenimento, il recupero o la durata del diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, o l'istituzione competente del Regno di Spagna, se la legislazione del Regno di Spagna subordina l'acquisizione, il mantenimento, il recupero o la durata del diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, tiene conto, per quanto necessario, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma maturati in virtù, della legislazione del Regno di Spagna o della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, rispettivamente, come se fossero stati maturati in virtù della legislazione che essa applica.

Tuttavia, quando la legislazione applicabile subordina il diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, siffatti periodi maturati in virtù della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, sono presi in considerazione unicamente a condizione che siano considerati periodi di assicurazione se maturati ai sensi della legislazione applicabile.

2. L'applicazione del paragrafo 1 è subordinata alla condizione che l'interessato abbia maturato da ultimo, conformemente alla legislazione ai sensi della quale le prestazioni sono richieste:

a) periodi di assicurazione, se tale legislazione richiede periodi di assicurazione;

b) periodi di occupazione, se tale legislazione richiede periodi di occupazione; o

c) periodi di attività lavorativa autonoma, se tale legislazione richiede periodi di attività lavorativa autonoma.

Articolo SSC.55

Calcolo delle prestazioni di disoccupazione

1. Se il calcolo delle prestazioni di disoccupazione si basa sull'importo della retribuzione o del reddito professionale anteriore dell'interessato, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o il Regno di Spagna, se è competente il Regno di Spagna, tiene conto della retribuzione o del reddito professionale percepito dall'interessato esclusivamente sulla base dell'ultima attività subordinata o autonoma esercitata ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda di quale sia competente.

2. Se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e la legislazione da esso applicata prevede un periodo di riferimento determinato per stabilire la retribuzione o il reddito professionale utilizzato per calcolare l'importo della prestazione e l'interessato era soggetto alla legislazione del Regno di Spagna, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra prende in considerazione solo la retribuzione o il reddito professionale percepito per l'ultima attività subordinata o autonoma esercitata in base a tale legislazione.

Se è competente il Regno di Spagna e la legislazione da esso applicata prevede un periodo di riferimento determinato per stabilire la retribuzione o il reddito professionale utilizzato per calcolare l'importo della prestazione e l'interessato era soggetto alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra per l'intero periodo di riferimento o per parte di esso, il Regno di Spagna prende in considerazione solo la retribuzione o il reddito professionale percepito per l'ultima attività subordinata o autonoma esercitata in base a tale legislazione.

Articolo SSC.56

Disoccupati residenti nel Regno di Spagna, se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o a Gibilterra, se è competente il Regno di Spagna

1. Le persone che vengono a trovarsi in situazione di disoccupazione completa, parziale o intermittente e che, nel periodo dell'esercizio dell'ultima attività subordinata o autonoma a Gibilterra, risiedevano nel Regno di Spagna e continuano a risiedere nel Regno di Spagna si mettono a disposizione degli uffici del lavoro a Gibilterra. Tali persone fruiscono di prestazioni secondo la legislazione di Gibilterra come se vi risiedessero. Le prestazioni sono erogate dall'istituzione di Gibilterra.

Le persone che vengono a trovarsi in situazione di disoccupazione completa, parziale o intermittente e che, nel periodo dell'esercizio dell'ultima attività subordinata o autonoma nel Regno di Spagna, risiedevano a Gibilterra e continuano a risiedere a Gibilterra si mettono a disposizione degli uffici del lavoro del Regno di Spagna. Tali persone fruiscono di prestazioni secondo la legislazione del Regno di Spagna come se vi risiedessero. Le prestazioni sono erogate dall'istituzione del Regno di Spagna.

Le prestazioni di disoccupazione possono essere erogate in un'unica soluzione.

2. A titolo complementare le persone in situazione di disoccupazione completa possono mettersi a disposizione degli uffici del lavoro competenti del Regno di Spagna, se risiedono nel Regno di Spagna, o di Gibilterra, se risiedono a Gibilterra.

Le persone in situazione di disoccupazione completa che hanno esercitato l'ultima attività subordinata o autonoma a Gibilterra e risiedono nel Regno di Spagna, o che hanno esercitato l'ultima attività subordinata o autonoma nel Regno di Spagna e risiedono a Gibilterra, possono chiedere parimenti le prestazioni complementari di disoccupazione eventualmente previste dalla legislazione spagnola come se fossero state soggette a tale legislazione nel periodo di esercizio dell'ultima attività, o eventualmente previste dalla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra come se fossero state soggette a tale legislazione nel periodo di esercizio dell'ultima attività.

3. Le persone di cui al paragrafo 2 che sono registrate come persone in cerca di lavoro presso i competenti uffici del lavoro del Regno di Spagna, se risiedono nel Regno di Spagna, o di Gibilterra, se risiedono a Gibilterra, sono soggette alla procedura di controllo organizzata, secondo il caso, nel Regno di Spagna o a Gibilterra e si conformano alle condizioni previste dalla legislazione applicabile nel Regno di Spagna, se risiedono nel Regno di Spagna, o a Gibilterra, se risiedono a Gibilterra. La persona che rimane registrata come persona in cerca di lavoro nel luogo della sua ultima attività si conforma agli obblighi applicabili.

4. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo, in particolare, se applicabili, per quanto riguarda i pagamenti in un'unica soluzione, e le modalità dello scambio di informazioni, della cooperazione e dell'assistenza reciproca tra le istituzioni e i servizi del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna.

L'istituzione competente del luogo di lavoro agevola con efficienza e senza ritardo lo scambio di informazioni, la documentazione relativa ai periodi di attività assicurata e le prestazioni, ritardoal fine di non influire sul riconoscimento, il mantenimento, la sospensione, la cessazione o la ripresa delle prestazioni.

CAPO 7

PRESTAZIONI DI PREPENSIONAMENTO

Articolo SSC.57

Prestazioni

L'articolo SSC.7 non si applica quando la legislazione applicabile subordina il diritto alle prestazioni di prepensionamento al maturare di periodi di assicurazione o di occupazione autonoma.

CAPO 8

PRESTAZIONI FAMILIARI

Articolo SSC.58

Familiari residenti nel Regno di Spagna o a Gibilterra

1. La persona cui si applica il presente protocollo ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione del Regno di Spagna, se è competente il Regno di Spagna, anche per i familiari residenti a Gibilterra come se risiedessero nel Regno di Spagna.

2. La persona cui si applica il presente protocollo ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, anche per i familiari residenti nel Regno di Spagna come se risiedessero a Gibilterra.

3. I pensionati residenti nel Regno di Spagna o a Gibilterra hanno diritto, per i familiari residenti a Gibilterra o nel Regno di Spagna, rispettivamente ,alle prestazioni familiari conformemente alla legislazione applicata dall'istituzione competente della loro pensione.

Articolo SSC.59

Regole di priorità in caso di cumulo

1. Se nello stesso periodo e per gli stessi familiari sono previste prestazioni ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e di quella del Regno di Spagna, si applicano le regole di priorità seguenti:

a) nel caso di prestazioni dovute sia dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, sia dal Regno di Spagna, a titoli diversi, l'ordine di priorità è il seguente: in primo luogo i diritti conferiti in virtù di un'attività professionale subordinata o autonoma, in secondo luogo i diritti conferiti a titolo di erogazione di una pensione e, infine, i diritti conferiti in virtù della residenza;

b) nel caso di prestazioni dovute dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, sia dal Regno di Spagna sia a un medesimo titolo, l'ordine di priorità è il seguente:

i) nel caso di diritti conferiti in virtù di un'attività professionale subordinata o autonoma: il luogo di residenza dei figli a condizione che sia esercitata una siffatta attività e, in via sussidiaria, se necessario, l'importo più elevato di prestazioni previsto dalle legislazioni in questione. In quest'ultimo caso il costo delle prestazioni è ripartito secondo i criteri stabiliti nell'allegato SSC-5;

ii) nel caso di diritti conferiti a titolo di erogazione di pensioni: il luogo di residenza dei figli a condizione che sia dovuta una pensione in virtù della sua legislazione e, in via sussidiaria, se necessario, il periodo di assicurazione più lungo maturato in base alle legislazioni in questione.

2. In caso di cumulo di diritti, le prestazioni familiari sono erogate in base alla legislazione definita prioritaria a norma del paragrafo 1. I diritti alle prestazioni familiari dovute a norma dell'altra legislazione in questione sono sospesi fino a concorrenza dell'importo previsto dalla prima legislazione ed erogati, se del caso, sotto forma d'integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo. Tuttavia tale integrazione differenziale non deve essere necessariamente fornita quando il diritto alle prestazioni in questione si basa unicamente sulla residenza.

3. Se, a norma dell'articolo SSC.57, è presentata domanda di prestazioni familiari all'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è applicabile la sua legislazione, o del Regno di Spagna, se è applicabile la sua legislazione, ma non in via prioritaria a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo:

a) tale istituzione trasmette la domanda all'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se in via prioritaria è applicabile la sua legislazione, o del Regno di Spagna, se in via prioritaria è applicabile la sua legislazione, informandone l'interessato e, fatte salve le disposizioni dell'allegato SSC-5 relative alla liquidazione provvisoria delle prestazioni, provvede se necessario all'integrazione differenziale menzionata al paragrafo 2;

b) l'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se in via prioritaria è applicabile la sua legislazione, o del Regno di Spagna, se in via prioritaria è applicabile la sua legislazione, tratta la domanda come se le fosse stata presentata direttamente e la data di presentazione della domanda alla prima istituzione è considerata essere la data della relativa trasmissione all'istituzione determinata in base alle regole di priorità.

Articolo SSC.60

Erogazione delle prestazioni

Nel caso in cui le prestazioni familiari non siano utilizzate dalla persona a cui dovrebbero essere erogate per il mantenimento dei familiari, l'istituzione competente adempie ai suoi obblighi legali erogando dette prestazioni alla persona fisica o giuridica che provvede di fatto al mantenimento dei familiari, su richiesta e per il tramite dell'istituzione del luogo di residenza nel Regno di Spagna o a Gibilterra o per il tramite dell'istituzione o organismo designato a tal fine dall'autorità competente del luogo di residenza nel Regno di Spagna o a Gibilterra.

Articolo SSC.61

Disposizioni complementari

1. Se, ai sensi della legislazione designata in virtù degli articoli SSC.57 e SSC.58, non è acquisito alcun diritto al pagamento di prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani, tali prestazioni sono automaticamente erogate, in aggiunta alle altre prestazioni familiari acquisite in conformità di detta legislazione, in virtù della legislazione del Regno Unito per quanto riguarda Gibilterra, se per i periodi più lunghi il lavoratore defunto è stato soggetto alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, per quanto il diritto sia stato acquisito ai sensi di tale legislazione, o in virtù della legislazione del Regno di Spagna, se per i periodi più lunghi il lavoratore defunto è stato soggetto alla legislazione del Regno di Spagna. Se nessun diritto è stato acquisito ai sensi di tale legislazione, sono esaminate le condizioni per acquisirlo ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se nessun diritto è stato acquisito in virtù della legislazione del Regno di Spagna, o ai sensi della legislazione del Regno di Spagna, se nessun diritto è stato acquisito in virtù della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e le prestazioni sono erogate in ordine decrescente di durata dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se nessun diritto è stato acquisito in virtù della legislazione del Regno di Spagna, o ai sensi della legislazione del Regno di Spagna, se nessun diritto è stato acquisito in virtù della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

2. Le prestazioni erogate in forma di pensioni o integrazioni di pensioni sono fornite e calcolate a norma del capo 5.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo SSC.62

Cooperazione

1. Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna, notificano al comitato specializzato per la circolazione delle persone qualsiasi modifica della rispettiva legislazione relativa ai settori di sicurezza sociale contemplati all'articolo SSC.4 che sia pertinente o in grado di influire sull'attuazione del presente protocollo.

2. A meno che il presente protocollo imponga di notificare le informazioni al comitato specializzato per la circolazione delle persone, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna, si comunicano a vicenda le misure adottate per attuare il presente protocollo che non sono notificate a norma del paragrafo 1 e che sono pertinenti ai fini dell'attuazione del presente protocollo.

3. Ai fini del presente protocollo, le autorità e istituzioni del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna, si prestano assistenza come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione. La collaborazione amministrativa di dette autorità e istituzioni è, in linea di massima, gratuita. Tuttavia il comitato specializzato per la circolazione delle persone stabilisce la natura delle spese rimborsabili e i limiti oltre i quali è previsto il relativo rimborso.

4. Ai fini del presente protocollo, le autorità e istituzioni del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna, possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone interessate o i loro rappresentanti.

5. Le istituzioni e le persone cui si applica il presente protocollo hanno un obbligo reciproco di informazione e di cooperazione per garantire la corretta applicazione del presente protocollo. Le autorità direttamente interessate del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna, stabiliscono in un'intesa amministrativa i mezzi e le procedure di adempimento dell'obbligo di cooperazione per quanto riguarda il rilascio della documentazione, lo scambio di informazioni, la risoluzione dei conflitti e la presentazione e liquidazione delle domande.

Le istituzioni, in ottemperanza al principio di buona amministrazione, rispondono a tutte le domande entro un termine ragionevole e comunicano in proposito agli interessati qualsiasi informazione ad essi necessaria per far valere i diritti loro conferiti dal presente protocollo.

Gli interessati hanno l'obbligo di informare quanto prima le istituzioni competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, e le istituzioni del luogo di residenza in merito a ogni cambiamento della loro situazione personale o familiare che incida sui loro diritti alle prestazioni previste dal presente protocollo.

6. La mancata osservanza dell'obbligo di informazione di cui al paragrafo 5, terzo comma, può formare oggetto di misure proporzionate conformemente al diritto nazionale. Tuttavia tali misure devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe in forza dell'ordinamento giuridico interno e non devono nella pratica rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti agli interessati dal presente protocollo.

7. In presenza di difficoltà d'interpretazione o di applicazione del presente protocollo in grado di mettere a repentaglio i diritti di una persona cui esso si applica, l'istituzione competente o l'istituzione del luogo di residenza contatta l'istituzione o le istituzioni del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è interessato il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, se è interessato il Regno di Spagna. In assenza di una soluzione entro un termine ragionevole, una parte può chiedere consultazioni tecniche nel quadro del comitato specializzato per la circolazione delle persone.

8. Le autorità, le istituzioni e gli organi giurisdizionali del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, non possono respingere le domande o gli altri documenti loro inviati per il solo fatto che siano redatti in una lingua ufficiale dell'Unione, inclusa la lingua inglese.

Articolo SSC.63

Elaborazione dei dati

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna, impiegano progressivamente le nuove tecnologie per lo scambio, l'accesso e l'elaborazione dei dati richiesti per l'applicazione del presente protocollo.

2. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna, hanno ciascuno la responsabilità di gestire la parte di rispettiva competenza dei servizi di elaborazione dei dati.

3. Un documento elettronico inviato o emesso da un'istituzione a norma del presente protocollo, dell'allegato SSC-5 e dell'intesa amministrativa non può essere respinto da alcuna autorità o istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, per il fatto di essere pervenuto per via elettronica, una volta che l'istituzione destinataria ha dichiarato di poter ricevere documenti elettronici. La riproduzione e la registrazione di tali documenti è ritenuta essere una riproduzione corretta ed esatta del documento originale o una rappresentazione dell'informazione alla quale esso si riferisce, salvo prova del contrario.

4. Un documento elettronico è considerato valido se il sistema informatico sul quale esso è registrato comporta gli elementi di sicurezza necessari a evitare ogni alterazione o ogni comunicazione della registrazione o ogni forma d'accesso non autorizzato a detta registrazione. L'informazione registrata deve poter essere riprodotta in qualunque momento sotto una forma immediatamente leggibile.

Articolo SSC.64

Esenzioni

1. Il beneficio delle esenzioni o riduzioni di tasse, di bolli, di diritti di cancelleria o di registro previsto dalla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o del Regno di Spagna per gli atti o i documenti da produrre in applicazione della rispettiva legislazione è esteso agli atti o ai documenti analoghi da produrre in applicazione della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se l'esenzione è prevista dalla legislazione del Regno di Spagna, o della legislazione del Regno di Spagna, se l'esenzione è prevista dalla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, ovvero in applicazione del presente protocollo.

2. Tutti gli atti e i documenti di qualsiasi specie da produrre per l'applicazione del presente protocollo sono dispensati dal visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche o consolari.

Articolo SSC.65

Domande, dichiarazioni o ricorsi

Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi che, in applicazione della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, devono essere presentati entro un determinato termine presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale, del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, rispettivamente, sono ricevibili se presentati, entro lo stesso termine, presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale corrispondente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o del Regno di Spagna. In tal caso, l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale investito trasmette senza ritardo tale domanda, dichiarazione o ricorso all'autorità, all'istituzione o all'organo giurisdizionale competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, direttamente o tramite le autorità competenti interessate. La data alla quale la domanda, la dichiarazione o il ricorso è presentato presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, è considerata la data di presentazione presso l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale competente.

Articolo SSC.66

Perizie mediche

1. Su richiesta dell'istituzione competente, le perizie mediche previste dalla legislazione del Regno Unito nei confronti, di Gibilterra, o del Regno di Spagna, possono essere effettuate nel territorio di Gibilterra, o del Regno di Spagna, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del richiedente o del beneficiario delle prestazioni, alle condizioni stabilite nell'allegato SSC-5.

2. Le perizie mediche effettuate alle condizioni previste al paragrafo 1 si considerano effettuate nel territorio di Gibilterra o del Regno di Spagna.

Articolo SSC.67

Riscossione di contributi e recupero di prestazioni

1. La riscossione dei contributi dovuti a un'istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, e il recupero delle prestazioni indebitamente erogate dall'istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, possono essere effettuati a Gibilterra o nel Regno di Spagna, secondo le procedure e con le garanzie e i privilegi applicabili alla riscossione dei contributi dovuti all'istituzione corrispondente dell'altro luogo e applicabili al recupero delle prestazioni da essa indebitamente erogate.

2. Le decisioni esecutive delle istanze giudiziarie e delle autorità amministrative riguardanti la riscossione di contributi, di interessi e di ogni altra spesa o il recupero di prestazioni indebitamente erogate in virtù della legislazione del Regno Unitonei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, sono riconosciute e poste in esecuzione su richiesta dell'istituzione competente a Gibilterra o nel Regno di Spagna, entro i limiti e secondo le procedure previsti dalla legislazione e entro i limiti e secondo ogni altra procedura applicabile a decisioni analoghe dell'altro luogo. Tali decisioni sono dichiarate esecutive a Gibilterra o nel Regno di Spagna nella misura in cui la legislazione e ogni altra procedura del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna lo esigano.

3. In caso di esecuzione forzata, procedura concorsuale o liquidazione, i crediti di un'istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, beneficiano, a Gibilterra, nel caso di crediti di un'istituzione del Regno di Spagna, o nel Regno di Spagna, nel caso di crediti di un'istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra degli stessi privilegi che la legislazione dell'altro luogo riconosce ai crediti della stessa natura.

4. Le modalità di attuazione del presente articolo, compreso il rimborso dei costi, sono disciplinate dall'allegato SSC-5 o, se del caso e a titolo complementare, da intese amministrative tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna.

Articolo SSC.68

Diritti delle istituzioni

1. Se una persona beneficia di prestazioni in virtù della legislazione della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, per un danno risultante da fatti verificatisi nel Regno di Spagna, o del Regno di Spagna, per un danno risultante da fatti verificatisi a Gibilterra, i diritti dell'istituzione debitrice di prestazioni nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno sono disciplinati nel modo seguente:

a) quando l'istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, tale surrogazione è riconosciuta dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e dal Regno di Spagna; e

b) quando l'istituzione debitrice vanta in linea diretta un diritto nei confronti del terzo il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna riconoscono tale diritto.

2. Se una persona beneficia di prestazioni in virtù della legislazione della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, per un danno risultante da fatti verificatisi nel Regno di Spagna, o del Regno di Spagna, per un danno risultante da fatti verificatisi a Gibilterra, le disposizioni della suddetta legislazione che determinano i casi in cui è esclusa la responsabilità civile dei datori di lavoro o dei loro dipendenti si applicano nei confronti della suddetta persona o dell'istituzione competente.

Il paragrafo 1 si applica anche agli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti dei datori di lavoro o dei loro dipendenti nei casi in cui non è esclusa la loro responsabilità.

3. Qualora ai sensi dell'articolo SSC.27, paragrafo 3, o dell'articolo SSC.33, paragrafo 2, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna, o le loro autorità competenti abbiano concluso un accordo di rinuncia al rimborso tra loro o, qualora il rimborso sia indipendente dall'importo delle prestazioni realmente erogate, i diritti nei confronti di un terzo responsabile del danno sono disciplinati nel modo seguente:

a) qualora l'istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se la residenza o la dimora è a Gibilterra, o l'istituzione del Regno di Spagna, se la residenza o la dimora è nel Regno di Spagna, eroghi alla persona delle prestazioni per un danno verificatosi nel proprio territorio, detta istituzione potrà avvalersi del diritto di surrogazione o dell'azione diretta nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno, ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica;

b) per l'applicazione della lettera a):

i) il beneficiario delle prestazioni è considerato essere assicurato presso l'istituzione del luogo di residenza o di dimora; e

ii) la suddetta istituzione è considerata essere l'istituzione debitrice di prestazioni;

c) si continuano ad applicare i paragrafi 1 e 2 alle prestazioni non contemplate dall'accordo di rinuncia o da un rimborso indipendente dall'importo delle prestazioni realmente erogate.

Articolo SSC.69

Applicazione delle legislazioni

Le disposizioni particolari di applicazione della legislazione applicabile nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e nel Regno di Spagna, sono richiamate nell'allegato SSC-4.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo SSC.70

Tutela dei diritti individuali

1. Conformemente al rispettivo ordinamento giuridico interno, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna, provvedono affinché le disposizioni del presente protocollo abbiano forza di legge, direttamente o tramite la legislazione interna che dà attuazione a tali disposizioni, in modo che le persone fisiche o giuridiche possano addurre dette disposizioni dinanzi agli organi giurisdizionali e alle autorità amministrative nazionali.

2. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna, garantiscono alle persone fisiche e giuridiche i mezzi necessari per tutelare efficacemente i loro diritti derivanti dal presente protocollo, quali la possibilità di presentare reclami agli organi amministrativi o di adire un organo giurisdizionale competente nell'ambito di una procedura giudiziaria appropriata, al fine di ottenere una misura correttiva adeguata e tempestiva.

Articolo SSC.71

Disposizione transitoria

1. Il presente protocollo non fa sorgere alcun diritto per il periodo precedente la data della sua applicazione.

2. Ogni periodo d'assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturato in virtù della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, prima della data di applicazione del presente protocollo è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti a norma del presente protocollo.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente protocollo anche se si riferisce a un evento verificatosi prima della sua data di applicazione.

4. Ogni prestazione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato, è liquidata o ripristinata, su richiesta dello stesso, a decorrere dalla data d'applicazione del presente protocollo, a condizione che i diritti anteriormente liquidati non abbiano dato luogo a liquidazione in capitale.

5. I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione prima della data di applicazione del presente protocollo nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o nel Regno di Spagna, possono essere riveduti su loro richiesta, tenendo conto del presente protocollo.

6. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o 5 è presentata entro due anni dalla data di applicazione del presente protocollo, i diritti acquisiti a norma del presente protocollo hanno effetto a decorrere da tale data e agli interessati non possono essere opposte le disposizioni della legislazione, secondo il caso, del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, concernenti la decadenza o la limitazione dei diritti.

7. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni a decorrere dalla data di applicazione del presente protocollo, i diritti che non sono decaduti o limitati nel tempo hanno effetto a decorrere dalla data della domanda, fatte salve disposizioni più favorevoli della legislazione, secondo il caso, del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna.

Articolo SSC.72

Modifiche

Il comitato specializzato per la circolazione delle persone ha la facoltà di modificare gli allegati del presente protocollo.

ALLEGATO SSC-1

ANTICIPI SUGLI ASSEGNI ALIMENTARI E ASSEGNI SPECIALI DI NASCITA E DI ADOZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO SSC.1, PUNTO j)

I. Anticipi sugli assegni alimentari

REGNO DI SPAGNA

Anticipi sugli assegni alimentari ai sensi del regio decreto 1618/2007 del 7 dicembre 2007

REGNO UNITO NEI CONFRONTI DI GIBILTERRA

non applicabile

II. Assegni speciali di nascita e di adozione

REGNO DI SPAGNA

non applicabile

REGNO UNITO NEI CONFRONTI DI GIBILTERRA

Assegno di maternità ai sensi dell'articolo 11 del Gibraltar Social Security (Insurance) Act del 1955 di Gibilterra

ALLEGATO SSC-2

CASI IN CUI NON SI PROCEDE AL CALCOLO PRO RATA O NON LO SI APPLICA DI CUI ALL'ARTICOLO SSC.45

Parte 1

Casi in cui non si procede al calcolo pro rata a norma dell'articolo SSC.45, paragrafo 4, del presente protocollo

REGNO DI SPAGNA

non applicabile

REGNO UNITO NEI CONFRONTI DI GIBILTERRA

non applicabile

Parte 2

Casi in cui si applica l'articolo SSC.45, paragrafo 5, del presente protocollo

REGNO DI SPAGNA

non applicabile

REGNO UNITO NEI CONFRONTI DI GIBILTERRA

non applicabile

ALLEGATO SSC-3

PRESTAZIONI E ACCORDI CHE CONSENTONO L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO SSC.47

I. Prestazioni di cui all'articolo SSC.47, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo, il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza maturati

REGNO DI SPAGNA

Pensioni ai superstiti erogate nell'ambito dei regimi generali e speciali, a eccezione del regime speciale per i pubblici dipendenti.

REGNO UNITO NEI CONFRONTI DI GIBILTERRA

Indennità per morte al coniuge superstite, assegno al genitore vedovo e pensione di reversibilità ai sensi del Gibraltar Social Security (Open Long-Term Benefits Scheme) Act del 1997 e del Gibraltar Social Security (Closed Long-Term Benefits and Scheme) Act del 1996

Pensione di invalidità e prestazioni in caso di morte ai sensi del Gibraltar Social Security (Employment Injuries Insurance) Act del 1952 di Gibilterra

II. Prestazioni di cui all'articolo SSC.47, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo, il cui importo è determinato in funzione di un periodo fittizio considerato maturato tra la data in cui si è verificato il rischio e una data successiva

REGNO DI SPAGNA

non applicabile

REGNO UNITO NEI CONFRONTI DI GIBILTERRA

non applicabile

III. Accordi di cui all'articolo SSC.47, paragrafo 2, lettera b), punto i), del presente protocollo volti ad evitare di prendere in considerazione più di una volta lo stesso periodo fittizio

Nessuno

ALLEGATO SSC-4

MODALITÀ PARTICOLARI DI APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DEL REGNO UNITO NEI CONFRONTI DI GIBILTERRA O DELLA LEGISLAZIONE DEL REGNO DI SPAGNA

(Articolo SSC.44, paragrafo 3, articolo SSC.49, paragrafo 1, e articolo SSC.69)

(Equivalente dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004)

REGNO DI SPAGNA

1. Ai fini dell'articolo SSC.45, paragrafo 1, lettera b), punto i), gli anni che mancano al lavoratore per raggiungere l'età pensionabile o l'età obbligatoria di cessazione del servizio di cui all'articolo 31, paragrafo 4, del testo consolidato della legge sui pensionati statali (Ley de clases pasivas del Estado), sono conteggiati come anni effettivamente prestati al servizio dello Stato solo se, al momento del verificarsi dell'evento che dà diritto alla pensione d'invalidità o alla pensione di reversibilità, il beneficiario era coperto dal regime speciale del Regno di Spagna per i pubblici dipendenti o esercitava un'attività che gli garantiva un trattamento assimilato in virtù di tale regime oppure se, al momento del verificarsi dell'evento che dà diritto alla pensione, il beneficiario esercitava un'attività che, se esercitata nel Regno di Spagna, avrebbe comportato l'affiliazione obbligatoria al regime speciale dello Stato per i pubblici dipendenti, per le forze armate o per l'amministrazione giudiziaria.

2. a) A norma dell'articolo SSC.49, paragrafo 1, lettera c), del protocollo, il calcolo della prestazione teorica spagnola si effettua sulla base dei contributi effettivi dell'assicurato durante gli anni che precedono immediatamente il pagamento dell'ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola. Quando, per il calcolo dell'importo di base della pensione, occorre conteggiare periodi di assicurazione o di residenza soggetti alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, per tali periodi è utilizzata la base contributiva riferita al Regno di Spagna più vicina nel tempo ai periodi di riferimento, tenendo conto dell'evoluzione dell'indice dei prezzi al dettaglio.

   b) L'importo della pensione ottenuto è aumentato dell'importo degli aumenti e delle rivalutazioni calcolati per ciascun anno ulteriore per le pensioni della stessa natura.

3. I periodi maturati a Gibilterra che devono essere conteggiati nel regime speciale per i pubblici dipendenti, le forze armate e l'amministrazione giudiziaria sono assimilati, ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.49 del protocollo, ai periodi più vicini nel tempo maturati in qualità di pubblico dipendente nel Regno di Spagna.

4. Gli importi supplementari basati sull'età di cui alla seconda disposizione provvisoria della legge generale sulla sicurezza sociale si applicano a tutti i beneficiari del presente protocollo che hanno contributi a proprio nome in virtù della legislazione spagnola anteriormente al 1º gennaio 1967; non è possibile, in applicazione dell'articolo SSC.6 del presente protocollo, assimilare i periodi di assicurazione accreditati a Gibilterra anteriormente alla data sopra indicata ai contributi versati nel Regno di Spagna, unicamente ai fini del presente protocollo. La data corrispondente al 1º gennaio 1967 è, nel caso del regime speciale per i marittimi, il 1º agosto 1970 e, nel caso del regime speciale di sicurezza sociale per il settore carboniero, il 1º aprile 1969.

REGNO UNITO NEI CONFRONTI DI GIBILTERRA

Non vigono disposizioni particolari d'interesse, ai fini del presente allegato, per l'applicazione della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

ALLEGATO SSC-5

ALLEGATO ESECUTIVO DEL PROTOCOLLO SUL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SOCIALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DEFINIZIONI

Articolo SSCI.1

Definizioni

1. Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni di cui all'articolo SSC.1.

2. In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1, si applicano le definizioni seguenti:

a) «punto di accesso»: entità che svolge le funzioni di:

   i) punto di contatto elettronico;

   ii) inoltro automatico in base all'indirizzo; e

   iii) inoltro intelligente sulla base di programmi informatici che consentono controllo e inoltro automatici (per esempio un'applicazione di intelligenza artificiale) o sulla base dell'intervento umano;

b) «documento»: un insieme di dati, su qualsiasi supporto, strutturati in modo da poter essere scambiati per via elettronica, la cui comunicazione è necessaria per il funzionamento del presente protocollo e del presente allegato;

c) «organismo di collegamento»: qualsiasi organismo di cui ha dato comunicazione l'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, per uno o più dei settori di sicurezza sociale di cui all'articolo SSC.4, del presente protocollo, avente la funzione di rispondere alle richieste di informazioni e di assistenza ai fini dell'applicazione del presente protocollo e del presente allegato e di assolvere i compiti attribuitigli dal titolo IV del presente allegato;

d) «documento elettronico strutturato»: ogni documento strutturato in uno dei formati destinati allo scambio elettronico di informazioni tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna;

e) «trasmissione per via elettronica»: la trasmissione di dati mediante apparecchiature elettroniche per l'elaborazione dei dati (compresa la compressione digitale) via cavo, radio, o mediante tecnologie ottiche od ogni altro mezzo elettromagnetico.

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COOPERAZIONE E AGLI SCAMBI DI DATI

Articolo SSCI.2

Ambito di applicazione e modalità degli scambi tra le istituzioni

1. Ai fini del presente allegato, gli scambi tra le autorità e istituzioni del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, e le persone cui si applica il presenre protocollo si fondano sui principi del servizio pubblico, dell'efficienza, dell'assistenza attiva, della rapidità e dell'accessibilità, anche elettronica, in particolare per i disabili e gli anziani.

2. Le istituzioni si forniscono o si scambiano senza ritardo tutti i dati necessari per accertare e determinare i diritti e gli obblighi delle persone cui si applica il presente. La comunicazione di tali dati tra il il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e Regno di Spagna, si effettua direttamente o indirettamente tramite gli organismi di collegamento.

3. Se una persona ha presentato per errore informazioni, documenti o domande a un'istituzione che è ubicata oltrefrontiera nel territorio di Gibilterra o del Regno di Spagna, ma che non è l'istituzione designata conformemente al presente allegato, le informazioni, i documenti o le domande sono ritrasmessi senza ritardo dalla prima istituzione all'istituzione designata in conformità del presente allegato, indicando la data in cui erano stati presentati inizialmente. Detta data è vincolante anche per la seconda istituzione. Tuttavia le istituzioni del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna, non sono ritenute responsabili, né si considera che esse abbiano adottato una decisione per il semplice fatto di non avere agito a causa di ritardi nella trasmissione di informazioni, documenti o domande da parte delle istituzioni, rispettivamente, del Regno di Spagna e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra .

4. Se la comunicazione dei dati avviene indirettamente, tramite l'organismo di collegamento del luogo di destinazione, i termini per la risposta alle domande decorrono dalla data in cui tale organismo riceve la domanda, come se questa fosse stata ricevuta dall'istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna.

Articolo SSCI.3

Ambito di applicazione e modalità degli scambi tra gli interessati e le istituzioni

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna, provvedono a che siano messe a disposizione degli interessati le informazioni necessarie per segnalare loro le modifiche introdotte dal presente protocollo e dal presente allegato, in modo da permettere loro di far valere i propri diritti. Essi forniscono altresì servizi di facile fruizione da parte degli utenti.

2. La persona cui si applica il presente protocollo è tenuta a comunicare all'istituzione competente le informazioni, i documenti o le certificazioni necessari per stabilire la sua situazione o quella dei suoi familiari, per stabilire o mantenere i suoi diritti e i suoi obblighi e per determinare la legislazione applicabile e gli obblighi che questa le impone.

3. Per quanto necessario all'applicazione del presente protocollo e del presente allegato, le pertinenti istituzioni inoltrano informazioni e rilasciano documenti agli interessati senza ritardo e in ogni caso entro i termini prescritti dalla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda di quale sia interessato.

La pertinente istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o del Regno di Spagna comunica la propria decisione al richiedente che risiede o dimora, rispettivamente, nel Regno di Spagna o a Gibilterra, direttamente o tramite l'organismo di collegamento del luogo di residenza o di dimora. Se rifiuta di erogare prestazioni ne specifica le ragioni, indicando le possibilità di ricorso e i termini concessi per le impugnazioni. Copia della decisione è trasmessa alle altre istituzioni interessate.

Articolo SSCI.4

Moduli, documenti e modalità di scambio dei dati

1. Fatto salvo il paragrafo 2, la struttura, il contenuto e il formato dei moduli e dei documenti rilasciati per conto del Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna, ai fini dell'attuazione del presente protocollo sono concordati dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna.

2. Per un periodo transitorio la cui data conclusiva è concordata tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna, tutti i moduli e i documenti rilasciati dalle istituzioni competenti nel formato utilizzato nel periodo immediatamente precedente l'entrata in vigore del presente protocollo sono validi ai fini dell'attuazione del presente protocollo e, ove opportuno, continuano a essere utilizzati per lo scambio di informazioni tra le istituzioni competenti. Tutti i moduli e i documenti rilasciati prima e durante tale periodo transitorio sono validi fino alla loro scadenza o annullamento. I moduli e i documenti validi in conformità del presente paragrafo comprendono i documenti portatili che certificano la situazione di sicurezza sociale di una persona necessari per dare attuazione al presente protocollo.

3. La trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento può avvenire attraverso il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale. Nella misura in cui sono scambiati attraverso il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale, i moduli e i documenti di cui al paragrafo 1 rispettano le norme che si applicano a tale sistema.

4. Se la trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento avviene attraverso il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale, i relativi costi sono a carico del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna.

5. Se la trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento non avviene attraverso il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale, le istituzioni e gli organismi di collegamento competenti utilizzano le modalità appropriate per ciascun caso, privilegiando per quanto possibile la via elettronica.

6. Nelle comunicazioni con gli interessati le istituzioni competenti utilizzano le modalità appropriate per ciascun caso, privilegiando per quanto possibile la via elettronica.

Articolo SSCI.5

Valore giuridico dei documenti e delle certificazioni rilasciati nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e nel Regno di Spagna

1. I documenti rilasciati dall'istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e del Regno di Spagna che attestano la situazione di una persona ai fini dell'applicazione del presente protocollo e del presente allegato, nonché le certificazioni su cui si è basato il rilascio dei documenti, sono accettati dalle istituzioni, del Regno di Spagna e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, rispettivamente, fintantoché essi non siano ritirati o dichiarati non validi dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o dal Regno di Spagna, a seconda di quale l'abbia rilasciati.

2. In caso di dubbi sulla validità del documento o sull'esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, la pertinente istituzione che riceve il documento chiede all'istituzione emittente i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro del documento. L'istituzione emittente riesamina i motivi che hanno determinato l'emissione del documento e, se necessario, procede al suo ritiro.

3. A norma del paragrafo 2, in caso di dubbi sulle informazioni fornite dalla persona interessata, sulla validità del documento o sulle certificazioni o sull'esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l'istituzione del luogo di dimora o di residenza procede, qualora le sia possibile, su richiesta dell'istituzione competente, alle verifiche necessarie di dette informazioni o detto documento.

Articolo SSCI.6

Applicazione provvisoria di una legislazione e concessione provvisoria di prestazioni

1. Salvo se altrimenti disposto dal presente allegato, in caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o autorità del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e quelle del Regno di Spagna, sulla determinazione della legislazione applicabile, l'interessato è soggetto in via provvisoria alla legislazione di uno dei due luoghi, secondo un ordine stabilito nel modo seguente:

a) la legislazione del luogo in cui l'interessato esercita effettivamente l'attività subordinata o autonoma, se questa è esercitata in un solo luogo;

b) la legislazione del luogo di residenza, se l'interessato esercita l'attività subordinata o autonoma sia nel Regno di Spagna sia a Gibilterra;

c) in tutti gli altri casi, la legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna la cui applicazione è stata chiesta per prima, se l'interessato esercita una o più attività sia a Gibilterra sia nel Regno di Spagna.

2. In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o autorità del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e quelle del Regno di Spagna, in merito a quale istituzione debba erogare le prestazioni in denaro o in natura, l'interessato che, in assenza di contestazione, potrebbe chiedere le prestazioni ha diritto, a titolo provvisorio, alle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione del suo luogo di residenza.

3. Quando è stabilito che la legislazione applicabile non è quella del luogo nel quale ha avuto luogo l'affiliazione provvisoria o se l'istituzione che ha concesso le prestazioni in via provvisoria non era l'istituzione competente, l'istituzione individuata come competente è considerata tale con effetto retroattivo, come se la divergenza dei punti di vista non fosse esistita, al più tardi a decorrere dalla data dell'affiliazione provvisoria o della prima concessione provvisoria delle prestazioni in causa.

4. Se necessario, l'istituzione individuata come competente e l'istituzione che ha versato le prestazioni in denaro a titolo provvisorio o che ha ricevuto i contributi a titolo provvisorio definiscono la situazione finanziaria dell'interessato per quanto riguarda i contributi e le prestazioni in denaro versati a titolo provvisorio, se del caso, a norma del titolo IV del presente allegato.

L'istituzione competente rimborsa, a norma del titolo IV del presente allegato, le prestazioni in natura concesse provvisoriamente da un'istituzione a norma del paragrafo 2.

Articolo SSCI.7

Calcolo provvisorio delle prestazioni e dei contributi

1. Salvo se altrimenti disposto nel presente allegato, laddove una persona abbia diritto a una prestazione o sia tenuta a versare un contributo a norma del presente protocollo e l'istituzione competente non disponga di tutti gli elementi relativi alla situazione nel Regno di Spagna, se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o alla situazione a Gibilterra, se è competente il Regno di Spagna, necessari per il calcolo definitivo dell'importo di tale prestazione o contributo, detta istituzione concede la prestazione su richiesta dell'interessato o calcola il contributo in via provvisoria, se tale calcolo è possibile in base alle informazioni di cui l'istituzione dispone.

2. Un ricalcolo della prestazione o del contributo è effettuato una volta che sono stati forniti all'istituzione interessata tutte le certificazioni o documenti giustificativi necessari.

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO

Articolo SSCI.8

Altre procedure tra autorità e istituzioni

Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna, o le loro autorità competenti, possono concordare procedure diverse da quelle previste dal presente allegato, purché esse non ledano i diritti o gli obblighi degli interessati.

Articolo SSCI.9

Divieto di cumulo delle prestazioni

Fatte salve le altre disposizioni del presentre protocollo, quando le prestazioni dovute a norma delle legislazioni del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna, sono ridotte, sospese o soppresse su base reciproca, gli importi che non sarebbero pagati in caso di applicazione rigorosa delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda di quale sia interessato, sono divisi per il numero di prestazioni oggetto di riduzione, sospensione o soppressione.

Articolo SSCI.10

Totalizzazione dei periodi

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.7, l'istituzione competente si rivolge all'istituzione del luogo alla cui legislazione l'interessato è stato soggetto precedentemente per determinare tutti i periodi maturati in virtù di tale legislazione.

2. I rispettivi periodi di assicurazione, di attività subordinata o di attività autonoma maturati in virtù della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, si aggiungono a quelli maturati in virtù della legislazione applica dall'istituzione competente, nella misura necessaria ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.7, a condizione che i periodi non si sovrappongano.

3. Quando un periodo di assicurazione maturato nell'ambito di un'assicurazione obbligatoria in virtù della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, coincide con un periodo di assicurazione maturato nell'ambito di un'assicurazione volontaria o facoltativa continuata in virtù della legislazione del Regno di Spagna o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, è preso in considerazione solo il periodo maturato nell'ambito di un'assicurazione obbligatoria.

4. Quando un periodo di assicurazione diverso da un periodo equivalente maturato in virtù della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, coincide con un periodo equivalente in base alla legislazione del Regno di Spagna o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, è preso in considerazione solo il periodo diverso da un periodo equivalente.

5. Ogni periodo considerato equivalente dalle legislazioni del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna, è preso in considerazione soltanto dall'istituzione che applica la legislazione alla quale l'interessato è stato soggetto da ultimo a titolo obbligatorio prima di tale periodo. Nel caso in cui l'interessato non sia stato soggetto a titolo obbligatorio alla legislazione del del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o Regno di Spagna, prima di detto periodo, questo periodo è preso in considerazione dall'istituzione che applica la legislazione alla quale l'interessato è stato soggetto a titolo obbligatorio per la prima volta dopo detto periodo.

6. Nel caso in cui non sia possibile determinare in modo preciso l'epoca alla quale taluni periodi di assicurazione sono stati maturati in virtù della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, si presume che tali periodi non si sovrappongano a periodi di assicurazione maturati in virtù della legislazione, rispettivamente, del Regno di Spagna o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e di essi si tiene conto, se vantaggioso per l'interessato, nella misura in cui possano ragionevolmente essere presi in considerazione.

Articolo SSCI.11

Regole di conversione dei periodi

1. Quando i periodi maturati in virtù della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, sono espressi in unità diverse da quelle previste dalla legislazione del Regno di Spagna o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, la conversione necessaria ai fini della totalizzazione a norma dell'articolo SSC.7 si effettua secondo le regole seguenti:

a) l'istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, in base alla cui legislazione è stato maturato il periodo comunica quale periodo debba essere utilizzato come base per la conversione;

b) per i regimi in cui i periodi sono espressi in giorni, la conversione da giorni ad altre unità o viceversa, così come la conversione fra regimi diversi basati sui giorni, si calcola secondo la tabella seguente:

Regime basato su	Un giorno equivale a	Una settimana equivale a	Un mese equivale a	Un trimestre equivale a	N. massimo di giorni in un anno civile
5 giorni	9 ore	5 giorni	22 giorni	66 giorni	264 giorni
6 giorni	8 ore	6 giorni	26 giorni	78 giorni	312 giorni
7 giorni	6 ore	7 giorni	30 giorni	90 giorni	360 giorni

c) per i regimi in cui i periodi sono espressi in unità diverse dai giorni:

i) tre mesi o 13 settimane sono equivalenti a un trimestre e viceversa;

ii) un anno è equivalente a quattro trimestri, 12 mesi o 52 settimane e viceversa;

iii) per la conversione delle settimane in mesi, e viceversa, le settimane e i mesi sono convertiti in giorni secondo le regole di conversione applicabili ai regimi basati su sei giorni di cui alla tabella alla lettera b);

d) per i periodi espressi in frazioni, le cifre sono convertite con approssimazione per difetto all'unità intera più vicina, applicando le regole di cui alle lettere b) e c). Le frazioni di anno sono convertite in mesi a meno che il regime in causa non sia basato sui trimestri;

e) se dalla conversione di cui al presente paragrafo risulta una frazione di unità, il risultato è approssimato per eccesso all'unità intera più vicina.

2. L'applicazione del paragrafo 1 non può avere per effetto di determinare, per l'insieme dei periodi maturati nel corso dell'anno civile, un totale superiore al numero di giorni indicato nell'ultima colonna della tabella riportata al paragrafo 1, lettera b), 52 settimane, 12 mesi o quattro trimestri.

Se i periodi da convertire equivalgono al totale annuo massimo dei periodi a norma della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda del luogo in cui sono stati maturati, l'applicazione del paragrafo 1 non può dare come risultato, nell'arco di un anno civile, periodi più brevi del possibile totale annuo massimo dei periodi previsto da detta legislazione.

3. La conversione è effettuata in un'unica operazione che copre tutti i periodi comunicati come dato aggregato oppure è effettuata per ogni singolo anno, se i periodi sono stati comunicati su base annua.

4. Quando un'istituzione comunica periodi espressi in giorni, essa indica contestualmente se il regime da essa gestito si basa su cinque, sei o sette giorni.

TITOLO II

DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Articolo SSCI.12

Precisazioni relative agli articoli SSC.11, SSC.12 e SSC.13 del presente protocollo

1. Ai fini dell'articolo SSC.11, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo SSC.12, del presentre protocollo, un datore di lavoro «che vi esercita abitualmente le sue attività» è un datore di lavoro che svolge normalmente attività sostanziali, diverse dalle mere attività di gestione interna, nel territorio di Gibilterra o del Regno di Spagna, a seconda del luogo in cui è stabilito, tenendo conto di tutti i criteri che caratterizzano le attività dell'impresa in questione. I criteri applicati devono essere adatti alle caratteristiche specifiche di ciascun datore di lavoro e all'effettiva natura delle attività svolte.

2. Ai fini dell'articolo SSC.11, paragrafi 3 e 4, del presente protocollo, per persona «che esercita abitualmente, da frontaliere, un'attività autonoma» si intende una persona stabilita a Gibilterra o nel Regno di Spagna che svolge abitualmente attività sostanziali, rispettivamente, nel territorio di Gibilterra o del Regno di Spagna. Più precisamente, tale persona stabilita a Gibilterra o nel Regno di Spagna deve avere già svolto l'attività per un certo tempo prima della data in cui intende avvalersi delle disposizioni di detto articolo e, nel periodo in cui svolge temporaneamente un'attività, rispettivamente, nel Regno di Spagna o a Gibilterra, deve continuare a soddisfare a Gibilterra o nel Regno di Spagna, a seconda del luogo in cui è stabilita, i requisiti richiesti per l'esercizio della sua attività al fine di poterla riprendere al ritorno.

3. Ai fini dell'articolo SSC.11, paragrafi 3 e 4, del presentre protocollo, il criterio per determinare se l'attività che un lavoratore autonomo si reca a svolgere, nel Regno di Spagna o a Gibilterra sia «affine» all'attività lavorativa autonoma abitualmente esercitata è quello dell'effettiva natura dell'attività e non della qualificazione di attività subordinata o autonoma attribuita eventualmente a tale attività, rispettivamente, dal Regno di Spagna o da Gibilterra.

4. Ai fini dell'articolo SSC.13, paragrafo 2, del presente protocollo, per persona che «esercita abitualmente un'attività subordinata nel Regno di Spagna e a Gibilterra» si intende una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, per la stessa impresa o lo stesso datore di lavoro o per varie imprese o vari datori di lavoro, una o più attività distinte nel Regno di Spagna e a Gibilterra.

5. Ai fini dell'articolo SSC.13, paragrafo 2, del presente protocollo, i membri degli equipaggi di condotta o di cabina con contratto di lavoro subordinato abitualmente addetti a servizi di trasporto aereo di passeggeri o merci nel Regno di Spagna e a Gibilterra sono soggetti alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda del luogo in cui è situata la base di servizio.

6. Le attività marginali non sono considerate ai fini della determinazione della legislazione applicabile ai sensi dell'articolo SSC.13, del presente protocollo. L'articolo SSCI.15 del presente allegato si applica a tutti i casi contemplati nel presente articolo.

7. Ai fini dell'articolo SSC.13, paragrafo 3, del presente protocollo, per persona «che esercita abitualmente un'attività autonoma nel Regno di Spagna e a Gibilterra» si intende in particolare una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, una o più attività lavorative autonome distinte, a prescindere dalla loro natura, nel Regno di Spagna e a Gibilterra.

8. Per distinguere le attività contemplate ai paragrafi 1 e 4, del presente articolo, dalle situazioni descritte all'articolo SSC.11, del presente protocollo, è determinante la durata dell'attività svolta nel luogo di residenza, ossia se abbia carattere permanente o piuttosto carattere occasionale o temporaneo. A tal fine è effettuata una valutazione globale di tutti i fatti pertinenti tra cui, in particolare, nel caso di un lavoratore subordinato, il luogo di lavoro definito nel contratto di lavoro.

9. Ai fini dell'articolo SSC.13, del presente protocollo, per «parte sostanziale di un'attività subordinata o autonoma» esercitata nel Regno di Spagna o a Gibilterra si intende che nel luogo considerato è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell'insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività.

Per stabilire se una parte sostanziale delle attività sia svolta nel Regno di Spagna o a Gibilterra, valgono i criteri indicativi seguenti:

a) per l'attività subordinata, l'orario di lavoro o la retribuzione; e

b) per l'attività autonoma, il fatturato, l'orario di lavoro, il numero di servizi prestati o il reddito.

Nel quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al 25 % in relazione a detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale delle attività non è svolta nel Regno di Spagna o a Gibilterra.

10. Ai fini dell'articolo SSC.13, paragrafo 3, lettera b), del presente protocollo, il «centro di interessi» delle attività di un lavoratore autonomo è determinato prendendo in considerazione tutti gli elementi che compongono le sue attività professionali, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività dell'interessato, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate, il numero di servizi prestati e la volontà dell'interessato quale risulta da tutte le circostanze.

11. Per determinare la legislazione applicabile a norma dei paragrafi 5 e 6, le istituzioni interessate tengono conto della situazione proiettata nei successivi 12 mesi civili.

12. La persona che esercita un'attività subordinata nel Regno di Spagna e a Gibilterra per conto di un datore di lavoro stabilito fuori dal territorio del Regno di Spagna e di Gibilterra e risiede, rispettivamente, a Gibilterra o nel Regno di Spagna senza esercitarvi un'attività sostanziale è soggetta alla legislazione del luogo di residenza.

Articolo SSCI.13

Procedure per l'applicazione dell'articolo SSC.10, paragrafo 3, lettera b), dell'articolo SSC.10, paragrafo 4, e degli articoli SSC.11 e SSC.12 del presente protocollo

1. Salvo se altrimenti disposto dall'articolo SSCI.14, del presente allegato, qualora la persona eserciti un'attività a Gibilterra, se ai sensi del titolo II, del presente protocollo è competente il Regno di Spagna, nel Regno di Spagna, se ai sensi del titolo II del presente protocollo è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, il datore di lavoro o, per la persona che non esercita un'attività subordinata, l'interessato ne informa, se possibile preventivamente, l'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o del Regno di Spagna, a seconda del luogo la cui legislazione è applicabile. Detta istituzione rilascia all'interessato l'attestato di cui all'articolo SSCI.15, paragrafo 2, del presente allegato, e senza ritardo mette a disposizione dell'istituzione designata dall'autorità competente del Regno di Spagna o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda del luogo in cui è svolta l'attività, le informazioni relative alla legislazione applicabile a tale interessato a norma dell'articolo SSC.10, paragrafo 3, lettera b), o dell'articolo SSC.11 o SSC.12, del presente protocollo.

2. Il datore di lavoro ai sensi dell'articolo SSC.10, paragrafo 4, del presente protocollo, la cui sede legale o il cui domicilio è a Gibilterra e che ha un lavoratore subordinato a bordo di una nave battente bandiera del Regno di Spagna o la cui sede legale o il cui domicilio è nel Regno di Spagna e che ha un lavoratore subordinato a bordo di una nave battente bandiera del Regno Unito nei confronti di Gibilterra ne informa, se possibile preventivamente, l'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o del Regno di Spagna, rispettivamente, a secondo del luogo la cui legislazione è applicabile. Detta istituzione mette senza ritardo le informazioni riguardanti la legislazione applicabile all'interessato a norma dell'articolo SSC.10, paragrafo 4, del presente protocollo, a disposizione dell'istituzione designata dall'autorità competente del Regno di Spagna o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda del luogo di cui batte bandiera la nave a bordo della quale il lavoratore subordinato esercita l'attività.

Articolo SSCI.14

Procedura per l'applicazione dell'articolo SSC.13 del presente protocollo

1. La persona che esercita attività nel Regno di Spagna e a Gibilterra ne informa l'istituzione designata dall'autorità competente del luogo di residenza.

2. L'istituzione designata del luogo di residenza determina senza ritardo la legislazione applicabile all'interessato, tenuto conto dell'articolo SSC.13. del presente protocollo, e dell'articolo SSCI.12, del presente allegato. Tale determinazione iniziale è provvisoria. L'istituzione informa della determinazione provvisoria l'istituzione designata dell'altro luogo in cui è esercitata un'attività.

3. La determinazione provvisoria della legislazione applicabile, prevista al paragrafo 2, diventa definitiva entro due mesi dalla data in cui è comunicata all'istituzione designata dall'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda di quale sia interessato, ai sensi del paragrafo 2, salvo che la legislazione sia già stata determinata definitivamente in base al paragrafo 4, o salvo il caso in cui l'istituzione interessata informi l'istituzione designata dall'autorità competente del luogo di residenza, entro la fine di tale periodo di due mesi, di non potere ancora accettare la determinazione o di avere parere diverso al riguardo.

4. Quando un'incertezza sulla determinazione della legislazione applicabile richiede contatti tra le istituzioni o autorità del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e quelle del Regno di Spagna su richiesta di una o più istituzioni designate dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna, o delle autorità competenti stesse, la legislazione applicabile all'interessato è determinata di comune accordo, tenuto conto dell'articolo SSC.13 del presentre protocollo e delle pertinenti disposizioni dell'articolo SSCI.12 del presente allegato.

In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o autorità competenti interessate, le stesse cercano un accordo conformemente alle condizioni sopra indicate e si applica l'articolo SSCI.6.

5. L'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda del luogo la cui legislazione sia considerata applicabile in via provvisoria o definitiva, ne informa senza ritardo l'interessato.

6. Se l'interessato omette di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, il presente articolo si applica su iniziativa dell'istituzione designata dall'autorità competente del luogo di residenza non appena sia informata della situazione dell'interessato, eventualmente tramite un'altra istituzione interessata.

Articolo SSCI.15

Comunicazione di informazioni agli interessati e ai datori di lavoro

1. L'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda del luogo la cui legislazione diventa applicabile a norma del titolo II del presente protocollo, informa l'interessato e, se del caso, il o i datori di lavoro, degli obblighi previsti da tale legislazione. Tale istituzione fornisce loro l'aiuto necessario all'espletamento delle formalità richieste da tale legislazione.

2. Su richiesta dell'interessato o del datore di lavoro, l'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a secondo del luogo la cui legislazione è applicabile a norma del titolo II del presente protocollo, fornisce un attestato del fatto che tale legislazione è applicabile e indica, se del caso, fino a quale data e a quali condizioni.

Articolo SSCI.16

Cooperazione tra istituzioni

1. Le pertinenti istituzioni comunicano all'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda del luogo la cui legislazione è applicabile alla persona a norma del titolo II del presente protocollo, le informazioni necessarie per determinare la data in cui tale legislazione diventa applicabile e i contributi che la persona e il o i datori di lavoro sono tenuti a versare in virtù di tale legislazione.

2. L'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda del luogo la cui legislazione diventa applicabile alla persona a norma del titolo II del presente protocollo, mette l'informazione, indicando la data da cui decorre l'applicazione di tale legislazione, a disposizione dell'istituzione designata dall'autorità competente che applica la legislazione cui la persona è stata soggetta da ultimo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONE

CAPO I

PRESTAZIONI DI MALATTIA, DI MATERNITÀ E DI PATERNITÀ ASSIMILATE

Articolo SSCI.17

Disposizioni generali di attuazione

1. Le autorità o istituzioni competenti provvedono a che siano messe a disposizione delle persone assicurate le informazioni necessarie riguardanti le procedure e le condizioni di concessione delle prestazioni in natura quando tali prestazioni sono ricevute nel luogo di residenza.

2. Nonostante l'articolo SSC.6, lettera a), il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o il Regno di Spagna, può diventare responsabile delle spese sostenute per le prestazioni a norma dell'articolo SSC.19 del presente protocollo solo se la persona assicurata ha presentato domanda di pensione ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, odel Regno di Spagna o, a norma degli articoli da SSC.20 a SSC.24, del presente protocollo percepisce una pensione in virtù della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna.

Articolo SSCI.18

Regime applicabile in caso di pluralità di regimi nel luogo di residenza o nel luogo di lavoro

Se la legislazione del luogo di residenza o del luogo di lavoro contempla più di un regime di assicurazione malattia, maternità e paternità per più di una categoria di persone assicurate, le disposizioni applicabili ai sensi degli articoli SSC.16, SSC.19 e SSC.21, del presente protocollo, sono quelle della legislazione relativa al regime generale dei lavoratori subordinati.

Articolo SSCI.19

Residenza nel Regno di Spagna, qualora sia competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o residenza a Gibilterra, qualora sia competente il Regno di Spagna

1. Ai fini dell'articolo SSC.16, del presente protocollo, il lavoratore frontaliero e/o i suoi familiari sono tenuti a iscriversi presso l'istituzione del luogo di residenza. Un documento, rilasciato dall'istituzione competente su richiesta della persona assicurata o dell'istituzione del luogo di residenza, attesta il diritto alle prestazioni in natura nel luogo di residenza.

2. Il documento di cui al paragrafo 1 rimane valido finché l'istituzione competente non informa l'istituzione del luogo di residenza del suo annullamento.

L'istituzione del luogo di residenza informa l'istituzione competente delle iscrizioni a cui ha proceduto ai sensi del paragrafo 1 e di eventuali modifiche o cancellazioni di tali iscrizioni.

3. Il presente articolo si applica *mutatis mutandis* alle persone di cui agli articoli SSC.20 e SSC.21 del presente protocollo.

Articolo SSCI.20

Applicazione dell'articolo SSC.17, paragrafo 2, del presente protocollo

1. Ai fini dell'articolo SSC.17, paragrafo 2, del presente protocollo, l'interessato deve presentare al prestatore di assistenza sanitaria, secondo il caso, del Regno di Spagna o di Gibilterra un documento rilasciato dall'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se la dimora è nel Regno di Spagna, o dall'istituzione competente del Regno di Spagna, se la dimora è a Gibilterra, che ne attesti il diritto a prestazioni in natura ai sensi di detta disposizione. Se la persona non dispone di tale documento, le istituzioni competenti si mettono in contatto, su richiesta o se altrimenti necessario, per verificare che abbia diritto a prestazioni in natura ai sensi di detta disposizione.

2. Le prestazioni in natura erogate dall'istituzione del luogo di dimora per conto dell'istituzione competente ai sensi dell'articolo SSC.17, paragrafo 2, del presente protocollo, danno luogo a rimborso integrale.

Articolo SSCI.21

Applicazione dell'articolo SSC.22 del presente protocollo

L'ex lavoratore frontaliero che non è più soggetto alla legislazione del luogo in cui ha esercitato l'ultima attività e che si reca in tale luogo, o vi si reca un suo familiare, al fine di fruire di prestazioni in natura ai sensi dell'articolo SSC.22, del presente protocollo, presenta all'istituzione del luogo di dimora un documento rilasciato dall'istituzione competente.

Articolo SSCI.22

Contributi dei pensionati

Se una persona percepisce una pensione dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e dal Regno di Spagna, l'importo dei contributi prelevati su tutte le pensioni non è in alcun caso superiore all'importo che sarebbe dovuto da una persona che ricevesse pensioni del medesimo importo dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o dal Regno di Spagna.

CAPO II

PRESTAZIONI PER INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Articolo SSCI.23

Diritto a prestazioni in natura e in denaro nel luogo di residenza

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.28, del presente protocollo, si applicano *mutatis mutandis* le procedure previste agli articoli SSCI.25 e SSCI.26, del presente allegato.

2. L'istituzione del luogo di residenza, se eroga prestazioni in natura specifiche per infortuni sul lavoro e malattie professionali secondo la legislazione di detto luogo, ne informa senza ritardo l'istituzione competente.

CAPO III

ASSEGNI IN CASO DI MORTE

Articolo SSCI.24

Domanda di assegni in caso di morte

Ai fini degli articoli SSC.34 e SSC.35, del presente protocollo la domanda di assegni in caso di morte è presentata all'istituzione competente o all'istituzione del luogo di residenza del richiedente, che la trasmette all'istituzione competente.

La domanda contiene le informazioni richieste a norma della legislazione applicata dall'istituzione competente.

CAPO IV

PRESTAZIONI D'INVALIDITÀ E PENSIONI DI VECCHIAIA E AI SUPERSTITI

Articolo SSCI.25

Disposizioni complementari per il calcolo della prestazione

1. Ai fini del calcolo dell'importo teorico e dell'importo effettivo della prestazione a norma dell'articolo SSC.45, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo, si applicano le regole previste all'articolo SSCI.10, paragrafi 3, 4, 5 e 6, del presente allegato.

2. Qualora periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata non siano stati presi in considerazione a norma dell'articolo SSCI.10, paragrafo 3, del presente allegato, l'istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda del luogo in virtù della cui legislazione sono stati maturati tali periodi, calcola l'importo corrispondente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. L'importo effettivo della prestazione, calcolato in base all'articolo SSC.45, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo, è maggiorato dell'importo corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata.

3. L'istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, calcola, secondo la legislazione che essa applica, l'importo dovuto corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata che, ai sensi dell'articolo SSC.46, paragrafo 3, lettera c), del presente protocollo, non è soggetto alle disposizioni in materia di riduzione, sospensione o soppressione, alle disposizioni del Regno di Spagna o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

Qualora la legislazione applicata dall'istituzione competente non consenta di stabilire direttamente tale importo poiché valuta diversamente i periodi di assicurazione, può essere fissato un importo convenzionale. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna, stabiliscono le modalità di determinazione di tale importo convenzionale.

Articolo SSCI.26

Presa in considerazione dei periodi di cura dei figli

1. Ai fini del presente articolo, per «periodo di cura dei figli» si intende qualsiasi periodo che è accreditato dalla legislazione pensionistica del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, o che fornisce un'integrazione pensionistica espressamente per il fatto che una persona abbia cresciuto un figlio, indipendentemente dalle modalità di calcolo di tali periodi e a prescindere dal fatto che essi siano maturati all'epoca della cura del figlio o siano riconosciuti retroattivamente.

2. Qualora in base alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda di quale sia competente ai sensi del titolo II del presente protocollo, non siano presi in considerazione i periodi dedicati alla cura dei figli, l'istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, la cui legislazione era applicabile alla persona interessata, ai sensi del titolo II del presente protocollo, alla data a decorrere dalla quale, secondo tale legislazione, si è iniziato a prendere in considerazione il periodo dedicato alla cura del figlio in questione rimane responsabile della presa in considerazione di tale periodo come periodo dedicato alla cura dei figli secondo la propria legislazione, come se il figlio in questione fosse stato cresciuto nel suo territorio.

3. Il paragrafo 2 non si applica se la persona interessata è o diventa soggetta alla legislazione, del Regno di Spagna o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, rispettivamente, per il fatto di esercitarvi un'attività subordinata o autonoma.

CAPO V

PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE

Articolo SSCI.27

Totalizzazione dei periodi e calcolo delle prestazioni

1. L'articolo SSCI.10 del presente allegato si applica mutatis mutandis all'articolo SSC.54 del presente protocollo. Fatti salvi gli obblighi di base delle istituzioni in causa, la persona interessata può presentare all'istituzione competente un documento, rilasciato dall'istituzione del luogo di residenza alla cui legislazione era soggetta nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, che precisi i periodi maturati in virtù di tale legislazione.

2. Ai fini dell'articolo SSC.55 del presente protocollo, quando la legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni vari secondo il numero dei familiari l'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, tiene conto anche dei familiari dell'interessato che condividono la residenza dello stesso nucleo familiare come se risiedessero nel luogo dell'istituzione competente. La presente disposizione non si applica se, nel luogo di residenza dei familiari, un'altra persona ha diritto a prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari.

Articolo SSCI.28

Disoccupati residenti al di fuori del luogo di competenza

1. L'istituzione competente del luogo dell'ultima occupazione informa le persone in situazione di disoccupazione completa dei loro diritti e obblighi e fornisce loro documenti che riportano tutte le informazioni necessarie per beneficiare delle prestazioni di disoccupazione conformemente alla legislazione nel luogo di residenza.

2. Le pertinenti istituzioni del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna, si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per sostenere le attività di ricerca di lavoro dei disoccupati e per informarli delle procedure e condizioni di controllo applicabili e dell'ufficio del lavoro a disposizione del quale devono mettersi. L'istituzione del luogo di residenza informa immediatamente l'istituzione competente, su sua richiesta, delle circostanze di cui è a conoscenza che possono incidere sul diritto alle prestazioni, in particolare se le persone in situazione di disoccupazione completa svolgono un'attività lavorativa o sono diventate lavoratori autonomi nel luogo di residenza.

3. Il disoccupato che, conformemente all'articolo SSC.56, del presente protocollo, decide di mettersi a disposizione anche degli uffici del lavoro del luogo di residenza iscrivendosi come persona in cerca di lavoro ne informa l'istituzione competente e gli uffici del lavoro che erogano le prestazioni.

4. Su richiesta degli uffici del lavoro del luogo di residenza, gli uffici del lavoro competenti trasmettono le informazioni d'interesse sull'iscrizione del disoccupato e sulla sua ricerca di lavoro. Gli uffici del lavoro del luogo di residenza informano immediatamente l'istituzione competente, su sua richiesta, delle circostanze di cui sono a conoscenza che possono incidere sul diritto alle prestazioni, in particolare se le persone in situazione di disoccupazione completa svolgono un'attività lavorativa o sono diventate lavoratori autonomi nel luogo di residenza.

Articolo SSCI.29

Misure rafforzate di sostegno e cooperazione per i disoccupati residenti al di fuori del luogo di competenza

Le autorità competenti o istituzioni competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e quelle del Regno di Spagna, cooperano e possono concordare procedure e termini specifici quanto al seguito da dare in funzione della situazione del disoccupato e altre misure volte ad agevolare le attività di ricerca di lavoro dei disoccupati interessati.

CAPO VI

PRESTAZIONI FAMILIARI

Articolo SSCI.30

Regole di priorità in caso di cumulo

Ai fini dell'articolo SSC.59, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del presente protocollo, se il luogo di residenza dei figli non permette di determinare l'ordine di priorità, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna, calcolano l'importo delle prestazioni includendo i figli che non risiedono nel rispettivo territorio. In caso di applicazione dell'articolo SSC.59, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente protocollo, l'istituzione che applica la legislazione che prevede il livello più elevato di prestazioni versa l'intero importo di tali prestazioni e riceve il rimborso di metà di tale importo dall'altra istituzione, nei limiti dell'importo previsto dalla legislazione applicata da quest'ultima istituzione.

Articolo SSCI.31

Regole applicabili in caso di cambiamento della legislazione applicabile e/o della competenza a concedere prestazioni familiari

1. Se la legislazione applicabile e/o la competenza a concedere prestazioni familiari cambiano tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna, nel corso di un mese civile, indipendentemente dalle date di erogazione delle prestazioni familiari ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna, l'istituzione che ha erogato le prestazioni familiari in virtù della legislazione ai sensi della quale sono state concesse all'inizio di tale mese continua a erogarle sino alla fine del mese in corso.

2. L'isituzione che continua a erogare le prestazioni familiari, in conformità del paragrafo 1, comunica all'altra istituzione la data in cui cessa di erogare tali prestazioni familiari. L'erogazione delle prestazioni da parte del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, ha effetto a decorrere da tale data.

Articolo SSCI.32

Procedura per l'applicazione degli articoli SSC.58 e SSC:59 del presente protocollo

1. La domanda di prestazioni familiari è presentata all'istituzione competente. Ai fini degli articoli SSC.58 e SSC.59 del presdente protocollo si tiene conto della situazione della famiglia nel suo insieme, come se tutti gli interessati fossero soggetti alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, e risiedessero a Gibilterra o nel Regno di Spagna , in particolare per quel che riguarda il diritto della persona a richiedere tali prestazioni. Se la persona avente diritto alle prestazioni non esercita tale diritto, l'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda del luogo la cui legislazione è applicabile, prende in considerazione la domanda di prestazioni familiari presentata dall'altro genitore, da una persona assimilata a un genitore o da una persona o un'istituzione che agisce in veste di tutore del figlio o dei figli.

2. L'istituzione a cui è stata presentata la domanda conformemente al paragrafo 1 la esamina sulla base delle informazioni dettagliate fornite dal richiedente tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la situazione familiare del richiedente. Tale istituzione, se conclude che la sua legislazione è applicabile in via prioritaria in conformità degli articoli SSC.58 e SSC.59, del presente protocollo, eroga le prestazioni familiari a norma della legislazione che essa applica.

Detta istituzione, se considera che possa sussistere un diritto a un'integrazione differenziale in virtù della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, conformemente all'articolo SSC.59, paragrafo 2, del presente protocollo, trasmette senza ritardo la domanda all'istituzione competente del Regno di Spagna o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e ne informa l'interessato; informa parimenti l'altra istituzione della decisione assunta sulla domanda e dell'importo delle prestazioni familiari erogate.

3. L'istituzione a cui è stata presentata la domanda, se conclude che la sua legislazione è applicabile ma non in via prioritaria ai sensi dell'articolo SSC.59, paragrafi 1 e 2, del presente protocollo, decide senza ritardo, in via provvisoria, le regole di priorità da applicare e trasmette la domanda, in conformità dell'articolo SSC.59, paragrafo 3, del presente protocollo, all'istituzione del del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, e ne informa il richiedente. Quest'ultima istituzione prende posizione sulla decisione provvisoria entro due mesi.

Qualora l'istituzione a cui è stata trasmessa la domanda non prenda posizione entro il termine di due mesi summenzionato, si applica la decisione provvisoria suddetta e l'istituzione eroga le prestazioni previste dalla sua legislazione e comunica l'importo delle prestazioni erogate all'istituzione a cui è stata presentata la domanda.

4. In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni interessate in merito alla legislazione applicabile in via prioritaria, si applica l'articolo SSCI.6, paragrafi 2, 3e 4. A tal fine, l'istituzione del luogo di residenza di cui all'articolo SSCI.6, paragrafo 2, è l'istituzione del luogo di residenza del figlio o dei figli.

5. L'istituzione che ha proceduto al versamento di prestazioni a titolo provvisorio per un importo superiore a quello che risulta in definitiva a suo carico può rivolgersi all'istituzione prioritaria per il recupero delle somme versate in eccedenza secondo la procedura stabilita nell'intesa amministrativa.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

CAPO I

RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI IN APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI SSC.17, SSC.27 E SSC.33 DEL PRESENTE PROTOCOLLO

Articolo SSCI.33

Principi

Ai fini degli articoli SSC.17, SSC.27 e SSC.33, del presene protocollo, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna, adottano le disposizioni necessarie per garantire il rimborso integrale, da parte dell'istituzione competente all'istituzione che eroga le prestazioni, delle prestazioni erogate alle persone cui si applica il presente protocollo.

Articolo SSCI.34

Procedura di rimborso tra istituzioni

I rimborsi tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna, sono effettuati il più rapidamente possibile dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna. Ogni istituzione interessata è tenuta a rimborsare i crediti non appena ne è in grado. Una contestazione relativa a uno specifico credito non deve essere di ostacolo al rimborso di uno o più altri crediti.

CAPO II

RECUPERO DI PRESTAZIONI INDEBITAMENTE EROGATE, RECUPERO DI VERSAMENTI E CONTRIBUTI PROVVISORI, COMPENSAZIONE E ASSISTENZA IN MATERIA DI RECUPERO

Articolo SSCI.35

Disposizioni comuni

Ai fini dell'articolo SSC.67, del presente protocollo, e nel quadro ivi definito, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna, adottano le disposizioni necessarie per garantire, ove possibile, la compensazione tra le rispettive istituzioni interessate o il recupero nei confronti della persona fisica o giuridica interessata.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo SSCI.36

Perizia medica e controlli amministrativi

1. Fatte salve altre disposizioni, su richiesta dell'istituzione competente la perizia medica è effettuata dall'istituzione del luogo di residenza del beneficiario secondo le procedure previste dalla legislazione applicata da tale istituzione.

L'istituzione debitrice informa l'istituzione del luogo di residenza di eventuali condizioni speciali, se necessario, che dovranno essere soddisfatte e dei punti su cui deve vertere la perizia medica.

2. L'istituzione del luogo di residenza trasmette una relazione all'istituzione debitrice che ha chiesto la perizia medica. L'istituzione debitrice è vincolata dalle constatazioni fatte dall'istituzione del luogo di residenza.

L'istituzione debitrice si riserva la facoltà di fare esaminare il beneficiario da un medico di sua scelta. Tuttavia al beneficiario può essere chiesto di tornare nel luogo in cui è stabilita l'istituzione debitrice soltanto se è in grado di effettuare lo spostamento senza che ciò nuoccia alla sua salute e purché le relative spese di viaggio e di soggiorno siano a carico dell'istituzione debitrice.

3. Su richiesta dell'istituzione debitrice, il controllo amministrativo è effettuato dall'istituzione del luogo di residenza del beneficiario.

Il paragrafo 2 si applica anche in questo caso.

4. Le autorità competenti o istituzioni competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna, possono convenire disposizioni e procedure specifiche per migliorare totalmente o in parte la disponibilità sul mercato del lavoro dei richiedenti e dei beneficiari e la loro partecipazione a regimi o programmi accessibili a tal fine nel luogo di residenza.

5. In via eccezionale rispetto al principio della cooperazione amministrativa reciproca gratuita di cui all'articolo SSC.62, paragrafo 3, del presente protocollo, l'istituzione debitrice rimborsa l'importo effettivo delle spese per i controlli di cui ai paragrafi da 1, 2 e 3, del presente articolo all'istituzione che è stata incaricata di eseguirli.

Articolo SSCI.37

Informazioni

Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna, predispongono le informazioni necessarie per fare conoscere alle persone contemplate i diritti di cui godono e le formalità amministrative da espletare per esercitarli. La diffusione delle informazioni avviene, ove possibile, per via elettronica, mediante siti in linea accessibili al pubblico. Dette autorità provvedono all'aggiornamento regolare di tali informazioni e monitorano la qualità dei servizi forniti ai clienti.

Articolo SSCI.38

Conversione valutaria

1. Ai fini del presente protocollo e del presente allegato, il tasso di cambio tra le valute applicato nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e nel Regno di Spagna, rispettivamente, è il tasso di riferimento pubblicato dalla Banca centrale europea.

2. Ai fini del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale e del presente allegato, per tasso di conversione si intende il tasso di conversione giornaliero pubblicato dalla Banca centrale europea.

3. Se non stabilito diversamente nel presente articolo, il tasso di conversione è quello pubblicato il giorno in cui è effettuata l'operazione.

4. L'istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna che, ai fini dell'accertamento di un diritto e del primo calcolo della prestazione, deve convertire un importo, usa il tasso di conversione seguente:

a) quando, in base alla legislazione nazionale o al presente protocollo, l'istituzione tiene conto di importi, quali redditi o prestazioni, durante un determinato periodo anteriore alla data per cui la prestazione è calcolata, il tasso di conversione pubblicato l'ultimo giorno di tale periodo;

b) quando, in base alla legislazione nazionale o al presente protocollo, allo scopo di calcolare la prestazione l'istituzione tiene conto di un unico importo, il tasso di conversione pubblicato il primo giorno del mese immediatamente precedente il mese in cui tale disposizione deve essere applicata.

5. Il paragrafo 4 si applica *mutatis mutandis* quando l'istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna deve convertire un importo per il ricalcolo della prestazione a causa di cambiamenti nella situazione di fatto o di diritto dell'interessato.

6. L'istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, che eroga una prestazione indicizzata periodicamente in conformità della legislazione nazionale usa per ricalcolarla, nei casi in cui gli importi in un'altra valuta abbiano un'incidenza su tale prestazione, il tasso di conversione pubblicato il primo giorno del mese precedente il mese in cui l'indicizzazione è dovuta, salvo se diversamente previsto dalla legislazione nazionale.

7. Ai fini del presente articolo, la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio applicabile tra le valute del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna, è la seguente:

a) nel caso di una richiesta di compensazione a carico degli arretrati/dei pagamenti correnti, il giorno lavorativo immediatamente precedente il giorno in cui la parte richiedente ha inviato la richiesta finale di compensazione a carico degli arretrati o dei pagamenti correnti; o

b) nel caso di una richiesta di recupero, il giorno lavorativo immediatamente precedente il giorno in cui la parte richiedente ha inviato la prima richiesta di recupero.

Ai fini del presente paragrafo, per «giorno lavorativo» si intende un giorno lavorativo della Banca centrale europea in cui questa pubblica un tasso di riferimento giornaliero per il cambio di valuta.

Articolo SSCI.39

Disposizioni transitorie in materia di pensioni

1. Qualora la data del verificarsi dell'evento sia anteriore alla data di entrata in vigore del presente protocollo nel territorio di Gibilterra o del Regno di Spagna, e la domanda di pensione non abbia ancora dato luogo a liquidazione prima di tale data, detta domanda comporta, sempreché le prestazioni debbano essere concesse per detto evento per un periodo anteriore a quest'ultima data, una doppia liquidazione come segue:

a) per il periodo precedente la data di entrata in vigore del presente protocollo nel territoriodi Gibilterra o del Regno di Spagna, in conformità degli accordi in vigore tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna;

b) per il periodo che comincia alla data di entrata in vigore del presente protocollo nel territorio di Gibilterra o del Regno di Spagna, in conformità del presente protocollo.

Tuttavia, se l'importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) è più elevato di quello calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), l'interessato continua a beneficiare dell'importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a).

2. La presentazione a un'istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, di una domanda di prestazioni d'invalidità, di vecchiaia o ai superstiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo nel territorio del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, comporta il riesame d'ufficio delle prestazioni che sono state liquidate per lo stesso evento anteriormente a tale data dall'istituzione o dalle istituzioni, rispettivamente, del Regno di Spagna o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, in conformità del presente protocollo. Tale riesame non può dar luogo ad alcuna riduzione dell'importo della prestazioni.

Articolo PCUST.1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni seguenti:

a) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa che chiede assistenza amministrativa in virtù del presente protocollo e che una delle parti ha comunicato essere competente a tal fine;

b) «normativa doganale»: le disposizioni legislative o regolamentari applicabili nel territorio di una o dell'altra parte che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e il loro vincolo a qualsiasi altro regime o altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

c) «informazione»: dati, documenti, immagini, relazioni, comunicazioni o copie autenticate in qualsiasi formato, incluso quello elettronico, anche non elaborati o analizzati;

d) «operazione contraria alla normativa doganale»: qualsiasi violazione o tentata violazione della normativa doganale;

e) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa che riceve una domanda di assistenza in virtù del presente protocollo e che una delle parti ha comunicato essere competente a tal fine;

f) «persona»: una persona fisica o una persona giuridica; e

g) «dati personali»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile.

Articolo PCUST.2

Ambito di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare prevenendo, individuando e contrastando le operazioni contrarie a tale normativa.

2. Le disposizioni relative all'assistenza in materia doganale del presente protocollo si applicano a ogni autorità amministrativa delle parti competente per l'applicazione dello stesso. Tale assistenza non pregiudica le disposizioni che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né si applica alle informazioni ottenute in virtù dei poteri esercitati su richiesta di un'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.

3. L'assistenza in materia di recupero di dazi, imposte o sanzioni è contemplata dal protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e accise e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte.

Articolo PCUST.3

Assistenza su richiesta

1. L'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente, su sua richiesta, tutte le informazioni pertinenti che le consentono di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le attività accertate o programmate che costituiscono o possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale.

2. L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente che ne faccia richiesta:

a) se le merci esportate dal territorio di una delle parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci; o

b) se le merci importate nel territorio di una delle parti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata adotta, in conformità delle proprie disposizioni legislative e regolamentari applicabili, le misure necessarie a garantire una specifica sorveglianza e a fornire all'autorità richiedente informazioni su:

a) persone in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla normativa doganale;

b) merci che sono o possono essere trasportate in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano state o siano destinate a operazioni contrarie alla normativa doganale;

c) luoghi in cui sono stati o possono essere costituiti depositi di merci in modo tale da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano state o siano destinate a operazioni contrarie alla normativa doganale;

d) mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinati a operazioni contrarie alla normativa doganale; e

e) locali che l'autorità richiedente sospetta siano utilizzati per commettere violazioni della normativa doganale.

Articolo PCUST.4

Assistenza spontanea

Le parti si prestano reciproca assistenza, di propria iniziativa e in conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, fornendo informazioni sulle attività concluse, programmate o in corso che costituiscono o paiono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale e che possono interessare l'altra parte. Le informazioni vertono in particolare sugli aspetti seguenti:

a) merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla normativa doganale;

b) persone in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla normativa doganale;

c) mezzi di trasporto in merito ai quali si possa ragionevolmente ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale; e

d) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale.

Articolo PCUST.5

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto, in formato cartaceo o elettronico. A esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. In caso di urgenza ovvero laddove concordato fra autorità richiedente e autorità interpellata, l'autorità interpellata può accettare domande espresse oralmente, ma tali domande orali devono essere confermate senza ritardo dall'autorità richiedente per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le informazioni seguenti:

a) il nome dell'autorità richiedente e del funzionario richiedente;

b) le informazioni o il tipo di assistenza richiesti;

c) l'oggetto e i motivi della domanda;

d) le disposizioni legislative e regolamentari e altre considerazioni di carattere giuridico;

e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle merci o sulle persone oggetto d'indagine;

f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte; e

g) eventuali ulteriori dettagli per consentire all'autorità interpellata di espletare la domanda.

3. Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima, tenendo presente che l'inglese è sempre considerato lingua accettabile. Tale requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda di cui al paragrafo 1.

4. Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui al presente articolo, l'autorità interpellata può richiederne la rettifica o il completamento. In attesa di tale rettifica o completamento possono essere disposte misure cautelari.

Articolo PCUST.6

Esecuzione delle domande

1. Per espletare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede senza ritardo, nell'ambito delle sue competenze, come se agisse per proprio conto o su domanda di un'altra autorità della stessa parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali l'autorità interpellata indirizzi la domanda qualora essa non possa agire direttamente. Nel fornire tale assistenza l'autorità interpellata prende nella dovuta considerazione l'urgenza della richiesta.

2. Le domande di assistenza sono eseguite conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte interpellata.

Articolo PCUST.7

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata trasmette per iscritto all'autorità richiedente i risultati delle indagini condotte in virtù di una domanda presentata a norma del presente protocollo, unitamente a documenti, copie autenticate di documenti o altro materiale pertinente. Tali informazioni possono essere trasmesse in formato elettronico. L'autorità interpellata può comunicare i risultati delle indagini oralmente, ma deve successivamente comunicarli per iscritto.

2. I documenti originali sono trasmessi conformemente ai vincoli giuridici di ciascuna parte, solo su richiesta dell'autorità richiedente, nei casi in cui le copie autenticate risultassero insufficienti. L'autorità richiedente restituisce tali originali con la massima sollecitudine.

3. Conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 2, l'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente tutte le informazioni relative all'autenticità dei documenti rilasciati o autenticati da enti ufficiali all'interno del suo territorio per corroborare una dichiarazione relativa alle merci.

Articolo PCUST.8

Presenza di funzionari di una parte nel territorio di un'altra parte

1. I funzionari debitamente autorizzati di una parte, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni da questa stabilite, possono recarsi negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata di cui all'articolo PCUST.6, paragrafo 1, per ottenere le informazioni necessarie all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo in merito alle attività che costituiscono o possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale.

2. D'intesa con la parte interpellata, e alle condizioni da questa eventualmente specificate, i funzionari debitamente autorizzati dell'altra parte possono presenziare alle indagini condotte nel territorio della parte interpellata.

Articolo PCUST.9

Consegna di documenti e notifiche

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata adotta, in conformità delle proprie disposizioni legislative e regolamentari applicabili, tutte le misure necessarie per consegnare i documenti o per notificare le decisioni dell'autorità richiedente che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità interpellata.

2. Tali domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni sono presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua per essa accettabile, tenendo presente che l'inglese è sempre considerato lingua accettabile.

Articolo PCUST.10

Scambio automatico di informazioni

1. Le parti possono, per comune accordo a norma dell'articolo PCUST.15 del presente protocollo:

a) scambiare automaticamente ogni informazione contemplata dal presente protocollo; e

b) scambiare informazioni specifiche prima dell'arrivo di partite di merci nel territorio dell'altra parte.

2. Le parti possono stabilire intese sul tipo di informazioni che desiderano scambiare e sul formato e sulla frequenza di trasmissione, al fine di attuare gli scambi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo PCUST.11

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. L'assistenza a norma del presente protocollo può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o prescrizioni qualora una parte ritenga che tale assistenza:

a) rischi di pregiudicare la sovranità del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o quella di uno Stato membro cui è stato chiesto di prestare assistenza a norma del presente protocollo;

b) rischi di pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all'articolo PCUST.12, paragrafo 5, del presente protocollo; o

c) implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. L'autorità interpellata può posticipare l'assistenza se ritiene che questa interferisca con un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni richieste dall'autorità interpellata.

3. L'autorità richiedente che sollecita un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le fosse richiesta fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 l'autorità interpellata comunica senza ritardo all'autorità richiedente, per iscritto, la sua decisione e le relative motivazioni.

Articolo PCUST.12

Scambio di informazioni e riservatezza

1. Le informazioni ricevute a norma del presente protocollo sono utilizzate unicamente ai fini stabiliti nel presente protocollo.

2. L'utilizzo, nell'ambito di azioni amministrative o giudiziarie promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in forza del presente protocollo è considerato conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto le parti possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo come prova nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ai giudici. L'autorità interpellata può subordinare la comunicazione di informazioni o la concessione dell'accesso ai documenti alla condizione di essere informata di tale utilizzo.

3. Una parte che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere preventivamente il consenso scritto dell'autorità che le ha fornite. Tale uso è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

4. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma in conformità del presente protocollo sono considerate di natura riservata o a diffusione limitata, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio di ciascuna parte. Tali informazioni sono coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio e godono della protezione accordata a informazioni simili in base alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti della parte ricevente, a meno che la parte che ha trasmesso le informazioni dia preventivamente il suo consenso alla divulgazione di dette informazioni. Le parti si comunicano reciprocamente informazioni sulle rispettive disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

5. I dati personali possono essere trasferiti unicamente in conformità delle norme in materia di protezione dei dati della parte che li fornisce. Ciascuna parte informa l'altra delle norme pertinenti in materia di protezione dei dati e, se necessario, si adopera al meglio per concordare protezioni supplementari.

Articolo PCUST.13

Periti e testimoni

L'autorità interpellata può autorizzare i suoi funzionari a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione, in qualità di periti o testimoni, in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie disciplinate dal presente protocollo e a produrre gli oggetti, i documenti ovvero loro copie riservate o certificate conformi che possano essere necessari in detti procedimenti. Nella richiesta di comparizione è precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, e in quale causa, a quale titolo e con quale qualifica sarà sentito.

Articolo PCUST.14

Spese di assistenza

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, le parti rinunciano reciprocamente a chiedere il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione del presente protocollo.

2. Le spese e le indennità corrisposte a periti, testimoni, interpreti e traduttori, che non siano dipendenti pubblici, sono a carico, se del caso, della parte richiedente.

3. Se l'esecuzione della domanda comporta o comporterà spese consistenti o straordinarie, le parti si consultano per stabilire con quali modalità e condizioni la domanda dovrà essere eseguita e in che modo devono essere sostenuti i costi.

Articolo PCUST.15

Attuazione

1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da un lato, alle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e, dall'altro, ai servizi competenti della Commissione europea e alle autorità doganali degli Stati membri, a seconda dei casi. Essi decidono in merito a tutte le misure e modalità pratiche necessarie per l'attuazione del presente protocollo, tenendo conto delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari applicabili, segnatamente in materia di protezione dei dati personali.

2. Ciascuna parte tiene informata l'altra parte in merito alle misure di attuazione dettagliate che adotta in conformità delle disposizioni del presente protocollo, in particolare per quanto riguarda i servizi debitamente autorizzati e i funzionari designati competenti per l'invio e il ricevimento delle comunicazioni previste dal presente protocollo.

3. Nell'Unione le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano la comunicazione di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri.

Articolo PCUST.16

Altri accordi

Le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza amministrativa reciproca conclusi, o che potrebbero essere conclusi, tra singoli Stati membri dell'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, qualora le disposizioni di tali accordi bilaterali risultino incompatibili con quelle del presente protocollo.

Articolo PCUST.17

Consultazioni

Con riferimento all'interpretazione e all'attuazione del presente protocollo, le parti si consultano per trovare una soluzione nell'ambito del comitato specializzato per l'economia e il commercio.

Articolo PCUST.18

Sviluppi futuri

Al fine di integrare i livelli di assistenza reciproca previsti dal presente protocollo, il comitato specializzato per l'economia e il commercio può adottare una decisione volta ad ampliare il presente protocollo stabilendo intese su specifici settori o materie conformemente alla normativa doganale rispettiva delle parti.

PROTOCOLLO SULLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E LA LOTTA CONTRO LA FRODE IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DI ACCISE E SULL'ASSISTENZA RECIPROCA IN MATERIA DI RECUPERO DEI CREDITI RISULTANTI DA DAZI E IMPOSTE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo PVAT.1

Obiettivo

L'obiettivo del presente protocollo è istituire un quadro di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, (di seguito, unicamente ai fini del presente protocollo, «parti»), affinché le rispettive autorità possano prestarsi reciprocamente assistenza per assicurare il rispetto della normativa in materia di, secondo il caso, IVA, accise e imposta sull'operazione, per salvaguardare il gettito fiscale che ne deriva e per recuperare i crediti risultanti da dazi e imposte.

Articolo PVAT.2

Ambito di applicazione

Il presente protocollo stabilisce le norme e le procedure per la cooperazione finalizzata:

a) allo scambio di qualsiasi informazione che possa contribuire ad accertare correttamente, secondo il caso, l'IVA, l'accisa e l'imposta sull'operazione, monitorare la corretta applicazione di tali imposte e combattere le frodi a danno di tali imposte;

b) al recupero di quanto segue:

   i) crediti relativi a IVA, imposta sull'operazione, dazi doganali e accise riscossi da una parte o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di esse, escluse le autorità locali;

   ii) penali, sanzioni, tasse e soprattasse di natura amministrativa relative ai crediti di cui al punto i), irrogate dalle autorità amministrative competenti per la riscossione delle imposte o dei dazi in questione o lo svolgimento di indagini amministrative al riguardo, o confermate da organi amministrativi o giudiziari su richiesta di tali autorità amministrative,

   iii) e interessi e spese riguardanti siffatti crediti.

Articolo PVAT.3

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni seguenti:

a) «indagine amministrativa»: tutti i controlli, le verifiche e gli interventi eseguiti da una delle parti nell'esercizio delle sue funzioni allo scopo di assicurare la corretta applicazione della normativa in materia di IVA, di imposta sull'operazione o di accisa;

b) «autorità richiedente»: l'autorità competente che chiede assistenza per il recupero;

c) «con mezzi elettronici»: mediante attrezzature elettroniche di elaborazione, compresa la compressione digitale, e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

d) «autorità competente»: l'autorità di cui è data comunicazione a norma dell'articolo PVAT.4, paragrafo 1;

e) «dazi doganali»: i dazi dovuti sulle merci che entrano nel territorio doganale di ciascuna parte o ne escono, conformemente alle norme stabilite nella rispettiva normativa doganale;

f) «accise»: i dazi e gli oneri definiti tali dalla normativa interna della parte in cui ha sede l'autorità richiedente;

g) «persona»: una persona fisica, una persona giuridica, un'associazione di persone che non è una persona giuridica ma ha capacità di agire in una delle parti, e qualsiasi altro istituto giuridico, di qualsivoglia natura e forma, dotato o no di personalità giuridica;

h) «autorità interpellata»: l'autorità competente che riceve una domanda di assistenza;

i) «autorità richiedente»: l'autorità competente che chiede assistenza per l'IVA, l'imposta sull'operazione o le accise;

j) «scambio spontaneo»: la comunicazione non sistematica di informazioni al Regno Unito nei confronti di Gibilterra o a uno degli Stati membri dell'Unione, effettuata in qualsiasi momento e senza preventiva richiesta;

k) «paese terzo»: paese diverso da uno Stato membro dell'Unione e dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra;

l) «imposta sull'operazione»: l'imposta ai sensi della legge del 2026 relativa ai rapporti con l'Unione europea di Gibilterra; e

m) «IVA»: per l'Unione, l'imposta sul valore aggiunto a norma della direttiva 2006/112/CE per l'Unione [1].

Articolo PVAT.4

Organizzazione

1. Ciascuna parte notifica o designa, a seconda del caso, un'autorità competente responsabile dell'applicazione del presente protocollo e ne informa l'altra parte.

2. Ciascuna parte notifica o designa, a seconda del caso:

a) un'unica autorità che funge da autorità richiedente e da autorità interpellata per la cooperazione amministrativa in materia di, secondo il caso, IVA e imposta sull'operazione prevista dal titolo II del presente protocollo;

b) un'unica autorità che funge da autorità richiedente e da autorità interpellata per la cooperazione amministrativa in materia di accise prevista dal titolo II-III del presente protocollo;

[1] Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj).

c) un'unica autorità che funge da autorità richiedente e da autorità interpellata per la cooperazione amministrativa prevista dal titolo IV del presente protocollo;

3. L'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra di cui al paragrafo 1 informa la Commissione europea delle autorità del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, notificate conformemente al paragrafo 2, e degli eventuali aggiornamenti di tali notificazioni. La Commissione europea trasmette tali informazioni agli Stati membri.

4. L'autorità competente degli Stati membri di cui al paragrafo 1 informa la Commissione europea delle autorità designate conformemente al paragrafo 2, e degli eventuali aggiornamenti di tali designazioni. La Commissione europea trasmette tali informazioni all'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra di cui al paragrafo 1.

5. Le informazioni relative alle autorità uniche di cui al paragrafo 2 riportano tutti i dati di contatto, compresi un numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni elettroniche.

Articolo PVAT.5

Regime linguistico

Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima, tenendo presente che l'inglese è sempre considerato lingua accettabile. Tale requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda.

Articolo PVAT.6

Riservatezza

1. Le informazioni ottenute da una parte a norma del presente protocollo sono considerate riservate e sono utilizzate unicamente ai fini del presente protocollo.

2. Le informazioni ricevute a norma del presente protocollo godono della protezione accordata a informazioni simili in base alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti dell'autorità ricevente.

3. Dette informazioni possono essere divulgate unicamente alle persone o autorità, compresi organi giurisdizionali e amministrativi, incaricate dell'applicazione della normativa in materia di IVA, accise, imposta sull'operazione o dazi doganali, comprese le misure di recupero o cautelari in relazione ai crediti di cui all'articolo PVAT.2, lettera b).

4. L'utilizzo ulteriore è subordinato al previo consenso scritto dell'autorità che fornisce le informazioni.

5. Relazioni, attestati e altri documenti, o copie certificate conformi o estratti degli stessi, ottenuti da una parte nell'ambito dell'assistenza prevista dal presente protocollo possono essere addotti come elementi di prova in tale parte allo stesso titolo di documenti analoghi forniti da un'altra autorità di detta parte.

TITOLO II

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E LOTTA CONTRO LA FRODE A DANNO DI IVA, ACCISE E IMPOSTA SULL'OPERAZIONE

CAPO 1

SCAMBIO DI INFORMAZIONI SU RICHIESTA

Articolo PVAT.7

Scambio di informazioni e indagini amministrative

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica tutte le informazioni d'interesse di cui all'articolo PVAT.2, lettera a), fra cui qualsiasi informazione relativa a uno o più casi specifici.

2. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, l'autorità interpellata fa eseguire le indagini amministrative necessarie per ottenere le informazioni in oggetto.

3. L'autorità interpellata può consultarsi con l'autorità richiedente quanto alla necessità di indagini specifiche e comunica le informazioni ottenute, tra cui relazioni, attestati, copie autenticate e qualsiasi altro documento.

Articolo PVAT.8

Assistenza per le richieste relative alle accise

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata adotta, in conformità delle proprie disposizioni legislative e regolamentari applicabili, le misure necessarie a garantire una specifica sorveglianza e a fornire all'autorità richiedente informazioni su:

a) persone in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla normativa in materia di accise;

b) merci che sono o possono essere trasportate in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano state o siano destinate a operazioni contrarie alla normativa in materia di accise;

c) luoghi in cui sono stati o possono essere costituiti depositi di merci in modo tale da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano state o siano destinate a operazioni contrarie alla normativa in materia di accise;

d) mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinati a operazioni contrarie alla normativa in materia di accise;

e) locali che l'autorità richiedente sospetta siano utilizzati per commettere violazioni della normativa in materia di accise;

f) circolazione di merci; e

g) qualsiasi altro elemento d'interesse su un operatore economico o un deposito fiscale che possa essere implicato in operazioni contrarie alla normativa in materia di accise.

Articolo PVAT.9

Termine per la comunicazione di informazioni

1. L'autorità interpellata esegue le comunicazioni di informazioni di cui all'articolo PVAT.7 al più presto e comunque entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Tuttavia, se le informazioni di cui trattasi sono già in possesso dell'autorità interpellata, il termine è ridotto a un periodo massimo di 30 giorni.

2. L'autorità interpellata che non è in grado di rispettare i termini di cui al paragrafo 1, informa per iscritto l'autorità richiedente dei motivi e indica i prevedibili tempi di risposta.

CAPO 2

SCAMBIO DI INFORMAZIONI SENZA PREVENTIVA RICHIESTA

Articolo PVAT.10

Scambio spontaneo di informazioni

L'autorità competente di una parte trasmette all'autorità competente dell'altra parte, senza preventiva richiesta, tutte le informazioni d'interesse per la corretta applicazione dell'IVA, delle accise o dell'imposta sull'operazione, in particolare nei casi in cui:

a) l'imposizione deve aver luogo nell'altra parte;

b) nell'altra parte è stata commessa o è probabile che sia stata commessa una violazione della normativa in materia di IVA, di accise o di imposta sull'operazione; o

c) esiste un rischio di perdita di gettito fiscale nell'alta parte.

CAPO 3

ALTRE FORME DI COOPERAZIONE

Articolo PVAT.11

Notifica amministrativa

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata adotta misure per consegnare o notificare a destinatari nel suo territorio documenti o decisioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo. Le richieste sono presentate per iscritto, tenendo presente che l'inglese è sempre considerato lingua accettabile.

2. Le richieste indicano il nome e l'indirizzo del destinatario, l'oggetto della decisione o dell'atto e qualsiasi altra informazione utile.

3. L'autorità interpellata informa immediatamente l'autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di notifica e, in particolare, della data in cui la decisione o l'atto sono stati notificati al destinatario.

Articolo PVAT.12

Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative

1. Previo accordo con l'autorità richiedente, l'autorità interpellata può consentire a funzionari dell'autorità richiedente di essere presenti nei suoi uffici o in qualsiasi altro luogo in cui eserciti le sue funzioni ovvero durante le indagini amministrative svolte nel suo territorio, al fine di scambiare le informazioni di cui all'articolo PVAT.2, lettera a). Tali indagini amministrative sono svolte esclusivamente dai funzionari dell'autorità interpellata. I funzionari dell'autorità richiedente non esercitano i poteri di controllo di cui sono titolari i funzionari dell'autorità interpellata.

2. Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata e in base alle modalità stabilite da quest'ultima, funzionari autorizzati dall'autorità richiedente possono essere presenti durante le indagini amministrative svolte nel territorio della parte dell'autorità interpellata al fine di raccogliere e scambiare le informazioni di cui all'articolo PVAT.2, lettera a). Tali indagini amministrative sono svolte congiuntamente dai funzionari dell'autorità richiedente e della parte dell'autorità interpellata e sono condotte sotto la direzione della parte interpellata e conformemente alla sua normativa.

CAPO 4

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo PVAT.13

Condizioni relative allo scambio di informazioni

1. L'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente le informazioni di cui all'articolo PVAT.2, lettera a), o effettua la notifica amministrativa di cui all'articolo PVAT.11, purché:

a) il numero e il tipo delle richieste di informazioni o notifica amministrativa presentate dall'autorità richiedente non implichino un onere amministrativo eccessivo; e

b) l'autorità richiedente abbia esaurito le consuete fonti di informazione disponibili.

2. Il presente protocollo non impone di far effettuare indagini o di trasmettere informazioni su un caso determinato quando la normativa o la prassi amministrativa della parte che dovrebbe fornire le informazioni non consentano alla parte di effettuare tali indagini o di raccogliere o utilizzare tali informazioni per le proprie esigenze.

3. L'autorità interpellata può rifiutare di fornire informazioni allorché, per motivi di diritto, l'autorità richiedente non è in grado di fornire informazioni equipollenti.

4. La trasmissione di informazioni può essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un procedimento commerciale o di un'informazione la cui divulgazione sia contraria all'ordine pubblico.

5. I paragrafi 2, 3 e 4 non sono in nessun caso interpretati nel senso di autorizzare l'autorità interpellata a rifiutare di fornire informazioni solamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona giuridica.

6. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta di assistenza.

Articolo PVAT.14

Forme di comunicazione

1. Le domande formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto, anche in formato elettronico. La domanda indica, per quanto possibile:

a) l'autorità richiedente e il funzionario richiedente;

b) il tipo di assistenza richiesta;

c) l'oggetto e i motivi della domanda;

d) le pertinenti considerazioni di carattere giuridico;

e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle merci, sulle persone o sulle operazioni oggetto d'indagine;

f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte; e

g) gli eventuali ulteriori dettagli disponibili che consentano all'autorità interpellata di espletare la domanda.

2. Se una domanda non soddisfa i requisiti previsti al presente articolo, l'autorità interpellata può richiederne la rettifica o il completamento. In attesa di tale rettifica o completamento possono essere disposte misure cautelari.

TITOLO III

ASSISTENZA IN MATERIA DI RECUPERO

CAPO 1

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Articolo PVAT.15

Richiesta di informazioni

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni necessarie per l'identificazione dei debitori o dei beni situati nel suo territorio e per il recupero dei crediti di cui al presente protocollo.

2. L'autorità interpellata può svolgere o predisporre le indagini amministrative necessarie come se operasse per un proprio caso di recupero.

3. L'assistenza può essere rifiutata soltanto nei casi in cui:

a) l'autorità interpellata non potrebbe ottenere le stesse informazioni per le proprie esigenze;

b) la divulgazione rivelerebbe un segreto professionale o commerciale; o

c) la divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.

4. Le informazioni non possono essere rifiutate per il solo fatto che sono detenute da un istituto finanziario o da un rappresentante che agisce per conto altrui.

5. Laddove rifiuti l'assistenza, l'autorità interpellata ne informa per iscritto l'autorità richiedente motivando la propria decisione.

Articolo PVAT.16

Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative

1. Con l'accordo dell'autorità interpellata, funzionari autorizzati dall'autorità richiedente possono essere presenti negli uffici dell'autorità interpellata o partecipare alle indagini amministrative relative ai casi di recupero.

2. Nel corso di dette attività i funzionari in visita agiscono sotto la supervisione e secondo le procedure dell'autorità interpellata. Essi non esercitano autonomamente alcun potere di esecuzione.

3. Quando il diritto nazionale lo consente, l'autorità interpellata può permettere ai funzionari in visita di consultare i fascicoli del caso, interrogare le persone coinvolte o assistere ad udienze o procedimenti giudiziari.

4. I funzionari in visita devono essere muniti di un'autorizzazione scritta che ne conferma l'identità e la qualifica ufficiale e devono rispettare gli stessi obblighi di riservatezza dei funzionari dell'autorità interpellata.

CAPO 2

ASSISTENZA PER LA NOTIFICA DI DOCUMENTI

Articolo PVAT.17

Richiesta di notifica di taluni documenti relativi a crediti

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata notifica al destinatario gli atti, le decisioni o i documenti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo, compresi quelli di carattere giudiziario, relativi all'IVA, alle accise, all'imposta sull'operazione o ai dazi doganali ovvero al relativo recupero.

Le richieste di notifica indicano:

a) l'autorità richiedente e i dati di contatto dell'ufficio responsabile;

b) il nome, l'indirizzo e gli altri dati utili ai fini dell'identificazione del destinatario, per quanto disponibili;

c) la natura e l'oggetto del documento da notificare; e

d) una breve descrizione del credito, se del caso con indicazione dell'importo,.

2. Le richieste sono presentate per iscritto, anche per via elettronica.

3. L'autorità interpellata notifica il documento conformemente al proprio diritto interno. Una volta eseguita la notifica, l'autorità interpellata informa l'autorità richiedente della data e delle modalità con cui è stata eseguita.

4. Se la notifica non può essere eseguita, l'autorità interpellata ne informa prontamente l'autorità richiedente indicando i motivi.

CAPO 3

MISURE DI RECUPERO O MISURE CAUTELARI

Articolo PVAT.18

Domanda di recupero

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata procede al recupero dei crediti oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nel territorio della parte dell'autorità richiedente.

2. L'autorità richiedente comunica all'autorità interpellata, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero.

Articolo PVAT.19

Condizioni che disciplinano le domande di recupero

1. L'autorità richiedente non può presentare una domanda di recupero se e finché il credito o il titolo che ne consente l'esecuzione sono contestati nel territorio della propria parte.

2. Prima di presentare domanda di recupero, l'autorità richiedente applica le procedure di recupero del caso disponibili sul territorio della propria parte, tranne nelle situazioni seguenti:

a) quando è evidente che non vi sono beni utili al recupero nel territorio della propria parte o che tali procedure non porteranno al pagamento di un importo consistente e l'autorità richiedente è in possesso di specifiche informazioni secondo cui l'interessato dispone di beni nel territorio della parte dell'autorità interpellata; o

b) quando il ricorso a tali procedure nel territorio della propria parte darebbe luogo a difficoltà eccessive.

Articolo PVAT.20

Esecuzione della domanda di recupero

1. L'autorità interpellata procede al recupero del credito come se si trattasse di un credito del proprio territorio, valendosi dei poteri e delle procedure previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale territorio.

2. L'autorità interpellata tiene informata l'autorità richiedente delle misure di recupero prese e degli importi recuperati.

3. L'autorità interpellata può concedere agevolazioni di pagamento o una rateizzazione conformemente alla propria normativa e può addebitare interessi o spese di recupero, che può trattenere.

4. Gli importi recuperati sono trasferiti senza ritardo all'autorità richiedente previa deduzione delle spese o degli oneri che l'autorità interpellata non ha potuto recuperare in conformità dell'articolo PVAT.26, paragrafo 2.

Articolo PVAT.21

Crediti contestati e misure esecutive

1. Le controversie relative alla validità della pretesa o all'importo del credito sono decise dalle autorità della parte dell'autorità richiedente. Le controversie relative alle azioni di recupero intraprese nel territorio della parte dell'autorità interpellata sono decise dagli organi competenti di questa.

2. In presenza di una contestazione del credito o del titolo esecutivo, l'autorità interpellata sospende il recupero della parte contestata fino alla decisione definitiva, ma l'autorità richiedente può chiedere il proseguimento delle misure di recupero o l'adozione di misure cautelari a garanzia del credito.

3. Se, per un credito contestato, il recupero prosegue su richiesta dell'autorità richiedente e il credito è successivamente annullato o ridotto, l'autorità richiedente rimborsa gli importi indebitamente recuperati e le relative spese o i relativi indennizzi.

4. Laddove necessario per scongiurare un mancato recupero per effetto di una frode, della scomparsa di attività o di insolvenza, l'autorità interpellata può adottare le misure cautelari consentite dal suo diritto nazionale prima di ricevere dall'autorità richiedente una domanda a norma del paragrafo 2.

Articolo PVAT.22

Modifica o ritiro della domanda di assistenza al recupero

L'autorità richiedente informa immediatamente l'autorità interpellata di qualsiasi modifica apportata alla propria domanda di recupero o del ritiro della stessa, precisando i motivi della modifica o del ritiro.

Articolo PVAT.23

Domanda di misure cautelari

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata adotta misure cautelari, se consentito dal diritto nazionale e conformemente alle proprie prassi amministrative, per garantire il recupero qualora un credito o il titolo che consente l'esecuzione nel territorio dell'autorità richiedente sia contestato al momento della presentazione della domanda o qualora il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nel territorio dell'autorità richiedente, purché in una situazione analoga l'adozione di misure cautelari sia possibile a norma del diritto e delle prassi amministrative del territorio dell'autorità richiedente.

Il documento redatto, se del caso, ai fini dell'adozione di misure cautelari nel territorio dell'autorità richiedente e relativo al credito per il quale è domandata l'assistenza reciproca è allegato alla domanda di misure cautelari nel territorio dell'autorità interpellata. Tale documento non è subordinato ad alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione nel territorio dell'autorità interpellata.

2. La domanda di misure cautelari può essere corredata di altri documenti relativi al credito.

Articolo PVAT.24

Limitazioni all'obbligo dell'autorità interpellata

1. L'autorità interpellata può rifiutare o circoscrivere l'assistenza quando:

a) il recupero causerebbe gravi difficoltà economiche o sociali nel suo territorio;

b) lo sforzo o il costo amministrativo sarebbe chiaramente sproporzionato rispetto all'importo da recuperare; o

c) il credito ha più di cinque anni, il termine decorrendo dalla data di scadenza nel territorio della parte dell'autorità richiedente.

2. In casi eccezionali, l'assistenza può ancora essere prestata fino a dieci anni dopo la data di scadenza se il recupero rimane giuridicamente possibile nella parte dell'autorità richiedente.

3. Non è richiesta assistenza per crediti inferiori a 5 000 GBP.

4. Laddove rifiuti o circoscriva l'assistenza, l'autorità interpellata ne informa per iscritto l'autorità richiedente motivando la propria decisione.

Articolo PVAT.25

Prescrizione

1. I termini per l'accertamento e il recupero dei crediti sono stabiliti dal diritto della parte dell'autorità richiedente.

2. La domanda di recupero o di adozione di misure cautelari a norma del presente protocollo sospende il termine di prescrizione fino a quando l'autorità interpellata non le abbia dato esecuzione.

Articolo PVAT.26

Costi

1. Ciascuna parte sostiene i propri costi dell'assistenza in materia di recupero e non chiede il rimborso all'altra parte.

2. L'autorità interpellata può recuperare i propri costi direttamente dal debitore conformemente al diritto del proprio territorio. L'autorità richiedente rimborsa all'autorità interpellata le spese o le perdite causate da domande infondate.

3. In casi eccezionali che comportano costi insolitamente elevati, le autorità possono concordare modalità di rimborso specifiche.

PROTOCOLLO SULLA TRACCIABILITÀ, LA COOPERAZIONE NEL CONTRASTO DEL CONTRABBANDO DI TABACCO E MISURE SUPPLEMENTARI PER I PRODOTTI DEL TABACCO

Articolo PTOB.1

Condivisione delle informazioni

1. Fatti salvi gli altri obblighi cui siano eventualmente vincolati, l'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra si scambiano regolarmente informazioni sui quantitativi di prodotti del tabacco importati, venduti o esportati. Sono scambiate informazioni su ciascuno degli elementi seguenti:

a) quantitativi di tabacco greggio o non lavorato e di prodotti del tabacco importati a Gibilterra, venduti a Gibilterra o esportati da Gibilterra;

b) per il tabacco greggio o non lavorato: dati sulle importazioni, con indicazione di varietà, origine, esportatore, destinazione, importatore e peso in chilogrammi; e

c) per i prodotti del tabacco:

i) distinzione tra i diversi tipi di prodotti: sigarette, sigari, sigaretti, tabacco da arrotolare, tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, tabacco per uso orale, tabacco da fiuto, tabacco da masticare e prodotti del tabacco di nuova generazione, compresi i prodotti del tabacco riscaldato;

ii) volume dei diversi tipi di prodotti del tabacco per marca e per operatore economico;

iii) andamento dei prezzi al dettaglio per ciascun tipo di prodotto del tabacco, con indicazione di prezzo medio ponderato per quantitativo venduto, prezzo minimo e prezzo massimo;

iv) relativamente a vendita all'ingrosso o vendita al dettaglio, per ciascun tipo di prodotto del tabacco: distinzione tra vendite dirette al dettaglio e vendite in franchigia doganale a crociere ricreative o altre forme di trasporto.

2. L'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra condividono informazioni specifiche sulle iniziative messe in atto per prevenire e contrastare la frode e il contrabbando a Gibilterra, fra l'altro in termini di normativa adottata, misure amministrative e giudiziarie applicate, risorse umane e materiali impiegate in tali attività di prevenzione e di contrasto, quantitativi e valore delle merci sequestrate. Rientrano in tale contesto anche informazioni sulle iniziative di contrasto del commercio illecito e delle frodi adottate in applicazione del contenuto e delle norme per quanto attiene alla tracciabilità.

3. Le informazioni di cui al presente articolo sono comunicate a cadenza trimestrale e sono scambiate entro i primi due mesi del trimestre successivo a quello cui si riferiscono.

Articolo PTOB.2

Cooperazione e esecuzione

1. Le autorità competenti all'interno dell'Unione e quelle del Regno Unito nei confronti di Gibilterra cooperano per identificare, nel caso, le persone domiciliate nel rispettivo territorio che sono ritenute responsabili, direttamente o indirettamente, di contrabbando di prodotti originari di Gibilterra o destinati a Gibilterra in procedimenti avviati per tali fatti. Le autorità competenti collaborano parimenti alle indagini per l'accertamento dei fatti e delle responsabilità.

2. La cooperazione di cui al paragrafo1 è reciproca e si esplica negli elementi seguenti:

a) assistenza nella notificazione o comunicazione a tutti i destinatari degli atti emessi dalle autorità richiedenti e da queste indicati;

b) su domanda delle autorità richiedenti, comunicazione di tutte le informazioni personali fiscalmente rilevanti relative ai beni, ai fini della riscossione dei crediti delle autorità;

c) su domanda delle autorità richiedenti, recupero dei crediti delle autorità, documentati da un titolo che consente l'esecuzione e autorizza le azioni di recupero;

d) su richiesta delle autorità, adozione, in base al titolo di cui alla lettera c), di misure idonee a garantire il recupero dei crediti delle autorità.

3. Possono annoverarsi fra le misure idonee di cui al paragrafo 2, lettera d):

a) il trattenimento dei pagamenti dovuti dall'autorità interpellata al presunto debitore;

b) le misure che prevedono il congelamento dei beni del presunto debitore;

c) i meccanismi o altre misure che vietano la cessione, il gravame ovvero l'uso di attività o l'esercizio di diritti aventi valore monetario;

d) qualsiasi altra misura prevista per legge.

4. Nonostante l'attuazione delle misure previste dal presente protocollo, qualora emergano prove del contrabbando di prodotti del tabacco in quantità consistente verso Gibilterra o la zona circostante in provenienza da una qualsiasi parte della Spagna, le autorità competenti all'interno dell'Unione e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra adottano misure efficaci per prevenire siffatta attività illecita.

5. Le modalità pratiche di attuazione del presente protocollo sono stabilite in intese amministrative tra le autorità competenti all'interno dell'Unione e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

Articolo PTOB.3

Tracciabilità del tabacco

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra applica un sistema di tracciabilità dei prodotti del tabacco equivalente al sistema dell'Unione, nel quale sono contemplati:

a) le sigarette e il tabacco da arrotolare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;

b) tutti gli altri prodotti del tabacco nell'arco di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

Ai fini del sistema di tracciabilità del tabacco, per «fabbricante» si intende la persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto del tabacco o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza con il proprio nome o marchio.

2. Le autorità competenti all'interno dell'Unione, per il mercato spagnolo, e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra si comunicano reciprocamente, su richiesta, tutte le informazioni raccolte col rispettivo sistema. Le informazioni sono comunicate in tempo quasi reale e in ogni caso entro 24 ore dal ricevimento della richiesta. In circostanze eccezionali il termine può essere prorogato con l'accordo di entrambe le parti.

Articolo PTOB.4

Differenziale di prezzo

Il differenziale di prezzo è previsto nell'allegato 24.

Articolo PTOB.5

Altre misure

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra fissa per le avvertenze illustrate da utilizzare sui prodotti del tabacco prescrizioni equivalenti a quelle applicabili sul mercato dell'Unione.

2. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra vieta l'immissione sul mercato del tabacco per uso orale.

3. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra vieta le vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco ai consumatori.

4. Entro la data di entrata in vigore del presente accordo, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra dispongono di un sistema che provvede alla distruzione dei prodotti del tabacco confiscati nell'ambito di operazioni contro il commercio illecito e il contrabbando di prodotti del tabacco e di prodotti del tabacco non conformi all'articolo 258, lettera a), del presente accordo. Intese amministrative tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e il Regno di Spagna possono stabilire le modalità pratiche della cooperazione prevista dal presente paragrafo.